LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

DAL 1806 A TUTTO IL 1810

616702

APPENDICE

ALLA

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

Dal 1806 fino a tutto il 1840

ESPOSTA METODICAMENTE IN TANTI PARZIALI TRATTATI PER QUANTI SONO I DIVERSI RAMI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, E CLASSIFICATI SECONDO IL PIANO

DEL CAV. DE THOMASIS

OPERA COMPILATA

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

ISTITUTO ORIENTALE NAPOLI BIBLIOTECA M. RIPA

NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1846

APPENDICE

ALLA

LEGISLAZIONE POSITIVA

DAL 1806 AL 1840

APPENDICE

ALLA

LEGISLAZIONE POSITIVA

DEL

Regno delle Due Sicilie

DAL 1806 AL 1840

— 1 —

Istruzioni del 1 luglio 1809 emesse dal ministro degli affari interni portante le norme da seguirsi dagli uffiziali dello stato civile e sulla formazione dei loro atti.

La nascita, il matrimonio, la morte de' cittadini sono avvenimenti, de' quali preme alla società che si raccolga la pruova al momento in cui si verificano.

Finora questo incarico è stato dissimpegnato da' parrochi, i quali dovendo pel proprio ministero dare in simili rincontri la benedizione, si sono benanche occupati a notarne le date, stenderne gli atti, e tenerne registro.

Ma siccome siffatti registri sono destinati a conservare, e distinguere le famiglie; a formare i titoli più importanti dell'uomo, perchè fissano il suo stato nella società: così appartiene alle sole potestà sovrane regolarne la solennità, ed imprimere loro il carattere di autenticità, per ciò che concerne gl'interessi civili de' sudditi.

Il codice Napoleone ha stabilito questo principio, ha affidato a' pubblici funzionarj, chiamati uffiziali dello stato civile, così il deposito de' registri medesimi, come la compilazione degli atti, che vi si debbono inserire, ed ha prescritta la forma degli uni, e degli altri.

Poichè cotesto codice è stato tra noi adottato, il Re con decreto de' 29 ottobre di questo anno 1808 ha ordinato, che le funzioni degli uffiziali dello stato civile si esercitino da' sindaci, e in lor mancanza dai secondi eletti, e che intanto anche i parrochi continuino a tenere i registri per documentare la caratteristica religiosa, e l'amministrazione de' sacramenti.

Or io nell'inviare agli accennati uffiziali un tal decreto accompagnato dagli analoghi articoli del surriferito codice, stimo utile cosa facilitarne la intelligenza, e la pratica. Ecco l'oggetto di queste brevi istruzioni, nelle quali si seguirà l'ordine tenuto nel codice istesso.

Disposizioni generali.

Gli uffiziali dello stato civile si voglion riguardare, come gli estensori, e custodi degli atti di nascita, di adozione, di matrimonio, e di morte. Privi della menoma giurisdizione, non possono costringere alcuno, e debbono unicamente adempiere a quegli atti, che di spontanea volontà vengono i cittadini a solennizzare innanzi a loro. Conviene altresì che si mettino a registrare colle prescritte formalità questi atti; e non possono farsi lecito di veruna postilla, o aggiunzione, che ne alteri la semplicità; nè allontanarsi da quel che dichiareranno espressamente le parti interessate.

Debbon badare però, che tali dichiarazioni contengano soltanto ciocchè la legge richiede, vale a dire l'anno, il mese, il giorno, e l'ora in cui saran fatte; il nome, il cognome, la età, la professione, e'l domicilio di chi vi sarà nominato.

Se conterranno di più, il superfluo non potrà inserirsi nei registri; ma in qualunque caso è vietato all'uffiziale di fare alcuna domanda sulle circostanze che non si debbono esporre o prendere alcuna indagine circa la verità di quelle che si sono esposte.

In somma il suo primo dovere esige che si restringa a ricevere le dichiarazioni uniformi alla legge senza potersene rendere giudice.

Il secondo dovere consiste nell'aver cura che i registri sieno conservati gelosamente, e se ne tenga lontana qualunque frode. Negli atti diretti ad assicurare la qualità di cittadino, è necessaria la massima esattezza, giacchè ogni errore, ogni difetto per quanto si voglia picciolo, potrebbe gravemente pregiudicare gli altrui diritti.

Quindi bisogna che gli uffiziali sieno molto cauti, e vigilanti, se hanno a cuore la loro stima, quiete, ed interesse. La legge infatti li chiama responsabili di qualunque omessione, o alterazione avvenga nei mentovati registri, e secondo l'esigenza de' casi, li sottopone irremissibilmente or all'obbligo

di risarcire i danni, ed ora alla pena della galea, e della *gogna*, o sia frusta.

In fine i registri essendo pubblici, non possono ad alcuno negarsene gli estratti. Quando questi vengan chiesti dalle persone indigenti il real decreto de' 29 ottobre dispone, che si dien loro senza pagamento; ed io raccomando efficacemente al disinteresse, e pietà degli uffiziali, che secondino questa benefica disposizione.

Atti di nascita.

Allorchè viene al mondo un fanciullo deve rivelarsi fra tre giorni all'ufficiale dello stato civile.

La legge presume che ognuno si adatti volentieri a questo stabilimento, il quale tenendo a designar la famiglia, cui il fanciullo appartiene, è sicuramente utilissimo. Ecco perchè non si parla nè di trasgressori, nè di castighi. Nondimeno è essenzialissimo, che gl'intendenti, i sotto-intendenti, e i sindaci facciano di tutto perchè i cittadini sieno intieramente penetrati della necessità che hanno pe' loro più sacri interessi nella famiglia, e nello stato di non trascurare di adempiere esattamente alla nuova forma degli atti civili. Debbono altresi far loro comprendere, che l'adempimento di tali prescrizioni non esclude in alcun modo quello de' doveri della Religione. Che anzi la legge ha espressamente lasciato a' cittadini l'intera libertà di conformarsi a' medesimi, e la facoltà a'parrochi di continuare a tenere i registri per tutto ciò che riguarda il lor sacro ministero. Nè su di ciò può cader dubbio alcuno, postochè la costituzione del regno chiaramente ha dichiarato, che la religione cattolica apostolica romana è la religione dello stato.

Da qualsivoglia motivo però sia derivato il ritardo, o l'omissione, non dovrà mai l'uffiziale dello stato civile negarsi a registrar l'atto della nascita nel momento in cui si rivela.

Intanto nello stendere i registri delle nascite, fa d'uopo aver sempre presenti due essenziali verità.

Una è che sebbene, giusta l'articolo 55 del codice, i bambini debbano presentarsi all'uffiziale dello stato civile; pure ciò non impedisce, che costui si rechi nei casi urgenti alla loro casa, lasciando alla prudenza dell'uffiziale l'assicurarsi, se sia effettivo l'allegato pericolo del bambino, ovvero pretesto affin di non recarlo alla municipalità, per indi disporre ciocchè creda più opportuno alle circostanze.

L'altra, che l'articolo 57 ordinando di accennarsi ne' registri suddetti il nome, e la professione del padre, intende del padre certo, ed indubitato.

Non è presumibile, che in atti così serj, ed importanti il legislatore abbia voluto permettere la inserzione di detti dubbiosi e malsicuri.

Altronde agli occhi della legge comparisce certo il padre additato dal matrimonio, o colui che spontaneamente si dichiara autore di un parto illegitimo.

Di questi soli adunque si può fare menzione ne' registri, rimanendo in ogni altro caso vietato di enunciarvi il genitore, ancorchè venga indicato dalla madre. Questa indicazione infatti non è sufficiente a renderlo certo, ed all'incontro il nominarlo sarebbe lo stesso che renderlo oggetto dell'altrui maligna curiosità, macchiarne la riputazione, e mettere in pericolo il riposo, e la tranquillità delle famiglie, senzachè intanto ne derivi al preteso figlio alcun vantaggio.

Ripeto quindi che gli uffiziali dello stato civile non possono negli atti di nascita far parola, che dei soli padri designati dal matrimonio, o noti per effetto delle proprie confessioni.

Per qualunque dubbio, o controversia, che sorgesse riguardo alla indicazione del genitore, non potrà differirsi il registro della nascita, ma si lascerà in bianco il nome del padre fintanto che il giudice competente non abbia deciso, riempiendosi allora il voto a seconda di siffatta decisione.

Riguardo a' projetti, o quegl'infelici fanciulli, che sono, per così dire, orfani fin dalla culla, e che perciò hanno maggior diritto alla pubblica assistenza, e protezione; l'uffiziale dello stato civile ha il sacro dovere di descrivere diligentemente le loro marche, e segni naturali, se mai ne abbiano, le robe che si sono insieme con essi trovate, e tuttociò in somma, che può contribuire a farli riconoscere da' genitori, ed a destare nel di costoro animo un sentimento di tenerezza, o di rimorso. Un cencio, una vesticciuola, un neo, una macchia sulla pelle, son capaci sovente a far sì, che quelle innocenti creature acquistino un giorno l'onore di figli. È dunque necessario che di cose tali si faccia negli atti esatto notamento.

Che se vi sia taluno, il quale voglia riceversi direttamente dalla municipalità un fanciullo d'incerto, o di occulto padre per allevarlo, l'uffiziale dello stato civile potrà liberamente confidarglielo, prendendo quelle stesse precauzioni, che sono in uso nelle case de' projetti, vale a dire di riscuoterne la ricevuta, e l'obbligo di nudrirlo. In questo caso in vece di esprimersi nell'atto di nascita di essersi il bambino rimesso all'Annunziata, com'è detto nell'apposito modello, si enuncierà espressamente la persona che se lo ha preso, e se essa nol consenta, si dirà in generale *di essersi consegnato, come si rileva dalle cautele*.

Atti di matrimonio e di morte.

Le provvidenze relative a' registri de' matrimonj non han bisogno di spiegazione. Basta leggerle per capirne il senso, ed il valore.

Egualmente chiare sono le disposizioni riguardanti gli atti di morte. Ma è necessario di dar una direzione agli uffiziali dello stato civile rispetto a quei bambini, che vengono fuori già morti, o che nati appena, muojono.

La legge esige che tutte le nascite e le morti siano dichiarate.

I regolamenti vogliono che le sepolture si diano sotto l'ispezione della pubblica autorità.

Non vi è quindi alcuno inconveniente nel ricevere le dichiarazioni di nascita e di morte de' fanciulli morti-nati: siccome ve ne sarebbero de' gravissimi nel non farle.

Se non fosse obbligato a fare una dichiarazione del parto, o dell'aborto, non si sarebbe tenuto nemmeno a far quella della morte del fanciullo, nè a chiamare la pubblica autorità per farlo sotterrare. Intanto non può darglisi sepoltura senza dichiarare la di lui morte, e senza che l'uffiziale pubblico l'abbia certificata. Come si può pensare che vi sia il dovere di verificarla senza esservi quella di farla costare?

Se fosse mai permesso dispensarvi dal dichiarare la morte del fanciullo morto nato, e conseguentemente dal farlo seppellire, si potrebbe indifferentemente gittarlo via. Una donna potrebbe così impunemente distruggere il proprio parto, approfittandosi di questa dispensa col far supporre che sia morto-nato; poichè si può partorire senza testimonì, o in presenza di persone interessate al delitto.

Ma per evitare ogni qualunque inconveniente, conviene che ogni atto indichi lo stato del fanciullo al momento del parto. La formola dell'atto, sul registro delle nascite, non dee però essere la stessa nel caso in cui si tratta. Bisogna che quest'atto cominci nella seguente maniera. *A dì . . . ec. N. N. ci ha dichiarato che N. N. sua moglie si è sgravata oggi di un fanciullo morto nato ec.* La dichiarazione debb'essere certificata da due testimoni.

Se il fanciullo è vissuto per qualche momento, l'atto di nascita debb'essere fatto nella forma ordinaria, indicandovi il tempo durante il quale il fanciullo ebbe vita, e conseguentemente l'epoca della morte, la quale poi certificherà sul registro delle morti.

Dopo di ciò non mi resta, che soggiunger poche parole sulla vera intelligenza dell'art. 85.

Esso prescrive, che dove taluno lasci la vita nelle prigioni, ne' luoghi di detenzione, o sul patibolo, tacendosi siffatte circostanze, se ne stenderà l'atto nel modo ordinario.

Ciò significa, che il genere della morte non deve mai enunciarsi nell'atto medesimo.

Egli è indispensabile, che costi in ogni tempo esser cessata la vita di un cittadino. Ma il savio ed umano legislatore non vuole, che se ne spieghi il modo, acciocchè non resti alcun monumento del disonore e dell'infamia che accompagnano le pene. È vero che questo disonore, e quest'infamia denigrano la sola persona del deliquente, e si estinguono insieme con lui, ma sfortunatamente la filosofia, e la ragione non hanno ancor distrutto quel pregiudizio, che ne fa credere partecipi gli altri della famiglia.

Conclusione.

Pare che le cose sinora dette siano bastevoli per ben comprendere lo spirito de' regolamenti contenuti nel codice Napoleone circa lo stato civile degl'individui dimoranti nel Regno. Ma per quanto riguarda i militari, che si trovano in paese straniero, appartiene al ministro della guerra di dare le opportune dilucidazioni.

Riguardo poi al registro delle adozioni, nulla vi è da osservare, è chiarissimo l'articolo 359 del codice che lo prescrive.

Altro non mi resta quindi, che inculcare con efficacia a'sindaci che si occupino di oggetti cotanto interessanti colla più scrupolosa attenzione, zelo, ed attività. Eglino non debbono mai obliare, che gli sbagli, le omissioni, e le mancanze ancorchè leggiere possono disturbare così l'ordine pubblico, come la pace delle private famiglie, e dar luogo a dispendiosi litigi.

— 2 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che sono tenuti alla reddizione de'conti de' comuni della Sicilia gli amministratori che gestirono dall'epoca in cui i comuni furono provveduti degli stati discussi, e si rendè noto il novello sistema amministrativo.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del dì 8 marzo 1 carico numero 8093 circa lo stabilimento del tempo per obbligare gli amministratori comunali alla reddizione dei conti arretrati da liquidarsi nella seconda camera de' consigli d'intendenza, e la Maestà Sua considerando che per il novello sistema dell'amministrazione civile sono scorsi anni dodici che è attivato in Sicilia, e che un decennio precedente a tal'epoca verrebbe ad abbracciare un periodo di anni 22, nel quale spazio gli amministratori delle cose pubbliche nella maggior parte debbono essere estinti, e che i loro eredi, e rappresentanti ignorano quanto da' loro rappresentanti sull'assunto praticossi; che l'amministrazione civile era circoscritta per l'antico

regime di altre regole, e misure totalmente diverse da quelle attualmente in vigore; e che il governo prima dell'istallazione delle intendenze elesse una commissione per fornirsi i comuni degli stati discussi basati sopra le regole dell'attuale amministrazione civile, ordinandone la esecuzione, ed il cominciamento, per cui gli amministratori furono sottoposti agli obblighi della reddizione de' conti, come osservasi tuttavia: inteso il parere della consulta di cotesti reali dominii, nel consiglio ordinario di stato del 17 del corrente, si è la prelodata Maestà Sua degnata prescrivere, che l'epoca da fissarsi per misura generale ad obbligare alla reddizione de'conti gli amministratori delle rendite comunali debba ripetersi dal giorno che i comuni di cotesta Isola furono provveduti del lavoro dalla commissione, e fu costà reso noto il nuovo sistema; salvi sempre i dritti contro gli amministratori precedenti per le appropriazioni, o malversazioni a danno de' comuni amministrati infra i termini legittimi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

— 3 —

Circolare degli 11 gennajo 1825 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti, i tribunali ordinarii poi, se si quistioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Il consigliere ministro segretario di stato di grazia, e giustizia mi previene, che Sua Maestà volendo fissare l'intelligenza del numero 3 dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, udito il parere del consiglio ordinario di stato, in data de' 23 del prossimo scorso mese da Vienna, si è degnata dichiarare, che nelle controversie su i contratti passati coll'amministrazione pubblica sono competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo, se si quistioni dell'intelligenza, o esecuzione della volontà de' contraenti; i tribunali ordinarii, quante volte nelle controversie anzidette si questioni dell'intelligenza della legge, e dell'applicazione di essa ad un caso particolare non regolato dall'espressa volontà de' contraenti.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, è per l'uso che ne risulta.

— 4 —

Regolamento del 5 gennajo 1839 emesso dall'intendente della provincia di Molise portante disposizioni per la polizia da esercitarsi pei teatri in esecuzione della ministeriale dell'interno de' 7 gennaio 1832.

Considerando che il teatro ha una stretta correlazione co' costumi, con la maniera di pensare e di agire delle popolazioni, e mentre serve a correggere i difetti dei costumi stessi ne riceve una particolare influenza e che quindi tutto questa duplice considerazione le saviissime superiori disposizioni governative ne han sottoposto a regolamenti la condotta;

Che appositamente un regolamento di polizia fu emanato e pubblicato nell'anno 1818 in questa provincia, e che sua eccellenza il ministro segretario di stato della polizia generale in data de' 7 gennaio 1832 mi ha autorizzato a pubblicarlo di nuovo per la più precisa osservanza;

Visto l'articolo 13 del decreto organico sulla prefettura di polizia de' 22 ottobre 1808;

Visto il decreto de' 7 novembre 1811 su i teatri e spettacoli;

Visto le disposizioni del real ministero della polizia generale de' 7 gennaio 1818, e l'anzidetta ministeriale de' 7 gennajo 1832;

ORDINA

TIT. I. Disposizioni generali.

1. Nessun teatro potrà essere aperto nel capoluogo, o nella provincia, nè potrà darsi alcuno spettacolo, senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione all'intendenza dall'impressario, o dal direttore, e senza che siasene ottenuto il corrispondente permesso.

2. Non sarà permesso l'apertura di alcun teatro se prima non si verifichi ch'è solidamente costrutto, che sono state prese le precauzioni per prevenire, ed estinguere gl'incendj, e che non avvi alcun impedimento alla libera, e comoda entrata ed uscita.

3. L'intendenza, che ha l'ispezione su tutt'i teatri della provincia, destinerà in ciascuno di essi un funzionario d'ispezione per presedervi, assegnandogli, ove facesse d'uopo, uno, o più agenti per coadiuvarlo nell'esercizio de' suoi poteri.

4. Il funzionario d'ispezione estenderà la sua vigilanza ed eserciterà le sue attribuzioni, durante lo spettacolo, nell'interno e nell'esterno del teatro. Invigilerà ancora onde sia serbato il buon ordine sul palco-scenico, e vi siano eseguiti i regolamenti di polizia.

5. Avrà egli la facoltà di ammonire i controvventori, intimare loro di uscire immediatamente dal teatro, ingiugnere il mandato in casa e nelle circostanze più gravi, ordinare l'arresto

contro qualunque degli attori, e degli aspettatori, o di chi altro si rendesse colpevole.

6. Per eseguire le precedenti disposizioni, ed ovviare a qualunque disordine, sarà messo in attività un posto di guardia, durante tutto il corso della rappresentanza.

7. Gl'individui che compongono il posto di guardia resteranno nel luogo loro assegnato dal proprio comandante, nè potranno passeggiare o fermarsi ne' corridoi. Essi non entreranno nel teatro, che quando ne fossero espressamente richiesti dal funzionario d'ispezione, per assicurarvi e ristabilirvi la pubblica tranquillità e la sicurezza.

8. In caso di concorso straordinario di spettatori la guardia sarà aumentata del numero necessario al bisogno dietro la domanda, che ne verrà fatta al comandante della piazza o ad altra autorità, cui spetti, dall'intendente o da chi n'eserciti in sua vece i poteri.

TIT. II. Rappresentazioni ed affissi.

9. Niuna rappresentazione avrà luogo sulla scena, se non si trovi compresa nel repertorio della compagnia approvato dall'intendenza. Ove debba comparire per la prima volta qualche dramma di nuova composizione, dovrà sottomettersi all'approvazione del ministro della polizia generale.

10. Il titolo di ogni rappresentazione, dell'incominciamento di essa saranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in iscritto approvati dell'intendente, o da chi ne adempie le veci, ed affissi da' suoi banditori.

11. Annunziato una volta lo spettacolo nel modo prescritto, non potrà subire alcuna variazione, nè cangiare di titolo senza ordine superiore, o altre cause legittime, che l'impressario farà immediatamente note all'intendente, o a chi ne fa le veci. In caso opposto potrà il funzionario d'ispezione impedire lo spettacolo.

12. La rappresentazione comincerà sempre nell'ora indicata coll'avviso.

TIT. III. Palco scenico.

13. Le parte di comunicazione fra il palco scenico, ed il teatro saranno sempre chiuse durante lo spettacolo, sotto la responsabilità del direttore o impressario.

14. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti sul palco scenico i mezzi necessarj per prevenire o estinguere gl'incendj.

15. Gli attori non si permetteranno d'intralasciare una parte di un canto o di ballo, che loro spetti, se non siasi preven-

tivamente annunziato al pubblico, o non venga giustificato da una causa imprevista.

In caso di contravvenzione, potranno essere arrestati sull'ordine del funzionario d'ispezione.

16. È vietato agli attori di passare ne' palchi, nei corridoi, o nella platea in abiti da scena.

Nel momento dello spettacolo non potranno nè parlare nè fare altri atti estranei ella parte che rappresentano, o che fossero capaci conturbare la decenza del pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

17. Gli attori o il maestro di cappella, che sulla fine dello spettacolo vengono chiamati dalla voce del pubblico ad accettare gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi dal comparirvi, allorchè il funzionario d'ispezione vi abbia assentito.

TIT. IV. **Platea e palchi.**

18. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl'individui di cui il teatro è capace.

19. Se due biglietti indicheranno lo stesso numero della sedia o del palco dovrà preferirsi fra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà dritto di reclamare altro simile posto ed in mancanza l'importo del biglietto.

Se la duplicazione di numero avverrà su di una sedia o di un palco appaltato, sarà preferito sempre colui che ne ha il fitto.

In tutt'i casi colui che distribuisce i biglietti subirà delle pene proporzionate alla poc'accortenza o alla frode commessa.

20. Niuno potrà farsi seguire dentro il teatro da' domestici vestiti all'ussera o in altra foggia militare, e muniti di sciabla o altr'arma.

21. È proibito di fermarsi in piedi all'ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

22. È vietato agli spettatori lo strepitare, e l'interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qual si voglia altra maniera l'ordine pubblico.

23. È vietato a chicchesia di entrare con cani, o con fuoco sì nella platea che ne' palchi e ne' corridoi.

24. Niuno potrà pretendere di situarsi in una sedia diversa da quella indicata nel numero del biglietto di cui sarà munito. Se ne avrà uno per sedie non numerate, potrà collocarsi in qualunque di una di esse, ed in qualunque parte delle file non numerate che trovasse vota.

25. Colui che abbandona un posto non numerato non potrà reclamarlo contro colui che lo avrà poi occupato.

26. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e levare il cappello.

27. Se in qualche inconveniente prenderanno parte i militari che vestono uniforme, il funzionario di polizia domanderà il

braccio forte all'incaricato di piazza per farli uscire dal teatro o arrestarli secondo il caso esige.

TIT. V. Vestiboli ed entrata.

28. Nessuno potrà fermarsi nelle scale e ne' vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a coloro ch'entrano o sortono.

29. Al fine di ogni rappresentazione tutte le porte del teatro saranno aperte.

30. È proibito qualunque affollamento di persone nelle strade che vanno al teatro o lo circondano.

31. I contravventori a' precedenti articoli potranno essere multati economicamente o arrestati secondo la diversità de' casi ed inviati anche a' tribunali se il bisogno lo esige.

32. Il signor comandante della provincia, ed il comandante della piazza sono invitati a prestar mano forte per l'osservanza del presente regolamento.

I funzionarj d'ispezione sono incaricati della esecuzione.

— 5 —

Circolare del 12 marzo 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiarano inalterabili le norme dettate nel real decreto, ed istruzioni degli 11 gennajo 1831; ma per li comuni che non hanno dazii, e posseggono una vistosa rendita patrimoniale si permette stabilirsi nello stato discusso un'articolo di esito per compensi, e gratificazioni ai diversi impiegati.

Qualche intendente mi ha domandato la regola da tenersi, ove essendovi de' comuni che non avendo dazii di sorte alcuna, e possedendo all'incontro una vistosa rendita patrimoniale avessero emesso spontaneo voto che gli stipendii comunali non soffrissero alcuna riforma. Credo utile comunicare a lei la regola che ho indicata, ed a cui prego attenersi in simili circostanze. Lo spirito del real decreto degli 11 gennajo 1831 è di portare una saggia economia nell'amministrazione de' comuni.

Altronde è indispensabile che le riforme sieno generali, onde evitare un'anomalia che sarebbe pregiudizievole. Desiderando io nondimeno conciliare questa veduta amministrativa con i voti ch'esternano i decurionati, la prego adottare ne' comuni, che hanno sufficienti rendite patrimoniali, e che non hanno dazii di sorte alcuna, la seguente norma.

Ella farà praticare ne' comuni che si trovano in tale felice posizione, le riforme a tenore delle diverse norme, che io le ho date nelle varie istruzioni circolari. Aprirà poi un'articolo che porterà la condizione di *somma da impiegarsi in utile del comune con ministeriale autorizzazione.*

Questa somma sarà impiegata in compensi, e gratificazioni

ai diversi impiegati, e calcolati in modo che portino sempre una diminuzione alle tariffe determinate nella legge de' 12 dicembre 1816, e contemporaneamente ella domanderà la mia autorizzazione a tali equi compensi.

In tal modo i desiderj de' decurionati, ove volontariamente gli enunciano, saranno soddisfatti, e le norme stabilite per la riforma de' soldi serberanno quella uniformità amministrativa, che non può senza inconveniente essere violata.

— 6 —

Circolare del 22 settembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che elevandosi conflitto di attribuzione nel termine utile ad appellare, o a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione, gl'intendenti debbono dare comunicazione dell'elevato conflitto tanto al collegio che ha pronunziato, quanto a quello che può essere adito.

D'accordo col ministro di grazia, e giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente ministeriale.

» Per le disposizioni in vigore gl'intendenti possono elevare conflitto di attribuzione, siasi nel tempo utile ad appellare avverso la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì gl'intendenti elevare conflitto di attribuzioni nel termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo grado di giurisdizione.

Ad oggetto, che nella pendenza nei termini anzidetti rimangano assicurati gli effetti legati risultanti dall'elevazione del conflitto, di accordo col ministro degli affari interni è stato determinato, che gl'intendenti ne' casi anzidetti debbono rispettivamente dare comunicazione del conflitto elevato così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello, che può essere adito per lo sperimento del gravame ordinario, o straordinario che sia.

Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si conformi nella parte che riguarda le sue attribuzioni ».

— 7 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro degli affari interni portante istruzione per l'applicazione de' decreti de' 4 febbraio 1818 e 22 novembre 1819 riguardanti la non ammortizzazione de' fondi provinciali dopo il corso di dua anni.

Coi reali decreti de' 4 febbraio 1818, e 22 novembre 1819, trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescritta pe' fondi della Tesoreria generale. Questa eccezione fu basata sul giusto riguardo, che i fondi di proprietà delle pro-

vincie non possono formare un reddito dello stato, ma debbono destinarsi ad usi unicamente diretti al vantaggio delle provincie medesime. Intanto per avere una contabilità regolare, per non mantenere aperti tanti registri, quanti possono essere gli anni scorsi, e per conoscersi ad una epoca certa le spese di ciascun anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di Sua Altezza Reale, la quale nel consiglio de' 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali a rimanere esenti dall'ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli esercizii; debbono le deputazioni provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno dell'anno seguente il *deficit*, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello stato discusso provinciale dell'anno precedente, affinchè ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo investire al ripianamento del *deficit*.

Inoltre Sua Altezza Reale ha trovato indispensabile, che le deputazioni provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell'anno precedente, ond'essere sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avanzi, ove ne risultassero, in supplemento dello introito dell'avvenire diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di sovrano comando le comunico, signor intendente, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarsi per la provincia di suo carico.

— 8 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministero di guerra e marina portante le sanatorie alle interruzioni di servizio di taluni uffiziali, e soldati dell'armata.

Nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello scorso settembre Sua Maestà il Re nostro signore nell'emettere le sue sovrane risoluzioni su diverse domande d'individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizj, si degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da inoltrarsi nel tratto successivo.

Essendosi dunque rassegnato al real trono un'analogo rapporto, la Maestà Sua nell'altro consiglio ordinario di stato de' 12 dell'andante, si è degnata manifestare essere suo sovrano volere, che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente di concedersi la sanatoria, purchè la interruzione non oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl'individui che avessero lasciato il servizio pei segnenti motivi, cioè:

1. per impegno compiuto.
2. per regolare riforma.

3. per loro richiesta.
4. come inutili.
5. perchè esteri.
6. per l'abolizione de' corpi in cui servivano.
7. perchè non idonei al servizio particolare dell'arma, o del corpo cui appartenevano.

E che deve poi negarsi.

1. agli uffiziali dimissionari a propria richiesta, per qualunque siasi motivo e poi rimessi.

2. a sotto uffiziali, e soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altri corpi, o ritornando al servizio militare dopo esserne stati congedati.

3. a coloro che si allontanarono da rispettivi corpi come sbandati nel 1815 o nel 1821.

4. a quelli che dopo un regolare congedo sono ritornati al servizio come cambii sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso.

5. a coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta.

6. finalmente agl'individui congedati regolarmente, e poi riammessi con premio d'ingaggio.

— 9 —

Circolare del 29 gennaio 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si diluoidano de' dubbii elevati in riguardo alle formalità del registro, e bollo per gli atti di giuramento, e possesso di taluni impiegati dell'amministrazione civile, non che pei giuramenti degli aspiranti ai gradi accademici.

Pubblicatosi il real decreto de' 16 agosto dello scorso anno 1830, col quale venne stabilito il sistema a tenersi per la redazione, e pel registro degli atti di giuramento, furono elevati i seguenti dubbii.

1. Se per i giuramenti degli aspiranti a' diversi gradi accademici dovessero redigersene i corrispondenti verbali, o pure continuarsi ad eseguire il disposto negli articoli 24 e 25 degli statuti annessi al real decreto de' 18 febbraio 1816, che riguardano i reali licei e collegi.

2. Se gli atti, ed i verbali relativi al possesso da darsi ai sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento, e se lo godono, lo percepiscono da' comuni, debbano registrarsi, e rimettersi a questo ministero.

Essendosene analogamente scritto al ministro delle finanze, facendogli fra l'altro conoscere le formole de' giuramenti, particolarmente compilato per gli aspiranti ai gradi accademici, lo stesso è venuto a manifestare il seguente suo divisamento.

1. Che in quanto agli aspiranti a' diversi gradi accademici,

poichè la formola de' loro giuramenti è diversa da quella dei giuramenti, che si prestano dagl'impiegati del governo, ne risulta che pe' giuramenti degli aspiranti suddetti debba continuarsi ad eseguire il disposto negli statuti annessi al real decreto de' 14 febbraio 1816, dappoichè il real decreto de' 16 agosto 1830 è relativo a' giuramenti degl'impiegati del governo, e di coloro che sono tenuti a tale adempimento.

2. Che per i sindaci, eletti, decurioni, ed altri impiegati nell'amministrazione civile, i quali non godono alcun trattamento non cade dubbio, che i verbali de' loro giuramenti debbono ricevere la formalità gratuita del bollo, e del registro; ma laddove essi impiegati godono un trattamento qualunque, sebbene lo percepiscono da' comuni, debbono tali verbali essere redatti in carta bollata, e registrati col pagamento de' dritti corrispondenti, e quindi rimessi per conservarsi originalmente in questo ministero a' termini de' reali decreti de' 17 luglio 1815 e 16 agosto 1830.

3. Che in quanto a' verbali di possesso, che si dà agl'impiegati di qualunque ramo, e classe per l'esercizio delle loro funzione, debbano questi andar esenti dal bollo, e dal registro, considerandosi come atti d'amministrazione interna.

Le partecipo quindi tutto ciò per di lei intelligenza, e per lo adempimento.

— 10 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si ordina che pei comuni de' reali domini oltre il faro invece di ogni quattro anni, le liste degli eligibili siano rinnovate ogni due anni.

Ho umiliato al Re il rapporto del già luogotenente generale del 1 novembre anno scorso, 1. carico n. 8957, nel quale espose le difficoltà che sperimentansi da taluni decurionati nel presentare agl'intendenti le proposte per la rinnovazione de' corpi amministrativi, atteso lo scarso numero degli eligibili, ed implorò la elargazione delle liste; e la Maestà Sua previo il parere della consulta di cotesta parte de' reali dominii nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente mese, si è degnata prescrivere che le liste che dovevano rinnovarsi in ogni quattro anni sino a nuova sua disposizione siano rinnovate ogni due anni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana disposizione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— II —

Circolare del 29 gennajo 1831 emessa dal ministro degli affari interni portante dilucidazioni di dubbii elevati sul real decreto degli 11 gennajo 1831 e le istruzioni che li accompagnano.

Essendo sorti diversi dubbi su i reali decreti degli 11 del corrente, e sulle istruzioni che li accompagnano, ho creduto necessario di darne la soluzione per punto generale, onde rimuovere ogni ostacolo che potesse opporsi alla loro esatta ed uniforme esecuzione.

1. Se qualche comune avesse somme in cassa per la costruzione del camposanto, senza che quest'opera fosse cominciata ancora, e nel tempo stesso fosse gravato da dazii di qualunque natura e denominazione, deve impiegare le somme esistenti per diminuire, o per abolire affatto i dazii, cominciando da' più gravosi. Se poi non vi fossero dazii di sorte alcuna, allora le somme in cassa debbono impiegarsi per la loro destinazione.

2. Pei comuni che sono luoghi di passaggio, e di tappe militari, dee aprirsi un'articolo, che contenga un fondo approssimativo al bisogno, che l'esperienza precedente può far presumere, di cui una metà sarà impiegata con autorizzazione dell'intendente, che ne darà subito partecipazione a questo ministero, e l'altra metà non potrà erogarsi senza mia precedente autorizzazione.

3. Gli organisti debbono essere conservati, moderando egualmente i di loro stipendii. Un'economia moderatamente possibile dev'essere la norma cui conviene attenersi.

4. Le scuole secondarie sono state ammesse in qualche comune di riconosciuta opulenza; ma ove i dazii di consumo esistessero, lo stabilimento delle scuole secondarie non può essere conservato, ammenocchè la popolazione, ed il bisogno non ne reclamassero la conservazione. L'indennità all'ispettore distrettuale, essendo un compenso pe' viaggi ed altro, non deve soffrire minorazione.

5. Quando gli attuali maestri di scuole primarie volessero contentarsi del compenso fissato pe' parrochi, gl'intendenti colla loro avvedutezza regoleranno questa preferenza, secondo che la troveranno più utile alla istruzione.

Nella lusinga che verun'altro dubbio possa arrestare gli effetti della reale munificenza, non mi resta che di darle le più vive impressioni, onde ella si applichi esattamente nella provincia di cui gli è confidata l'amministrazione.

— 12 —

Circolare del 6 gennajo 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che nei soli casi di bisogno possono le guardie urbane obbligarsi ad oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune pei disimpegni di servizio.

Ho frequenti occasioni di osservare, che si facciano alle guardie urbane oltrepassare i limiti del tenimento del proprio comune per disimpegni di servizio.

Mi è uopo rammentarle, che le obbligazioni di tal forza si trovano limitate nel perimetro del territorio del comune, al quale appartengono, giusta le norme contenute nell'articolo 12 del real decreto de' 24 di novembre 1827, e non vi sarebbe che una sola eccezione implicitamente desumibile dal numero 3 del citato articolo, ove sta detto che le guardie urbane adempiranno ne'casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere.

Ma, ella, vede bene che in tale eccezione vien contemplata qualche cosa di preciso bisogno, in cui per l'urgenza convenisse indispensabilmente far uscire le guardie urbane dal proprio territorio. Non mai però deve ciò trarsi in regola di disposizioni ordinarie, e di servizio periodico, anche perchè è uopo considerarsi, che le guardie urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl'individui, i quali col mestiere, e coll'industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si oppone alle intenzioni di Sua Maestà (D. G.) il render loro soverchiamente gravato il peso del servizio.

Quindi le raccomando a voler portare tutta la sua attenzione, onde si osservino precisamente le regole ingiunte col suddetto real decreto. Nel caso di abuso qualunque, ella me ne dirigerà rapporto.

— 13 —

Reale Rescritto del 14 febbraio 1824 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce appartenere al consiglio d'intendenza dichiarare se talune terre di un demanio ex feudale siano state comprese nell'ordinanza di divisione emessa dal commessario ripartitore, ed a chi furono assegnate, come d'altronde al potere giudiziario l'esame di una quistione sul diritto di pascere tra l'ex feudatario, ed un privato.

Ho proposto a Sua Maestà il parere rassegnato dalla commissione incaricata dell'esame delle quistioni di competenza trai corpi giudiziarii, ed i corpi amministrativi, intorno alla competenza di giurisdizione surta tra il tribunale civile di S. Maria, ed il consiglio d'intendenza di Caserta, nella controversia agitata tra il duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giu-

dice, presso il regio giudicato del circondario di Piedimonte, per lo diritto di pascere nella contrada denominata *Monserone nel monte Matese*; ed introdotta poi dallo stesso duca contro de' comuni di S. Giorgio, Piedimonte, Castello, e S. Potito, presso il consiglio d'intendenza per la dichiarazione della spettanza della contrada in questione, in virtù dell'ordinanza del commissario ripartitore.

La Maestà Sua, udito il consiglio di stato ordinario, ha risoluto, che nel giudizio tra il duca di Laurenzana, e D. Giuseppe del Giudice sia competente di procedere l'autorità giudiziaria, giusta il parere della commessione suddetta; e che il consiglio d'intendenza in Caserta sia competente a dichiarare, se le terre in quistione sieno state comprese nell'ordinanza di divisione emessa dal commissario ripartitore, ed a chi furono colla medesima assegnate.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per intelligenza di lei, e di cotesto tribunale, avendola altresì partecipata per l'uso conveniente a sua eccellenza il ministro degli affari interni.

— 14 —

Circolare del 6 marzo 1833 emessa dal ministero delle reali finanze con la quale si determina che avendo gl'intendenti la facoltà di approvare le nomine degli esattori in vista delle proposizioni che ne fanno i decurionati, e la facoltà di far rinnovare le terne di elezione, incumbe agl'intendenti di prescegliere per esattori quegl'individui, che sieno stati nominati alla unanimità, o che sieno stati almeno appoggiati da' voti de' decurioni, i di cui beni sieno sufficienti a garantire la esazione.

Taluni decurioni che nella scelta di esattori comunali avean dato voto negativo per individui, a maggioranza poi eletti, hanno diretto a lei proteste per dichiarare non essere essi per quegli esattori risponsabili; ed ella che di ciò ha dato conto in un rapporto de' . . . . . ha dimandato provvedimenti superiori, in continuazione di quanto sull'oggetto le si trovava dichiarato.

Ore deggio in riscontro farle osservare, che avendo ella pe' regolamenti in vigore la facoltà di approvare per ogni comune la nomina dell'esattore sulla terna del decurionato, e la facoltà di far rinnovare a suo piacimento le terne di elezione, incumbe a lei di prescegliere per ogni comune quell'individuo che, o sia stato nominato all'unanimità da' decurionati (ed all'uopo farà ella tutti i decurioni intervenire in tali atti); o sia stato almeno appoggiato da' voti de' decurioni più solvibili, i quali costituiscan la maggioranza, e garantiscano a sufficienza co' loro beni il carico della contribuzione.

— 15 —

Regolamento del 10 gennaio 1820 portante l'ordine interno del servizio delle due sopraintendenze generali, e de' due supremi magistrati di salute del regno, formato dal segretario di stato ministro degli affari interni in esecuzione dell'articolo 14 della legge de' 20 ottobre 1819.

Art. 1. I sopraintendenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle deputazioni locali, coi funzionarii pubblici del regno, e colle autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che siano preparati i materiali per la proposta di tutti gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione de' supremi magistrati rispettivi a' termini della legge.

2. I sopraintendenti generali, nella loro qualità di presidenti de' supremi magistrati, regoleranno l'ordine delle sessioni, e per ciascun oggetto su cui i magistrati medesimi sono chiamati a deliberare, le decisioni saranno sempre prese a maggioranza di voti, ed emesse in nome di Sua Maestà secondo la formola usata dalle corporazioni giudiziarie.

3. I supremi magistrati potranno anche emettere de' voti interlocutori, e provocare da' soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessarj per aversi delle altre notizie, o degli altri documenti, su cui possa poggiarsi una decisione diffinitiva.

4. I soprintendenti generali disporranno l'adempimento delle decisioni de' supremi magistrati rispettivi, applicandole a' casi richiesti, e prescrivendone l'osservanza con tutti i mezzi di esecuzione che sono in loro potere.

Essi parteciperanno al ministro degli affari interni quelle decisioni de' supremi magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali, accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che potranno credervi opportune.

5. Nel seno de' supremi magistrati, i soprintendenti generali formeranno delle commessioni per gli affari, che richieggono un'esame preparatorio, e che non ammettano dilazione.

6. L'officina de' segretarii generale delle soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo; ed il secondo quello del servizio sanitario interno.

7. I segretarii generali sono gli organi immediati de' soprintendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte esecutiva, ed amministrativa del servizio.

Essi sono i direttori, ed i capi degli archivii, de' ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente affidata. Sono quindi incaricati dell'ordine, della custodia, della spedizione, e de' registri delle carte; della distribuzione de' lavori ai diversi uffiziali; d'invigilare all'adempimento delle

disposizioni de' soprintendenti generali, e di richiamare l'attenzione de' medesimi su i disordini che vedessero introdursi sia nell'interno delle officine, sia nel servizio delle deputazioni, e degli stabilimenti sanitarii locali.

Essi contrassegnano le firme de' soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colle loro firme, e co' suggelli delle soprintendenze, di cui sono essi depositarii, le copie degli atti che si estraggono dagli archivii corrispondenti.

8. I segretarii de' supremi magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, e le sottoporranno alle firme de' votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno a' segretariati generali delle rispettive soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

9. La facoltà medica assisterà alle sessioni del magistrato corrispondete, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti sui quali verrà interpellata. L'architetto, ed il chimico non vi assisteranno se non quando vi siano specificatamente chiamati.

A richiesta de' soprintendenti generali, tanto i professori della facoltà medica, quando l'architetto, ed il chimico, emetteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

— 16 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che la riscossione de' dazii comunali debbe limitarsi alla consumazione entro il comune, e si deve intendere per comune l'aggregato delle case che lo compongono, e non il suo termine.

La consulta de' reali dominii di qua del Faro, che per ordine sovrano fu incaricata di dare il suo avviso sul di lei rapporto del 21 agosto ultimo informativo sulla domanda della principessa di Gerace per far esentare dal dazio di consumo gli abitanti di Policoro, ha considerato:

1. Che la risoluzione presa da Sua Maestà nel 1828 sulla simile pretenzione del comune di Tursi fu basata principalmente sui seguenti motivi:

1. Che la tenuta di Policoro formi popolazione separata e distinta, e che i coloni ivi chiamati di passaggio dal proprietario possono essere di paesi diversi, ed amovibili di giorno in giorno;

2. Che ove dazi d'immissione non si possano esigere, dazi di consumo non si pagano fuori il recinto di un comune;

3. Che ruoli di transazione non possono aver luogo per consumo non soggetto a dazio;

4. Che qualora per ruoli di transazione i dazi si percepiscono, non possa un contribuente essere iscritto, che sul ruolo del paese, nel quale ha il suo domicilio.

2. Ha considerato, che per simile quistione surta in Sicilia, Sua Maestà determinò, che la riscossione de' dazii comunali resti limitata alla consumazione dentro il comune, e che per comune debba intendersi l'aggregato delle case che lo compongono, e non mai il suo territorio.

3. Che nel fatto la tenuta di Policoro non è certamente fra le case del comune di Montalbano, ma sibbene nel suo territorio, e quindi si trova precisamente nel caso della esenzione.

È stata perciò di avviso, potersi Sua Maestà compiacere di dichiarare, che gli abitanti e coloni della tenuta di Policoro siano esenti dalla tassa de' dazii di consumo, imposta nel comune di Montalbano.

Avendo la Maestà Sua approvato un tal parere, nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 17 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si determina che gli anni passati nell'accademia militare debbonsi calcolare nella liquidazione delle pensioni di ritiro degli uffiziali.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina, sotto la data de' 28 del prossimo passato mese mi è stato comunicato un real rescritto del tenor che segue:

» Destinato al ritiro il capitano d'artiglieria D. Luigi Leoni, si stabilì in questo ministero la liquidazione della di lui pensione sul soldo intero del grado cui gli dava dritto il compiuto periodo di 40 anni di servizio, calcolato dalla percezione del primo soldo ricevuto di regio conto, ed in seguito di rassegna mensile, dal mese di giugno 1794 qual convittore della reale accademia militare.

» Rimessa alla gran corte de' conti la detta liquidazione opinò di non ammettersi gli anni passati nel citato stabilimento, e propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti, spettanza che Sua Maestà (D. G.) si degnò approvare con decreto del 17 settembre dello scorso anno.

» Contro tale deliberazione il detto capitano reclamò; reclami che fatti noti all'eccellenza vostra che intese sul proposito la gran corte de' conti, la quale non volle rivenire dall'opinione in cui era incorsa, si conobbe la necessità di rassegnare rapporto a Sua Maestà per una decisione di massima. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 corrente uniformandosi al parere del comando generale dell'esercito, si è degnata decidere in massima, che gli anni passati nell'accademia mili-

tare siano calcolati nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

» Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tal sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che le riguarda, pregandola di darne comunicazione alla gran corte de' conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liquidazione, ed il progetto di decreto a favore del summentovato capitano Leoni, come fu stabilito da questo ministero.

Nel parteciparle, signor procuratore generale, un tale reale rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del capitano D. Luigi Leoni, perchè cotesta gran corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini sovrani.

— 18 —

Circolare del 17 ottobre 1806 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le transazioni eseguite dai baroni pei dritti proibitivi che i medesimi esercitavano.

Mi è pervenuta, signor intendente, lettera del ministro di giustizia del tenor seguente.

« Ho letto il rapporto dell'intendente di Basilicata concernente l'esazione delle transazioni avvenute in tempi ed in occasioni diverse tra' già baroni pe' diritti proibitivi che quelli esercitavano, ed ho rilevato le disposizioni date dal medesimo, perchè le somme che si percepivano per l'indicata causa si ponessero in deposito ».

« Non veggo per altro qual motivo abbia potuto dare al dubbio che gli è surto sulle parole dell'art. 7 della legge de' 2 agosto, che ha trascritto nell'indicato suo rapporto. L'essersi detto di *esser salve le ragioni a' possessori di diritto proibitivo convenzionale da sperimentarle ne' tribunali competenti,* altro non importa che di essersi a' già baroni accordata la facoltà di pretendere l'indennizzazione; la quale non essendo che un'azione nascente dalla proscrizione del diritto proibitivo, è necessaria la conseguenza che, abolito il diritto proibitivo, nè sieno cessati gli effetti tanto per l'esercizio che n'è stato vietato, quanto per lo compenso de' pagamenti che si corrispondevano in vece dell'esercizio medesimo. Sarà cura del magistrato competente di esaminare se i dritti proibitivi abbiano avuto origine da convenzione, o da altro principio, e qualunque possano essere le sue decisioni favorevoli a' già baroni, costoro non possono conseguire se non la sola indennizzazione ».

« Son sicuro che vostra eccellenza troverà giusto quanto io ho l'onore di manifestarle nel rincontro, e che darà le corrispondenti disposizioni perchè la legge venga eseguita ».

Ho quindi creduto necessario di partecipare con questa mia a tutti gl'intendenti questa giusta e saggia dilucidazione contenuta nella lettera del mio collega alla per altro chiara disposizione

dell'art. 7 della citata legge, affinchè ne' casi che possano presentarsi, abbiano essi una norma certa sicura e costante nel dare gli analoghi provvedimenti, e far così cessare ogni dubbio e quistione sopra la materia di cui si tratta.

Vostra signoria illustrissima ne curerà senza dubbio col solito suo zelo il dovuto adempimento. Mi certifichi intanto di aver ricevuto la presente, e sia persuasa della distinta mia stima.

— 19 —

Circolare del 16 aprile 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno delle prescrizioni perchè abbiano con effetto esecuzione le significatorie pronunziate da' consigli d'intendenza nella discussione dei mondi frumentarii.

In diverse occasioni ho avuto luogo di osservare, che nella discussione de' conti arretrati pe' monti frumentarii le significatorie pronunziate dal consiglio d'intendenza rimangono senza effetto, ed i capitali di dotazione continuano a sussistere, parte in effettivo, e parte in titoli di credito. Affinchè un tale inconveniente non si verifichi più in avvenire, è necessario chiamarsi in osservanza quanto vien prescritto dalla leggi, e regolamenti in vigore, con prescriversi espressamente quanto siegue.

1. Ciascun provvedimento del consiglio d'intendenza relativo ad un conto discusso sia esso contumaciale, sia esso deffinitivo, dovrà da ora innanzi essere notificato nel modo prescritto dalla legge del 12 dicembre 1816.

2. Spirati i fatali, e non presentandosi reclamo la decisione del consiglio d'intendenza deve dichiararsi esecutoriale, e tanto il sindaco che gli amministratori del monte frumentario sono incaricati di curarne l'esecuzione, con fare infondacare sotto la loro solidale risponsabilità le quantità significate nel termine prescritto dalla decisione medesima.

3. Producendosi reclami avverso la decisione, sia contumaciale, sia preparatoria, il consiglio d'intendenza si occuperà della discussione de' medesimi, affinchè l'esecuzione della decisione avvenga prima che spiri l'anno colonico.

4. Ove nell'esecuzione delle decisioni sieno istituiti ne' giudizii di espropria, pe' quali bisogna adire il potere giudiziario, ella caso per caso ne terrà informato questo ministero, e real segreteria di stato per ottenerne le convenienti risoluzioni.

5. Pe' giudizii di tal natura che si trovano introdotti, non si tralascerà in ogni fine di mese di farne un rapporto generale a questo ministero, col quale devesi dare conto dello stato in cui sono i giudizii medesimi.

Mi accuserà ricezione della presente, e darà le disposizioni che si convengono perchè le prescrizioni di sopra cennate sieno scrupolosamente eseguite.

— 20 —

Real Rescritto del 14 dicembre 1831 partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si determina che il favore di calcolarsi per un'anno, e mezzo ogni anno di servizio prestato dagli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinari della real marina, nella liquidazione delle pensioni di ritiro, è limitato soltanto a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Per effetto della legge de' 3 maggio 1816 riguardante la nuova sistemazione delle pensioni di giustizia degl'impiegati così civili, che militari, venne stabilito con real decreto de' 6 settembre dello stesso una proporzione, o sia scala di diminuzione di servizio a favore degli uffiziali, bassi uffiziali, soldati, e marinari della real marina, sulla considerazione che questi navigando prestano un servizio pieno d'incomodo e di pericoli, e perciò meritevoli di un compensamento straordinario.

Intanto per le liquidazioni delle pensioni di ritiro di simile natura, che hanno avuto luogo dall'anno 1816 sino al presente, si è adottato la massima che gl'impiegati tutti del ramo di marina, ancorchè non menzionati nel surriferito decreto, e non destinati affatto a navigare, come sono molti uffiziali dell'amministrazione, taluni commissarj, e gli ordinatori, sono stati trattati come naviganti, e quindi ogni anno di servizio è stato ad essi calcolato per un'anno e mezzo.

Avendo ciò richiamato la mia considerazione, mi sono creduto in dovere di rassegnare il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 del corrente, e la Maestà Sua si è degnata comandare di conservarsi questo privilegio solamente a coloro che sono obbligati allo imbarco.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, tale sovrana determinazione per intelligenza, ed uso di risultamento da sua parte, e di cotesta gran corte.

— 21 —

Reale Rescritto del 18 giugno 1831 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce che l'esame di quistioni che versansi sull'intelligenza da darsi ad un patto contenuto in un contratto di una pubblica amministrazione, ai appartiene all'autorità del contenzioso amministrativo.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte rimessemi col rapporto de' 4 novembre dell'anno scorso, 3. carico n. 2258, non che l'avviso della consulta de' reali dominj oltre il faro, relativamente al conflitto di attribuzioni clevato tra l'autorità giudiziaria, e l'amministrativa in Trapani, nella causa introdotta contro quella deputazione delle opere provinciali, da D. Nicola Fontana, appaltatore del diritto di pedaggio per la barriera stabilita nella via rotabile da Trapani a Paceco, per riduzione di mercede. Sua Maestà sulla considerazione che nella

specie l'attore fonda la sua domanda sul fatto, che assume, della mancanza della cosa locata; che questo caso è stato regolato dall'espressa volontà delle parti, contenendo il contratto il patto di rinunzia all'escomputo per ogni avvenimento previsto, e non previsto, e che perciò cade in esame l'intelligenza da darsi al patto stesso, ha risoluto che la causa, di cui trattasi, sia di competenza del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 22 —

Circolare dei 31 marzo 1831 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le decisioni de' consigli d'intendenza contenenti l'ordine per l'arresto personale de' debitori de' comuni debbono eseguirsi dalle autorità giudiziarie in conformità del disposto nell'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 dello andante, 1 carico numero 899, si è servita vostra eccellenza richiamare la mia attenzione su varie saggissime sue osservazioni per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcun'intendenti di cotesti reali dominii, indotti nella credenza che a' consigli d'intendenza possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni che portano all'arresto personale contro i debitori de' comuni; e l'è piaciuto sul proposito richiedermi quale sia la pratica in osservanza in questi reali dominii. In replica ho l'onore di rammentare all'eccellenza vostra che generalmente l'esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo, fra' quali si annoverano i consigli d'intendenza, appartiene alle autorità giudiziarie per l'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817. Egli è vero però che nel citato articolo, e ne' seguenti si parla soltanto dell'esecuzione reale, e non già delle coazioni personali. Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell'arresto personale, dappoichè per lo codice civile che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, pei regolamenti di quel tempo, non era permesso ordinare l'arresto personale per causa civile. Che se poi le leggi posteriormente hanno ciò permesso, ed i consigli d'intendenza ne' casi previsti dalla legge ordinassero l'arresto personale contro i debitori de' comuni, egli sembra chiaro, che l'esecuzione sia devoluta, a' termini del citato articolo 27 alle autorità giudiziarie, vale a dire agli uscieri di quel ramo, ed a' giudici ordinarii, laddove si apponesse irregolarità, o nullità di arresto. Questa è l'intelligenza comunemente adottata presso questi reali dominii, nè conosco alcun caso in cui siasi messa in dubbio per diversità di senso alterata, ritenendo quindi l'eccellenza vostra i saviissimi principii sul proposito sviluppati nel precitato di lei officio, potrà nella pienezza delle sue facoltà disporre, che ven-

ghì rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull'oggetto adottarsi da alcun pubblico funzionario in cotesti dominii.

— 23 —

Reale Rescritto degli 11 giugno 1831 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si accelera la espletazione della divisione in massa de' demanii comunali, e le loro suddivisioni in tutti que' comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita.

Vuole Sua Maestà, che tanto la divisione in massa de' demanii comunali, quanto le loro suddivisioni abbiano il loro pieno effetto con la più grande celerità in tutti quei comuni dove tale operazione non si fosse ancora eseguita. Parimenti è sovrana volontà, che a' termini degli art. 174 e 175 della legge de' 12 dicembre 1816, sieno sciolte le promiscuità che ancora esistessero.

Mentre nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel suo esatto adempimento, desidero che ella mi faccia particolari, e distinti rapporti per tutti que' comuni, che per qualunque causa avessero i loro demanii ancora indivisi, e promiscui, indicando le ragioni per le quali le leggi, ed i regolamenti sulla materia non sono stati osservati, e me ne rimetta inoltre un distinto stato.

— 24 —

Avviso della commessione de' presidenti della gran corte de' conti del 16 febbrajo 1820, col quale si stabilisce che le amministrazioni diocesane debbono far esaminare da'consigli d'intendenza per la corrispondente liquidazione i titoli de' censi onde rimangono deffinitivamente assicurati.

Promosso il dubbio, se le amministrazioni delle commessioni diocesane, assimilate mercè i decreti de' 17 novembre 1818, e 19 giugno 1819, agli stabilimenti di beneficenza, in quanto a' privilegj per l'esazione delle proprie rendite, abbiano l'obbligo pria di procedere alla riscossione de' censi, ad esse dovute da' luoghi pii, di far seguire presso il consiglio d'intendenza della provincia, la liquidazione de' titoli corrispondenti.

La commessione.

Considerando doversi distinguere ciò che riguarda la semplice esazione de' censi suddetti, da ciò ch'è relativo all'esame dell'esistenza de' titoli costituitivi de' medesimi.

Che per le esazioni godono le commessioni diocesane, come si è certo, i privilegii stessi degli stabilimenti di beneficenza; ma relativamente poi all'esame de' titoli, niuna disposizione evvi, che l'esenti dalla liquidazione presso il consiglio d'intendenza, prescritta per tutti coloro, che rappresentano crediti siffatti, non esclusi gli stessi stabilimenti di beneficenza.

Ed in fine, ch'è dell'interesse delle amministrazioni indicate di far liquidare i loro censi attivi, onde rimangano diffinitivamente assicurati tali crediti, nè alcuna opposizione possa più in avvenire incontrare la riscossione de' medesimi.

È di avviso, essere tenute le amministrazioni diocesane a far seguire presso i consigli d'intendenza delle provincie la liquidazione de' censi in quistione.

Nota — Questo avviso fu approvato con ministeriale de' 16 febbraio 1820.

— 25 —

Regolamento del 4 marzo 1839 col quale si stabilisce presso l'amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istituzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislativa di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche e degli altri rami dell'amministrazione medesima.

Art. 1. Saranno ammessi alla scuola teorico-pratica della generale amministrazione del registro e bollo individui, che ad un regolare corso di studii uniscono sufficienti requisiti di morale.

Essi debbono essere almeno iniziati nella scienza del dritto; appartenere a famiglie civili; e documentare di non essere in urgente bisogno di lucro.

Il loro numero non oltrepasserà quello di dodici in ogni anno.

2. La durata del corso pratico non sarà maggiore di un anno; e nella fine di ogni quadrimestre gli alunni saranno sottoposti ad esame sulle materie che han formato oggetto della istruzione nel quadrimestre medesimo. Degli esami saranno redatti corrispondenti verbali che verranno trasmessi alla real segreteria e ministero di Stato delle finanze per l'analoga approvazione.

Gli esami saran dati alla presenza dell'amministrator generale, del segretario generale, del capo-contabile, del direttore di Napoli e degli uffiziali di carico a scelta dell'amministrator generale. Questi che ne valuteranno il merito, motiveranno il loro parere, e si pronunzieranno sia per l'ammissione diffinitiva, sia per la classificazione di rango ne' punti di merito di ciascuno esaminato.

3. Gli alunni che si trovano attualmente ammessi all'amministrazione, potranno far parte del corso pratico, purchè abbiano i requisiti indicati.

Potranno profittare del corso medesimo per maggior loro istruzione anche gl'impiegati dell'amministrazione, i quali dopo i corrispondenti esami potranno concorrere per cariche di grado maggiore, come si dirà in appresso.

4. Il metodo d'istruzione sarà diviso come segue:

1. *Quadrimestre.*

Legge del registro.
Regime ipotecario.
Dritti di archivio.

2. *Quadrimestre.*

Legge del bollo.
Dritti di cancelleria.
Tassa e pagamento delle spese di giustizia.

3. *Quadrimestre.*

Contabilità dell'attuale amministrazione.

Idee generali, ma istruttive, degli altri cespiti aggregati alla dipendenza, e delle antiche scritture demaniali.

5. Alla istruzione degli alunni verrà destinato un impiegato di grado superiore, proposto dall'amministrator generale ed approvato dal ministro delle finanze. Il medesimo potrà avere un aggiunto se il bisogno lo esige.

6. L'istruttore alla fine di ogni mese indicherà con apposito rapporto il progresso di ciascun alunno. Questi rapporti in parità di merito riconosciuto nell'esame finale, daranno maggiori dritti a coloro che si saranno distinti per profitto, per condotta e per assiduità nelle rispettive epoche d'insegnamento.

Alla fine dell'anno vi sarà un esame generale.

Quelli tra gli alunni che saranno ammessi diffinitivamente, cominceranno dal dì della loro approvazione a godere di un soldo di ducati dieci o di ducati otto al mese, secondo che nella classificazione d'istruzione di cui avran dato pruova, apparterranno al primo o al secondo rango.

Questi esiti saranno a proposizione dell'amministrator generale imputati sulla economia delle spese dell'amministrazione, per le quali si trovano già aperti i corrispondenti articoli nello stato discusso.

8. Gli alunni ammessi come sopra e che già faranno parte dell'amministrazione col godimento del rispettivo soldo, saranno tenuti a prestar servigio e saranno utilizzati nel bisogno per le verifiche delle officine pubbliche, delle schede notariali, delle visite e sorprese di cassa, e di altre operazioni di cui saran riconosciuti capaci.

9. Gli alunni poi che potranno essere riprovati nell'esame generale del primo anno, potranno essere ammessi al secondo corso onde essere istruiti sulle stesse materie, e subire così altro esame.

La riprovazione per la seconda volta pronunziata gli escluderà diffinitivamente.

10. In concorso degli altri impiegati dell'amministrazione potranno essere prescelti, gli alunni approvati, alle cariche di ricevitori di capo-luoghi di province, di contabili, di segretarii delle direzioni, ed anche di verificatori, se per taluni di essi vi concorressero circostanze tali da farli meritevoli di queste importanti funzioni.

11. Perchè non sia menomamente attrassato il servizio della centrale, saranno designate dall'amministrator generale le ore in cui l'istruttore dovrà dare le sue lezioni, e ne sarà destinato il luogo.

12. Alla fine del secondo anno d'istruzione la generale amministrazione valuterà sulla base del numero degl'alunni non ancora utilizzati se convenga di aprirsi un terzo corso di studii, ovvero se per quello esercizio dovesse sospendersene la esecuzione, salvo a ricominciarsi la medesima nel principio del quarto anno e così successivamente. Napoli 4 marzo 1839 (1).

(1) Il real decreto del 4 marzo 1839 che approva la istituzione di questa scuola è concepito nei termini seguenti:

» Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze.

» Udito il nostro consiglio ordinario di stato.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue;

» Art. 1. Sarà istituita nell'amministrazione generale del registro e bollo una scuola teorico-pratica per la istruzione di un determinato numero di alunni nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche, e degli altri rami alla medesima amministrazione annessi, non esclusa la tassa ed il pagamento delle spese di giustizia penale.

» 2. Gli alunni ammessi, dopo il decorrimento del termine assegnato alla loro istruzione, andranno soggetti ad un esame su tutte le materie attribuite all'amministrazione suddetta.

» Quelli che tra essi che verranno approvati, potranno essere trascelti e destinati, a prudenza dell'amministrazione generale del registro e bollo, alle visite e verifiche delle officine pubbliche e delle schede notarili, in conformità delle disposizioni dell'articolo 38 della legge de' 21 di giugno 1819, e degli articoli 55 e 56 di quella de' 2 gennaio 1820; non che alle visite e sorprese di cassa de' contabili dell'amministrazione, e ad altre operazioni per le quali saranno riconosciuti idonei.

» 3. È approvato il regolamento contenente le norme per tutti gli oggetti relativi all'andamento di questa istituzione.

» 4. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto. Napoli, 4 di marzo 1839. »

— 26 —

Reale Rescritto del 10 dicembre 1831 partecipato dal ministro della guerra e marina col quale si prescrive che per la liquidazione delle pensioni di ritiro, o vedovili basta l'esibizione dello stato di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni de' sotto-uffiziali, e soldati, in vece del certificato del primo soldo, o prest percepito.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 6 dello stante, ha approvato in massima, che nelle liquidazioni delle pensioni sì di ritiro, che vedovili, per quell'individui i quali han principiato la loro militare carriera nell'epoca dell'occupazione militare valer debbono per certificato di primo soldo o prest percepito gli stati di servizio per gli uffiziali, e le filiazioni pe' sotto-uffiziali e soldati.

Ha del pari comandato.

1. Di farsi prima praticare tutte le possibili diligenze tanto nel grande archivio del regno, e della gran corte de' conti, quanto negli archivj particolari militari onde conoscersi con accerto il primo soldo o prest percepito dall'individuo cui dovrassi liquidare la pensione od alla sua vedova.

2. Di doversi nel caso negativo presentare alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio il brevetto per coloro che avessero principiato a servire da uffiziali, e la prima ammessione pe' soldati, ed in mancanza di tali carte i certificati di scienza privata.

3. D'ingiungersi ai consigli di amministrazione de' corpi di controllare come meglio si può e con tutt'i mezzi che credono le filiazioni degl'individui prima di rilasciarle.

4. Finalmente d'ordinarsi alle autorità incaricate della compilazione degli stati di servizio di portare la massima loro attenzione sulla legalità de' documenti che li vengono presentati restando a loro responsabilità l'esattezza, e la regolarità di essi stati di servizio.

Nel real nome mi do l'onore di prevenirne lei signor procurator generale per le analoghe disposizioni di risultamento nella parte che la riguarda.

— 27 —

Reale Rescritto del 15 giugno 1833 partecipato dal ministero della polizia generale a quello per gli affari di Sicilia portante diposizioni pei sussidj da accordarsi alle mogli e figli dei delegati.

Giungevano in questo ministero delle dimande da parte dei relegati per misura di pubblico interesse, onde godere del sussidio accordato dal regolamento de' 22 novembre 1825 in favore de' figli nati nella relegazione, e dalle mogli per aver essi contratto matrimonio nel corso delle espiazione della pena. A-

vendo preso in assunto i sovrani oracoli la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 9 dell'anzidetto mese ha risoluto, che da ora innanzi l'assegnamento a' relegati della indicata classe sia regolato solamente secondo il numero delle persone calcolate all'epoca in cui sono entrate alla relegazione ma non giammai in tempo posteriore.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 28 —

Circolare del 24 maggio 1823 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive la compilazione di rapporti periodici contenenti le notizie che interessare possono la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maestà.

Il giornale ufficiale, indipendentemente dalla direzione dello spirito pubblico, debb'essere essenzialmente consagrato alla rapida diffusione di tutte le notizie, che possono interessare la gloria, e prosperità del regno, ed il miglior servizio di Sua Maestà. Questo scopo si ottiene colla pubblicazione di tutto ciò che possa contribuire al progresso delle scienze e delle arti, della industria e del commercio, ed eccitare una emulazione efficace, e salutare, rendendo di pubblica ragione i grandi tratti della vita pubblica e privata, i quali onorano il suddito, ed il cittadino; mostrano allo straniero che questa terra, già classica, è ancor feconda di virtù domestiche, e di esempii frequenti di fedeltà verso il trono legittimo del nostro augusto sovrano.

Io non discendo ad indicarle i fatti, e gli avvenimenti che possono appartenere a questa classificazione, ella nella sua sagacità può agevolmente ravvisarlo.

Mi limito solo a raccomandarlene l'esatto adempimento, e se per avventura, la gravezza, e la moltiplicità degli affari non le permettono di occuparsene direttamente, ella è da me autorizzata a delegarne l'incarico a qualche consigliere d'intendenza di sua scelta.

In tal caso, me ne additerà il nome. La mia preghiera è che questo lavoro (finora incredibilmente trascurato) si esegua ormai con vera diligenza, e con pari celerità. Riandandone lo scopo, ne ho già abbastanza dimostrato l'interesse e l'importanza: esso dee in somma, considerarsi come un ramo della sua amministrazione ordinaria, e formare il soggetto di rapporti continui, e per quanto è possibile, periodici. Io me li attendo almeno in ogni due settimane.

— 29 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1831 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si prescrive di riconoscersi la firma de' segretarii generali, e consiglieri d'intendenza quando funzionano da intendenti.

Surse quistione tra il ministero delle finanze, e quello di mio carico, se doveva o pur nò, senza la risponsabilità degl'intendenti, riconoscersi la firma de' consiglieri dell'intendenza in tutte le operazioni che potessero eseguire, allorchè trovandosi a sostituire i segretarii generali fossero ancora chiamati a far le veci dell'intendente. Avendo domandato i sovrani oracoli sul proposito, Sua Maestà a' 3 del corrente si è degnata risolvere, che quando un consigliere d'intendenza viene destinato a rimpiazzare un segretario generale, debba darsi avviso alle amministrazioni della provincia; che siccome si ammette la facoltà di firmare per l'intendente nel segretario generale funzionante da intendente, debba pure ammettersi nel consigliere, che rimpiazza il segretario generale; che debba il consigliere, e non altri rispondere di quanto opera in questa qualità, e chiamato ancora a far le veci d'intendente; e che infine debba ingiungersi a' ricevitori generali di riconoscere le firme de' segretari generali, e de' consiglieri allorchè gli uni, e gli altri suppliscono gl'intendenti.

Nel real nome glielo partecipo per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda la provincia di suo carico.

— 30 —

Ministeriale del 1 luglio 1809 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello dell'interno con la quale si risolvono alcuni dubbi relativi agli atti necessari pel matrimonio.

Il sindaco di questa città di Napoli colla rappresentanza degli 11 aprile propose i seguenti dubbi.

1. Se debbano i figliuoli, o le figliuole, allorchè passano alle seconde nozze, chiedere il consenso ai genitori, e usare l'atto rispettoso secondo la diversità dell'età.

2. Se possa contrarsi matrimonio per mezzo di procuratore.

3. Se fa d'uopo di un distinto registro per le pubblicazioni e per le opposizioni a' matrimoni.

In risulta gli ho rescritto, che Sua Maestà in conseguenza di mio rapporto, ed uniformemente all'avviso preso dalla gran corte di cassazione ha ordinato che i figliuoli passando a seconde nozze, debbano chiedere l'assenso, o usare l'atto rispettoso, secondo la diversa età: obbligo ingiunto parimenti ai maggiori i quali possono equipararsi agli emancipati.

Relativamente al secondo quesito, poichè la presenza personale non è prescritta dalla legge nelle contrazioni de' matri-

monî, e per lo contrario coll'articolo 36 del codice circa gli atti dello stato civile vien disposto, che le parti possono rappresentarsi da persona munita di procura speciale, ed autentica; non s'incontra perciò riparo, che anche nelle contrazioni de' matrimonî si possa far uso del procuratore, purchè però concorrano le seguenti modifiche e distinzioni.

1. Che uno solo degli sposi si valga di questa facoltà, e che l'altro assolutamente sia presente.

2. Che il mandato di procura sia specialissimo e contenga colla massima nitidezza tutte le caratteristiche distintive sì del mandante, che della persona con cui si stringe il matrimonio.

3. Che il procuratore non sostituisca altri in sua vece.

4. Che il mandante si presenti personalmente innanzi all'uffiziale dello stato civile del luogo del suo domicilio, esibisca il suo mandato di procura, ed ascolti il titolo del codice civile sul matrimonio, ed i dritti e doveri degli sposi, di quel titolo gli sarà fatta lettura.

Di tutto ciò si compili processo verbale, e si trasmetta allo uffiziale dello stato civile del luogo, ove dovrà il matrimonio celebrarsi.

Finalmente sul terzo quesito non cadendo dubbio per quello che ne dispone l'articolo 63 del codice, è indispensabile il quarto registro in cui si notino le pubblicazioni, e le opposizioni al matrimonio.

Passo tutto ciò alla sua intelligenza, e l'assicuro della mia distinta stima e considerazione.

— 31 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1809 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare l'esazione dei dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca.

Le osservazioni da voi fatte nella rimostranza de' 29 del caduto marzo, in conseguenza delle doglianze del deputato del comune di Castellaneta, per l'esazione de' dritti di bagliva, portolania, scannaggio e zecca, che tuttora si pretende da quell'ex-feudatario, mi han dato motivo di umiliare un mio rapporto al Re. In vista dello stesso la Maestà Sua mi ha autorizzato ha dichiarare ne' termini dell'articolo 1 e 2 del real decreto de' 27 del caduto febbrajo sulla spedizione delle cause feudali, che le università del regno debbano dal primo gennajo corrente anno cessare da qualsivoglia prestazione pe' corpi di bagliva, portolania, di zecca, di pesi, e misure, e di catapania, e che sia solo permesso di contendere in cotesta commissione per gli estagli, ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti, dovute a tutto dicembre dello scorso anno 1808, dopocchè sia costato del titolo presso l'altra commissione de' titoli.

Ve lo partecipo per l'intelligenza, e norma di cotesta com-

missione, acchiudendovi copia della lettera ministeriale scritta agl'intendenti delle provincie, di cui ho passato esemplare anche al signor ministro dell'interno.

Sono intanto con sentimenti di perfetta stima.

— 32 —

Regolamento del 4 gennajo 1809 portante chiarimenti al real decreto de' 2 marzo 1808 relativo al dritto di esazione sulle sportole e propine.

Visto l'art. 24 del real decreto de' 2 di marzo prossimo passato anno, col quale si ordina di continuarsi provvisoriamente nell'intendenze la percezione delle sportole e propine, che si esigevano nell'abolita regia camera per l'esame, e giudizio dei conti comunali.

L'articolo 28 dello stesso decreto, con cui si ordina, che il ministro dell'interno esamini, modifichi, o approvi le tariffe fatte da' rispettiv'intendenti.

Considerando, che le esazioni autorizzate dall'antiche leggi del regno erano non meno gravose, che senza alcuna proporzione col totale de' conti, non essendo mai minori di ducati 30 ancorchè tenne fosse l'importo di esse, e che perciò non conviene tollerarne la continuazione.

Esaminate attentamente le relazioni de' rispettiv'intendenti su i bisogni, che ciascun'intendenza ha per supplire alle spese dell'officina di contabilità, e specialmente la necessità che v'è di spedire in qualche comune degli uffiziali dell'officina suddetta per facilitare la discussione de' conti, senza che la spedizione di essi cagioni dispendio alcuno all'università nè per cibarj, nè per altro.

Determina, e stabilisce la seguente tariffa da esigersi in tutte l'intendenze, menocchè in quella di Napoli, che per le sue circostanze ne avrà una particolare.

Art. 1. Per l'esame e giudizio de' conti comunali sarà d'oggi innanzi permessa l'esazione dell'uno per cento sul totale importo di ognuno di essi.

Se però il conto oltrepassi la somma de' ducati diecimila, s'esigerà il tre quarti per cento sino alla somma di ducati ventimila.

Per ogni altra maggiore somma non potrà esigersi mai più di ducati duecento pel conto intiero.

Siffatte propine saranno sempre a carico dell'università.

2. Per la revisione de' conti anteriori all'anno 1807 questa percezione si farà soltanto sopra gli esiti puramente comunitativi, non già sopra quelli de' pagamenti fatti al fisco per la contribuzione ordinaria, e straordinaria dovuta allo stato, nè sopra i pagamenti fatti a' creditori fiscalarj.

3. Per gli anzidetti conti arretrati, oltre la cennata esazione,

sarà permesso di percepire il due per cento sulle somme, che saranno significate a' cassieri, esattori, o cedolieri. Questa percezione andrà a danno di costoro, che han goduto del danaro dell'università.

4. I cassieri, gli esattori, o cedolieri, che han ricevuto un emolumento per l'opera da essi prestata pagheranno in oltre un diritto di declaratoria secondo la proporzione fissata nel notamento alligato alla presente. Ove però abbiano essi gratuitamente esercitato, il dritto di declaratoria sarà pagato dall'università.

5. L'esazione di queste propine e delle multe, e la loro contabilità sarà eseguita per l'intendenza nel modo prescritto negli articoli 25 26, e 29 del real decreto de' 2 di marzo. Riguardo poi al metodo d'eseguirsi nella regia corte de' conti, ci riserviamo di farne un regolamento separato, che formerà parte di quello dell'officina destinata all'esame de' conti comunali presso la stessa regia corte.

6. La carta bollata pe' decreti de' conti, per le declaratorie, e significatorie, e per ogni altro atto d'ufficio nel corso del giudizio, sarà pagata sul fondo delle propine anzidette. Tutta l'altra carta bollata, che occorrerà, andrà a carico di chi rende il conto.

7. A riserba dell'esazione permessa ne' sopraddetti articoli, non sarà lecita alcun'altra esazione sotto qualsivoglia titolo o pretesto, a tenore del disposto nell'articolo 27 del decreto de' 2 di marzo.

8. Il presidente, e procurator generale della regia corte de'conti, e gl'intendenti delle provincie invigileranno che s'impedisca, e punisca qualunque frode, o altra percezione, e che si esegua in tutte le sue parti la presente fissazione de' dritti di declaratorie.

Fino a ducati 300.	ducato	1
Fino a ducati 600.	ducati	2
Fino a ducati 1000	ducati	3
Fino a ducati 1500	ducati	4
Fino a ducati 2000	ducati	6
Fino a ducati 3000	ducati	8
Fino a ducati 4000	ducati	10
Fino a ducati 4500	ducati	12
Da ducati 5000 fino a ducati 10000	ducati	15
Da ducati 10000 fino a ducati 15000	ducati	18
Da ducati 15000 fino a ducati 20000	ducati	20
Per ogni altra maggior somma	ducati	25

— 33 —

Circolare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme da seguirsi nella compilazione dei giornali d'intendenza.

Nel percorrere i giornali degli atti dell'intendenze, mi accorgo di tre sconci che insieme, o separatamente vi si commettono, e che giova assolutamente allontanare per uniformarsi alle sagge mire del governo. Quindi ho stimato di prevenirne circolarmente gl'intendenti, affinchè da oggi innanzi o gli evitino, o non v'inciampino nell'avvenire.

Il primo è d'inserire ne' giornali per copia lettere ministeriali che loro pervengono. Or non è questo il metodo che debbono eseguire i primi magistrati delle provincie: essi debbono essere istruiti degli ordini del Re, delle leggi, e del modo di eseguirle per l'organo de' diversi ministri, ma nel parlare a' popoli che amministrano debbono adottare essi stessi il linguaggio opportuno. Le lettere ministeriali son fatte per intelligenza delle autorità, non già per la popolare, e meno ancora per quella dell'infima classe. I funzionarj debbon essi conoscere il modo più facile, onde farsi comprendere dallo stesso, ed adattandosi al comune intendimento, alle abitudini e pregiudizj locali, prender quel tuono ch'è più convenevole in una che in altra provincia. Gl'intendenti dunque debbono attingere dalle corrispondenza ministeriale lo spirito di ciò che deve disporsi, ed ordinarsi per servirsi in seguito di quelle frasi, di quelle espressioni, che possono farlo generalmente penetrare nella mente di ognuno, e quindi agevolare il conseguimento dell'oggetto che sia in mira.

Il secondo inconveniente è di parlare troppo spesso in nome del Re. Se i ministri han dovuto lasciar l'antico stile de' dispacci, molto meno gl'intendenti possono farne uso. Il primo Magistrato della provincia dee conoscere gli ordini superiori, e le intenzioni del governo per non far nulla che vi si opponga, ma deve egli stesso parlare in suo proprio nome a' sudditi del Re, così la sua autorità sarà più rispettata, e l'influenza sua maggiore.

Sol che si faccia particolare attenzione alla forma in cui son concepite le lettere ministeriali, ogn'intendente troverà facilmente quella di cui dee servirsi nel trasmettere al popolo tutto ciò che gli vien dal governo.

Il terzo che io amo di chiamar piuttosto inavertenza, è quello di framischiar talvolta fra gli atti che debbono reputarsi come generali, e comuni a tutta la provincia, e che soli debbono far parte de' giornali dell'intendenze, alcuni altri parziali, ed estranei all'oggetto. Quindi io raccomando specialmente alla vi-

gilanza di tutti gl'intendenti di non permettere, che si oltrepassino in alcun modo, e sotto alcun pretesto i stretti limiti, fra' quali debbono circoscriversi cotai giornali. Si ricordino che vanno nelle mani del Re, e saranno senza dubbio circospetti, ed attenti nella loro compilazione, e che tutto ciò che vi s'imprime sia di tal natura, che non possa comunicarsi a tutte le popolazioni, che per via della stampa, e che si comprende in un volume per non imprimerlo in carte volanti e separate, le quali più facilmente si disperdono, o si perdono di veduta. Penetrata vostra signoria illustrissima dell'importanza delle osservazioni alle quali ho voluto chiamarla, non permetterà certamente che nel giornale di cotest'intendenza possa rinvenirsi alcuno degl'indicati disconci, e farà in modo che il governo si trovi sempreppiù regolare, ed analogo allo scopo che l' ha fatto mettere in uso, e l'assicuro della mia stima.

— 34 —

Circolare del 17 giugno 1809 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni sulle doglianze dei comuni e degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali.

Sono continui i reclami che pervengono in questo ministero di giustizia e presso la commissione feudale tanto per parte dei comuni, degli ex-feudatari avverso le divisioni delle terre demaniali che sono tuttora in controversia, che si dice venire eseguite indistintamente.

Trovandosi prescritto coll'art. 18 della legge de' 3 dicembre 1808 sulla divisione delle terre demaniali, che ne' casi di terre controverse si proceda alla divisione secondo lo stato del possesso col farsi notamento nel processo verbale delle rispettive pretensioni per aversene ragione nel giudizio; io v'incarico, signor intendente, di far eseguire il disposto nel citato articolo, facendo avvertire agli agenti distrettuali, che nella divisione non si esca mai dallo stato del possesso.

Vi rinnovo, signore, i sentimenti della mia perfetta stima.

— 35 —

Rapporto del 19 giugno 1809 del regio procuratore generale presso la commissione feudale rassegnato al ministro di grazia e giustizia portante le misure da prendersi onde i regolamenti amministrativi per la costruzione dei mulini non servissero di pretesto o di occasione agli ex baroni per continuare l'esercizio delle loro privative.

Adempio all'ordine di vostra eccellenza de' 3 di maggio, col quale m'incaricò di proporre le misure da prendere, onde i regolamenti amministrativi per la costruzione de' mulini non servissero di pretesto, o di occasione agli ex baroni per continuare l'esercizio delle loro privative.

La commissione feudale sin dal 9 aprile 1808 rassegnò un rapporto al ministro predecessore di vostra eccellenza, diretto a dimostrare che gl'intendenti e tutte le autorità amministrative non dovessero prendere alcuna ingerenza in quelle contese sulle acque, le quali riguardano unicamente il diritto delle parti. La commissione fondò allora il suo parere sulla distinzione adottata dal diritto romano delle acque pubbliche e delle private, distinzione che è anche adombrata negli articoli 8 e 9 della legge de' 2 agosto 1806. Acciocchè sia renduto alla commissione feudale la testimonianza che ella sin dal principio della sua istallazione ha conosciuto l'importanza di quel regolamento che vostra eccellenza sollecita, io mi fo un dovere di acchiuderle una copia del citato rapporto de' 9 di aprile, al quale non pervenne alcun riscontro.

Venendo poi al regolamento di cui vostra eccellenza m'incarica di farle la proposizione, io ho creduto di comprenderlo nell'acchiuso progetto di decreto, nel quale ho adottato la distinzione delle leggi amministrative francesi intorno alla qualità delle acque pubbliche e delle private. Questa distinzione sorge ancora dall'articolo 538 del codice Napoleone, che ha formato la base di tutt'i regolamenti e di tutti gli avvisi così del ministro della giustizia, come del ministro dell'interno di Francia per distinguere quali acque cadessero nella disposizione delle leggi pubbliche, quali in quella del diritto privato.

Siccome vostra eccellenza mi ha manifestata l'idea che il regolamento dovesse prevenire i pretesti di cui si valgono i possessori delle antiche macchine ad acqua per impedire la costruzione delle nuove; così ho fatto cadere nel progetto di decreto tutte le spiegazioni che l'esperienza delle controversie finora decise mi hanno suggerito. L'articolo 8 suppone una dichiarazione del ministro sull'interpretazione della legge che proibisce la costruzione delle nuove macchine quando rechino danno alle già esistenti. La legge sotto la parola danno ha inteso parlare di quella diminuzione di dritto che ora riconosce dopo l'abolizione della feudalità, e non di quel dritto che na-

sceva dalla privativa. In conseguenza non è danno all'occhio della legge la concorrenza che i vecchi possessori di mulini riceveranno da' nuovi, nè la preferenza che i nuovi mulini prendono su quelli già costrutti ne' fondi sottoposti. È danno si bene la costituzione di una nuova servitù passiva, o la diminuzione d'una servitù attiva che i nuovi possessori de' mulini e delle altre macchine ad acqua volessero guadagnare sugli antichi ex baroni, in detrimento sia de' fondi, de' canali ed acquedotti, sia delle macchine stesse. In somma è necessario di restringere la significazione della parola danno a' soli termini del dritto privato, non avuto alcuna considerazione dello stato antico nascendo dalla feudalità. Una dichiarazione di questa natura toglierà tutti gli equivoci che l'interesse degli ex-baroni ha finora fatto nascere, preverrà un gran numero di controversie particolari, e soddisferà il fine salutare della legge di promuovere l'uso eguale e comune di tutte le acque. »

Ho l'onore di ripetermi con tutto l'ossequio.

— 36 —

Circolare degli 11 marzo 1809 emessa dal ministro degli affari interni sulla percezione dei dritti feudali.

In seguito di mio rapporto si è degnato il Re di approvare il seguente avviso del consiglio di stato.

» Il consiglio di stato richiesto, se il disposto della legge de' 22 maggio 1808 relativamente alla percezione de' diritti feudali, permessa agli ex-feudatarj fino a tutto dicembre dello scorso anno, sia applicabile al fisco egualmente in quanto ai feudi ad esso devoluti, risponde affermativamente, e dichiara competere in conseguenza all'amministrazione dei demanj il provento degl'indicati diritti sino all'epoca mentovata ».

Per conseguenza io raccomando in modo speciale a vostra signoria illustrissima che voglia dare la più grande pubblicità a siffatta sovrana decisione, onde sia subito nota a tutte le popolazioni di cotesta provincia, soprattutto agli amministratori comunali. Ella inculcherà a costoro di non permettere che dal 1 di gennajo di questo anno in poi le università corrispondano nè agli ex baroni per le terre già loro infeudate, nè all'amministrazione de' demanj pe' fondi devoluti, le annualità permesse loro di percepire fino a tutto dicembre dello scorso anno 1808 pe' proventi de' dritti feudali, de' quali ha già disposto la legge del 22 maggio 1808 in adempimento di quella del 2 agosto 1806. Mi riserbo di comunicarle in seguito le istruzioni necessarie pel rami di portolania, e pe' pesi e misure per ciò che riguarda la parte che debbono prendervi le amministrazioni de' comuni.

L'assicuro della mia stima.

— 37 —

Circolare del 29 luglio 1809 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a tutti gli ordinarj del regno portante la risoluzione di varj dubbj nati sulla contrazione del matrimonio.

Poichè il matrimonio, considerato come contratto, si dee celebrare avanti alla sola autorità civile, secondo le regole prescritte dal codice Napoleone; diversi dubbj sono insorti per la parte, che può prendervi la chiesa, considerando come uno de' suoi sagramenti. L'oggetto di questa lettera è appunto quello di sciogliere siffatti dubbj: la qual cosa è di una importanza grandissima, acciocchè si tolga ogni ostacolo alla facile celebrazione di un contratto, ch'è il fondamento della civile società; ed acciocchè per tutto il regno si osservino su questa materia le stesse regole, conformi alla più pura disciplina della chiesa.

I. Prima quistione. Perchè i parrochi debbano benedire il matrimonio, basterà che sia stato contratto innanzi all'uffiziale civile, o avran dovuto inoltre gli sposi ottenere dalla curia vescovile il decreto di *contrahatur*?

Risposta. Questo decreto è un abuso contrario alle regola della disciplina ecclesiastica, ed alle disposizioni del concilio Tridentino, che non altro ingiungono per la validità del matrimonio, che la sola presenza del parroco, in quella forma, che quivi si enuncia. Questo abuso, derivato dal foro ecclesiastico, attribuisce alle curie vescovili una giurisdizione, che non può aver luogo nell'attuale polizia del regno. Finalmente questo abuso, introdotto a poco a poco fra noi, non è neppur generale, perchè in diverse diocesi del regno i parrochi amministrano attualmente il matrimonio, e lo hanno sempre amministrato, senza che mai si sia conosciuto decreto di curia vescovile, che loro lo permettesse. Questo, che si pratica in alcuni luoghi, può, e dee praticarsi per tutto il regno. In tal modo, mentre si fa risparmiare alle parti dispendio, incomodo, e tempo, si osserva una disciplina conforme al prescritto del concilio di Trento, e che una volta è stato generale in tutto il regno. Sicchè i parochi benediranno il matrimonio senza attendere il decreto di *contrahatur*. I vicarj generali de' vescovi, i quali per lo addietro erano anche ad un tempo uffiziali di curia, si asterranno di interporre tali decreti, come non più di lor competenza; essendosi abolita qualunque ombra di curia, e di foro ecclesiastico.

II. Seconda quistione. Oltre alle pubblicazioni, che si fanno dall'uffiziale civile, possono o no i parochi farne delle altre prima di benedire i matrimonj?

Risposta. Lo possono a solo oggetto di prender notizia se gli sposi soggiacciano a qualche canonico impedimento. Ma egli è

da riflettere che le pubblicazioni ecclesiastiche ne' matrimonj potevano talvolta intralasciarsi ne' casi, che la prudenza lo suggeriva; e che altre se ne fanno, e con maggior pubblicità, dall'uffiziale civile. Quindi conviene raccorciare le inutili, e lunghe dilazioni, che metterebbero ostacoli al matrimonio; e perciò i parochi non faranno dal canto loro che una sola pubblicazione. Questa potrà farsi non solo quando il matrimonio sia già contratto innanzi all'uffiziale civile, ma anche quando lo stesso uffiziale abbia fatta una sola pubblicazione. La formola che i parochi adopreranno, sarà la seguente. « Siete avvertiti » che il tale, e la tale ci han domandata la benedizione nu- » ziale. Se avete notizia che soggiacciono a qualche canonico » impedimento, non mancate di darcene avviso. Siete del pari » avvertiti che le parti si son dirette all'uffiziale civile, per » adempiere innanzi allo stesso alle solennità prescritte dalla » legge per la validità della loro unione; e che noi, giusta » l'articolo 18 del real decreto dei 29 di ottobre 1808 non da- » remo loro la benedizione, se non ci mostreranno in valida » forma che hanno contratto il matrimonio innanzi al detto uf- » fiziale civile. »

III. Terza quistione. Come si regoleranno i parochi se si troveranno gli sposi soggetti ad impedimenti?

Risposta. Se quest'impedimenti sono affatto canonici, come il voto solenne, ed il matrimonio antecedentemente disciolto per divorzio, i parochi possono per questi soli negare la benedizione nuziale.

IV. Quarta quistione. I parochi potranno negare la benedizione agli sposi, fra' quali esistono impedimenti di parentela, o di affinità nella linea collaterale, che comunemente diconsi canonici?

Risposta. Quest'impedimenti di loro natura sono meramente civili. Perciò non se ne riconoscono altri che quelli stabiliti nel codice Napoleone; ed alla sola potestà del principe si appartiene il dispensarvi ne' casi preveduti nel codice istesso. Nulla di meno è in libertà degli sposi il regolarsi su di ciò secondo i dettami di loro coscienza. Se non che, non potendosi ammettere nel regno le bolle, che per simili dispense si spediscono dalla dateria romana, non è vietato alle parti provvedersene per mezzo della penitenzieria, o di ottenerle dai vescovi, quando lo credano necessario alla tranquillità di loro coscienza. Ma quando gli sposi non credono doversi curare di questi impedimenti canonici di parentela, o di affinità; i parochi non possono per questo o negare, o ritardare la benedizione nuziale.

V. Quinta quistione. Incontrando i parochi qualche dubbio per accordare la benedizione, come si regoleranno?

Risposta. I parochi sono mai sempre subordinati a' vescovi nell'esercizio della cura e nell'amministrazione de' sagramenti. Quindi, come regolarmente comunicano con questi in tutt'i dub-

bj, che possonó loro occorrere, così lo faranno nelle emergenze del sagramento del matrimonio. Si consiglieranno perciò co' loro vescovi o a voce, o per lettere; ma tolta di mezzo ogni forma, ed ogni idea di processo.

VI. Sesta quistione. Quali diritti esigeranno le curie? Quali i parochi?

Risposta. Le curie non debbono avere più parte alcuna nella celebrazione de' matrimonj; e i vicarj generali non possono più arrogarsi le funzioni di uffiziali di esse. Dunque non possono più esigere nè sportule, nè diritti sotto qualunque titolo, o pretesto. I diritti, che si permettono a' parochi per tutte le di loro funzioni intorno al matrimonio, sono quelli, che si fissarono colla tariffa del 1793, cioè un carlino per la pubblicazione, e sei carlini per tutti gli altri atti; senza potersi eccedere questa somma sotto qualsivoglia pretesto.

Io vi ho fatta la soluzione de' dubbj. Appartiene a voi manifestare questa lettera a' parochi e curati delle vostre diocesi, e di usare tutta l'autorità del vostro grado per infervorargli a regolare secondo la medesima le loro funzioni nell'amministrare il sagramento del matrimonio. Voi stessi osserverete religiosamente quelle parti, che vi risguardano. Soddisferete così a doveri verso la chiesa, e verso la società, che sono egualmente interessate in questo affare. Incomincerete l'esecuzione di questa mia col darmi riscontro di averla comunicata ai parochi.

Vi ripeto i sentimenti della mia distinta stima.

— 38 —

Ministeriale degli 11 ottobre 1809 diretta dal ministro di grazia e giustizia al procurator regio presso la commissione feudale portante disposizioni sulla registrazione degli atti per far loro acquistare una data certa.

La disposizione 15 dell'articolo 21 della legge de' 3 gennajo scorso per la registratura e conservazione delle ipoteche prescrive, che tutti gli atti che prima della promulgazione della legge avessero acquistato una data certa, come per la produzione in giudizio, o per lo deposito in archivio, non sono soggetti alla formalità del registro.

Or non ostante la precisa disposizione suddetta, io sono informato, che nelle cancellerie delle corti e tribunali del Regno non vogliano riceversi gli atti che ivi si presentano, sebbene abbiano una data certa, a norma della legge, sul pretesto che non sieno rivestiti del registro.

Nasce da questo rifiuto gran danno alle parti, perchè si ritarda il corso della giustizia e la spedizione degli affari.

Sarebbe a desiderarsi, che taluni cancellieri s'istruissero particolarmente delle leggi che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e che regolano i loro doveri; giacchè per la mancanza

di queste istruzioni, deriva sovente che il celere corso delle cause resta impedito.

Voi, signore, proccurerete, che la disposizione della cennata legge sia esattamente osservata, e che tutti gli atti che hanno acquistato una data certa prima della promulgazione della legge sulla registratura sieno liberamente ricevuti, non essendo soggetti alla formalità del registro.

E perchè non nasca dubbio veruno sull'intelligenza e nell'esecuzione della precitata disposizione, voi farete conoscere al cancelliere di cotesta commissione; che oltre agli atti che prima della pubblicazione della citata legge si trovassero già prodotti in giudizio, o registrati in archivio, tutti gli altri che erano considerati presso di noi come scritture pubbliche, o che ne avevano la forza, o che si trovavano di avere tutte le solennità, cui le antiche leggi le sottoponevano, i medesimi debbano considerarsi come atti che hanno acquistato una data certa, ed in conseguenza esenti dalla registratura.

Io mi comprometto del vostro zelo, che alle disposizioni sopraccennate sarà data la più esatta esecuzione.

Voi mi accuserete la ricevuta della presente, e sono con perfetta stima.

— 39 —

Istruzioni per l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 e per la divisione delle così dette terre *corse* delle due Calabrie.

I dritti della proprietà sono stati così alterati dalle servitù de' *corsi* nelle due Calabrie, che spesso le salutari leggi di Sua Maestà sull'abolizione delle servitù di pascolo, e quelle sulla divisione de' demanj sono contraddette nella loro applicazione per la difficoltà di scorgere quale sia l'originario padrone del fondo, o del demanio, e quale la servitù sopraggiunta. Perchè non sieno disputabili gli effetti di quelle leggi nella parte del regno, dov'esse sono più necessarie, il ministro dell'interno avendosi fatto render conto del sistema tenuto dalla commissione feudale in decidere tali controversie per quella parte, che riguarda le servitù de' corsi feudali, ed avendo esposto al Re la necessità di stabilire una interpretazione uniforme della legge, d'ordine di Sua Maestà dà il seguente regolamento di esecuzione a' signori commissarj incaricati della divisione de' demanj, ai signori intendenti, ed a tutte le altre autorità incaricate della esecuzione delle suddivisate leggi per tutt'i casi contenuti nei seguenti articoli.

ART. 1. I corsi sono sovente una servitù costituita su' demanj universali. Gli ex baroni hanno lasciato a' comuni la vicenda della semina, e si sono impossessati della vicenda del pascolo, ovvero partecipano alla rendita de' medesimi. Questa servitù è abolita dalle leggi, e da' decreti eversivi della feudalità. L'in-

tera proprietà, e l'intero uso de' demanj comunali dee essere intatta per le università. Gli ex baroni debbono astenersi dall'esercizio di qualunque diritto su' medesimi.

2. I corsi sono spesso costituiti su' fondi de' privati. I proprietarj di ta' fondi hanno ritenuto il dritto della semina, gli ex baroni hanno occupato il pascolo, o partecipano alla rendita di essi. Questa servitù è ugualmente abolita dalle leggi, e da' decreti eversivi della feudalità, e specialmente dal real decreto de' 16 ottobre 1809. I proprietarj debbono disporre dell'erba, e valersi della facoltà della chiusura dichiarata in favore di tutti gli altri possessori del regno.

3. I corsi sono sovente costituiti per convenzione. I possessori d'una contrada, o d'una parte del territorio hanno messo in società il pascolo de' loro fondi. Questa società spesso era al profitto del barone, che ne diriggeva l'economia.

In alcuni casi erano distinti i tempi, ne' quali potessero pascolarvi gli animali dello stesso ex barone, e quelli de' cittadini. In alcuni altri gli ex baroni vendevano il prodotto dell'intero pascolo, e davano a' proprietarj una rata di tal prodotto. Tali convenzioni meritano il nome di servitù più che di società. Ma sieno l'una, o l'altre; come servitù sono abolite, come società sono risolute. I proprietarj sono rientrati nel pieno, ed assoluto dominio de' loro fondi.

4. Fra' proprietarj de' fondi, su' quali il diritto convenzionale del corso si esercita, vi sono gli stessi ex baroni, o pe' loro demanj ex feudali, o pe' beni allodiali. In quanto ai primi, i diritti di corso, che vi sono stati esercitati contengono un pregiudizio agli usi, ed a' commodi, che la legge accorda a' cittadini su tutte le terre demaniali de' fondi. Pe' secondi debbono gli ex baroni godere degli stessi beneficj comuni a tutti gli altri possessori. In conseguenza tutte le terre ex feudali, sciolto il corso, rimangono altrettanti demanj soggetti agli usi civici estimabili nella divisione a tenore delle istruzioni generali; i fondi allodiali rimarranno nella libera, ed assoluta disposizione degli stessi ex baroni.

5. Debbono essere equiparati agli ex baroni, i luoghi pii, le terre de' quali sono frequentemente soggette alle servitù, e dritti di corsi. Le tenute ecclesiastiche sono per loro natura, e per consuetudine soggette agli usi de' cittadini, nell'agro de' quali sono site, e debbono per conseguenza cadere in divisione a tenore delle istruzioni generali, non avuta alcuna ragione delle mutazioni che 'l corso ha portato all'esercizio de' suddetti usi.

6. Sulle terre feudali site ne' corsi spesso i comuni vi hanno diritti maggiori degli usi civici. Essi partecipano alla fida, o hanno una riserva di pascolo più o meno estesa, mentre che ne dura la vicenda. In tale caso dee farsi di tai diritti l'esti-

mazione a tenore delle istruzioni generali, e compensarli in divisione con una parte corrispondente al di loro valore.

7. Sono riputati padroni originarj de' fondi coloro, che hanno sulle terre corse il diritto della semina, senz'alcuna prestazione per quanto lunga sia la vicenda fra la quale la semina si esercita. Sono riputati coloni que' che vi seminano col pagamento di una data prestazione.

Tale prestazione s'è pagata all'ex barone definisce il demanio per ex feudale; lo definisce per demanio comunale, o per terra ecclesiastica, se l'università, o la chiesa riscuotone la prestazione in ricognizione del loro dominio. I diritti di pascolo, e di fida essendo aboliti a favore de' coloni perpetui, i possessori del diritto di semina anche soggetti a prestazioni entrano nel beneficio del real decreto de' 16 ottobre, dispongono dell'erba, chiudono le porzioni di territorio, sul quale esercitano la semina, e salvo il reddito solito in favore dell'ex barone, dell'università, o della chiesa: in quanto a tutti gli altri effetti del dominio essi sono reputati, come pieni ed assoluti padroni de' loro rispettivi fondi.

8. Debbono aversi come territorj allodiali degli ex baroni quelli ne' quali siesi da essi acquistato il diritto della semina con pubblici istrumenti, e quelli su i quali il diritto della semina, o il fondo stesso si trovi professato fra burgensatici nell'ultimo general catasto. Per tai beni gli ex baroni sono nella classe di tutti gli altri proprietarj, e godono com'essi del beneficio del real decreto de' 16 ottobre.

Le terre ecclesiastiche saranno anch'esse esenti da ogni servitù d'uso, quando le chiese produceano gli acquisti da privati con pubblici strumenti. In tali casi, come succedute a' particolari possessori goderanno del medesimo diritto.

9. Trovandosi sovente le servitù de' corsi stabilite sui fondi di ogni sorte, ed il fine della legge essendo quello di sgravare le proprietà da tutte le servitù abusive, e pregiudizievoli all'agricoltura, le vigne, gli oliveti, i frutteti anche feudali debbono essere esenti da qualunque servitù, e gli ex baroni possono chiuderli, come i fondi allodiali di loro assoluta proprietà.

10. Dove il diritto di semina sia stato conceduto con contratti espressi, nascenti da pubblici istrumenti in guisa che non possa su di esso fondarsi in favore di que' che l'esercitano altra presunzione, oltre a quella, che il contratto stesso manifesta, il pascolo, che abbiasi riserbato il padrone concedente, sarà commutato in danaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del real decreto de' 17 di gennajo.

11. In tutt'i casi ne' quali il presente regolamento richiede una pruova nascente da pubblici istrumenti, questa pruova non può essere supplita d'altra equivalente qualunque essa sia.

12. Il presente regolamento servirà di norma a' signori com-

messarj del Re per la divisione de' demanj, ed alle altre autorità per tutt'i casi nei quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà più ricevuta, nè ammessa. I signori intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione ne' loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutt'i comuni della loro provincia.

— 40 —

Rapporto del 28 settembre 1809 rassegnato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme a seguirsi sulle servitù feudali del pascolo conosciute sotto il nome di fide.

Il rapporto dell'intendente di terra di lavoro de' 9 di settembre, che vostra eccellenza mi ha rimessi col suo foglio dei 16, è venuto a sollecitare quello che io le aveva preparato sulle servitù feudali del pascolo, conosciute nel regno sotto il nome di diritti di fida. Gli articoli 47 e 48 del real decreto de' 3 dicembre 1808 permettono a ciascuno il chiudere i fondi aperti, e liberargli dalla rervitù del pascolo comune; ma dichiarano non comprese in queste disposizioni quelle servitù di pascolo, che sieno l'effetto d'una riserva, fattasi dall'originario padrone del fondo. Tali specie di servitù sono dichiarate solamente redimibili nei termini del real decreto de' 20 di giugno 1808. Entrambi i suddetti decreti de' 20 di giugno e de' 3 di dicembre dichiarano redimibili i diritti e le servitù legittime. La regola che io ho l'onore di proporle è il risultamento dell'esame e delle discussioni fatte sulla legittimità delle servitù in quistione.

La commissione feudale ha stabilito tali principi per base delle sue decisioni, che se tutti i diritti di fida venissero in esame, la di loro abolizione sarebbe generale, o almeno pochi se ne troverebbero eccettuati. Ma la commissione interpone il suo ministero in quei casi soli nei quali le parti lo invocano. Quale sarà dunque il mezzo per lo quale questo beneficio (che merita d'essere noverato fra le operazioni le più utili del nostro Re) divenga generale, e non sia invidiosamente accordato agli uni e negato agli altri? Questo mezzo è riposto in quel principio che ha formato la base del mio rapporto dei 17 di agosto, relativamente alle prestazioni della provincia di Lecce. La presunzione sta per coloro che sono nella regola, e l'eccezione dev'essere sempre pruovata da chi l'allega. Se la regola prescrive i diritti di fida su' fondi dei privati, il beneficio di questa regola dev'essere universale. Non è il giudice che dee dispensarlo, ma è la legge quella che dee assicurarne

a tutti il godimento. L'uffizio del giudice dev'essere ristretto a quei casi soli, ne' quali si disputa dell'eccezione alla legge stessa.

I principi adottati dalla commissione, relativamente alla servitù della fida, sono quelli dell'antica giurisprudenza. Gli exberoni lungi dall'accusargli di novità o di esorbitanza, possono trovare nei giudicati degli antichi tribunali una quantità di decisioni simili, le quali mostrano l'antichità e la giustizia di questo diritto. La commissione feudale non merita in questa parte altra lode, se non quella di averne stabilito l'uniforme applicazione, come vostra eccellenza rileverà dall'esposizione dei motivi che io passo a farle.

1. La fida nei territori dei privati hanno origini, l'una più frequente, l'altra più rara. La più frequente è l'abuso delle giurisdizioni bajulari, la meno frequente è la riserva dell'erba, che i già baroni si abbiano fatta nel concedere i fondi feudali.

In quanto alle giurisdizioni bajulari, queste avevano per oggetto il difendere da' danni le proprietà del territorio. Ma appena esse vennero nelle mani dei baroni, costoro dal diritto d'impedire l'ingresso degli animali nei fondi dei privati, passarono a transigersi coi dannificanti, ed indi a disporre dell'erba, o facendola pascere dai propri animali, o vendendola per l'uso degli animali altrui. Non bastò a riparare a questo abuso la prammatica seconda *de off. bajuli*, come non riuscirono a riparare a tutti gli abusi ed alle esorbitanze feudali le altre leggi malamente sostenute dal debole governo di quei tempi, ed eluse dai magistrati che servivano all'interesse dei potenti.

Non ostante però che questo interesse regolasse tutte le opinioni di quel tempo, gli scrittori del foro i più conosciuti per avere sostenuto i diritti e le prerogative dei feudi, hanno declamato contro al diritto della fida nei territori dei privati, l'hanno definita come una *concessione irragionevole e malvagia*, ed hanno garentito la libertà e l'interesse delle proprietà private. Marino Freccia sostenne questa causa e coll'autorità delle sue opinioni, e coll'esempio de' giudicati. Egli riferisce che fu a' suoi tempi interdetto al barone di Cirò l'esercizio della fida ne' territori dei privati. Gli scrittori di un secolo dopo, o sia del secolo XVII fanno menzione di altri decreti del S. C. coi quali fu pe' medesimi principi rinnovato allo stesso barone la proibizione di tal diritto. Tuttavia si è presentato dal comune di Cirò alla commissione feudale l'antico gravame esistente anche dopo la legge abolitiva dei feudi, ed esercitato forse più duramente di quello che era stato per l'addietro, perciocchè il diritto della fida aveva luogo anche nelle vigne e nei fondi piantati ad alberi fruttiferi. La commissione feudale ha abolito definitivamente lo stesso diritto in data dei 5

di settembre dell'anno scorso; e sarà forse questo il primo giudicato eseguito, perchè garentito dalla forza e dai principi del governo.

2. La fida, riserva di dominio, se nasce da espresse concessioni di territori, trasferiti con questo peso, è una legge del contratto che dev'essere eseguita, e che ha in suo favore la presunzione della legittimità. Ma non si disputa già di tali obbligazioni; si tratta si bene di quei diritti che sono acquistati col tempo e coll'osservanza, e la legittimità dei quali dipende dall'uguaglianza e dalla giusta reciprocazione delle obbligazioni convenute. Le seguenti considerazioni contengono le regole onde interpretare la natura di tali obbligazioni, e fissano quale sia il diritto presunto dei baroni, e quali le giuste riserve che essi possano farsi.

3. Se la riserva si sostenga per l'intiero territorio, questo incontra la resistenza del diritto, e gli ex-baroni debbono soggiacere a quella stretta pruova della feudalità dell'intiero territorio, ch'è sì difficile nel fatto, e ch'è necessaria per sostenere qualunque diritto universale.

4. Pruovato il dominio originario dei fondi sui quali si esercita la fida, o universale o particolare che sia, è necessario l'esaminare se questa sia l'unica riserva fattasi dal padrone, ovvero se ella sia comulata con altre prestazioni. La commissione non ha finora verificato alcun caso nel quale siesi fatta la concessione delle terre del feudo col solo diritto della fida a favore del barone. Adunque la riserva dell'erba si trova sempre cumulata con altre riserve maggiori. Ora in questi casi l'esame passa ad un'altra quistione, cioè a vedere, se vi sia o nò nel contratto quel giusto equilibrio, ch'è la condizione necessaria di questa specie di obbligazioni.

Se il barone esige la decima, il quinto, la quarta, la metà di tutti i frutti anche industriali del colono, sarà giusto che si riserva anche l'erba?

Se il colono per fruttificare la terra, e per pagare al barone le gravose prestazioni convenute debba stabbiare la terra, sarà tenuto di pagare al barone il pascolo che gli animali addetti a quest'uso prendono nel suo proprio fondo?

Gli animali domiti addetti all'aratro potranno essere esclusi dal pascolo di ogni stagione ch'è loro necessario, mentrecchè il barone venderà a suo profitto l'erba di quel fondo ch'essi coltivano?

Se questi territori sono surti nell'antico demanio del feudo, nel quale i cittadini aveano per proprio diritto tutto il pascolo bisognevole ai loro animali, ha potuto il barone togliere loro un tal dritto, mentrecchè essi hanno migliorato la condizione delle sue terre?

Sugli esposti motivi la commissione ha fondato il suo sistema di giudicare. Ella ha abolito tutti i diritti di fida nati dalla

giurisdizione della bagliva; ha ridotto l'esame della loro legittimità alla quistione del dominio dei fondi su' quali i diritti stessi si sono esercitati; non ha riconosciuto diritto di fida sull'intiero territorio, se non nel caso dell'universal dominio; in tutti i casi nei quali ha verificato il dominio, ha abolito quella fida ch'era congiunta coi diritti di terratico, o con altre prestazioni, che per se solo formassero un giusto *reddito* dei fondi conceduti. Da tuttociò segue, che il diritto di fida nella pluralità dei casi, è di una origine abusiva, e che quando anche l'origine è legittima, il diritto è il più delle volte esorbitante.

Ciò che la commissione ha deciso pe' diritti di fida, ha luogo per le rendite in danaro e per tutte le altre prestazioni ad essi surrogate. Ha luogo per una doppia ragione in tutte quelle prestazioni, le quali incontrerebbero per loro stesse la resistenza della legge. Eccone gli esempi.

I diritti di fida si trovano transatti in prestazioni annue che i comuni fanno agli ex-baroni. Si trovano assai frequentemente convertiti nella decima degli animali, o in una tassa sugli animali stessi. Si trovano finalmente commutati in capitazioni, o in prestazioni a fuoco, che sono anch'esse capitazioni. Se si parla de' diritti commutati in denaro, entra per essi la regola de' surrogati, e l'esame della legittimità ritorna sempre alla causa della obbligazione. Se si parla delle decime degli animali, o delle tasse sugli animali stessi, questi sono altrettanti pesi imposti sull'industria dei cittadini, e come tali entrano fra le prestazioni personali, abolite dalla legge eversiva della feudalità. Se finalmente si parla di capitazioni, esse cadono nella lettera della legge, qualunque sia l'origine dalla quale dipendono.

Oltre a tutto ciò ch'è stato osservato per l'ingiustizia assoluta di tali prestazioni, esse ne contengono sovente anche un'altra relativa, perciocchè si trovano convenute per compenso di quel diritto di pascolo, che la legge accordava a' cittadini in tutte le terre aperte de' feudi.

Finalmente tutto ciò ch'è stato osservato per l'illegittimità o per l'esorbitanza delle servitù di pascolo, è comune alla fida delle spighe, alle chiusure dei prati, a quelle del fieno, e a qualunque servitù di questo genere, che gli ex-baroni esercitino su' fondi de' privati, le di cui proprietà debbono essere liberate da ogni servitù odiosa, dipendente dall'estinta feudalità.

Questi salutari provvedimenti i quali avrebbero dovuto essere l'effetto della legge abolitiva della feudalità, è giusto che il regno gli riconosca dal cuore grande e liberale di Sua Maestà, e che la gloria di questa operazione, la quale è fra le maggiori e le più utili che possono farsi nell'amministrazione interna, si aggiunga a tutte le altre, che renderanno cara alla

posterità la sua memoria, e che metteranno il suo nome al di sopra di quello di tutti gli altri principi.

— 41 —

Ministeriale del 3 marzo 1810 diretta dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori regi presso i tribunali di prima istanza con la quale si determinano i requisiti che debbono avere coloro che sono destinati a covrire le cariche di percettori.

Nel regolamento formato da sua eccellenza il ministro delle finanze, e pubbicato colle stampe il di 29 novembre 1809 trovasi, tralle altre cose stabilito, che coloro i quali concorrono per ottener l'impiego di percettore di circondario, debbono esibire.

1. L'estratto della matrice del ruolo, in cui i beni son descritti.

2. Un certificato del conservatore delle ipoteche, che mostri, se i beni suddetti sieno soggetti ad iscrizione ipotecaria.

3. Un certificato del giudice di pace del circondario, che attesti.

1. Essere i beni realmente delle persone, che li offrono in cauzione.

2. Non essere essi obbligati nè per tutela, nè per dote, ed in conseguenza fuori del caso previsto dall'articolo 2135 del codice civile.

In conseguenza avendomi il detto ministro richiesto di dare le istruzioni confacenti, onde possa legittimamente aversi la dimostrazione della possidenza, e dell'esenzione delle obbligazioni civili dei fondi offerti in cauzione, io credo opportuno di adoperarsi i seguenti mezzi.

La pruova della possidenza dee risultare dall'esercizio de' dritti dominicali, che il possessore conserva sul fondo.

A tal oggetto è necessario, che le parti esibiscano i documenti, onde si dimostri l'affitto da essi fatto nel proprio nome, o l'esercizio di altro sul fondo, che può competere ai soli padroni, ed un attestato degli amministratori della comune, che assicuri essere stata la persona, che l'esibisce, sempre riputato assoluto padrone del fondo, su del quale non vi è notizia di esservi pesi annessi.

Di tutti tali documenti ed attestati si farà distinta menzione nel certificato, che dovrà formarsi.

Per verificar poi, che i beni offerti in cauzione non sieno soggetti ad ipoteche legati, nè per tutela, nè per dote, giusta i termini dell'articolo 2135 del codice civile, si dovrà costare che il proprietario non abbia contratti sponsali, nè accettata tutela dopo il 1 gennajo 1809, giacchè le ipoteche anteriormente contratte per conservare il loro rango, debbono essere iscritte nell'uffizio delle ipoteche. Di ciò è facile venirsi in chia-

ro per mezzo de' registri degli atti dello stato civile, e degli atti della cancelleria, o in difetto per mezzo di un atto di notorietà.

Queste idee generali che io ho accennate possono risvegliare tutte le altre che in certi casi, e nelle circostanze particolari de' luoghi possono concorrere alla completazione della pruova suddetta. Voi signori, ne darete comunicazione a tutt'i giudici di pace delle rispettive provincie, invitandoli a prestarsi alla formazione di tali certificati in conseguenza dell'esame de' documenti indicati, onde l'interesse del regio tesoro non resti pregiudicato, nè ritardato questo principal ramo della sua amministrazione.

— 42 —

Rapporto del 27 agosto 1809 rassegnato dal procuratore generale presso la commessione feudale al ministro di grazia e giustizia portante norme a seguirsi per la soppressione dei dritti abusivi dei feudi.

Se la soppressione de' diritti abusivi de' feudi fosse stata capace d'una decisione uniforme, è fuor di dubbio che una legge avrebbe provveduto all'interesse generale delle popolazioni meglio di quello che si ottiene per le decisioni d'un giudice, il quale è sempre ristretto fra le diverse circostanze delle controversie che dirime, e fra' cancelli della giustizia particolare. Oltre alla disparità de' mezzi di provvedere tra la legge e la sentenza, in una causa pubblica com'è l'abolizione della feudalità, il decidere per casi, restringe il benefizio a quei soli comuni che lo sollecitano, e fa dipendere la sorte delle popolazioni dalla diligenza de' loro amministratori. Così per vincere tali difficoltà, come per accelerare il lungo cammino che resta a percorrere alla commissione feudale, io ho sovente impetrato da vostra eccellenza, che rivestisse della forza di legge quelle decisioni, le quali per l'identità de' casi possono formare il suggetto d'una regola generale, ed ella secondando un tal sistema, ha già fatto molte utili spiegazioni, le quali hanno troncato un gran numero di liti, ed hanno rimosse ad un tratto gli ostacoli, che l'interesse degli ex baroni metteva all'esecuzione della legge abolitiva della feudalità. Alcuno però non è stato d'una importanza eguale a quella che questo rapporto le presenta. Esso risguarda le prestazioni decimali dell'intera provincia di Otranto.

Prima d'impetrare la *sovrana sanzione* al sistema delle decisioni della commissione, credo necessario il giustificare i motivi, su' quali esse sono state fondate. La commissione stessa desiderava da lungo tempo l'occasione di rendere ragione a vostra eccellenza di tai motivi, perciocchè sebbene le sue decisioni avessero liberato dalle antiche gravezze i possessori de' fondi decimali, salvi i *redditi* ristretti ad alcuni de' prodotti,

pur tuttavia un tal sistema ha eccitato le doglianze de' comuni e de' baroni, e sembra che abbia egualmente deluso l'esagerata espettazione de' primi, e l'inopportuna confidenza, che i secondi nutrivano di conservare tutti i loro antichi diritti. Forse l'essere queste decisioni spiaciute ad entrambi, non è l'ultimo argomento della loro imparzialità, ma qualunque sia la cagione delle querele degl'interessati, non mi propongo il mezzo di fare altra apologia del sistema adottato, se non quella che nasca da una rigida discussione de' principj, de' quali il sistema stesso è figlio.

I. Attual possesso del diritto di decimare.

Le prestazioni alle quali è soggetto quasi l'intiero suolo della provincia sono; 1. le decime di tutt'i prodotti naturali ed industriali del suolo, cominciando dal grano, e terminando alla decima dell'acqua piovana e del letame; 2. la fida dell'erba agreste in tutt'i fondi dei privati, l'erbatica, la carnatica ed altre prestazioni sopra l'industria del bestiame; la decima parte del prezzo nelle alienazioni de' fondi, non escluse quelle alle quali non interviene numerazione di prezzo; 4. le ragioni feudali, i censi, gli stagli o staglienti, i diritti di affida talvolta a ragion di fuoco, e talvolta a ragion di persona, ed una quantità d'altre prestazioni sotto diversi nomi, così in generi, come legittimi dagli ex baroni colla sola ragione del solito, e dell'immemorabile possesso. Sotto il nome di decime si sono intese tutte le prestazioni a quota di frutti, o che corrispondessero alla decima parte effettiva del prodotto, o che ne comprendessero una parte maggiore o minore. Nella più parte dei casi però la prestazione è quella che la parola indica.

Le quistioni fatte intorno alla natura delle decime idruntine si riducono a determinare, se nascono esse da un diritto di *vettigale*, ovvero da un diritto il dominio. Questa ricerca ha esercitato la critica e l'erudizione degli scrittori del nostro foro. Non mi propongo di rimescere ciò che è stato detto su questo soggetto, tra perchè le discussioni erudite sono aliene dal fine di questo rapporto, e perchè sono persuaso che esse sarebbero poco conducenti a dichiarire la materia. L'esporrò dunque i soli argomenti di fatto e di diritto, che hanno regolato il giudizio della commissione, e vostra eccellenza sarà forse d'accordo con essa in conchiudere, che intorno a tale controversia non può formarsi, se non un giudizio più o meno congetturale.

II. Opinioni del foro intorno alla natura delle decime.

L'opinione che ha prevaluto nel foro di Napoli, e che ha regolato le decisioni de' vecchi tribunali, è stata che il diritto di decimare fosse figlio del dominio universale che i baroni ebbero dell'intera superficie della provincia. Questa opinione così pronunziata renderebbe i baroni preesistenti a tutte le popolazioni infeudate, o presupporrebbe un avvenimento per lo quale i diritti di quelle fossero stati tutti ad un tempo distrutti. Essa è perciò assurda e contraria non solo a' documenti, ma all'evidenza della storia.

Una seconda opinione ripete l'origine delle decime da un diritto di *vettigale*, contemporaneo o prossimo alla conquista, che nell'undecimo secolo fecero di questa provincia i principi normanni. La commissione ha aderito alquanto agli argomenti verosimili, sopra i quali questa seconda opinione è fondata, e l'ha adotta con molte modificazioni, tratte dagli antichi documenti, che ha avuto l'occasione di svolgere Sembra che i primi fondatori del principato di Taranto e della Contea di Lecce, i quali tennero con diritto sovrano quelle due signorie, avessero dato l'esempio del decimare, e che questo vettigale da essi imposto fosse stato posseduto come un diritto di feudo da' loro successori, quando eretta la monarchia, i principi di Taranto ed i conti di Lecce furono uguagliati alla condizione degli altri vassalli della corona. Sembra pure, che come *diritto di feudo* fosse stato posseduto da' *reali* delle famiglie regnanti di Napoli, i quali tennero il principato di Taranto sino all'estinzione delle linee degli Angioini e de' Durazzeschi. Ammessa per vera una tale origine, si spiega come nel breve tempo in cui il Balzo e gli Orsini tennero lo stesso principato, avessero conservato ed esercitato questo medesimo diritto come trasmesso loro, sì che l'esempio di simili prestazioni introdotto quasi in tutt'i feudi per privata autorità de' più piccoli baroni, non mai fece dubitare della legittimità di una prestanza, che traeva la sua origine da un tempo antichissimo e dall'autorità di principi una volta indipendenti.

Devoluto alla corona il principato di Taranto sotto il regno di Ferdinando I. d'Aragona, Federico di lui figliuolo ne tenne per alcun tempo il titolo congiunto alla dignità di vicario del padre, ma i diversi feudi che componevano il principato cominciavano ad essere dismembrati con particolari alienazioni e concessioni. Altre molte concessioni e subinfeudazioni erano seguite duranti le diverse linee de' principi di Taranto, il perchè i cessionarj di tutti i feudi, che aveano fatto parte dell'antico principato, si trovarono investiti di quei medesimi diritti, che da prima per una legge o uniforme o quasi generale, erano stati imposti sulle terre di quella contrada. Ho detto

che l'esempio del decimare venisse da' *vettigali* da prima imposti, perchè è sembrata pure alla commissione cosa indubitata, che molte decime posteriori fossero nate da concessioni di dominio.

La terra d'Otranto rimasa sotto l'impero de' Greci, se se n'eccettuano poche città considerevoli, era o deserta ed incolta, o abitata da picciole e meschine popolazioni. La di lei superficie, desolata dalle guerre de' Longobardi e de' Normanni e dalle incursioni de' saraceni, per una conseguenza particolare delle proprie circostanze e per la condizione allora comune di tutte le terre, doveva esser divisa in vaste tenute destinate per lo più agli usi della pastorizia, principale proprietà di quei tempi. Queste terre divennero per lo diritto dell'occupazione il demanio de' nuovi conquistatori, i quali cominciarono a renderle ad una data parte di frutti, forse prendendo l'esempio da quelle, che si trovavano precedentemente soggette ad un tal peso. La parte conceduta e la non conceduta de' suddetti demanj entrarono egualmente nella tavola de' rispettivi feudi, i possessori de' quali continuaren dipoi l'antico sistema di concessioni insino all'intero esaurimento degli antichi demanj. La concessione delle terre a decima divenne un contratto di stile in quella provincia, si che insino ad oggi non solamente i fondi burgensatici de' baroni, ma anche le terre fra' privati possessori si sono date ad enfiteusi con prestazioni decimali convenute. Questa tesi sarà interamente dimostrata. Vostra eccellenza converrà forse, che data per vera l'origine delle prime decime vettigali, esse si trovano confuse in modo colle decime dominicali, che è impossibile oggi il distinguere le une dalle altre, siccome è assurdo il volere ripetere da un principio uniforme ciò che è stata la conseguenza di abusi e di diritti insieme mescolati, e coverti dalla notte e dagli avvenimenti di sette secoli. Tal è il sistema di fatto, ch'è sembrato alla commissione il più verisimile. Esso è fondato sopra i seguenti documenti.

III. Documenti che giustificano l'opinione della commessione.

1. Gli effetti della conquista per rispetto alle proprietà sono stati varj, secondo i diversi costumi de' popoli, da' quali è stato il diritto della guerra esercitato. Per una contraddizione, di cui la spiegazione sarebbe ora fuori luogo, i barbari del settentrione conquistatori dell'Impero Occidentale, portarono seco loro leggi più miti di quelle che avevano usato le culte nazioni da essi soggiogate. Da diversi luoghi della storia Longobarda si rileva, che i massimi diritti che i conquistatori si riservassero sulle proprietà de' vinti, furono una parte de' frutti assegnati ai soldati o all'erario. Un luogo di Paolo Diacono mostra che queste riserve non furono maggiori dell'ottava parte. Senza ricorrere

dunque alla genealogia delle terre *decumane* dei Romani, si può più verisimilmente fondare l'origine delle decime sul costume di coloro, che ne sono relativamente a noi i più immediati autori.

2. Il sistema d'imporre un diritto vettigale su' fondi, piuttosto che di occuparne l'intera proprietà, era una conseguenza delle circostanze de' vincitori. Uomini avvezzi solamente alla guerra non sapevano rivolgersi a' travagli dell'agricoltura; animati dal desiderio d'arricchirsi e non dallo spirito d'industria, preferivano l'avere un certo stipendio, piuttosto che il correre i rischi di qualsivoglia speculazione; prevenuti finalmente dal pregiudizio, che la sola professione onorifica fosse quella delle armi, sdegnavano il penoso mestiere dell'agricoltura, scambiato a quei tempi colla condizione de' servi.

3. Il suddetto sistema era altresì la conseguenza della qualità del territorio occupato. L'agricoltura era ristretta a' generi principali di sussisteoza, e la maggior quantità delle terre non era coverta se non di bestiami. Gli stessi proprietarî abbandonavano a' *servi villani* la coltura delle loro terre, e non conservavaoo altre rendite territoriali di quelle che si trovano menzionate ne' codici barbarici e negli altri documenti di quei tempi, l'*herbaticum*, il *carnaticum*, il *terraticum*. Quando donque i conquistatori furono nella necessità d'imporre una legge sopra le proprietà de' vinti, e di stabilire tributi, seguirono quella stessa norma, che l'uso e la condizione delle terre suggeriva loro.

4. È fuor di dubbio che la Puglia e la Calabria riecvettero dalle mani de' Normanni il primo modello de' nostri feudi ereditari, e che su queste provincie principalmente esercitaron essi tutt'i diritti della conquista. Questa verità non richiede oggi altra illustrazione dopo quella che ha ricevuto nella dissertazione sulla origine de' feudi dal dotto e rispettabile magistrato, che oggi presiede alla commissione feudale.

E anche fuor di dubbio, che i normanni non introdussero tra noi alcuna servitù personale; che anzi per quello che appare dalle stesse costituzioni del regno, restrinsero i modi. Ma le provincie e le città tolte a' greci ed a' saraceni, avevano un gran numero di villani, uomini riputati servi e quasi *parte* de' fondi che coltivavano. Ora costoro furono soggetti alle capitazioni, ed a' tributi su' fondi da essi posseduti o coltivati. Ugone Falcando, storico siculo de' tempi de' due Guglielmi rapporta gli eccessi del cancelliere Stefano di Porzio, e le doglianze che i siciliani levarono contro ad esso. Tra queste doglianze era quella che *mediam partem omnium rerum mobilium quasi habebant exigeret; at illi libertatem civium oppidanorum siciliae praetendentes, nullos se reditus, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis urgente qualibet necessitate quantum vellent sponte et libera voluntate servire.*

Digitized by Google

Saracenos autem et Graecos eos solum qui villani dicuntur solvendis reditibus, annuisque pensionibus obnoxios. Adunque fra le origini più verisimili delle decime della provincia d'Otranto si può noverare la legge che le terre de' greci e de' saraceni ricevettero da' loro conquistatori.

5. Non solamente le antiche concessioni, ma quelle anche a noi vicinissime fanno menzione alcuna volta genericamente di servi villani conceduti col feudo; ed alcun'altra d'un determinato numero di essi. Questo numero si trova spesso diminuito nelle concessioni e nelle vendite posteriori, ma vi sono terre soggette ancor oggi a servitù più pesanti di quelle del rimanente territorio, che si sostengono dagli ex-baroni anche innanzi alla commissione come il retaggio di quegli antichi rustici.

6. Alcuni diplomi di Boemondo, principe di Taranto e di Antiochia, figliuol di Roberto, ed altri de' Re Normanni e degli Svevi contengono immunità d'erbatica, di carnatica, di terratico, di decime. I diplomi di tali esenzioni, presentati alla commessione fanno congetturare la condizione ordinaria delle terre seggette, o almeno pruovano l'antichità remota delle prestazioni in controversia.

7. Documenti autentici del XIV secolo dimostrano il possesso in cui i principi di Taranto si trovavano di esigere in quasi tutte le loro terre le decime. Questi documenti sono gli inventari generali e particolari di quei feudi. Il più antico di questi inventari è dell'anno 1389.

8. Sebbene per lo stile della cancelleria di quei tempi non si trovasse nella concessione de' feudi del XIV secolo la menzione specifica de' corpi e dei diritti conceduti, tuttavia vi sono vendite fatte da' principi di Taranto, dalla contessa di Lecce Maria d'Enghien, e dal di lei marito Ladislao, siccome vi sono i passaggi dei feudi fra' privati, nei quali si appone la clausola *cum decimis.*

9. Nelle opinioni disputabili, dopo di aver discussi gli argomenti del proprio giudizio, è permesso ricorrere all'autorità delle opinioni altrui. Pietro Giannone è stato il primo a credere, che le decime d'Otranto fossero un abuso del potere quasi sovrano de' principi di Taranto, e de' conti di Lecce. Ora l'uniformità di questo abuso nell'intero territorio di quel principato si accorda interamente col sistema delle decime vettigali sinora esposto.

IV. Una parte delle attuali decime è dominicale.

O che si adotti l'opinione, la quale dà per vettigali le prime decime della terra di Otranto, o che tutti gli allegati argomenti non si credano bastevoli a formare una fondata congettura, è sempre vero che nelle decime attuali siesi confusa

una parte di decime dominicali, nascenti da concessioni, e sopra tutto dalla dismembrazione degli antichi demani feudali.

1. Premettasi come un argomento generale, ch'è spiegato dai fatti particolari qui appresso soggiunti, l'uso de' contratti enfiteutici ad una data quota di frutti, delle precarie e dei contratti livellari, così frequenti ne' tempi di mezzo, e dei quali gli scrittori delle cose italiane fanno tanta menzione. Era ovvio che un padrone d'un fondo rinunziasse al dominio di esso in favor d'un altro, per ricevere dallo stesso il dominio utile d'uno o di più fondi. Nulla più di questo stile pruova quanto la classe dei proprietarî fosse divisa da quella dei coltivatori.

2. Le liquidazioni Angioine delle rendite de' feudi, scritte ne' fascicoli dell'archivio della Zecca, contengono in molti feudi di Otranto le prestazioni di decima, di nona, di ottava, e di altre quote maggiori dei frutti insino alla metà, per le terre del demanio che si concedevano, o che si davano a lavorare. Nelle tavole dei medesimi feudi dei tempi seguenti trovansi le decime ad alcune delle altre prestazioni maggiori, senza che si trovino le vestigie degli antichi demani. Adunque questi demanî eran passati nell'utile dominio di coloro che ne pagavano il *reddito*.

3. Quello che i fascicoli Angioini attestano di un'epoca più remota, lo dicono di un'epoca più vicina gl'inventari di sopra citati, le informazioni fiscali prese per l'occasione dei relevî, e i conti erariali. I più antichi di questi conti sono del principio del XV secolo. Adunque l'esistenza degli antichi demani, e la loro suddivisione presso i possessori dei fondi decimali, sono provate dalla testimonianza univoca dei documenti di quattro secoli.

4. Sono nella terra di Otranto, come altrove, molti feudi disabitati, la cui intera superficie era del dominio degli exbaroni: sono essi oggi convertiti in fondi decimali.

5. L'opinione che vuol dominicali tutte le decime della provincia di Otranto è antichissima. Sebbene assurda, la sua antichità serve di argomento a pruovare che abbia una parte di verità, e che l'errore degli scrittori, i quali l'han sostenuta è nato dall'aver voluto trarre dai fatti e dai documenti particolari una conseguenza troppo generale; in conferma di che giova addurre i seguenti esempi.

Ferdinando I d'Aragona diede fuori nel 1568 un rescritto a favore di alcuni baroni Leccesi, col quale commise a Federico suo figliuolo e vicario il costringere al pagamento delle decime i cittadini di Lecce, i quali per un preteso privilegio se ne credevano esenti. In questa carta il Re disse: *totum territorium dictorum casalium spectat et perinet ad eos; videlicet unicuique ex eis in suis casalibus jure proprietatis et directi dominii.* I baroni a favor de' quali fu dato il rescritto sono cinque, e dal tenore del diploma non può trarsi neppu-

re per conocttura che tutt'i feudi della provincia si trovassero nella stessa identità di ragione de' casali nominati. Ma se anche ciò potesse ricavarsi, non ne risulterebbe altro, se non se i baroni a quei tempi davano del proprio diritto la spiegazione per loro più favorevole.

Marino Freccia scrittore erudito de' suoi tempi cadde nella stessa opinione, che i dritti universali, de' quali erano in possesso i baroni d'Otranto nascessero dal dominio dell'intiero territorio. Forse Marino, tra gli altri argomenti ai quali si tenne, seguì la testimonianza del protonotario Giovanni Freccia suo ascendente, il quale nel 1365 in un laudo pronunziato tra l'arcivescovo di Brindisi e i cittadini dell'ex feudo di principato, fondò il suo ragionamento sul principio che il dominio del feudo appartenesse interamente alla mensa. In questo giudizio però non si trattò di decime, ma di censi sopra le case, nè si rileva se il dominio utile del feudo di principato dipendesse da titolo particolare, ovvero dalla presunzione comune all'intera provincia.

Volendo dunque spiegare la ragione che ha fatto cadere in errore quelli che hanno sostenuto l'opinione dell'universal dominio, pare che possa trovarsi nelle due seguenti circostanze. L'una è l'antichità del possesso, il quale giugne quasi insino all'epoca della costituzione de' feudi; l'altra è la trasmutazione de' demani feudali in fondi oggi decimali, la qual cosa è tutta particolare alla terra d'Otranto, dove da pochi luoghi in fuori non si conoscono terre demaniali. La commissione ha pesato entrambi questi argomenti per lo di loro giusto valore, e ne ha conchiuso, che tra le decime attuali si trovino mescolate anco le dominicali; quei che ne han giudicato a' tempi passati sia perchè mancassero degli stessi dati, e perchè il loro giudizio inchinasse ad opinioni allora preponderanti, hanno da questi fatti tratto in favor de' baroni una illazione più estesa di quella che i fatti stessi indicavano.

6. In fine, oltre a' contratti taciti che han confuso insieme le decime di diversa natura, la commissione ha avuto sotto gli occhi gli esempi de' contratti enfiteutici, ne' quali è intervenuta la scrittura, e dove il *reddito* decimale ha tenuto luogo di canone. Ne ha veduto antichi del XVI secolo, e recenti per sino della nostra età. Questo è quel che risguarda le diverse specie di decime, che compongono i *redditi* de' quali sono in possesso i già baroni d'Otranto, insieme cogli esposti documenti debbono congiungersi anche le seguenti osservazioni, intorno al diritto di decimare in generale.

V. Osservazioni intorno all'attual possesso di decimare.

1. Il diritto di decimare è sostenuto da un possesso, la di cui pruova giugne sino al XII secolo. Questa osservazione è una conseguenza de' documenti di sopra citati.

2. Il diritto di decimare è stato confermato da tutt'i giudicati de' quali è memoria dal XV secolo sin oggi. Tai giudicati cominciano da una sentenza del concistoro del principe di Taranto, pronunziata nel 1447 fra il vescovo di Lecce e i cittadini di S. Pietro in Lama. Si trattò allora, se essendo la mensa nel possesso di esigere le decime delle vettovaglie, dovesse anche riscuotere quello delle olive. La sentenza fu favorevole a' cittadini, ma essa pruova, che del decimare sopra gli altri generi si parlasse allora, come d'un diritto legittimo, che non ammetteva contraddizione. Il giudizio del 1447 ch'è il primo di cui la commissione abbia avuto notizia, è stato seguito dallo stile uniforme di giudicare di tutt'i vecchi tribunali di Napoli.

3. All'infuori de' feudi posseduti dalle mani morte, e di uno o due casi, ne' quali si verifica che i possessori attuali sono i discendenti de' primi concessionari de' Normanni, gli attuali ex baroni della terra d'Otranto tengono i loro feudi e con essi il diritto di decimare dalle mani del fisco, al quale ricaddero sia per la devoluzione del principato di Taranto, sia per altre particolari devoluzioni. La maggior parte de' possessori attuali ha acquistato i feudi per contratti onerosi, ne' quali i venditori e i compratori han creduto di contrattare sopra un diritto meramente territoriale.

4. Si possono dire anche rari i casi, ne' quali i feudi si posseggono da' concessionari immediati del fisco; perciocchè la maggior parte di essi sono pervenuti agli attuali possessori, per effetto di più passaggi tra privati, spesso tutti onerosi.

VI. Quistioni di diritto esaminate dalla commissione.

Dal complesso delle cose sin quà esposte, sono surte le seguenti quistioni di diritto.

1. Le decime de' frutti nella provincia di Otranto son dovute agli ex-baroni?

2. Quando fossero dovute, sono giusti la quantità ed il modo, secondo i quali oggi si esigono?

3. Le prestazioni dell'erbatica, della carnatica, e quella sui prodotti de' bestiami sono legittime?

4. È legittima la decima del prezzo, che si esige nelle alienazioni de' fondi siti nel distretto de' loro feudi?

5. Son dovute le prestazioni di censi, di ragioni, di stagli,

di affida, e tutte le altre prestazioni, che non nascono da una causa espressa di dominio?

VII. Motivi intorno alla prima.

Intorno alla prima quistione, le considerazioni della commissione sono state le seguenti.

1. La prima origine delle decime è incerta; è certo bensì che con esse, quali si sieno, si trovino confuse decime dominicali. Sarebbe impossibile il separare le une delle altre, se quelle si credessero illegittime e non dovute.

2. Qualunque sia stata la natura delle prime decime, esse si posseggono oggi come decime dominicali, perciocchè gli attuali possessori le tengono dal Fisco per contratti di compra e vendita, nei quali le decime sono state, o genericamente o specificamente concedute, come diritti reali, e non come tributi o collette.

3. Conceduta per ipotesi anche la qualità di decime vettigali, essendo esse nate colla conquista de' primi fondatori della monarchia, sarebbero per diritto della guerra legittimamente costituite. Non potrebbe certamente dirsi di esse quello che la conquista di Alessandro diede luogo a dire fra' Tessali e i Tebani, cioè, *in eo quod in judicium deduci potest, nihil valere jus belli, nec armis erepta, nisi armis posse retineri.* Se il consenso delle nazioni fa nascere dalle leggi della guerra un diritto legittimo, qual diritto più legittimo di quello ch'è seguito dall'osservanza di sette secoli, e dalla solenne ratiabizione di tutti i principi successori?

4. La legge de' 2 di agosto 1806 ha conservato le decime agli ex-baroni di Otranto. Il decreto de' 20 di giugno 1808 di Bajonna le ha dichiarate commutabili in denaro e redimibili. Per qual ragione dunque i possessori de' fondi decimali, potrebbero attendere dal giudice nell'applicazione della legge quel beneficio che la legge stessa ha loro negato?

5. Se la legittimità delle decime avesse potuto cadere in esame, la di loro abolizione, dopo le basi stabilite colla legge de' 2 di agosto 1806, muterebbe per intiero lo stato presente delle proprietà di quella provincia, e farebbe revivere i diritti nascenti da' contratti di compra contro a' venditori de' feudi, e a' loro eredi. I giudicati della commissione porterebbero seco loro una conseguenza violenta, che non è caduta nell'antivedimento della legge.

Per l'esposte considerazioni, la commissione ha costantemente deciso, che le decime son dovute, quando le sostenga un possesso immemorabile, o il più prossimo possibile a' tempi della prima concessione; ed ha adottato il principio che la consuetudine generale della provincia, la quale mette capo nell'epoca

della prima costituzione de' feudi, sostenuta da questa specie di possesso, debba tener luogo di legittima concessione.

XIII. Motivi intorno alla seconda quistione.

Veduta la necessità, che ha obbligato la commissione di pronunziare per l'affermativa intorno alla legittimità delle decime, ha ella creduto più importante la seconda nella quale cade l'esame, se sieno giusti la quantità ed il modo, secondo i quali gli ex-baroni ne fanno la percezione. Su tale quistione dunque hanno avuto luogo le seguenti considerazioni.

1. I contratti decimali si sono assimilati alle enfiteusi, allorchè si è trattato delle obbligazioni de' reddenti verso i loro presenti padroni diretti. Quest'assimilazione nasce dall'interpretazione del diploma di Ferdinando I, e dallo stile di giudicare di tre secoli. A questo diritto dunque, costituito per osservanza, conviene ricorrere, quando si tratti di regolare o di spiegare le obbligazioni dell'uno o dell'altro contraente.

2. L'enfiteusi sia de' fondi privati sia de' pubblici, sia dei patrimoniali del Fisco, riconosce per legge principale, che il canone una volta costituito, non sia alterato in danno dell'enfiteuta, e che questi sia l'assoluto padrone delle sue migliorie, e di tutti i frutti della propria industria.

3. L'erba e tutti i prodotti spontanei o naturali de' fondi censiti seguono il dominio della superficie, e non si presumono mai riservati al padrone diretto, se ciò non sia espressamente convenuto.

4. Se si concedesse agli ex-baroni che i fondi decimali sieno altrettante dismembrazioni de' demanj ex-feudali, in questa lettura che sarebbe la più sfavorevole pe' cittadini, dovrebbero farsi loro salvi gli usi de' quali ne' demanj stessi avrebbero goduto. In difetto di questo uso, è un giusto e moderato compenso il lasciare libera a ciascun padrone l'erba del proprio fondo.

5. Le decime, quali si esigono oggi, non sono quelle del tempo in cui fu data la prima legge a' fondi decimali. Esse sono state estese a misura che si è estesa la coltura e l'industria de' coloni. La prima legge dunque data ai fondi, o i primi contratti sono stati alterati da un fatto posteriore. Questo fatto non è nato dal libero consenso di ambe le parti, ma è interamente figlio della preponderanza de' baroni. È necessario dunque il distinguere la condizione primitiva delle terre decimali dalla posteriore, a cui sono state soggettate per un fatto arbitrario ed illegale.

6. Dovendo togliere l'esorbitanza da questi contratti presunti, e ridurre ad una giusta misura le prestazioni convenute, due sono i principj da seguirsi; l'uno che il canone corrisponda a' frutti del tempo del contratto, l'altro che si salvino all'enfiteuta

i frutti della propria industria, ed i mezzi onde migliorare il fondo censito.

7. La commissione ha riconosciuto il possesso immediato alla concessione, come il titolo suppletorio del diritto di decimare. A questo medesimo possesso dunque si dee stare, allorchè si tratta d'interpretare quale sia stata la prima legge data al fondo, e quali gli abusi, che l'hanno alterata.

Per tutte l'esposte considerazioni la commissione nel definire i prodotti ai quali possa estendersi il diritto di decimare ha deciso, che ne restino esclusi l'erba, e tutti i prodotti, i quali servono o alla coltura del fondo, o all'uso della vita de' coloni; che si debbano le decime di quei soli generi, dei quali si fa menzione ne' primi documenti del possesso; che questi generi non possano mai oltrepassare i seguenti: il grano, l'orzo, l'avena, le fave, il lino, la bambagia, le olive, il vino mosto.

Relativamente poi al modo onde le decime dichiarate legittime debbano riscuotersi, la commissione scegliendo la regola meno gravosa, e seguendo quello che anche prima dell'abolizione della feudalità praticavasi, ha deciso che le decime delle vittovaglie si esigano in generi triturati e sulle aje; che le decime del vino mosto si esigano ne' palmenti stessi dei cittadini; che sieno i reddenti esenti da qualunque spesa di trasporto, anche per esecuzione della dichiarazione fatta dal ministro predecessore di vostra eccellenza.

Una particolare discussione ha avuto luogo pel modo onde dovesse pagarsi la decima delle olive. Su tale articolo la commissione ha considerato, che in molti luoghi della provincia la decima si somministri in olive, e non in olio; che l'olio esigendo ugualmente industria e spesa, l'obbligare i coloni alla decima del prodotto, sarebbe lo stesso che gravarlí di un peso estraneo alle condizioni del contratto; che dove si trovi radicato il pagamento della decima in olio, debba questa usanza presumersi l'effetto delle abolite privative de' trappeti, esercitate dagli ex-baroni quasi nell'intera provincia; che la mancanza delle acque rendendo scarsi i trappeti in quella provincia, se si obbligassero i cittadini a pagare la decima in olio, dovrebbero altresì obbligarsi a conservare ne' cammini le olive, come con grandissimo detrimento del genere e del prodotto si è finora praticato. Quindi la commissione ha determinato, che le decime di questo genere si pagassero in olive.

IX. Motivi intorno alla terza quistione.

Sulla terza quistione la commissione ha considerato, che l'erbatica, la carnatica, ed ogni altra prestazione così sul bestiame come su' prodotti di esso, o si considerino come diritti stabiliti in luogo della fida, ed in tal caso sono compresi nella regola di sopra stabilita, relativamente al dominio dell'erba; o

si abbiano come diritti imposti sull'industria, ed in questa ipotesi, certamente più sfavorevole pei baroni, essi cadcrebbero fra' diritti personali, rimasi estinti per la legge de' 2 agosto 1806. Per tali ragioni dunque la commissione ha dichiarato abolite l'erbatica, la carnatica, ed ogni prestazione sul bestiame, e su' prodotti di esso.

X. Motivi intorno alla quarta quistione.

Sulla quarta quistione, o sia sulla legittimità della decima del prezzo, la commissione ha fatto le seguenti considerazioni.

1. Il diritto dell'enfiteusi non dà ai padroni diretti in compenso della prelazione, se non la quinquagesima. Questa misura fu stabilita dalla legge civile per frenare l'avarizia dei padroni diretti. La disposizione dunque della legge è derogatoria delle convenzioni dei privati.

2. Sebbene il foro avesse per lungo tempo riconosciuto i laudemi convenzionali, tuttavia nel 1772 un rescritto del Re chiamò alla sua osservanza il diritto comune, annullò le convenzioni che stabilivano un laudemio maggiore della quinquagesima, e dichiarò legittime quelle sole che ne avessero ammesso uno minore della detta somma.

3. La consuetudine della provincia di Otranto, che ha introdotto la decima del prezzo, non è fondata sulle convenzioni delle parti, ma nasce dal fatto de' già baroni, fatto la di cui esorbitanza è dimostrata ne' motivi di sopra discussi.

4. La consuetudine della provincia, tanto è figlia d'un fatto arbitrario, quando non solamente non è generale, ma è varia; perciocchè in alcuni feudi i fondi decimali non sono soggetti nè a decima, nè a qualsivoglia altra parte di prezzo; in alcuni altri si trova introdotta su' fondi non redditizj; in altri finalmente si esige a ragione di vigesima, di trigesima, o di altra minor quota.

5. Il diploma di Ferdinando I d'Aragona del 1468, che è l'ancora dei diritti decimali, neppure sostiene la decima di prezzo. In quella carta si dice, che nelle vendite i possessori *solvunt certum quid baronibus dictorum casalium in recognitionem directi dominj*. Ferdinando commise al suo figliuolo Federico di far pagare e corrispondere a' baroni quel che loro si dovea, *prout de jure statutum est atque dispositum*. Dunque il diploma dai baroni allegato si rimette intieramente alla disposizione del diritto comune.

6. Il nostro diritto ricevuto e le decisioni de' vecchi tribunali di Napoli aveano già da gran tempo annullato le prestazioni di terzerie e di quarterie, che gli ex-baroni erano soliti di riscuotere, soprattutto negli abruzzi, dove tali prestazioni erano più frequenti. Qualunque sia il fonte, donde la legge emani, l'uniformità e l'uguaglianza è il di lei primo requisito.

Questo requisito si perderebbe, se la legge eseguita da per tutto, trovasse una eccezione nella sola provincia d'Otranto.

Per l'esposte considarazioni, la commissione giudicando sempre in forza de' principi che nascono dall'assimilazione fatta di questi diritti alle prestazioni enfiteutiche, ha costantemente deciso, che la decima di prezzo e qualsivoglia prestazione maggiore della quinquagesima sia illegittima, e che la quinquagesima stessa si debba nelle sole vendite de' fondi decimali.

XI. Motivi intorno alla quinta quistione.

La quinta ed ultima quistione abbraccia molte prestazioni insieme, i censi, gli stagli, o gli stagliamenti, le ragioni, i diritti di affida, le prestazioni di galline, d'incenso, di cera, di guanti, di pepe, di cappelletti ec. Le considerazioni fatte sopra ciascuna delle suddette prestazioni, sono le seguenti.

1. I censi debbono seguire i possessori de' fondi su' quali sono costituiti. Dove i comuni paghino prestazioni a titolo di censi, e non costi del contratto legittimo da cui dipendono, dee dirsi, ch'essi nascono dalla solita gravezza dell'*Erariato*, mercè del quale l'università sono state costrette ad assumere l'esazione e la garentia de' censi minuti, ovvero contengono una prestazione senza causa, che può chiamarsi abusiva del pari e personale, e perciò compresa nell'abolizione della legge de' 2 di agosto 1806.

2. I censi che si pagano direttamente da' possessori de' fondi redditizi, sono legittimi, se nascono da un titolo particolare, vale a dire, se sieno l'effetto di speciali concessioni. Sono contraddetti dalla presunzione del diritto, se si esigono da tutti per un titolo di universal dominio.

3. Il diritto universale di decimare è riconosciuto legittimo nella provincia di Otranto, pe' motivi di sopra discussi. Questi motivi non sono applicabili alle altre prestazioni. Se per sostenere una prestazione universale di censi si alleghi l'universale dominio, gli ex-baroni sono tenuti di esibirne il titolo, escluso ogni argomento d'equipollenza.

4. I censi su' fondi decimali sono illegittimamente costituiti. Veduta l'estensione, che di mano in mano si è data a' primi *redditi*, non per convenzione libera fra' contraenti, ma per la sola influenza del potere, il doppio peso della decima e del censo, non ha in suo favore alcuna presunzione di legittimità siccome però la presunzione può esser vinta dalla pruova in contrario, così quando da un contratto legittimo costi la volontà delle parti, si dee stare al convenuto.

5. Le ragioni, gli stagli o stagliamenti, i diritti di affida, sono nella generalità de' casi prestazioni personali, che nascono da diverse cagioni. Sono il più delle volte capitazioni; sono anche frequentemente transazioni di servizi angarici, specialmente per l'uso degli animali addetti alla coltura delle terre; sono non

di rado transazioni dell'onorifico diritto di *connatico*. In quanto a questo diritto, la commissione ne ha verificato in più di un caso la sussistenza, malgrado l'inorpellamento con cui si è cercato di coprirlo. Ne'motivi delle sue decisioni la commissione ha inseriti alcuni relevi pagati per diversi feudi della provincia, ne' quali si descrivono *le ragioni delle femmine quando si maritano*. Ve ne sono altri ne' quali si descrive la prestazione delle spose che escono dal territorio prima degli otto giorni dal celebrato matrimonio; altri finalmente, i quali contengono la diversa tassa, a cui si sottoponevano *le vergini*, *le maritate e le vedove*.

6. I baroni non hanno finora dimostrato quello che frequentemente assumono, cioè, che i diritti di affida e gli stagli sieno transazioni di fida o di decime. Se anche fossero riusciti in questa dimostrazione, nulla avrebbero guadagnato pe' motivi di sopra discussi; ma i documenti da essi esibiti pruovano la qualità personale di tali diritti, e la provano altresì i diversi titoli, che essi han tolto a prestito per colorarli. Quindi la commissione veduta l'uniforme testimonianza di tutti i documenti sinora da lei esaminati, non ha trovato a fare alcuna eccezione alla qualità personale delle così dette ragioni, de' diritti di affida e degli stagli.

7. Si è dato spesso il nome di censi alle prestazioni di galline, di cera, di incenso, di guanti, e di ogni sorta di generi necessari, utili o piacevoli alla vita de'baroni.

Se si voglia giudicare di tali prestazioni dall'analogia di quelle introdotte nel primo stabilimento de' feudi dovrebbero esse reputarsi piuttosto prestazioni d'omaggio, che ricognizioni di dominio. Se si voglia giudicarne dal costume de'baroni, basta paragonarle alle altre già discusse per conchiudere, che costoro assunsero il carattere de' primi rettori de' popoli de'tempi eroici, ch'Esiodo chiamò *dorofaghi*, o sia divoratori di doni. Se finalmente si vogliano avere per censi tantoppiù valgono per esse le limitazioni per quelle adottate.

8. Senza seguire le varie denominazioni che si sono date o agli stessi diritti di sopra esaminati, o a' diritti e alle prestazioni simili, la commissione ha compreso sotto le medesime regole tutte le prestazioni non nascenti da particolari contratti, o che si sieno pagate da' comuni ovvero da' particolari cittadini.

Per l'esposte considerazioni, la commissione ha dichiarato non dovuti i censi su'fondi soggetti al peso della decima; ha fatto un'eccezione a questa regola, quando i censi e le decime fossero stati contemporaneamente imposti per una concessione enfiteutica, pruovata colla scrittura; ha assoluto i comuni del corrispondergli, quando non costi che essi sieno i possessori dei fondi censiti; ha avuto per estinti dalla legge tutti i diritti e le prestazioni imposte per ragione di fuochi; ha abolito come personali tutte le prestazioni di stagli, di ragioni baronali, i

diritti di affida, le prestazioni di galline, di cera, d'incenso, o di altri generi, e per rispondere alle eccezioni de' baroni, che hanno sostenuto le suddette prestazioni come censi di fondi, o di suoli, ha riservato loro le ragioni, quando esibissero gli strumenti di concessioni.

XI. Conseguenze.

Eccole il sistema delle decisioni della commissione, relativamente alle decime ed a tutte le prestazioni ex feudali della provincia d'Otranto. Intanto la legge abolitiva de'feudi, ed il real decreto degli 11 di novembre 1807 saranno un beneficio particolare a quelle università, che verranno ad impetrarlo ed a disputarselo in giudizio, ovvero sarà comune ed eguale a tutte? L'agricoltura, l'industria, la libertà personale de' cittadini di Otranto sarà in una parte della provincia liberata dalle esorbitanze baronali, e rimarrà tuttavia serva in un'altra?

Mi è sembrato che se si seguisse sempre il sistema delle particolari decisioni, e non si adottasse per una regola ciò che ne' casi singolari si è deciso, le cure generose e benefiche di Sua Maestà non giungerebbero mai ad estirpare le vestigie dell'abolita feudalità, e che questo mostro trincerato negli angoli più oscuri della provincia, trionferebbe della miseria o della idolenza di quelli che non hanno avuto la forza di espellerlo.

D'altra parte tengo per vero, che una delle principali mire del Re nell'incaricare la commissione feudale di questo difficile travaglio, sia appunto il provvedere all'uniforme esecuzione della legge de' 2 di agosto, e che per conseguente si mancherebbe per me al fine più importante della cennata legge, se limitando il mio ministero alle sole controversie spinte dalle parti interessate, obbliassi quelle che hanno un maggior bisogno del presidio della legge, e di coloro i quali vegliano alla di lei esecuzione.

XII. Regola che si propone.

Premesso tutto ciò, la generalità dei casi è quella che dà luogo alla regola e stabilisce la presunzione della legge L'eccezione dev'essere pruovata, e chi l'allega, assume necessariamente il peso di questa pruova. S'egli non vi riesca, o se vi rinunzii, cade nella disposizione della regola comune. Sua Maestà ha destinato un termine perentorio per tutte le azioni nascenti dall'estinta feudalità, ed ha dichiarato perente quelle che fra il suddetto termine non sieno dedotte. È giusto che questa pena abbia luogo pe' comuni, i quali impugnano quei diritti reali de' già baroni, che hanno in lor favore la presunzione della legge: è giusto del pari, ed è del pubblico interesse che la stessa pena tocchi quei baroni che volessero conservare il

possesso di quei diritti che hanno contraria la presunzione della legge abolitiva della feudalità, o della legge comune. Quindi propongo a vostra eccellenza le seguenti dichiarazioni come il soggetto d'un real decreto:

1. Si conservino nella provincia di Lecce le decime, delle quali gli ex baroni si trovano legittimamente in possesso.

2. Le decime de' frutti non possano estendersi ad altri generi, se non al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, alle fave, al vino mosto, ed alle olive.

Resti confermata l'esenzione di quelli fra' suddetti generi e prodotti, che sinora sono stati esenti.

3. Restino vietate le decime di tutti gli altri generi e prodotti non nominati nell'articolo precedente.

4. Restino vietate tutte le prestazioni d'una rata di frutti maggiore della decima. Restino confermate quelle di rate minori.

5. Resti vietata l'erbatica, la carnatica, le giornate di latte, ed ogni prestazione in generi, o in denaro su' bestiami, e su' loro prodotti sotto qualunque titolo esse vengano.

6. L'esazione delle decime delle vettovaglie si faccia in generi triturati e sulle aje, senza che i contribuenti sieno tenuti ad alcuna spesa di trasporto.

L'esazione del vino mosto si faccia nei palmenti dei medesimi possessori dei fondi decimali. La decima delle olive si paghi nei luoghi dove si raccolgono, in frutto e non in olio.

7. Resti abolita la decima ed ogni rata di prezzo maggiore della quinquagesima nella vendita dei fondi decimali. Si osservi il solito, se la prestazione è minore.

Restino abolite tutte le prestazioni che si esigono come diritti di contrattazione e non di laudemio. Sia lecito di esigere la quinquagesima per le sole vendite ed in quei luoghi solamente, nei quali è stato solito finora di esigere la decima o altra parte del prezzo.

8. Resti abolita ogni esazione di censi, che non risulti da speciali concessioni.

Restino egualmente aboliti i censi anche costituiti con istrumenti sopra fondi precedentemente soggetti a decima.

9. Resti dichiarato come abolito dalla legge de' 2 di agosto ogni prestazione ed ogni diritto imposto per ragion di fuoco, qualunque sia l'origine d'onde nasca.

10. Resti abolita ogni esazione di ragioni, di stagli, di diritti di affida, e di ogni altra prestazione così in genere, come in denaro che non nasca di particolari istrumenti di concessioni.

11. La sola eccezione a questi articoli di regola possano farla i giudicati della commissione feudale. Gli ex baroni, i quali si credono nell'eccezione piuttosto che nella regola: deducano le loro ragioni presso la stessa commissione nel rimanente spazio di questo anno. Scorso un tal termine le ragioni di tutti

restino uguagliate, e le azioni per impugnare la regola rimangano perente.

Io non ho altra parte del progetto contenuto in questo rapporto, se non quella di aver aderito al voto della commissione, e di avere trasmesso a vostra eccellenza il risultamento dei travagli, e delle discussioni di questo scelto e rispettabile corpo, a cui ho l'onore di assistere. Prego vostra eccellenza di presentarlo a Sua Maestà come un documento dello zelo, e dei principi di giustizia che regolano le di lei operazioni. Si compiaccia di accogliere le nuove assicurazioni del mio rispetto.

— 43 —

Ministeriale del 31 luglio 1810 diretta dal ministro degli affari interni a procurator generale presso la commessione feudale portante disposizioni a regolare gl'incarichi attribuiti ai commessari del Re per la divisione dei demani.

L'intendente della Calabria citeriore mi ha fatto osservare quali inconvenienti nascerebbero dalla stretta interpretazione del real decreto de' 3 luglio, col quale i commissari del Re per la divisione de' demani sono esclusivamente incaricati della esecuzione delle decisioni della commissione feudale, mentre non è ancora giunto il commissario per la provincia che egli amministra.

Io gli ho risposto, che sebbene il cennato decreto commetta esclusivamente questa esecuzione a' commissari de Re, pure non vieta, nè potea vietare all'amministrazione di una provincia di prendere tutte le misure economiche tendenti ad assicurare i dritti de' comuni che derivano dalle decisioni suddette. Quindi potea egli far seguire degli atti conservatori ad oggetto di assicurare l'integrità delle propietà rivendicate a' comuni, egualmente che i frutti pendenti. Il commissario poi al suo arrivo avrebbe pronunziato definitivamente sulla pertinenza delle une e degli altri a' termini delle decisioni della commissione.

Gli ho detto finalmente che potea dare i suoi ordini in conformità di questi principi.

Mi affretto a parteciparvelo, signor procurator generale, affinchè dalla vostra parte inculchiate lo stesso agl'intendenti ed a' commissari, che s'indirizzano a voi per la stessa quistione. Sono con distinta stima.

— 44 —

Ministeriale del 6 febbraio 1811 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente in Monteleone portante disposizioni a seguirsi dalle commissioni create per la discussione dei conti comunali.

Ho letto con soddisfazione nel vostro rapporto de' 10 dello scorso mese, che le commissioni create per la discussione dei conti comunali, si occupano di quest'oggetto si importante. Per agevolare sempre più il travaglio, e renderlo completo, sono stato autorizzato dal Re a dare le seguenti disposizioni. 1. Le commissioni liquideranno, e discuteranno diffinitivamente, senza darsi luogo e gravame di sorta alcuna, i conti arretrati fino al 1809 inclusivamente. E questa operazione deve riguardare non solo la contabilità comunale, ben anche quelle di tutte le amministrazioni pubbliche di spettanza del consiglio d'intendenza.

2. Le commessioni possono transigere sulla definizione de' conti arretrati. Esse però dovranno usare di questa facoltà in que' conti che potrebbero essere di un risultato incerto, o che per mancanza o irregolarità de' documenti giustificativi presentino gravi difficoltà nella liquidazione e discussione. Dovranno portare particolarmente molta riserba nei conti del 1809.

3. Il consiglio d'intendenza può erigersi in più commessioni ciascuna composta da due consiglieri destinati dall'intendente, per ultimare anche in via di transazione, con le limitazioni prescritte nell'articolo precedente i conti esistenti presso l'intendenza.

4. Tali commissioni allorchè avranno liquidati e discussi i conti che si trovano nell'intendenza possono occuparsi ancora de' conti esistenti presso le commissioni subalterne, che l'intendente stimasse opportuno di commettergli.

5. Ogni commessione spedirà il travaglio con la più grande celerità, e darà conto al ministro per mezzo dell'intendente delle liquidazioni ultimate in ciascun mese, del risultato delle medesime, e del travaglio che rimane a spedirsi.

Voi siete, signor intendente, particolarmente incaricato di dare la più pronta esecuzione a queste determinazioni, onde l'amministrazione sia sgombrata una volta di un arretrato che l'imbarazza, e ne arresta, o ne rende malagevole l'adempimento.

Assicuratemi di aver ricevuta la presente, e siete sicuro della mia perfetta stima.

— 45 —

Rapporto del 10 ottobre 1809 rassegnato dal regio procuratore generale presso la commissione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme a seguirsi sui dritti così detti di casalinaggio.

Uno de' dritti ex-feudali, che pesa più sulle popolazioni le più povere del regno, che è letteralmente compreso nelle abolizioni della legge de' 2 di agosto 1806, e di cui non ostante si suole fare un soggetto di disputa, è il così detto dritto di *Casalinaggio*.

Questo diritto si trova generalmente in tutte le popolazioni nuove de' feudi renduti abitati dagli ex-baroni. Fra le leggi che costoro hanno voluto imporre a' nuovi venuti, è stata la capitazione, o una prestazione per fuochi per compenso del suolo che le case o i tuguri degli abitatori occupavano. Cotesta prestazione si è moltiplicata coll'aumento della popolazione, ed a misura che le famiglie si sono estese, si è esatta da tutti i diversi fuochi che occupavano il medesimo suolo. Tutte le colonie Albanesi, le colonie Greche, ed anche le nuove popolazioni d'indigeni vi sono generalmente soggette. Vi sono anche popolazioni antiche sottoposte dagli ex-baroni al medesimo peso, ma queste non entrano in esame, perciocchè la prestazione in questi casi è chiaramente esorbitante, ed è nuda di quel colore di giustizia, che ne' feudi nuovamente abitati presta la materia alla discussione.

Se il casalinaggio ne' feudi antichi è riprovato dalle vecchie leggi, ne' feudi nuovi è abolito dalla legge de' 2 di agosto 1806, ed è in contraddizione coi principj e colle leggi della presente amministrazione pubblica, per le seguenti ragioni.

1. L'articolo 6 della legge de' 2 di agosto 1806 abolisce *ogni prestazione personale sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo solevano riscuotere dalle popolazioni e da' particolari cittadini*. Non si dubita che il casalinaggio sia un diritto personale; si dice solo che la sua causa dà dominio. Ma se la legge avesse voluto che per le prestazioni personali si fosse disceso all'origine o alla causa da cui dipendevano, o se avesse voluto lasciarlo in dubbio, non le avrebbe abolite tutte, *sotto qualunque nome venissero appellate, e per qualsivoglia titolo si fossero riscosse*. Dunque la legge ha inteso di prevenire le distinzioni, e di dettare una regola, la quale comprendesse tutti i casi.

2. La legge abolitiva della feudalità ha dato il compenso di tutto ciò che ha tolto. Il diretto dominio de' feudi che il Re ha rilasciato agli ex-baroni; i pesi feudali a' quali ha riunziato; il diritto di devoluzione di cui si è privato, se anche fosse giusta in se medesima la prestazione del casalinaggio; non permetterebbero che si venisse a distinguere la prestazione dalla sua cau-

sa. Gli ex baroni non mettono in dubbio la qualità personale della prestazione, ma credono che si dovrebbe dare loro un equivalente per la cosa conceduta. Ma a quale altro equivalente essi hanno diritto, se la legge con un esempio unico gli ha compensati di tutto ciò che ha tolto loro?

3. Supponendo che la legge potesse ammettere un nuovo compenso per una prestazione abolita, sarebbe giusto accordarlo per lo casalinaggio? Gli ex-baroni sostengono ch'è loro dovuto il prezzo del suolo conceduto. Ma essi dopo aver fissato questo prezzo, non sul territorio occupato, ma sulle teste degli abitatori, l'hanno moltiplicato per ciascuna generazione, e sono in poco tempo pervenuti a ritirare l'intiero capitale del loro suolo. Dopo d'essere giunti a questo punto, essi hanno continuato ad esigere la stessa prestazione, accresciuta in ciascun giorno dell'aumento della popolazione. Se questo contratto si dovesse restituire a quella giusta eguaglianza, ch'è la base di tutte le obbligazioni reciproche, gli ex-baroni dovrebbero restituire tutto ciò che essi hanno esatto oltre al valor della cosa che ha formato il titolo o il pretesto della loro esazione.

4. Il suolo sul quale sono imposti i fragili tuguri de' coloni e de' pastori debbono essere soggetti a *reddito* a favor degli ex-baroni? Alcuna prestazione non sarebbe più giusta di questa, se il beneficio della cosa conceduta fosse stato tutto de' concessionari. Ma questi sono quei coloni a' quali si è imposto l'obbligo di dissodare le terre, di renderle fruttifere agli ex baroni, di fare sempre loro sicura la rendita, quali si fossero gli accidenti e i pericoli delle stagioni. Da questi medesimi coloni si sono esatte prestazioni gravosissime anche sulle più picciole loro industrie e spesso anche servizi personali di ogni specie. Dell'eguaglianza di questi contratti e della moderazione de' fondatori di queste colonie n'è testimonio lo stato di tutte le popolazioni greche ed albanesi del Regno. Queste sono rimase nello stato di borgate, misere, senza proprietà, senza industria, sempre straniere alla popolazione tra la quale vivono da secoli, riputate da tutti e forse anche da loro medesimi come una classe d'uomini, i quali non hanno altro diritto all'esistenza, se non quello che agli avari padroni è piaciuto di concedere loro. Dopo tutto ciò, il contratto in cui i fondatori delle colonie hanno dettato tutte quelle leggi che l'interesse suggeriva loro, anche oltre alla capacità delle forze umane, e gli abitatori hanno messo la tolleranza per sopportarle e per cedere alla necessità, questo contratto dico si riguarderà come oneroso a' baroni, e si obbligheranno i cittadini a pagare quel ricovero, di cui hanno i bruti stessi goduto?

5. Oltre a tutte l'esposte ragioni, le abitazioni potranno per un diritto universale essere soggette agli antichi pesi in favore degli ex-baroni, dopochè i suoli di esse sono stati sottoposti, come ogni altro fondo, all'imposta fondiaria, e dopochè la loro

rendita potrà forse essere presa come la base di altri pesi pubblici? Cotesto aggravio sostenevasi nell'antico sistema, perchè le case di propria abitazione de' possessori erano esenti dal peso catastale. Ma cangiate le leggi delle contribuzioni dirette, si potrà permettere che oltre a' pesi dovuti allo stato, vi sieno privati che per un resto di diritto signoriale, esigano un secondo o un terzo peso sulle capanne de' poveri?

Tuttociò rende evidente la conseguenza che il casalinaggio sia una prestazione abolita dalla legge; che non vi sia luogo a deliberare intorno ad altri compensi; che la giustizia non permetta la continuazione di essa; che ella sarebbe in contraddizione colle leggi delle imposte pubbliche. Ma Sua Maestà ha il merito d'avere veduto il primo l'esorbitanza di questa prestazione, perciocchè sul rapporto del signor ministro delle finanze l'ha soppressa nel comune di Pratola, ex-feudo amministrato da' regi demani. Io dunque non fo altro se non domandare una spiegazione, che Sua Maestà ha già fatto contro a se medesimo, e che non è stata promossa da alcun apparecchio di ragioni, ma solo dalla sua penetrazione, e dal suo giusto e retto senso. Mentre io promuovo una dichiarazione generale sull'appoggio che questa è l'applicazione che la commissione feudale fa della legge abolitiva della feudalità in tutt'i casi particolari, è del mio dovere il dire a vostra eccellenza che da prima la commissione ha in un caso solo seguita diversi principi. Nella causa fra'l comune di Brindisi in Basilicata col suo ex-barone, la commissione ammise il casalinaggio, ordinando che cessasse la prestazione de' fuochi, ma che la rendita ultima si ripartisse su tutt'i suoli delle case. Questa fu una delle prime decisioni dell'anno scorso fatta nel tempo in cui erano incerti i principj sopra i quali si giudicava, e fondata sulla circostanza delle capitolazioni che erano passate fra gli abitatori albanesi e l'ex-barone. Il comune fu così sorpreso da questa decisione, che spedì replicate deputazioni in Napoli. L'intendente protestò, ch'essa era ineseguibile. La commissione dopo questo esempio, richiamata agli esposti principi spezialmente dall'opinione del presidente, che ha sopra tutti il merito di non essersi ingannato intorno a questo articolo, ha abolito costantemente il casalinaggio come una prestazione personale. Se vostra eccellenza la troverà tale, il giudicato della commissione nel caso di Brindisi non avrà certamente una forza superiore alla legge.

Finalmente debbo avvertire, che non cadono tra le abolizioni del casalinaggio i censi solari nascenti da contratti taciti, o espressi che sieno. L'esame di questi contratti che hanno per essi la presunzione della legge cadono nell'esame de' magistrati se essi sono impugnati. Solamente in quei casi ne' quali gli ex-baroni esigano un *jus habitationis* sopra tutta la superficie del feudo, siccome ogni diritto universale ha contro di se la pre-

sunzione del diritto, così credo necessario l'obbligare in un termine perentorio i possessori a giustificarne il titolo.

Premesso tuttociò impetro da vostra eccellenza le seguenti dichiarazioni.

1. Ogni capitazione ed ogni prestazione a fuoco sia in generi, sia in denaro, a titolo di casalinaggio, è compresa nelle prestazioni personali abolite dalla legge de' 2 di agosto 1806.

2. È abolita ogni prestazione surrogata al casalinaggio personale.

3. Sono conservati tutt'i censi solari che saranno giudicati legittimi, o che non saranno contraddetti.

4. Ogni diritto universale su' suoli delle case degli ex-feudi è presunto illegittimo. La legittimità dovrà essere riconosciuta e giudicata dalla commissione fra il rimanente spazio di quest'anno. Scorso un tal termine ogni diritto universale sulle abitazioni s'intende abolito, e le azioni a sostenerlo sieno perente.

Mi ripeto con distinto ossequio.

— 46 —

Uffizio degli 8 agosto 1810 diretto dal procurator generale presso la commessione feudale al direttore della registratura e dei demani della provincia di Lecce portante dei chiarimenti sopra le prestazioni ed i diritti ex feudali aboliti.

Mi dispiace che i miei riscontri debbano essere anche questa volta contrari all'amministrazione de' reali demani, dei quali mi piacerebbe favorire gl'interessi.

Tutte le prestazioni, e i diritti ex feudali aboliti per lo corrente lo sono anche per gli arretrati. Oltre a questa disposizione del real decreto de' 2 giugno 1807, ogni sentenza essendo dichiarativa del diritto delle parti, è sempre retroattiva ne' suoi effetti per tuttocciò che non è stato eseguito all'epoca della decisione. Per ambe queste ragioni, l'amministrazione de' reali demani non può esigere gli arretrati della foresta di Rocca d'Oria e di Brindisi, i diritti delle quali sono stati dichiarati estinti colle leggi eversive della feudalità.

Vi rendo i sentimenti della mia stima.

— 47 —

Ministeriale del 31 marzo 1810 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Calabria ulteriore portante disposizioni a seguirsi sulla reddizione de' conti di quei comuni i cui budgets sono approvati dal Re.

È prescritto nel regolamento di febbrajo 1809 che nella reddizione de' conti di quei comuni, li cui budgets sono decretati dal Re, i documenti originali debbano rimaner uniti al conto morale presso l'intendenza, e le copie legalizzate dal segretario generale debbano essere unite al conto materiale di competenza della regia corte de' conti.

Nell'esecuzione si sono incontrate due difficoltà, una dal canto della spesa cagionata da dette copie, l'altra dal canto della notabile distrazione de' segretarj generali per legalizzarle.

Per l'anno scorso non v'è mezzo da ripararvi, e conviene eseguire il regolamento.

Non essendo giusto però, che i cassieri soffrano il totale della spesa delle copie, io v'autorizzo a farne pagare la metà a' rispettivi comuni sull'articolo delle spese impreviedute, fissandola colla vostra prudenza. Ma ad oggetto di prevenire simili difficoltà negli anni successivi, io ho determinato che sieno formati per questo anno, ed in avvenire in doppia spedizione tutt'i mandati, e documenti de' conti di quei comuni che hanno il budget decretato dal Re, onde una spedizione potesse essere unita al conto morale, e l'altra al conto materiale.

Vi partecipo queste determinazioni, onde voi ne disponghiate l'esecuzione; e vi ripeto la mia perfetta stima.

— 48 —

Istruzioni del 31 dicembre 1810 per gli agenti destinati nei circondari per la divisione dei demani.

1. Gli agenti sono stabiliti dalla legge. Essi rappresentano i commissari regi: danno gli ordini che convengono per l'esecuzione de' reali decreti sulla divisione dei demani, redigono i processi, e portano la corrispondenza co' regi commissari, cogli arbitri, e colle parti interessate.

2. Gli agenti devono promuovere la ripartizione delle terre demaniali in tutt'i luoghi del circondario loro assegnati, eccetto che sulla propria patria.

3. La congiunzione fino al terzo grado di questi agenti con qualunque possessore, che per qualsivoglia titolo si opponesse alla divisione, è un impedimento che li rende incompetenti all'intiera esecuzione in un comune.

4. I primi passi, che devono dare gli agenti, sono di far unire il decurionato per eliggersi il perito, il quale farà le

parti del comune; e nell'istesso tempo devono mettere in mora tutti gli altri interessati, affinchè nominino subito l'altro perito; e di consenso si eliggerà anche un terzo pel caso della parità. Ed è obbligo de' medesimi agenti di interpellare, e sentire ciascuno che può avere dritto di esser inteso sulla ripartizione.

5. Le principali cure degli agenti sono di ricercare, e verificare, se nel tenimento di un'università, o circa i suoi confini esista.

1. Demanio promiscuo con altre università.

2. Demanio ex feudale, o ecclesiastico, vale a dire di pertinenza dell'ex barone, o della chiesa, ma comune co' cittadini.

3. Difesa non legittimamente costituita, ossia territorio riserbato per l'ex barone, o per la chiesa in tutto il tempo, o in alcuni mesi dell'anno.

4. Demanio comunale, cioè di piena pertinenza dell'università.

5. Terre soggette al compascuo, vale a dire alla servitù reciproca d'immettere vicendevolmente gli animali ne' fondi di ciascuno.

6. Terre ex feudali sogette a fida, o altra prestazione a favore dell'ex barone.

Per ben riuscire in queste verifiche devono non solamente sentire i sindaci, e decurionati, ma anche adoprare tutti gli altri mezzi che suggerisce loro la prudenza, come a dire consultando le persone di loro fiducia portandosi su i luoghi, perquirendo le scritture, i catasti, gli onciari, ed i ruoli dell'università.

6. Fatte queste prime operazioni, subito e senza verun ritardo devon procedere in primo luogo allo scioglimento delle promiscuità, se mai ve ne sono; ed il processo verbale, che devon compilare sull'assunto, è espresso nella formola.

1. Quante volte, o tutti i comuni, tra i quali vi è la promiscuità, o un solo abbian giusti motivi di opporsi, deesi riferire subito al commessario per vedere se ha luogo l'eccezione contenuta nell'articolo 9 delle reali istruzioni approvate con decreto de' 10 marzo 1810.

7. Contemporaneamente, per quanto si puole ma sempre colla convenienne celerità, devon descrivere tutt'i dritti che i cittadini, o l'università in corpo rappresentano sopra i demani ex feudali, o ecclesiastici; come altresì gli emolumenti che ricava l'ex barone, o la Chiesa; e, adoprando i periti eletti, devon misurare l'estensione di detti demani, specificando la parte culta, la parte inculta e boscosa, la parte accupata da colonie perpetue, e la qualità di tali terreni; e redigeranno il processo verbale a norma della formola, dan-

do il parere sulla porzione che potrebbe spettare al comune in conformità dell'articolo 16 delle indicate reali istruzioni.

8. Progredendo sulle loro operazioni, devon restituire alla massa delle terre demaniali divisibili le difese non legittimamente costituite, e questo a tenor del disposto dell'articolo 20 delle sudette reali istruzioni. Circa la procedura si dee osservare la formola.

9. Indi si passa alla descrizione de' demani comunali ossia delle università; quale descrizione dee farsi dagli agenti di unita col decurionato. Conviene esporre se detti demani siano o aperti agli usi de' cittadini, oppure difese, la rendita delle quali sia riserbata al patrimonio dell'università. Essi divideranno tutte le suddette terre in due classi, cioè in terre coltivabili, ed in terre riservate al demanio. Nella prima classe saranno comprese tutte le terre capaci di coltura, ancorchè attualmente si tengano ad altro uso: nella seconda si comprenderanno i boschi, le terre inondate e lamose, e le falde troppo erte de' monti. Le prime saranno esposte alla divisione, le seconde saranno misurate e descritte con tutte le circostanze, ed accidenti di località, perchè possa in seguito il commessario formare il conveniente giudizio. Il processo verbale sarà conforme alla formola.

10. Dopo approvato dal commissario regio il processo di verifica delle terre comunali coltivabili, redatto come si è detto nell'articolo antecedente (e tra le terre comunali devesi comprendere anche quella porzione di demani ex feudali, ed ecclesiastici, che si è aggiudicata al comune secondo si è detto nell'articolo 7), si diverrà alla divisione fra cittadini, osservando il disposto nello intiero titolo IV delle reali istruzioni, e gli articoli 22 a 30 del real decreto de' 3 dicembre 1818.

11. Essendovi terreni soggetti al compascuo, si deve ordinare la chiusura giusta il disposto del real decreto de' 16 ottobre 1809. Ed in ciò serve di norma pel processo verbale la formola all'oggetto stabilita

12. Dove l'ex barone, o la Chiesa per dritto legittimo, in conformità dell'articolo 18 delle reali istruzioni, eserciti dritto di fida su i fondi, o dritto sugli alberi posseduti da' particolari, entra la divisione a favore degli usuarj, giusta quanto è disposto in detto articolo 18 delle reali istruzioni; e la forma del processo verbale è indicata nella formola.

13. Le formole date servono ad un regolamento; ma qualora i signori agenti trovino che le medesime non sieno sufficienti a spiegar tutto, potranno allontanarsene, cangiando, aggiungendo, o diminuendo secondo le circostanze, e secondo la loro prudenza. Avvertiranno di stendere tutt'i processi verbali, ed alla spagnuola, come si dice, vale a dire nella metà restando bianca l'altra metà.

14. Tutti gli atti degli agenti non possono aver fermezza, se pria non sono approvati dal commissario del re.

— 49 —

Circolare del 25 agosto 1810 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene e procedimenti di giudizi, nascenti dai medesimi dritti già aboliti.

Il Re per mostrare sempreppiù a' suoi amatissimi sudditi le idee liberali, da cui è animato nel governargli, si è degnato a mia richiesta di dichiarare per punto generale, che coll'abolizione dei dritti feudali s'intendano anche abolite tutte le pene, tutt'i procedimenti di giudizi per ciò introdotti, e qualunque effetto penale nascente da' medesimi diritti già aboliti.

Passo a notizia vostra questa sovrana determinazione, e son sicuro che voi non mancherete di dare alla medesima quella pubblicità che si conviene, facendola inserire ne' giornali, e curandone, per quanto è in voi, la più stretta osservanza.

Vi rinnovo intanto la considerazione della mia distinta stima.

— 50 —

Istruzioni del 24 maggio 1810 portante l'esecuzione del real decreto de' 16 ottobre 1809 per la divisione delle così dette terre corse delle due Calabrie.

Sul rapporto del nostro ministro dell'interno.

Considerando, che i nostri decreti de' 5 dicembre 1808, e de'16 ottobre 1809 richieggono per la loro applicazione alle terre *corse* delle Calabrie delle spiegazioni che prevengano le dispute di esecuzione;

Considerando, che sia conveniente di rendere generali le massime, ed i principj che si trovano già adottati dalla commessione feudale per molti casi particolari;

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvate le qui annesse istruzioni relative alle servitù de' *corsi* delle Calabrie. Esse saranno eseguite da tutte le autorità alle quali appartiene, e serviranno di norma alle operazioni de' commessarj incaricati della divisione de' demanj.

2. Il nostro ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

— 51 —

Istruzione del 5 gennaro 1811 per la estirpazione dei bruchi.

1. Dal giorno 15 agosto ogni comune di quelle provincie, ove i bruchi avran deposte le nova, darà giorno per giorno un contigente di persone non meno del vigesimo, e non più del decimo della sua popolazione, dell'età di anni dodici all'età di anni cinquanta senza distinzione di sesso, di stato, o condizione.

2. Costoro che sono possidenti, e che per cause fisiche, o di salute non potessero prestare il servizio personale, saranno nell'obbligo di dare un cambio a loro spese.

3. I non possidenti riceveranno ogni giorno un'idennità relativa al numero delle misure dell'ovaie, che raccoglieranno.

I possidenti non ne avranno alcuna. A costoro sarà però accordata una medaglia d'argento, quante volte faranno costare di aver fatto a loro spese raccogliere tomoli due di uova in ogni settimana.

4. Ogni contigente di ciascun comune, o di più comuni riuniti avrà ogni giorno alla testa tre ispettori per *turnum*, uno ecclesiastico, uno de' primi proprietari, ed uno dell'amministrazione municipale.

5. In ogni distretto vi saranno due commissari proposti dall'intendente, ed approvato da sua eccellenza il ministro dell'interno, scelti tra' consiglieri d'intendenza, o provinciali, o distrettuali. Costoro saranno incaricati sotto l'immediata direzione dell'intendente di dirigere le operazioni, ed invigilare, se ogni comune abbia dato il suo contigente.

6. I commissari possono al bisogno infligere delle multe contro qualunque individuo che si negasse a far parte del contigente del comune, cui appartiene, e contro gli amministratori, che non avessero tenuto in attività il contigente stabilito. Possono far uso altresì della facoltà coattiva. La stessa facoltà è accordata agli amministratori municipali per riguardo agl'individui di ciascun contigente.

7. I commissari riceveranno un'identità di ducati trenta il mese a titolo di spese di viaggio, ed oltre a ciò sarà loro accordato un premio quante volte avranno dimostrato di aver fatta raccogliere una quantità di uova nel minor tempo possibile.

8. I commissari daranno conto del travaglio settimanile al sotto-intendente, e questi all'intendente, e l'intendente a sua eccellenza il ministro.

9. I proprietari delle mandre di porci sono obbligati all'invito dell'intendente di spedire le loro mandre, ove saranno destinate da' commissari sotto pena di una multa da infligersi

dall'intendente, che sarà impiegata nella spesa della raccolta.

10. Consistendo l'estirpazione de' bruchi nella raccolta delle loro ovaje, i commissari, gli amministratori municipali sono incaricati di far subito osservare in quali luoghi sono depositate le uova, e dovranno farne distinto rapporto all'intendente con l'indicazione dell'estensione de' luoghi, onde in un colpo d'occhio si conosca la quantità de' territori infetti, rimettendone una copia legale a sua eccellenza il ministro.

11. Il modo di raccogliere le uova, e dar la caccia agl'insetti, quando si saranno sviluppati, sarà quello stesso che finora si è praticato, e che fu stabilito nelle istruzioni del 1809, badando però ad una cosa esenzialissima, qual'è quella, che non si deve intraprendere la raccolta in un secondo territorio senza aver perfettamente nettato il primo.

— 52 —

Circolare del 31 dicembre 1810 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a reprimere le usurpazioni fatte nei fondi dei demani comunali.

Sono informato che sovente i decurioni spinti più dal desiderio di sostenersi nelle usurpazione fatte su' fondi de' demani comunali, che animati dal proprio dovere, oppongono ostacoli alle decisioni, in vece di secondarle con adempiere quegli obblighi che la legge loro impone.

Io spero che non abbiate avuto occasione di osservare simile inconveniente nella provincia che amministrate; ma se esistesse, convien farlo cessare. A questo effetto vi autorizzo ad imporre una multa, che determinerete, secondo i casi, a quei decurioni che con vani pretesti ritardano la divisione; ed oltre a ciò gli obbligherete a soddisfare le diete agli agenti, che per loro colpa avranno arrestato le operazioni necessarie. Dall'applicazione di questa misura dipende la celerità dell'importantissima operazione della divisione de' demani comunali. Desidero perciò che usate tutto il rigore, specialmente allorchè per interesse individuale si vuole eludere la legge.

Vi rinnovo le considerazioni della mia stima.

— 53 —

Rapporto del 10 giugno 1810 rassegnato dal procuratore regio presso la commessione feudale al ministro di grazia e giustizia portante le norme da adottarsi per la continuazione dei dritti proibitivi e sulla esazione dei dritti della bagliva.

Rispondo al foglio di vostra eccellenza de' 7 del corrente col quale m'incarica di riscontrarla nel corso della settimana sull'acchiuso rapporto dell'intendente di Napoli. Questo contiene due proposizioni; l'una è la continuazione de' dritti proibitivi presso i comuni fino a che non possa prendersi un migliore espediente per provvedere a' pubblici bisogni: l'altra è la continuazione per tutto l'anno corrente de' diritti della bagliva, e degli altri corpi giurisdizionali di proprietà de' comuni.

In quanto alla prima parte del rapporto dell'intendente ho l'onore di sottomettere a vostra eccellenza le seguenti osservazioni.

Le privative che hanno voluto stabilire le università, per provvedere a' pubblici bisogni non hanno alcuna cosa di comune co' diritti proibitivi ex-feudali. Per costituire questi si richiedeva un'espressa concessione del sovrano che derogasse all'esercizio de' diritti civili e naturali de' sudditi; per costituire le privative a favore delle università non si richiedeva per antico sistema altro se non che l'utilità pubblica, la volontà del comune, e l'autorizzazione del magistrato che sopraintendeva alla di lui amministrazione. Gli effetti di queste due diverse privative sono i medesimi, ma la ragione di esse è diversa, percciocchè in un caso ella è odiosa e ristrettiva dei diritti naturali e dell'industria delle popolazioni, nell'altro dipende dalla volontà di coloro che si sottopongono alla restrizione.

La legge eversiva della feudalità nell'abolire le privative ex-feudali dichiarò che rimanevano momentaneamente in piedi le privative imposte da' comuni che si trovasserò presso a' comuni medesimi. La legge con questa disposizione indicò quel che è facile d'intendere da tutti, cioè, che sarebbe desiderabile il veder tolte dapertutto tali privative, ma nello stesso tempo propose la giusta distinzione fra le une e le altre.

Da tutto ciò traggo le seguenti conseguenze. Dee procurarsi che i comuni ricorrano a tutt'altro mezzo per provvedere ai pubblici bisogni, fuorchè al ristabilimento de' dritti proibitivi: è necessario soprattutto di evitare tali privative nel tempo in cui è recente la memoria delle privative feudali; ma se la necessità pubblica sia tale che non possa altrimenti provvedervisi, l'introduzione di una privativa adottata per evitare imposte più gravose, e riconosciuta utile da quegli stessi che vi si sottopongono, non è in contraddizione con alcuna legge.

Resta tuttavia a determinare un modo, onde si giustifichi la necessità di questo espediente con tutto il rigore, in guisachè non si adotti nè troppo facilmente, nè come un espediente perpetuo. Non sono perciò dell'avviso dell'intendente di Napoli, il quale propone un'autorizzazione a poter mantenere in piedi le privative, o poterne stabilire delle altre fino a che non sieno migliorate l'economie de' comuni. Quest'epoca non può dirsi quando debba attendersi, ed i nuovi bisogni de' comuni prolungherebbero all'infinito un espediente che ora si propone come provvisorio. Opino dunque che ne' casi nei quali si creda indispensabile il ricorrere o allo stabilimento, o alla conservazione d'una privativa già introdotta, ciò si praticasse colle seguenti cautele.

1. Richiederci la risoluzione motivata del decurionato.

2. L'approvazione del consiglio d'intendenza.

3. L'approvazione del consiglio di stato, al quale appartiene la suprema amministrazione degl'interessi de' comuni. Dee certamente essere considerato fra gli atti più importanti della loro amministrazione il derogare all'esercizio delle facoltà individuali de' cittadini per sovvenire ai pubblici bisogni.

In quanto alla seconda parte del rapporto nel quale l'intendente propone la percezione per tutto l'anno corrente delle rendite de' soppressi corpi giurisdizionali sono discorde interamente dal di lui avviso. Mi sembra che su tale articolo non possa ascoltarsi la proposizione dell'intendente. Le rendite non possono conservarsi senza conservare i diritti giurisdizionali da cui dipendono. Questi diritti sono aboliti, nè la continuazione di essi potrebbe combinarsi colle nuove giurisdizioni. Non potendo sussistere le giurisdizioni, non so intendere con qual altro modo possano riscuotersi da' particolari i medesimi proventi, a menocchè sotto il nome di bagliava, di portolania, di zecca di pesi e misure non si volessero stabilire diritti e prestazioni arbitrarie che non avessero alcuna relazione col loro titolo. Prescindendo da questa ragione, se le università non sono impedite a percepire i diritti dei corpi giurisdizionali che tengono per proprio conto, questa autorizzazione abbraccerebbe anche il caso di quei corpi che gli ex-baroni avevano locato a' comuni suddetti. E se i comuni fossero autorizzati a percepire i proventi di tali corpi sorgerebbe una ragione per gli exbaroni di riscuoterne ancor essi gli estagli, la qual cosa rovescerebbe interamente la esecuzione della legge, che con tanta difficoltà si cerca di eseguire.

Adunque qualunque sia la necessità de' comuni, credo che l'intendente di Napoli debba colla sua salvezza esercitare tutt'altro mezzo fuorchè il proposto; e che anzi debba prendersi conto se mai dopo il primo di gennajo siesi in alcuna università della provincia di Napoli continuato una tale percezione Dove questo caso si verificasse, sarei di avviso che si ordi-

nasse l'immediata dismissione di questi uffizi, e la restituzione a' privati di tutto ciò che si fosse esatto per tale causa.

— 54 —

Ministeriale del 20 febbrajo 1811 diretta dal ministro di grazia e giustizia al sindaco di Napoli portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

I soli errori ne' cognomi possono eccitare il dubbio sulla identità delle persone dapoichè non esiste alcuna norma certa e generale sul modo, secondo il quale debbono essere scritti. Lo stesso però non può dirsi de' nomi, e quindi gli errori, che ne' medesimi s'incontrano, debbono essere rettificati semplicemente colle regole dell'ortografia.

— 55 —

Ministeriale del 30 marzo 1811 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Monteleone portante il modo da tenersi sull'autentica delle ricevute.

L'articolo 16 del regolamento ministeriale del 25 febbraio 1809 sulla contabilità comunale incontra oggi continue difficoltà in ordine all'autentica delle ricevute per effetto delle disposizioni di leggi posteriori. Convinto dell'urgenza di allontanare gl'inconvenienti, che ne derivano, io ho fatto provvisoriamente al detto articolo la modificazione seguente, riserbandomi di sottometterla all'approvazione sovrana.

La ricevuta di ogni pagamento deve essere fatta in dorso del mandato, e firmata dalla parte prendente — Quante volte questa sappia scrivere, e sia conosciuta dal cassiere, la sola firma basta a convalidare la ricevuta; l'amministrazione deve averla per valida in favore del cassiere, salvo soltanto il diritto delle parti verso il medesimo in caso di reclamo. Quando poi la parte prendente non sappia scrivere, o non sia conosciuta dal cassiere, allora la ricevuta dovrà essere firmata in di lei nome da due testimoni conosciti dal cassiere medesimo.

I cassieri in conseguenza non potranno d'ora innanzi esigere verun'altra formalità nelle ricevute, le quali rimangono esentate dall'autentica del notaio, e di ogni altro funzionario prescritta precedentemente.

Piacciavi disporre l'esecuzione di questa misura, e riscontrarmi della ricezione della presente.

Sono con sentimenti di perfetta stima.

— 56 —

Regolamento del 30 aprile 1811 relativo al mantenimento de' projetti nelle provincie del regno.

Volendo meglio provvedere al mantenimento ed al benessere dei projetti nelle provincie del regno.
Visto il real decreto de' 16 ottobre 1809.
Determina quanto segue:

TIT. I. Disposizioni generali.

Art. 1. La cura de' projetti sarà interamente affidata ai consigli generali di amministrazione degli ospizj nelle rispettive provincie del regno.

2. Quindi nei luoghi, dove sono state stabilite le commissioni amministrative di ospizj, gl'individui impiegati nelle medesime saranno incaricati di vegliare più immediatamente, sotto gli ordini de' consigli suddetti alla ricezione, nutrizione, ed educazione di questi fanciulli.

3. Nei comuni, dove non esistono commissioni amministrative, quest'obbligo sarà del sindaco, di tutt'i parrochi locali, e di un cittadino dabbene che verrà scelto dal decurionato. Costoro formeranno la deputazione comunale dei projetti.

I consigli generali provvederanno sul momento all'istallazione di tali deputazioni.

4. I consigli generali, le commissioni amministrative, e le deputazioni si metteranno subito in attività pel servizio dei projetti. Essi incomincerano il loro esercizio dal farsi un esatto notamento di tutt'i projetti sottoposti alla loro cura.

De' notamenti simili saranno presso l'intendenze, le sottointendenze, e i cassieri de' comuni capo-luoghi dei circondarj (1). Quello de' consigli generali e delle intendenze porterà il titolo di registro generale dei projetti della provincia di..... quello delle sottintendenze di registro dei projetti del distretto di..... quello de' cassieri di registro dei projetti del circondario di..... e quello finalmente delle commissioni amministrative e delle deputazioni di registro dei projetti del comune di.....

I tre primi saranno divisi per distretti, per circondarj, e per comuni.

(1) Si rendono inutili presso i cassieri de' comuni capo-luoghi di circondario i notamenti de' projetti de' comuni tutti del circondario, dachè secondo l'attuale sistema le somme per lo mantenimento di essi, sono liberate a favore di ciascuna commissione comunale, e non a favore dei cassieri circondariali.

Ogni registro sarà parimente ripartito in più colonne, per descrivervi distintamente di ogni projetto il nome, l'epoca e il luogo della nascita o dell'esposizione, la nutrice, e l'epoca della consegna, ed i pagamenti mensuali di mantenimento. Vi saranno a destra due altre colonne le più larghe di tutte, una intitolata delle variazioni, e l'altra per le osservazioni. Gl'intendenti faranno stampare siffatti registri colle intestazioni e le colonne, per potersi facilmente riempire delle notizie occorrenti.

TIT. II. Della ricezione, nutrizione, ed educazione de' projetti.

5. In ogni comune vi sarà una donna incaricata della ricezione de' projetti. Essa verrà nominata dal sottintendente sopra una terna proposta rispettivamente dalla commissione amministrativa, o dalla deputazione (1).

Questa donna porterà il nome di pia-ricevitrice. Sarà considerata come un impiegato dei luoghi di pubblica beneficenza, e ne godrà i medesimi vantaggi.

6. Si avrà una cura particolare nella scelta delle pie ricevitrici. Bisogna che siano prese fra le donne più pie e discrete, e che abbiano la sensibilità e le virtù di una buona madre.

7. Parimente in ciascun comune vi sarà una ruota capace a ricevere un bambino di fresco nato. Sarà situata nel luogo che si giudicherà più opportuno e più comodo, tanto per la sua posizione, quanto per l'abitazione interna che deve avervi la pia ricevitrice. Si preferiranno gli ospizi se vi sieno, quando per forza di circostanze particolari non convenisse di fare altrimenti.

8. La ruota sarà costruita in modo, che possa liberamente girare, e sarà ben condizionata per portare agitamente il fanciullo nell'interno dell'abitazione. Sarà aperta di giorno e di notte.

9. Accanto alla ruota vi sarà un campanello, col quale si possa annunziare alla pia ricevitrice l'arrivo del bambino.

10. Gl'intendenti ed i consigli di amministrazione degli ospizi esamineranno accuratamente, se le ruote che attualmente esistono nei comuni riuniscano tutt'i vantaggi accennati. Nel caso negativo, disporranno immediatamente che siano ridotte nel miglior modo possibile alla maniera indicata.

11. La pia-ricevitrice dev'essere di continua permanenza nell'abitazione accanto alla ruota, spezialmente nei comuni dove

(1) Lo stipendio delle ricevitrici de' projetti essendo a carico de' comuni, la nomina di esse è attribuita all'intendente in conformità del disposto nell'articolo 93 della legge dei 12 dicembre 1816. Il consiglio di beneficenza potrà su di esse esercitare una ben dovuta vigilanza; ma non è nelle sue facoltà sospenderle o destituirle, nel bisogno potrà far conoscere all'intendente gl'inconvenienti che rileverà per l'adozione degli espedienti opportuni.

l'esposizione è frequente; o almeno nelle ore in cui suole più sovente avvenire.

12. Giunto un bambino alla ruota, la pia-ricevitrice, dopo di averlo caritatevolmente raccolto, e di averlo fatto sollecitamente poppare, lo porterà senza ritardo presso l'uffiziale incaricato degli atti dello stato civile colle vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso il bambino medesimo, per adempirsi a quanto è prescritto nel codice civile, riguardo all'atto di nascita degli esposti. Lo porterà parimenti presso il parroco per fargli apprestare il battesimo, qualora non lo avesse ricevuto, e prendere il solito registro.

Frattanto la commissione amministrativa, o la deputazione, secondo i luoghi, sarà avvisata d'essersi raccolto il bambino, concorrerà alla migliore esecuzione di questi atti, e noterà quanto conviene nel libro dei projetti.

Quindi ne spedirà rapporto al sottintendente, e questi farà altrettanto al consiglio generale, ed all'intendente.

13. Avuto questo avviso, il consiglio generale esaminerà, se il nuovo projetto possa esser messo a carico di qualche ospizio destinato a questa operazione, e darà le disposizioni occorrenti.

14. Dopo adempite le dette solennità nel minor periodo di tempo possibile, la commissione amministrativa, o la deputazione procurerà al fanciullo una nutrice onesta, sana, e provveduta di buon latte (1).

Nel registro dei projetti si noteranno il di lui nome, cognome, e l'epoca della consegna, l'assegnamento ec.

15. Niuna donna sarà ammessa a quest'ufficio, se non avrà contestato di esser morto il suo figlio, o di averlo slattato, per prevenir le frodi che si van commettendo da talune non buone madri, le quali espongono fittizziamente i propri figli, ond'esserne incaricate della nutrizione con una mercede.

16. Nel consegnarsi il fanciullo alla nutrice gli si appiccherà al collo un segnale di piombo, simile a quello che si usa nella casa dell'Annunziata di Napoli e nel registro ne sarà notato il numero.

17. Questo segno non potrà esser tolto in conto alcuno dal collo del fanciullo, eccettocchè nel caso della tutela officiosa, o di qualche altra particolar circostanza, per la quale il consiglio generale degli ospizi avesse deciso di darne l'autorizzazione, di che si terrà menzione sul registro nella colonna delle variazioni.

La nutrice sarà sottoposta a delle pene, se per dolo, o per altra colpevole cagione farà toglierlo.

(1) Non potrà essere compreso nello stato de' projetti un bambino esposto senza il consenso del sindaco uniformemente al disposto nell'art. 6, del decreto de' 21 settembre 1826.

18. Il fanciullo sarà data alla nudrice coperto per la prima volta di pannolini e ravvolto nelle fasce. Pel tratto successivo questi ed altri oggetti soliti a somministrarsi per vestire i projetti, si formeranno ad intervalli prudentemente regolati; e l'importo ne sarà incluso nel pagamento della mercede mensuale, rimanendo a carico della nutrice istessa il provvedere convenientemente di tutto il fanciullo. Riguardo a quanto è disposto in questo articolo rimane avvertito di doversi continuare il solito, quanto delle giuste ragioni non esigessero una riforma per diminuirne la spesa, al che provvederanno i consigli generali degli ospizi.

19. Nel caso che, fatte tutte le ricerche, mancassero le nutrici locali, e non si potesse altrimenti supplire al bisogno il fanciullo si alimenterà pel momento con latte di capra, o di pecora, o di asina, o di vacca, allungato coll'acqua. È necessario badare che questo latte sia fresco, e fare il più ch'è possibile, che sia premuto all'istante medesimo in cui si deve apprestare.

20. In questo mentre si cercherà una nutrice ne' convicini paesi, alla quale si consegnerà il fanciullo dello stesso modo che si è indicato negli articoli antecedenti.

Si userà diligenza e custodia nel trasporto del medesimo.

21. L'invio ne sarà partecipato con lettere alla commissione amministrativa, o alla deputazione del luogo dove il fanciullo si rimetterà, perchè lo comprenda nel numero di quei sottoposti alla sua cura.

22. Di tale invio, della consegna alla nudrice, della partecipazione, e della risposta si terrà conto nel registro de' projetti dell'uno e dell'altro comune.

23. Le nudrici latteranno i bambini per quell'intervallo che il temperamento e lo sviluppo dei medesimi esigeranno.

Dopo svezzati, continueranno a nudrirlo sino agli anni sei compiti, allora quando ne prenderà cura il Governo.

24. Per quei che già si trovassero al di sopra di questa età saranno prese delle disposizioni particolari. Intanto non sarà fatta innovazione sul loro stato, nè sui pagamenti attuali del loro mantenimento, finchè non sia altrimenti ordinato in veduta di un quadro generale che dovrà rimettersi dagl'intendenti

25. Infermandosi qualche fanciullo, sarà obbligo della nudrice di darne subito parte alla commissione amministrativa, o alla deputazione, affinchè lo faccia immediatamente curare dal medico, o dal chirurgo, a tenore del bisogno.

26. I medici e chirurgi locali, spezialmente quei che son condottati dai comuni e dai luoghi di pubblica beneficenza, sono obbligati di prestar gratuitamente la loro assistenza, visitando ogni giorno e quantevolte occorre gli esposti infermi.

27. Questi stessi medici e chirurgi saran quei che, dietro semplice avviso di qualunque de' membri della deputazione, o

della commissione amministrativa, dovranno osservare i bambini appena raccolti, per curargli immediatamente, se ve ne fosse bisogno.

Baderanno principalmente se avessero contratto o portato dall'utero materno, come avviene non di rado, qualche male contagioso. In questo caso riducendosi il contaggio alla scabbia o alla lue venerea, nell'atto che si dovrà usare tutta la diligenza nel medicarli, non si trascurerà di farli poppare dalle nudrici.

Se la lue venerea avesse prodotto delle ulcerazioni nella bocca di un bambino, allora si potrà garentire il capezzolo dell'ordinario mezzo della piombarola, sia a dirittura di piombo, sia argento, come potrà aversi.

Alla pietà combinata col dovere delle pie ricevitrici, delle nudrici, dei medici, de' chirurgi, e più di ogni altro di ciascun membro delle commissioni amministrative, e delle deputazioni è raccomandato premurosamente tutto ciò che riguarda la miglior medela di quest'infelici bambini.

28. Le commissioni amministrative, e le deputazioni baderanno a far appprestare di buon'ora agli esposti l'inoculazione vaccina, tenendone spesso proposito coi medici e chirurgi suddetti, per isceglierе il tempo opportuno, e riferendone, se occorrerà, ai rispettivi comitati distrettuali di vaccinazione.

29. Le commissioni e deputazioni medesime provvederanno anche di buon'ora alla istruzione de' projetti, col fargli andare alle scuole primarie.

I maestri di tali scuole sono incaricati di usare una cura particolare per questi fanciulli, come figli dello stato.

30. Morendo qualche projetto sia in mano della nudrice, sia in mano di qualunque altra persona che lo mantenga, da esse se ne passerà immediatamente l'avviso alla commissione o deputazione, la quale concorrerà colle medesime a far seguire l'atto corrispondente presso l'uffiziale dallo stato civile. Osserverà ancora se il bambino sia lo stesso, ed abbia il suo segnale di piombo, che si toglierà per conservarsi.

Il medico e chirurgo, che l'avrà curato, spiegherà in iscritto il male di cui il fanciullo sarà morto, e s'inserirà in breve il contenuto di questo scritto nel registro de' projetti alla colonna delle variazioni.

Della morte, e delle circostanze che l' hanno acompagnata si farà rapporto al sottintendente, e da questo al consiglio generale, ed all'intendente.

31. Le commissioni amministrative, e le deputazioni useranno l'attenzione di visitare spesso le nudrici ed i bambini, per osservare se siano ben trattati, se siano puliti ed in buono stato i panuolini, ed altro, di cui sono avvolti o vestiti, e se godono buona salute essi non meno che le nudrici istesse. Scorgendo in queste della trascuranza, le avvertiranno ad es-

sere più diligenti, usando modi placidi, e caritativi, per richiamarle volentieri al dovere. Ove i replicati avvertimenti fossero riusciti inutili, o ne avvenisse in vece qualche disordine, faranno passare i bambini ad altre nudrici, notando l'occorrente nella suddetta colonna delle variazioni al libro dei proietti, e se ne farà rapporto come sopra.

32. I parrochi più particolarmente, e quando costoro fossero impediti, i loro economi o gli altri sacerdoti faranno almeno una volta la settimana delle visite speciali ai proietti, e cercheranno coi sentimenti di umanità e di religione ispirare alle loro nudrici l'amore, e la diligente assistenza per ben allevare questi bambini ad esse affidati.

Le visite, di cui si è parlato negli articoli antecedenti, dovranno farsi all'improvviso, ma con quella circospezione che la prudenza richiede.

33. I medesimi ecclesiastici nei soliti loro sermoni de' giorni festivi, e i predicatori quaresimali s'impegneranno ad imprimere negli animi dei fedeli l'importanza di un'opera sì grata a Dio, qual è quella di favorire il mantenimento, o il ben essere dell'infanzia abbandonato, e quanto è meritoria per tutti coloro che in qualunque maniera vi contribuiscono, specialmente per quelle nudrici che avranno una cura più affettuosa dei fanciulli presi ad alimentare.

34. È raccomandato agli arcivescovi, ai vescovi, ed agli altri ordinari membri dei consigli generali, o delle commissioni amministrative degli ospizi, di darsi una benefica premura a favore degli esposti esistenti nelle loro rispettive diocesi, di farseli presentare nelle loro residenze dalle stesse nudrici e negli altri luoghi all'occasione del giro per la visita.

35. Questi medesimi capi di chiesa, i parrochi, le commissioni amministrative, e le deputazioni si adopreranno a promuovere il lodevole costume introdotto presso gli abitanti del regno, di prendere dei proietti esistenti dentro e fuori dei conservatori e orfanotrofi per allevarli presso di se e far loro apprendere qualche arte o mestiere: di che Sua Maestà si è degnata agevolar l'esecuzione col decreto de' 27 dicembre 1810.

36. In fine di ogni mese dalle commissioni e dalle deputazioni si farà al sottintendente del distretto un rapporto sullo stato de' proietti, e dei pagamenti pel loro mantenimento.

I cassieri ne faranno un altro sullo stato delle somme esatte, e di quelle erogate.

Il sottintendente farà altrettanto al consiglio generale di amministrazione degli ospizi ed all'intendente con un transunto delle relazioni delle commissioni, delle deputazioni, e de' cassieri, accompagnato dalle sue osservazioni.

37. Questi periodici rapporti generali non esentano dal farne quei particolari ad ogni nuova esposizione dei proietti, alla loro morte, alle tutele officiose che se ne fossero intraprese, e

ad altri oggetti speciali che interessano immediatamente la conoscenza de' sottintendenti, degl'intendenti e de' consigli generali.

38. I consigli medesimi faranno a questo ministero anche mensualmente un rapporto sugli oggetti indicati negli articoli 36 e 37.

TIT. III. Delle spese pel mantenimento de' proietti.

39. Le pie ricevitrici, godendo del comodo delle abitazioni in tutto o in parte gratuito, non avranno verun dritto a stipendio. Nondimeno se delle circostanze particolari di un comune, relative sopratutto al numero della sua popolazione, e ad un'ordinaria frequenza nell'esposizione de' bambini esigessero la giustizia di uno stipendio, sarà fissato a proposta dei consigli generali degli ospizi.

40. Questo stipendio verrà pagato dal comune, come si suole ne' luoghi dove presentamente è stabilito, e sarà descritto tra gli ordinari stipendi del budget municipale.

41. Continueranno parimenti a carico de' comuni le spese necessarie per la formazione e la manutenzione delle ruote, e delle abitazioni annesso, da notarsi ne' loro budgets sotto le rubriche rispettive.

42. Per le spese indicate ne' due articoli antecedenti si fa eccezione dei casi in cui elleno sono a carico dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali seguiteranno ad adempirvi.

43. Le pie-ricevitrici inoltre potranno avere nel fine dell'anno sul fondo del mantenimento dei proietti una gratificazione che sarà proposta dai consigli generali, in considerazione del loro buon servizio, e del numero dei proietti che avranno consegnati viventi.

44. L'assegnamento alle nudrici sarà fatto dai medesimi consigli generali. Esso non potrà esser maggiore di carlini diciotto, non compreso il contigente mensuale pei pannolini, o vesti del fanciullo; nè maggiore di carlini venti, compreso il contigente suddetto.

45. Malgrado la fissazione di questi maximum, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli espositi, e dall'altra parte la grande spesa che importa l'attuale loro numero e stato, i consigli generali degli ospizi baderanno diligentemente a risparmiare su tali assegnamenti, proccurando quanto è possibile di ridurre a carlini dodici quei che sono maggiori, e non faro innovazione su quei che fossero di somma minore senz'autorizzazione superiore.

Cureranno però di farli pagare puntualmente in ogni scadenza.

46. Una nudrice potrà benanche aver sul fine dell'anno una gratificazione non maggiore dell'importo di una mesata di assegnamento, quando dai rapporti periodici sulla tenuta dei

proietti si rilevi di avere avuta una costante cura speciale nel nudrire ed allevare il bambino affidatole.

47. Riguardo ai proietti, che sono tenuti a carico degli ospizi, si farà l'applicazione più opportuna di quelle disposizioni sin qui date, le quali vi potranno aver luogo.

TIT. IV. De' fondi addetti al mantenimento de' proietti — contabilità corrispondente.

48. I fondi pel mantenimento dei proietti, sono. (1)

1. Quello che somministra il tesoro.

2. Quello delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza destinati per istituzione in tutto o in parte a quest'oggetto.

3. I grani addizionali sulla contribuzione fondiaria addetti alle spese provinciali.

Una tassa supplementaria sui comuni nell'insufficienza de' tre cespiti anzidetti. I due ultimi non sono provvisori.

49. Il fondo del governo sarà annualmente riportito alle provincie in ragione del bisogno di ciascuna. Sarà questo bisogno calcolato sul numero rispettivo de' proietti, e sulla minor forza di risorse che possano attendersi dagli altri fondi.

50. Quindi per avere i dati di questa ripartizione, gl'intendenti, dopo aver formati i progetti.

1. De' budget annuali dei luoghi di pubblica beneficenza, i quali sono interamente o in parte addetti alla nutrizione dei proietti.

2. De' budget annuali delle spese provinciali, formeranno o rimetteranno in questo ministero un quadro, che porterà.

1. Il total numero dei proietti della provincia rispettiva.

2. La somma bisognevole al loro mantenimento, compresavi una sufficiente quota per ispese imprevedute.

3. A qual parte o per qual numero di esposti ne provveggano gli ospizi addetti a quest'opera.

4. A qual'altra si può provvedere sulla suddetta sovrimposta de' grani addizionali.

5. Qual finalmente debba essere il contingente supplementario da ripartirsi ai comuni.

Questo quadro sarà accompagnato da un dettagliato rapporto, che faccia conoscere l'esattezza del progetto.

51. Poichè l'intendente avrà conosciuti tutti i fondi addetti nell'anno a questo ramo, facendo deduzioni di quei che appartengano agli ospizi destinati all'opera dei proietti (i quali si regoleranno secondo i budget rispettivi) farà col consiglio

(1) Le disposizioni contenute nell'articolo 48 e successivi sono state modificate in gran parte dal real decreto de' 21 settembre 1836.

generale la più giusta ripartizione degli altri tre fondi per distretti, circondari, e comuni.

52. Questa ripartizione sarà descritta in un quadro, il quale presenterà la parte distinta di ciascuno dei detti tre fondi la quale si sarà assegnata a ciascun distretto ed a ciascun circondario, ed il contingente indistinto assegnato a ciascun comune.

53. I fondi diversi assegnati nella ripartizione ai circondari saranno versati presso i cassieri comunali pei loro capo-luoghi, i quali ne porteranno una contabilità distinta da quella degl'introiti ed esiti municipali.

54. Saranno perciò inviati loro i budget degl'introiti e degli esiti pel mantenimento dei projetti de'circondari rispettivi. Tra gli esiti vi sarà un articolo di spese impreviste.

Questi budget corrisponderanno ai registri degli espositi che debbono essere presso i cassieri medesimi, ed allo stato di ripartizione de'fondi.

55. Per misure concertate col ministero delle finanze i ricevitori generali delle contribuzioni dirette caricheranno a ciascun percettore o esattore delle contribuzioni dirette dei comuni rispettivi dei circondari le quote delle somme che paga il tesoro, e quelle dei grani addizionali provinciali, entrambe le quali si troveranno disegnate negli ordinativi degl'intendenti.

I percettori ed esattori le verseranno presso i cassieri comunali de'capo luoghi de'propri circondari.

Le ricevute di questi cassieri serviranno di discarico ai percettori ed esattori suddetti.

56. I cassieri faranno i pagamenti alle nudrici dei proietti secondo i budget che avranno dagl'intendenti, e secondo i corrispondenti mandati mensili che ne riceverranno dalle commissioni amministrative, o dalle deputazioni (1).

Tali mandati si stenderanno ad un dipresso come quei che formano i sindaci per le spese dell'amministrazione comunale, a tenore del regolamento de' 25 febbraio 1809.

Ne' detti mandati non si mancherà di certificare che i proietti, pei quali si fanno i pagamenti, sono tuttavia viventi.

57. In una simile maniera si eseguiranno i pagamenti sia per oggetti di pannolini e vesti, sia per rinfranchi da farsi ai comuni per anticipazione di cui si parla nell'articolo seguente, sia per altra spesa straordinaria.

58. Nel caso che all'esposizione di un proietto non si avessero subito in pronto i fondi dalla cassa del circondario per le prime spese di nudrizione e degli effetti bisognevoli per covrirle, esse saranno fatte sull'articolo delle spese impreviste del comune, per

(1) I cassieri non potranno soddisfare alcun mandato di esito per lo mantenimento de' proietti senza il visto de' sindaci, che sono i presidenti delle commissioni comunali. Articolo 6 del decreto del 21 settembre 1816.

quindi esserne sollecitamente rivaluto con ordine dell'intendente, dietro l'avviso che se ne sarà dato.

59. I cassieri non potranno invertire ad altro uso le somme depositate presso di loro pel mantenimento dei proietti, sotto pena di una multa da infligersi dall'intendente proporzionata alle somme invertite. Questa multa potrà crescere per la considerazione delle circostanze che accompagnino l'abuso fatto, ed il pericolo che può esser pervenuto dalla mancanza del danaro ai bisogni ricorrenti della nudrizione de' proietti.

Il prodotto di queste multe andrà a vantaggio de' fondi addetti al mantenimento degli esposti.

60. La reddizione de' conti per questo ramo sarà fatta al consiglio d'intendenza approssimativamente sulle stesse regole che sono ora in vigore riguardo a' conti comunali.

61. Le reste delle casse in ogni circondario serviranno di base ai budget delle spese pel mantenimento de' proietti dell'anno venturo.

62. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

— 57 —

Circolare del 23 febbrajo 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni onde evitarsi gli errori nei cognomi negli atti dello stato civile.

La rettificazione prescritta col decreto de' 24 gennajo 1811 può aver luogo ogni qual volta il cognome del figlio nell'atto di nascita, o di battesimo non è scritto come quello del padre; essendo l'oggetto della legge di avere la conformità ne' diversi atti, onde assicurare l'identità della persona. Si è parlato nel decreto dell'errore del cognome del figlio, poichè di ordinario accade, che i cognomi siano sbagliati più facilmente nella redazione degli atti di nascita. Il decreto non comprende il caso dell'errore nel cognome del conjuge defunto, o dell'omissione del suo nome, poichè detto errore potrebbe portare delle conseguenze più tristi, e per altra parte le testimonianze richieste non sarebbero dell'istesso valore.

— 58 —

Istruzioni del 20 luglio 1811 emesse dal ministro degli affari interni da osservarsi nel soccorso da prestarsi agli individui indigenti che trovansi in contumacia.

I contumacisti indigenti si distinguono in due classici, cioè, militari e pagani.

1. I militari o altra gente in qualunque modo addetta a questo servizio sia di mare sia di terra, tanto nazionali che esteri dovranno ricevere il necessario sostentamento quando l'uopo lo richiegga dal ramo della guerra; qualora non vi sia amministrazione militare vicina, che sugl'inviti degli agenti di salute possa amministrarlo all'istante, verrà supplito da' comuni ove la contumacia si disconta, i quali soddisferanno egualmente le guardie sanitarie, che in tali rincontri saranno impiegate, avvalendosi dei fondi degl'esiti impreveduti, per indi ripetere il rimborso delle spese del sostentamento de' contumacisti indigenti da corpi d'onde gl'individui dipendono per mezzo dei ministeri corrispondenti.

2. I contumacisti pagani nazionali che ritornano su le nostre spiagge dopo di essere stati predati, o dopo di aver sofferto naufragj, o altra disgrazia in mare, avranno provvisoriamente i dovuti soccorsi, e le spese per le guardie di sanità graviteranno sugl'istessi anzidetti fondi da' comuni, ove consumano la quarantena, salvo il dritto agli stessi di essere indennizzati da' comuni ai quali i contumacisti appartengono, o da' contumacisti medesimi purchè sieno le loro patrie in circostanze di potervi adempire.

3. Il sostentamento de' contumacisti pagani esteri che ne abbiano bisogno per qualcheduno de' summensionati sinistri avvenimenti, e la soddisfazione per le guardie di sanità che li custodiscono si lasceranno alla cura de' consoli, e viceconsoli delle loro nazioni, ai quali se ne farà sollecitamente la richiesta. In quei luoghi ove tali rappresentanti non esistono, anderanno pure interamente a carico de' comuni nella guisa di sopra cennata, per poi riscuoterne l'importo da' viceconsoli più vicini, o da' consoli generali in Napoli.

4. In ognuno degli espressati casi dovrà rimettersi dalle deputazioni nella generale soprintendenza di salute uno stato esattissimo di questi esiti, giusta l'acchiuso modello, nella prevenzione che servendo un tal documento per mezzo giustificativo de' pagamenti che andranno in seguito a farsi da' differenti rami, dovrà formarsi anche per una stessa contumacia in tanti fogli separati quanti saranno le diverse classi delle persone che stanno purgando.

— 59 —

Circolare del 3 aprile 1811 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a seguirsi per gli atti di morte.

Il disposto nell'articolo 2 del decreto de' 22 aprile 1809 rispetto a' maggiori che non possono produrre gli atti di morte, o la pruova dell'assenza de' loro genitori ed ascendenti non è applicabile agli sposi minori, i quali si trovano nella stessa circostanza. Il decreto anzidetto non ha parlato del caso dei matrimonj de' minori, perchè a ciò ha provveduto l'articolo 160 del codice giudiziario, il quale richiede il consenso del consiglio di famiglia tutte le volte, che il minore sia privo di ascendenti. Or la pruova della mancanza degli ascendenti è implicita nell'atto stesso del consenso del consiglio di famiglia, poichè in questo solo caso la famiglia è autorizzata dalla legge ad unirsi per deliberare sull'utilità del matrimonio del minore.

— 60 —

Circolare del 26 giugno 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante ulteriori disposizioni alle commissioni incaricate della discussione de' conti comunali.

La celerità, con cui conviene che le commissioni ultimamente stabilite procedano nella liquidazione de' conti arretrati, potrebbe talvolta nuocere alla giustizia, ed a' dritti de' contabili, privandoli del tempo, che forse può essere loro necessario per esibire i documenti in giustificazione delle partite comprese nel conto. Penetrato dalla necessità di doversi evitare un simile disordine, ho preso sull'oggetto gli ordini di Sua Maestà. Si è degnata la Maestà Sua di approvare che in caso di reclamo le commissioni potessero rivedere i loro provvedimenti, quando il contabile, a cui si è significata una partita esibisca nel termine di venti giorni al più tardi dopo la notifica della significatoria de' documenti decisivi, in forza de' quali risulti chiaramente la sua ragione, e che la partita significata meriti essere ammessa. Disponete che questa misura sia generalmente osservata, riscontratemi di aver ricevuto la presente, e vi assicuro della mia stima.

— 61 —

Istruzioni del 5 giugno 1811 per la redazione degli atti dello stato civile emesse dal ministro degli affari interni di accordo con quello di grazia e giustizia.

I soli atti autentici sono quelli, che si redigono su de' registri destinati a tal uso. Qualunque inscrizione sopra fogli volanti, ed in altro modo che su' registri, è riprovata dal codice civile, importa in conseguenza l'irregolarità dell'atto, e darà luogo all'azione de' danni, ed interessi delle parti, oltre le pene prescritte dal codice penale (cod. civ. art. 52.)

Risulta da questo principio, che le formole ordinate col decreto de' 29 ottobre 1808, non formano autenticità. In esse si volle dare de' modelli di dichiarazioni per facilitare la redazione degli atti, ma non s'intese mai, che la formola fosse l'atto. A quest'ora gli uffiziali dello stato civile, dovendo essere istruiti delle loro funzioni, può senza inconveniente sopprimersi l'uso delle formole, ch'è stato, ed è tuttavia la causa d'irregolarità incalcolabili. Quindi dal 1 gennajo 1812 non saranno più adoperate le formole; le dichiarazioni delle parti saranno fatte verbalmente all'uffizio dello stato civile, e saranno immediatamente stese su i registri rispettivi. Le formole in conseguenza non dovranno più essere impresse, all'infuori di quelle degli atti di pubblicazione de' matrimonj che si devono affiggere avanti alla porta della casa comunale, dell'avviso di morte avvenuta negli ospizj, ospedali, o prigioni, e de' permessi di dare sepoltura, poichè queste senza alterare la natura di tali atti, ne facilitano la estensione.

I registri possono essere uno, o più, e debbono tenersi in doppio (cod. civ. art. 40).

Emana da questa disposizione della legge, che gli atti dello stato civile si debbono contemporaneamente redigere su due registri simili.

Per rendere la redazione meno complicata, poichè si è ancora nella necessità di far imprimere i modelli degli atti, dei quali non è possibile di esigere la estensione a meno per intiero, dal 1 gennajo 1812 vi saranno cinque registri tenuti in doppio, ad eccezione di quello per le pubblicazioni. Il primo sarà destinato per gli atti di nascita; il secondo per quelli di matrimonio; il terzo per le pubblicazioni; il quarto per gli atti di morte; l'ultimo per le nascite avvenute in un viaggio di mare, per le ricognizioni, adozioni, divorzi, per le persone defunte fuori del domicilio, e per gli atti de' mortinati. Tutti questi registri devono essere in carta semplice, non bollata (decreto de' 19 dicembre 1808).

I modelli degli atti dello stato civile continueranno ad es-

sere impressi, e ligati in volumi, o sia registri, secondo la indicata distribuzione. Assicurata in tal modo l'uniformità degli atti, per facilitarne sempreppiù la redazione, sono tracciate qui appresso le diverse circostanze, che si possono presentare in ciascun atto, e che debbono essere estese a mano nel vuoto del modello stampato sul registro. Questo metodo è diretto a prevenire ogni specie di omissione, ed a rendere ancora la redazione uniforme.

Allorchè dovrà redigersi un'atto, si consulterà il caso particolare, ed a seconda di esso si riempiranno i vuoti de' registri. Nell'impressione si avrà cura di lasciare i vuoti abbastanza ampj per poter contenere tutte le variazioni possibili.

Ad oggetto di completare la regolarità degli atti dello stato civile, è necessario di fissare anche l'attenzione sulle tavole annuali prescritte dal decreto de' 26 ottobre 1808.

L'uffiziale dello stato civile ha l'obbligo ne' primi quindici giorni dell'anno seguente di fare alla fine di ciascun registro, tranne quello delle pubblicazioni, una tavola per ordine alfabetico degli atti che vi sono compresi, e di rimettere una copia all'intendente in conformità dell'art. 22 dell'indicato decreto

I modelli di queste tavole sono descritti egualmente, acciò sieno formate in una maniera uniforme, e presentino le stesse indicazioni.

Bisogna avvertire, che le tavole debbono essere attaccate alla fine di ciascun registro, per cui di ogni tavola fa d'uopo formarne tre esemplari, per lasciarsene uno in ciascun registro doppio, e rimettersi il terzo all'intendente.

La legge per questa parte non sarà stata finora generalmente eseguita. Gl'intendenti in conseguenza disporranno, ed invigileranno, che tutti gli uffiziali dello stato civile formino nel corso di quest'anno le tavole annuali, che non sieno state adempite negli anni scorsi a contare dal 1809 inclusivamente. Essi ne spediranno al più presto in ogni comune i modelli corrispondenti, onde agevolare il lavoro, e renderlo uniforme.

Conclusione

Lo stato civile, i di cui atti sono commessi al ministero de' sindaci, o de' funzionarj, che li rimpiazzano è la base fondamentale della società.

Il governo gli ha costituiti garanti, e depositarj de'più interessanti titoli del cittadino. Queste importanti funzioni esigono una vigilanza scrupolosa, uno zelo instancabile capace di prevenire tutte le omissioni che potrebbero alterare de' documenti sì preziosi, e sì autentici.

I modelli i più semplici, le istruzioni le più chiare, le cure le più paterne del governo, tutte le precauzioni in fine, prese per assicurare lo stato de' cittadini periscono, quando gli uffiziali

dello stato civile non sono animati dall'attaccamento a' proprj doveri. Essi devono fare di questa materia l'oggetto principale delle loro sollecitudini, e delle loro meditazioni, devono ricordarsi che trattasi di un oggetto di un influenza la più estesa, e la più immediata su la felicità degl'individui, poichè abbraccia la vita dell'uomo tutta intera, lo attacca alla famiglia, ed alla società, e ne assicura il riposo.

Penetrati una volta gli uffiziali dello stato civile dell'importanza delle loro funzioni, mi compiaccio a sperare, che gelosi custodi del deposito che loro è confidato, non si troveranno mai nel caso di essere richiamati all'osservanza de'proprj doveri e da quegli che il codice mette in opere de' magistrati.

La vigilanza sulla regolarità degli atti è confidata dalla legge a' proccuratori regj presso a' tribunali di prima istanza. In ogni caso di difficoltà i sindaci si dovranno dirigere a' medesimi, per averne gli opportuni schiarimenti.

Gl'intendenti dovranno concorrere dal loro canto all'esatto andamento di questa parte dell'amministrazione civile. Il di loro obbligo essenziale consiste nel provvedere a tempo tutti i comuni de' registri necessarj. Essi avranno cura di farne seguire la stampa, secondo questi ultimi modelli, nelle stamperie delle rispettive intendenze, e di regolarla in modo che tutt'i registri sieno pronti, e rimessi a' presidenti de' tribunali di prima istanza per la cifra, nel corso di settembre di ciascun anno Baderanno indi a ritirarli adempiti prima della fine di novembre, ed a farli pervenire a' comuni nel corso di dicembre.

Con questo metodo costantemente osservato, con una vigilanza sempre attiva si avranno i registri dello stato civile regolarmente redatti, gelosamente custoditi, ed il voto della legge sarà soddisfatto.

— 62 —

Ufficio del 23 febbrajo 1811 diretto dal procuratore regio presso la commessione feudale al regio procuratore presso il tribunal civile di Salerno sulla competenza giudiziaria a procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendite feudali.

Alcuni cittadini di S. Pietro a Scafati mi hanno fatto supporre che voi incontriate dubbj sulla competenza a procedere nelle cause di commutazione e di affrancazione di rendite feudali, per la ragione che avendo su di esse pronunziato la commessiooe feudale, ne credete riservata l'esecuzione al commissario del Re. Credo necessario, signore, di distinguere le controversie sulle quali la commissione ha pronunziato da quelle per le quali ha solamente ordinato l'applicazione della legge. Le prime sono da eseguirsi, esclusivamente da' commessarj del Re. Le seconde cadono sotto la giurisdizione de' giudici competenti; come quelle per le quali si è solamente fissato il di-

ritto, secondo il quale dee giudicarsi. A ciò si aggiunge che avendo il real decreto de' 17 gennajo espressamente ordinato che procedono i giudici di pace e i tribunali civili, non può esservi, oltre a queste, altra autorità competente a pronunziarvi. Finalmente l'idea della legge è stata di accordare a' debitori i mezzi più facili per ottenere la commutazione e l'affrancazione, il che non s'otterrebbe se si credesse unicamente delegata a questa operazione un'autorità unica e straordinaria.

Ciò posto vi prego così in questo, come in tutti gli altri casi di fare che i giudici di pace procedano speditamente a tenor della legge, e d'interporre la vostra autorità, onde queste domande trovino sempre tutto quel giusto favore, che la legge ha inteso d'accordare loro.

Gradite gli attestati della mia distinta stima.

— 63 —

Circolare del 5 ottobre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a seguirsi per le opere e lavori a carico della tesoreria.

Con mia circolare de' 31 agosto ultimo, richiamando a stretta osservanza l'altra mia de' 6 giugno 1810 numero 2, v'inculcai che qualunque lavoro pubblico a carico del tesoro, e delle provincie, e delle comuni del regno dovesse esser fatto precedente approvazione ministeriale, e dopo la formalità dell'asta; solo vi feci due eccezioni circa gli edifizj civili per le spese così dette locative, e pe' lavori in caso d'urgenza, di cui però la spesa non eccedesse la somma di ducati trenta.

Ora Sua Maestà prendendo in considerazione, che ogni sorta di lavoro quando è urgente, non permette la dilazione ch'esige la formalità dell'asta, e che i lavori di poco momento, specialmente se riguardano i diversi rapprezzi per mantenimento annuale, non sono suscettibili di essere classificati, e quindi non può per essi aver luogo l'appalto, si è degnata approvare, che i lavori pubblici, la di cui esecuzione importa al *maximum* ducati trenta, sieno fatti per ordine, e senza appalto, ne' casi però in cui questa misura sia espediente, è necessaria.

In forza dunque di questa sovrana determinazione, io vi autorizzo ne' casi, che voi crederete necessari, ed espedienti, a disporre che qualunque pubblico lavoro, la di cui spesa non oltrepassi la somma di ducati trenta, sia eseguito per ordine, e senz'appalto, dispensando alla formalità dell'asta.

Debbo non pertanto prevenirvi, che vi sono de' lavori per semplice manutenzione di opere pubbliche, la quale è periodica, ed annuale, e può essere sempre calcolata anticipatamente. Or se tale spesa di manutenzione pel corso dell'anno importi più di ducati trenta, in questo caso i lavori debbono

essere eseguiti per appalto, precedente la formalità dell'asta.
Vi rinnovo i sentimenti della mia perfetta considerazione.

— 64 —

Istruzioni de' 26 ottobre 1811 per la contabilità comunale e per la liquidazione dei conti de' comuni.

La formazione de' *bugetti* de' comuni; quest'opera, che ha costato tante cure all'amministrazione, non darebbe i felici risultati che se ne attendono, ove non fosse seguita da un ordine di contabilità capace d'indicare in ogni tempo come si operano le percezioni dei fondi autorizzati, e come questi si impiegano agli usi fissati in ciascun esercizio.

Un oggetto tanto interessante esige tutta l'attenzione degli amministratori. Essi ne han sentita l'importanza, e quasi generalmente le misure sono prese per assicurare l'attività della contabilità comunale. Essendo però necessario che queste misure sieno uniformi in tutte le provincie, onde possano corrispondere con quelle adottate dal ministero per aprire una contabilità generale, egli è indispensabile che in ogni comune, ed in ogn'intendenza sieno eseguite esattamente le istruzioni seguenti.

Se queste disposizioni non presentano un sistema di scrittura il più perfetto, ne contengono almeno uno che si crede a portata di tutti gli agenti, de' quali l'amministrazione comunale deve avvalersi. La perfezione relativa che si ha in mira consiste nella facilità dell'esecuzione, che è l'oggetto da cui non è permesso ad ogni sensato amministratore di deviare. Allorchè gli agenti saranno più istruiti, ed una tale epoca giova augurarcela non molto lontana, sarà quello il tempo di perfezionare questo sistema, sul quale poggia l'esattezza dell'economia de' comuni.

ORDINE DI CONTABILITA' NE' COMUNI.

1. La norma dell'amministrazione comunale è il *bugetto*. Il sindaco non solo deve invigilare alla riscossione de' fondi autorizzati, ma deve ancora osservare scrupolosamente la misura degli esiti stabilita. Egli non può disporre pagamenti al di là della somma fissata in ciascun capitolo, o articolo, nè invertire la destinazione di tali somme, impiegandole ad un capitolo, o articolo differente.

Scrittura del sindaco.

2. Affinchè il sindaco abbia sempre una notizia esatta delle somme entrate in cassa, e di quelle, che a' termini del *bugetto* sono disponibili, egli farà tenere nella cancelleria un registro secondo il modello numero 1. Questo registro non è che la copia del *bugetto* fatta a mezzo margine, e con le necessarie distanze da un articolo all'altro. A fronte di ciascun articolo sì d'introito, che di esito il sindaco farà prender nota così delle riscossioni fatte dal cassiere, come de' mandati, che egli spedisce sulla cassa, indicando semplicemente la data, il nome del debitore, o della parte prendente, e la somma. Ciò serve ad avvertirlo non meno della regolarità della esazione, che di quanto ha disposto, e di quel che rimane disponibile su di ciascun capitolo di *bugetto*.

Ordini di pagamenti.

3. Il modo di ordinare i pagamenti è indicato nell'articolo 10 del regolamento del 25 febbraio 1809, che dev'essere osservato a rigore, avvertendosi di esprimere nel mandato il capitolo, e l'articolo del *bugetto*, al quale il pagamento dev'essere imputato. La formola del mandato sarà quindi la seguente:

« Il signor cassiere comunale N. N. delle lire . . . . .
« fissate al capitolo. . . articolo . . . del *bugetto* dell'e-
« cercizio dell'anno. . . . . ne pagherà al signor N. N.
» la somma di lire . . . . . e ciò per . . . . .
« (*si noterà la ragione del pagamento*). » Mandato per lire . .
(*in abbacco*). *Data, e firma del sindaco. Suggello del comune — Firma del cancelliere.*

Scrittura del cassiere.

4. Nel ricevere dall'intendente il *bugetto* approvato, il sindaco ne spedirà al cassiere una copia da lui certificata, controsegnata dal cancelliere, e munita del suggello del comune. Unita a questa copia egli gli rimetterà due libri, uno per l'introito, e l'altro per l'esito, i quali contengano la norma pratica, e dettagliata, secondo la quale le riscossioni, ed i pagamenti dovranno operarsi. I libri saranno formati esattamente ne' termini degli articolo 1 e 2 del citato regolamento del 25 febbraio, ed in conseguenza secondo il modello numero 2 parte 1 e 2. Così vi sarà un conto aperto ad ogni capitolo ed articolo, sì d'introito che di esito, nell'ordine medesimo del *bugetto*. A misura che si faranno gl'introiti o gli esiti, il cassiere è nell'obbligo di scriturarli immediatamente a fronte dei capitoli, ed articolo corrispondenti. Il modello ne contiene gli esempi pratici.

Quante volte le partite portate sul *bugello* vengano a soffrire qualche variazione per effetto di nuovi contratti, o di nuove disposizioni, il sindaco ne prenderà nota sul *bugetto*, e sul suo libro di contabilità; ed il cassiere farà lo stesso, enunciando sul suo libro i documenti delle variazioni, i quali dovranno rimanere depositati presso di lui, per essere poi uniti al conto materiale.

Nel caso che qualche gabella si dovesse esigere per transazione, il decurionato preseduto dal sindaco ne farà un ruolo nominale. Il ruolo approvato, o modificato a norma del *bugetto*, dall'intendente, o dal sotto-intendente nei rispettivi distretti, sarà rimesso per mezzo del sindaco, al cassiere, perchè gli serva di regola invariabile nella esazione. Il cassiere porterà sul ruolo stesso il conto di ciascun contribuente; ma aprirà sul libro formato secondo l'indicato modello un solo conto all'articolo della gabella transatta nel totale della somma fissata sul *bugetto*, alla quale dovrà corrispondere esattamente quella ripartita sul ruolo. A fronte di questo totale il cassiere sarà nell'obbligo di scritturare l'ultimo giorno di ogni mese la somma delle partite esatte da' contribuenti nel corso del mese, secondo risulterà dal ruolo.

Oltre degli enunciati libri, i cassieri dovranno formare un giornale di cassa, sul quale noteranno giorno per giorno le partite d'introito e di esito, ed a cui dovranno riferirsi i conti particolari de' libri medesimi. Quindi questi libri debbono avere la colonna indicante il foglio di referta al giornale di cassa e *viceversa*. Il giornale sarà formato secondo il modello numero 3. Esso sarà chiuso colla firma del cassiere, e del sindaco alla fine di ogni bimestre, allorchè dovrà farsi il bilancio, che verrà in seguito prescritto.

Gl'intendenti, ed i sotto-intendenti ne' rispettivi distretti, sono autorizzati a dispensare provvisoriamente alla formazione del giornale ne' piccioli comuni, che non abbiano un *bugetto* maggiore di lire 2500, quante volte incontrino ostacoli nella poca attitudine de' cassieri. Trattandosi di picciole somme, non sarà difficile all'occorrenza di conoscere la situazione della cassa colla sola ispezione del libro d'introito e di esito.

Ricevute ai debitori.

5. Per ogni riscossione il cassiere è nel dovere di spedire una ricevuta, che dovrà essere vistata dal sindaco, o in caso d'impedimento, dal cancelliere, il quale ne prenderà nota a fronte dell'articolo corrispondente sul registro tenuto nella cancelleria, secondo il modello numero 1.

La formola della ricevuta sarà la seguente: « Io qui sotto« scritto cassiere del comune di . . . . . ho ricevuto » dal signor . . . . . la somma di . . . a conto

« (*o a saldo*) di lire. . . . . . da lui dovute al co-
« mune, maturate a . . . . notate sul capitolo. . .
« articolo . . . . . del *bugetto* dell'esercizio . . . .
« per . . . . . (*si esprimerà la ragione del pagamen-*
« *to*). » *Data e firma del cassiere. Quietanza di lire* . . .
« *in abbaco*) *Visto del sindaco.*

Modo di esazione.

6. Le contabilità comunale essendo assimilata alla contabilità pubblica ; i regolamenti di questa in ordine alle esazioni sono applicabili alla prima. Quindi otto giorni al più tardi dalla scadenza di ogni pagamento fissato sul *bugetto* il cassiere spedirà contro di ciascun debitore una coazione, la quale sarà esecutiva, precedente il visto del giudice di pace, ventiquattro ore dopo che sarà stata notificata alla persona, o al domicilio del debitore dal serviente del comune, o da altra persona scelta dal cassiere, ed autorizzata dal sindaco. Per le somme sino a trenta carlini, o sia 13 lire e 20 centesimi, ne' comuni dove non risiede il giudice di pace, e dove in conseguenza il sindaco esercita giurisdizione in virtù del decreto del 14 settembre 1810 ; il visto su le coazioni sarà apposto dal sindaco. L'effetto di tali coazioni non potrà essere sospeso, se non se in seguito di una opposizione motivata sopra eccezioni perentorie, e notificata al sindaco, la quale contenga citazione a comparire a giorno fisso innanzi l'autorità competente, per decidersi su la medesima. In tal caso pendente il giudizio, si potrà mettere amministrativamente il sequestro su i beni del debitore, onde gl'interessi comunali sieno assicurati. I sindaci, ed i giudici di pace non potranno in verun caso negare il loro visto alle coazioni. Tal'è il senso del real decreto del 21 dicembre 1809, il quale con questa norma deve eseguirsi.

La formola della coazione sarà la seguente : »

« Il signor N. N. domiciliato nel comune di. . . . . .
« non avendo pagata la somma di lire. . . . . . notata
« sul capitolo . . . . articolo . . . . del *bu-*
« *getto* di questo comune per l'esercizio dell'anno. . . . .
« maturata a' . . . . (*s'indicherà l'epoca della scadenza*)
« per . . . . . (*s'esprimerà la ragione del debito*), per-
» ciò vi sarà astretto con la pignorazione, e vendita de' mo-
» bili, e col sequestro degl'immobili 24 ore dopo la notifica
» della presente, che gli verrà fatta alla persona, o al suo
« domicilio dall'incaricato N. N. *Data e firma del cassiere.*
» *Coazione per lire* . . . .
« *Vista per l'esecuzione.*
« *Firma del giudice di pace* (*o del sindaco*).

In dorso della coazione vi sarà l'atto di notifica, di cui la formola è la seguente. »

« Oggi . . . . del mese di . . . ad ore . .
« nel comune di . . . . . . io qui sottoscritto N. N.
« incaricato dell'esecuzione della presente coazione, l'ho noti-
« ficata alla persona (*o al domicilio*) del debitore N. N. *Fir-
« ma dell'esecutore*.

Se mai l'esecutore non sapesse, o non potesse scrivere, su la di lui dichiarazione, l'atto di notifica sarà firmato dal cassiere.

Il sindaco accorderà, o richiederà in caso di bisogno il braccio della forza pubblica, e delle autorità superiori per far eseguire le coazioni.

Doveri de' cassieri, e de' sindaci in ordine alle coazioni.

7. Uno de' principali doveri del cassiere consistendo nella regolarità delle esazioni, sua cura esser deve di spedire a tempo le coazioni, e di seguirne l'esecuzione. Ove egli lasciasse in non cale un dovere sì importante, il sotto-intendente, o l'intendente, che ne sarà istruito, dovrà fargliene un carico, e secondo la gravezza delle circostanze, potrà il cassiere essere dichiarato risponsabile del ritardo, e condannato a portarsi per esatta a suo rischio ed interesse la partita, di cui egli abbia trascurata la esazione.

Ciò però non importa che la vigilanza del sindaco debba essere punto diminuita sulla esattezza delle riscossioni. Capo dell'amministrazione municipale, egli ne tradirebbe gli interessi, ove trascurasse di prender conto in ogni mese del modo come le riscossioni sono operate, ad oggetto di far ripianare gli arretrati, che mai fossero formati per colpa del cassiere. Questa vigilanza, che gli è particolarmente imposta col real decreto del 21 dicembre 1809, deve essere scrupolosamente esercitata. A tal effetto egli verificherà la cassa semprechè lo giudicherà conveniente o necessario; è però nell'obbligo di farlo almeno alla fine di ogni bimestre, allorchè deve assicurarsi della esattezza de' bilanci del cassiere, che verranno prescritti in seguito. In caso di oscitanza, la sua responsabilità si unirebbe a quella del cassiere, e potranno applicarglisi le misure indicate contro di costui.

Modo di eseguire i pagamenti.

8. Il cassiere non potrà far pagamento alcuno senza un mandato del sindaco, nella forma sopraindicata. Egli dovrà inoltre negarsi a' mandati che mai potessero essergli diretti in contravvenzione alla norma fissata nel *bugetto*, cioè quando eccedessero la somma autorizzata nel capitolo, ed articolo corrispondente, o invertissero le somme da un capitolo o articolo all'altro. Le somme così pagate gli saranno significate ne' suoi

conti, salve soltanto le sue ragioni verso del sindaco. Tal'è il senso dell'articolo 3 del real decreto del 25 febbrajo 1809. La sola eccezione a questa regola è contenuta nell'articolo 4 del decreto medesimo, cioè quando un ordine superiore autorizzi una spesa non compresa nel *bugetto*, e ne indichi i fondi; in questo caso il mandato del sindaco dovrà farne menzione espressa, conformemente all'articolo 12 del regolamento della stessa data.

Ricevute delle parti prendenti.

9. Ogni pagamento, che si fa dal cassiere dovrà essere giustificato da ricevuta, la quale si apporrà dalla parte prendente al piede del mandato ne' termini seguenti:

« Vale di ricevuta per la somma di . . . .
« contenuta nel presente mandato. « *Data e firma della parte prendente.*

La firma non ha bisogno di altra formalità, che di quella stabilita nella circolare del 30 marzo ultimo, cioè, essa basta a convalidare la ricevuta per ciò che interessa l'amministrazione, quando la parte prendente sappia firmare, e sia conosciuta dal cassiere; in mancanza di queste due circostanze, o di una di esse, nella ricevuta dovrà concorrere la firma di due testimoni conosciuti dal cassiere medesimo.

Bilanci dei cassieri.

10. Gl'intendenti dovendo essere sempre al corrente dell'andamento della contabilità comunale, onde poter provvedere a tempo a' bisogni, o corregere i disordini che mai vi si potessero introdurre, è necessario che i sindaci loro rimettano per bimestre lo stato delle rispettive casse, in doppia spedizione. La forma di tale stato è indicato nell'apposito modello. I sindaci prima di rimetterlo si assicureranno della sua esattezza, mediante il confronto de' libri de' cassieri. L'invio avrà luogo per mezzo de' sotto-intendenti; è si avrà cura di far pervenire all'intendenza lo stato di ogni bimestre ne' primi dieci giorni del mese seguente. In caso di ritardo gl'intendenti, ed i sotto-intendenti sono autorizzati di mandare a prenderlo per espresso a spese del sindaco, salvo al medesimo di esserne indennizzato dal cassiere, ove il ritardo sia dipeso da costui.

Essendovi motivi di ritardo nelle riscossioni, e ne' pagamenti, i sindaci ne faranno menzione nel detto stato, affinchè l'intendente vi adatti gli opportuni provvedimenti.

ORDINE DI CONTABILITA' NELL'INTENDENZA RAPPORTO A' COMUNI.

Scrittura dell'intendenza

11. A misura che saranno ultimati in ogni anno i *bugetti* dei comuni, gl'intendenti ne faranno prendere scrittura nella contabilità dell'intendenza, non già per partite individuali, nè per articoli, ma per totali di capitoli d'introito, e di esito. Questa scrittura sarà portata su di uno, o più registri, secondo il numero de' comuni, ma sarà ordinata per distretti, e per circondari. Sarà in conseguenza a ciascun comune aperto un conto in totale per ogni capitolo si d'introito, che di esito.

Come giungeranno all'intendenza gli stati bimestrali di un comune, si noterà sul conto aperto al comune medesimo a fronte di ogni capitolo il corrispondente introito, o esito eseguito nel bimestre, ed alla fine dell'anno si chiuderanno i conti col bilancio.

I registri a ciò destinati si fanno in conformità del modello all'uopo approvato.

Dovere degl'intendenti di esaminare i bilanci de' cassieri.

12. Gl'intendenti baderanno a far esaminare con attenzione gli stati che riceveranno da' comuni. Essi sono la prova la più sicura dello zelo de' sindaci, e de' cassieri, del pari che della di loro esattezza. Gl'intendenti potranno scorgere particolarmente come le opere comunali autorizzate sono eseguite, e con quanta giustizia i sindaci soddisfano agli obblighi municipali; essi saranno in grado in conseguenza di ben dirigere l'amministrazione, e di allontanarne le oscitanze, o le odiose parzialità, che confondendosi con le ingiustizie, occasionano non di rado disordini irretrattabili.

Bilanci degl'intendenti.

13. Il dovere, che hanno gl'intendenti d'invigilare sull'andamento della contabilità comunale, assiste eminentemente il ministro dell'interno, il quale ne fa una delle sue principali sollecitudini. Or che l'opera de' *bugetti* è terminata, sarà stabilita nel ministero una contabilità generale per tutt'i comuni del regno. Base di questa saranno i bilanci che gl'intendenti dovranno rimettere per quatrimestre. Essi avran cura di spedirli immancabilmente nel corso del mese successivo a ciascun quatrimestre, seguendo l'apposito modello; e di unirvi una spedizione de' bilanci de' cassieri.

CONTABILITA' GENERALE DEI COMUNI NEL MINISTERO.

Scrittura del ministero.

14. La scrittura della contabilità generale de' comuni da stabilirsi nel ministero nascerà dal risultato de' *bugetti*, e de' bilanci quadrimestrali richiesti agl'intendenti. Essa sarà portata per totali di titoli, e di avvanzo sopra più registri, ordinandosi i comuni per provincie, per distretti, e per circondari. Così a misura che i *bugetti* saranno ultimati, ad ogni comune si apriranno in contabilità due conti, uno pel 1 titolo *Introito*, e l'altro pel 2 titolo *Esito*. Se ne aprirà un terzo, semprechè vi sia avvanzo sul *bugetto*. Quando poi giungeranno al ministero i bilanci quadrimestrali degli intendenti, si noterà sul conto aperto ad ogni comune a fronte del corrispondente titolo l'introito e l'esito effettuito nel quadrimestre precedente, ed alla fine dell'anno si chiuderanno i conti col bilancio.

Essendosi aperto un terzo conto all'avvanzo, in caso che se ne autorizzi l'impiego in tutto o in parte, la somma della quale si sarà disposto si aggiungerà al conto del titolo 2, dandosene credito a quello dell'avvanzo. I registri per questa scrittura saranno formati secondo l'apposito modello.

MEZZI DI ESECUZIONE.

Stampa de' libri, e delle carte di contabilità.

15. Ad oggetto di facilitare ne' comuni l'esecuzione della contabilità, e di renderla vieppiù uniforme, gl'intendenti faranno nel più breve termine posssibile imprimere, e ligare i libri necessari alla scrittura de' sindaci, e de' cassieri, secondo i modelli approvati, e li faranno a tutti pervenire a tempo. Essi faranno imprimere inoltre i fogli de' bilanci, dei mandati con le ricevute delle parti prendenti in piede, delle coazioni con le notifiche in dorso, e delle ricevute de' cassieri per l'uso de' comuni delle rispettive provincie, in modo che a' sindaci, ed a' cassieri non rimanga, che a riempiere o far riempiere, secondo le particolari circostanze, i voti che vi si lasceranno. La spesa di tali stampe, liquidata dagl'intendenti, sarà per questa prima volta interamente a carico de' comuni, e pagata sull'articolo delle spese imprevvedute, secondo la ripartizione che gl'intendenti stessi ne faranno, e che sottometteranno all'approvazione dal ministro dell'interno. Quando bisognerà in seguito rifare le stesse stampe, la spesa ne sarà sopportata per le corrispondenti rate da' comuni, e da' cassieri, in proporzione delle stampe necessarie a ciascuna officina.

Prima apertura della scrittura.

16. L'esecuzione del metodo di contabilità dovendo essere assicurata per l'esercizio del 1812, conviene di non abbandonarla ai soli mezzi degli amministratori comunali. Vi è quindi indispensabile per questa prima volta il concorso immediato degli agenti superiori. Gl'intendenti in conseguenza destineranno ne' principi dell'anno prossimo in ciascun distretto il sottointendente, o un consigliere d'intendenza, o un altro funzionario di loro fiducia, coll'incarico di aprire in ogni comune la scrittura in conformità delle presenti istruzioni, e d'istruire praticamente i sindaci, i cancellieri, ed i cassieri. Per un travaglio sì importante dovendo questi incaricati avvalersi di persone abili, bisogna accordar loro oltre il soldo, una indennità pagabile prontamente sull'articolo delle spese imprevvedute de' comuni. Essa è fissata nel modo seguente:

Per ogni comune di 1 classe, lire 18, di 2 e 3 classe lire 9.

Gl'incaricati al termine del disimpegno dovranno dar conto all'intendente di aver compiuto l'oggetto della loro missione; l'intendente ne informerà il ministro dell'interno.

CONTO.

17. Uno de' più importanti oggetti di ogni ordine di contabilità è la pronta, e facile reddizione del conto alla fine di ciascun esercizio. Il sistema che si va ad adottare è particolarmente diretto a questo scopo. Giova intanto di dare qualche schiarimento sull'esecuzione del real decreto de' 2 marzo 1808, e del regolamento del 25 febbraio 1809 relativi al conto, combinandolo con altre utili disposizioni che l'esperienza ha suggerite, e che sono prescritte, non che autorizzate, nell'articolo 10 dell'enunciato decreto del 26 settembre ultimo.

Conto morale del sindaco.

18. La distinzione stabilita nell'articolo 1 del decreto de' 2 marzo tra conto morale, e materiale, non è mai troppo spiegata, perchè finora non è stata abbastanza ben intesa, nè bene applicata. Siffatta distinzione contiene inalterabilmente il principio, che il sindaco non è contabile, solo contabile essendo il cassiere.

Il conto morale dovrà rendersi dal sindaco, nelle forme prescritte dagli articoli 2 a 5 del citato decreto, alla fine di ciascun esercizio nel corso del primo mese dell'esercizio seguente, sia che esso cessi dalle sue funzioni, sia che vi continui. Questo conto consiste nella esposizione dell'andamento dell'amministrazione durante il suo esercizio. Esso dunque è un rap-

porto amministrativo, che il capo dell'amministrazione fa alla rappresentanza municipale, anzicchè un conto. Il sindaco in questo rapporto deve dimostrare, che avendo avuto il *bugetto* per norma, egli si ci è conformato esattemente, tanto nel sopravvigilare la percezione delle rendite fissate, quanto nel disporre le spese autorizzate. Egli indicherà i mezzi tenuti per assicurare, conservare, o migliorare i fondi, e le rendite comunali, e giustificherà nel tempo stesso, che nelle intraprese, e ne' contratti le forme amministrative sono state osservate. Per tutti gli articoli di spese autorizzati sul *bugetto*, il sindaco non ha bisogno di giustificare la spedizione de' mandati su la cassa comunale; la giustificazione è nel *bugetto* stesso. Deve giustificarla però, sempre che le somme vi sieno portate per fondo di cassa, da spendersi con autorizzazione superiore, o che siasi fatta una spesa non autorizzata nel *bugetto*, o che abbia avuto luogo un'inversione di somma da un articolo all'altro. In simili casi il sindaco unirà al suo rapporto la copia certificata da lui, e dal cancelliere, delle autorizzazioni superiori, gli originali delle quali, unite a' di lui mandati corrispondenti, debbono rimanere presso del cassiere, per documenti all'appoggio del conto materiale. Il sindaco praticherà lo stesso per ogni altro articolo, che non essendo giustificato esattamente nel *bugetto*, dev'esserlo con documenti particolari.

Se mai dopo tutte le misure adoperate per far effettuire le percezioni, all'epoca della reddizione del conto si trovassero delle reste da esigersi, il sindaco dovrà giustificarne la ragione; in mancanza di questa giustificazione, potrà essere dichiarato risponsabile delle reste, com'è prescritto al numero 7 delle presenti istruzioni. Il decurionato nell'esame del conto morale, a norma dell'articolo 3 del citato decreto del 2 marzo, è autorizzato a visitare la contabilità del cassiere, per confrontare il conto con lo stato degl'introiti, o degli esiti, e le copie de' documenti presentate dal sindaco con gli originali esistenti presso il cassiere. Il decurionato nell'emettere la sua deliberazione sul conto, dichiarerà che il detto confronto si è eseguito, ed esprimerà se tutto sia uniforme, o se vi esista qualche difformità.

I deputati eletti per verificare il conto a norma del citato articolo 3, dovranno spedire le loro operazioni, e presentarne su di un foglio a parte il risultato al decurionato tra quindici giorni al più tardi. Il decurionato dovrà emettere la sua deliberazione tra cinque altri giorni, ed il tutto fra tre giorni consecutivi, a cura del sindaco in esercizio, dovrà essere rimesso in conformità dell'articolo 4 del detto decreto all'intendente, o al sotto-intendente ne' rispettivi distretti. Il sotto-intendente tra otto giorni vi farà le sue osservazioni secondo il voto dello stesso articolo, e lo invierà all'intendente. In caso di ritardo nella presentazione, o nell'esame del conto,

se il novello sindaco non ne istruisce l'intendente a' termini dell'articolo 5 del decreto medesimo, o se ciò non eseguano gli eletti, ove il sindaco contabile per effetto della legge o di conferma continuasse nell'esercizio, il di loro silenzio sarà riputato colpevole, ed essi saranno compresi nella condanna alla multa stabilita nel citato articolo.

Pervenuto il conto morale all'intendente, egli si affretterà ad eseguire le disposizioni del detto articolo 4, in modo che le sue determinazioni dovranno sempre precedere la discussione del conto materiale.

Una norma per la forma del conto morale è data nel modello numero otto.

Conto materiale del cassiere.

19. Il cassiere essendo il vero, ed il solo contabile, il vero conto è il così detto conto materiale che si rende da lui. In conseguenza ogni partita di questo conto, così d'introito, che di esito, dev'essere scrupolosamente giustificata con documenti originali. Il conto materiale si compone di due parti, la prima dell'introito, la seconda dell'esito. I documenti all'appoggio saranno egualmente classificati in due parti, ligate in volume, e numerati con progressione numerica.

Nelle rispettive parti del conto il contabile noterà tutte le partite d'introito, e di esito ordinatamente per capitoli, e per articoli, seguendo la norma del *bugetto*, secondo esse risulteranno dai suoi corrispondenti libri di contabilità. Al di sotto di ciascun articolo il contabile noterà il documento all'appoggio, indicando il numero d'ordine, col quale questo trovasi collocato nel volume dei documenti. Alla fine del conto vi sarà la nota delle reste da esigersi, se mai ve ne esistano. Ciascuna di esse dovrà essere appoggiata da un documento, che giustifichi di esserne curata la riscossione nel modo indicato al numero 7 delle presenti istruzioni. Questi documenti saranno messi alla fine del volume di quelli del conto. In mancanza di tali documenti, al contabile potranno applicarsi le disposizioni del citato numero 7.

Il conto così formato, e firmato dal cassiere, sarà confrontato co' registri di contabilità del sindaco, al cui esercizio il conto appartiene, dal novello sindaco, ove il primo sia sortito di carica, e dal cancelliere, i quali lo certificheranno conforme a' registri della contabilità, lo firmeranno, e vi apporranno il suggello del comune.

Essendovi resta di cassa, il cassiere ne formerà un bono pagabile a vista, e l'unirà al conto, in conformità dell'articolo 15 del regolamento del 25 febbraio 1809.

Per maggiore intelligenza si dà un modello del conto materiale.

Il conto materiale dovrà essere formato, rivestito delle so-

lennità prescritte, e rimesso all'intendenza dal cassiere tra due mesi improrogabilmente dopo terminato l'anno dell'esercizio. Il segretario generale lo farà subito notare su di un registro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri, e di data, secondo il modello numero 10. Lo stesso segretario generale noterà sul conto la data della presentata, e ne farà ricevuta al contabile.

Discussione de' conti materiali.

20. Quando la discussione del conto appartenga alla regia corte, l'intendente certificherà le firme de' sindaci, del cancelliere, e del cassiere, apposte alla fine del conto, nel modo prescritto nel numero precedente, e ne farà l'invio direttamente al regio procuratore generale presso la medesima, dandone avviso al ministro dell'interno.

Quando poi il conto sarà di competenza del consiglio d'intendenza, il segretario generale lo proporrà subito all'intendente, il quale destinerà il consigliere relatore. La destinazione sarà scritta sul conto, e ne sarà presa nota sul registro prescritto e nel numero precedente.

Il conto si passerà immediatamente all'officina di contabilità, ove sotto la vigilanza immediata del consigliere relatore se ne farà la liquidazione. Nella colonna delle osservazioni saranno dettagliati tutt'i documenti prodotti, i dubbi, che potranno risultarne, ed ogni altra circostanza, che il consigliere relatore stimerà opportuna per maggiore intelligenza del consiglio, e sicurezza degl'interessi comunali.

Sorgendo dubbi nella liquidazione, il consigliere relatore ne domanderà al contabile gli schiarimenti per mezzo del sindaco, o del procuratore, quanto il contabile ne avesse costituito. I documenti, che in questo caso potranno essere esibiti saranno notati sul registro prescritto al numero 19, e per mezzo del segretario generale rimessi al relatore, il quale ne scriverà il contenuto in seguito del dubbio in margine della corrispondente partita, indicando ch'essi sono stati presentati in conseguenza del dubbio medesimo. Tali documenti non saranno uniti al volume degli altri del conto, ma alligati in fine del foglio di liquidazione. Lo stesso si praticherà per le risposte a' dubbi sorti nella discussione in consiglio d'intendenza.

Terminata così la liquidazione, il conto sarà proposto in consiglio d'intendenza dal relatore. Il consiglio se giudicherà di non aver bisogno di ulteriori dilucidazioni, pronunzierà definitivamente; altrimenti stabilirà i dubbi, ed ordinerà al contabile di rispondere a voce, o per iscritto, o per mezzo di procuratore a giorno fisso, nel quale, senz'altra dilazione, il consiglio dovrà profferire il suo provvedimento deffinitivo per la declaratoria, o per la significatoria.

I provvedimenti, che emette il consiglio nella discussione, saranno firmati dal relatore a fronte di ciascuna partita. Le declaratorie, o le significatorie, che ne saranno la conseguenza, saranno firmate dall'intero consiglio, e trascritte su di un registro tenuto espressamente per questo genere di provvedimenti, lasciandosene una copia, certificata dal segretario generale, alligata alla fine del conto.

Oltre di queste formalità, non è necessario di usarne altre nella liquidazione, e discussione de' conti nell'intendenza.

Coll'enunciato metodo la liquidazione, e discussione de' conti essendo facilitata, gl'intendenti baderanno a farla tenere sempre al corrente. Nel corso dell'anno potranno, e dovranno essere definitivamente ultimati tutt'i conti dell'esercizio precedente. I consiglieri d'intendenza sentendo l'importanza di questa misura, metteranno senza dubbio tutto lo zelo nel secondarla esattamente.

Esecuzione dell'articolo 22 del decreto de' 2 marzo 1808.

21. È qui a proposito una osservazione sull'articolo 22 del citato decreto del 2 marzo. Il contabile che intendesse reclamare contro il provvedimento del consiglio, deve produrre il reclamo ne' termini del real decreto del 24 ottobre 1809 sulla procedura innanzi al consiglio di stato. Il detto articolo dà lo stesso diritto al ministro dell'interno per l'interesse de' comuni. Per rendere efficace questa disposizione non basta che gli intendenti rimettano al ministro una copia di ogni provvedimento; egli non avrebbe mezzo di riconoscere come i diritti de' comuni sieno stati violati. Una tale conoscenza è facile ad acquistarsi dagl'intendenti; anzi è loro dovere di non mancarne. Essi dunque nell'inviare al ministro la copia degli enunciati provvedimenti, daranno il di loro parere su la regolarità e giustizia de' medesimi; e conoscendoli lesivi agl'interessi de' comuni, ne formeranno il reclamo, che rimetteranno coi documenti giustificativi al ministro, il quale lo presenterà al Re per la risoluzione.

Questa disposizione è comune al regio procuratore generale presso la regia corte de' conti, in ciò che riguarda l'esecuzione dell'enunciato articolo.

Rapporti sulla situazione de' conti.

22. Gl'intendenti rimetteranno al ministro dell'interno nella prima settimana di ciascun mese, lo stato di situazione dei conti comunali alla fine del mese precedente. Essi v'indicheranno.

1. Il totale de' conti della provincia;
2. L'esercizio al quale appartengono;

3. Il numero de' presentati;
4. Il numero de' discussi ed ultimati.
5. Il numero di quelli, che rimangono ad ultimarsi;
6. Le somme significate;
7. Quelle declarate.

Il procuratore generale presso la regia corte de' conti si uniformerà ugualmente a questa disposizione nella parte che lo concerne. Napoli 26 ottobre 1811.

— 65 —

Circolare del 18 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante ulteriori disposizioni pei lavori delle opere pubbliche.

Dalle varie determinazioni che vi ho comunicate sull'oggetto de' lavori pubblici comunali, avrete pienamente compresa qual sia la marcia da seguire, e quali siano le formalità da serbare per essi a contare dal 1 gennaio dell'entrante anno 1812. Non per tanto a scanzo di agni equivoco è di bene che qui ve ne ricapitoli tutto l'andamento.

Per potersi adunque devenire all'esecuzione di qualunque lavoro, di cui è stato ammesso il fondo equivalente nel buggetto di un comune (poichè se si tratti di un lavoro non portato nel bugetto, vi deve precedere l'analoga deliberazione drcurionale colla proposta de' fondi) se ne deve redigere la corrispondente perizia a norma del regolamento annesso alla circolare degli 11 dell'andante mese. Questa non dev'essere fatta che in carta semplice, e dev'essermene rimessa una simile copia conforme, anche delle piante, e disegni se vi sono, per prenderle in esame, e rimanere ne' miei burò.

Dopo che ne avrò data la mia approvazione, la perizia dev'esser posta all'asta, e nel caso che scorso il termine prescritto della legge non si presentino offerte, darete le disposizioni di eseguirsi l'opera per ordine, come trovasi determinato colla circolare de' 7 del corrente dicembre. In seguito saranno i lavori eseguiti, sorvegliati, fattane la misura finale, e datane la consegna ai termini della circolare de' 14 di questo corrente mese.

Ed in questo consiste l'andamento di tal parte d'amministrazione, se non che volendo che il corso di simili affari sia celere, e spedito, quando trattasi di perizie, il di cui importo non ecceda ducati trenta, vi dispenso dalla formalità di rimetterne le copie conformi, restando voi autorizzato ad approvarle; però prima vi assicurerete, che siano esse ridotte a norma del detto regolamento degli 11 del corrente mese. Nulladimeno disporrete che anche per questi lavori sia esattamente adempito quanto trovasi determinato nella suddetta circolare de' 14 di detto corrente mese di dicembre.

Tutte queste formalità dovranno essere strettamente, e scrupolosamente osservate, in mancanza di alcuna di esse, gli esiti fatti per lavori pubblici non saranno in verun conto ammessi.

Vi servirete intanto dar piena conoscenza di tutto ciò a cotesto consiglio d'intendenza per l'uso che conviene, e mi accuserete la ricevuta della presente.

Sono con sentimenti di stima.

— 66 —

Circolare del 14 dicembre 1811 emessa dal ministro degli affari interni portante la indispensabilità dell'asta pubblica nei lavori ed opere a carico della tesoreria.

Dopo di essere stata una perizia da me approvata, deve la medesima esser messa all'asta, giusta la determinazione de' 31 agosto ultimo, colla esecuzione fattavi posteriormente a 5 ottobre, e nel caso di deficienza di oblatori potrete permettere che si facciano i lavori stessi col metodo dell'ordine a termini della circolare de' 7 di questo corrente mese. In seguito di queste formalità non resta che devenirne all'effettiva esecuzione.

Già trovasi disposto con circolare de' 6 giugno 1810 articolo 2 che all'esecuzione, ed all'avanzamento de' travagli debbano sorvegliare due deputati, i quali sieno tenuti vistare le liberanze delle somme, che si fanno all'intraprenditore. Ora vi aggiungo che qualunque lavoro dal momento che vi si dà principio sino al totale suo compimento dev'esser diretto o dallo stesso perito, che ha fatto il progetto, o da altro perito idoneo, il quale è tenuto a sorvegliare il buono impiego de' materiali, e della mano d'opera, e l'esatta esecuzione del progetto: le liberanze poi da farsi all'appaltatore, pendente il corso dell'opera, debbano essere fatte su i certificati del perito direttore, vistati da due suddetti deputati, i quali perciò si accerteranno dell'avanzamento de' lavori. In fine poi dell'opera il perito stesso dovrà distendere la misura esatta de' lavori effettivamente eseguiti, dettagliandone minutamente le precise, ed esatte dimensioni, quantità, qualità, e nel modo stesso che con circolare degli 11 andante trovasi determinato di doversi far le perizie.

Quanto poi a' prezzi che il medesimo perito dovrà fissare ai lavori eseguiti, bisogna distinguere, o l'opera è stata appaltata all'asta, ed allora vi apporrà egli i prezzi convenuti coll'appalto; o l'opera è stata fatta per ordine, ed in tal caso vi proporzionerà quei prezzi che egli crederà regolari e giusti, secondo ho indicato nella detta circolare de' 7 andante.

Questa misura finale sarà fatta in carta semplice senza bollo, e registro, e dovrà dai sindaci esservi rimessa original-

mente di unita agli atti di appalto se questo ha avuto luogo. Voi la discuterete convenevolmente, e trasmetterete nel ministero dell'interno anche in carta semplice una copia conforme della medesima misura finale, e degli atti di appalto. Voi farete al ministro le vostre osservazioni sul proposito, specialmente se occorra di rivedere, e verificare i lavori eseguiti, e frattanto veglierete, che pendente la ministeriale approvazione di detta misura finale, non segua la consegna e ricezione dell'opera, e che in conseguenza non segua il pagamento della residual somma dovuta definitivamente all'appaltatore, secondo la determinazione degli 11 andante espressa nell'articolo 2 del regolamento degli 11 detto.

Data che sarà l'approvazione del ministro, disporrete la consegna, e ricezione in regola dell'opera stessa, e il pagamento dell'importo di essa. A quest'effetto sarà disteso un atto legale tra l'intraprenditore dell'opera, ed il sindaco del luogo coll'intervento del perito direttore, e de' due deputati che vi hanno sorvegliato, dal quale atto costi la costruzione dell'opera seguito a norma del progetto approvato, e il giorno in cui l'intraprenditore ha consegnata l'opera, ed il sindaco l'ha ricevuta. In vista di quest'atto ordinerete il detto pagamento finale, e ne darete riscontro al ministro.

— 67 —

Regolamento degli 11 dicembre 1811 da servir di norma nel fare le perizie dei lavori pubblici.

In ogni perizia tre cose debbono distintamente, e colla maggior precisione esser dettagliate, cioè:

1. La diversa specie, qualità, e quantità di ciascun lavoro colle rispettive dimensioni.

2. Le condizioni, e gli obblighi, secondo i quali è tenuto l'appaltatore ad eseguire i lavori.

3. Il dettaglio della spesa dell'opera.

1. Quanto al 1 articolo è da osservarsi che in genarale i lavori, o si misurano per la sola lunghezza e larghezza, rapportandoli in palmi quadrati, o in canne quadrate; o si misurano per la lunghezza, larghezza, e grossezza o profondità, rapportandoli in palmi cubici, o in canne cubiche; o in fine si misurano a palmi, a canne correnti, rapportandone la sola lunghezza.

Al primo genere appartengono i lastraci o a cielo, o intersuoli, le basolate, le rigiolate, gl'intonachi, la biancheggiatura con calce, i rivestimenti di stucco, le coverture a tela, gl'intessuti di legname, gl'incannicciati, le bussole, i pezzi d'opera, i tavolati, le forme di legname sopra cui si co-

struiscono le lamie, le dipinture a colla, ad olio, o di altra specie, ed altri simili.

Appartengono poi al secondo genere, i cavamenti, disterramenti, e tagliamenti di pietre, o di terra, le fabbriche sia che si costruiscano, sia che si demoliscano, il bracciale di cui si coprono le strade, il materiale, ch'esce pulendosi i pozzi, e i luoghi immondi, e simile. In fine appartengono al terzo genere i refili, e controrefili, la sarcitura delle lesioni, le così dette podee.

Le dietromostre delle bussole, i fresi, lambri, o zoccoli nelle mura delle camere.

Nelle perizie adunque dovrà essere dettagliata con ogni precisione ciascuna specie di lavoro, distintamente dall'altra con tutte le rispettive dimensioni per ognuno di esse.

Oltre a ciò dovrà essere ancora essenzialmente espressa la qualità del lavoro stesso, precisando il modo, e la forma delle costruzioni, e la diversa lavoratura, e congegnazione delle varie parti dell'opera.

In conseguenza dovrà inoltre essere dinotato nella perizia, di qual grossezza dovranno rimanere i lastrici dopo eseguiti, e di qual cava dovrà esserne il lapillo.

Si dovrà dire di qual luogo dovranno esser le rigiole delle rigiolate, e di qual misura dovrà essere ciascuna rigiola: lo stesso dovrà definirsi per le basolate, indicando in che modo i basoli saranno lavorati, e connessi, se a crudo, o in calce, ed altre circostanze analoghe.

Per le bussole, pezzi d'opera, ed altri lavori di legname, dovrà esprimersene la grossezza, la specie del lagname, se pioppo, quercia, abete ec., e il magistero, con cui dovranno venir costrutti, lavorati, e consegnati.

Così pure per le coverture a tela si dovrà con precisione annotare la qualità della tela, l'indole della dipintura se, cioè a cottoni ornati, o figure.

Per le dipinture nelle tele, ne'muri, pezzi di opera, e simili si esprimerà il colore, se a colla, olio, acqua di raggia, vernice ec., e il numero delle passate del medesimo colore.

Dovrà esprimersi la qualità della pietra, o della terra da tagliarsi, o da cavarsi, cioè se la pietra sia tufo, o rocca, e se la terra sia tenace e forte, o pure arenosa, lapillosa, o di altra natura facile ad essere smossa.

Si dovrà dire se le fabbriche sieno di tufo, o di altre pietre, di mattoni, di pietre e mattoni ec.

Dovrà esprimersi da qual cava sarà preso il brecciale per la covertura delle strade.

Egualmente dovrà essere espressa la distanza, da cui devono trasportarsi nel sito dell'opera i diversi materiali da im-

piegarvisi, a qual distanza dovranno gittarsi le sfabbricine, ed altre materie inservibili, ed altre circostanze analoghe.

Pei travi da mettersi in opera dovrà esserne precisato il numero, la lunghezza, e grossezza di ognuno; la specie del legname, da qual sito, e distanza debbano venire al luogo del travaglio ec.

Per li tetti si dovrà esprimere il numero delle tegole, e degli embrici, il luogo, e la distanza d'onde debbano trasportarsi.

Per le fontane, specialmente allorchè trattasi di far venire l'acqua da' luoghi alquanto lontani, deve assolutamente esservi accompagnata la livellazione, perchè si conosca a ragion veduta la possibilità dell'opera.

Per la costruzione de' molini, ed altre macchine idrauliche, oltre ai dettagli di sopra enunciati, dovrà altresì esser calcolato il volume, e la portata dell'acqua, che deve animarle. In mancanza di questo dato niente si potrà decidere sulla riuscita, e sull'azione delle macchine stesse.

Allorchè occorrerà di costruire nuovi edifizi, o di farvi delle grandi riattazioni che portano dei cangiamenti nell'ordine, e nella distribuzione delle sue parti, vi debbono essenzialmente essere accompagnati i disegni figurativi, che sono le piante del piano terreno, e de' differenti piani superiori; i tagli in lungo, e per traverso, e le elevazioni delle facciate principali.

Pei lavori di ferro, di piombo, e di altri metalli, oltre sempre le dimensioni di diversi pezzi da mettersi in opera, si deve esprimere ancora il peso di ciascuno di tali pezzi; e la maniera, e il magistero onde debbano venir lavorati.

Per li mobili, ed altri oggetti che non sono suscettibili di esatta, e di regolar misura, dovrà definirsene la materia come per esempio di legno, la specie del legno; le principali dimensioni, e dovrà farsene una descrizione tanto accurata, e precisa, che faccia far chiara e adequata idea del modo, e della forma de' cennati mobili, ed altri oggetti.

2. Nelle perizie debbono ancora esser descritte le condizioni, e gli obblighi a norma delle quali è tenuto l'intraprenditore ad eseguir l'opera. Ciò riguarda principalmente.

1. Il modo, e tempo in cui gli sarà pagata la somma convenuta.

2. Una idonea cauzione per le somme, ch'egli riceverà anticipatamente, e per l'esecuzione del contratto.

3. La durata dell'opera.

Circa il modo, e il tempo de' pagamenti sarà per misura generale adottato il sistema di non anticipare all'intraprenditore, che al *maximum* la quinta parte del totale importo dell'opera, che altri due quinti al più egli riceva, pendente i travagli in proporzione del loro avanzamento, e che l'ultimo

quinto al *minimum* sia ritenuto, e non pagato all'intraprenditore, se non seguito la consegna in regola dell'opera.

La cauzione dev'essere proporzionata alla spesa, ed importanza dell'opera stessa.

Il tempo finalmente in cui l'intraprenditore sarà tenuto a garentire la durata dell'opera in buono stato, dovrà essere definito nella perizia secondo i diversi generi di costruzioni. Però trattandosi di edificazione, specialmente di edifizi di nuova costruzione, o in gran riattazione, questo tempo nel codice civile articolo 1792 è fissato ad anni dieci, da decorrere dal giorno della ricezione, e consegna dell'opera con le conseguenze delle leggi a questo riguardo.

3. L'ultima parte interessante di una ben intesa perizia è il dettaglio della spesa. Questa però non dev'esser portata tutta insieme per una stima, e calcolo approssimante, com'è solito farsi.

La regolarità esige che per ciascuna delle diverse specie di lavori dettagliati nella perizia (com'è detto nel 1 articolo) ed in proporzione delle dimensioni, e della quantità di essi vengano distintamente, e separatamente rapportati i rispettivi prezzi correnti di ciascuno de' medesimi lavori a ragione di un tanto a palmo, o a canna, a rotolo, a cantaio ec., e che vengano rapportati altresì i prezzi delle diverse specie, e quantità de' materiali, e della mano d'opera, bisognevoli all'esecuzione dei lavori progettati.

Nella fine poi di questo dettaglio di spesa dovrà trovarsi il sommario molto approssimante dell'intero importo dell'opera.

— 68 —

Istruzione del 1 gennaio 1812 emessa dal ministro degli affari interni sull'esterminazione dei bruchi e sulle commissioni all'oggetto create.

1. Le commissioni comunali riceveranno dalla centrale nel mese di agosto un carico provisorio di ovaje, da consegnare a tutto dicembre ratizzatamente in ogni mese.

2. Da' fondi destinati all'esterminio de' bruchi, sarà pagato ogni tomolo di ovaje raccolto, al prezzo, che la commissione centrale proporrà, e che sarà approvato dal ministro.

3. Dovranno le dette commissioni farne la ripartizione sull'estensione dei fondi rustici, secondo risulterà dai ruoli della fondiaria, e la pubblicheranno con affissi, segnando il carico di ciascun contribuente.

4. Avranno nella ripartizione la regola di ragguagliarla a seconda della rendita imponibile, ratizzando sempre la rendita de' terreni, di qualunque coltura sieno, una metà di più degli inculti per uso di pascolo.

5. Lo scavamento, e la consegna delle ovaje è a carico de-

gli usuari, ossia affittatori. La spesa sarà anticipata per metà da medesimi, e per metà da' proprietari per esserne indennizzati dai fondi a ciò destinati, secondo la tariffa fissata dall'articolo 2.

6. Gli usuari sono autorizzati a ritenere sull'estaglio maturato, o sul primo, che va a maturare, in caso che i proprietari non paghino prontamente la loro anticipazione, la metà di essa dovuta da detti proprietari.

7. La somma da ritenersi sarà fissata dalla commissione centrale nell'atto, che farà la ripartizione della quantità delle ovaje, da contribuirsi per ciascun fondo.

8. Mediante questa facilitazione gli usuari rimangono responsabili delle operazioni, e delle multe stabilite per ogni controvenzione.

9. È in libertà di ciascun proprietario di adempiere direttamente alla quota ratizzata, purchè quattro giorni dopo la pubblicazione della tassata ne abbia fatta la denunzia in iscritto alla commissione comunale, rendendosi responsabile della esecuzione.

10. Ogni usuario di un fondo rustico sarà tenuto osservare nel suo fondo se vi sia deposito di ovaje, e rinvenendone deve marcare i siti con segni evidenti e stabili, per farli a prima vista conoscere.

11. S'intendono per usuari coloro, che goderanno i frutti del fondo nelle seguenti stagioni, o se in agosto ei siano fondi non affittati, l'obbligo resta a carico del proprietario.

12. Dovrà ogni usuario, o proprietario nel senso dell'articolo precedente, denunziare alla commissione comunale il sito infetto, che gli appartiene, e la maniera come l'ha distinto.

13. Quegli usuari, o proprietari, che non hanno fetazione ne' loro fondi, non sono esenti dal fare un certificato di non averne.

14. A tutto il 15 agosto devono essere fatte le denunzie, e tutt'i certificati; per l'anno corrente il ministro darà un altro termine.

15. Ogni commissione farà il 18 agosto gli affissi, con cui pubblicherà:

1. I siti denunziati.
2. Il locale dove seguirà la consegna dell'ovaje.
3. Il sistema delle multe da infligersi.

16. Le commissioni comunali, dopo di aver ricevute le denunzie, ordineranno subito la verifica per tutto il territorio a' deputati.

17. Ogni deputato deve fare il suo rapporto, indicando se ha rinvenuto, o nò altri siti infetti; e ritrovandone, notare a chi appartengano.

18. Se ci sono nuovi siti infetti non conosciuti, si pubbli-

cheranno con altri affissi. La detta verifica deve terminare a tutto il dì 10 di settembre.

19. Quando la commessione venisse a sapere, che i deputati hanno trascurato, ed occultato qualche sito infetto, ne farà rapporto al commissario del distretto, per ordinarsi una multa dalla commissione distrettuale.

20. Sarà obbligo delle commissioni comunali, terminata la verifica de' luoghi infetti, formarne un quadro generale, secondo il modello annesso, e per li 20 di settembre rimetterne copia alla commissione distrettuale, ed altra all'ispettore della provincia.

21. Così pubblicati i siti infetti, non potrà alcun usuario, o proprietario proibire lo scavo delle ovaje ne' suoi fondi.

22. Dal dì 19 agosto i componenti la commissione devono unirsi tutte le sere per ricevere le ovaje di ciascun contribuente, e saranno presenti alla consegna due decurioni.

23. Il cancelliere deve formare un libro di registro, in cui ci sia il debito in ovaje di ciascun contribuente, e questo dev'essere vidimato dal commissario del distretto.

24. Ogni locale addetto alla consegna dev'essere provveduto.

1. Di un fosso dove conservarsi le ovaje, quale abbia una buca stretta. Se non vi sieno de' fossi, sarà presa una stanza a pian terreno, con porta murata, e bucata in cima della volta, facendo così l'effetto di un fosso.

2. Sarà parimenti provveduto di giusta misura per la ricezione, e di un crivello per separare la terra dalle ovaje, che si consegnano.

25. Ogni contribuente è in obbligo di adempiere al suo carico proporzionalmente in ogni mese, ed è in libertà di consegnare a conto quelle ovaje, che avrà raccolte nella giornata.

26. Saranno queste ricevute a misura giusta, per tutto il mese di ottobre; da novembre in poi ci si calcolerà lo sfrido di un quarto, per cui ogni tomolo e quarto si valuterà per un tomolo.

27. Seguita la consegna si rilascerà un biglietto stampato, simile all'annesso modello, in cui si confessi il giorno della consegna, la quantità di ovaje consegnate, i nomi de' consegnatari, e'l sito dove il consegnatario dice di averle raccolte. Questi biglietti devono essere firmati, almeno da due componenti la commissione, e saranno il titolo per riscuoterne il compenso, quando saranno vidimati dai presidenti della stessa commissione comunale.

28. Non possono i biglietti vidimarsi se il contribuente non porti una fede del cancelliere, con cui si attesti di aver adempito all'intiero debito mensuale, trascrivendoci l'estratto del conto particolare che ha sul libro, con la distinzione delle consegne; e si riguarderanno di nessun effetto i biglietti, che manchino delle prescritte formalità.

29. Tali certificati deve conservarli il presidente per esibirli nella verifica, che ciascun commissario è obbligato di fare nel suo circondario nel mese di gennaio.

30. Tutt'i disordini, che i commissari ritroveranno nelle dette verifiche, saranno riferite all'ispettore della provincia.

31. In ogni fine di mese le commissioni comunali devono inviare alla distrettuale la nota delle multe esatte, e quella delle ovaje raccolte, coll'estratto di tutte le reste non adempite.

32. Verificate tutte le reste non adempite, se ne farà un estratto, e si pubblicherà con affissi, restando i possidenti tenuti all'adempimento col pagamento delle multe.

33. In ogni fine di mese sarà il libro del registro del cancelliere vidimato in ciascuna pagina dal sindaco, e due decurioni, affine di togliersi le frodi per le diverse epoche delle consegne, e per evitare gli arbitri sulle multe da riscuotersi per la ritardata consegna.

34. Se dovrà esserci scavo suppletorio si eseguirà con le stesse regole prescritte per il primo, e per la fine di gennaio ne riceveranno le commissioni comunali il notamento da adempiersi a tutto febbraio.

35. Il pagamento dev'esser contestato dalla ricevuta del contribuente, e da biglietti di consegna delle ovaie. Questi sono indispensabili nel darsi i conti delle somme spese dai componenti delle commissioni, e cancellieri, che sono solidalmente responsabili delle malversazioni.

36. Tutte le commissioni comunali, che non avranno infezione nel loro proprio territorio, dichiareranno alla commissione distrettuale il dì 18 agosto di non averne, ed attenderanno gli ordini della commissione suddetta, con cui si designerà un territorio infetto, a loro più vicino, con il sito della consegna per fornire il loro contingente, dovendo la tassa esser ripartita egualmente in tutte le comuni della provincia, e sono in obbligo di eseguire quanto è prescritto dalle presenti istruzioni.

37. Spirata la stagione propria per lo scavo delle ovaie, e venuto lo sviluppo de' moscherini, tutti quei che non hanno adempiuto alla dovuta consegna ne sono sempre debitori, ed oltre alla multa stabilita pel ritardo, non potendo adempiere alla consegna, pagheranno in pena l'importo della dovuta quantità di ovaie non consegnate, al prezzo stabilito dal ministro.

Commessioni distrettuali.

38. Faranno riconoscere per mezzo de' commissari se la ripartizione del territorio in sezioni, fatta dalle comuni, sia regolare, e restringeranno al puro necessario il numero de' deputati, ove ne fossero superflui, come ne aumenteranno il numero, ove si credesse di essercene il bisogno.

39. Intesi i commissari, divideranno il distretto in due circondari, avendo riguardo alla più facile comunicazioni delle strade, ed alla dimora di ciascun commissario.

40. Rettificato lo stato delle sezioni e circondari, formeranno un quadro, che conserveranno presso di loro.

41. La commessione destinerà i contigenti delle comuni libere dall'infezione per le infette più a loro vicine.

42. La ripartiziope suddetta dev'esser terminata a tutta la fine di settembre, e se ne formerà un quadro, di cui una copia dovrà rimettersi alla commissione centrale, e l'altra all'ispettore della provincia.

43. Appena seguita la ripartizione dovrà la commissione mandare l'avviso alle commissioni comunali per mettersi in attività.

44. Sentirà i reclami de' contribuenti in caso di qualche ingiustizia, ne farà valutare i danni, che abbiano sofferti, per la rifazione da farsi da chi n'è colpa, ma non resterà mai sospesa la esecuzione delle tasse.

45. A misura che distineranno delle somme per passarsi alle commissioni comunali, ne daranno l'avviso ai commissionari, che ne terranno un libretto di registro per loro memoria.

46. Sono in dovere le commissioni distrettuali di rimettere in ogni fine di mese alla commissione centrale, ed all'ispettore della provincia, il quadro de' lavori eseguiti, quello delle multe esatte, e lo stato delle visite de' commissari.

47. È del loro carico di ripartire tra le commissioni comunali le somme, che saranno rimesse dalla centrale, avendo per norma la quantità di ovaie, che ha raccolte ciascuna comune.

48. Non sarà ammessa nella reddizione de' conti qualunque somma, ch'eccedesse la sopraddetta proporzione stabilita.

49. Potranno permettere a' contribuenti di eseguire la consegna della loro tassa in altra comune, quando la località dei fondi lo esigesse. È però indispensabile il consenso della commissione creditrice, e'l parere favorevole del commissario.

50. In questo caso i biglietti della consegna dovrà sempre lasciarli la commissione, che ha il dritto di esigere, e lo farà dietro una lettera d'avviso della commissione, che ha ricevute le ovaie.

51. Terminato lo scavo delle ovaie, ed essendoci contribuenti morosi potrà commutarsi il pagamento delle ovaie dovute in nuove opere per la caccia de' moscherini, che non portino meno del loro debito a norma dell'articolo 37.

Commissari.

I commissari, oltre gl'incarichi dati loro con le istruzioni relative alle commissioni, avranno le seguenti attribuzioni.

52. È affidata ad essi la sorveglianza per le disposizioni, che la commissione distrettuale potesse mai dare.

Digitized by Google

53. Devono essere in una corrispondenza continua coll'ispettore della provincia.

54. Possono corrispondere col commissario del distretto limitrofo, quando il bisogno le esigesse.

55. Oltre le ispezioni, che loro si potranno ordinare dalla commissione distrettuale, sono in obbligo di visitare periodicamente lo stato di ciascun comune, almeno una volta al mese,

55. Nelle visite debbono esaminare.

1. Come si eseguono le istruzioni.
2. Come si percepiscono le multe.
3. Come si amministrarono le somme destinate ai lavori.

57. Rilasceranno un certificato della loro approvazione a ciascuna commissione, che avrà adempito a' suoi doveri.

58. Rimetteranno alla commissione distrettuale uno stato di quelle commissioni comunali, che avranno commesse delle mancanze, segnandole distintamente nel margine.

Commissione centrale.

59. Ne' principi di agosto, od al più presto possibile, dovrà proporre al ministro la quantità di ovaie, che crede per approssimazione potersi raccegliere in tutta la provincia, da ripartirsi provvisoriamente tra' possidenti.

60. Nello stesso tempo proporrà il prezzo, che può pagarsi in ciascun distretto un tomolo di ovaie raccolte, avendo presente la località, e prezzo della mano d'opera.

61. Fisserà similmente il ragguaglio, che deve aversi per ciascun tomolo nell'anticipazione della spesa da farsi dagli affittatori per conto de' proprietari di ciascun fondo rustico.

62. Approvata la tassa, ne farà la ripartizione a ciascun comune, avendo per norma l'estensione de' fondi rustici apparnenti al loro tenimento, e loro rendita imponibile.

63. Rimessi tutt'i quadri dalle rispettive commissioni comunali dello stato dell'infezione, conoscerà presso a poco la quantità di ovaie, che possono esistere, e trovandola minore, o maggiore di quella provvisoriamente stabilita, farà una rettifica della stessa, la comunicherà alle commissioni per farla eseguire, e ne darà parte al ministro.

64. I fondi, che le saranno rimessi dal governo per lo pagamento dell'ovaie li ripartirà tra i distretti, avendo per norma la quantità raccolta.

65. Per il dì 10 di marzo riuniti i quadri dei siti infetti, quelli della reale raccolta seguita delle ovaie, farà rapporto al ministro dello stato, in cui trovasi l'infezione di tutta la provincia.

Ispettori.

66. Sono principalmente incaricati della vigilanza per l'esecuzione delle operazioni relative all'esterminio de' bruchi.

67. Debbono particolarmente sorvegliare per lo esatto adempimento delle istruzioni ministeriali, ed assicurare l'esecuzione delle disposizioni di tutte le commissioni.

68. A tale effetto corrispondono direttamente coll'ispettore generale, e dipendono da' suoi ordini.

69. Corrispondono egualmente con le commissioni centrali per facilitare, o assicurare i mezzi delle operazioni.

70. Corrispondono inoltre con le commissioni distrettuali, comunali, e co' commissari, dandogli tutti gl'incarichi, che stimeranno proprî per l'esecuzione de' lavori.

71. Oltre ai giri, che potrà loro ordinare al bisogno l'ispettore generale, sono in obbligo di visitare.

1. Le operazioni delle commissioni distrettuali periodicamente una volta al mese.

2. I territori delle comuni infetti, spirata la prima epoca stabilita per lo scavo delle ovaie.

3. E finalmente riconoscere ne' principj di marzo lo stato dell'infezione di tutta la provincia.

Mezzi per assicurare l'esecuzione delle istruzioni.

Le multe infisse non saranno ritrattabili. Saranno fissate dalle commissioni dal minimo al massimo proporzionatamente alle facoltà delle persone.

Le multe saranno esatte per via di coazione amministrativa dagl'incaricati.

Sarà pubblicata con affissi la nota di tutte le multe infisse col nome della persona multata, in ogni fine di settimana.

Ogni commissione avrà un libro per lo registro delle multe, che sarà vidimato dal sindaco in ogni fine di settimana.

Le multe a misura, che si esigeranno, dovranno registrarsi dal cancelliere, sotto la vigilanza del presidente della commissione, e saranno depositate presso il cassiere comunale per ritenersi a disposizione delle commissioni distrettuali.

Quante volte l'esperimento della prima multa riesca inefficace, tre giorni dopo l'applicazione della medesima, il contribuente alla diligenza dell'incaricato competente, sarà costretto per mezzo della forza pubblica di adempiere all'obbligo impostogli, e per lo quale ha subito la multa.

Le multe contro i deputati debbonsi infligere da commissari, o dalle commissioni distrettuali, così direttamente, che alla proposta delle commissioni comunali.

Le multe contro le commissioni comunali saranno proposte

dalla distrettuale, o da commissari alla centrale, che ne ordinerà l'esecuzione.

Sono solidarie contro tutt'i componenti le multe stabilite per le commissioni comunali.

Saranno perseguitati come falsari innanzi le corti criminali gl'incaricati, che rilasciassero biglietti senza la reale consegna delle ovaie.

I malversatori saranno tradotti alle corti criminali, come rei di malversazione di denaro pubblico.

Per tutte le altre frodi, che si potessero commettere saranno i rei perseguitati innanzi a' tribunali competenti.

Tutte le istanze relative alle controvenzioni, e delitti preveduti dal presente regolamento, saranno portate a diligenza dell'ispettore della provincia.

Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza di rivelare i siti infetti secondo l'articolo 12.

La multa è stabilita da grana 68 a ducati 6. 80, per ogni fondo infetto.

La mancanza di non marciare i siti infetti, secondo l'articolo 10, grana 23 a ducati 2. 30.

La mancanza di fare il certificato, secondo l'articolo 13, da grana 23 a ducati 4. 60.

La mancanza di opporsi alle operazioni dello scavo delle ovaie ne' propri fondi, secondo l'articolo 21, da ducati 2. 30 a ducati 45. 50.

La mancanza della consegna delle ovaie per lo stabilito tempo secondo l'articolo 25, grana 23 per ogni tomolo che mancherà alla rata mensuale.

La mancanza delle commissioni nel fare la ripartizione in tempo, pubblicare gli affissi, e formare i quadri, secondo gli articoli 15 18 20 31 32, da ducati 1 82 a ducati 18 20.

La mancanza delle commissioni libere d'infezione nel ritardare i certificati pel tempo stabilito dall'articolo 30, da ducati 1 82 a ducati 18 20.

La mancanza delle commissioni di aver certificato del commissario stabilito nell'articolo 57 e 58, da ducati 4 50 a ducati 45 50.

La mancanza de' deputati nel non eseguirsi la verifica secondo l'articolo 19, da ducati 1 13, a ducati 11 36.

La mancanza di esser vidimati i libri secondo il prescritto dall'articolo 23 32, ducati 1 13 contro il cancelliere.

Ogni opposizione al cavamento delle ovaie, e ad ogni altra operazione, relativa allo stesso esterminio de' bruchi, oltre all'esatta applicazione delle multe stabilite, sarà rimossa per mezzo della forza pubblica.

Le autorità, ed i depositari della forza pubblica dovranno

sotto la propria responsabilità, prestarsi a tutte le richieste degl'incaricati per eseguire le coazioni autorizzate dal presente regolamento.

— 69 —

Regolamento del 1 gennaio 1812 emesso dal ministro degli affari interni sull'esterminazione dei bruchi e sulla caccia dei moscherini.

Art. 1 Le commissioni comunali riceveranno dalla distrettuale il contingente delle braccia, coll'indicazione della mercede giornaliera dovutale, degli animali, degl'istrumenti, e di tutt'altro, che si crederà necessario doversi tener pronto durante il tempo della caccia de' moscherini.

2. Tutti gli abitanti di ciascun comune dall'età di 14 anni a 60, di qualunque sesso, e condizione sono addetti alla caccia.

3. Ne sono esenti gli componenti le commissioni, i commissari, ed i deputati delle sezioni, essendo per le loro funzioni impiegati personalmente al servizio.

4. La commessione, unita all'amministratore municipale, ne farà una classificazione:

I. Di quelli, che volontariamente si presenteranno:

II. Di coloro, che dette autorità giudicheranno a proposito, in considerazione della loro occupazione alle opere di campagna.

III. Di tutto il resto della popolazione compresa nell'articolo 2.

5. Le due prime classi sono addette al servizio giornaliero, e dovranno dipendere dal deputato di quella sezione cui saranno assegnate.

6. La terza classe verrà impiegata in giro, di due a cinque giorni, secondo che determinerassi dalla commessione. Gl'individui in essa compresi possono farsi rappresentare a loro spese, ma da persone non cadute in requisizione.

7. Sono in obbligo tutt'i decurioni di coadiuvare la commissione coll'amministrazione municipale, alla formazione delle dette tre classi.

8. Questa classificazione dev'essere terminata quindici giorni dopo, a contare dal dì, che ne ha ricevuto l'avviso della distrettuale.

9. Ogni commissione è nell'obbligo di formare un processo-verbale, in presenza del decurionato, segnando l'epoca in cui ha ricevuto l'avviso del suo carico.

10. Da' fondi destinati dal governo all'esterminio dei bruchi, saranno fatte tutte le spese della caccia.

11. Occorrendo delle anticipazioni per lo pagamento quotidiano alle mani d'opera, saranno fatte ripartitamente su' fondi

rustici di qualunque coltura sieno, prendendosi per norma la loro estensione.

12. Dette anticipazioni saranno a carico di colui, che ha coltivato il terreno, ed al quale si appartiene il ricolto.

13. A tale oggetto assegueranno a ciascun contribuente il contigente degli operai, a cui esso dovrà fare l'anticipazione al bisogno.

14. Saranno esenti dalla medesima i coltivatori, che presenteranno una compagnia di operai forestieri in proporzione della loro tangente, o del numero che ne riuniranno.

15. Essi verranno indennizzati dello stipendio anticipato ai loro operai, in preferenza di tutti gli altri.

16. Goderanno dell'esenzione al momento che denunzieranno alla commissione la riunione delle braccia suddette, e resteranno responsabili dell'assistenza degl'individui presentati, per tutto il tempo della caccia.

17. Farà egualmente la commissione un ripartimento degli animali, e degli istrumenti, che debbonsi usare nella caccia tra i coloni, come negli articoli 2, e 12, i quali dovranno mantenerli, e rimpiazzarli, secondo il bisogno, per tutt'il tempo suddetto.

18. Le sole racane, ossia tende, sono a carico della provincia.

19. Sarà permesso a' contribuenti fabbricare ne' vicini boschi gl'istrumenti, di cui abbisognano.

20. Ogni guardabosco è obbligato fornirgli il permesso, dietro l'invito, che dalla commissione verrà rilasciato a' contribuenti suddetti.

21. Riunito così il numero delle braccia, degli animali, e degl'istrumenti, la commissione lo dividerà per le sezioni, in cui è diviso il territorio, assegnandone una quota a ciascun deputato, serbando il metodo di non confondere nella stessa sezione gli operai della prima, e seconda classe, con quelli della terza.

22. Indi pubblicherà un'affisso in cui sia espresso,

1. Il nome della sezione, e del deputato.

2. Il numero delle braccia della prima, e seconda classe addette alla sezione.

3. Il nome de' coltivatori de' fondi, a di cui carico è l'anticipazione contenuta nell'articolo 11, designando il numero delle persone, e la loro mercede da anticiparsi da ciascun di essi al bisogno.

4. Il nome di quelli, che ne sono esenti, giusta l'articolo 14, e 15.

5. Il contigente della terza classe, che per giro dovrà prestarsi, come nell'articolo 6, indicando i giorni, ne' quali dovranno presentarsi.

23. Oltre gli affissi, darà nota del carico di ciascuna sezione

al deputato della medesima, che n'avvertirà il colono contribuente con un cartellino da lasciare sul luogo.

24. Dietro la pubblicazione degli affissi e dell'invito suddetto, ogni contribuente è nel dovere di adempire al suo carico.

25. La commissione è nell'obbligo, un giorno per l'altro, di avvisare i deputati del bisogno dell'anticipazione agli operai.

26. Il deputato, ricevuto l'avviso, consegnerà de' biglietti a detti operai, ne' quali sarà notato il giorno, e la somma che gli si deve: questi presentati al colono contribuente, dovranno subito sodisfarsi.

27. Le somme, che verranno rimesse dalla distrettuale per le spese della caccia, debbonsi conservare dal cassiere comunale: dietro mandati firmati dalla commissione e vistati dal presidente saranno esse erogate.

1. a procurare i mezzi di sussistenza per gli operai spediti dalle comuni libere d'infezione.

2. a beneficio de' coloni, che avranno presentate le braccia de' forestieri, come nell'articolo 15.

3. in pagamento de' suddetti biglietti d'anticipazione.

28. Le commissioni libere d'infezione non sono esenti di avere il loro contigente, purchè siano lontane da siti infetti nel raggio di dieci miglia. Esse dovranno unirle, e ripartirle come nell'articolo 4 e 13, facendone l'assegno alle sezioni, per attendere dalla distrettuale gli ordini, ove debba condursi ciascun deputato con la sua quota.

29. Le commissioni al di là del raggio di dieci miglia, saranno egualmente tassate per lo loro contigente; e come non sono a portata di somministrarlo effettivamente, saranno obbligate di fare delle anticipazioni proporzionate, nell'istesso modo ch'è stabilito per le comuni infette.

30. Il ritratto di tali anticipazioni, come non sono pagate agli operai, si verserà presso il cassiere comunale, per tenerlo pronto a disposizione della distrettuale.

31. I mezzi di sussistenza per gli operai delle comuni libere, sono da prepararsi dalle infette: le somme destinate dal governo, saranno con preferenza a ciò impiegate.

32. Questi contigenti riceveranno in ogni settimana l'importo delle loro giornate, dedotte le spese delle cibarie, che la commissione avrà, come sopra loro apprestate.

33. Per lo pagamento di esse si praticherà il disposto negli articoli 11 e 26.

34. Ricevuto che avrà una volta il deputato della commissione il contigente destinato alla sua sezione in operai, ed animali, sarà in dovere di unirlo tutt'i giorni, come pure di vigilare, e guidare le operazioni dei medesimi in qualunque sito sieno destinati, o per altra sezione, o fuori del territorio.

35. I deputati possono farsi rappresentare, restando responsabili delle operazioni del sostituto.

36. I deputati delle sezioni infette faranno ogni sera alle commissioni un rapporto del travaglio del giorno. Sarà in questo espresso lo stato dell'infezione, la direzione che hanno i bruchi; il soccorso di cui ha bisogno; la mancanza de' contigenti, se ve ne sia, il ripurgo della sezione, se è seguito.

37. La commissione, inteso il parere de' deputati, fisserà le sezioni, ed i luoghi, ove per la prima volta debbonsi dirigere le operazioni.

38. Stabilitone il destino, lo pubblicherà con affissi, e ne darà l'avviso a ciascun deputato.

39. Prescriverà in ogni sera i nuovi destini de' contigenti, dietro i rapporti de' deputati.

40. Destinerà il contingente della terza classe, e quelli delle comuni libere, rimessole dalla distrettuale, in ajuto delle sezioni, ove sia maggiore il bisogno.

41. Un membro della commissione infetta, eccetto il parroco, dovrà uscire in campagna ogni giorno ad esaminare la condotta de' deputati; essi potranno dividere il giro, anche per settimana.

42. Rimetteranno in ogni settimana il quadro de' travagli in copia, una alla distrettuale, e l'altra al commissario del circondario.

43. I cancellieri avranno un libro vistato dal commissario, ove è registrata la divisione del suo territorio in sezioni, la loro denominazione, e quella del deputato, il nome de' coloni, a cui carico è l'anticipazione, il numero de' contingenti di ciascuna sezione, e tutt'i cambiamenti, cui essi son destinati, vi saranno volta per volta notati.

44. Tutte le commissioni de' siti infetti avranno un commesso dal primo aprile a tutto il 15 giugno aggiunto al cancelliere.

45. Ogni commissione avrà una somma, che fisserà la centrale per le spese imprevlste: queste per esser ammesse nella reddizione de' conti, debbono essere vistate dal sindaco.

46. Dovranno fare l'appalto per provvedere di fuoco, ed acqua gli operai.

47. Devono destinare i siti nel loro territorio ove dovranno pascolare gli animali, e stabilire i ricoveri di campagna per gli operai, e pubblicarli con circolare.

48. I possessori di pascoli, e di ricoveri non si potranno opporre alle disposizioni della commissione.

49. Sono autorizzate a spedire de' corrieri da una comune all'altra nel caso di urgenza.

Commissione distrettuale.

50. Fisserà, intesi i commissari, quali metodi debbonsi praticare per la caccia, ed il giorno, in cui deve incominciare.

51. Non resta proibito altro metodo che si volesse usare dalle commissioni comunali, oltre i prescritti dalla distrettuale.

52. Farà per tutta la fine di marzo, sotto la propria responsabilità la ripartizione a ciascun comune del contigente fissato dalla centrale per la requisizione degli animali, operai, ed ogni altro, che possa bisognare per la caccia, non escluse le materie combustibili, ove sia praticabile il fuoco.

53. Dovrà per norma intanto ripartire la tassa delle ovaie di già eseguita.

54. Fisserà il prezzo, che devesi pagare a ciascun operaio, considerando la diversità del loro stato di adulti, ragazzi, e donne.

55. Destinerà i contingenti delle comuni libere d'infezione così di braccia, che di animali alle comuni infette in modo, che non ecceda il raggio di dieci miglia.

56. Nel fare la ripartizione avrà presente lo stato dell'infezione, della fetazione, e de' lavori dello scavo eseguiti nell'inverno.

57. Rimetterà a ciascuna commissione, a' commissari, ed all'ispettore della provincia copia del quadro di tal ripartizione del distretto, onde sia da tutti conosciuto.

58. È autorizzata a spedire de' corrieri, onde fare con sollecitudine conoscere il proprio carico a ciascun comune.

59. Destinerà, ove debbonsi condurre le mandre de' porci del proprio distretto, avendo presente la località, purchè non manchino del bisognevole alla loro sussistenza.

60. A' possessori delle medesime farà conoscere per mezzo della comunale il proprio destino, segnando nominatamente il sito, ove ci sia dell'acqua sufficiente.

61. È del suo carico provvedere ciascuna comune delle racane, con la proporzione di dieci operai per una.

62. Fisserà fra le comuni la ripartizione delle somme ricevute dal governo per le spese della caccia, avrà per norma nel ripartirle il numero degli operai, richiesti da ciascuna comune.

63. È in dovere di riunire le racane esistenti, e costruire delle nuove corrispondenti al numero, che la centrale stabilirà per lo bisogno del distretto.

Commissari.

64. Oltre gl'incarichi, che sono loro affidati dal regolamento de' 10 agosto 1812, è lor dovere esser fuori del proprio domicilio per tutto il tempo della caccia.

65. Possono al bisogno cambiare il destino di un contingente

Digitized by Google

delle comuni libere d'infezione, dandone parte alla distrettuale.

66. Debbono visitare le commissioni due volte durante la caccia.

67. La prima visita deve cominciare 15 giorni prima del dì stabilito dalla distrettuale per dar principio alla caccia.

68. In questa prima visita devono esaminare, oltre quello ch'è stabilito dall'articolo 56 di detto regolamento, se le commissioni hanno tutto pronto per eseguirla.

69. Trovandovi delle mancanze sono autorizzati a dare le disposizioni per ripianare, dandone parte alle distrettuali.

70. La seconda visita principierà 10 giorni dopo cominciata la caccia.

71. In amendue le visite lasceranno i certificati a norma degli articolo 57 e 58 dell'anzidetto regolamento de' 10 agosto. In essi vi sarà espressa l'esistenza degli istrumenti necessari alla caccia di esser eseguita la requisizione degli operai, animali, e tutt'altro, di essere stati assegnati i contingenti a' deputati, e finalmente se sono presenti i contigenti riuniti.

72. È loro dovere sorvegliare direttamente le operazioni dei deputati, ed il prescritto nel presente regolamento per l'esecuzione.

73. Invieranno in ogni settimana il quadro de' travagli eseguiti nel loro circondario all'ispettore della provincia.

Commissione centrale.

74. Per li 15 marzo la centrale, inteso l'ispettore della provincia, fisserà il bisono della medesima in operai, animali, racane, e tutt'altro, che stimerà necessario.

75. Così fissato, col voto dell'ispettore ne farà la ripartizione ai distretti, disponendone provvisoriamente l'esecuzione, e ne darà parte al ministro per l'approvazione.

76. Esigerà dalle distrettuali i quadri dei travagli in cui settimana per settimana farne un quadro al ministro.

77. I fondi, che le saranno rimessi dal governo, li ripartirà tra' distretti, avendo per norma la quantità degli operai richiesti.

78. Precapirà da questi una somma, che con la stessa proporzione farà tenere alle commissioni, per accorrere alle spese impreviste.

Ispettori.

79. Debbono trasferire, durante la caccia, la loro residenza nel luogo più infetto della provincia.

80. Ne sarà loro destinato il sito della dimora dall'ispettore generale.

81. Debbono essere in continua attività, eseguendo la visita

delle distrettuali ogni 10 giorni, a contare dal dì stabilito per lo cominciamento della caccia.

82. Nelle loro visite avranno particolar cura di esaminare se la ripartizione de' contingenti delle comuni libere sia regolare; se le somme rimesse dal governo vengano prontamente, ed egualmente ripartite.

83. Sono autorizzati a fare de' cambiamenti riguardo al destino de' contingenti, e di rettificare la ripartizione del danaro, quando loro sembri proprio.

84. Quest'atto dev'essere preceduto da un verbale, in cui sieno espressi i motivi, che a ciò lo decidono.

85. Sono in obbligo d'intervenire nella centrale per la fissazione del bisognevole alla caccia, e per la sua ripartizione ai distretti.

86. Debbono essere intesi nella reddizione de' conti di ciascuna commissione comunale, e della distrettuale.

Mezzi per assicurare l'esecuzione delle istruzioni.

Le multe contro i deputati, durante la caccia, possono essere anche inflitte dalle comunali.

Il pagamento delle multe non esclude la coazione immediata per mezzo della forza pubblica all'adempimento delle obbligazioni prescritte nel presente regolamento.

Si conserverà il metodo stabilito dal regolamento dei 10 agosto, riguardo ad infligere e percepire le multe.

Contravvenzioni soggette a multe.

La mancanza delle commissioni di non aver fatta la classificazione secondo gli articoli 4 8 9 13 17 21 22 23 25 31 37 39 46 47 da ducati uno e grana 82 a ducati 18 20.

La mancanza di non aver fornita prontamente l'anticipazione dovuta da ciascun colono secondo l'articolo 11 e 26 è punita col doppio pagamento.

La mancanza di non presentare il contingente degli animali grana 91 per ciascun animale richiesto.

La mancanza di non inviare le mandre de' porci al destino stabilito, ducati 2. 21 per ogni cento porci.

La mancanza del deputato, che non riunisce, e guida gli operai giusta il prescritto dall'articolo 34 ducati 1 13 a ducati 11 36.

La mancanza del deputato di non aver fatto il rapporto prescritto dall'articolo 36, e di non cerziorare i coloni secondo il disposto dell'articolo 23, grana 45 a ducati 4 e 50.

La renitenza degli operai di prestarsi alla caccia sarà rimossa dalla forza pubblica.

La mancanza de' richiesti nella terza classe da grana 23 a ducati 2 e 27.

Tutte le altre mancanze sì delle commissioni, che dei deputati, e contribuenti da grana 23 a ducati 1. 13.

La forza pubblica, cioè la gendarmeria, e qualunque altra forza, sono incaricate, sotto la più stretta responsabilità dei rispettivi comandanti di ogni grado, di secondare quest'operazione, prestando mano forte alle disposizioni degli agenti incaricati ad ogni richiesta, che ne riceveranno.

— 70 —

Istruzioni del 15 marzo 1812 per l'amministrazione della pubblica beneficenza nelle provincie del regno.

Art. 1. *L'amministrazione della pubblica beneficenza* comprende tutti gli ospizi, ospedali, depositi ed alberghi di poveri, annunziate, orfanotrofi, conservatori, ritiri, monti frumentari, di pegni, di maritaggi, di limosine, ed ogn'altro monte di pietà, e tutti gli altri luoghi pii, stabilimenti, istruzioni, legati, ed opere di qualunque natura e sotto qualunque denominazione, addetti al ben essere e sollievo degl'infermi, degl'indigenti, e de' proietti.

2. Questo regime è commesso in ogni provincia ad un *consiglio generale di amministrazione*, a delle *commissioni amministrative*, e ad altri agenti subalterni destinati ne' particolari stabilimenti.

3. Gli stabilimenti di pubblica beneficenza essendo stati col real decreto de' 30 aprile 1810 dichiarati *sezioni* ossia *part'integrali* delle municipalità de' comuni ove esistono, ed essendo la loro amministrazione analoga alla municipale, tutte le leggi, i decreti, e le determinazioni sovrane, i regolamenti, e le istruzioni ministeriali relative all'amministrazione de' comuni sono in conseguenza legalmente applicabili a quella delle fondazioni annoverate nell'articolo primo.

TIT. II. De' consigli generali.

4. I consigli generali d'amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza organizzati a norma dell'articolo 2 del decreto de' 16 ottobre 1809 saranno annualmente rinnovati nella terza parte de' loro membri nominati da Sua Maestà, giusta la real determinazione de' 20 giugno ultimo.

Ne' due primi anni è dato alla sorte decidere su gl'individui, che debbono uscir d'esercizio.

Coloro, che ne sortiranno, non potranno rientrarvi che dopo un anno d'intervallo.

Il primo anno s'intende terminato a tutto il 1812.

I rimpiazzi saranno sottoposti alla nomina di Sua Maestà nel corso del mese di dicembre, dopo intesi gl'intendenti delle provincie, che faran pervenire a questo ministero i loro rapporti sull'oggetto dentro il mese di novembre.

5. La legge attribuisce ai consigli generali la sorveglianza e l'autorità sugl'interessi di tutti gli stabilimenti di beneficenza esistenti nelle proprie provincie. Essi quindi debbono mettersi alla perfetta conoscenza de' medesimi, tanto riguardo alle loro istituzioni originarie provenienti dal governo, o da pii fondatori, quanto relativamente al loro stato attuale. Debbono insieme esaminare i regolamenti particolari, indagare i pesi estranei e gli abusi che vi si fossero introdotti, preparare delle opportune riforme, delle variazioni di sistemi amministrativi e disciplinari, delle riunioni e concentrazioni di stabilimenti analoghi, dopo di averne davvicino ponderato la possibilità, la convenienza, ed il modo, e provocar poscia con rapporti motivati dal ministero dell'interno le disposizioni corrispondenti.

Laddove gli accennati regolamenti e sistemi non esistessero, i consigli debbono occuparsi a formarli su i principj adottati, e secondo le idee liberali, e le provvide viste del governo, proponendoli all'approvazione del ministero medesimo.

6. La nuova introduzione delle arti e manifatture nei conservatori, orfanotrofi, ritiri, e in altre case simili, e la migliorazione di quelle che vi si esercitano, devono fare una delle principali cure de' consigli; onde affrettare agli stessi stabilimenti sotto tutt'i sensi la utilità che ne derivano.

7. Il personale delle commissioni amministrative è particolarmente raccomandato alla diligenza dei consigli generali. Essi debbono non solo portare le maggiori attenzioni nella nomina degl'individui destinati a comporle, ma eziandio scrupolosamente sorvegliare sulla loro condotta e su i loro andamenti nel servizio, e far conoscere al ministero i motivi che potessero determinarlo a chiedere a Sua Maestà de' provvedimenti per la rimozione di qualche soggetto. Nel fissare la loro periodica scelta debbono i consigli avere in mira i requisiti di probità, d'idoneità, e di attività. Conviene soprattutto che badino a nominar degl'individui, che godano la confidenza e la miglior opinione del pubblico, e che sieno conosciuti pel loro carattere pio e benefico verso gl'indigenti.

In fine di ogni anno i consigli trasmetteranno al ministero un rapporto informativo sullo zelo, e sull'esattezza, che ciascun membro d'ogni commissione avrà dimostrato nell'adempiere a' propri doveri di servizio, affinchè i meriti rispettivi possano tenersi presenti, e valer di titoli alle munificenze del governo.

8. Essendosi rimesso alla facoltà de' consigli generali il determinare i luoghi ne' quali dovranno stabilire le commissioni amministrative, e nell'operazione, che già se n'è effettuita, essendone il numero rimasto alquanto limitato colle aggregazioni

de' comuni a quello di residenza di ciascuna; i consigli medesimi, dopo l'esperimento di un altro anno, esamineranno le rettifiche che potranno aver luogo a questo riguardo. Progetteranno quindi l'aumento delle commissioni, segregando dei comuni, che ora sono riuniti sotto una commissione istessa, onde facilitare in essi con individui presenti il regime delle patrie istituzioni.

9. Siccome non possono le amministrazioni marciare su di un piede regolare senza una norma, che determini i pesi, e le spese, nè può fissare nell'esercizio della pubblica beneficenza l'adempimento delle opere senza conoscere la forza delle risorse, che possono impiegarvisi; così è indispensabile, che per ogni stabilimento siavi un budget annuale approvato dal ministro.

10. I consigli generali debbono con ispecial cura occuparsi a questo interessante travaglio, che generalmente comprende pressocchè tutti gli oggetti della loro sorveglianza. Fa d'uopo ch'essi prendano in veduta per ciascuna pia fondazione la qualità delle rendite, ed i mezzi di migliorarle, la necessita di conservare, di ridurre, o di abolire delle spese, e che pongano a scrutinio col maggior discernimento tutto ciò che riguarda le opere che vi sono a carico, e le misure opportune a fissare il retto adempimento. Su questi dati baseranno i consigli le loro osservazioni e i loro pareri, che sommetteranno al ministero ne'rispettivi progetti di budgets, che gl'invieranno.

11. La redazione di questi lavori periodici sarà prossimamente simile a quella degli stati d'introiti ed esiti comunali. Essi debbono esser compiuti e trasmessi al ministero in tutto il corso del mese di settembre per l'anno seguente, affinchè i budgets già approvati possano esser restituiti alle commessioni amministrative prima della fine del successivo dicembre, e servir di norma nel nuovo esercizio.

12. La vigilanza per l'esatta esecuzione de' budgets dev'essere uno de' pensieri importanti de' consigli. Debbon essi chieder conto alle commissioni degli adempimenti, che vi sono disposti, esigere dalle medesime de' frequenti rapporti, che rassegnino l'osservanza delle opere, e col mezzo de' bilanci bimestrali, di cui si parlerà più appresso, riconoscere lo stato e l'andamento delle amministrazioni.

10. I consigli daranno la norma alle commissioni per tutti quegli articoli de' budgets, la cui esecuzione la richiegga, specialmente per quei che sono relativi alle locazioni de' fondi rustici ed urbani, ai partiti forzosi delle esazioni, se avranno luogo, alle costruzioni dei lavori, alla manutenzione de' mobili e degl'immobili, alle rinnovazioni de' primi, alle forniture e loro appalti, ai sistemi alimentari sia per gli ospedali, sia di comunità per gli orfanotrofi, conservatori e ritiri, che ne siano suscettibili, ed al servizio medico, chirurgico, e farmaceuti-

co; sempre nei modi più economici, e ne' limiti corrispondenti alle misure de' redditi.

14. I consigli ordineranno, che le subaste per gli affitti e per gli appalti si eseguano nelle residenze delle commissioni amministrative coll'intervento di un'autorità, che sarebbe delegata dall'intendente.

Quest'autorità potrà essere o il sotto-intendente, o il giudice di pace, o un aggiunto, o il sindaco de' luoghi dove esercita giurisdizione in virtù del real decreto de' 14 settembre 1810, o finalmente il primo eletto incaricato del pubblico ministero per la polizia municipale e rurale,

Essendovi de' casi particolari, ne' quali i consigli su fondati motivi giudicheranno espediente, che le subaste per qualche affitto o appalto debbano farsi fuori la residenza della commissione, cioè o ne' comuni aggregati, o nel capoluogo sia del distretto, sia della provincia, ne provocheranno le disposizioni dall'intendente medesimo.

15. I consigli esamineranno anticipatamente, se le locazioni accennate de' fondi debbano esser fatte in corpo o partitamente.

Provvederanno che gli estagli e le corrisposte si stabiliscano in danaro, e non in generi, salvi i casi, in cui delle giuste ragioni esigessero il contrario.

Disporranno generalmente, che il pericolo de' contratti di locazione non debba oltrepassare il biennio, quando si tratti di terreni atti a semina. Se poi sono addetti a pascolo, vigenti, o sono oliveti, selve cedue, faranno serbar gli usi ricevuti nella contrada, salva ogni opportuna rettifica, ma vietata espressamente la locazione a tempo lungo sotto qualunque figura o colore. Comprenderanno in questa regola benanche le masserie armentizie.

16. Se dopo l'emenazione de' bandi, ed altre prudenti indagini praticate da una commissione, non si sieno presentati offerenti ammissibili per la locazione dei fondi rustici, ovvero le aggiudicazioni non avessero potuto aver luogo, il consiglio, sul rapporto motivato della medesima, provvederà ai mezzi opportuni per la loro conservazione, coltura, e raccolta de' prodotti.

Ove si verificassero le stesse ipotesi riguardo alle masserie armentizie, ed altri cespiti affittabili, il consiglio darà pure le disposizioni occorrenti, perchè, dovendo rimanere in amministrazione, ne siano assicurati la conservazione ed il maggior prodotto.

17. Nel caso medesimo della mancanza di offerte o di aggiudicazioni ammissibili per appalti di lavori, forniture, ed altri simili oggetti, il consiglio farà prendere le misure convenienti, onde vengono eseguiti in economia ne' modi più avveduti e più sicuri per gl'interessi degli stabilimenti, a' quali appartengono.

18. Per la custodia delle campagne i consigli generali, prese le necessarie indagini sul bisogno di destinarvisi delle persone, potranno passare i loro uffizi agl'intendenti per combinare sulle vedute delle disposizioni date dal real decreto degli 11 maggio 1811, quanto converrà determinare sull'oggetto.

19. Siccome varie circostanze han fatto scoprire l'illegittimità di diversi contratti conchiusi a danno dei luoghi pii dai passati amministratori, spezialmente pei così detti censi enfiteutici e bollari, e pei mutui, gli uni e gli altri tanto attivi quanto passivi; così i consigli generali andranno prendendo un accurato esame di ciascuno di tali contratti, per conoscere se vi sieno intervenute tutte le solennità richieste dalle leggi vigenti del tempo, quella spezialmente dell'autorizzazione suprema, per quindi potersi dar luogo a quelle misure, che si crederanno opporture, e rientegrare gli stabilimenti ne' loro dritti, se si trovassero lesi.

20. Alla verificazione de' titoli de' debiti istrumentari cennati nell'articolo precedente, e di altri qualunque a carico delle instituzioni pie, saranno applicate le disposizioni contenute nel titolo V della legge de' 16 ottobre 1809, e nel real decreto de' 2 ottobre 1811 ultimo, relative ai debiti comunali.

Sarà provocata da Sua Maestà la fissazione di un termine di rigore all'esibizione de' titoli suddetti presso i consigli dell'intendenze.

21. Il governo della pubblica beneficenza dovendo tutto mirare a far godere all'indigenza sana o inferma i maggiori vantaggi sui fondi degli stabilimenti a ciò addetti il primo pensiero cui debbono tener presente tutti coloro che vi hanno parte, è quello di destinarne i redditi alla pura soddisfazione delle opere di vero sollievo de' poveri.

Quindi i consigli generali risecheranno e porteranno possibilmente al minimo le altre spese di natura riducibile, spezialmente quelle di amministrazione, e di servizio. Egli è di essenza inerente al patrimonio degl'indigenti il dritto sacro di essere amministrato gratuitamente. Si ha d'altronde tutta la ragione di sperare, che affidato alle mani di soggetti avvedutamente prescelti fra i cittadini che hanno più cari i sentimenti di religione e di umanità, e l'impegno di ben meritarne; ottenga da pertutto, mercè le cure de' consigli medesimi, questo vantaggio tanto a desiderare.

22. I consigli provvederanno, che l'esecuzione di ogni altra sorta di spesa, sia per opera di culto, sia di beneficenza ed altro, si adempia con religiosa semplicità.

23. Quando si trattasse di alienazioni di beni o di dritti dei pii stabilimenti, i consigli generali debbono riferire al ministero dell'interno con le loro osservazioni e pareri motivati, onde si dimostrino la necessità ed utilità delle medesime, per

attenderne le sovrane determinazioni, senza le quali non possono stipularsene, nè valere i contratti.

Essi faranno lo stesso quando si tratterà di nuovi acquisti.

Non sono compresi in questa disposizione gli acquisti di oggetti indicati nell'articolo 2 del real decreto del 1 ottobre 1811.

23. I capitali, che sia per iscadenza di mutui, sia per altra maniera verranno restituiti, non potranno reimpiegarsi senza l'autorizzazione superiore.

Quindi i consigli, appena qualche restituzione di questo genere si verifichi, ne darà conoscenza al ministero, e ne attenderà le risoluzioni.

Fra di tanto faran prendere e rendersi conto dalle commissioni amministrative di tutti i mutui degli stabilimenti, e dell'epoche della loro scadenza.

Faranno lo stesso pei censi, riguardo ai quali la morosità de' debitori avesse fatto verificare il dritto agli stabilimenti della rescissione de' contratti.

25. È delle cure de' consigli generali il far ricerca dei motivi, che rendessero necessario l'autorizzare le commissioni ad intentar azioni giudiziarie, per rivendicare o sostenere dritti appartenenti alle fondazioni di beneficenza. Essi provocheranno subito quest'autorizzazione ove sorgeranno, che le liti abbiano un aspetto vantaggioso, e presentino delle ragioni solide a favore delle medesime.

26. Nelle liti passive le commissioni amministrative non potranno mai legittimamente esser chiamate in giudizio, se prima gli attori non abbiano adempito alle formalità prescritte negli articoli 49 e 50 del real decreto degli 11 febbrajo 1809. I consigli pertanto vigileranno attentamente all'esecuzione di tali disposizioni.

Si concerteranno coi procuratori regi, e generali de' tribunali, e delle corti, secondocchè occorrerà, per l'osservanza delle medesime, e per tutt'altro che sia di mestieri per la miglior difesa.

27. Non perderanno intanto di vista i consigli medesimi, che, laddove si tratti di affari contenziosi di amministrazione, e di oggetti ad essa relativi, debbono farli portare o richiamare al giudizio de' consigli delle intendenze, giusta le reali determinazioni degli 8 settembre e de' 19 novembre 1810.

Essi provocheranno l'elevazione de' conflitti da farsi sulla norma del decreto de' 16 settembre 1810, quando riguardo a vertenze di questa sorta la giudicheranno necessaria.

28. Nei casi de' litigi mentovati negli articoli precedenti i consigli provvederanno al patrocinio degli stabilimenti.

29. I consigli possono trattare bonariamente gli accomodi delle liti, ed intraprendere de' progetti di transazione, salva la suprema autorizzazione da provocarsi con rapporti al ministero.

30. Onde i consigli possano dare agli affari confidati alle loro cure un andamento regolare e spedito, essi si riuniranno almeno due volte la settimana ne' giorni disegnati dai rispettivi presidenti, i quali hanno la facoltà di convocarli ancora straordinariamente, quando il bisogno lo esiga.

31. A scelta del presidente saranno distribuiti i carichi tra i membri. Egli potrà deputarne uno o più alla sorveglianza immediata degli ospedali, un altro a quella degli orfanotrofi, conservatori, ed ospizj simili, un terzo a quella de' monti frumentarj, di pegni, di limosine, di maritaggi. Ove per circostanze particolari la distribuzione convenisse farsi diversamente, il presidente medesimo è nella facoltà di cambiarla nel modo più acconcio.

32. Le deliberazioni de' consigli non saran tenute per valide, se non ne saranno congregati almeno tre membri.

S'intenderanno poi adottate quando vi concorrerà la maggiorità assoluta ne' voti de' membri presenti.

33. Le risoluzioni de' consigli non potranno recarsi ad effetti quando offrano un risultato diverso da quello, cui prescrivono le leggi, i decreti, e le determinazioni reali, le decisioni, e le istruzioni ministeriali. In questi casi i consigli dovranno prima domandarne la superiore approvazione.

34. Gl'intendenti presidenti de' consigli generali, nell'occasione delle loro visite periodiche, o straordinare delle provincie di loro carico, baderanno a prender conto davvicino del regime esterno ed interno degli ospizi, dell'adempimento di ciascun'opera, e in generale, di tutto ciò, che interessa la buona amministrazione della pubblica beneficenza in ogni comune, ove n'esistono gli stabilimenti. Eglino rimangono autorizzati a dar sopra luogo delle disposizioni provvisorie, che le circostanze richiederanno, per quindi, nel restituirsi in residenza, darne cognizione ai consigli rispettivi, quando non lo avessero già fatto per mezzo della corrispondenza, e prendere le altre deliberazioni che fossero necessarie.

35. I sotto-intendenti adempiranno con zelo a quanto è loro incaricato coll'articolo 7 del decreto de' 16 ottobre 1809. Essi terranno esattamente informati i consigli di tutto ciò che occorresse nell'esecuzione dei proprj doveri riguardo ai luoghi pii, e che interessasse la loro conoscenza; soprattutto de' provvedimenti, cui sono autorizzati a dare nell'urgenza de' casi.

36. Ogni consiglio generale deve aver presso di se un segretario, incaricato simultaneamente delle funzioni di archivario.

Esso è nominato dal ministro dell'interno sulla proposta del consiglio istesso.

37. Il segretario presenterà gli oggetti da discutersi nelle sedute, redigerà in un libro le deliberazioni, e regolerà l'invio ed il registro della corrispondenza.

38. Come archivario terrà il registro delle leggi, dei decreti,

e degli ordini ministeriali; avrà il deposito di tutte le carte, che saranno in buon ordine classificate e conservate nell'archivio.

39. Presso il segretario potrà esservi qualche *commesso*, quando la provincia abbia un gran numero di pie fondazioni e molti affari, su i quali travagliare. Esso sarà fissato dal consiglio con l'autorizzazione del ministero.

40. Potrà anche un consiglio, nel caso e modo indicati nell'articolo precedente, avere nel burò un *contabile* incaricato della compilazione dei progetti dei budgets, della scritturazione di quei, che vengono fissati dal ministero, giusta la norma che sarà data qui appresso, della preparazione de' conti per portarsi all'esame del consiglio generale, ed alla discussione del consiglio d'intendenza, e di tutte le funzioni relative ad oggetti di contabilità.

41. Questo contabile potrà aver pur egli qualche ajutante, quando lo esigerà la mole degli affari.

42. Il soldo o le gratificazioni da darsi agl'impiegati nel burò del consiglio dovranno esser definiti dal ministero.

TIT. III. Delle commissioni amministrative.

43. A simiglianza di quel ch'è disposto nell'articolo 4 riguardo a' membri de' consigli generali, quei delle commissioni amministrative, che ne sortiranno per le periodiche rinnovazioni ordinate dall'articolo 5 del citato decreto de' 16 ottobre 1809, non potranno rientrarvi che dopo un anno.

44. L'amministrazione diretta ed immediata de' beni e delle rendite degli stabilimenti di pubblica beneficenza, l'esercizio de' dritti e delle loro azioni, e la cura di assicurare le loro percezioni, di regolare le loro spese, e di provvedere al buon ordine dell'interna disciplina; in una parola la parte esecutiva del regime di dette pie istituzioni è affidata particolarmente alle commissioni amministrative.

45. Esse in conseguenza, avendone la prossima direzione, sono responsabili dell'accurato adempimento delle opere di ciascheduna fondazione, che loro è sottoposta.

46. Essendo le commissioni organizzate in modo, che abbracciano uno o più comuni riuniti a quello di residenza, i sindaci di questi comuni riuniti si debbono considerare come *membri nati* delle medesime. Essi tuttavia non potranno aver voto deliberativo ed ingerenza, che su gli affari riguardanti gli stabilimenti, ch'esistono ne' propri comuni, di cui sono sezioni.

Più specialmente questi sindaci rimangono incaricati della sorveglianza e dell'adempimento delle opere sopra luogo, dipendentemente dagli ordini delle commissioni.

47. Se, laddove l'esigesse l'importanza degli stabilimenti, si credesse opportuno, che debbano con tali sindaci aver parte

in siffatto adempimento gli altri membri delle deputazioni municipali de' projetti stabilite negl'indicati comuni in forza dell'articolo 3 del regolamento de' 30 aprile 1811, se ne provocherà l'approvazione superiore.

48. Le commissioni conoscitrici davvicino dello stato de' pii instituti commessi al loro governo, debbono proporre ai consigli i mezzi più conducenti a migliorarli, e le regole più acconce per l'interna amministrazione e disciplina peculiare de' medesimi.

Sarà quindi loro principal cura, che le rendite sieno conservate e portate ai maggiori aumenti di cui fossero suscettibili.

Perciò consulteranno le scritture, le platee, i libri catastali, ed ogni altra carta e documento relativi ai beni, ed alle rendite medesime, ed ai proventi straordinari ai quali si avesse dritto.

Ove, adoperate le migliori indagini, le scritture o carte simili non si fossero rinvenute, domanderanno al consiglio le disposizioni perchè vengano rinnovate.

Essendo però interessante, che tutt'i pii stabilimenti non manchino delle rispettive platee, sarà provveduto con istruzioni particolari al bisogno della confezione o rinnovazione delle medesime.

49. Intanto in forza degli ordini generali gli amministratori de' pii stabilimenti, che hanno esercitato dall'epoca della pubblicazione della legge de' 3 gennajo 1809 (*sulla registratura e sulla conservazione delle ipoteche*) sino all'istallazione delle rispettive commissioni amministrative, e queste istesse commissioni pel tempo posteriore, debbono aver fatto seguire le iscrizioni ipotecarie riguardo ai redditi degli stabilimenti medesimi Laddove avessero dato luogo ad omissioni, gli uni e le altre sono rimasti unitamente risponsabili d'ogni danno che ne risultasse.

Le commissioni adunque daranno immediatamente conto di questa esecusione ai consigli, i quali trovando verificate tali omissioni, prenderanno le misure opportune ad assicurare per qualunque tempo a questo riguardo i dritti de' luoghi suddetti.

50. Le commissioni formeranno ed invieranno al consiglio negli ultimi quindici giorni del mese di luglio i progetti dei budgets degli stabilimenti per l'esercizio dell'anno che siegue. Vi baseranno le loro posizioni ed osservazioni nel modo che risulterà dallo stato delle rendite e de' pesi, e dal complesso delle circostanze dell'amministrazione.

51. Per supplire all'annuo deficit delle istituzioni, massime di quelle di maggior importanza, le cui rendite non bastino alle proprie spese, nè le riforme sieno giunte a metterle in bilancio; ovvero ad un deficit straordinario, derivante appunto da spese straordinarie, che avessero avuto o dovessero aver luogo; le commissioni diviseranno i mezzi confacenti.

Potranno fra questi proporre a prò degli stessi istituti l'applicazione degli avanzi o de' risparmj verificabili in alcuni altri, dopo di aver soddisfatto alle obbligazioni di loro vero e stretto carico.

Quest'applicazione potrà essere superiormente accordata per sovvenzione ordinaria ed incessante, o pure per un soccorso temporaneo, rimborsabile, produttivo ancora di un annuo interesse.

52. Ne' casi suddetti di deficit, e generalmente nella mira di migliorar vieppiù lo stato delle benefiche fondazioni, le commissioni potranno altresì provocar dei soccorsi da' comuni, da quegli spezialmente che avessero degli avanzi. I patri stabilimenti, soprattutto i deficienti, hanno de' titoli a questi sussidj, e in ispezialtà se sono orfanotrofj, ospedali, monti di limosine, di maritaggi, e simili. Il loro beneficio è consacrato al vantaggio de' cittadini indigenti.

53. Per lo stesso lodevole scopo più d'ogni altro le commissioni debbono impiegare il loro prudente zelo nel procurare dalla pietà de' fedeli assegnamenti, lasciti, limosine, sia in beni fondi, sia in denaro, sia in generi, sia in effetti d'ogni sorta, uniformemente allo spirito del citato real decreto del 1 ottobre 1811.

Ottenendo questi vantaggi, per dar luogo alle debite regolarità, li passeranno alla conoscenza de' consigli generali, e provocheranno a favor de' pii benefattori que' premi di onorificenza, che il citato decreto stabilisce, e tutt'altro, che potesse disporsi a riguardo di essi, e degli altr'individui delle loro famiglie, sia in vita, sia dopo trapassati.

54. Le commissioni sono tenute a conformarsi strettamente a' budgets, che verranno loro rimessi: seguiranno la norma che sarà data da' consigli per le locazioni de' fondi, e per gli altri annoverati negli articoli 13 e seguenti, e chiederanno le loro istruzioni e decisioni in tutt'i casi, in cui l'importanza degli affari, e la dubbiezza delle circostanze potranno esigerle.

Occorrendo fra l'anno delle spese straordinarie imprevedute, o apertura di crediti supplementari, dovranno chiedere le disposizioni del consiglio, ovvero, quando eccedessero le di lui facoltà, provocarne pel suo organo da questo ministero.

55. Le riunioni periodiche di ogni commissione saranno almeno due volte la settimana. Potranno pure radunarsi straordinariamente quando gli affari lo richiederanno, soprattutto per evitare i ritardi sempre nocevoli al servizio nella spedizione de' medesimi.

Queste convocazioni straordinarie si faranno con invito del sindaco, ma possono presso di lui esser provocate da qualunque de' membri, che ne sentisse il bisogno.

56. Le deliberazioni saranno prese sulla pluralità de' voti.

57. I membri delle commissioni dovendo aver la cura del-

l'amministrazione, della polizia, e del regime economico degli ospizi, e degli altri stabilimenti, a ciascuno di essi sarà assegnato l'esercizio di quelle funzioni, che potranno meglio convenire al proprio carattere ed istituzione.

58. La corrispondenza colle autorità dovrà esser segnata da tutt'i membri, nè mai da meno di due. La spedizione ne sarà fatta sempre dal sindaco col sugello comunale, ed a lui stesso verrà dagli altri diretta.

59. Le commissioni avranno sotto di loro un segretario, un contabile, ed un cassiere.

I due primi uffizi potranno il più sovente cumularsi in un solo individuo.

60. La nomina di quest'impiegati appartiene alle stesse commissioni, ma dovrà essere approvata da' consigli, i quali ne daranno conoscenza a questo ministero.

Potranno i consigli nondimeno disporre, spezialmente riguardo alle commissioni amministrative d'una rendita non maggiore di *lire duemila*, che uno de' membri assuma la tenuissima corrispondenza, che può abbisognare, e per la quale sarebbe poco men che del tutto inutile l'opera di un segretario; e che un altro membro o il medesimo attenda alla ristretta contabilità: e così dicasi di tutte le altre funzioni inerenti all'incarico.

61. La destinazione del *cassiere* è indispensabile. Ma fatta eccezione delle commissioni che amministrano stabilimenti di grande importanza e di grandi rendite, e de' partiti forzosi che potessero aver luogo; presso le altre i cassieri comunali rimangono coll'obbligo dato loro generalmente dalla legge di esigere ed incassare le rendite degl'istituti pii.

Nondimeno cesserà di esservi qualunque di tutti quest'incaricati di percezione, se vi sarà qualche persona pia, e benefica, da cui ne venisse assunto gratuitamente l'impegno e la responsabilità.

Se in mancanza di quest'esercizio gratuito, o in esclusione de' cassieri comunali, e de' partiti forzosi, debbano stabilirsi altr'individui per cassieri, le commissioni hanno il dritto di nominarli tra i più idonei e probi possidenti de' comuni. Tuttavia e gli uni e gli altri non potranno essere istallati senza l'approvazione, e senz'aver data la cauzione corrispondente in conformità di quanto a questo riguardo è disposto pe' cassieri comunali nel real decreto de' 26 settembre 1811.

62. La nomina agl'impieghi di qualunque natura presso gli stabilimenti, ai quali sieno stati superiormente ammessi, appartiene esclusivamente alle commissioni. Chiederanno nondimeno l'approvazione de' consigli in tutt'i casi, ne' quali l'impiegato non sarà nella classe de' servienti.

63. Le commissioni potranno sospendere o destituire gl'impiegati subalterni in caso di mancanza. Non potranno però desti-

tuir quei, che non sieno nella classe de' servienti senza darne conto a' consigli.

64. I segretari delle commissioni avranno il carico di redigere le deliberazioni, ch'esse prenderanno, di stendere la comunicazione, ed attendere al resto della corrispondenza, di registrare e conservare in buon ordine tutte le disposizioni, i regolamenti, e le istruzioni, che saranno trasmessi alle commissioni, e finalmente di aver cura di tutti gli archivi degli stabilimenti, e di formarli ove questi manchino.

65. I contabili sono incaricati di redigere, secondo le regole, il conto delle percezioni e delle spese, di scritturar le partite, di dar fuori le liste di carico, di prender ragione distinta di tutti gl'introiti ed esiti, e finalmente di travagliar sotto gli ordini delle commissioni per preparare gli stati e gli altri elementi de' progetti de' budgets annuali, e formar le copie conformi di quei che vengono superiormente fissati per consegnarsi a chi convenga.

66. I doveri de' cassieri sono: 1 esigere le rendite di qualunque natura, sieno portate ne' budgets, sieno date sopra liste dalle commissioni (quali potrebbero esser quelle di arretrati che fossero stati liquidati, o di significatorie, che venissero emanate posteriormente alla fissazione de' budgets) 2. eseguire i pagamenti ordinati dalle commissioni a norma de' budgets istessi: 3. portare una contabilità col metodo, che verrà prescritto: 4. rendere il conto materiale della gestione annuale.

TIT. IV. Ordine di contabilità.

67. L'ordine di contabilità presso le commissioni dev'essere simile a quello, che trovasi prescritto riguardo a' comuni.

Quindi la scrittura delle commissioni, gli ordini di pagamenti, la scrittura de' cassieri, le ricevute a' debitori, il modo di esazione, i doveri delle commissioni e de' cassieri in ordine alle coazioni, il modo di eseguire i pagamenti succennati, le ricevute delle parti prendenti, i bilanci de' cassieri, saranno tutti gli stessi, e nella stessa guisa effettuiti, che si pratica pei comuni.

Rimangono dunque applicate ad ogni commissione, ed al suo cassiere le disposizioni contenute dal numero 1 al numero 10 delle *istruzioni date dal ministro dell'interno per la contabilità comunale e per la liquidazione de' conti de' comuni* in data de' 26 ottobre 1811; esemplari delle quali saranno trasmessi ai consigli generali, ed alle commissioni.

Si baderà pertanto in siffatta applicazione alle seguenti avvertenze.

1. Il registro, di cui si parla nel numero 2, dev'essere la copia di tutt'i budgets degli stabilimenti sottoposti alla commissione, finchè non sarà adottato il sistema generale di formare

un solo budgets per ciascuna commissione. Sarà redatto a norma del modello ivi indicato. Ma siccome le commissioni abbracciano generalmente più comuni, ed anche più stabilimenti in ciascun comune; così conviene che la scrittura da tenersi presso le commissioni sia ordinata per circondari, comuni, e stabilimenti.

2. La copia di tutt'i budgets, che la commissione dee spedire al cassiere, secondo il numero 4, sarà certificata da tutt'i suoi membri, contrassegnata dal segretario, e munita del suggello del comune di residenza.

3. Ciò ch'è detto nel §. 3 del citato numero 4 non ha luogo per gl'istituti pii.

4. La provvisoria dispensa (accordata nel §. 4 del numero medesimo) della formazione del *giornale di cassa* ne' piccioli comuni, che non abbia un budget maggiore di lire *duemila, e cinquecento*, rimane dello stesso modo concessa a' cassieri di commissioni amministrative, i cui stabilimenti non abbiano parimente una rendita superiore a quella di lire 2500.

5. La ricevuta mentovata nel numero 5 sarà vistata dal sindaco, o da un altro membro delegato, o in caso d'impedimento, dal contabile, il quale eseguirà quanto ivi è ordinato al cancelliere comunale.

6. Tutto ciò, che si dice pel sindaco, e per l'intendente nei numeri 7, 8, e 10; s'intenderà detto per la commissione, e pel consiglio.

7. Ogni altra leggiera modificazione, che naturalmente vi avrà luogo, è da per se intelligibile, ed applicabile a prima vista.

68. Rimangono del pari applicate a' consigli generali le disposizioni contenute dal numero 11 al numero 13 delle istruzioni medesime.

Si avvertirà pure, che la scrittura da tenersi presso di loro debb'essere ordinata per distretti, commissioni amministrative, circondari, comuni, e stabilimenti, e che sarà in consegnenza per ciascuno stabilimento aperto un conto in totali per ogni capitolo si d'introito che di esito.

Le altre operazioni, delle quali si parla nel rimanente dei numeri citati, si eseguiranno pei budgets degli stabilimenti analogamente alla precedente avvertenza.

69. Parimenti il sistema di contabilità generale de' comuni presso il ministero dell'interno, descritto nel numero 14 sarà esteso della stessa guisa, e colla modificazione accennata nell'articolo precedente, agli stabilimenti di pubblica beneficenza.

70. I mezzi di esecuzione forniti nelle istruzioni suddette ai numeri 15 e 16 saranno in egual maniera impiegati verso le commissioni, tanto per la stampa de' libri, e delle altre carte di contabilità, quanto per la prima apertura della scrittura.

E riguardo a quest'ultima gl'intendenti nel destinar gl'impiegati ad aprire in ogni comune la scrittura uniformemente a questa regola, e ad istruir praticamente i sindaci, i cancellieri,

ed i cassieri, come presidenti de' consigli generali gl'incaricheranno simultaneamente a far lo stesso per le commissioni, e pei loro segretari, contabili, e cassieri.

I presidenti medesimi daranno separatamente conto al ministro dell'interno dell'adempimento, che tal'impiegati avran data a questa parte essenziale della loro missione.

Tuttavia riguardo alle commissioni amministrative di comuni, da' quali gl'incaricati medesimi si trovassero ritirati, per avervi compiuta l'operazione loro commessa, i consigli provocheranno dagl'intendenti la sollecita disposizione, che gli uffiziali civici, sindaco, cancelliere, e cassiere comunichino agl'impiegati delle commissioni suddette la pratica istruzione, ch'essi hanno pocanzi ricevuta.

TIT. V. Reddizione de' conti delle commissioni amministrative, e dei loro cassieri.

71. Terminato l'anno, le commissioni amministrative sono tenute a rendere il *conto morale* della loro amministrazione, ed i cassieri *il conto materiale*.

Queste operazioni debbono essere anche simili a quelle, che sullo stesso oggetto si fanno per l'amministrazione municipale. Sezioni de' comuni gli stabilimenti di beneficenza debbon essi riconoscere gli stessi *consigli rappresentativi de' comuni*, cioè i corpi decurionali. In conseguenza il conto morale di ogni commissione sarà reso primitivamente del comune di residenza.

Quindi applicatamente a tal oggetto saranno adempite le disposizioni contenute nel numero 18 delle predette istruzioni.

72. Per dare intanto un sufficiente intervallo alle esecuzioni relative, restano accordati alle commissioni dieci giorni di più sul termine prefisso all'esibizione de' conti dei sindaci.

73. Il conto morale della commissione sarà rimesso colla deliberazione del decurionato, a cura del sindaco in esercizio, e nello spazio indicato nel citato numero 18 al sotto-intendente, il quale con le sue osservazioni, dentro il limite ivi assegnatogli, lo invierà al consiglio generale.

74. Il consiglio generale è naturalmente incaricato, come l'intendente rispetto ai comuni, dell'adempimento alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto dei 2 marzo 1808.

Anch'egli il consiglio affretterà il suo esame in modo, che la sua deliberazione preceda sempre la discussione del conto materiale.

75. In caso di ritardo nella presentazione o nell'esame decurionale del conto morale, il novello sindaco, o gli eletti sono tenuti a farne inteso il consiglio generale, com'è ordinato nel §. 4 del precitato num. 18.

76. Il rendimento e la discussione del conto materiale del

cassiere di ogni commissione saranno effettuati a tenore delle disposizioni comprese ne' numeri 19 e 20 delle stesse istruzioni.

Fa d'uopo pertanto avvertire le seguenti cose:

1. (sul §. 3 del num. 19). Il conto formato e firmato dal cassiere sarà confrontato coi registri di contabilità, dei quali si è parlato nell'articolo 67, dalla commissione e dal contabile, i quali lo certificheranno conforme ai registri medesimi, lo firmeranno, e vi apporranno il suggello del comune.

2. (sul §. 6 del medesimo numero 19). Il detto conto materiale così regolarmente formato dovrà esser rimesso al consiglio generale. Il segretario lo noterà subito su di un registro a ciò destinato espressamente, e tenuto per ordine di numeri; e di date, secondo il modello num. 10 ivi citato: se non che la quinta colonna indicherà solamente la data del passaggio dal consiglio generale all'intendenza, e la sesta l'ottava la nona la decima e l'undecima non vi avran luogo.

Lo stesso segretario del consiglio noterà sul conto la data della presentazione, e ne farà ricevuta al cassiere.

3. Il consiglio farà sommariamente esame di tal conto materiale, tenendo presente il conto morale già riveduto, e la sua deliberazione sul medesimo. Quindi, accompagnandolo colle sue osservazioni, lo farà passare dal suo segretario all'intendenza.

4. Il segretario generale dell'intendenza adempirà a quanto gli è incaricato nel citato §. 6 del n. 19. La sua ricevuta sarà fatta al detto contabile o segretario del consiglio generale.

77. Il risultato delle decisioni del consiglio d'intendenza sopra ciascun conto materiale sarà fatto noto al consiglio degli ospizî, perchè possa egli promuovere i gravami in caso di bisogno, e dar conoscenza al ministro di tutto ciò, che meriterà i suoi superiori provvedimenti.

Dietro la partecipazione di detto risultato il contabile o segretario del consiglio generale noterà nel registro indicato nel num. 3 dell'articolo antecedente l'importo della declaratoria o significatoria, che ne sarà emanata.

78. L'intendente eseguirà pei conti materiali degli stabilimenti di beneficenza tutto ciò ch'è prescritto nell'ultimo articolo delle ridette istruzioni della liquidazione pe' conti de'comuni, rimettendo con rapporti separati lo stato mensile di situazione de' conti medesimi.

79. Il consiglio generale farà periodicamente altrettanto riguardo ai conti morali di sua revisione.

— 71 —

Rapporto del 9 maggio 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione.

Mi ha vostra eccellenza domandato col suo foglio de' 22 aprile ultimamente scorso qual sistema abbia serbato la già commissione feudale nel decidere le controversie nelle quali il fisco è stato lodato in autore per l'evizione di quello che contro agli ex-feudatarj veniva domandato.

Eseguendo il suo incarico ho l'onore di rassegnarle, che niun sistema particolare è stato dalla commissione seguito per la persona del fisco, ma che avendo equiparata questa a tutti gli altri autori lodati, ha distinto solamente il caso nel quale il giudizio contro al fisco autor lodato poteva essere spedito contemporaneamente alla causa del reo convenuto, da quello nel quale doveva la controversia rimettersi ad altro giudizio. Nel primo caso la commissione si è fatta giudice di entrambe le controversie; nel secondo ha rimesso le quistioni per evizione a' giudici ordinarj competenti.

L'esposto sistema della commissione dipende dalla sovrana determinazione de' 17 marzo 1808 comunicata dal ministro di giustizia di quel tempo in seguito di un rapporto della suddetta commissione de' 5 marzo di quel medesimo anno. La commissione in contraddizione dell'avvocato fiscale di allora opinò che tanto per le disposizioni del diritto comune, quanto per le leggi del regno, allorchè il reo convenuto era stato diligente a segno di chiamare il suo autore o difenderlo dalla molestia della lite, e ad istruire il giudizio, aveva acquistato il diritto ad essere con unica sentenza rifatto di ciò che per vizio della cosa vendutagli venisse a perdere. Sua Maestà trovò giusta e fondata l'opinione della commissione, la quale l'ha da quel tempo seguita come regola costante di giudicare. Vostra eccellenza potrà dagli antecedenti che sono nel suo ministero, e specialmente dal citato rapporto de' 5 marzo 1808 rilevare tutti i motivi sui quali la commissione fondò il suo parere, se pure lo giudicherà necessario.

Le ripeto le proteste del mio rispetto.

— 72 —

Rapporto del 3 giugno 1812 rassegnato dall'avvocato generale presso la corte di cassazione al ministro di grazia e giustizia sulle domande di evizione.

Rispondo all'altra parte del quesito che vostra eccellenza mi ha soggiunto col suo pregiato foglio de' 16 dello scorso mese di maggio relativamente al sistema tenuto dalla già commissione feudale nel decidere le controversie, nelle quali il fisco è stato lodato in autore.

Vostra eccellenza mi ha domandato a quali perdite è stato il fisco condannato a rifare; quali diritti sono stati dichiarati compensabili dal fisco stesso; per quali il fisco è stato assoluto perchè riputati aboliti senza compenso, o pure compensati colla rinuncia alla devoluzione.

Prima di rispondere a ciascuna delle proposte domande, è necessario che io rammenti a vostra eccellenza le disposizioni della legge de' 2 di agosto 1806 sulla quale è fondato tutto il sistema di decidere della commissione. Questa legge abolì senza compenso i diritti e le prestazioni personali, ed ogni diritto sulle acque pubbliche; abolì le privative e i diritti giurisdizionali col compenso a carico dello stato, qualora possessori ne avessero avuto legittimo titolo; conservò i diritti, crediti e le prestazioni territoriali; abdicò in favore de' possessori dei feudi ogni diritto di ricognizione del dominio feudale, ed ogni diritto di devoluzione che al fisco competevano; determinò finalmente, che le università o particolari i quali avessero diritto dedotto o non dedotto per contendere delle proprietà conservate dalla legge avrebbero adito i tribunali competenti per la giustizia.

La legge eversiva della feudalità dunque conservò le azioni delle parti e i diritti litigiosi, tranne gli aboliti, nello stato antecedente alla sua pubblicazione. Siccome questa legge non ispiegò in fatto quali fossero i diritti reali, quali i personali, e moltissime controversie o pendevano ne' vecchi tribunali, o sursero posteriormente pel diverso interesse che gli ex-baroni avevano a sostenere come reale quello che i comuni pretendevano personale, così diversi decreti o atti del governo spiegarono per molti diritti e prestazioni la natura degli uni o degli altri. Perciò la legge eversiva della feudalità si ricongiunge co' decreti e colle determinazioni reali che regolarono l'applicazione di essa, e che andarono spiegando quello che era implicito nelle generiche disposizioni della citata legge.

Ciò premesso, tutte le controversie surse fra' possessori del tempo della legge e i loro autori hanno riguardato proprietà e diritti o conservati, o aboliti dalla legge e da' decreti eversivi della feudalità. Ne' diversi giudizj nati per evizione sofferta,

v'è stato frequentemente il fisco ora come possessore, ora come autor lodato. De' suoi diritti si è giudicato nella più parte dei casi colla legge comune, in alcuni co' privilegj fiscali scritti nel corpo del diritto.

Col diritto comune sono stati regolati i requisiti dell'azione nascente da evizione, la quale perchè abbia luogo è necessario; 1. che la cosa fosse tolta al possessore per effetto d'un legittimo giudizio; 2. che l'azione nascesse dal fatto dello stesso venditore, o sia dell'autore lodato. Dove questi requisiti si sono verificati, colui che avea ricevuto il prezzo d'una cosa non sua, o affetta d'un vizio che nel contratto non era stato valutato, è stato condannato a restituire il prezzo, e col prezzo tutto l'interesse sofferto dal compratore per causa dell'azione. Il diritto del compratore a farsi prestare dal venditore il prezzo ed il danno è una conseguenza legittima del contratto di compra, col quale il venditore ha assunto l'obbligazione di mantenerlo, per quanto dipendesse dal suo fatto, nel dominio e nel possesso della cosa venduta. Questa è la disposizione della legge 66 *de contrahenda emptione*, delle l. 2, 3, 6 e 11 *de act empt.*, della l. 52 *de verb. oblig.*, delle leggi 35 e 75 *de evict.* Semprecchè dunque si è trattato di decidere se avesse o nò luogo l'azione per evizione, l'enunciate disposizioni di diritto sono state indistintamente applicate a' privati ed al fisco, o che esso rappresentasse la persona del compratore, ovvero quella del venditore. Dove però il fisco è stato come venditore condannato a rifare il compratore dell'evizione sofferta, allora un diritto privilegiato ha regolato la quantità delle restituzioni. Questo diritto privilegiato nasce dalla legge *si procurator D. de jure fisci*, la quale volle che il fisco non fosse mai tenuto se non alla semplice evizione, ancorchè si fosse dai suoi procuratori promessa la doppia, o per essa qualunque altra penale. Sull'autorità di questa legge è stata fondata la teoria fiscale che ne' casi d'evizione il fisco non fosse tenuto se non alla restituzione del prezzo. Diverse dispute si sono fatte sull'osservanza data a questa legge e sull'applicazione di essa; diversi giudicati vi sono stati ne' nostri vecchi tribunali ora in favore di questa teoria, ora contro alla medesima. Ma la commissione feudale dopo molte discussioni fu d'avviso che la citata legge dovesse aversi come il diritto ricevuto nel regno per le seguenti ragioni: 1. perchè la pluralità degli esempj de' giudicati, e specialmente dell'abolita camera della sommaria era in favore della suddetta teoria; 2. perchè uniforme a questi giudicati è stata la giurisprudenza di molti stati di Europa, e specialmente d'Italia; 3. perchè ragioni particolari alle controversie feudali, sempre menate in lungo e non mai decise, avevano costituito in una sorta di buona fede il fisco, e spesso anche i privati a vendere ciò che essi avevano da altre mani ricevuto, e che presumevano per conseguenza legittimo. Il fisco dunque sem-

pre, e nella più parte de' casi anche i privati, sono stati condannati a restituire il solo prezzo delle cose evitte, tolta di mezzo la rifazione de' danni.

Dell'osservanza d'un altro privilegio fiscale si è pure disputato nella commissione, cioè se la vendita fatta dal fisco sull'asta pubblica purgasse la cosa venduta da ogn'ipoteca e da ogni vizio antecedente, e se le azioni contro al fisco in tale caso fossero o nò prescritte nel quatriennio, secondo le disposizioni della *L. bene a Zenone C. de quadriennii, praescriptione.* La commissione he creduto che un tal privilegio fosse riprovato dalla giurisprudenza ricevuta per le seguenti ragioni.

Il diritto romano per garantire le vendite fiscali dall'esperimento d'ogni diritto anteriore, stabilì una prescrizione di brevissimo tempo la quale estinguesse tutte le ragioni non dedotte. Questa prescrizione sebbene è scritta nelle leggi degli imperatori Costantino, Zenone e Giustiniano sotto al titolo *de quadrienni praescriptione*, non fu ricevuta da quasi niuna delle nazioni che hanno adottato il diritto romano. Senza rapportare la testimonianza di molti scrittori, basterà produrre quella di Perezio, il quale avvertì nelle sue prelazioni sul codice: *Mores autem hodierni has constitutiones non observant omnino; si quidem potest possessor conveniri, quamquam rem emerit a fisco vel principe; debetque fiscum auctorem laudare.*

Nel regno un diritto espresso ha derogato alle disposizioni di queste leggi. L'imperator Carlo V colla prammatica 12 *de offic. Proc. Caes.* dichiarò di competenza della regia camera tutt'i giudizj ne' quali il fisco fosse lodato in autore. Il re Filippo II colla prammatica 61 confermò la stessa disposizione, alla quale non vi sarebbe stato luogo se i compratori essendo sicuri da ogni molestia, qualunque fosse il diritto antecedente che altri rappresentavano su' beni venduti, avessero dovuto le azioni dirigersi per la sola indennità contro al fisico. Finalmente la regia camera, dacchè v'è memoria di suoi giudicati ed arresti, ha tuttogiorno deciso de' regressi, che i compratori per le cose evitte dalle loro mani hanno sperimentato contro al fisco venditore.

Tuttociò riguarda i giudizj nati dalle evizioni delle proprietà o de' diritti conservati dalle leggi eversive della feudalità. Per quanto poi riguarda le vendite avvenute per le disposizioni di queste leggi, e per l'applicazione che di esse è stata fatta, la commissione ha sempre giudicato che essendo le suddette perdite indipendenti dal fatto del venditore, non dessero luogo a regresso contro al medesimo, per la regola stabilita nella *L. Lucius Titius D. evictionibus: futuros casus evictionis post contractam emptionem ad venditorem non pertinere.* Questo diritto è stato indistintamente applicato al fisco e a' privati, semprecchè l'uno o gli altri si sono trovati nella stessa identità di ragione. Vi sono stati ciò non ostante alcuni rari casi ne' quali

anche i diritti aboliti dalle leggi eversive della feudalità hanno formato materia di regresso contro a' venditori, e ciò ha avuto luogo per le vendite de' diritti e delle prestazioni personali fatte dopo la legge dei 2 di agosto 1806. L'illegittimità dei diritti venduti era stata già pronunziata dalla legge, e l'evizione in tal caso non poteva riguardarsi come un avvenimento posteriore al contratto perfezionato. Mi sovviene che in questo caso trovossi l'amministrazione da' reali demanj pel feudo di Castronuovo in Basilicata venduto sul complesso di tutte le sue antiche rendite. La commissione verificò, che nella liquidazione delle rendite vendute erano caduti diritti e prestazioni personali delle più assurde, e quindi ordinò la restituzione della parte di prezzo ad esse corrispondente.

L'esposizione sinora fatta risponde a tutt'i quesiti contenuti nel viglietto di vostra eccellenza, se non che debbo aggiungere una particolare spiegazione all'ultimo di essi, col quale ella m' ha domandato quali diritti si sono riputati compensati colla rinuncia della devoluzione. La legge del 1 di agosto 1806 pare che non avesse attaccata l'idea d'alcun prezzo alla rinuncia della devoluzione e delle prestazioni surrogato all'antico servizio militare de' baroni. Il demanio della corona e dello stato distratto con titolo oneroso, e coll'espressa condizione della difesa dello stato, si dichiarò con quella legge libera proprietà de' concessionari. La generosità del sovrano andò anche più oltre, poichè potendo almeno compensare con questa riuncia i diritti che l'interesse generale della nazione e l'ordine pubblico richiedevano che si abolissero, si sottomise all'obbligo d'indennizzare i possessori della più parte di essi, cioè di tutti i proventi e diritti giurisdizionali, e delle stesse privative. I motivi di questa legge sono tutti riposti nella saviezza del legislatore, ed io non intendo sottoporli a discussione. Ho voluto solo avvertire a vostra eccellenza, che di questa specie di compensazione non v'è rastro alcuno nella legge de' 2 agosto 1806, se pure non si volessero riguardare come compensati colla rinuncia della devoluzione e delle prestazioni ricognite del dominio feudale, i diritti personali aboliti da questa legge senza compenso, pe' quali come ho avuto già l'onore di dirle non si è mai dato luogo a regresso nè contro al fisco, nè contro ad altro privato venditore.

Coll'esposizione del diritto seguito dalla commissione, io ho risposto in astratto a' quesiti fattimi da vostra eccellenza, perchè ella mi ha interrogato sul sistema in generale, e non sull'applicazione fattane ai casi particolari. Se le occorrono chiarimenti su controversie particolari, non dovrà fare altro che indicarmele, perchè io possa rispondere ai dubbi che potessero aversi sulla giusta applicazione delle teoric e de' principi di diritto di sopra esposti.

Accolga le proteste del mio rispetto.

— 73 —

Circolare degli 8 luglio 1812 eccessa dal ministro delle finanze portante norme a seguirsi nella rimozione o sospensione dei percettori.

Ho considerato, signor intendente, che l'articolo 182 del regolamento del 25 febbraio 1810, il quale dispone di doversi in luogo de' percettori di circondario sospesi per causa di malversazione nominare un commessario che ne faccia le funzioni, non istabilisce abbastanza la sicurezza del pubblico denaro. Quindi ho determinato, e vi prego di far pratticare nelle occasioni, che quante volte il percettore di circondario sarà scoverto per malversatore del prodotto delle contribuzioni, saranno immediatamente nominati gli esattori in conformità del decreto de' 19 dicembre 1811 a'quali il malversatore darà i suoi conti.

Soggiungo, che il malversatore dovrà essere sul fatto arrestato senza dar luogo ad alcuna eccezione, e sotto la più rigorosa risponsabilità de' sotto intendenti, e de' ricevitori distrettuali. I sotto intendenti daranno i loro ordini per l'esecuzione del disposto in questa lettera senza aspettare la vostra approvazione, che chiederanno contemporaneamente.

Credo utile di prevenirvi che la presente non deroga punto all'articolo 17 del regolamento de'5 giugno 1811, che prescrive la nomina de' commessari surrogati in luogo di percettori in ritardo, e non malversatori. L'articolo suddetto continuerà, come finora, ad esser eseguito.

— 74 —

Circolare del 29 luglio 1812 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a reprimere i dritti di servitù esercitati dai comuni sull'erbe nei fondi dei privati sotto le denominazioni di difese, di terzi e simili.

Sono informato, che da vari comuni si eserciti ancora la servitù dell'erba ne' fondi de' privati sotto le denominazioni di *difese*, di *terzi* e simili. Si è dubitato se per caso potessero applicarsi le disposizioni del decreto de' 16 ottobre 1809, con cui è proibita la fida che si esigeva dagli ex baroni, e del regolamento de' 24 maggio 1810 abolitivo de' così detti corsi delle Calabrie.

Per regole generali ogni servitù di pascolo non deve sussistere, così esige il bene dell'agricoltura, e la libertà dei fondi proclamata della novella legislazione. Ma oltre a questo principio l'articolo 48 del real decreto de'3 dicembre 1808 avendo dichiarato affrancabile qualunque servitù di pascolo che sia l'effetto di riserva, ne discende la conseguenza, che ogni altra

servitù di pascolo che non abbia la medesima condizione, si intenda abolita senza compenso.

Le stesse considerazioni fanno sentire la necessità di vietare a' comuni ogni ulteriore esercizio di servitù dell'erba sui fondi appadronati. Essi avranno però diritto ad un compenso nel solo caso che si tratti di concessioni.

Voi invigilerete alla esatta osservanza di questa disposizione, la quale è diretta ad assicurare a' vostri amministrati gli effetti benefici di una legislazione liberale.

Una tal misura comandata dalla legge produrrà dei vuoti ne' bugetti di vari comuni. Voi sentite quindi il bisogno di supplirvi con altri mezzi.

I comuni che finora hanno esercitato queste servitù sono stati giustamente considerati come possessori di una rendita imponibile per lo più sotto il nome di uso civico, e per conseguenza gravati di una corrispondente contribuzione fondiaria. Venendo ora a mancare la rendita, giustizia esige, che cessi contemporaneamente l'imposta, la quale dovrà ripartirsi tra' proprietari che profittano dell'erba. Voi dunque nella formazione de' ruoli per l'esercizio prossimo, prenderete le misure opportune, onde i comuni non rimangano ulteriormente gravati di un peso mancante di ogni fondamento.

Ho l'onore di salutarvi con tutta stima.

— 75 —

Circolare del 2 marzo 1813 emessa dall'intendente di Calabria citra sullo incasso delle multe contro i morosi alla consegna dei bruchi.

Sua eccellenza il ministro dell'interno mi partecipa che gli incaricati della percezione delle multe contro i morosi alla consegna de' bruchi devono essere i cassieri comunali, ai quali per indennità è venuto ad accordarli il due per cento.

Io vi prego di esserne nella conoscenza, ed a sorvegliare, che l'esazione delle multe suddette sia regolarmente, e senza ritardo effettuita.

Ho l'onore di salutarvi con istima.

— 76 —

Officio del 21 aprile 1813 diretto dal procuratore generale sostituto presso la corte di cassazione all'intendente di Basilicata relativamente al pagamento del dritto di bonatenenza.

Rispondendo al quesito che vi siete compiaciuto farmi col vostro foglio dei 13 dello scorso mese di marzo, posso assicurarvi che il sistema uniforme della commissione è stato di condannare gli ex feudatari al pagamento della bonatenenza

dal dì del catasto, non essendosi preso il decennio antecedente al catasto suddetto, se non nel caso in cui la camera aveva dato un termine ordinario sulla bonatenza dovuta prima della enunciata epoca, ed il termine trovavasi già compilato. In questo caso trovandosi pruovato il debito antico degli ex baroni, la commissione ha preso il decennio antecedente, come il menomo di quello a cui potea condannare gli ex feudatari. Ma questo caso credo che sia avvenuto una volta sola, e lungi dal formare una eccezione alla regola comune, mostra quanto sia stato lontano dal sistema della commissione quello prima di lei tenuto dalla già regia camera.

— 77 —

Circolare del 9 luglio 1813 emessa dall'intendente di Calabria citra con la quale si risolve il dubbio se estinta a favore di un oblatore la candela in grado di sesta fosse regolare accettare altra migliore offerta.

Insorto il dubbio se estinta a favore di un oblatore la candela in grado di sesta fosse accettabile altra offerta migliore presentata alquante ore dopo, ma nella stessa giornata, in cui ha avuto luogo l'accensione della candela di sesta; sua eccellenza il ministro dell'interno ha creduto sentire il parere del ministero pubblico della gran corte di cassazione. Questo ha opinato di non potersi rigettare tale offerta per la ragione che negli additamenti i fatali corrono per giorni, e non per ore.

Io vengo a manifestarvi questa risoluzione per adattarvisi nelle occorrenze. Gradite la mia distinta stima.

— 78 —

Rapporto del 30 ottobre 1813 rassegnato dal già procuratore regio generale presso la commessione feudale al ministro degli affari interni col quale si propongono espedienti ad ovviare alla mutazione di superficie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del dritto di coloro ai quali la decima è dovuta.

Per ovviare alla mutazione di superficie che i possessori di fondi decimali fanno in frode del diritto di coloro ai quali la decima è dovuta, l'intendente di terra d'Otranto propone due spedienti; l'uno di ridurre allo stato primiero la superficie immutata, l'altro di obbligare i possessori di fondi decimali a rimborsare il padrone diretto di ciò che ha perduto pel fatto cambiamento.

Il primo espediente, senza bisogno di molta confutazione, sarebbe ingiusto e distruttivo dell'agricoltura e dell'industria. Il secondo contiene la riparazione al danno cagionato, ed è quello che dee adottarsi, scegliendo il mezzo più facile per pervenirvi, ed il più convenevole al fine che la legge si ha

proposto, allorchè ha dichiarato tali crediti commutabili in danaro ed affrancabili.

Questo mezzo è suggerito da'due reali decreti de'20 di giugno 1808 e dei 17 gennaio 1810 La commutazione è un beneficio che la legge ha accordato a coloro che soffrono il redito, e per conseguenza è di sua natura volontario. Ma nulla è più giusto e più naturale, che i possessori dei fondi redditizi decadano dal beneficio della scelta, allorchè contravvengono alle condizioni del loro contratto. Tanto più questo mezzo diviene necessario quanto è l'unico che concilii fra loro l'interesse delle parti ed il voto della legge.

Propongo dunque a vostra eccellenza un progetto di decreto, col quale si dichiari necessaria la commutazione in ogni caso in cui in danno del legittimo diritto del padrone del canone o del redito si venga a mutare la coltura del fondo. Credo inoltre necessario, che in sino a che la commutazione abbia il suo effetto, non s'interrompa il pagamento della prestazione solita, onde con questo mezzo non si eluda l'obbligazione dei debitori, e si provvegga all'uguaglianza del diritto de' padroni del redito, allorchè questa è turbata per fatto de' possessori de' fondi gravati.

— 79 —

Ordinanza del 9 luglio 1817 emessa dal ministro delle finanze portante le regole a seguirsi per le iscrizioni di rendita sul gran libro

Art. 1. L'uso delle riunioni di più iscrizioni di rendita in una sola seguiterà ad essere osservato nella contabilità della direzione generale del gran libro. Quest'operazione di riunione dà il vantaggio a' proprietari, che il numero del loro conto aperto al gran libro, che regola i pagamenti, sarà sempre invariabile qualunque fosse il numero delle partite da loro acquistate.

2. Ciocchè giova alla generalità non dovrà punto pregiudicare agl'interessi, ed al comodo di un particolare, al quale forse non convenga di far riunire le sue iscrizioni, e perciò rimane stabilito, che quante volte nell'atto dell'acquisto delle partite per la via del trasferimento gli acquirenti dichiarassero, o da per se stessi, o per l'organo degli agenti de' trasferimenti che la partita acquistata intendono, che non sia riunita ad altra precedente che essi posseggono, sarà ad essi accordata.

3. Sarà in questo caso dell'obbligo della direzione di aprire a favore di tali proprietari tanti conti sotto diversi numeri, per quante saranno le partite che essi acquisteranno colla dichiarazione espressa nell'articolo 2.

— 80 —

Reale Rescritto del 16 marzo 1817 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare la custodia delle reali proprietà e dei boschi.

Nel regolamento sovranamente sanzionato nel 16 *del mese di marzo dell'anno* 1817 , *richiamato in osservanza col reale rescritto del* 19 *novembre* 1830 *per la esatta custodia delle reali proprietà e de' reali boschi, si contengono i seguenti articoli :*

Art. 9. « Dichiara Sua Maestà espressamente , che tutte le polizze d'armi, o altre licenze concedute da qualunque podestà per l'asportazione delle armi da fuoco, hanno implicitamente la eccezione di tutt'i luoghi comprese nelle reali riserve ; in conseguenza nessuna persona di qualunque ceto e condizione, anche dell'ordine militare ed ecclesiastico possa andare armata di schioppo o carico , o scarico nelle reali riserve. Soltanto si permetterà ai passaggieri di camminare per la pubblica strada con scioppo , il quale , se sarà carico a palla , dovrà essere non civato , e senza pietra ; e se sarà carico a pallini , dovrà essere levata dalla canna la piastrina del fucile. Diversamente facendosi , incorrerà nella perdita dello schioppo a beneficio del guardacaccia di custodia , e la persona che commetterà una tal controvenzione , sarà arrestata e posta nelle carceri , o in castello , secondo la sua condizione , a nome dell'amministratore finchè avrà portato all'amministrazione la somma di once 4 , applicabili , come sopra , a limosine e maritaggi.

Nell'eguale pena incorrerà qualunque altro , che si troverà camminando per mezzo la tenuta fuori della pubblica strada, ancorchè lo schioppo fosse scarico , avendo in tasca il controventore polvere , e pallini.

Art. 10. Gli uffiziali di giustizia tanto militari , che paesani non potranno entrare nelle reali riserve armati di schioppo , sia per carcerare alcuno, sia per qualunque altra esecuzione , senza domandar prima il permesso all'amministratore ; e quando si trattasse di un caso , che non ammettesse dilazione , saranno tenuti di domandarlo al guardia maggiore , o al caporale della rispettiva riserva. Un tal permesso però non solo non potrà esser negato, ma ancora dovranno farsi accompagnare gli accennati esecutori da un guardacaccia per evitarsi qualunque inconveniente. Sepperò gli esecutori di giustizia potranno fare l'esecuzione senza schioppo , in tal caso non avranno bisogno del detto permesso.

Art. 11. Si proibisce a chicchessia di sparare, e cacceggiare per qualunque sorte di caccia nelle reali riserve , e trovandosi il controventore, sarà arrestato da' guardacaccia , ed oltre la per-

dita dello schioppo, e delle provvisioni da caccia, che saranno appropriate a costoro, sarà tradotto nelle carceri, ed ivi detenuto finchè pagherà la multa di once sedici, e tarì venti, potendosi minorare tal pena a giudizio dell'amministratore, a proporzione delle circostanze.

Un terzo della suddetta multa sarà appropriato ai guardacaccia, un terzo ai denuncianti, quando ve ne fossero stati, ed un terzo s'impiegherà, come sopra, in limosine e maritaggi.

Art. 12. Si permette ai guardiani di vigne e territorj, secondo il consulto, di custodire il proprio podere, e quei de' proprj padroni, portando lo schioppo carico a palla: ma se questo si trovasse carico a pallini, gli sarà tolto, e resterà appropriato ai guardacaccia, dopo di essersi tenuto in deposito per un mese, onde sentirsi dall'amministratore in tale frattempo le discolpe, e le giustificazioni de' suddetti controventori, e vedersi se potranno meritare, che lo schioppo tolto, gli sia restituito.

Nell'intelligenza però, che i suddetti guardiani dovranno farsi notare, e riconoscere dall'amministratore, prima ch'entrino a custodire le tenute, dovendosi registrare dall'amministrazione il nome e cognome del guardiano, e i fondi, le vigne, e territorj, che dovrà custodire, onde riportarne la patente, che gli farà l'amministratore suddetto per mostrarla ai guardaccia del luogo.

Siffatte patenti non esenteranno tali guardiani di doversi provvedere della corrispondente licenza di portare le armi delle autorità alle quali si appartiene.

Art. 17. Non potrà mettersi fuoco alle ristoppie, se non dopo la metà di agosto; e pria di appicciarsi il fuoco, dovrà farsi la dovuta prevenzione ai guardacaccia. I controventori saranno arrestati dai guardacaccia, e saranno detenuti nelle carceri a nome dell'amministratore finchè non pagheranno la somma di once venti: nell'intelligenza, che se daranno fuoco prima della metà di agosto, oltre alle pene indicate, saranno ancora soggetti a quelle stabilite dalla prammatica.

La multa suddetta sarà impiegata, come sopra, in limosine e maritaggi.

Art. 19. Tutte le suddette pene si dovranno intendere duplicate, e triplicate nel caso di seconda, e terza controvenzione; per cui si dovrà tenere dall'amministrazione un esatto registro, nel quale si noterà il nome, e cognome, e la patria del controventore, e il luogo della controvenzione; nell'intelligenza, che dovrà riputarsi per controventore colui, che sarà stato già condannato precedentemente.

Art. 20. Commettendosi taluna delle precedenti mancanze, ed arrestandosi qualunque controventore dovrà nel medesimo giorno il guardia maggiore, o il caporale della riserva farlo presente all'amministratore con descrivere minutamente il nome e cognome del controventore, il luogo ov'è stata commessa la

mancanza, e tutte le circostanze dell'accaduto, affinchè l'amministratore in via amministrativa possa applicare le pene contenute nella presente reale determinazione, e farle a norma della medesima pienamente eseguire.

Delle decretazioni dell'amministratore finchè il sistema del contenzioso amministrativo non sarà dalla Maestà Sua ordinato nei suoi reali dominj al di là del faro, non sarà ammesso alcun gravame, ma sarà solamente alle parti permesso di farne alla Maestà Sua ricorso, per le sue ulteriori sovrane provvidenze.

Art. 22. I guardacaccia, e qualunque altro impiegato alla custodia delle reali riserve, trovando a cacceggiare delle persone, o discoprendo qualunque altra controvenzione a norma de' suddetti reali stabilimenti, non potranno per qualunque siasi motivo celarlo al loro capo, e questo all'amministratore e molto meno prendersi la libertà di ricevere qualunque siasi regalo; dapoichè nel primo caso saranno allontanati dal real servizio, e nel secondo caso saranno carcerati, ed indi licenziati ».

Ai termini quindi degli ordini di sua eccellenza il luogotenente generale di rammentarsi in ogni anno l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli di sopra trascritti per mezzo di affissi, si fa noto al pubblico, per non potersi allegare ignoranza, che chiunque controverrà al prescritto dagli articoli stessi sotto qualunque siesi pretesto o causa, sarà punito colle pene stabilite nel cennato sovrano regolamento.

— 81 —

Ministeriale del 26 luglio 1817 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Catanzaro portante disposizioni pei projetti.

Trovo giudiziose le osservazioni, che mi ha proposte col rapporto de' 9 corrente, relativamente ai projetti di cotesta provincia, che hanno oltrepassato l'età prescritta dai regolamenti, non che riguardo alla spesa da erogarsi per fornire a' medesimi i pannolini, ed altro che occorre, allor quando si rattrovano presso le rispettive balie.

Riguardo alla prima parte io la incarico di manifestarmi il numero, e la età di quei fanciulli, che già hanno oltrepassato gli anni sette, onde risolvere il convenevole.

Quanto alla seconda, l'autorizzo a continuare il sistema, che finora ha tenuto, e che ho trovato plausibile, regolando però le cose in guisa, che la spesa pe' pannolini e medicine non abbia ad eccedere gli annui ducati due per ciascun individuo.

— 82 —

Circolare del 16 novembre 1815 emessa dall'intendente di Calabria citeriore in esecuzione di sovrano rescritto degli 11 ottobre portante le norme per la provvista delle cattedre vuote nei licei, collegi e scuole secondarie del regno.

Sua Maestà intenta sempre a procurare il ben'essere, e la felicita de' suoi amatissimi sudditi, desiderando di migliorare lo stato attuale dell'insegnamento nella pubblica istruzione, ha deciso nel consiglio degli 11 caduto ottobre, che in avvenire per le cattedre vacanti ne' reali licei e collegi, e nelle scuole secondarie del regno non debbano proporsi alla sua reale approvazione se non quelle persone, le quali previo un concorso, saranno state giudicate meritevoli di occuparle, e con validi documenti avranno prima giustificato la loro buona condotta, morale e religiosa. La prelodata Maestà Sua nello stesso consiglio si è degnata di approvare il metodo da tenersi negli esami, e lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare, per accordarsi agli aspiranti le cattedre in quistione. Io vi comunico tanto il piano per la provvista delle cattedre vacanti, che lo stato delle materie, sulle quali dovranno versare gli esami degli aspiranti alle medesime, acciò ne abbiate conoscenza, e ne curiate la dovuta pubblicità, facendo rimarcare a tutti, che il nostro augusto sovrano non tralascia mezzo onde migliorare l'interessante ramo della pubblica educazione.

— 83 —

Ministeriale del 7 dicembre 1814 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente di Basilicata portante disposizioni sulla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi.

Rispondo al vostro rapporto relativo alla competenza per la commutazione delle prestazioni territoriali in canoni fissi.

Certamente per rendere generale e sollecito il beneficio della commutazione sarebbe stato desiderabile che ne fossero stati incaricati i commissari del Re; ora la competenza in questa materia è del potere giudiziario. Quando però nell'atto della divisione de' demani vi fosse riuscito di eseguire la commutazione per modo di conciliazione, questo metodo non poteva essere trascurato. Un'operazione come questa eseguita con un provvedimento generale del commissario equivale a molte particolari decisioni del giudice, ottenute con dispendi, con contraddizione e con disparità di ragioni. Ma in questi casi bisogna avvertir sempre ad assicurarsi del consenso delle parti, poichè altrimenti essendovi contraddizione, l'autorità giudiziaria può riguardare il trattato come non avvenuto. Ciò si è verificato: non solo gli ex-baroni, ma alcuni coloni stessi han-

no attaccato presso il consiglio di stato le commutazioni fatte dagl'intendenti come nulle per causa d'incompetenza. La sezione del contenzioso, dove si è proposto il reclamo de' coloni di Brindisi, ha adottato le massime le più favorevoli che si potevano alla classe de' coloni. Ha avuto per vero che gl'intendenti non possono fare atti di giurisdizione contraddetta, ma che possono col consenso delle parti fare da conciliatori, tanto più che il decreto de' 17 gennajo promuove le vie convenzionali, e vuole che gli atti volontari delle parti procedano i giudizi.

Non pertanto, comunque sia incontrastabile la competenza del potere giudiziario a' termini del decreto de' 17 gennajo 1810 non possono i tribunali annullare essi le ordinanze de' commissari del Re. Le sanatorie da un'altra parte di atti nulli, che voi proponete, ne' quali cade l'interesse del terzo, non si debbono, nè possono domandarsi. In avvenire dunque voi non promuoverete commutazioni, se non trai confini di sopra espressi. Per le già fatte, dove esistano vostre ordinanze, non potendo queste essere distrutte dal potere giudiziario, voi eleverete un conflitto caso per caso, e mi renderete conto dei motivi sui quali è fondato.

Sono con sensi di distinta stima.

— 84 —

Istruzioni del 1 gennaio 1818 portante norme a seguirsi per lo miglioramento dell'arte di trarre la seta.

Art. 1. Onde ottengasi seta uniforme, netta, e pregevole, è necessario incominciare con scegliere i bozzoli, o sieno gallette. Convien dunque separare le bianche dalle dorate per farne matasse distinte. Le macchiate doppioni, sporche e deboli saranno seperate dalle altre. Di quelli si trarranno sete grossolane, o si fileranno a filusciello ossia bavella.

2. L'aspe ossia mangano ordinariamente si fa di troppo grande circonferenza, o pure ognuno a suo capriccio, il che poi reca sommo imbarazzo nell'adattare la seta a' seguenti lavori e a dare una norma fissa per le sete filate ad organzine. La circonferenza del mangano sarà di palmi otto napolitani e la matassa piegata avrà la lunghezza di palmi quattro. Tutte le altre sete si trarranno con mangano, la di cui circonferenza sarà di palmi dodici, in maniera che la matassa ligata non sia più lunga di palmi sei.

3. Le matasse organzine non avranno ciascuna che il peso d'oncie due; quelle dette appaldo Nocera e Casale avranno il peso d'once quattro; quelle finalmente dette Cirella, Piano, e Sambatelle non eccederanno il peso d'once sei. Questa diversità di pesi è in proporzione della finezza della seta.

4. Dovendo dalla seta formarsi tanti e sì vari lavori bisogna ch'essa sia tratta in modo da potersi adoperare convenientemente a' lavori più fini e leggieri, come a quelli più consistenti e doppi. D'altronde la qualità de' bozzoli varia secondo le stagioni, il luogo ove sono stati allevati, e cure usate, il nudrimento di foglia di gelso o di moro. Quelle dunque, e questa circostanza consigliano di trarre la seta in varie maniere onde se ne abbia maggior vantaggio. Questi vari modi però possono comodamente ridursi a tre già da noi enunciati; cioè primo all'organzine matasse lunghe palmi quattro, peso once due; secondo appalto, Nocera e Casali, matasse lunghe palmi sei, peso once quattro; terzo Cerelli, Piano, Tambatelle lunghezza palmi sei, peso once sei.

5. L'arte di trarre da' bozzoli la seta; il numero de' bozzoli da dipennarsi per avere un filo conveniente e sempre uguale dipende da un certo meccanismo che si apprende dalla pratica, e che non può insegnarsi con ammaestramenti. Raccomandiamo solo la diligenza, e l'attenzione.

6. È un grave abuso molto comune quello di affastellare molte matasse di seta e fino ad otto sopra lo stesso mangano. Accade quindi che per affrettare l'asciugamento di tante matasse, onde avvalersi di nuovo di quel mangano, si costuma di porre delle padelle di bracie sotto quello, onde avviene che la seta, o si brucia, o si riunisce per la gomma, e sempre si deteriora nella qualità, o nel lustro. Vorrebbesi dunque che per ogni mangano non si ponessero che due sole matasse ed al più quattro, e che ogni caldaia avesse almeno tre mangani onde il disseccare della seta accadesse naturalmente e non già per forza di calorico artificiale, e nel tempo stesso il trattoio non perdesse momento alcuno di travaglio.

7. A sciogliere la gomma che unisce li fili del bozzolo è necessario, che questi stieno immersi nell'acqua calda, ma non è leggiera impresa mantenere questo caldo graduato egualmente, in modo che non pecchi od in eccesso od in difetto. E quindi riconosciuto il vantaggio di adoperare per questo riscaldamento anzi che il vapore il fuoco; il signor Gensoul del Bagnoles inventò costruzione tale che un sol fornello per mezzo di tubi comunicasse il calorico a molte caldaia. Ma questa invenzione sarà vantaggiosa ad una manifattura in grande. Noi ci contentiamo proporre picciole aggiunzioni alle già usate macchine. Sieno dunque li soliti fornelli, e le usate caldaia. A quelli lateralmente si faccia picciola fumarola perchè sievi la corrente dell'aria. La caldaia chiuda poi se può essere ermeticamente la bocca del fornello. Pongasi dell'acqua nella caldaia non più del terzo della di lui capacità. Sull'apertura della caldaia si adatti una conca di rame a somiglianza de' nostri bracieri da fuoco, che col suo orlo chiuda meglio che potrassi la bocca della caldaia, nella quale devono stare li bozzoli per

trarsi. Bollendo la caldaia sopra il fornello, li vapori faranno riscaldare di conca de' bozzoli e se ne otterrà l'intento. Ecco un calore a vapore nella maniera più splendita o facile; l'acqua che sta nella caldaia sarà sufficiente fino all'ultima gocciola, e sicuramente per l'intera giornata del travaglio. Non così quella della conca, che dovrà mutarsi ogni volta almeno che si cambia il mangano, onde la seta venga netta e lustra e si liberi facilmente dalla gomma diguazzando i bozzoli in acqua netta.

Per economia di fuoco chi avesse più lavoratori potrebbe usare de' fornelli alla Rumfort.

8. Le matasse della seta debbono essere il più che si potrà eguali nelle filature. Le nostre antiche prammatiche volevano che il filato fosse a crocetonda, cioè, che il filo tondeggiasse ed era vietata la mezza croce ossia filo piano. Ma la moda di oggi amando setaccie leggiere ne risulta il vantaggio dal filo piano, per la catena ossia stame. E perciò potrà trarsi la seta a volontà ed a seconda delle commissioni.

9. L'usare la malizia di dare una superficiale apparenza alle matasse che poi rinchiudono dentro l'inganno e la frode è un falso principio di guadagno. Esso dà ragione al compratore di dispreggiar la merce, e togliere al venditore il dritto di pretendere un prezzo maggiore. Non si griderà mai abbastanza contro questo vizio della nostra industria, che fà che gl'esteri non comprino li nostri lavori.

10. Le matasse saranno ligate con pochi fili del capo-mangano e non già con un gomitolo di quel filato, nè nel modo che risulta dalla ligatura saranno introdotte delle filacce per accrescere il peso.

11. Disposte così le matasse si distingueranno in varie sorti, secondo che abbiamo detto, d'organsino, appalto, e cereale. Chi nè avesse grossa quantità potrebbe separare prima, seconda e terza quantità in ciascuna di quelle tre specie. Quindi destramente s'imballeranno per ispedirsi.

12. De' bozzoli scartati, de' doppioni e delle falloppe ossiano pellicole se ne tirerà quell'utile che se ne potrà, riducendo il tutto a calamo, o bavella per filarsi alla rocca, o filatoio per uso di manifatture grossolane.

— 85 —

Circolare del 30 gennaio 1816 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni pei lavori ed opere pubbliche comunali.

Ad oggetto che il corso de' lavori pubblici de' comuni sia il più che si possa celere e spedito, ho risoluto, che le perizie, gli atti di appalto, e le misure finali non più siano da ora innanzi rimesse in questo ministero per l'approvazione, la quale sarà data da voi, a termini però, e colle formalità espresse nell'acclusa determinazione ministeriale. Adattandosi un tal sistema, voi sentite la necessità di tenere al corrente il ministero dello stato di situazione de' lavori comunali, e del loro avanzamento. In conseguenza per la fine di marzo prossimo mi rimetterete un quadro, secondo l'accluso modello, indicante la situazione, in cui eran all'epoca del 31 dicembre 1815 le opere pubbliche di tutt'i comuni della provincia, da voi amministrata, le quali non sono ancor terminate; marcandole con un numero d'ordine. Questo quadro principale sarà come la matrice di tutte le opere comunali. Le nuove opere poi intraprese, e che s'intraprendono, in tutto il corso di questo corrente anno 1816, e quelle che verranno intraprese nel corso di ciascuno degli anni avvenire, saranno descritte in quadri annuali, secondo lo stesso modello del quadro principale, nei quali quadri annuali sarà continuato progressivamente il numero d'ordine del quadro principale: questi quadri di ciascun anno mi dovranno essere rimessi alla fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Il suddetto quadro principale, e gl'indicati quadri annuali formano il quadro generale delle opere comunali.

In fine, perchè io conosca l'avanzamento de' lavori, mi rimetterete alla fine di gennaio uno statino, secondo il modello apposito, in cui siano semplicemente notati i numeri d'ordine del quadro generale che si riferiscono alle opere de' comuni, le somme rispettivamente spese per queste opere nell'anno precedente, e le somme portate negli stati discussi de' comuni per dette opere nello stesso precedente anno. Io, signor intendente, chiamo voi ed il consiglio d'intendenza, a cui notificherete la presente, responsabili dell'esatto adempimento di tutte queste determinazioni, e non mancherete di accusarmi la ricevuta della presente.

Gradite i sentimenti della mia perfetta stima.

— 86 —

Reale Rescritto del 15 dicembre 1815 partecipato dal ministro delle finanze a quello della polizia generale perchè sieno formate in carta di bollo le petizioni, che anche in forma di lettere, s'indirizzano a' ministri e segretari di stato ed a tutte le autorità giudiziarie ed amministrative.

Sua Maestà volendo richiamare in osservanza gli stabilimenti in vigore, mediante i quali vengono sottoposti al bollo le petizioni, anche in forma di lettere, che s'indrizzano a' ministri a' segretari di stato, ed a tutte le autorità giudiziarie, ed amministrative, ha ordinato.

1. Che debbano essere scritte in carta bollata tutt'i ricorsi, che gl'impiegati, o particolari presenteranno, sia nelle sacre mani della Maestà Sua, sia ne' ministeri, e segreterie, sia in qualunque altra officina giudiziaria ed ammistrativa.

2. Che non debba darsi alcuno sfogo ai ricorsi, i quali fossero presentati come sopra, scritti in carta non bollata.

3. Che vengano sottoposti ad una multa di ducati 5 per ogni volta gl'impiegati nelle officine, allorchè registrassero petizioni, o memoriali scritti sopra carta non bollata, o allorchè essi presentassero alla firma de' loro capi delle disposizioni sopra gli enunciati ricorsi.

4. Che sieno eccettuati da tali regole i soli memoriali delle persone miserabili, allorchè però la loro povertà fosse contestata in piedi de' medesimi dal parroco, il quale oltre la firma, debba apporvi anche il suggello, di cui fa uso ne' pubblici atti.

Nel comunicare di real ordine a vostra eccellenza le sovrane decisioni, da aver luogo dal 1 gennaio dell'entrante anno, io la prego di disporne l'esecuzione nella parte che potrà riguardare il dipartimento di suo carico.

— 87 —

Circolare del 19 agosto 1815 emessa dal ministro degli affari interni portante norme a regolare gli stati discussi comunali.

Le operazioni per gli *stati discussi* comunali del 1816, in quest'anno vengono ritardate di un mese, cominceranno però, e saranno proseguite con più felici auspici. Il real decreto de' 14 del corrente nell'atto che accorda i primi notabili disgravj a favore de' comuni, è un preludio di maggiori munificenze che Sua Maestà si propone di concedere, a misura che le urgenze dello stato cesseranno di opporsi alle sue benefiche intenzioni. Intanto è sovrana volontà che con questi primi alleviamenti, combinati con una rigorosa economia, gli stati discussi del 1816 sieno regolati in modo da produrre una sensibile diminuzione

di pesi alle popolazioni. Ecco il principale scopo, che debbonsi proporre in questo disimpegno tutti gli amministratori civili. Io richiamo la di loro attenzione sopra di alcuni espedienti che potranno essere adottati con felice successo.

1. In primo luogo bisogna che in ogni stato discusso le rendite, e le spese bilancino esattamente. Siccome finora non era permesso di lasciarvi un vuoto, così in avvenire è vietato di lasciarvi un *avanzo*, soprattutto quando lo *stato discusso* contenga gabelle, o grani addizionali. Non fa più d'uopo di *avanzi*, da che Sua Maestà si è benignata di dichiarare, che i comuni non debbano essere in verun caso nè autorizzati, nè obbligati ad alcuna spesa estranea alla propria amministrazione. Quante volte dunque nella discussione si presenti un avanzo, se lo *stato* contenga rendite risultanti da pesi civici, questi dovranno essere diminuiti in proporzione, sia abolendone alcuno, sia ribassandone le tariffe. Si avrà cura in ciò di seguire sempre la norma prescritta dall'art. X del decreto de' 14 dicembre 1810, inculcata coll'art. 3 del corrente, cioè, di cominciarsi il disgravio da quei pesi che gravitano sulla classe meno agiata del popolo. Se poi lo stato contenendo soltanto rendite patrimoniali, offra qualche avanzo, si è nel dovere di proporne l'impiego sullo *stato* medesimo al maggior vantaggio della popolazione.

Questo però debbe intendersi per gli avanzi effettivi che risultino da rendite certe. Che se poi essi sieno il prodotto di rendite di difficile, o incerta riscossione, come sono in gran parte le rendite straordinarie, non si potrebbe far conto di esse, senza pericolo di far mancare nel corso dell'anno i mezzi all'amministrazione. Anzi ad oggetto di prevenire questo inconveniente, sempre che sullo stato si presentino rendite di tal natura, bisogna non metterle a calcolo a fronte di spese certe, ed indispensabili, ma enunciarle semplicemente per memoria, e destinarle a qualche spesa straordinaria, che possa essere ritardata in caso che le dette rendite in tutto, o in parte non si realizzano. Così mentre si terrà conto di tali crediti, essi non figureranno nella somma dello *stato*, del pari che le spese che vi si contropongono, e non daranno nè un *avanzo* apparente, nè una mancanza effettiva. Questa è la norma adottata negli anni scorsi sugli stati discussi maggiori. Gl'intendenti la faranno generalmente estendere d'ora innanzi a tutti gli stati discussi minori.

2. Oltre l'economia risultante dall'abolizione del bollo per gli atti dello stato civile, e della contabilità, i comuni possono farne un'altra nella custodia de' boschi. Questa spesa regolata finora secondo le vedute degli agenti forestali, era tanto cresciuta in alcune provincie, che non solo assorbiva tutta la rendita de' boschi, ma la superava al segno, che le popolazioni per supplirvi si trovavano obbligate a sovraccaricarsi di

dazj. Sua Maestà istruita appena di questo abuso, l'ha fatto cessare, ed ha voluto che i comuni proveggano alla custodia dei proprj boschi nel modo che troveranno più conducente a' loro interessi, come si pratica da ogni particolare proprietario. Gli intendenti dovranno quindi regolarsi per tale oggetto con quella attenzione, ed economia che usa ogni diligente padre di famiglia. Essi nel fissarne la spesa, se da un lato dovranno consultare le risorse de' comuni interessati, dovranno assicurare dall'altro la più gelosa conservazione de' boschi. Ogni negligenza in questo ramo sarebbe feconda di gravi conseguenze, che è del dovere degl'intendenti di prevenire, loro cura di far raddoppiare la vigilanza non solo de' custodi che essi destineranno a' boschi, ma ancora degli amministratori comunali stessi, onde mantenere in vigore l'osservanza de' regolamenti forestali, ed impedire qualunque devastazione che col tempo potrebbe compromettere la sussistenza delle popolazioni.

3. Potrà farsi ancora una economia sull'articolo delle spese imprevedute. Nell'anno venturo l'amministrazione riprendendo il suo andamento regolare, e non dovendo più aver luogo alcuna esigenza straordinaria sui comuni, il fondo delle spese imprevedute può senza inconvenienti esser di molto diminuito. Gl'intendenti dovranno rivolgere a questo articolo una particolare attenzione.

4. L'articolo delle pubbliche feste può offrire un altro mezzo di economia. Si qualificherebbe a torto dimostrazione di pubblica gioja una festa, che cagionando il pagamento di un dazio, arrechi il lutto, e le privazioni nella casa del povero. Non dovrebbe quindi autorizzarsene alcuna, semprecchè essa sia un mezzo da aumentare le gravezze sul popolo. D'altronde oggi ogni dovere a tal riguardo è cessato. Sua Maestà sicura, e pienamente soddisfatta del sentimento di devozione e di fedeltà di tutt'i suoi amatissimi sudditi, non attacca verun prezzo maggiore alle pubbliche dimostrazioni, anzi le vieta, sopra tutto quando esse costino il menomo sacrificio a' suoi carissimi popoli. I decurionati quindi seguendo questi principj, non che i regolamenti in vigore, e consultando le abitudini delle popolazioni ugualmente che le risorse comunali, proporranno, sia la riduzione, sia l'abolizione delle spese che profondeansi nelle così dette feste civili, e lasceranno in piedi le sole feste religiose ne' rispettivi comuni. Gl'intendenti nelle stesse vedute risolveranno sulle proposte decurionali, e promuoveranno su questo articolo tutte quelle economie che saranno compatibili colla cosa.

5. Un'altra economia dovrà ottenersi sulla spesa delle stampe per lo stato civile, per la contabilità comunale, e per lo giornale dell'intendenza. Queste spese sono eccessive in varie provincie. Dovrà perciò essere cura degl'intendenti di ridurle al giusto. Io esigo che per ciascun articolo di esse sia fatto un par-

tito nelle forme amministrative; che le basi ne siano fissate dall'intendente in consiglio d'intendenza; e che nello stesso modo ne sia fatta la ripartizione tra i comuni. Il ratizzo così ordinato non sarà esecutivo che per metà, finchè non sia stato approvato dal ministro. Gl'intendenti domanderanno quest'approvazione, dopo che il conto delle stampe eseguite sarà stato discusso dal consiglio medesimo. Essi rimetteranno al ministero una copia del provvedimento motivato, che il consiglio avrà preso sul conto. In caso che dal conto risultasse un'economia sul ratizzo, questo rimarrà diminuito proporzionatamente, ed indi ne sarà ultimata la riscossione.

6. Tutte l'enunciate economie, ed altre che le particolari circostanze di ciascun comune potranno suggerire, dovranno essere seguite da una proporzionata diminuzione di dazi di consumo. Sua Maestà vuole che a ciò sia adempito nelle sue paterne vedute di migliorare la condizione del popolo. In conseguenza, tanto nell'abolizione de' dazi, quanto nel ribasso delle tariffe di quelli che non potranno abolirsi per intiero, gli amministratori comunali, e gl'intendenti dovranno uniformarsi alla norma espressamente raccomandata dalla Maestà Sua nell'articolo 3 del real decreto de' 14 del corrente. Gl'intendenti rimetteranno al ministero per l'approvazione, nel corso di novembre prossimo, un quadro di tutte le variazioni in materia di dazi comunali, che potranno aver luogo nell'anno venturo.

7. Nell'alleviamento generale de' pesi civici, gl'intendenti non dovranno trascurare i proprietari. Sua Maestà nell'imposta della fondiaria per l'anno prossimo si è benignata di diminuirne il peso, per quanto le attuali urgenze dello stato lo han permesso. Gli amministratori comunali, e gl'intendenti sono nel dovere di concorrere anch'essi in queste benefiche vedute del nostro sovrano. Essi dovranno sopprimere in tutto, o in parte i grani addizionali de' comuni dovunque, senza gravare il popolo di dazi di consumo, si abbiano fondi sufficienti per supplire alle spese necessarie. Gl'intendenti, intesi i decurionati, determineranno in consiglio d'intendenza in quali comuni la detta sopraimposta debba essere soppressa, o conservata. Essi se ne occuperanno nel più breve termine possibile. Onde possano comunicare a tempo la prescritta determinazione a' direttori delle contribuzioni dirette, e rimuovere ogni ostacolo dalla formazione, e pubblicazione de' ruoli. Sia loro cura di mettersi in ciò di accordo co' detti direttori, ad oggetto di prevenire ogni equivoco.

8. Regolati con questi principi gli *stati discussi*, è del dovere degli amministratori comunali, e degl'intendenti di promuovere le opere di utilità pubblica, che si trovano autorizzate, e di far pagare puntualmente i debiti costituiti. Quanto alle prime le popolazioni, che ne sopportano il peso, non possono vederle ritardate che con dolore, e trovano nel ritardo un soggetto di continue lagnanze. Quanto a' secondi, la proprietà dei

creditori dev'essere inviolabile, e non vi è circostanza che possa autorizzarne l'inversione. Io richiamo su quest'importanti oggetti tutta l'attenzione, non meno che la risponsabilità degl'intendenti. Essi debbono mettere un termine agl'incessanti, e giusti clamori che si sentono da per tutto su tal particolare. L'esame de'bilanci quadrimestrili mi istruirà dell'esattezza di siffatti pagamenti. Sarà per me una pruova di ultronea ingiustizia ogni ritardo di pagamento dovuto, ed autorizzato sullo stato discusso, e mi crederò nel dovere di renderne conto a Sua Maestà.

9. Affinchè l'operazione degli *stati discussi*, alquanto ritardata in questo anno, segua colla dovuta celerità, gl'intendenti disporranno, ed invigileranno che i decurionati se ne occupino nel corso di settembre prossimo. Gl'intendenti mi rimetteranno per la metà di ottobre tutti gli stati discussi maggiori, che debbono essere sottomessi alla sovrana approvazione. Mi spediranno tra lo stesso mese, e quello di novembre tutti gli stati discussi minori, affinchè prima del principio del nuovo anno io possa esaminarli, e dare le disposizioni che crederò opportune. Intanto essi dopo averli discussi, ne faranno la partecipazione agli amministratori comunali, onde al cominciamento delle loro funzioni abbiano la norma della loro condotta; salve le modificazioni che potranno venire da me ordinate. In fine per la metà di dicembre mi dovranno far pervenire le solite mappe generali, che contengono gli elementi del lavoro, che io dovrò rassegnare a Sua Maestà, per metterla al fatto della situazione dell'amministrazione comunale dell'anno venturo.

Gl'intendenti riceveranno per mezzo del procaccio le mappe preparate per facilitare le prescritte operazioni. Nell'esecuzione, oltre le disposizioni contenute nella presente, saranno osservati i regolamenti in vigore, e le istruzioni date negli anni precedenti, in quanto non si oppongono alle disposizioni suddette.

Vi assicuro, signori, de' sensi di tutta la stima.

— 88 —

Reale Rescritto del 30 agosto 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia sul dubbio se le cause portate all'udienza mentre erano presenti quattro votanti possono essere poi giudicate coll'intervento di soli tre.

Ho proposto a Sua Maestà il dubbio ch'ella ha promosso col rapporto del 20 andante, se le cause portate all'udienza di cotesto tribunale mentre eran presenti quattro votanti, possano poi esser giudicate coll'intervento di soli tre.

La Maestà Sua si è degnata dichiarare che possano le dette cause decidersi con tre votanti.

Nel real nome le partecipo tal sovrana determinazione per l'adempimento.

— 89 —

Sovrana determinazione del 22 novembre 1817 partecipata dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce l'autorità del contenzioso amministrativo a decidere le quistioni sulle tonnaje.

Sulla domanda avanzata dal duca dell'Infantado per essere reintegrato nel possesso della tonnaia del Pizzo, fu incaricata la gran corte de' conti ad esaminare la legalità del titolo che si vantava; e l'avviso dalla gran corte emesso di esser legittimo il titolo fu approvato da Sua Maestà nel consiglio de' 28 maggio ultimo.

Promossa quistione in seguito, se alla reintegra della tonnaia poteva esser ostacolo al duca dell'Infantado l'articolo 209 della legge de' 12 dicembre 1816; *Sua Maestà ordinò che si rescrivesse alla stessa, non essere comprese fra le abolite privative le tonnaie, e che per lo dippiù si avesse dovuto adire l'autorità competente.*

Richiese inoltre il duca dell'Infantado di dichiararsi quali fossero le autorità competenti in questo affare; e la Maestà Sua avendo considerato che si tratta di contenzioso amministrativo, ordinò che si rescrivesse che il giudice competente sia il consiglio d'intendenza in prima istanza, e la gran corte de' conti in grado di gravame.

Infine per parte del duca dell'Infantado si è richiesto di comunicarsi a lei le dette disposizioni. Sua Maestà lo ha autorizzato, ed io le fò questa partecipazione per di lei intelligenza.

— 90 —

Circolare del 25 ottobre 1817 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce una commessione per raccogliere gli elementi necessari per far conoscere quali magistrati appartenenti al ramo giudiziario sieno fra' buoni e quali immeritevoli di conservarsi in impiego.

Una commessione composta dall'intendente, da' presidenti e da' regi procuratori criminale e civile, o da coloro, che n'esercitano le funzioni, raccolti gli elementi necessari, deve far conoscere al ministro quali fra i giudici di circondario siano i buoni, e quali gl'immeritevoli, ad oggetto che possa Sua Maestà conservare i primi, ed escludere i secondi. La commessione suddetta deve esaminare con tutta diligenza, ed imparzialità le qualità, e la condotta di ciascuno, fissando il suo giudizio:

1. Per la conferma di coloro, che riuniscono tutt'i i requisiti per ben sostenere la carica di giudice, mettendo da banda ogni particolare riguardo:

2. Per la esclusione di tutti coloro, che non reputa meritevoli:

3. Finalmente per le traslocazioni de' giudici, le quali si credano indispensabili pel bene del servizio soltanto. Per quest'ultima parte la commissione deve avere particolarmente presenti due cose: la prima che i giudici ne' capiluoghi de' distretti debbono nelle occorrenze supplire i giudici istruttori, e quelli del capoluogo di residenza de' tribunali debbono benanche fare da supplenti nel tribunale civile, per lo che è necessario ne' detti circondari destinare soggetti, che possano adempire con esattezza anche a quest'incarichi. L'altra cosa da aversi in considerazione riguarda le particolari circostanze di qualche giudice, il quale buono per se stesso, non è utile, che rimanga ulteriormente in un circondario ove per avventura avesse contratti de' rapporti pregiudiziali alla giustizia. Di tutto quello, che dalla commessione si stabilisce su gli enunciati tre articoli se ne formerà uno stato. In esso debbono sotto la colonna corrispondente enunciare con distinzione tutt'i motivi, che hanno determinato il giudizio della commissione sia per la conferma, sia per lo trasferimento, sia per la destinzione di un giudice. In caso di disparere si deve esprimere l'avviso di ciascuno, e questo dovrà essere particolarmente cifrato da tutt'i componenti la commessione. In questo lavoro la commessione non può avvalersi dell'opera di alcun impiegato. Lo stato dev'essere scritto interamente da' componenti medesimi della commessione, nel modo che si crederà più proprio per serbare il segreto; ciascuno de' componenti la commissione, è risponsabile dell'esattezza di questo lavoro. Il ministro richiamerà l'attenzione di Sua Maestà su coloro che meglio corrisponderanno alla sovrana aspettazione in questo importante affare.

— 91 —

Circolare del 15 febbrajo 1817 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se il decreto del 20 gennajo 1814 relativo alla divisione de' demani fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non eseguite.

Si era promosso il dubbio, se il decreto de' 20 gennajo 1814 relativo alla notifica di alcune ordinanze emesse in materia di divisione de' demanj, fosse applicabile indistintamente a tutte le ordinanze eseguite o non eseguite. Io l'ho proposto a Sua Maestà per non lasciare alcuna incertezza su di un articolo di tanta importanza nel consiglio de' 29 del prossimo scorso gennajo.

La Maestà Sua ha considerato, che il detto decreto ebbe principalmente in mira di fissare un termine per la risoluzione delle controversie fra i comuni, ed il regio demanio, nelle quali si era sovente proceduto in contumacia di questo; che tali controversie per effetto di posteriori risoluzioni sovrane debbano essere definite a norma delle leggi vigenti; che il detto decre-

to, secondo i principj del dritto comune, e la conseguente interpretazione datagli dall'autorità che era incaricata di farle eseguire, non poteva comprendere le ordinanze, che si trovano già eseguite; e che in conseguenza l'enunciato dubbio debb'esser risoluto colle massime del dritto comune, e quindi ai termini dell'art. 156 del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore. In conseguenza ha sovranamente dichiarato, che le disposizioni contenute nell'enunciato decreto de' 20 gennajo 1814 sono applicabili alle sole ordinanze, le quali emesse in contumacia, non si trovavano eseguite all'epoca del decreto medesimo, e che per queste sole ordinanze le autorità incaricate della divisione de' demanj debbano uniformarsi al codice di procedura civile, provvisoriamente in vigore.

Nel parteciparle, signor intendente, nel real nome questa dichiarazione sovrana l'incarico di uniformarsi alla medesima ed invigilare alla sua esecuzione.

— 92 —

Circolare del 6 marzo 1816 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sull'esercizio dell'uffizio di controloro presso le ricevitorie distrettuali.

Per effetto dell'art. 5 del real decreto del dì 27 dicembre ultimo, i sottointendenti dei distretti debbon destinare un individuo della loro officina per esercitare le funzioni di controloro presso la cassa del ricevitore distrettuale, in qualità di loro sostituto. Essendo essi risponsabili di tutte le operazioni di quest'impiegato relative al controllo della ricevitoria, avranno il dritto di prescegliarlo, ed amuoverlo a loro disposizione.

Ne' distretti de' capi luoghi delle provincie, i controlori delle ricevitorie generali faranno le funzioni di controlori distrettuali, giusta l'art. 4 delle istruzioni de' 19 gennajo: e perciò dovranno uniformarsi a quanto è prescritto nella presente circolare, indipendentemente da quanto è stabilito pel controllo della ricevitoria generale.

Io farò pagare mensilmente, a contare dal corrente mese di marzo, ad ognuno de' sottointendenti de' distretti, diversi da quello del capo luogo, ducati dieci esenti da ritenzione, come supplemento d'indennità d'ufficio; mediante il qual supplemento rimane a loro carico il mantenimento dell'impiegato incaricato del controllo distrettuale. Questa somma non deve sembrar tenue, giacchè i sottointendenti essendo disobbligati da ora in avanti dal mantenere nella di loro officina un commesso pel registro del controllo della cassa distrettuale, lo surrogheranno presso la ricevitoria, ed i ducati dieci mensili li abiliteranno ad ottenere una maggior esattezza nel servizio.

L'incaricato del controllo della ricevitoria distrettuale dovrà assistere a questa officina nelle ore in cui la cassa sarà aperta.

La scrittura che dovrà tenere consisterà in tre registri, che riceverete in un sol volume che da me si rimette insieme colla presente a ciascuno intendente e sotto-intendente.

Nel primo registro verranno iscritti tutt'i versamenti in numerario, ed in valori per numerario che i contabili del distretto faranno nella cassa del ricevitore, e quei che costui farà alla ricevitoria generale.

Nel secondo saranno riportati tutt'i valori di contribuzioni, cioè ordinanze, e ricevute di spese comunali, e di dritto di percezione.

Il terzo conterrà la situazione della cassa del ricevitore del distretto verso al ricevitor generale.

Questi registri devono nelle date delle scritturazioni, nei dettagli, e nelle somme corrispondere esattamente con quei della ricevitoria, ed ogni menoma discordanza proverà l'inesattezza del servizio.

Le attribuzioni de'controlori distrettuali son determinate nelle istruzioni del dì 19 gennajo prossimo passato. Perciò mi restringo ad accennarle semplicemente.

Tutt'i ricevi a tallone che la ricevitoria distrettuale rilascia ai contabili del distretto; tutt'i pagamenti che il ricevitor distrettuale dovrà fare per delegazioni del ricevitor generale, giusta l'art. 80 di detta istruzione; tutte le delegazioni di pagamento che il ricevitore distrettuale può esser nel caso di fare sopra i percettori, ed esattori del distretto secondo l'art. 83; dovranno esser verificati, e vistati dal controloro.

Non vi sarà documento alcuno relativo ad introito, ed esito della ricevitoria, che possa aver effetto senza il visto del controloro, sotto la più stretta responsabilità del sottointendente da cui dipende.

Potrà il sottointendente riservare a se, o permettere al controloro suo sostituto la firma dei processi verbali d'invio de' fondi, dei borderò dei documenti di esito, degli estratti decadarj, e degli stati di situazione mensili da rimettersi al controloro generale, in confronto degli estratti, e degli avvisi che dal ricevitor del distretto si rimettono al ricevitore della provincia, o al tesoriere generale, a norma della mia circolare de' 14 febbrajo ultimo.

Il controloro curerà che in ogni decade si faccia cassa netta, coll'invio di tutt'i fondi introitati; cosicchè il di loro importo corrisponda esattamente agli estratti de' registri d'introito.

Avrà cura parimenti sotto la responsabilità sua e del sottointendente, che i conti del ricevitore del distretto sieno ultimati al tempo prescritto, e farà rapporto al controloro generale sulle cause del ritardo, sollecitando le disposizioni opportune onde mettere in regola il ricevitore.

Veglierà perchè la percezione delle contribuzioni non soffra ritardo; e scorgendo qualunque attrasso ne' versamenti pren-

derà conto della causa che lo produce, e ne terrà avvisato il sottointendente.

Per effetto della stessa vigilanza, interverrà nella commissione distrettuale che si unisce in ogni mese in virtù del regolamento del dì 5 giugno 1811, pal eserà tutti gl'inconvenienti che avrà scoverto sulla percezione, e darà il suo parere, onde sieno prese le misure opportune a farli scomparire.

Presterà finalmente tutta l'attenzione sul valore, e regolarità de' documenti che appoggiano le operazioni della ricevitoria Ogni controloro perciò non sarà esente da rimprovero ogni volta che ne venisse restituito alcuno perchè trovato difettoso.

— 93 —

Circolare degli 8 novembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante chiarimenti sui quadri delle distanze milliarie formati dall'amministrazione generale del registro e bollo.

Il direttore del registro, e del bollo ha fatto osservare al ministro delle finanze, che i quadri delle distanze formati in esecuzione dell'articolo 18 del decreto de' 13 gennaio ultimo sulle spese di giustizia, offrono:

1. Mancanza d'indicazione di distanza de' comuni al capo luogo del circondario, ed a quello della stessa provincia.

2. Mancanza d'indicazione delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario.

3. Mancanza d'indicazione, delle distanze de' comuni fuori circondario, o fuori provincia.

Il ministro delle finanze per evitare gli abusi, che per l'enunciate mancanze d'indicazione potrebbero commettersi a danno della real tesoreria nel formarsi le tasse delle indennità di viaggio, ha adottati gli espedienti suggeriti dallo stesso direttore generale del registro, e del bollo, cioè, che per riguardo al 1 articolo si debba provvedere alle mancanze d'indicazione, ove esse si verifichino, con certificati suppletori degl'intendenti.

Relativamente poi agli altri due articoli, siccome la conoscenza delle distanze da comune a comune fuori della stessa linea di un circondario, o de' comuni fuori circondario, o provincia, non è stata richiesta ne' quadri, così in tali casi per regolarsi la tassa delle indennità di viaggio si è stabilito, che per documento di simili distanze debba valere un certificato del sindaco del comune, ove sono seguiti i disimpegni, vistato e riconosciuto dagl'intendenti delle provincie, alla cui giurisdizione appartengono.

— 94 —

Circolare del 30 agosto 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni pei custodi e sotto custodi delle prigioni.

Con decreto del 22 del corrente comunicatomi da sua eccellenza il segretario di stato ministro delle finanze, Sua Maestà si è degnata permettere, che i custodi, e sotto custodi delle prigioni dei distretti, e de' circondari dei suoi domini al di quà del faro, possano cumulare col soldo annesso a dett'impiego le pensioni di ritiro militari, per le quali si potessero trovare iscritti sul gran libro.

Io l'avverto di questa grazia sovrana per sua intelligenza, e governo.

— 95 —

Circolare del 19 aprile 1817 emessa dal ministro degli affari interni sull'amministrazione de' fondi provinciali.

La legge del 12 dicembre 1816 dispensava i fondi provinciali dalle misure adottate pe' fondi della tesoreria generale, pei quali con istruzioni dettagliate, già sanzionate da Sua Maestà, è rimasto provveduto per ogni articolo di spesa, quali documenti vi abbisognassero per giustificarla. La detta legge voleva anzi, che i ricevitori generali tenessero degl'introiti provvenienti da i fondi provinciali, un conto a parte, sul quale io direttamente avrei tratto de' mandati a misura de' bisogni.

Sua Maestà con data posteriore ha diversamente opinato, e per togliere dalla cassa de' ricevitori generali i fondi, che vi si versano da' prodotti addetti alle spese provinciali, fa d'uopo che il segretario di stato ministro delle finanze concorra colla sua autorizzazione a' pagamenti, che vengono da me ordinanzati.

Con precedente circolare le ho fatto note tali disposizioni, prevenendola che la tesoreria generale non avrebbe avuto più diritto ad esigere altri documenti, all'infuori di quelli, che io medesimo avrei indicato negli ordinativi. E siccome all'infuori della sola modificazione portata alla legge de' 12 dicembre, (di non disporsi da me direttamente sulle casse de' ricevitori) niun altro cambiamento è stato da Sua Maestà recato alla legge medesima; così il modo di giustificare l'esito de' fondi provinciali dev'essere precisamente lo stesso, determinato nella citata legge; quindi in tutt'i miei ordinativi è stato, e verrà da me prescritto, di non riscuotersi alcun documento. Non è però, che nella contabilità del mio ministero non si debba conoscere in quali usi siano stati adoperati i fondi da me liberati: egli è necessario, che minutamente io esamini le spese

fatte, onde possa approvarle, modificarle, e cangiarle secondo le circostanze, e nello stesso tempo possa sottometiere a Sua Maestà i risultati delle imposizioni, di cui i consigli provinciali hanno opinato di dover gravare le rispettive provincie.

L'esame de' documenti per le spese eseguite, interessa principalmente le provincie, e perciò a' termini della legge de' 12 dicembre, i consigli d'intendenza sono stati delegati alla discussione del conto materiale dell'esito fatto su' fondi sopra indicati, ed i consigli provinciali del conto morale.

Le obbligazioni di ciascun intendente verso il mio ministero consisteranno solo nell'inviarmi in ogni quadrimestre un bilancio distinto per ciascun articolo di spesa compresa nello stato discusso rispettivo, senza documento alcuno, e colle seguenti indicazioni.

1. Per lo mantenimento delle compagnie provinciali gl'intendenti non avranno l'obbligo di far conoscere alcun risultato, giacchè la regia scrivania di razione è incaricata di manifestare direttamente gli esiti fatti per le medesime con anticipazione, onde ottenere gli ordinativi di regolarizzazione, rimettendo all'uopo gli analoghi documenti. Ma se però una parte de' fondi destinati per lo mantenimento delle compagnie provinciali resti invertito per riattazioni di caserme, e per manutenzioni di forniture, allora nel bilancio formato sul modello di quello, che trovasi annesso alle istruzioni addizionali verrà indicata nell'introito la somma, da me disposta, dinotando l'articolo, il capitolo, ed il numero dell'ordinativo, e nell'esito saranno riportati i nomi di coloro, a' quali si son fatte pagare le somme, l'oggetto circostanziato di ciascuna spesa, e la somma liberata ad ognuno, s'indicherà nelle osservazioni da quali documenti ogni partita di esito sarà appoggiata nella reddizione del conto materiale presso il consiglio d'intendenza. Siffatto bilancio, che conterrà ancora la giustificazione di tutti gli altri fatti sopra i fondi provinciali, meno l'esito de' proietti, verrà rimesso periodicamente nel corso del seguente al quadrimestre precedente.

Sarà formato in doppio esemplare, perchè ove io lo creda, possa trasmetterne una copia al consiglio d'intendenza, ed al consiglio provinciale, per tenerla presente nell'esame del conto, e verificare se esiste una perfetta concordanza fra gli esiti, e i documenti giustificativi, che a me sono stati indicati, e quelli che realmente vengono sottoposti al di loro esame. La giustifizione verso il consiglio d'intendenza verrà poi resa nel modo stesso, come in appresso sarà detto per gli articoli *casermamento della gendarmería, e fucilieri reali, e manutenzione, costruzione, e riattazione di edifici provinciali di qualunque natura.* Rimane però stabilito, che il modo da provvedere alle forniture, o per appalto, o in economia, dev'essere da me precedentemente sanzionato.

2. Per lo mantenimento delle officine delle intendenze, e sotto-intendenze, oltre l'indicazione dell'introito nel modo additato nell'articolo precedente, nell'esito verrà riportato il numero de' capi, e vice-capi di officio, e degli altr'impiegati coi loro rispettivi soldi, ed inoltre la somma effettivamente spesa per gasti di scrittoio. I soldi verranno giustificati presso il consiglio d'intendenza coi ruoli nominativi degl'impiegati, certificati per l'esistenza e servizio, da' segretari generali nelle intendenze, e da sotto-intendenti nelle sotto-intendenze, colle quictanze di ciascuno impiegato, o dichiarate dalle firme apposte a questo titolo ne' ruoli medesimi, o in fogli particolari. Le spese fatte per gasti di scrittoio si giustificheranno con note dettagliate degli oggetti acquistati, e colle quietanze delle parti, cui diconsi pagate le somme, che si portano in esito.

3. Per lo casermamento della gendarmeria, e de' fucilieri reali, nel bilancio che si rimetterà, sempre che si tratterà di spese d'indennità di alloggio e mobilio, nella parte dell'esito s'indicheranno dettagliatamente le persone, alle quali si dicono pagate le somme, e l'oggetto di ciascuna partita di esito. Presso il consiglio d'intendenza poi, queste spese saran giustificate dai certificati delle autorità militari, proporzionati alle tariffe in vigore, e dalle ricevute degli uffiziali, a' quali sono state pagate le somme portate in esito.

Le manutenzioni di forniture saranno giustificate presso il consiglio d'intendenza da' contratti di appalto precedentemente da me approvati, o da mie autorizzazioni per eseguirsi in economia, da' certificati delle autorità militari per la buona tenuta delle forniture medesime e quantità, giusta il convenuto, e dalle ricevute de' fornitori, o altre persone, alle quali sono state le somme soddisfatte. Nel bilancio da inviarsi al mio ministero, s'indicheranno solo questi documenti, che saran riserbati per esser presentati al consiglio sopra indicato.

Le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme verranno documentate nella reddizione del conto materiale al consiglio d'intendenza, da' contratti di appalto, o stabilimenti di amministrazione in economia, sempre da me approvati; dalle misure ed apprezzi di' lavori; da' certificati de' periti per la esecuzione de' lavori medesimi, e dalle ricevute delle parti. Nel bilancio da rimettersi nel mio ministero s'indicheranno nelle osservazioni tutti questi documenti, e le partite di esito saranno separate per ciascuna parte prendente, con la indicazione dettagliata dell'oggetto della spesa eseguita.

I pagamenti di pigioni, saran documentati da' contratti di affitto, e dalle ricevute delle somme pagate all'oggetto. Gl'intendenti però, per ottener delle somme per questi pagamenti debbono inviar precedentemente nel ministero in semplice esemplare i contratti di fitto, o qualunque altro certificato contestante il pigione dovuto al proprietario del locale occupato per uso di

caserma. Le disposizioni tanto per le manutenzioni, riattazioni, o nuove costruzioni di caserme, quanto per le pigioni, sono applicabili ancora agli altri edifizi provinciali, di qualunque natura essi sieno.

4. Qualunque soldo, gratificazione, o assegnamento fisso mensuale verrà documentato presso il consiglio d'intendenza, da certificati di esistenza e servizio, e dalle ricevute delle parti prendenti. Nel bilancio che mi si rimetterà, non si tralascerà di osservare il più minuto dettaglio dell'oggetto della spesa eseguita per soldi, gratificazioni, o assegnamenti, come sopra, indicando le persone, i titoli, che han dato luogo al pagamento, e le somme pagate ad ognuno.

In esecuzione delle citate disposizioni, essendo già oltrepassata la metà di aprile, gl'intendenti si applicheranno alla formazione del bilancio del primo quadrimestre, da inviarsi in questo ministero in doppio esemplare, che conterrà l'introito e l'esito di tutte le somme, da me disposte. Questo bilancio mi verrà rimesso immancabilmente nel corso del mese di maggio, e successivamente, come sopra si è detto, mi si rimetterà costantemente per ciascun quadrimestre nel corso del mese seguente.

Altro bilancio separato verrà formato, e rimesso nel mio ministero alla stessa epoca, dinotante lo stato de' fondi destinati per opere pubbliche provinciali. Il modello sarà lo stesso diretto agl'intendenti con mia circolare nello scorso anno, osservando sempre la indicazione delle parti prendenti, i lavori relativi alle diverse opere, ed i contratti passati per la esecuzione di ciascun lavoro ordinato ne' particolari articoli degli stati discussi delle opere pubbliche, a cui debbono aver rapporto le spese, che sono riportate ne' bilanci, dovendo perciò dinotare i tratti di strada, nuovamente costruiti, o tenuti a mantenimento.

Ella, signor intendente, mi avviserà subito della ricezione della presente circolare, rimanendo incaricata della stretta esecuzione di quanto nella medesima si contiene.

— 96 —

Circolare del 15 giugno 1816 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici o ad altre corporazioni il governo di quei luoghi ed istituzioni pie che essi tenevano nel 1805.

Alcuni consigli hanno proposto il dubbio se dovesse restituirsi agli ecclesiastici, o ad altre corporazioni il governo di quei luoghi, ed istituzioni pie, ch'essi tenevano nel 1805, e di cui il possesso era riprovato dalle sovrane risoluzioni del 1 ottobre 1765, 11 giugno 1774, e 16 maggio 1788. Fu a loro risposto, che la restituzione delle amministrazioni deve aver luogo quando il possesso di coloro che li tenevano nel

1805, era garentito dalle leggi, e dalle cennate risoluzioni sovrane, che non han cessato nè cessano di essere in vigore; non deve poi aver luogo, quando un tale possesso non ripeteva dalle leggi alcun sostegno, ciò che dovea farlo riguardare come illegale.

Vi comunico tutto ciò perchè ne abbiate conto nell'adempimento dell'articolo 4 del real decreto del dì primo dello scorso mese di febbraio.

Vi rinnovo i sentimenti della mia stima.

— 97 —

Circolare del 21 gennajo 1815 emessa dal ministro di guerra e marina con la quale si prescrive che nell'assenza dei commessari di guerra i sindaci sono chiamati ad esercitarne le funzioni.

I regolamenti in vigore hanno preveduto e limitato i casi, in cui i sindaci nell'assenza de' commessari di guerra sono chiamati ad esercitarne le funzioni. Ad onta de' cennati regolamenti, vengo informato che i sindaci assumano facilmente, e senza precisa necessità le funzioni de' commessari di guerra, e che la loro ignoranza nell'amministrazione militare da luogo spesse volte a delle irregolarità senza numero. Affine di evitare siffatti inconvenienti pregiudizievoli al bene del servizio nel richiamare l'esatta osservanza di quanto è stato precedentemente disposto sull'assunto, ho determinato quanto segue:

1. Quando un sindaco nell'assenza di un commissario di guerra dovrà convalidare nel momento istesso un avvenimento di qualunque natura sia, che da luogo ad un atto, o processo verbale, egli dovrà nell'atto medesimo contestare la necessità di procedere a tale operazione.

2. Allorchè un sindaco avrà agito nella maniera prescritta dall'articolo precedente, l'atto o processo verbale da lui redatto non sarà valevole, che allorquando sarà visitato ed approvato dal commissario di guerra del circondario, in cui l'operazione avrà avuto luogo. Il sindaco dovrà inviare a questo effetto il numero degli esemplari convenienti.

3. Verun'amministrazione non potrà ammettere delle carte della natura qui sopra indica, se non saranno munite delle formalità prescritte dagli articoli 1 e 2.

4. I commissari di guerra che avranno visitato ed approvato degli atti di qualunque natura, ne dovranno spedire all'ordinatore divisionario il numero degli esemplari prescritti dai regolamenti, e diverranno allora responsabili delle operazioni che ne saranno state la conseguenza.

— 98 —

Bando del 1 gennaio 1816 per la riscossione dei dazi di consumo.

Dovendosi in forza delle contribuzioni imposte pagare da tutti universalmente sia secolare, sia ecclesiastico, o militare, nessuno eccettuato, tarì 13, e grana 12 per ogni salma alla generale di farina, orzo, e granone, che si ammette, e consuma in ciascuna città del regno, e suo territorio, desiderando Sua Maestà dare gli opportuni rimedi per evitare le frodi, che giornalmente si commettono ordina, provvede e comanda, che qualsivoglia persona, nessuna eccettuata, di qualunque stato, grado, e condizione che sia, debba osservare quanto nel presente si contiene.

1. Pertanto Sua Maestà in virtù del presente bando ordina, provvede, e comanda, che nessuna persona si cittadina, che forestiera di qualunque siasi stato, grado, e condizione possa, nè voglia portare a macinare frumenti, orzo, e granone nei molini di questa città, e suo territorio, se prima non avrà pigliata la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti della quantità de' frumenti, che si dovrà andare a macinare a ragione di tarì 13, e grana 12, per ogni salma.

2. Sia in libertà de' naturali di questa città poter molire i loro frumenti in molini forestieri con dover però prima prender la polizza, seu licenza di macinare dalla cassa di detta gabella con pagare li dritti come sopra, ed in questo caso sieno tenuti di lasciar. ne' molini, dove vanno a macinare, le mezze polizze, acciò possa l'amministratore di tal dazio richiamarsi dette mezze polizze per fare il confronto, e se qualcheduno di ritorno dal molino forastiere colla farina avrà la polizza sana, s'intende incorso in contravvenzione.

3. Se vi sieno de' naturali di questa città, i quali volessero molire de' frumenti in questi molini, o molini forestieri per consumarli in alieno territorio, sieno questi tenuti a chiedere dalla cassa di detta gabella la polizza di transito, la quale non può negarsi, e per la quale non si deve pagare alcun dritto.

4. Debbono tutti coloro, che vanno a macinare al momento, che si comincia a macinare il rispettivo frumento, orzo, o granone consegnare la detta polizza al molinare, la quale deve essere corrispondente alla quantità del frumento, orzo, e granone, che si molisce, essendo in obbligo il molinare di affissarla al solito chiodo e perforarla, ed altrimanti prattticandosi, s'intendono caduti in contravvenzione, e quei che portano la farina, ed i molinari.

5. Qualunque siasi paesano, o forestiere non possa entrar

nel molino frumento, orzo, e granone senza che avesse legata al sacco la polizza, nè possa uscire dal molino il sacco della farina senza la mezza polizza, non potendosi togliere la polizza dai sacchi, nè lasciarsi se prima il frumento non sarà ridotto in farina, la quale farina non può stare più di giorni due nel molino, a contarsi dalla data della polizza.

6. Nessuna persona forestiera possa macinare in questi molini senza la polizza del suo paese, la quale dovrà esibire alla cassa della gabella per controsegnarsi. Li molinari non possono ricevere detti frumenti, orzi, e granoni da detti forestieri senza che sia legata al sacco la corrispondente polizza controsegnata come sopra, ed il contrario operando, restano incorsi in contravvenzioni i forestieri che portano il frumento, ed i molinari.

7. La polizza avrà la vita, o sia durata di giorni due cursuri dalla data di essa polizza, i quali elassi, e non curando il padrone della farina di ritirarsela de' molini, resterà incorso in contravvenzione.

8. Nessuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si fosse, possa entrare pane di fuori territorio in questa città, e suo territorio, se prima non andrà a sgabellare alla cassa di detta gabella con pagare il dritto di esso dazio.

9. Nessuno di questa città medesima sia naturale sia forestiere possa entrare frumento nei molini dopo le ore 24 la sera, nè uscire la farina la mattina pria di spuntare il sole.

10. Chiunque trasgredirà l'osservanza di quanto vien prescritto nei sopraddetti articoli incorrerà nella pena di onze cinque per quanto riguarda ai molinari, e per quanto riguarda i padroni di farina da parte di essere incorsi nella pena suddetta di onze cinque, perderanno la farina, il frumento, e le vetture, della quale pena una terza parte sarà acquistata al denunciante, e tutto il rimanente resterà in vantaggio della cassa della gabella del dazio suddetto del macino.

ECCEZIONE.

Per quei comuni che hanno distantissimi i molini, ove per la naturale posizione non è stato solito vistarsi le polizze nella cassa della gabella, non si faccia novità, restando i fittaiuoli o i comuni che hanno l'accollo del macino, facoltati a fare eseguire il visto presso i molini.

— 99 —

Circolare del 1 marzo 1817 emessa dal ministro degli affari interni relativa alla discussione dei conti comunali a tutto il 1815.

Ho letto il rapporto del 21 dello scorso mese, col quale ella mi fa conoscere i conti comunali a tutto il 1815 discussi a tutto dicembre ultimo, e ne resto inteso con soddisfazione. Ella farà egualmente la discussione degli altri 173 conti nel tempo più breve possibile, e rimetterà all'intendente della prima Calabria ulteriore i conti ultimati di quei comuni che appartengono ora a quella provincia. Questa disposizione l'ho comunicata con questa data al detto intendente, ed a quello della Calabria citeriore, per loro intelligenza e governo.

Le ripeto i sensi della mia distinta stima.

— 100 —

Ministeriale del 13 settembre 1817 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo portante la soluzione dei dubbi circa il registro e bollo di alcuni atti in materia di contribuzione fondiaria.

Rilevo dal suo rapporto de' 5 dello scorso luglio numero 1690 la soluzione da lei data a' dubbi proposti da diversi direttori delle contribuzioni dirette, circa il registro e bollo di alcuni atti. Tenendo presenti le disposizioni delle nuove leggi del registro e bollo, e del real decreto de' 10 giugno del corrente anno, vengo a comunicarle le mie determinazioni sui dubbi stessi.

1. Se i certificati di servizio degl'impiegati delle contribuzioni dirette ove si rilasciano dal direttore, e dal controloro sopra carta bollata, debbono essere soggetti ad uno o due registri?

In conformità della distinzione da lei fatta se i detti certificati si rilasciano dal direttore, e dal controloro in nome di entrambi, e con un solo atto, uno dev'essere il registro; se poi ciascuno de' detti funzionari formi particolarmente il suo certificato, ancorchè sullo stesso foglio di carta bollata, vi è obbligo del doppio registro, oltre del pagamento della multa comminata dall'articolo 37 della legge de' 31 gennaio ultimo. Nel caso però che di tale certificato gl'impiegati intendano fare uso per la riscossione solamente dei loro soldi, allora sono esenti dal registro e dal bollo, in forza del real decreto de' 28 luglio scorso.

2. Se i processi verbali di verifica sopra i reclami de' contribuenti pel corrente esercizio, le relazioni, e piante geometriche degli architetti, e degli agrimensori, e de' pareri del direttore, e del controloro debbano essere formati in carta bol-

lato, e registrati? Questo dubbio vien risoluto dall'articolo 43 del decreto de' 10 giugno di quest'anno, con cui si è accordata l'esenzione dall'una, e dall'altra formalità agli indicati atti, ed a tutte le carte relative alla verifica dei reclami.

3. Se i provvedimenti del consiglio d'intendenza dopo le verifiche de' controlori sui reclami prodotti debbano essere bollati e registrati? Giusta l'art. 116 nell'enunciato real decreto le sole copie di detti provvedimenti che si rilasciano ai particolari debbono assoggettarsi al bollo ed al registro a cura del direttore, ed a spesa delle parti, a norma della legge dei 25 dicembre 1816, e del decreto de' 21 aprile scorso.

Tutte le carte presentate per documenti ne' reclami esibiti a tutto il passato mese di aprile, sfornite di registro e di bollo, potranno continuare ad avere il loro corso.

Dove i reclami si trovano già verificati prima della pubblicazione del suddetto decreto de' 10 giugno, siccome tali verifiche fatte secondo i regolamenti precedenti devono rimanere fermi, così non si farà alcuna novità.

Qualora poi non siano stati verificati prima della pubblicazione suddetta, ma dopo di essa, in tal caso, ad eccezione di quella sorte che secondo il disposto dello stesso decreto, sono esenti dal registro, e dal bollo, e ad eccezione di ciò che si trova determinato colla circolare de' 16 dello scaduto agosto, tutte le altre devono farsi vistare per bollo, e registrare a cura de' preposti alle officine delle contribuzioni dirette ove esistono, salvo loro il regresso contro gl'interessati pel rimborso de' dritti, e dispensandosi detti preposti dalle multe, nelle quali potrebbero essere incorsi per la irregolare ricezione di tali scritture.

Si uniformerà ella di sua parte a tali determinazioni che vado altresì a comunicare a' direttori delle contribuzioni dirette.

5. Per le spese imprevedute, siano relative a gratificazioni per una sola volta, siano per compensi di travagli, siano per qualunque altr'oggetto, i miei avvisi di pagamento dovranno servire di autorizzazione; ed assieme colle ricevute delle parti, giustificheranno il conto presso il consiglio d'intendenza. Nel bilancio che mi si rimetterà, si osserverà sempre il più minuto dettaglio della parte dell'oggetto della spesa.

6. Le spese di vaccinazione sino alla concorrenza di mensuali ducati trenta, verranno documentate presso il consiglio d'intendenza coi stessi pezzi all'appoggio, riscossi sinora dalla tesoreria generale, e guisa il modo di distribuzione ordinato dal regolamento in vigore pe' comitati provinciali di vaccinazione. Tutte le altre somme al di là de' mensuali ducati trenta, comprese negli stati discussi provinciali, e non prevedute dal regolamento suddetto, saran giustificate dagli ordini dei comitati di vaccinazione, corroborati dalla superiore autorizzazione, e dalle ricevute delle parti. Si osserverà sempre il più

minuto dettaglio negli oggetti della spesa compresa nel bilancio, che si rimetterà nel mio ministero.

7. I documenti per la spesa di mobilio delle intendenze, e sotto-intendenze consisteranno.

1. Nelle mie autorizzazioni per l'eccezione della spesa.
2. Nelle note dettagliate degli oggetti acquistati.
3. Negli apprezzi de' pareri.
4. Nelle dichiarazioni dell'immissione seguita.
5. Nelle ricevute delle parti prendenti.

8. Sul conto de' proietti conviene osservare, e definire precedentemente le spese da eseguirsi, colle somme che mensualmente verranno poste a disposizione degl'intendenti per questo ramo. Rimane dunque stabilito, che debba gravitarvi.

La mercede giornaliera alle balie incaricate della nutrizione de' proietti, compreso la spesa delle fascie, e pannolini necessari. Questa mercede non potrà esser maggiore di carlini quindeci mensuali per ciascuna balia, escluso il caso che in una provincia si rendesse difficile il rinvenire delle balie a questo prezzo per lo scarso di loro numero, e per l'agiatezza delle donne dedicate a questo servizio. Benvero verificandosi questo caso, gl'intendenti dovranno precedentemente provocarne, ed ottenerne la mia autorizzazione. Malgrado la fissazione del *maximum* per mercede alle balie, attesa la scarsezza de' fondi addetti al mantenimento degli esposti, gl'intendenti cureranno, che i consigli generali degli ospizi impieghino tutt'i loro mezzi, perchè l'assegnamento mensuale non oltrepassi la somma di carlini dodeci, e badino diligentemente a risparmiare su quelli, che si trovano fissati a somme maggiori, procurando di non avvalersi della latitudine lor conceduta, se non nei casi di massima urgenza, e bisogno.

I proietti saranno a carico del governo, cioè i maschi al più tardi sino all'età di anni otto compiti, e le femine a tutto l'anno dudicesimo. Sarà provveduto, perchè passino dopo questa età negli orfanotrofi, a tale oggetto stabiliti, o da stabilirsi. Le medele, ed altre spese che potranno occorrere ne' casi di malattia de' proietti, saranno somministrate dai fondi di beneficenza, e propriamente dagli articoli di spesa segnata per medicine ai poveri.

La giustificazione delle spese determinate nel modo precedente sarà fatta colle dichiarazioni circostanziate dei sindaci, o eletti, o deputati, e de' parrochi di ciascun comune, contestante l'esistenza del proietto pel mese, cui l'esito ha riguardo, e di essere stata soddisfatta la balia della mercede, alla medesima stabilita. Ove la mercede fosse maggiore di carlini quindici, dovranno tali dichiarazioni essere accompagnate dalla copia legale dell'autorizzazione da me data, perchè l'aumento avesse luogo.

I bilanci, dai quali i citati documenti debbono essere accompagnati, dovranno contenere le seguenti rubriche.

1. Nome e cognome del proietto.
2. Giorno dell'esposizione del proietto.
3. Età presuntiva del proietto alla data della esposizione.
4. Distretto, dove risiede la balia.
5. Comune, idem.
6. Nome, e cognome della balia, cui è stato consegnato il proietto.
7. Mercede mensuale.
8. Data, alla quale il proietto è stato consegnato alla balia.
9. Mercede della balia proporzionata al tempo, pel quale ha nudrito il proietto.
10. Maschio.
11. Femina.
12. Se storpio, o sano.
13. Morto.
14. Preso dall'ospedale degli espositi, per esser nutrito dai particolari a loro conto.
15. Passato all'orfanotrofio.
16. Osservazioni.

Un'estratto di questo bilancio formerà la giustificazione, che per ciascun quadrimestre gl'intendenti hanno obbligo di rimettere in questo ministero nel corso del mese seguente al precedente quadrimestre, non omettendo in detto bilancio alcuna delle rubriche sopra indicate, formando per questo articolo di spesa provinciale un bilancio separato, che conterrà tutte queste indicazioni, oltre di quelle prescritte per l'introito nei precedenti articoli di spesa.

Gl'intendenti per avvalersi de' fondi provinciali, trarranno de' boni sui ricevitori generali. I boni saranno formati secondo il modello alligato alle istruzioni addizionali a quelle della tesoreria generale.

I ricevitori generali ai termini delle istruzioni, faranno pagare i boni in quei comuni, che saranno denotati dagl'intendenti ne' boni medesimi. In tal modo le balie verranno di unita alle altre persone, a di cui favore sono disposti i boni, più sollecitamente soddisfatte delle somme loro dovute.

— 101 —

Reale Rescritto del 10 febbrajo 1817 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia portante l'esenzione del dazio sui generi inservienti alle truppe.

Sua Maestà, sotto i di cui occhi ho posto il rapporto di vostra eccellenza riguardante l'esenzione da' dazj de' generi inservienti alle truppe, e del modo come debba regolarsi or che le cose sono ridotte al primiero stato, dopo di avere il tutto maturamente esaminato nella sua giustizia ha ordinato.

1. Che i generi inservienti alle truppe debbano continuare ad essere sottoposti al pagamento de' dazj doganali e civici, sia che i primi si esigano per conto del fisco, sia che si percepiscano per conto de' particolari.

2. Che si debba tenere un conto dagl'impiegati doganali regj de' dazj che i particolari incassano per proprio conto sui generi inservienti alle truppe, cioè del nuovo imposto del senato, e degli altri dritti che si percepiscono per le nuove gabelle.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni perchè si serva di farne l'uso conveniente.

— 102 —

Circolare del 13 dicembre 1817 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sul rimpiazzo de' ricevitori del registro e bollo sforniti di cauzione.

In seguito della sovrana determinazione a lei comunicata col mio foglio del 29 ottobre ultimo numero 3650 relativamente al rimpiazzo de' ricevitori del registro, e bollo sforniti di cauzione, due quistioni mi sono state proposte dal direttore generale de' detti rami.

1. Dovendosi i decurionati rendere garanti di que' ricevitori, ch'essi proporranno, qual titolo l'amministrazione del registro e bollo debba avere di una tale garantia, ed in qual modo, laddove occorresse, debba sperimentare i suoi dritti contro i garanti?

2. Se dopo di essersi proposto un ricevitore dal decurionato colla di costui garentia, possa l'amministrazione ammettere le domande di altri soggetti che al requisito della loro idoneità, unissero benanche la cauzione in iscrizione a favore del governo?

Rispetto al primo articolo io trovo regolare, ed ho approvato il progetto del suddetto direttore generale, cioè, che i decurionati nello stesso processo verbale della deliberazione con cui propongono un ricevitore, debbano dichiararsi garanti della di

lui gestione, ed una di detto processo vidimata dall'intendente della provincia debba rimettersi all'amministrazione per servirle di titolo della garentia, e che il sistema da serbarsi, allorchè si dovesse intentare l'azione di garentia contro i decurioni, sia quello istesso che trovasi stabilito per gli esattori delle contribuzioni dirette, prescelti a responsabilità de' decurionati.

In quanto poi al secondo articolo, siccome la facoltà accordata ai decurionati per proporre a garentire i ricevitori negli uffizi scoverti di cauzione, non è che una misura provvisoria, e di peso piuttosto a' decurionati, sembra che si faccia ad essi un bene, quando ne venissero esonerati, e perciò ancorchè un decurionato abbia proposto il ricevitore, può l'amministrazione in esclusione di questo, destinarne un'altro che abbia però i requisiti necessari, ed una pronta cauzione in iscrizione a tenore de' regolamenti in vigore.

— 103 —

Reale Rescritto del 25 gennajo 1815 partecipato dal ministro degli affari interni portante norme a seguirsi per gli appaltatori di opere comunali

Col real decreto de' 25 luglio 1810 si trova ordinato che gli appaltatori de' ponti e strade debbano essere persone idonee, cioè del mestiere, nè che possa alcuno presentarsi a licitare all'asta se non sia munito di un certificato, donde costi l'indicata idoneità; colle istruzioni poi de' 17 aprile 1812 è prescritto, che pei lavori di riattazione e di nuova costruzione si dovesse esigere l'idoneità a' termini del decreto, ma che pei lavori di semplice mantenimento potesse chiunque concorrere all'asta.

Sua Maestà considerando che se per l'appalto de' lavori dei ponti e strade si ammettessero a concorrere all'asta persone solamente del mestiere e patentate, si darebbe facilmente luogo al monopolio, e che d'altronde lo spirito del citato decreto ed istruzioni è che su' travagli vi sieno artefici istrutti e patentati, ma quanto alle imprese ognuno può concorrervi, ha risoluto per misura generale, che chiunque possa concorrere agli appalti de' lavori de' ponti e strade che si eseguono all'asta pubblica, purchè però sia persona valida, ed a condizione che faccia i lavori a regola di arte tenendosi impiegati artefici, e che rispetto poi alle sommissioni si eseguano i regolamenti. Nel comunicarvela vi prego di renderla pubblica, e di uniformarvici nelle occorrenze.

— 104 —

Istruzioni del 6 maggio 1816 per la contabilità e corrispondenza del ricevitore dei dritti di caccia in esecuzione dei decreti de' 31 ottobre e 14 novembre 1815:

Art. 1. Il direttore generale delle acque e foreste farà stampare, e cartolare in ogni anno de' libri a *gemina impressione*, contenenti le licenze di caccia. Egli cifrerà il numero d'ordine della gemella a sinistra, e firmerà la gemella a destra, che si dovrà dare a' postulanti Quest'ultima sarà inoltre corredata del suggello dell'amministrazione generale delle acque, e foreste, e della firma dell'ispettore generale incaricato della segreteria. Rimetterà al ministero uno stato in triplice spedizione contenente il numero delle licenze stampate, secondo la diversa loro qualità, e distribuzione fattasene alle provincie.

2. Nella fine d'ogni anno egli spedirà agl'intendenti, tranne quello di Napoli, tante copie di questi libri stampati, cartolati, cifrati, e corredati come sopra, per quante sono le sottointendente delle rispettive provincie.

3. Fatta la distribuzione de' libri agl'intendenti, e sotto insendenti del regno, niuna licenza potrà essere distaccata dalla sua gemella, e rilasciata a chiunque, se non si depositi in vece la corrispondente ricevuta, comprovante il versamento del dritto già effettuato presso i ricevitori delle contribuzioni dirette, a' termini dell'articolo 12 del citato real decreto, della ministeriale de' 29 novembre, e delle istruzioni per l'esercizio delle cacce permesse.

4. Allorchè il petizionario avrà esibito la permissione d'asportar l'armi a norma dell'articolo 4 del decreto, e'l documento del versamento eseguito, il registratore riempirà i voti delle due gemelle, e noterà in quella da rilasciarsi i connotati del postulante, ed il numero del registro corrispondente al numero d'ordine cifrato della gemella, che rimane attaccata al libro.

5. Gl'intendenti rimetteranno alla direzione generale alla fine d'ogni mese uno statino contenente il numero delle diverse licenze distribuite nel corso del mese, diviso per distretti; ed in caso che non abbia avuto luogo veruna distribuzione, dovranno pure rimettere lo stato che sarà negativo. Riuniti che saranno nella direzione generale gli statini di tutte le provincie, la medesima ne formerà un solo che rimetterà al ministro in triplice spedizione.

Alla fine di ogni anno gl'intendenti trasmetteranno alla dirzione generale delle acque, e foreste tanto i libri delle licenze di caccia, che avevano ricevuti l'anno precedente, quanto le ricevute, contro di cui han cambiate le licenze di-

stribuite; rimettendone nel tempo istesso un bilancio al ministero di finanze in triplice spedizione.

In forza in oltre degl'articoli 21, e 22 del decreto de' 27 dicembre 1815 la direzione generale sarà tenuta di rimettere alla corte regia de' conti alla fine d'ogni mese uno stato simile a quello che dovrà far pervenire al ministero, ed in fine d'ogni anno gl'intendenti faranno alla medesima tenere un bilanco corrispondente a quello che devono inviare in triplice spedizione in ministero.

6. Pervenuti che saranno in amministrazione ed i libri, e le ricevute, il direttore generale ne farà la collazione. Se il numero delle ricevute corrisponde appuntino a quello delle licenze distribuite, la contabilità è esatta pe' distributori.

7. Fatta questa prima collazione si procederà alla seconda, a quella, cioè, delle ricevute colle somme introitate. La loro corrispondenza forma l'esattezza della contabilità de' ricevitori.

8. Il ricevitore presso la direzione generale delle acque e foreste avrà la corrispondenza coi ricevitori provinciali, e questi coi distrettuali per ciò che riguarda notizia d'ingresso di somme, e di versamento di esse. Quindi i ricevitori provinciali rimetteranno al ricevitore sopraddetto alla fine d'ogni mese lo stato delle somme introitate, diviso per distretti, e gli daranno notizia del versamento che faranno, in quel modo che viene indicato nelle istruzioni formate in esecuzione del decreto de' 27 dicembre pel servizio della tesoreria generale. Riuniti gli stati de' ricevitori delle diverse provincie, il ricevitore presso la direzione ne formerà uno completo, che rimetterà al ministro in triplice spedizione.

9. La rimessa delle somme introitate da' ricevitori generali nelle provincie si farà da essi direttamente alla tesoreria come tutti gli altri versamenti, restando i ricevitori istessi tenuti soltanto all'invio mensualmente al ricevitore della caccia, d'uno stato dell'ingresso, e del versamento di esse come sta prescritto nell'articolo precedente.

10. Oltre a quello che trovasi stabilito colle presenti istruzioni il ricevitore de' dritti sulla caccia, e tutti gli altri contabili, coi quali in forza dell'articolo 11 del decreto de' 31 ottobre dev'essere in corrispondenza, dovranno uniformarsi a quant'altro verrà isposto loro nelle istruzioni della nuova tesoreria generale.

— 105 —

Reale Rescritto del 4 ottobre 1815 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dichiarano coverti dalla garentia tutti i sindaci ed eletti.

Colla legge degli 8 agosto 1806, e col decreto de' 24 gennaio 1812 sono coverti dalla garantia generalmente tutti li sindaci ed eletti, che il rimpiazzano, pe' delitti in officio, pei quali questi funzionari pubblici non possono essere inquisiti senza un'espressa sovrana autorizzazione.

L'articolo 6 del decreto de' 17 luglio ultimo faceva nascere il dubbio che si fosse portata una limitazione alle disposizioni precedenti; poichè provvedendo alla garantia de'funzionari pubblici, enuncia soltanto quei di regia nomina. Quindi poteva dedursi che rimanevano esclusi da questo privilegio i sindaci, che non sono nominati dal Re.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato questo dubbio, nel consiglio de' 27 dello scorso mese di settembre, mi ha ordinato di dichiarare nel suo real nome, che non s'intende fatta a tal riguardo alcuna innovazione; e che l'articolo 6 del citato decreto de' 17 luglio debba essere interpetrato, ed eseguito nel senso della legge di agosto 1806 e del decreto di gennaio 1812.

— 106 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante varie disposizioni relative all'amministrazione de' monti frumentari.

Sua Maestà prendendo in benigna considerazione il bene dei monti frumentari, non che i vantaggi, che dall'esistenza dei medesimi derivano all'agricoltura, ed al commercio in generale, nel consiglio del dì 17 del passato dicembre 1817, si è degnata risolvere, che le amministrazioni incaricate dell'esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari possano far uso de' piantoni contro i debitori morosi ne' termini e nel modo che sarà qui appresso indicato.

1. I debitori morosi saranno distinti in due classi. La prima comprenderà quei debitori, che sono divenuti morosi prima della risoluzione di Sua Maestà, la seconda classe conterrà quei che diverranno morosi dopo la medesima.

2. Pei debitori compresi nella prima classe, i piantoni non potranno adoperarsi, che contro quelli solamente che sono recidivi.

3. Sono considerati come debitori recidivi quei che più volte, quasi con una certa costanza, si sono dimostrati restii alla restituzione de' generi loro accredenzati.

4. Pei debitori compresi nella seconda classe, l'uso de' piantoni dovrà aver luogo indistintamente contro tutt'i morosi, sieno, o nò recidivi, purchè nell'atto della consegna del grano siensi fatti sottoporre a tal genere di coazione.

5. L'amministrazione incaricata dell'esazione de' generi accredenzati da' monti frumentari, dovrà domandare al sottintendente del proprio distretto un numero di piantoni, e le facoltà di servirsene.

6. Il sottintendente scorgendo giusto il motivo delle misure proposte accorderà la forza, fissando il numero de' giorni in cui dovrà rimanere al domicilio del debitore moroso ritenendo presso di se lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata.

7. Il numero de' giorni indicati nell'articolo precedente non potrà mai eccedere quello di dieci giorni.

8. Il sottintendente nell'accordare l'uso de' piantoni, avrà cura di concertarsi col ricevitore della fondiaria, onde non sia attrassata l esazione della medesima.

9. Non potrà farsi uso de' piantoni contro i debitori morosi de' monti frumentari, se prima non sia stato loro spedito un mandato di coazione a' termini, e nelle forme prescritte dall'articolo 67 della legge de' 20 gennaio 1817 sull'amministrazione del registro e bollo.

10 L'amministrazione de' monti frumentari non potrà chiedere al sottintendente del distretto l'uso de' piantoni, che cinque giorni dopo la spedizione del mandato indicato nel numero precedente.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'adempimento, nella prevenzione che dal signor segretario di stato ministro di grazia e giustizia si sono date le convenienti disposizioni a' tribunali ordinari.

— 107 —

Circolare del 7 dicembre 1815 emessa dall'intendente della provincia di Cosenza sugli alloggi militari.

Con sovrana determinazione comunicatami dal supremo consiglio di guerra, Sua Maestà ha esentati dal peso degli alloggi militari gli ecclesiastici, le di cui funzioni avessero per oggetto principale la cura delle anime, come i vescovi, i parrochi, gli economi curati, ed inoltre i vicari generali e capitolari, escludendone i preti semplici, e coloro che avessero de' benefizi ecclesiastici senza cura di anime. Similmente ha determinato, che tal'esenzione debba godersi dalla famiglia intiera in cui esiste un ecclesiastico, cui la medesima competa.

Compiacetevi di conformarvi nelle occorrenze a questa sovrana determinazione e gradite la mia distinta stima.

— 108 —

Reale Rescritto del 19 giugno 1817 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni per le armi e per gli oggetti confiscati per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla caccia.

La mia circolare del 22 marzo ultimo dispone « che le ar-
» mi, e gli oggetti confiscati per contravvenzione alle leggi ed
» a' regolamenti su la caccia si vendano all'incanto, ed il prezzo
» si divida in porzioni eguali trai capienti ed il fisco. Si è du-
» bitato se questa disposizione comprenda le armi prese ai le-
» gionari, ed alle guardie di sicurezza interna per contravven-
» zione agli anzidetti regolamenti e leggi.
» Sua Maestà cui è stato proposto il dubbio ha ordinato, che
» qualora le armi appartengano a' contravventori, debbano con-
» fiscarsi e vendersi a norma della indicata disposizione.
» Ove però appartengano a' rispettivi corpi, ha ordinato che
» i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso al giu-
» dice del circondario il prezzo impiegato dal corpo per l'ac-
» quisto delle armi confiscate.
» Nel real nome la comunico loro per l'adempimento.

— 109 —

Ministeriale del 5 giugno 1816 diretta dal ministro degli affari interni all'intendente in Monteleone con la quale si concede al sindaco, agli eletti ed ai decurioni del Pizzo una medaglia d'oro.

Il segretario di stato ministro di grazia e giustizia mi ha prevenuto che con questa stessa data ha spedito al maresciallo di campo marchese Nunziante numero 15 medaglie di oro, di cui si debbono insignire il sindaco, gli eletti, ed i decurioni pro tempore della fedelissima città del Pizzo a' termini del real decreto de' 18 ottobre 1815, che ne ha rimesse altre 24 simili in argento, da Sua Maestà concedute ad altrettant'individui benemeriti della stessa città col real decreto de' 12 aprile ultimo, che ha incaricato il signor maresciallo Nunziante nel real nome di conferirsi personalmente nel Pizzo, affinchè nel giorno 17 del corrente, anniversario del felice ingresso di Sua Maestà nella capitale de' suoi stati possa insignire egli stesso delle medaglie corrispondenti le persone che ne sono decorate, e render noto alle medesime il regolamento da Sua Maestà approvato, per indi depositarne una copia nell'archivio comunale, unita al verbale di tutta la funzione cha avrà luogo in simile circostanza.

Io vi rimetto qui annessa una copia del menzionato regolamento per vostra intelligenza, ed affinchè possiate dal vostro

lato invigilare alla sua esatta esecuzione, e soprattutto perchè nel ricevere la cauzione del cassiere comunale, abbiate presente ch'egli è depositario ancora delle medaglie d'oro che Sua Maestà ha accordate alla sua fedelissima città del Pizzo.

— 110 —

Reale Rescritto del 27 dicembre 1817 partecipato dal ministro degli affari interni, portante la norma da tenersi per l'indennità da accordarsi a coloro che rimpiazzano gl'impiegati nell'amministrazione civile.

Nel consiglio del 24 corrente dicembre ha dichiarato Sua Maestà per punto generale che nell'eseguirsi per l'avvenire la risoluzione sovrana del 16 aprile 1816, che accorda a' funzionari amministrativi d'un grado inferiore, i quali esercitano una carica superiore il terzo del soldo di quest'ultima, l'importo del terzo medesimo debba prelevarsi dal soldo vacante, ovvero se il funzionario superiore si trovi con congedo dal di costui soldo.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per sua intelligenza.

— 111 —

Ordinanza del 14 maggio 1817 emessa della polizia generale sulle sostanze velenose.

Art. 1. Le sostanze velenose, e specialmente l'arsenico, il risigallo, ed il sublimato corrosivo, saranno conservate nelle officine degli speziali, legalmente autorizzati all'esercizio della professione farmaceutica. Saranno le medesime tenute in luoghi separati e sicuri, de' quali la chiave sarà esclusivamente nelle loro mani.

2. La vendita di queste materie si farà a persone conosciute e che hanno un domicilio, quante volte saranno necessarie alla loro professione, o richiesta per una causa cognita. La controvenzione sarà punita con un'arresto di quindici giorni, e pei recidivi saranno loro proporzionate da questo ministero altre punizioni, oltre la responsabilità per le conseguenze delle vendite.

3. Sono tenuti gli speziali di avere un registro numerato, e contrassegnato dal sindaco, o dal commissario di polizia, sul quale i compratori di sostanze venefiche scriveranno di seguito, e senz'alcun vuoto i loro nomi, le loro qualità, il domicilio, la natura, e la quantità delle droghe comprate, e l'uso che si propongono di farne, e l'esatta data del giorno della compra, e ciò sotto le pena comminate di sopra in caso di contravvenzione.

4. Gli speziali istessi, quando i compratori fossero inalfabeti, sono obbligati di fare l'iscrizione suddetta.

5. Gl'intendenti sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Nel darvi comunicazione v'incarico, sotto la vostra più stretta responsabilità di curarne il più esatto adempimento.

Siccome però vi sono de' poveri di buona fede, così per assicurare i loro interessi i signori sotto-intendenti, e sindaci procureranno di far passare tutte le sostenze suddette in potere degli speziali, i quali saranno obbligati di pagarne il prezzo, anche con qualche dilazione.

Io mi attendo dallo zelo, e dalla vostra attività la più pronta, ed esatta esecuzione, incominciando dalla pubblicazione di detta ordinanza.

— 112 —

Circolare degli 11 marzo 1817 emessa dall'intendente di Reggio con la quale si prescrive che di tre fratelli ammessi in convitto, uno di essi deve avere la piazza franca.

Il signor presidente della commissione della istruzione pubblica mi fece conoscere, che uniformandosi il Re, nostro signore, al parere di essa commissione, abbia risoluto che resti da ora innanzi adottato il sistema in tutt'i licei, e collegj del regno, che di tre fratelli i quali domandano contemporaneamente la piazza in convitto, uno di essi deve godere la franchigia della metà della pensione, quando vi sia la vacanza, e quando effettivamente tutti e tre vivano in convitto.

Onde questa sovrana determinazione possa avere il suo pieno effetto nelle occorrenze in questa provincia, v'incarico di renderla nota a' vostri amministrati.

Vi saluto con distinta considerazione.

— 113 —

Reale Rescritto del 10 novembre 1817 emesso dal ministro degli affari interni portante lo scioglimento di alcuni dubbi elevati sulla forma delle elezioni alle cariche comunali.

Essendosi elevati alcuni dubbi, relativamente alla forma delle elezioni alle cariche comunali, Sua Maestà dopo d'aver consultato sul proposito il regio procuratore generale presso la gran corte de'conti, e sentito il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria, si è degnata di sanzionare le dilucidazioni contenute ne' seguenti articoli.

1. Il dritto di proporre alle cariche comunali è de' decurioni, e del sindaco.

Appartiene a' decurioni la proposta de' sindaci, degli eletti, degli aggiunti, del cancelliere archivista, e del cassiere. Appartiene al sindaco la proposta di tutte le altre cariche comunali minori.

2. Per ciascun impiegato sarà formata una terna, nella quale non potranno esser compresi, che i soli individui notati nella lista degli eligibili, salva la eccezione contenuta nell'articolo 115 della legge de' 12 dicembre 1816, relativamente alla nomina del cancelliere archivario, e del cassiere.

3. Allorchè la proposizione sarà fatta dal decurionato, ciascuno de' decurioni potrà, se vuole, proporre un soggetto, e si passerà quindi allo scrutinio di tutti.

4. Se tre, o più de' proposti avranno ottenuta una maggioranza assoluta di suffragi, saranno compresi nella terna quei fra essi, che avranno avuto in favor loro un maggior numero di voti.

5. Se nessuno avrà ottenuto maggioranza assoluta, ciascuno de' decurioni potrà proporre un altro soggetto per eseguirsi sopra i nuovi proposti un secondo scrutinio.

6. Se tra questi proposti uno, o due soltanto avranno ottenuto la maggioranza assoluta, ferma restando per lui l'inclusiva, il secondo, e'l terzo saranno proposti da' decurioni, secondo le regole fissate nell'articolo precedente.

7. Se dietro il secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno degl'individui proposti la maggioranza assoluta, si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno unicamente compresi quelli, che ne' due primi avevano ottenuto una maggioranza relativa. In seguito di che senza procedersi a nuovi sperimenti la terna sarà formata o completata cogl'individui, che in quest'ultimo scrutinio avranno ottenuto un maggior numero di voti.

8. Allorchè la proposizione dovrà esser fatta dal sindaco, egli, formata la terna per ciascuno impiegato, la proporrà al decurionato.

9. Se i tre proposti otterranno la maggioranza assoluta dei voti, la terna resterà ferma per essi, nè vi sarà bisogno di altra proposizione.

10. Se niuno de' proposti avrà ottenuto maggioranza assoluta, il dritto di proporre si devolverà ai decurioni, ciascuno de' quali potrà proporre un soggetto, se vuole.

11. Se uno o due de' proposti otterranno la maggioranza assoluta, rimarrà ferma la proposta per essi, e'l dritto di proporre il secondo, od il terzo si devolverà egualmente a ciascuno de' decurioni.

12. Tutte le volte che il dritto di proporre sarà devoluto ai decurioni, si procederà allo scrutinio de' nuovi proposti, il quale

sarà eseguito secondo le regole fissate negl'articoli precedenti.

13. Allorchè in seguito di questo secondo scrutinio non si ottenesse per ciascheduno de' proposti la maggioranza assoluta si passerà ad un terzo scrutinio, nel quale saranno compresi quelli soltanto, che ne' due precedenti avevano ottenuto la maggioranza relativa, e la terna sarà formata, o completata con quegl'individui, che in questo ultimo scrutinio avranno ottenuto un numero maggiore di voti.

14. Ad evitare ogni equivoco resta dichiarato, che la maggioranza assoluta è costituita da un numero di voti maggiore della metà numerica de' decurioni votanti; e la maggioranza relativa s'intende ottenuta da colui, e da coloro, che in paragone degli altri sottoposti allo scrutinio hanno ottenuto un maggior numero di voti, benchè non abbiano ottenuto una maggioranza assoluta.

15 Nel verbale dell'elezione, che sarà rimesso all'intendente verrà indicato il numero de' voti, che avrà ottenuto ciascuno de' soggetti messi in terna.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento, che risulta.

— 114 —

Regolamento degli 8 giugno 1815 per l'ammessioni degli esteri alle cariche dopo naturalizzati.

I. Gli esteri non potranno essere conservati nelle cariche, e negl'impieghi pubblici, che hanno finora occupati: essi non potranno conservarvisi se non dopo che avranno ottenuta la naturalizzazione nel regno; e la loro nomina dipenderà allora dalla libera scelta di Sua Maestà.

II. Formano eccezione a questa regola:

1. Gli esteri che prima del 1806 si avevano come naturalizzati pel di loro lungo domicilio nel regno; per essere congiunti in matrimonio con donne napolitane, o per essere da lungo tempo stabiliti nel regno al real servizio dello stato.

2. Gli esteri, uomini di lettere che si trovano ne' stabilimenti di pubblica istruzione, gli artisti ed artefici addetti a stabilimenti di belle arti e di manifatture.

Le persone comprese nell'eccezione potranno essere conservate provvisoriamente negli impieghi, quando il ministro competente lo giudichi convenevole in attendendo il risultato della domanda di naturalizzazione che dovranno presentare.

III. Gli esteri stabiliti nel regno che vogliono essere naturalizzati potran presentare la domanda al ministro dell'interno nel corso del mese di luglio prossimo.

IV. I titoli a cui la domanda dovrà essere poggiata, e sui

quali la naturalizzazione potrà accordarsi, quando si creda utile allo stato, sono i seguenti.

1. Lo stabilimento nel regno per un decennio continuo, compiuto prima di gennajo 1815, con acquisto di beni-fondi, o coll'esercizio di arte, professione ed industria utile.

2. Il matrimonio contratto con una suddita napolitana prima di gennajo 1815.

3. Rarità di talenti o servizi di grande utilità allo stato.

4. Introduzione d'invenzioni e di nuove industrie allo stato.

V. Il ministro dell'interno rimetterà la domanda con i titoli in appoggio ad una commissione consultiva destinata da Sua Maestà. Quindi la proporrà alla risoluzione della Maestà Sua col parere della commissione.

VI. Per la spedizione delle carte di naturalizzazione, e per lo giuramento di fedeltà al Sovrano, che dovran prestare le persone naturalizzate, si osserveranno i regolamenti che sono provvisoriamente in vigore.

VII. Queste disposizioni sono considerate come transitorie a sol'oggetto di definire le domande che saran presentate fra il termine prescritto.

— 115 —

Circolare del 20 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si risolve il dubbio a quale giurisdizione appartenga il decidere le cause di escomputo e di rescissione dei contratti.

Trovasi già risoluto, di accordo col ministro di grazia e giustizia, il dubbio se le cause di escomputo, e di rescissione de' contratti tra diversi corpi amministrativi e de' conduttori dei loro poderi, che trovansi introdotti nel consiglio d'intendenza, e sulle quali si era dato qualche provvedimento non definitivo sieno comprese nella dichiarazione di Sua Maestà comunicatale con uffizio del 4 aprile ultimo. Debbo quindi farle osservare, che il dubbio è stato risoluto affermativamente, sia che la dichiarazione suddetta riguardi un'interpetrazione di legge già esistente, sia che contenga una novella disposizione. Nel primo caso la dichiarazione essendo interpetrativa dee necessariamente retroagire, e quindi applicarsi alle cause pendenti innanzi al consiglio. Nel secondo caso poi la stessa dichiarazione comprendendo una determinazione di competenza, non può non applicarsi alle cause medesime. È un principio costante, che le leggi di procedura, e di competenza s'impossessano delle cause, che si agitano, nel momento stesso in cui sono pubblicate. Ella dunque si uniformerà a questa risoluzione nel proposto caso, prevenendola che l'invio delle cause di cui si tratta dovrà aver luogo ad ogni richiesta delle parti, o del ministero pubblico, a cui ella trasmetterà le carte corrispondenti.

— 116 —

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sui doveri dei segretari generali in Sicilia, delle loro segreterie e di quelle delle sottointendenze ai termini degli articoli 35 e 63 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il segretario generale ajuta l'intendente nel suo travaglio, e con la sua applicazione in tutt'i rami dell'amministrazione civile.

1. Dirige particolarmente la segreteria, e soprintende perchè tutto sia scritto, ed operato bene. La polizia di tutti gli offiej è interamente affidata a lui sotto gli ordini immediati dell'intendente.

3. È incaricato dell'ordine, della custodia, e della spedizione delle carte. Invigila all'adempimento delle disposizioni dell'intendente, e richiama l'attenzione del medesimo su i disordini che scopre, sia nell'amministrazione dell'intendenza, sia nell'interno della segreteria.

4. Contrassegna la firma dell'intendente in tutti gli atti pubblici, ed autentica con la sua firma, e col sigillo dell'intendenza, di cui egli è depositario, le lettere patenti, e le copie degli atti, che si estraggono dalla segreteria. Le lettere e gli uffiej di corrispondenza dell'intendente con qualunque autorità non han bisogno di esser contrassegnate dal segretario generale.

5. Rimpiazza l'intendente nell'esercizio delle sue funzioni in ogni caso di assenza, o d'impedimento, eccetto i soli casi, in cui sia da Sua Maestà o dal luogotenente generale altrimenti determinato, ed eccetto il dritto di presedere al consiglio d'intendenza.

6. Lo rimpiazza bensì nelle attribuzioni, non già negli onori. Perciò nei detti casi egli convoca in vece dell'intendente i consigli, e le commissioni particolari additate nell'articolo 26 del real decreto, ma non prende mai la precedenza, ed il rango sulle autorità più graduate, che v'intervengano.

7. Nelle cause del contenzioso amministrativo innanzi a' consigli d'intendenza, dove sia necessario chi rappresenti, e difenda la legge, lo stato, o qualunque altro interesse pubblico, egli sosterrà quello che prima si chiamava la *parte fiscale*, e oggi si appella *pubblico ministero*, come si dichiara nell'art. 7 delle istruzioni de' consigli d'intendenza, e negli art. 3, e 4 delle istruzioni del modo di procedere.

8. Il segretario generale interviene nel consiglio d'intendenza, quando è ricercato dall'intendente, o dal consiglio medesimo, e quando sostiene il ministero pubblico, secondo l'articolo 7, ed ivi prende luogo dirimpetto all'intendente, in un posto più distinto di quello, che occupano i consiglieri.

9. In ogni caso di assenza, e d'impedimento è rimpiazzato il segretario generale da uno de' tre consiglieri d'intendenza, che sarà destinato dall'intendente con uffizio particolare.

10. La segreteria dell'intendente è divisa provvisoriamente in quattro uffizj, con le seguenti attribuzioni, fino a che non sarà stabilita con un regolamento del ministro di affari interni l'organizzazione definitiva degli uffizj delle segreterie di tutte le intendenze del regno, in esecuzione dell'articolo 29 della legge de' 12 dicembre 1816.

Uffizio primo. — Affari dipendenti dal ministero degli affari interni.

Uffizio secondo. — Affari dipendenti da tutti gli altri ministeri, affari generali.

Uffizio terzo. — Servizio del consiglio d'intendenza.

Uffizio quarto. — Contabilità dell'intendenza.

11. L'uffizio primo tratta de' comuni, delle cose pubbliche, de' pubblici stabilimenti, e di tutte le altre materie, che sono state dichiarate di pertinenza del ministero di stato degli affari interni col piano di organizzazione de' 2 di aprile 1817, eccettuato il 1, ed il 6 ripartimento, ed eccettuato il contenzioso amministrativo.

12. L'uffizio secondo tratta de' rapporti, che può avere l'intendenza sopra le materie dichiarate di pertinenza degli altri ministeri di stato secondo i rispettivi piani di organizzazione. Inoltre tratta degli affari riservati, ed isolati, e non appartenenti alle altre classi. Tiene l'archivio, e conserva l'ordine interno della segreteria.

13. L'uffizio terzo forma la cancelleria del consiglio d'intendenza. Il capo di uffizio è cancelliere. Quest'uffizio scrive e registra gli avvisi del consiglio d'intendenza, quante volte l'intendente domanda parere al suddetto consiglio, come corpo consultivo.

14. È incaricato il suddetto uffizio della formazione, e della conservazione degli atti e de' registri, quando il suddetto consiglio come giudice del contenzioso amministrativo pronunzia delle decisioni, o delle disposizioni provinciali in materia di sua giurisdizione ordinaria.

15. Questi avvisi atti e registri, essendo parti della segreteria dell'intendenza, saranno legalizzati dal segretario generale, come ogni altra carta della stessa.

16. L'uffizio quarto tiene la scrittura, e forma i conti dell'amministrazione provinciale, e di qualunque altr'amministrazione, che sia a carico dell'intendente. Si appresta inoltre a qualunque calcolazione, dimostrazione, discussione, o altra operazione di conteggio, che sia necessaria alla retta amministrazione dell'intendenza.

17. Ogni uffizio dell'intendenza di Palermo è composto di un capo, un vice-capo, un numero di uffiziali di prima e se-

conda classe, proporzionato al bisogno che verrà definitivamente determinato dopo l'esperienza di un anno, e di un usciere.

18. Ogni uffizio nell'altre sei intendenze è composto di un capo, un vice-capo, un numero di uffiziali di prima e seconda classe da determinarsi secondo l'articolo precedente, e di un usciere.

19. I soldi annui dei capi d'ufficio, de' vice-capi, e di tutti gli altri impiegati nelle segreterie generali delle intendenze, saranno fissati per ora, e sino al regolamento definitivo dagl'intendenti rispettivi in ragione dell'assegnamento stabilito per ciascuna intendenza del real decreto degli 11 ottobre 1817.

20. Ogni capo di uffizio alla fine del mese passerà al segretario generale il certificato dell'assistenza di ogn'impiegato del suo uffizio, per pagarsi in seguito le mesate. Quando il capo sarà impedito, il medesimo certificato si farà dal vice-capo. Se il capo di uffizio occulterà la mancanza di alcun individuo al segretario generale, ne resterà egli responsabile col nome proprio.

21. In ogni uffizio vi saranno de' sopranumerari eletti dall'intendente, senza soldo e senza gratificazione. Essi dovranno fatigare per istruirsi e farsi merito solamente. Il loro numero non può eccedere quello di quattro per ogni uffizio nell'intendenza di Palermo, e di due per ogni uffizio nelle altre intendenze.

22. Coloro che aspirano a' posti di capi, vice-capi, uffiziali, e sopranumerari devono, per esservi ammessi, dar saggio per via di esame di essere istruiti sufficientemente a bene esercitare le funzioni che vogliono assumere.

23. Possono essere dispensati dall'obbligo dell'esame coloro, che per cariche, o professioni esercitate, o per letterarie produzioni hanno acquistato la pubblica opinione

24. Tra le persone indicate nell'articolo precedente devono avere la preferenza tutti coloro, che hanno perdute cariche e mestieri, per effetto delle mutazioni di sistema avvenute negli anni scorsi.

25. Ninno degli aspiranti può essere ammesso, se non costi, ch'egli gode dell'opinione di probità, e non è stato inquisito per affari disonoranti.

26. Gli esaminatori sono l'intendente, il segratario generale, ed un consigliere d'intendenza da destinarsi dall'intendente. Il loro giudizio è inappellabile.

27. L'esame dee farsi a voce, ed in segreto. Per qualunque degli aspiranti è necessario il provare per via di questo esame, di esser fornito delle istituzioni elementari, senza le quali non si può esercitare verun impiego di segreteria.

28. Per gli capi, e vice-capi, e per gli uffiziali di prima classe è necessario inoltre il mostrarsi periti de' sistemi dell'am-

ministrazione civile, e delle materie che vi sono necessariamente connesse.

29. Per gli uffiziali di seconda classe bisogna provarsi almeno oltre le istituzioni elementari, anche il buon carattere, e la perizia de' registri, e dell'ordine, e della forma esterna della carta.

30. Possono aspirare a posti superiori tanto gl'impiegati inferiori della stessa segreteria, compresi i sopranumerari, quanto gli estranei. Quando avvenga questo caso, decide l'esame a concorso, da farsi dai tre esaminatori stabiliti nell'articolo 26. In parità di merito gl'impiegati sono preferiti agl'esterni.

31. Gli scritti fatti dagli aspiranti negli esami, e nei concorsi si devono contrassegnare dagli esaminatori. Indi si riducono ad atti della segreteria, i quali sono pubblici, e non se ne possono negare le copie.

32. In seguito dell'esame, o del concorso, o dalla dimostrazione de' requisiti stabiliti negl'articolo 23 e 27 l'intendente fissa la scelta. Se si tratta di capi o vice-capi propone i soggetti al luogotenente generale, per farsene da lui la elezione secondo l'articolo 12 delle istruzioni della facoltà di eleggere. Se si tratta degli altri, ne fa egli l'elezione secondo l'articolo 17 delle stesse istruzioni.

33. Ogni sottintendenza ha la sua segreteria composta di un segretario, di un numero competente di uffiziali di prima e seconda classe, e di un usciere.

34. Dovendosi dividere dal ministro di stato, in vigore dell'articolo 168 del real decreto, la somma annuale di onze 5500 fra le sedici segreterie di sottintendenza, intesi gl'intendenti, appartiene al detto ministro di stato il sentire gl'intendenti, e il proporzionare il numero, e la mercede de' rispettivi uffiziali alle circostanze di ogni sottintendenza.

35. Ogni segretario di sottintendenza può avere i suoi soprannumerari eletti dal sottintendente. Il loro numero sarà definito dal ministro di stato.

36. I segretari, e qualunque altro uffiziale di queste segreterie devono avere i requisiti prescritti per gli uffiziali delle intendenze negli articoli 22, 23, 24, 25, e 27 delle presenti istruzioni.

37. I segretari e gli uffiziali di prima classe devono avere inoltre i requisiti prescritti nell'articolo 28. Gli uffiziali di seconda classe quelli prescritti nell'articolo 29.

38. Gli esaminatori sono il sottintendente, e due altre persone illuminate ed oneste, a scelta dell'intendente.

39. Han luogo per le segreterie delle sottintendenze le cose stabilite per le segreterie dell'intendenze negli articoli 30 e 31 di queste istruzioni.

40. Fatto l'esame, il concorso, e la dimostrazione de' requisiti necessari, il sottintendente fissa la scelta, e propone i

soggetti all'intendente per farne l'elezione a norma delle istruzioni, per quanto riguarda il segretario della sottintendenza; e fa egli stesso l'elezione secondo le sue facoltà per gli altr'impiegati.

41. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 117 —

Istruzione del 20 gennajo 1818 sui doveri degl'intendenti in Sicilia ai termini dell'articolo 31 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Sebbene per l'articolo 19 del sopraccennato real decreto l'intendente abbia la facoltà di dare istruzioni, ed ordinanze per l'esecuzione delle leggi, pure non può richiamare ad osservanza una disposizione legislativa, o un regolamento caduto in desuetudine, ma quando lo crede opportuno deve proporre le sue idee al luogotenente generale.

2. Nell'articolo 22 del decreto si permette ai comuni, ed ai particolari di reclamare contro le provvidenze economiche dell'intendente. Chi si crede gravato dalle dette provvidenze dell'intendente deve produrre l'istanza a lui per averne giustizia, e qualora l'intendente fra venti giorni dopo tale istanza non abbia riformato la sua prima provvidenza, può la parte nel corso di altro mese presentare il suo reclamo a' superiori, secondo le regole stabilite nel real decreto medesimo.

8. Nelle materie generali, o di ordine pubblico, gli atti economici dell'intendente possono esser modificati, o revocati dal ministro di stato, o dal luogotenente generale, o da Sua Maestà qualunque sia il tempo corso dal giorno, in cui avranno avuto luogo.

4. Il reclamo prodotto al ministero non sospende l'esecuzione del provvedimento dato dall'intendente, eccetto il caso in cui fosse diversamente ordinato da Sua Maestà, o dal luogotenente generale, o dal ministro presso lo stesso.

5. Il detto reclamo sospende l'esecuzione per soli quindici giorni pe' soli atti irreparabili. Tuttavia in questi stessi atti l'esecuzione non sarà sospesa, qualora così richiede la pubblica urgenza, o così sia ordinato da un'autorità superiore.

6. Ogni volta che vachi qualunque degli uffizi dell'amministrazione civile, che sia di elezione di Sua Maestà e del luogotenente generale, l'intendente rispettivo deve darne subito l'avviso al detto luogotenente generale, per procedersi in seguito all'elezione ne' modi rispettivamente stabiliti.

7. L'intendente determinandosi a visitare i suoi distretti se-

condo l'articolo 25 del decreto, deve avvisare al ministro di stato il giorno, in cui destina dar principio al suo giro, ed il tempo che intende d'impiegarvi.

8. Secondo l'articolo 27 del decreto, l'intendente deve sostenere la competenza delle facoltà amministrative, ove insorga conflitto di giurisdizione. Perciò quando sarà avvertito, che un affare di competenza dell'autorità amministrativa è portato innanzi ad un tribunale, o ad un'altr'autorità giudiziaria inferiore, dovrà richiedere, ch'esso sia inviato alle autorità amministrative competenti.

9. Eseguirà ciò con dirigere in iscritto un suo officio al presidente o al giudice, innanzi a cui l'affare è stato portato.

10. Se l'autorità giudiziaria crederà di non dovere rimettere l'affare alle autorità amministrative, il presidente, o il giudice che avrà ricevuto l'uffizio dell'intendente, dovrà scrivergli subito la risposta, inserendovi le ragioni sulle quali questa credenza è stata fondata.

11. L'intendente, se dalle ragioni esposte non resta persuaso a cedere, farà un atto descrivendo i motivi per sostenere la competenza in favore delle autorità amministrative, e dichiarando che vi è già conflitto di giurisdizione.

12. La dichiarazione del conflitto fa rimanere le cose nello stato in cui trovansi al momento, in cui è notificata. Ogni atto fatto da questo punto sino alla decisione è nullo insanabilmente.

13. L'intendente trasmetterà nel tempo medesimo a questo ministero di stato le copie autentiche del detto atto, degli uffizj rispettivi, e degli altri documenti che possono giovare all'assunto. L'autorità giudiziaria potrà fare lo stesso per la parte sua.

14. Il luogotenente generale deciderà delle rispettive competenze, o nel modo che verrà determinato con altra sovrana risoluzione.

15. Quante volte i tribunali saranno informati, che l'autorità amministrativa si è impadronita di una materia che non le appartiene, possono dichiararsi competenti, e significarlo subito all'intendente, per mezzo del presidente o del giudice, secondo l'art. 9.

16. I giudici locali non possono farlo, se non previa la determinazione del tribunale superiore.

17. L'intendente quando non creda giusta la domanda, dovrà dichiarare il conflitto come nell'art. 11.

18. Il conflitto avrà il suo progresso come negli articoli 12, 13, e 14.

19. Niuna autorità amministrativa potrà suscitar conflitto, se non per mezzo dell'intendente.

20. Ne' casi urgenti, ed in quelli ne' quali l'esame, e la decisione del conflitto possono essere di ritardo alla giustizia, resta in facoltà del luogotenente generale il destinare durante l'esame suddetto, chi debba dare le provvidenze in nome del

giudice che sarà dichiarato competente. Queste provvidenze saranno valide ed avranno la loro esecuzione senza pregiudizio delle autorità rispettive.

21. Le contravvenzioni alle disposizioni stabilite dall'art. 7 sino all'art. 20 portano seco loro la pena di remozione dall'ufficio, quando vi sia dolo o colpa.

22. L'intendente deve esser servito da un numero corrispondente di uscieri, che sono gli esecutori degli ordini, ch'egli dà, tanto per le sue facoltà economiche, quanto per la sua giurisdizione esecutiva.

23. Il numero di questi uscieri sarà determinato dal ministro presso il luogotenente generale a proposizione dello stesso intendente, e dovrà essere esteso, o limitato a misura del bisogno.

24. Gli uscieri saranno eletti dal ministro presso il luogotenente generale a proposizione dell'intendente, e nello stesso modo potranno essere amossi. Potranno però essere sospesi di esercizio dall'intendente, il quale dovrà riferire al ministro. L'elezione dovrà cadere sopra persone che sappiano leggere e scrivere, che sieno informate, per quanto sarà possibile, delle pratiche rituali relative al loro uffizio, e che soprattutto godano l'opinione di probità, e non sieno state inquisite per affari disonoranti.

25. Essi secondo l'articolo 175 del decreto esigeranno i dritti legittimi negli atti esecutivi, ed avranno inoltre de' discreti salarj, che faranno parte dello stato discusso provinciale, secondo gli articoli 177 e 178 dello stesso decreto.

26. Ogni mancanza in offizio, oltre le pene stabilite dalla legge, importerà agli uscieri irremissibilmete la perpetua privazione dello stesso.

27. Non militano contro l'intendente nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive, i motivi di sospezione, che le leggi hanno stabilito contro i giudici.

28. Solamente ne' casi, in cui la sospezione sia tale da poterne nascere degl'inconvenienti, il luogotenente generale potrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e per il buon ordine.

29. Come l'oggetto dell'amministrazione civile è unico per tutti i reali dominj oltre il faro, così i sette intendenti saranno d'accordo fra loro, e prestandosi scambievolmente la loro opera a misura che la richiederanno.

30. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino, a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 118 —

Istruzione del 20 gennaio 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Riducendosi ad unica dimostrazione quello ch'è sparso in tutto il decreto circa le facoltà di eleggere, rimuovere, e sospendere gli uffiziali, ed aggiungendosi ciò ch'è necessario per fare un sistema compito, questa materia si riduce agli articoli seguenti.

2. Sua Maestà elegge a suo beneplacito gl'intendenti, i sottintendenti, ed i segretari generali dell'intendenze.

3. Sua Maestà elegge gli abitanti di ciascun'intendenza, e s'è possibile, da' diversi distretti della stessa i consiglieri di intendenza.

4. Sua Maestà elegge fra i proprietari probi e sperimentati di ciascun'intendenza i presidenti de' consigli provinciali, e distrettuali.

5. Sua Maestà elegge i consiglieri provinciali, e distrettuali sulle nominazioni de' decurionati fatte a norma degli articoli 150, 151, e 152 del real decreto, ed a norma delle istruzioni prescritte nell'articolo 162.

6. Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni maggiori di 6000 anime, e de' capi de' distretti sulle terne degl'intendenti fatte secondo l'articolo 136 del real decreto.

7. Sua Maestà elegge i senatori di Palermo, Messina, e Catania sulle terne de' decurionati, colle osservazioni degl'intendenti, secondo l'articolo 145 del real decreto.

8. Il luogotenente generale di Sua Maestà elegge i decurioni de' comuni minori di 6000 anime, i quali non sieno capi di distretto, sulle terne de' sottintendenti del parere degl'intendenti. In parità di merito preferisce i proprietari.

9. Nell'articolo 137 del real decreto, che riguarda l'elezione de' decurioni additata nell'articolo 8 delle presenti istruzioni, la parola *tremila* è errata. Si deve sostituire *seimila*.

10. Il luogotenente generale elegge i sindaci, e gli eletti de' comuni maggiori di tremila anime, esclusi Palermo, Messina, e Catania, per li quali secondo l'articolo 7 delle presenti istruzioni spetta l'elezione a Sua Maestà.

11. Il luogotenente generale elegge i cancellieri, ed i cassieri di Palermo, Messina, e Catania nominati da' decurionati secondo l'articolo 147 del real decreto.

12. Il luogotenente generale elegge i capi, ed i vice-capi di officio delle segreterie delle intendenze a proposizione dei rispettivi intendenti.

13. Il luogotenente generale elegge i segretari delle sottin-

tendenze a proposizione de' sottintendenti col parere dell'intendente rispettivo.

14. L'intendente elegge i sindaci, e gli eletti de' comuni minori di 3000 anime, che non sieno capi di distretto, sopra le terne de' decurionati accompagnate colle osservazioni de' sottintendenti, secondo gli articoli 141 e 144 del real decreto.

15. L'intendente elegge i cancellieri, ed i cassieri de' comuni della rispettiva intendenza, esclusi Palermo, Messina e Catania, sulle terne de' decurionati secondo l'articolo 147 del real decreto, inteso il parere de' sottintendenti.

16. L'intendente elegge ogni altro impiegato, e salariato dell amministrazione comunale sopra la nominazione del decurionato, secondo l'articolo 148 del real decreto.

17. L'intendente elegge gli uffiziali della segreteria dell'intendenza, che non sieno capi, o vice-capi di uffizio.

18. I sottintendenti eliggono gli uffiziali delle segreterie delle sottintendenze.

19. L'intendente elegge sotto l'appravazione del ministero di stato gli uscieri, per esecuzioni degli ordini suoi, e di quelli del consiglio d'intendenza, com'è prescritto nelle istruzioni degl'intendenti.

20. La rimozione di ciascuno degli uffiziali descritti nelle presenti istruzioni appartiene a colui, a cui spetta l'elezione dello stesso, ad eccezione de' sindaci, eletti, decurioni, cancellieri, e cassieri, i quali, quantunque eletti dagl'intendendenti, non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del luogotenenente generale, a cui l'affare dovrà essere riferito con rapporto ragionato, dopochè l'imputato sarà stato inteso nei suoi discarichi.

21. Nei casi urgenti il luogotenente generale chiamerà a discarico presso di lui quegli uffiziali, la cui rimozione appartiene al Re, e farà riferire a Sua Maestà per la sospensione, o rimozione de' medesimi.

22. In casi simili l'intendente può sospendere quelli, la cui rimozione appartiene al luogotenente generale; e darne conto al medesimo.

23. Negli stessi casi di urgenza i sottintendenti possono sospendere quelli, la cui rimozione appartiene all'intendente, e darne conto a lui.

24. I casi urgenti preveduti negli articoli 21, 22 e 23 delle presenti istruzioni s'intendono quelli, ne'quali il tempo necessario ad ottenere le provvidenze superiori può accrescere, o fomentare il disordine.

25. Queste istruzioni, perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate e registrate come parti accessarie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

Google

— 119 —

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sull'incanto pubblico in adempimento dell'art. 216 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Sei mesi prima di finire ogni affitto, il sindaco convocherà il decurionato, e con esso delibererà sulle condizioni, colle quali debbasi rinnovare. Lo stesso procede per affittare una rendita, che non si trova data in fitto.

2. Le suddette condizioni poi, devono essere definitivamente fissate dall'intendente sull'avviso del sottintendente, e del consiglio d'intendenza.

3. Nel determinare le accennate condizioni si deve aver di mira principalmente, che la rendita non decada dal suo stato ultimo. Ma quando vi sieno delle circostanze che richiedano misure diverse, si dovrà adoperare quella prudenza, che suole usare il diligente padre di famiglia nell'amministrazione dello cose sue, e seguire la massima regolatrice di tutti gli amministratori, di far le cose utili, ed evitare le dannose.

4. Fissate dall'intendente le condizioni dell'affitto, il sindaco dee manifestare al pubblico con un avviso la licitazione, che s'intraprende.

5. Il detto avviso dee contenere le seguenti cose.

1. L'indicazione precisa della rendita che si affitta, e delle condizioni essenziali del contratto che si vuole fare.

2. Lo stato della pensione, che vi si è destinato, infra il quale non è lecito ricevere offerte.

3. La promessa a tutti coloro, che aumenteranno questo stato, di rilasciare loro il quinto dell'aumento, che faranno sopra di essn.

4. La necessità di prestarsi malleveria idonea secondo la legge.

5. Il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui si devono ricevere le offerte.

6. Quest'avviso deve essere pubblicato almeno tre mesi prima dell'epoca, in cui deve cominciare il nuovo affitto.

7. Esso dev'essere pubblicato ed affisso non solo nel comune proprio, ma ancora nè comuni vicini.

8. La sua pubblicazione ed affissione dee costare per gli attestati de' rispettivi cancellieri comunali.

9. Il luogo dell'incanto è regolarmente l'uffizio del comune. Vi deve presedere il sindaco, e vi devono assistere il primo eletto, ed il cancelliere.

10. È lecito tuttavia all'intendente il far eseguire l'incanto dal sottintendente nel capoluogo del distretto, o il farlo egli

stesso nella sua residenza, quando l'utilità dell'amministrazione lo richiede.

11. Quanto l'incanto si farà dal sottintendente, vi dovrà assistere il sindaco del luogo della di lui residenza, e farà da cancelliere il segretario del sottintendente medesimo. La casa del sottintendente sarà il luogo dell'incanto.

12. Quando esso si farà dall'intendente, vi assisterà il segretario generale, e farà da cancelliere un capo di uffizio. Il luogo dell'incanto sarà la casa dell'intendente.

13. Il giorno della ricezione delle offerte dee seguire quello della pubblicazione degli avvisi, nè per meno di otto giorni, nè per più di un mese.

14. Non si possono ricevere offerte fuori del luogo, e del tempo disegnato. È lecito soltanto il presentarle anche prima, purchè siano chiuse, e suggellate, e restino in deposito del cancelliere per ordine espresso di chi presiede all'incanto, per aprirsi nel giorno designato, ed avere il loro effetto legale in concorso con le altre.

15. Venuto il giorno, si ricevono tutte le offerte, le quali devono essere scritte, ed uniformi alle condizioni dell'avviso e possono solamente migliorarle, ma non recederne, o mescolarvi delle condizioni estranee.

16. In tutte le accennate offerte il sindaco, o il sottintendente, che presiede all'incanto, appone il contrassegno della sua firma, e della giornata della presentazione.

17. Il cancelliere ne tiene nota, ed immediatamente dallo stesso sindaco, e sottintendente si trasmettono tutte all'intendente accompagnate con quelle osservazioni, e con quei confronti, che possono ajutarlo a ben giudicarne.

18. L'intendente, fatta diligente comparazione, sceglie la migliore, sulla quale scrive il decreto — *Si accetti* — contrassegna le altre, e le rimanda tutte al sindaco, o al sottintendente.

19. Se l'incanto si fa dall'intendente, costui prenderà le convenienti dilucidazioni, sceglierà la migliore offerta, vi apporrà il decreto di accettazione, e passerà egli stesso alle operazioni ulteriori.

20. In seguito colui che presiede all'incanto, sia sindaco, sia sottintendente, sia intendente, farà pubblicare negli stessi luoghi, e nelle stesse forme, in cui fu pubblicato il primo avviso, un secondo avviso, che contenga le cose seguenti.

1. Le condizioni essenziali dell'offerta prescelta, cioè il nome dell'offerente, la somma della pensione, la durata dell'affitto, e le altre circostanze, che ne formano la sostanza.

2. La notizia della sua accettazione.

3. Il giorno, l'ora, ed il luogo destinato alla liberazione.

4. L'invito a migliorare la detta offerta colla promessa dell'aumento del quinto rispettivo.

21. Per la pubblicazione di questo avviso procede ciò, che si è stabilito per lo primo negli articoli 7 e 8.

22. Il luogo della liberazione deve essere quello stesso della ricezione, e vi devono presedere ed assistere gli stessi uffiziali, ed in caso d'impedimento di essi, coloro che sono legittimamente chiamati a rimpiazzarli.

23. Fra il giorno della pubblicazione del secondo avviso, e quello della liberazione devono passare almeno otto giorni, quando l'incanto si fa nel proprio comune, e dee passare maggior tempo, quando si fa altrove.

24. Non si ricevono offerte di miglioramento, se non nell'ora, e nel luogo destinato, dopo che il cancelliere ha letto al pubblico l'offerta accettata, o l'epilogo di essa.

25. Se ne possono ricevere anche prima, purchè siano chiuse, ed abbiano le condizioni prescritte nell'articolo 14.

26. Le offerte devono essere presentate o a voce, o in iscritto, e devono esser notate dal cancelliere, e coll'ordine medesimo con cui si succedono.

27. Esse possono soltanto esibire il miglioramento della posizione, ma non possono niente aggiungere, togliere, o cambiare nelle condizioni dell'offerta accettata.

28. Tanto nel giorno della ricezione, quanto in quello della liberazione non si ammettano offerte di persone ignote, ed incapaci di corrispondere agli obblighi che assumano, o almeno non abbonate da altre persone, che abbiano tali qualità.

29. Le offerte scritte devono essere firmate dall'offerente, e se vi è il caso dell'abonatore, devono essere firmate da costui.

30. Il giudicare delle qualità degli offerenti, e degli abonatori è di colui che presede all'incanto, e che ne risponde nel modo legale.

31. Quando cessa il concorso volontario degli offerenti all'incanto, colui che vi presede, vi mette termine, facendo annunziare per quattro volte dal cancelliere lo stato dell'offerta, che in quel momento è la migliore. Alla quarta voce l'affitto è aggiudicato a colui, che si trova allora il migliore offerente.

32. Sopra l'offerta di costui sopra la nota, che se n'è fatta dal cancelliere, colui che presede scrive il decreto — *esistendo l'atto della liberazione*.

34. Tutt'i termini di addizione *in idem*, e di restituzione *in integrum* sono limitati a' due termini seguenti.

34. In cinque giorni dopo la liberazione si può accettare offerta, la quale superi almeno in una decima parte la pensione di netto.

35. Per decima non s'intende la decima parte della pensione di un anno divisa a tutti gli anni, ma la decima parte effettiva della pensione di ogni anno.

36. Queste offerte di aumento devono essere in iscritto, e devono avere le condizioni stabilite nell'articolo 15.

37. Presentata un'offerta nel termine di decima, colui che ha preseduto all'incanto, dee farla notificare al liberatario, deve sentire in contraddizione costui coll'offerente, e quando non trovi opposizione, o ne trovi una non sostenuta dalla legge, deve apporsi il decreto. — *Inteso il liberatorio, ho risoluto che si accetti.*

38. Allora comincia una nuova liberazione, e si deve nuovamente eseguire su questa offerta quanto è disposto dall'articolo 20 all'articolo 22.

39. Per altri cinque giorni dopo questa seconda liberazione si ammettono offerte coll'aumento della sesta parte sulla pensione di netto ultimamente fissata, e per questa dee procedersi, come si è stabilito per quelle della decima dall'articolo 34 sino all'articolo 38.

40. Fatta la terza liberazione, l'incanto è finito, e l'affitto resta irrevocabilmente all'ultimo.

41. Se ne' cinque giorni dopo la prima liberazione non si è presentata offerta con aumento di decima, il termine della sesta secondo l'articolo 39 segue immediatamente i detti primi cinque giorni.

42. Nel detto caso, se nel termine della sesta si accetta l'offerta, l'incanto finisce colla seconda liberazione.

43. Se nel termine suddetto non si accetta offerta, l'incanto finisce col fine del secondo termine, e l'affitto resta al precedente liberatorio.

44. Tutte queste operazioni devono esser finite almeno un mese prima di dover cominciare l'affitto. Tuttavolta quando le circostanze lo esigano, il solo intendente può prorogare i termini, purchè non oltrepassino 40 giorni dopo il giorno destinato negli avvisi al comineiamento dell'affitto.

45. Finito l'incanto, il cancelliere ne stende l'atto secondo l'articolo 87 del real decreto, e conserva nell'uffizio per documenti dell'atto medesimo gli avvisi, e gli attestati della loro pubblicazione, le offerte e tutte le altre carte che si sono raccolte nel corso dell'incanto.

46 Una copia dell'atto si passa al notaio per la stipulazione del corrispondente strumento pubblico.

47. Quanto l'incanto non è stato fatto dall'intendente, questo strumento dev'essere stipulato colla condizione di non aver effetto, senza l'approvazione dell'intendente.

48. Se ne trasmetterà subito una copia a lui, ed egli trovandone la forma regolare, ed uniforme agli atti fatti, l'approverà subito.

49. Il liberatario dee prestare la malleveria nel tempo, e nel modo additato negli avvisi.

50. Regolarmente il giudicare della idoneità delle persone,

che si presentano per fideiussori è del sindaco, il quale ne risponde secondo la legge.

51. Il solo intendente tuttavia può disporre altrimenti, quando l'interesse del comune lo richieda.

52. Quando o per assoluta mancanza di fideiussione, o per decadimento di fortuna de' fideiussori la pensione non è più cautelata, notificato l'arrendatore, si deve procedere al nuovo affitto a di lui danno ed interesse.

53. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 120 —

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sulle obbligazioni e sulla garentia degli uffiziali dell'amministrazione civile in Sicilia per l'adempimento dell'articolo 167 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Gli uffiziali dell'amministrazione civile, a cui il real decreto accorda la garantia, per qualunque operazione fatta da loro, come uffiziali e in occasione dell'uffizio, e non come privati e fuori uffizio, non stanno soggetti a verun'altra autorità e a verun'altra forma, che a quelle che si additeranno negli articoli seguenti.

2. Per le risoluzioni, e disposizioni dipendenti dalle facoltà economiche loro concedute nell'articolo 250 del real decreto, essi stanno soggetti al reclamo presso l'autorità superiore come è stabilito negli articoli 251, 252, 253 e 254 dello stesso real decreto.

3. Quando nelle dette loro risoluzioni e disposizioni, essi non hanno abusato delle loro facoltà, nè commessa manifesta ingiustizia, allora ciò che han fatto, può ben essere rivocato o modificato dall'autorità superiore, ma essi non possono perciò essere ripresi, o rimossi, nè in verun modo personalmente molestati, come il giudice di prima istanza non è mai personalmente interessato, se la sua decisione è rivocata dai giudici d'appello.

4. Al contrario quando vi sia stato dolo o colpa tale, che possa renderli risponsabili personalmente, l'autorità superiore, oltre di raddirizzare quello, che avranno mal fatto, può ammonirli, o rimuoverli, obbligarli a ristorare i danni, e sottoporli anche ad una multa, ne' limiti però delle facoltà accordate dalla legge, e dalle istruzioni all'autorità medesima.

5. Sotto il nome di *autorità superiore* negli articoli 2, 3 e 4 si devono intendere il ministro di stato residente in questi domini per gl'intendenti; l'intendente per li sottintendenti;

il sottintendente per li sindaci, eletti, decurioni, cancellieri, e cassieri, quante volte si tratti di richiami, o di ammonizione. Qualora vi sia luogo a multa, a ristoro di danni, a rimozione, o ad altra pena, l'affare non potrà essere giudicato, che dall'autorità competente, dopo tolta la garantia a quegli uffiziali, a cui la legge l'accordi; rimanendo ferme però le disposizioni dell'articolo 165 del real decreto degli 11 ottobre 1817 per l'applicazione delle multe ivi prevedute.

6. I reclami contro tutti quegli uffiziali, che non godono garantia, per le loro operazioni economiche si fanno egualmente presso il loro capo immediato. Costui può dare le piccole ed urgenti provvidenze, e quando queste non bastino, dee darne conto alle autoirtà superiori descritte nell'articolo precedente.

7. Ogni uffiziale nel momento che gli è notificata l'elezione, deve assumere la carica. Non è dispensato di quest'obbligo, se non ne' soli casi stabiliti dalle leggi comuni, e municipali per l'escusazione dalle cariche pubbliche.

8. L'esame delle loro scuse, e l'applicazione delle dette leggi si fanno economicamente dalle autorità superiori nel modo additato dalle istruzioni.

9. Quando il dolo e la colpa, di cui si è parlato nell'articolo 4, sia di tale gravità che non solamente meriti ammonizione, o rimozione, ma ancora ristoro di danni o multa, o produca pure delle azioni civili, o criminali di maggiore importanza, allora colui che ha interesse di sperimentare tali azioni, fa il ricorso al ministero di stato residente in questi domini, per togliersi la garantia, e commettersi l'affare al giudice competente. Il ministro di stato può presentare di uffizio al governo un simile rapporto, sempre che il bene pubblico ed il real servizio l'esiga.

10. Il ministero di stato propone l'affare al luogotenente generale, o provvede egli stesso, se la carica di luogotenente generale è esercitata da lui. Nell'uno, e nell'altro caso la provvidenza non dovrà essere differita più di quindici giorni dopo la presentazione del ricorso.

11. Quando il ricorso accennato nell'articolo 9 sia un'evidente calunnia, il luogotenente generale ordinerà, che non abbia luogo, e la pretesa azione non potrà avere ulteriore progresso.

12. Quando al contrario il ricorso sia accompagnato da qualche circostanza, che basti a far nascere il dubbio, e presenti secondo le leggi attuali motivi sufficienti all'ammessione di petizioni, o di accuse, allora il luogotenente generale ordinerà, che sia inteso l'incolpato ne' suoi discarichi, e farà rassegnare a Sua Maestà le accuse con tutt'i documenti a carico ed a discarico, facendo proporre con un rapporto ragionato di togliere la garantia, e di permettere, che procede il giudice compe-

tente, semprechè si tratti d'intendenti, di sottintendenti, e di segretari generali; e toglierà egli stesso la garantia, rimettendo l'affare al giudice competente, quando si tratti di uffiziali inferiori.

13. Sono giudici competenti i consigli d'intendenza, quando si tratti di quelle azioni civili, il cui giudizio dal real decreto è stato ad essi attribuito.

14. Sono giudici competenti i magistrati del contenzioso giudiziario, quando si tratti di azioni puramente criminali, o di quelle azioni civili, le quali dallo stesso real decreto sono state dichiarate di loro competenza.

15. Quel che si è detto finora per le risoluzioni e disposizioni economiche, ha luogo egualmente per tutti gli atti esecutivi fatti dagli uffiziali dell'amministrazione civile.

16. Il loro rimedio secondo l'articolo 256 del real decreto si fa presso i giudici del contenzioso amministrativo. Ma per questo rimedio non sono interessate le persone degli uffiziali, che hanno fatto tali atti, quando non vi sia stato dolo o colpa, per la quale possano essere responsabili personalmente.

17. Quando all'incontro nell'uffiziale, che ha fatto gli atti esecutivi, vi sia stato dolo o colpa, tanto di quella specie di cui si parla nell'articolo 4 di queste istruzioni, quanto di quella specie, che è descritta nell'articolo 9 delle stesse, colui a cui interessa il procedere civilmente o criminalmente contro l'uffiziale, farà il suo ricorso al ministero di stato, come è disposto nel detto articolo 9, ed avrà luogo tutto quello che segue dall'art. 10 all'art. 14.

18. Il reclamo è il rimedio avverso le risoluzioni, e disposizioni economiche, ed avverso gli atti esecutivi degli uffiziali dell'amministrazione civile, come è stato stabilito nelle presenti istruzioni, si possono produrre non solo da' privati che si credono lesi, ma ancora dalle amministrazioni pubbliche, e da' comuni, e per essi da' loro amministratori, e dagl'intendenti, che ne sono sempre i tutori.

19. Le multe, alle quali saranno condannati gli uffiziali amministrativi, tanto per l'economica, quanto per la via contenziosa, secondo i diversi stabilimenti del real decreto e di queste istruzioni, saranno regolate circa la somma con quello che in casi simili è stabilito dalle leggi, e somiglia alle costumanze del foro.

20. Il prodotto delle accennate multe dovrà essere applicato a vantaggio di uno stabilimento di beneficenza, come sarà determinato dall'intendente coll'avviso del consiglio d'intendenza.

21. Le multe accennate nell'art. 20 potranno essere raddoppiate in caso di recidiva.

22. Il prodotto di tali multe dovrà essere a cura ed amministrazione dell'intendente, e formerà un ramo dell'amministrazione de' fondi provinciali.

23. La cessazione dell'uffizio per qualunque titolo non fa decadere l'uffiziale dalla garantia dichiarata nelle istruzioni presenti per li fatti commessi nel corso delle sue funzioni.

24. Tutto ciò che qui è stabilito circa i procedimenti contro gli uffiziali amministrativi in forza della suddetta garantia, è comune anche a' loro complici.

25. Nessun'altra autorità civile, o giudiziaria, o militare può esercitare potestà contro gli uffiziali amministrativi per causa della condotta di essi, come uffiziali, ed in occasione dell'uffizio. All'incontro essi non avranno verun privilegio per li loro rapporti come privati, e fuori uffizio, e per questi staranno soggetti alle autorità competenti, come tutti gli altri cittadini.

26. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto.

— 121 —

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sui doveri dei consigli d'intendenza in Sicilia in adempimento dell'articolo 45 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il consiglio d'intendenza, per poter deliberare, dev'esser composto di tre votanti almeno. La deliberazione è nella maggioranza de' voti.

2. L'intendente quando interviene nel consiglio ha voto. In parità di voti il suo è preponderante, e forma la deliberazione.

3. Mancando il numero de' votanti prescritto nell'articolo 1, l'intendente può destinare momentaneamente a' consiglieri assenti o impediti, uno o più supplenti tra i consiglieri provinciali, che non sieno membri di verun tribunale.

4. I suddetti consiglieri provinciali presteranno questo servigio di supplimento gratuitamente, eccetto il caso ch'essi suppliscano a qualche piazza vacante. Allora loro è dovuto il soldo corrispondente alla piazza.

5. Il segretario generale nell'assenza dell'intendente non può presedere al consiglio d'intendenza, giacchè in tal caso è prescritto dall'articolo 40 del real decreto, che vi preseda il più antico consigliere.

6. Lo stesso segretario generale può intervenire nel consiglio d'intendenza per darvi qualche schiarimento, semprechè ne sia richiesto dall'intendente, o dal consiglio medesimo.

7. Il medesimo segretario generale, quando ve ne sia bisogno, sosterrà nel consiglio d'intendenza la difesa della legge, o sia ciò che per l'addietro si è chiamata la *parte fiscale*, gli articoli 3 e 4 delle istruzioni del modo di procedere.

8. Uno tra i consiglieri a scelta dell'intendente, rimpiazzerà il segretario generale nel caso di assenza, o impedimento.

9. Il consiglio si radunerà nella casa destinata all'intendenza.

10. Esso sederà in un'aula, che corrisponderà in tutto a quella de' tribunali del contenzioso giudiziario.

11. L'intendente sederà al capo della tavola, terrà il campanello, ed il libro delle giornate, ed eserciterà tutte le funzioni di presidente, e di capo del consiglio.

12. I consiglieri sederanno come i giudici dei tribunali del contenzioso giudiziario

13. Si procederanno rispettivamente secondo l'antichità dell'elezione, ed in parità di questa, secondo l'età.

14. Il segretario generale, quando sosterrà la parte del mistero pubblico, o sarà chiamato per altri motivi dal consiglio, avrà un luogo distinto, che sia considerato il primo dopo quello occupato dall'intendente.

15. Egli nel primo caso si ritirerà in altra camera, nel momento che i consiglieri dovranno votare per la decisione.

16. In mancanza dell'intendente secondo l'art. 5 il consigliere più antico presederà al consiglio. Egli eserciterà tutte le funzioni dell'intendente, ed avrà gli stessi onori ad esclusione della sedia.

17. Il consiglio sarà servito dagli uscieri, e da un provvidendario, che avrà cura dell'aula, e de' mobili, che vi si conservano. Sarà destinata a questo servizio una porzione degli uscieri, che l'intendente ha facoltà di nominare secondo le sue istruzioni.

18. Se all'udienza, o in ogni altro luogo, in cui il consiglio eserciterà le sue funzioni, uno o più astanti oseranno di turbare la tranquillità, l'intendente o il consigliere presidente gli farà espellere dal luogo, e se i medesimi rientreranno nel luogo istesso, gli farà condurre in arresto nelle pubbliche carceri a sua disposizione.

19. Tutto ciò, che sarà ordinato dall'intendente, o dal consigliere presidente per lo mantenimento dell'ordine, dovrà esser eseguito con tutta la puntualità.

20. Trattandosi degli affari contenziosi additati nel capo 3 del titolo 10 del real decreto, la competenza di ciascun consiglio sarà determinata talora dal sito della cosa, che dà luogo alla controversia, e talora dal domicilio della persona convenuta, secondo la distinzione che si stabilisce negli articoli seguenti.

21. Sarà determinata la competenza dal sito della cosa, qualora l'azione riguardi una cosa posta nell'intendenza soggetta alla giurisdizione del consiglio, o una obbligazione che interessi una delle amministrazioni dipendenti dall'intendenza.

22. Sarà determinata la competenza dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un'azione personale, che interessi il governo, o l'amministrazione pubblica in generale. In questo

secondo caso l'azione sarà introdotta nel consiglio di questa intendenza, dove il convenuto ha il suo domicilio.

23. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 122 —

Istruzioni del 20 gennaio 1818 sulla facoltà de' comuni di contrarre e litigare in adempimento dell'articolo 244 del decreto degli 11 ottobre 1817 relativo all'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Perchè i comuni possano acquistare, o alienare stabili, contrarre, o rilasciare debiti, promuovere liti, o transigerle secondo gli articoli 241 e 243 del real decreto, dovrà precedere la discussione, e la deliberazione del rispettivo decurionato a proposizione di uno de' suoi membri, maturata prima da' due deputati, che assistono presso il sindaco a norma dell'articolo 98 del real decreto.

2. La copia dell'atto del decurionato si trasmetterà all'intendente con lettera del sindaco, o di chi ne fa le funzioni.

3. Il sottintendente trasmetterà all'intendente il riferito atto, e vi aggiungerà le sue osservazioni, ed il suo parere.

4. Ne' distretti che sono residenza d'intendenti, gli atti dei decurionati si manderanno agl'intendenti direttamente da' rispettivi sindaci, o da chi ne fa le veci.

5. L'intendente domanderà l'avviso del consiglio d'intendenza nel modo solito all'esercizio delle sue facoltà economiche.

6. Il consiglio, trovando il negozio utile e giusto, proporrà doversi approvare il progetto. In caso contrario proporrà di rigettarsi. L'intendente darà i suoi ordini secondo l'avviso del consiglio, o sottometterà l'affare alla risoluzione del luogotenente generale, semprecchè si tratti di affari preveduti nell'articolo 241 del real decreto. Per questi affari essendo indispensabile il regio assenso, il luogotenente generale l'accorderà, o negherà secondo le circostanze, inteso il parere della gran corte de' conti.

8. Trattandosi particolarmente d'instituire una lite, il consiglio esaminerà con riflessione non solo, se l'azione sia ingiusta, ma ancora se possa ridondarne al comune più danno, che beneficio, e se sia sfornita di prove. In questi casi sospenderà, o negherà la sua autorizzazione.

8. Contro la risoluzione economica dell'intendente presa sull'avviso del consiglio d'intendenza si potrà reclamare per la via ordinaria al ministro di stato residente in questa parte dei

reali domini, ed a lui sarà riservata la risoluzione definitiva secondo l'articolo 252 del real decreto.

9. Qualora si tratterà di azione, che non sia puramente patrimoniale del comune, ma coll'interesse comunale comprenderà ancora l'interesse privato di ciascun cittadino, venendo negato al comune il permesso di sperimentarla in giudizio, potrà ogni cittadino produrla innanzi al tribunale, e sostenerla a proprie spese, senza che la decisione possa recare pregiudizio al comune.

10. Qualora il consiglio d'intendenza conoscerà più espediente per lo comune di transigere sull'azione che vuol intentare, l'intendente, senza impedire il giudizio, ne farà distinto rapporto al ministro di stato, il quale darà le disposizioni opportune per promuovere la transazione.

11. L'intendente, come principale tutore de' comuni, potrà coll'avviso del consiglio d'intendenza, e coll'autorizzazione del ministro di stato fare intentare un'azione per l'interesse di un comune, quando anche il suo decurionato vi si negasse.

12. Potrà anche l'intendente con eguale autorizzazione per l'interesse di un comune presentare un reclamo, o appello secondo la legge contro le decisioni del consiglio, o contro le sentenze de' tribunali, quando crederà che i diritti del comune siano stati lesi.

13. Quando l'intendente per la facoltà attribuitagli nel precedente articolo vorrà che si produca richiamo avverso una decisione del consiglio d'intendenza, nella quale egli abbia avuto voto, dovrà farlo per via del segretario generale dell'intendenza, commettendogli di fare le parti sue come incaricato del pubblico ministero.

14. Quando un comune sarà convenuto in giudizio, il sindaco non avrà bisogno di autorizzazione superiore per sostenere le ragioni. Egli in decurionato destinerà il procuratore ed il difensore presso il tribunale, e ne darà subito conto all'intendente.

15. Quante volte un comune dovrà instituire un giudizio contro un altro ramo di amministrazione pubblica, o questo contro quello, le vicendevoli domande co' documenti, e le deliberazioni decurionali saranno trasmesse al consiglio d'intendenza, come si è detto per lo sperimento delle azioni de' comuni negli articoli 2, 3 e 4.

16. Il consiglio esaminerà le ragioni di ciascuno, e proporrà col suo avviso i mezzi economici di conciliarli.

17. Il progetto sarà indirizzato dall'intendente al ministro di stato, il quale lo esaminerà, e lo proporrà all'approvazione del luogotenente generale.

18. Se in 4 mesi non riuscirà tale conciliazione, il giudizio sarà istituito nelle forme ordinarie, senza bisogno di autorizzazione ulteriore.

19. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 123 —

Istruzioni del 20 gennajo 1818 sui doveri dei decurioni in Sicilia per lo adempimento delle disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il decurionato si radunerà nella casa del comune, ed in mancanza di essa in quel luogo, in cui si sono finora radunati i magistrati municipali.

Il sindaco, che vi presiederà in vigore dell'articolo 79 del real decreto, manterrà il buon ordine, e farà rispettare l'adunanza.

Le sue disposizioni economiche su quest'oggetto dovranno essere puntualmente eseguite, salvo il reclamo secondo l'articolo 251 del real decreto medesimo.

4. In caso di assenza o d'impedimento del sindaco, in vigore dell'art. 84 del real decreto appartenendo al secondo eletto il farne le veci, eserciterà costui la presidenza del decurionato nel modo prescritto dagli art. 2, e 3 delle presenti istruzioni.

5. Fra i decurioni non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di eguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno nello stesso tempo e precederà l'età maggiore.

6. Un terzo almeno del decurionato dovrà saper leggere, e scrivere.

7. Ciascuno di quelli, che non sanno scrivere, dovrà fare apporre la sua sottoscrizione dal segretario per parte sua, e per suo espresso mandato innanzi ai decurioni presenti.

8. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sono di epoche eguali, si osserverà l'ordine dell'età.

9. Le discussioni, e le deliberazioni del decurionato si faranno a porte chiuse, ed a voti palesi.

10. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il decurionato le sentirà a porte o chiuse o aperte, come meglio giudicherà chi vi presiede.

11. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffici del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

12. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superio-

ri, cogl'inferiori, e cogli estranei si terrà per via del presidente medesimo.

13. Il decurionato dovrà deliberare colla presenza di due terzi almeno de' componenti.

14. Tutt'i decurioni sono obbligati d'intervenire nel luogo, e nell'ora destinata alle sessioni tanto ordinarie, quanto straordinarie. Se alcuno ha legittimo impedimento, deve farlo costare al sindaco in tempo opportuno affinchè qualora manchi il numero di due terzi, possa questo numero essere supplito.

15. Questo supplimento alle mancanze de' decurioni impediti nel caso preveduto dall'art. 14 si fa dall'intendente, quando vi è tempo di aspettare le di lui provvidenze. Ne' casi urgenti può farlo il sindaco, purchè ne dia conto subito all'intendente. In ogni caso però il numero de' supplenti non potrà mai oltrepassare il quarto del numero de' voti richiesti dalla legge per le deliberazioni decurionali.

16. Le persone da surrogarsi momentaneamente a' decurioni impediti devono essere scelte tra i più probi, e riputati soggetti del paese, iscritti nella lista degli eligibili. Costoro senza legittima scusa non possono ricusare di prestare questo servizio; altrimenti sono soggetti alle medesime pene, a cui in simili casi soggiacciono i decurioni.

17. I decurioni, o i loro surrogati, che senza legittima scusa manchino d'intervenire nel luogo, o nell'ora dell'adunanza, secondo l'art. 165 del real decreto, sono responsabili di qualunque danno possa derivare dalla loro mancanza, e possono essere ammoniti, e castigati con multa a tenore degli articoli 6 e 21 delle istruzioni degli obblighi e della garanzia degli uffiziali.

18. Il sindaco che presiede al decurionato, o l'eletto che ne fa le veci nella di lui assenza, hanno voto.

19. Si eccettua la precedente regola, quando il decurionato secondo l'art. 232 del real decreto esamina il conto morale del sindaco. Allora il sindaco non presiede, e fa le di lui veci il decurione maggiore di età.

20. Quando si tratti di affari che interessano personalmente uno de' membri del decurionato, o ascendenti, o discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto, e d'intervenire. In ogni altro caso non si ammetterà sospezione, eccetto che l'intendente per la gravità della circostanza disponga altrimenti.

21. Le deliberazioni del decurionato saranno prese a maggioranza di voti. In parità preponderarà quello del presidente.

22. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'è stabilito nell'articolo 8 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, ed in parità, i più giovani.

23. Le deliberazioni si scriveranno dal segretario secondo

l'articolo 102 del real decreto, e prenderanno il nome di atti. Ogni atto sarà firmato da' decurioni presenti.

24. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

25. La segreteria del decurionato sarà un ramo della cancelleria comunale. Gli atti originali legati in volumi, numerati, e provveduti d'indice, formeranno i registri del decurionato. Questi registri si conserveranno nell'archivio comunale.

26. Le copie degli atti, per avere vigore presso l'intendente, o altrove, dovranno essere sottoscritte dal sindaco, o dall'eletto, che lo rimpiazza nella presidenza, e dal segretario.

27. I subalterni destinati al servizio del sindaco, e degli eletti saranno obbligati a servire anche il decurionato in quanto gli occorra.

28. Queste istruzioni, perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno. Esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 124 —

Istruzioni del 20 gennaio 1818 portante il modo di procedere breve e sommario innanzi a' consigli d'intendenza in Sicilia in esecuzione dell'articolo 268 del decreto degli 11 ottobre 1817.

TIT. I. Introduzione della causa.

Art. 1. qualunque istanza soggetta alla giurisdizione de' consigli d'intendenza si chiamerà petizione. Essa sarà scritta a guisa d'una memoria in un foglio piegato a metà, che contenga le cose seguenti:

1. I nomi e i cognomi delle parti;
2. Il comune dov'esse abitano;
3. L'esposizione sommaria de' fatti;
4. La domanda;
5. I fondamenti legali, su i quali s'appoggia la domanda.
6. L'enumerazione de' documenti, di cui l'attore vuol valersi.

2. La petizione dovrà essere sottoscritta dall'attore, o da un di lui procuratore speciale, quando egli non sappia, o non possa scrivere. Lo strumento della procura si presenterà insieme colla petizione.

3. Qualora occorra la necessità di esservi chi sostenga ciò che finora si è chiamato la parte fiscale, e che ora si chiama *pubblico ministero*, questa parte sarà sostenuta dal segretario generale dell'intendenza.

4. Perciò quante volte si tratterà di pubblico interesse, il

giudizio sarà istituito a di lui istanza, ed egli ne assumerà la difesa. La petizione prodotta a di lui nome sarà da lui sottoscritta.

5. In vece dell'attore potrà stare in giudizio un suo procuratore speciale, purchè presenti l'atto della procura, che sarà pure unito al processo.

6. Presentata una petizione di un attore assente, tanto se sia firmata da lui, quanto se sia firmata da un procuratore a sottoscrivere, e non presentata nello stesso tempo un'altra procura per stare in giudizio, non si darà corso alla petizione suddetta, se prima una persona conosciuta nel foro non dia presso il segretario del consiglio la parola di far venire la detta procura fra 15 giorni sotto pena della nullità degli atti in caso contrario.

7. La petizione, qualunque sia, dovrà essere diretta all'intendente, ed accompagnata da' documenti, de' quali l'attore nella stessa petizione ha dichiarato di voler valersi.

8. Saranno documenti tanto gli atti pubblici, quanto tutte le carte private di qualunque specie, purchè gli uni, e le altre abbiano la marca rispettiva di autenticità, e di originalità.

9. Il trattamento, che si darà all'intendente, sarà regolato secondo gli stabilimenti generali della legge de' 24 marzo 1817 pubblicata in Palermo a 13 del seguente mese di maggio.

10. Le petizioni, e i documenti, che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del consiglio. Esse saranno notate in un libro secondo l'ordine delle loro date. Questo libro si chiamerà *ruolo delle cause pendenti innanzi il consiglio d'intendenza*.

11. I processi originali saranno numerati di uno in uno coll'ordine stesso, con cui saranno presentati, cominciando dal numero 1 sino a quello, al quale giungeranno nel corso di un anno. Entrando l'anno nuovo ricomincerà la nuova numerazione del numero 1 in avanti, come nell'anno precedente.

12. Nel margine delle carte originali il segretario del consiglio noterà il numero del processo, e il foglio del registro, in cui trovasi descritto; e darà una ricevuta alle parte, in cui enunci la petizione, il numero, ed i documenti presentati.

13. Oltre la petizione e i documenti originali, si presenteranno pure dalla parte le copie, che si consegneranno ugualmente al detto segretario.

TIT. II. Citazione.

14. Le copie delle petizioni, e de' documenti annessivi si passeranno agli uscieri del consiglio per consegnarle al reo convenuto, se egli ha domicilio nella residenza del consiglio, affinchè cominci a correre il termine di 8 giorni, prescritto nell'articolo 22.

15. Qualora il reo convenuto sia assente, gli si rimetteranno

per mezzo di una lettera dell'intendente, che dirigerà al sottintendente, al sindaco, ad un eletto, o a qualunque altro uffiziale, che sia di sua dipendenza. La citazione si farà dagli uscieri di costui

16. Lo stesso si praticherà qualora il reo convenuto sia lo stato, un comune, o uno stabilimento pubblico. Non vi sarà altra differenza, che le dette copie saranno accompagnate con altra lettera dell'intendente, che scriverà al rappresentante del corpo morale, che sarà citato.

17. Se alcuno de' rei convenuti abbia domicilio in luogo dipendente da un'altra intendenza, allora le lettere dell'intendente disposte secondo il precedente articolo saranno indirizzate al rispettivo intendente, sottintendente, sindaco, o altro uffiziale, che presiede al comune, in cui si deve eseguire la citazione. E costoro saranno obbligati ad eseguire ciò ch'è prescritto nell'articolo 15 per le autorità dipendenti dall'intendente.

18. Qualora il reo convenuto sia assente da questo regno, si farà la citazione nello stesso modo come si pratica da' giudici del contenzioso giudiziario.

19. Nel caso che il reo convenuto sia occulto, si farà la citazione per affissione; ed in quei casi, in cui la legge prescrive che gli si dia un curatore, il consiglio farà quel che sogliono fare i giudici del contenzioso giudiziario.

TIT. III. Costituto della citazione.

20. Costerà la citazione fatta al reo convenuto, sia lo stato sia un comune, sia uno stabilimento pubblico, sia un privato dalla relazione che daranno gli uscieri del consiglio, qualora il suddetto reo sia nel luogo di residenza.

21. Quante volte il reo sia assente, costerà la citazione dalla lettera responsale, che rimetterà l'uffiziale, cui ha scritto l'intendente per farlo citare.

TIT. IV. Risposta.

22. Fra otto giorni a contare da quello, in cui è stata intimata la citazione dall'usciere, il convenuto dovrà presentare la sua risposta accompagnata da' documenti, che la sostengono.

23. La risposta avrà una forma simile a quella stabilita per le petizioni dall'articolo 1. Essa conterrà le seguenti cose.

1. I nomi e i cognomi delle parti;
2. Il luogo dov'esse abitino;
3. L'esposizione sommaria de' fatti;
4. L'eccezione avverso la domanda dell'attore;
5. I fondamenti legali, su' quali si appoggia l'eccezione;
6. La enumerazione de' documenti, de' quali il reo convenuto vuol valersi.

34. L'attore potrà negli otto giorni seguenti presentare una supplica di addizione alla petizione principale.

25. Il reo in altri otto giorni potrà presentare una supplica di addizione alla risposta.

26. Non si ammetteranno più di due petizioni, e di due risposte.

TIT. V. Riconvenzione.

27. Quando il reo convenuto dovrà sperimentare un'azione contro colui, che lo ha chiamato in giudizio, la di lui istanza si chiamerà *riconvenzione*.

28. In tale caso egli presenterà la di lui petizione innanzi allo stesso consiglio d'intendenza, alla quale potrà rispondere l'attore negli otto giorni, dopo che gli è stata intimata, ed avranno luogo le suppliche di addizione, come si è detto nel titolo delle rispose.

TIT. VI Designazione, interrogatorio, e testimoni.

29. L'intendente destinerà in iscritto sulle petizioni un consigliere, perchè esamini le stesse, e ne faccia rapporto al consiglio. A tale oggetto il processo si passerà dal segretario del consiglio al consigliere designato, tenendosene nota in segreteria.

30. Se occorrerà d'interrogare qualche persona, e di far uso della sua asserzione in giudizio, il consigliere designato l'interrogherà, e farà scrivere, e ridurre agli atti dal segretario del consiglio l'asserzione, che farà parte del processo.

31. Se occorrerà di prodursi delle testimonianze per dichiararsi la verità de' fatti, e per valere ovunque bisogna al consiglio d'intendenza, le accennate testimonianze si riceveranno dal segretario del consiglio per ordine del consigliere designato ad istanza della parte, o ad istanza del segretario generale dell'intendenza, se si tratterà del ministero pubblico.

TIT. VII. Visite sopra luogo, e perizie.

32. Ove bisognerà di verificare lo stato di alcun luogo, o di stimare il valore dell'indennità, e de' risarcimenti dimandati, il consiglio d'intendenza potrà ordinare, che uno dei consiglieri, o alcun uffiziale dal medesimo consiglio designato si rasferisca sul luogo della controversia per eseguire la visita alla presenza delle parti.

33. Fatta la visita, chi n'è stato incaricato riferirà a voce, o in iscritto al consiglio quanto gli occorrerà.

34. Se l'oggetto della visita, o della stimazione esige delle cognizioni estranee al consigliere, o all'uffiziale incaricato, l'intendente ordinerà l'accesso di uno o più periti.

35. Per la scelta di costoro si presenteranno dalle parti le note de' periti, che ciascuno di essi desidera. L'intendente se girerà fra questi quel perito, che si troverà scritto in ambe le note.

36. In caso diverso l'intendente sceglierà uno, o più periti fra quelli, che non sono stati compresi in nessuna delle note presentategli dalle parti.

37. I periti avranno le istruzioni dall'una, e dall'altra parte, ambe contrassegnate dal consigliere, e ridotto agli atti, o da una parte sola, se l'altra non vorrà darle.

38. Le copie di tal'istruzioni si manderanno alla parte avversa pria di essere contrassegnate dal consigliere, per dire se abbia cosa da allegare in contrario.

39. I periti colla norma delle dette istruzioni, e della loro perizia daranno la loro relazione in iscritto, ad istruzione di animo del consiglio d'intendenza.

40. Dipenderà poi dal consiglio, se vorrà fare accedere altri periti, e sentire ulteriori relazioni. Una seconda perizia, a chi si duole della prima, non si può negare, e la terza è necessaria quando le due precedenti sono difformi.

41. La scelta de' periti sarà sempre dell'intendente nella forma prescritta negli articoli 35 e 36.

42. In margine della relazione originale il consigliere scriverà il decreto *si riduca agli atti*. Ed il segretario del consiglio, eseguendo l'ordine, ne farà esemplare la copia per unirsi al processo, e darsi al tempo stesso dal consiglio le provvidenze convenienti.

43. Se qualche perito sarà sospetto, le parti allegheranno le loro ragioni all'intendente, ed egli, quanto troverà i motivi di sospezione uniformi alla legge, sceglierà un altro periti.

TIT. VII. Declinatoria di foro.

44. La parte che sarà chiamata da un consiglio d'intendenza incompetente, potrà declinare il Foro, ossia dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

45. Il consiglio può essere incompetente, o perchè la causa, quantunque fosse del contenzioso amministrativo, spetta ad un altro consiglio; o perchè la causa non spetta affatto al contenzioso amministrativo.

46. Nel primo caso la domanda di declinatoria di foro dovrà farsi preventivamente alla presentazione della risposta, altrimenti la presentazione della risposta passa per espressa adecisione alla giurisdizione del consiglio.

47. Nel secondo caso la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si trovi la causa, e la causa dovrà rimettersi di officio a' giudici.

48. Se poi il consiglio nello stesso secondo caso crederà non

essere incompetente, ed all'incontro vi sarà un'altra autorità, che creda esser la causa di sua competenza, avrà luogo il conflitto di giurisdizione.

49. Quando questo conflitto sarà con un giudice del contenzioso giudiziario, si farà quanto si è prescritto nelle istruzioni degl'intendenti.

50. Quando il conflitto sarà cogli uffiziali amministrativi, come esercitanti le facoltà economiche ed esecutive, la quistione sarà decisa d'accordo dall'intendente, e da' consiglieri.

51. Se i consiglieri non saranno d'accordo coll'intendente, si faranno i rispettivi rapporti, e deciderà il luogotenente generale.

TIT. IX. Quistioni di competenza fra i consigli.

52. Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più consigli d'intendenza, o se, essendo stata dedotta innanzi un consiglio, la parte, o altro consiglio eccitera la questione di competenza, spetterà alla gran corte dei conti il decidere a quale de' consigli appartenga la conoscenza dell'istanza in questione.

53. Ove la suddetta gran corte creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare, che si sospenda intanto ogni sorta di procedimento avanti i detti consigli.

54. La parte ricorrente fra quindici giorni farà intimare tale risoluzione all'altra parte e la chiamerà a comparire innanzi la gran corte de' conti.

55. Scorso questo termine, la sua dimanda si avrà come non avvenuta, ed avrà luogo la perenzione, dovendo procedere quel consiglio a cui fu presentata la prima dimanda.

TIT. X. Dimande incidenti.

56. Le dimande per incidenti, le quali riguardano oggetti intermedi, e relativi alla causa, che hanno bisogno di provvidenze, o di dichiarazioni pronte da confermarsi, o da modificarsi dalla decisione definitiva, dovranno proporsi in una petizione succinta, che si presenterà nella segreteria del consiglio. Il consiglio se lo crederà giusto potrà ordinare, che si passi a notizia delle parte avversa perchè vi risponda ne' tre giorni dopo la notizia, o in altro breve termine, che sarà del medesimo indicato.

57. Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale per essere giudicate con una sola decisione. Ciò non ostante se convenga darsi qualche disposizione provinciale, ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal consiglie-

re designato alla prima seduta del consiglio, il quale darà le provvidenze.

TIT. XI. Scritture imputate di falso.

58. Se una scrittura sia attaccata di falso, l'intendente stabilirà un termine, in cui la parte che l'ha prodotto dovrà dichiarare se intende avvalersene.

59. L'ordine dell'intendente sarà intimato alla parte avversa.

60. Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all'ordine dell'intendente, non si terrà contro della scrittura attaccata di falso.

61. In questi casi non vi sarà bisogno di decisione del consiglio per rigettare tale documento.

62. Quando però la parte dichiarerà di volerne far uso, il consiglio d'intendenza dovrà contare la stessa fra le scritture legittime, e procedere innanzi fin tanto che non gli costerà di essere stata data l'accusa ne' tribunali competenti.

63. Se il documento attaccato di falso si riferisce soltanto ad uno de' capi della dimanda, il consiglio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima.

TIT. XII. Chiamata a difesa.

64. La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa, è tenuta a chiamarlo entro otto giorni della citazione ricevuta. Costui sarà chiamato nel modo stabilito per le citazioni principali nel titolo 2.

65. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa, non si darà che un solo termine per tutti.

66. Se la persona, o le persone da chiamarsi sono assenti, si prolungherà il termine alla ragione di un altro giorno per ogni venti miglia di distanza.

67. Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamarne altra a sua difesa, sarà tenuta a farlo entro il simile termine, che comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli, che ulteriormente si chiamassero a difesa.

68. Quando la dimanda principale, e quella a difesa si trovino in istato di potersi decidere insieme, saranno esse giudicate unitamente.

69. Quando il consiglio d'intendenza conoscerà dal processo, o che l'affare è sommamente urgente, o che la dimanda per difesa è stata fatta solamente per differire l'esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserbare alla parte l'esperimento del giudizio di difesa, contro chi le sia

70. Quelli che saranno chiamati a difesa, saranno obbligati a comparire nello stesso consiglio d'intendenza, dove si agi-

terà la causa principale, ancorchè negassero di esser tenuti alla difesa.

TIT. XIII. Rinnovazione dell'istanza.

71. Negli affari che non saranno in istato di esser giudicati, il procedimento sarà sospeso per la notificazione della morte di una delle parti.

72. Questa sospensione durerà sino a che il successore non sarà messo in mora per ripigliare l'istanza.

73. Il giudizio si trasfonderà nel successore per una disposizione provvisoriale del consiglio.

74. In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà esser ritardato.

TIT. XIV. Sospenzione e ricusazione.

75. Per la sospenzione di uno, o più membri del consiglio d'intendenza, militano gli stessi motivi che sono stabiliti dalle leggi avverso i giudici del contenzioso giudiziario.

76. Qualunque consigliere, che conoscerà di essere nel caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto a dichiararlo al consiglio d'intendenza, perchè decida se debba astenersi.

77. L'allegazione a sospetto potrà proporsi anche da una delle parti, prima che cominci la discussione della causa, eccetto che i titoli di tale allegazione sieno posteriormente avvenuti, come potrà domandarsi dalla parte, che quantunque il consigliere si sia annunziato per sospetto, sia non di meno dichiarato non sospetto.

78. L'allegazione di sospetto dovrà presentarsi con una supplica al segretario del consiglio, la quale dovrà contenere i motivi della sospezione, e le pruove di essa.

79. Questa supplica dovrà essere sottoscritta dalla parte, o da un suo procuratore speciale, il di cui atto di procura in forma autentica, dovrà essere annesso alla detta supplica.

80. Il segretario del consiglio darà subito conoscenza all'intendente. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto, il quale fra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in margine della supplica.

81. Se il consigliere dichiarerà di aver sospetto, senza lasciare verun dubbio, sarà ricusato il consigliere, e se ne surrogherà un altro dall'intendente, scegliendolo fra i consiglieri provinciali, che non sieno membri di verun magistrato.

82. Se la risposta del consigliere farà insorgere qualche dubbio, allora il consiglio deciderà se si debba ricusare, o nò.

83. Avverso le decisioni del consiglio sulla materia di sospenzione, si dà il reclamo alla gran corte de' conti.

84. Il detto reclamo dovrà esser prodotto nel termine di tre

giorni, a contare da quello, in cui la rispettiva decisione sarà stata pubblicata.

85. La gran corte de' conti poi dovrà profferire la sua decisione sulle carte, che riguardano l'allegazione a sospetto tra i dieci giorni, che succedono a quello in cui avrà ricevuto le dette carte dal consiglio d'intendenza, che ha giudicato.

86. Se durante l'esame del reclamo nella gran corte de' conti, una delle parti pretenda esser necessario di procedere a qualche operazione, dovrà implorare le provvidenze dalla stessa gran corte de' conti.

87. La parte, che ometterà di far discutere nella gran corte de' conti il reclamo dalla medesima prodotto nel corso di dieci giorni a contare dal giorno della rimessa delle carte, non avrà più diritto di reclamare, e s'intenderà di essersi acquietata alla decisione del consiglio.

88. Nel caso preveduto nell'articolo precedente, non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran corte de' conti, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, dal quale risulti, che la detta gran corte non ha ancora pronunziato sul reclamo prodotto.

89. Quando siasi ricusato l'intendente, allora la parte ricorrerà al luogotenente generale, ed esso destinerà il surrogato.

90. Quando sia allegata sospezione avverso tutt'i componenti del consiglio, e questi non si dichiarino spontaneamente sospetti, deciderà sulla loro sospezione la gran corte de' conti. Il consiglio surrogato si eleggerà dal luogotenente generale.

TIT. XV. Inalterabilità de' termini.

91. Vi son termini che dà la legge, ve ne sono che danno gl'intendenti come presidenti de' consigli. Nè gli uni nè gli altri potranno essere regolarmente impediti, o prorogati. Nei soli casi ne' quali lo esiga una circostanza estraordinaria, l'intendente potrà raddoppiare il termine per una volta sola.

92. Ogni contravvenzione al precedente articolo importerà la nullità degli atti.

TIT. XVI. Disposizioni provvisionali.

93. Si possono dare disposizioni provvisionali dal consiglio intero, o dal consigliere designato per facilitare il corso della causa, o per non far perire ciò che ne forma la materia.

94. Quando le disposizioni provvisionali dovranno darsi in iscritto, esse saranno scritte in senso di decreto, o di notificazione, secondo le circostanze. Tali disposizioni saranno ridotte agli atti dal segretario del consiglio.

30

TIT. XVII. Decisioni.

95. La determinazione deffinitiva de' consigli d'intendenza si chiamerà decisione.

96. L'intendente punterà le giornate per le decisioni delle cause introdotte in un libro a ciò destinato, con quell'ordine ch'egli crederà opportuno. L'estratto di questo libro sarà affisso alla porta del consiglio.

97. Simile estratto avrà la sollecitudine il segretario del consiglio di far arrivare ad ogni consigliere, per sapere ciascuno di essi il giorno della decisione di ogni causa.

98. I consigli d'intendenza dovranno decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra i dieci giorni, che succederanno a quello dell'ultima carta, che si è ricevuta, o dal compimento dell'ultima disposizione, che da loro è stata data. Nel tutto, il giudizio non può durare più di due mesi dal giorno della petizione costata.

99. Nel giorno designato dall'intendente il consigliere informato, farà nel congresso il rapporto della causa. Questo rapporto consisterà nel riassumere i fatti, e le pruove.

100. Dopo tale rapporto il consiglio sentirà in contraddizione le parti. L'intendente farà un breve epilogo delle cose dette, e metterà l'affare in istato di deliberazione.

101. In seguito i consiglieri disputeranno fra loro del merito della causa, applicheranno le leggi ai fatti, e dopo che avranno ogni cosa con maturità e consiglio, voteranno con quell'ordine di dignità, e di preferenza, che suole praticarsi da' giudici del contenzioso giudiziario, e quindi profferiranno la loro decisione, osservando quanto è prescritto nelle istruzioni del consiglio d'intendenza circa il numero de' votanti, e la preponderanza de' voti.

102. L'anzidetta decisione conterrà le cose seguenti:

1. Una brevissima ricapitolazione delle petizioni, e delle risposte delle parti, in cui si farà menzione de' loro nomi e cognomi, de' luoghi della loro dimora, e de' loro procuratori speciali, qualora ve ne sieno.

2. I punti di fatto, e di dritto, su i quali si raggira la controversia.

3. L'indicazione precisa della legge, e de' motivi che servono di base alla decisione.

4. In fine l'espressione chiara, e distinta di ciò, che debba regolarmente eseguirsi.

103. A tal effetto il segretario del consiglio nello stesso giorno, in cui l'affare sarà definito, si adunerà co' consiglieri, e sotto la loro direzione scriverà la decisione secondo le loro idee, e le regole stabilite dall'articolo precedente.

104. La decisione sarà scritta in lingua volgare, in uno o più fogli, e sarà unita al processo.

105. Lo stesso segretario scriverà la giornata al di sopra della decisione.

106. L'intendente ed i consiglieri la sottoscriveranno col solo cognome in ordine di dignità, e di precedenza, secondo l'art. 13 delle istruzioni de' consigli d'intendenza.

107. Contrassegneranno ugualmente tutte le petizioni, e tutti i documenti annessivi.

TIT. XVIII. Copie delle decisioni.

108. La copia della decisione, secondo la forma prescritta nell'articolo 102, sarà sottoscritta dal segretario del consiglio, e contrassegnata dal segretario generale d'intendenza, perchè abbia il suo effetto.

TIT. XIX. Contumacia.

109. Sarà incusata contumacia a carico del reo convenuto, quantevolte costando della di lui citazione, non comparisca in giudizio nel termine di otto giorni, a contarsi dopo il costituto. In tal caso la causa si deciderà senza sentire la detta parte.

110. Allorchè il giudizio sarà istituito contro più interessati, de' quali altri fossero comparsi in giudizio, ed avessero presentate le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.

111. Nella copia della decisione si dirà espressamente, che la causa è stata decisa in contumacia, e si farà menzione di quel documento, per cui sia costata la citazione.

112. Tutte le decisioni del consiglio d'intendenza fatte in contumacia, le quali non saranno state notificate fra i tre mesi della loro data alla parte succumbente, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l'istanza dovrà essere nuovamente prodotta.

TIT. XX. Esecuzione della decisione.

113. Le decisioni de' consigli d'intendenza saranno eseguite dagli uffiziali amministrativi, secondo l'art. 266 del real decreto degli 11 ottobre 1817 in tutta la estensione di questa parte de' reali dominj oltre il faro.

114. Esse produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran corte de' conti, secondo l'articolo 265 del detto decreto, quante volte l'interesse della causa superi la somma di quindici once.

115. La gran corte suddetta non potrà sospendere con supersessorie scritte, o a voce il progresso della causa innanzi a' consigli d'intendenza, nè potrà impedire l'adempimento delle decisioni, se non avrà giudicato definitivamente del merito della causa.

116. Si eccettua soltanto il caso della manifesta infrazione di legge ed ingiustizia, preveduto nel suddetto art. 265, nel quale l'è permesso di sospendere l'esecuzione anche prima di decidere.

117. Le decisioni saranno messe in esecuzione dopo che saranno notificate alla parte soccumbente.

TIT. XXI. Esecuzione delle decisioni contro lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici.

118. In vigore di decisioni profferite da' giudici del contenzioso amministrativo contro lo stato, e i suoi rami diversi, contro i comuni, e contro gli stabilimenti pubblici non si potrà procedere a vendita di mobili, nè ad incorporazione d'immobili, se non trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatta all'intendente.

119. In quest'intervallo l'intendente istruirà della decisione seguita così il capo dell'amministrazione rispettiva, come il segretario di stato ministro presso il luogotenente generale, sollecitandoli a prendere gli espedienti del pagamento.

120. Lo stesso avrà luogo ove si tratti di sentenze, o decisioni profferite da' giudici del contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra.

121. Ciò nondimeno esse non godranno di questo beneficio, ove si tratti di esecuzione di decisioni profferite, sia da' giudici del contenzioso amministrativo, sia da quelli del giudiziario negli oggetti seguenti

1. Sopra azioni di rivindicazione di un immobile.
2. Sopra controversia sulla libertà di un immobile.
3. Sopra questioni sullo stato delle persone.
4. Sopra restituzioni d'indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazj comunali, o d'indebito esatto per qualunque altra causa, purchè la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell'anno, che precede la decisione, o purchè la domanda dell'esecuzione sia fatta tra un mese a contare dal giorno in cui la decisione è stata notificata.

122. Ne' casi ne' quali ha luogo il beneficio della sospensione stabilita negli articoli 118 e 120, dove niuno espediente sia stato preso, dopo gl'impulsi dell'intendente, trascorsi tre mesi, sarà libero al creditore il procedere sopra i mobili, e gl'immobili così dello stato, come degli stabilimenti pubblici, e de' comuni. A tale oggetto le autorità amministrative non potranno ricusare al creditore i loro atti di giurisdizione esecutiva.

123. Fra i beni, su i quali si può procedere in virtù dell'art. 122, sono eccettuate le casse delle percezioni pubbliche, e dei rami loro debitori.

124. Contro di queste stesse casse eccettuate nell'art. 123, si può nondimeno procedere nel caso in cui la decisione porti condanna a restituzione d'indebito esatto per causa di contribuzioni

pubbliche, purchè l'esazione indebita sia seguita tra il corso dell'anno, e l'esecuzione della decisione sia domandata tra un mese, a contare dal giorno in cui la decisione è stata notificata.

125. L'esecuzione permessa dall'articolo 124 sulle casse delle percezioni pubbliche, e de' rami di loro dipendenza, sarà regolata con un particolare real decreto.

126. In quanto a quei comuni, ed a quegli stabilimenti pubblici, che mancano d'ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuta la decisione daranno comunicazione all'intendente. Questi obbligherà gli amministratori locali, e il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti per pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata, e giudicata dal consiglio d'intendenza, ed avrà il suo corso regolare.

127. Se costoro non faranno questo progetto nello stabilito termine, gli espedienti saranno scelti dagl'intendenti, e fissati nel consiglio d'intendenza.

128. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di diritto inserita sullo stato discusso dell'anno prossimo susseguente.

129. L'intendente, e gli altri uffiziali amministrativi, i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti nei precedenti articoli, ne saranno responsabili personalmente.

130. Se dopo iscritta la partita sullo stato discusso, non segua il pagamento all'epoca determinata, il sindaco e il cassiere, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne saranno responsabili personalmente, e non saranno discaricati della detta responsabilità, se non mostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile.

131. Gli effetti della responsabilità espressi di sopra contro dei decurioni, de' sindaci, e de' cassieri saranno dichiarati da' consigli d'intendenza, e contro gl'intendenti dalla gran corte de' conti.

TIT. XXII. Richiamo nello stesso consiglio in caso di contumacia.

132. Le decisioni date in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Da una mano si eseguirà la decisione, e dall'altra si farà nuovamente la causa innanzi al consiglio.

133. La petizione del richiamo dalla parte, ch'è stata contumace, dovrà esser presentata nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione le sarà stata notificata.

134. Il consiglio procederà nelle solite forme alla seconda decisione per confermare, correggere, o rivocare la prima.

135. Scorso il termine di quindici giorni, fissato nell'articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

136. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso

una decisione data in contraddizione con un'altra parte che abbia lo stato interesse.

TIT. XXIII. Opposizione del terzo.

137. Quei che vorranno opporsi alla decisione del consiglio già pronunziata, quando nè essi, nè quei ch'essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio prima della decisione, ed abbia questa leso qualche loro diritto, non possono farlo altrimenti, che con una petizione.

138. Questa sarà presentata al segretario del consiglio, ed avrà il corso, come tutte le altre cause, secondo le presenti istruzioni.

TIT. XXIV. Condanna e liquidazione delle spese.

139. Le parti succumbenti saranno condannate alle spese, quante volte questa condanna nasce dal contratto o dalla legge.

140. Inoltre le dette parti vi saranno condannate, quante volte vi concorrano le due seguenti condizioni.

1. *Ch'esse abbiano renduto contenzioso ciò che per buona fede non doveva esserlo.*

2. *Che la parte avversa abbia espressamente domandato tale condanna nella sua petizione.*

141. Le stesse spese dovranno compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascuno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche punto, colle condizioni additate negli articoli 159 e 140.

142. Quando non vi sia alcuno de' casi descritti negli articoli 139 e 140, le spese si compenseranno reciprocamente, e nessuna delle parti sarà obbligata a verun pagamento per tal causa.

143. Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, i curatori, gli eredi beneficiati, o altri amministratori, che comprometteranno gl'interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza ristorazione, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, oltre la privazione di uffizio per gli uscieri, e la rimozione di tutori, ed altri amministratori, secondo la legge.

144. Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio di usciere, oltre una giornata.

145. La liquidazione, e la tassa delle spese si farà dal segretario del consiglio d'intendenza. A far ciò procederà la disposizione provvisionale del consigliere designato in causa, colla quale sarà commesso al segretario suddetto di liquidare le spese, sentendo le parti, e tenendo presente la nota che gli sarà esibita dalla parte, che ha vinto, e di riferire in iscritto ad istruzione di animo del consiglio d'intendenza.

146. Se il consigliere resterà persuaso della detta liquidazione, vi scriverà nel margine il decreto. *Si riduca agli atti.* E ridotti dal segretario agli atti del consiglio, avrà esecuzione la tassa.

147. Qualora la parte domanderà rimedio e revisione della tassa e liquidazione suddetta, dovrà prima eseguirla, e quindi si farà per ordine del consigliere altra disposizione provvisionale. L'intendente, o colui che farà le sue veci nel consiglio designerà nella suddetta disposizione una persona del foro, dalla quale si eseguirà la nuova liquidazione, e si procederà di nuovo a quello ch'è stato stabilito negli art. 145 e 146.

TIT. XXV. Richiamo alla gran corte de' conti.

148. Quando una delle parti ricorrerà alla gran corte dei conti avverso la decisione proferita dal consiglio d'intendenza per un interesse maggiore di quindici once, la detta gran corte per via del regio procuratore generale farà ufficio all'intendente, con cui gli dimanderà la trasmissione del processo originale insieme colla decisione.

149. L'intendente scriverà in margine del detto ufficio *si registri ed esegua.*

150. Quindi il segretario del consiglio disporrà altro ufficio diretto al regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, in cui accuserà l'ufficio ricevuto per lo passaggio della causa, e lo trascriverà parola per parola. Poi farà menzione del processo che gli rimetterà, di tutte le carte che lo compongono, e della fede negativa che farà egli stesso di non esistere nel suo ufficio veruna altra carta relativa al suddetto processo.

152. Il regio procuratore generale presso la gran corte dei conti riscontrerà con altro ufficio l'intendente del ricapito del processo. E l'intendente vi scriverà in margine. *Si conservi nella segreteria del consiglio.*

TIT. XXVI. Clausola generale.

153. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 125 —

Ministeriale del 13 marzo 1818 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al presidente di quella pubblica istruzione con la quale si determinano sopra quali stabilimenti deve estendersi la giurisdizione ed ispezione della commissione di pubblica istruzione.

Sua Altezza Reale il luogotenente generale in conformità di quanto ha ella proposto con suo rapporto de' 6 del corrente, e di quanto è stato prescritto nell'articolo 2 del decreto del 28 gennaio ultimo circa gli stabilimenti, sopra de' quali estendersi la giurisdizione ed ispezione della commissione della pubblica istruzione, sul doppio aspetto dell'amministrazione economica e della disciplina scolastica ha dichiarato, che restino sotto la direzione e sorveglianza della commissione suddetta le università di Palermo e di Catania con gli stabilimenti che ne dipendono; le accademie di Messina, Siracusa, Nicosia, Caltagirone, Piazza, Castroreale, Alcamo; i collegi degli studi di Trapani, Scicli, Castrogiovanni, Rametta, Licata, monte S. Giuliano, Partinico, e tutti gli altri collegi ed accademie esistenti, e che si stabiliranno.

Similmente ha Sua Altezza Reale dichiarato, che dipendono dalla vigilanza ed ispezione della stessa commissione tutti i collegi degli studi diretti da' padri gesuiti, e delle scuole pie, o da altri monaci e frati, per ciò che si riguarda l'osservanza del metodo, che dovrà essere unico; e che restino pure sotto l'immediata direzione della suddetta commissione le scuole comunali, siano primarie, siano secondarie, siano di privata e di pubblica munificenza, e le scuole private, e di pensionati.

E finalmente la prelodata Altezza Sua Reale ha dichiarato, che debbano essere sotto l'immediata direzione della summentovata commissione i convitti, ossia educandati di qualunque ceto, e di qual si voglia istituzione di questa capitale, i conservatori, i seminari, eccetto quelli vescovili, le case di educazione per la bassa gente, gli alberghi di arti, e mestieri, i collegi di Maria, per tutto quello che riguarda l'amministrazione delle rendite, la scelta de' maestri, ed il genere d'istruzione; gli educandati delle dame, gli orfanotrofi, tutte le società letterarie, e le accademie scientifiche. D'ordine di Sua Altezza Reale le partecipo questa sua reale decisione per sua intelligenza, e regolamento.

Digitized by Google

— 126 —

Reale Rescritto del 24 gennajo 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni pel servizio delle prigioni.

L'articolo 77 delle istruzioni sul servizio delle prigioni prescrive, che i detenuti per causa di debiti, quante volte si creda necessario che passino nell'ospedale, debbano essere nel medesimo mantenuti a spese de' creditori che ne han procurato l'arresto, e vi saranno trattati nello stesso modo, che si pratica pe' detenuti poveri a carico del governo.

Qualche commissione di prigioni ha già chiesto delle agevolazioni ne' giudizj, che dovrà introdurre per obbligare i creditori ad aumentare il deposito degli alimenti a prò de' debitori infermi, detenuti a di loro istanza nelle carceri, e che le amministrazioni delle prigioni debbano essere provvedute in questo giudizio di un patrocinatore officioso.

— 127 —

Avviso del 21 febbrajo 1818 emesso dalla commessione de' presidenti presso la gran corte dei conti col quale si risolvono varî dubbj circa la liquidazione delle pensioni degl'impiegati salariati dai comuni.

Essendosi promossi dall'intendente della prima Calabria ulteriore i seguenti dubbj circa la liquidazione delle pensioni degl'impiegati salariati da' comuni: 1. se gli anni di servizio necessarj, onde ottenersi la pensione debban calcolarsi dal giorno, in cui ha cominciato ad aver luogo la ritenzione del due e mezzo per cento, ovvero da quello del cominciamento dell'esercizio dell'impiego con soldo; 2. se le somme, che ritraggonsi da tale ritenzione, debbano versarsi da ogni comune in una cassa centrale nel capo luogo della provincia, per ivi formarsi un monte di pensioni, ovvero rimanere nelle rispettive casse comunali, eseguendosi dalle stesse i pagamenti a' pensionari; 3 con qual mezzo supplirsi alle somme necessarie per le pensioni liquidate, nel caso che i fondi derivati dalle ritenzioni non sieno bastevoli a' pagamenti.

La commissione. Considerando che coll'art. 154 della legge de' 12 dicembre 1816 son rendute comuni agl'impiegati dell'amministrazione civile le disposizioni del decreto de' 3 maggio dell'anno medesimo in ciò che riguarda i titoli, onde ottenere le pensioni di ritiro.

Che coll'art. 3 dell'indicato decreto trovasi stabilito, che gli anni di servizio necessarj per ottenere la pensione si numerano dal giorno del godimento del primo soldo, quante volte que-

sto sia stato soggetto alla ritenzione, o vi sarebbe stato, se la stessa si fosse precedentemente stabilita.

Che con queste norme quindi sia a risolversi il primo dubbio promosso.

Considerando sul secondo dubbio, che lo stabilimento di una cassa centrale per le pensioni di ogni provincia, oltre di richiedere molta spesa, per gl'individui necessarj a portarne la moltiplicità degli atti, onde farvi seguire i versamenti dalle casse particolari, e per l'obbligo in cui sarebbero i pensionati, per lo più vecchi e miserabili, a recarsi anche da lontani paesi nel capo luogo, o a costituirvi un procuratore per ricevere i pagamenti.

Che il metodo quindi a seguirsi, come più semplice ed adatto alla circostanza, sia quello di farsi i pagamenti particolarmente da ogni comune, a di cui beneficio ha avuto luogo la ritenzione del 2 e mezzo per cento, inserendone i corrispondenti articoli nello stato discusso.

Che ciò sembra chiaramente prescritto cogli articoli 3 e 10 del decreto del 14 ottobre 1811, che fu il primo ad attribuire a' salariati de' comuni il dritto alla pensione, ed a stabilirsi su' loro soldi la ritenzione anzidetta, il qual decreto non è stato in questa parte derogato dalla legge pubblicata posteriormente.

Considerando sul terzo dubbio, che non dovendo formarsi da ogni comune pe' cennati pagamenti un fondo a parte derivante dalle ritenzioni, ma bensì eseguirsi su quelli destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, sembra ozioso l'esame del mezzo a tenersi per supplire alle somme necessarie all'oggetto, nel caso che il prodotto delle ritenzioni non sia sufficiente.

È di avviso — Che gli anni di servizio necessari per le pensioni in esame debban computarsi dal giorno del godimento del soldo, ch'è stato soggetto alla ritenzione, o che vi sarebbe stato, se essa avesse avuto luogo precedentemente.

Che senza stabilirsi una cassa centrale nel capo-luogo di ogni provincia de' pagamenti di tali pensioni, debban gli stessi eseguirsi da ogni comune particolarmente su' fondi destinati per gli esiti ammessi nello stato discusso, dove dovranno inserirsi gli articoli corrispondenti.

Che sia superfluo l'esame del dubbio proposto in terzo luogo.

Nota. **Questo avviso fu approvato dal ministro degli affari interni addì 21 febbraio 1818.**

— 128 —

Circolare del 1 aprile 1818 emessa dal ministro delle finanze con la quale si risolve il dubbio se le licenze da caccia che si rilasciano gratis a' sindaci debbano andar soggette al dritto di bollo di grana dodici.

Propostosi il dubbio dall'amministrazione delle foreste, se le licenze di caccia, che a norma della disposizione contenuta nell'articolo 136 della legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, si rilasciano *gratis* a' sindaci, debbano esser soggette al pagamento del dritto di bollo di grana 12, ho io risoluto negativamente, poichè essendo nello spirito della legge di esentare i detti funzionari da qualsivoglia spesa sia principale, sia accessoria, non potrebbe supporsi di non comprendersi nel privilegio loro accordato anche il dritto in quistione.

A disgravare intanto l'amministrazione suddetta de' dritti di bollo nascenti dalle licenze date a' sindaci, si servirà ella, signor intendente, di farle pervenire in ogni trimestre il rispettivo notamento de' sindaci che avranno ottenute le licenze *gratis*, onde la direzione del registro e bollo possa detrarne l'ammontare dal carico aperto contro quella delle foreste per dritti di bollo accreditati.

— 129 —

Reale Rescritto del 24 gennajo 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno disposizioni a regolare l'esposizione degli oggetti d'industria e manifatture del regno.

Sua Maestà, intenta a promuovere la pubblica industria dei suoi amati popoli, ha sovranamente disposto nel consiglio dei 7 gennaio corrente anno di farsi in questa capitale, nell'edifizio detto de' regi studi, una pubblica esposizione di campioni ossiano saggi delle manifatture del regno, da cominciare nel dì 30 maggio, e durare per altri otto giorni di seguito, con doversi concedere de' premi a coloro che più siensi distinti nei differenti rami di manifatture in vista di essi campioni, o vedere quali mezzi debbano usarsi per portare alla perfezione quelli che di ciò mancassero. Sono a tal uopo obbligati tutti i sindaci de' comuni de' reali domini al di quà del faro di raccogliere ne' rispettivi comuni i saggi o sia campioni delle manifatture di qualunque sorta. La cardatura, la filatura, la lustratura e qualunque altro apparecchio delle materie vestiarie, principalmente saranno fra gli altri oggetti dell'esposizione. Tali materiali devono essere presentati nello stato grezzo, come provengono nelle mani del manifattore o manifattrice, e nei differenti stati finchè avranno avuto la totale manifattu-

razione. I saggi predetti non sieno in così picciola porzione da non potersene fare pieno giudizio della quantità in grande, e quegli oggetti, il di cui giudizio non può pienamente farsi se non sull'intero, debbano in tal modo rimettersi, obbligandosi i sindaci verso i proprietari della restituzione di tutt'i saggi o del prezzo dopo l'esposizione, qualora per qualche accidente si fossero perduti. Gl'intendenti destineranno persona idonea presso di loro che riceva tali robe con lo stesso obbligo, e le faccia qui pervenire in testa del presidente delle giunta delle arti e manifatture, signor marchese de Turris, il quale parimente destinerà persona che ne faccia la ricezione, e ne tenga conto con lo stesso obbligo per essere dopo l'esposizione fedelmente inviati agl'intendenti. Ciascun saggio deve essere accompagnato da notamento che attesti la fabbricazione nel rispettivo comune da naturali, o da esteri ivi stabiliti, con tutte le occorrenti circostanze, con indicarsi il prezzo dell'effettiva vendita da farsene dal manifattore senz'alcuna alterazione, in modo che dandosegli commessione non possa rifiutarsi all'esecuzione. Indicherà parimente il fondaco di vendita in questa capitale, se mai ve ne sia. I sindaci di quei comuni che non avranno manifatture da proporre per l'esposizione dovranno dichiarare tal mancanza con loro rapporto al rispettivo intendente, ed indicare i mezzi che si tengono da quei naturali per procurarsi le manifatture di positiva necessità, e quello che loro occorre per manifatturare i loro prodotti naturali. I campioni predetti saranno spediti dagl'intendenti ben condizionati, ed in modo che giungano in Napoli non più tardi del dì 5 di maggio. La giunta delle arti e manifatture si occuperà pria dell'esposizione all'esame de' campioni, per proporre a Sua Maestà tra i manifatturieri ed artisti sei, le cui produzioni sieno di un pregio tale, secondo sarà detto, da meritare il premio della medaglia d'oro, e venti quella di argento, e quelli infine, che sebbene non sieno degni di premio meritano di essere onorevolmente menzionati. Saranno meritevoli di premio solamente quelle manifatture nazionali, le quali e nella qualità e nel prezzo possano a loro favore sostenere il confronto coll'estero. Anche le manifatture le più ordinarie potranno essere oggetto di premio, qualora sieno ridotte a condizioni tali che le rendano preferibili all'estero. Qualunque scoperta che faciliti o migliori una manifattura potrà essere oggetto di premio. Sono poi espressamente obbligati tutti gli artisti e manifatturieri che in qualunque modo abbiano ottenuto dalla real munificenza incoraggiamento di qualunque sorta, o privativa temporanea, di far comparire all'esposizione tutti i saggi capaci a mostrare l'attività e grado, in cui trovasi la manifattura che ha meritata la sovrana protezione. Coloro che a ciò mancheranno, decaderanno da ogni privilegio

od incoraggiamento loro accordato, restando di ciò specialmente incaricata la giunta delle arti e manifatture.

— 130 —

Istruzioni del 24 marzo 1818 sulla formazione della lista degli eligibili a cariche comunali in Sicilia in adempimento dell'articolo 162 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Coloro che debbono essere ascritti nella lista degli eligibili di un comune, devono prima d'ogni altro avere la qualità di *abitanti* del comune medesimo. Si intendono qui per abitanti non coloro che sono ivi di passsaggio, o per un oggetto temporaneo; ma quelli che vi hanno stabilito il loro domicilio, cioè, che vi fanno i loro negozi, e vi godono i comodi civili.

2. Può qualche volta aversi il domicilio in più comuni, quando nè più, nè meno si dimora nell'uno, che nell'altro, e nè più, nè meno si hanno in ciascun di essi de' negozi, e de' comodi civili. In tal caso colui che ha il doppio domicilio, non può essere scritto, che in una lista sola, ed è obbligato a scegliere il comune, alla cui lista vuol essere scritto.

3. Oltre l'*abitazione* nel comune, devono gli elibigili anche avere una *proprietà*, o un'*arte*, o un *mestiere*, che sia equivalente alla proprietà.

4. Sotto il nome di *proprietà* si comprende qui non solo il dominio assoluto e perpetuo delle cose, ma eziandio qualunque diritto anche risolubile sulle cose medesime, purchè produca la rendita annuale prescritta nell'articolo 5. A questa seconda classe appartengono i censi bullati, i legati annui, le assegnazioni di vita milizia, ed altri simili prestazioni afficienti alle cose.

5. Ne' comuni maggiori di 6000 anime, la proprietà che si ricerca per la lista degli eligibili, deve produrre almeno una rendita annuale di 8 once soggette a' pubblici pesi. Nei comuni di 6000 a 3000 anime si ammette anche quella di 6 once annuali. Nei comuni minori di 3000 anime basta anche una rendita di quattr'once.

6. Perchè un'*arte*, o un *mestiere* possa riputarsi equivalente alla proprietà, non basta ch'esso dia un frutto uguale a quello che si è stabilito nell'articolo 5. Bisogna, che l'incertezza e la mancanza di solidità di quest'introito sia supplita di una comodità maggiore, e da quel complesso d'interessi, di opinione, e di avviamento, che può legare ad un suolo colui, che non vi possiede niente di stabile.

7. Questa stessa ammissione di non proprietari nelle liste delle grandi popolazioni bisogna avere limiti assai più stretti di quello che sia nelle piccole, perchè nelle prime la soprabbondanza di persone, che possono presedere alle cose pubbliche con agio e

dignità, risparmia la necessità di chiamarvi delle persone povere e dubbie.

8. Applicando i principi stabiliti negli articoli 6 e 7, ne' comuni maggiori di 6000 anime fra coloro che non sono proprietari, si debbono scegliere per iscriversi nelle liste soltanto quelli che esercitano arti, e professioni liberali, e i capi delle maestranze.

9. Si reputano *arti* e *professioni liberali* tutte quelle, che sono esercitate coll'opera del solo ingegno senza il lavoro corporale.

10. Si reputano *capi delle maestranze* i consoli, i consiglieri, e quelli che con qualsivoglia altro titolo hanno autorità sopra i ceti degli artefici. Ne' ceti che non hanno tali capi, si sceglie il più comodo, e il più stimato nell'opinione di probità.

11. Ne' comuni da 6000 anime si ammettono alla lista non solamente le persone descritte negl'articoli 8, 9, e 10 ma ancora tutti coloro, ch'esercitano da maestri un'arte, o un mestiere, o che tengono un negozio, anche di bottega, purchè vivano comodamente nella loro condizione. Vi si ammettono anche quegli agricoltori che seminano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto, di società, o di altro contratto, purchè le terre da loro seminate non sieno meno di 10 salme legali.

12. Ne' comuni minori di 3000 anime, oltre le persone notate negli articoli precedenti, si scrivono pure gli agricoltori, che coltivano per conto proprio gli altrui fondi a titolo di fitto, di società, o di altro, purchè le terre da loro seminate non sieno meno di due salme legali.

TIT. II. Impedimenti.

13. Due specie d'impedimenti possono escludere dalla lista degli eligibili. Taluni sono necessari ed assoluti, ed operano sempre anche contro la volontà delle persone che impediscono. Altri sono volontari, ed hanno effetto solamente quando le persone, che altronde potrebbero essere iscritte, li allegano in lor favore.

14. Sono escluse per impedimenti necessari le persone descritte ne' seguenti articoli dal 15 sino al 28.

15. I. *Gli esteri.* Si dicono propriamente esteri quelli, che sono nati fuori di Sicilia, e non sono stati naturalizzati secondo la legge de' 17 dicembre 1817. Anche fra i siciliani, cioè fra i nati in Sicilia, e li naturalizzati secondo la detta legge si dicono esteri per riguardo al comune tutti quelli che non vi hanno il domicilio dichiarato nell'articolo 1 delle presenti istruzioni, tanto se sieno nati altrove, e divenuti cittadini per solo privilegio, quanto se sieno nati nel comune, ed abbiano trasferito il domicilio altrove.

16. II. Gli *ecclesiastici.* S'intendono per ecclesiastici quelli, che ne conservano il carattere e l'abito. Non vi si compren-

dono nè i cavalieri degli ordini militari, nè quelli che sebbene abbiano prese gli ordini sacri minori, sieno tuttavia tornati alla vita secolare.

17. III. I *militari*. Vengono sotto questo nome tutti quelli, che prestano attuale servizio militare in truppa regolata.

18. IV. I minori di ventuno anno compito.

19. V. Gli accusati criminalmente, finchè l'accusa non sia stata legittimamente cancellata.

20. VI. I debitori dei comuni, dell'erario, o di qualunque altro pubblico stabilimento, che hanno debiti maturati, e non pagati.

21. VII. Gli arrendatari de' dazi e di beni di qualunque specie spettanti a' comuni, all'erario, o a qualunque altra pubblica amministrazione.

22. VIII. Tutti quelli che sono in lite contro i comuni, o contro altri rami di amministrazione pubblica.

23. IX. Tutti quelli che avendo esercitato uffizi di amministrazione pubblica soggetti a rendimento di conti, non abbiano presentati i conti nel tempo, e nel modo dovuto.

24. X. Tutti quelli ai quali la legge dà il curatore, e quelli ai quali per ordine di Sua Maestà, o dei magistrati è stata interdetta la facoltà di stipulare.

25. XI. Tutti quelli che siano in istato di fallimento, o in tale incapacità di pagare i loro debiti, che per legge dovrebbero esser privi di libertà.

26. XII. Tutti quelli che locano altrui la loro opera per servizi, o domestici, o civili, o rurali, e stanno al comando, sia di privati, sia di uffiziali pubblici in qualità di servitori, di famuli, di garzoni, di servienti, di armigeri, di esecutori di giustizia, e di altri nomi simili, che suppongo dipendenza percaria e servile.

27. XIII. I venditori di professione di generi di annona a minuto, sia che abbiano bottega o magazzino, sia che girino per le strade. Può esere qualche volta eccettuata questa regola nei piccoli comuni, quando vi sia positiva mancanza di altri cittadini più distinti.

28. XIV. Tutte le altre persone, che quantunque non nominate negli articoli precedenti, abbiano ostacolo di legge ad essere ammesse negli uffizi pubblici.

29. Possono essere escluse dalle liste degli eligibili per impedimenti volontari le persone descritte nei seguenti articoli del 30 sino al 33.

30. I maggiori di settanta anni.

31. II. I ciechi, i muti, i sordi, e tutti quegli altri talmente afflitti da difetti o da infermità, che nemmeno possono sufficientemente badare alle cose proprie.

32. III. Quelli che sieno a tal segno sopraccaricati di negozi del proprio mestiere, chè l'assumere qualunque degli uffizi

dell'amministrazione pubblica sia evidentemente sopra le loro forze.

33. IV. Gli assenti per causa pubblica, purchè la loro assenza non duri più di quanto la pubblica necessità richieda.

TIT. III. Estensione della lista, e mezzi di eseguirla.

34. Gli uffizi, e gli onori devono essere sostenuti egualmente, e vicendevolmente da tutt'i cittadini a misura che ne sono meritevoli. Perciò, in quanto è possibile, la lista degli eligibili dee contenere tutte le persone, che hanno i requisiti prescritti dalle presenti istruzioni, e non ne hanno gl'impedimenti; e non già una porzione di esse ad arbitrio dell'intendente, o del sottintendente, che fa la lista suddetta.

35. L'esecuzione dell'articolo 34 è molto facile nei piccoli comuni, dove le persone e le loro circostanze non possono essere ignote. Per facilitarla egualmente ove bisogna, e sopra tutto ne' comuni di grande popolazione, si osserveranno i mezzi seguenti.

36. Nell'ufficio della segreteria, o della prosegrezia di ogni comune esiste la nota degli attuali contribuenti della tassa fondiaria, e si sa il luogo del rispettivo domicilio. Questa nota, e queste cognizioni potranno servire di confronto, e di lume al sottintendente per vedere se le persone, da lui conosciute, abbiano la rendita stabilita dalle legge, e se vi sieno altri possessori di uguale rendita da lui non conosciuti.

37. Per li proprietari di rendite civili, che non sono nei ruoli della tassa fondiaria delle segrezie, e delle pro-segrezie, si potranno fare de' confronti, e ricavare de' lumi nell'ufficio del catasto, dove esistono in parte le rettificazioni de' riveli coll'indicazione de' pesi secondo la legge del 1815.

38. Serviranno pure di lume, e di confronto per le verificazioni, e per lo ritrovamento de' proprietari gli atti pubblici tanto de' notai, quanto delle corti, e de' magistrati.

39. Le professioni, e le arti liberali, le maestranze, e gli altri ceti di non proprietari, che sono rispettivamente ammessi alla lista dagli articoli 8, 11, e 12 delle presenti istruzioni, hanno per lo più il proprio *albo*, o matricola, o qualunque altra sorta di ruolo, che ne contiene i nomi per oggetti o civili, o economici, o anche religiosi. Questi ruoli serviranno al sottintendente per averne le prime notizie.

40. Per trovare tutti gli altri, che non potranno sapersi coi mezzi dettati negli articoli precedenti, e per rettificare le prime notizie acquistate coi detti mezzi, si adopereranno le parrocchie; e il parroco rispettivo, o altra persona di discernimento e di circospezione, destinata dal sottintendente coll'intelligenza e coll'ajuto del parroco, verificherà quali sono le persone,

che hanno i requisiti di eligibili fra gli abitanti del rispettivo quartiere.

41. Per le vie additate ne' precedenti articoli, o per altre vie simili, che le circostanze locali potranno suggerire, il sottointendente ridurrà a quella esattezza, che sia possibile, la nota di coloro che hanno nel comune i suddetti requisiti. Per perfezionare poi questa nota, bisogna escluderne quelli che hanno impedimenti.

42. Gl'impedimenti necessari dovranno investigarsi dal sottintendente per ufficio, e con mezzi simili a quelli, che si sono prescritti per l'investigazione de' requisiti. Gl'intendenti additati negli articoli 15, 16, 17, 18, 26, e 27 si potranno conoscere facilmente nell'atto di fare e di verificare la lista, e con ispecialità nella visita delle parrocchie stabilita coll'articolo 40.

43. Per appurare gli altr'impedimenti descritti negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, e 25, oltre le verificazioni anzidette si dovrà confrontare la nota cogl'atti di quegli uffizi, coi quali i detti impedimenti hanno relazione. Tali sono gli uffici de' giudici, e delle corti rispettive, le cancellerie comunali, gli atti de' notai, e le officine de' diversi rami dell'amministrazione pubblica.

44. Negl'impedimenti volontari il sottintendente non dovrà operare per officio, ma i dett'impedimenti dovranno essergli allegati e provati dalle parti. Può fare soltanto per ufficio quelle pratiche ed investigazioni, che tendono a meglio conoscere ciò, che gli è allegato.

45. Le diligenze, e le ricerche stabilite negl'articoli precedenti dovranno farsi dal sottintendente per mezzo de' suoi ufficiali, o de' sindaci ed eletti de' comuni del suo distretto, ó di altre persone di sua fiducia.

46. Tutti gli altri ufficiali dello stato in qualunque ramo, sia amministrativo, sia giudiziario, sia ecclesiastico, o militare, e tutti gli altri cittadini anche privati, dovranno facilitarlo, e secondare il suo zelo per quanto da loro dipenda. Ma niuno per questo oggetto può essere obbligato a soffrire interessi, o travaglio, o molestia di qualunque specie.

47. Nel modo sopra stabilito si giungerà ad avere le liste colla massima approssimazione possibile alla esattezza. I sottintendenti dovranno evitare due estremi ugualmente dannosi, specialmente nelle grandi popolazioni; o per amore della celerità trascurare le diligenze possibili, ed abbandonarsi all'arbitrio; o per amore della perfezione immergersi in una perquisizione più scrupolosa, e più lunga di quella, che richiede il bene dello stato.

TIT. IV. Forma delle liste, e termini prefissi alla loro composizione.

48. Le liste suddette dovranno essere scritte con doppio ordine alfabetico, secondo le lettere inziali de' nomi e de' cognomi. Per li proprietari si deve accennare la rendita, che si è appurato di possedere. Per li non proprietari si deve soggiungere il mestiere, o l'ufficio che esercitano.

49. I sottintendenti, finite le liste, le invieranno agl'intendenti. Costoro le rivedranno subito con un esame sollecito e senza entrare in minute discussioni. In seguito, o corrette o non corrette, le rimetteranno ai sottintendenti per la pubblicazione.

50. Immediatamente i sottintendenti faranno pubblicare ed affigere le suddette liste ne' luoghi frequenti de' rispettivi comuni, e dal giorno di tale pubblicazione comincerà a correre il termine de' reclami.

51. In un mese sarà lecito a ciascuno il reclamare avverso la lista, domandando l'inclusione, o l'esclusione tanto di se stesso, quando di altri, ed allegando i fondamenti legittimi della sua domanda.

52. Queste domande saranno scritte in memorie, sottoscritte dal reclamante, corredate degli opportuni documenti, e presentate al sottintendente.

53. Scorso il mese, il sottintendente invierà tutt'i reclami all'intendente colle carte ad essi relative, colle sue osservazioni, e col suo parere.

54. Apparterrà all'intendente il decidere su i reclami. Sarà questa una delle sue funzioni puramente economica. Prima di decidere sentirà il consiglio d'intendenza, ma le deliberazioni del consiglio non saranno che avvisi consultivi.

55. Decisi i reclami, e regolate le liste a norma delle decisioni, queste liste si riputeranno interamente finite, e saranno subito restituite dall'intendente ai sottintendenti per parteciparle ai comuni, e per gli altri effetti legali stabiliti dal real decreto.

56. Per la prima formazione delle liste degli elegibili i sottintendenti dovranno adempire tutto ciò che è prescritto dall'articolo 36 all'articolo 49 delle presenti istruzioni a tutto aprile 1818.

57. La pubblicazione prescritta dall'articolo 50 dovrà farsi in ogni comune il dì 1 di maggio 1818. Il mese di maggio sarà il termine de' reclami additati negli articoli 51 e 52.

58. La decisione de' reclami, e la partecipazione delle liste già compite secondo gli articoli 53, 54 e 55 dovranno essere assolutamente terminate a tutto giugno 1818.

59. Tutto ciò che ne' precedenti articoli si è detto de' sottindendenti è applicabile anche agl'intendenti nei distretti, che

sono sede d'intendenza, ne' quali secondo l'articolo 60 del detto real decreto l'intendenza fa le funzioni che altrove spetterebbero al sottintendente.

60. Le liste, fatte secondo gli articoli precedenti, dureranno quattr'anni. Nel corso de' detti quattr'anni non si ammetterà più verun reclamo contro di se, se non nei soli casi in cui degl'impedimenti necessari sieno sopravvenuti dopo l'epoca della formazione delle liste. Questi reclami avranno il loro corso, come dall'articoli 51 a tutto l'articolo 55 di queste istruzioni.

61. Nel quarto anno si formeranno le nuove liste col metodo sopra stabilito, e le liste precedenti serviranno di guida, e di facilitazione. In ogni successivo periodo di quattr'anni si farà lo stesso.

62. Eccettuata la prima formazione, per la quale si è provveduto negli articoli 56, 57, e 58, le formazioni successive dovranno esser compite per tutto il mese di marzo d'ogni ultimo anno del quadriennio.

TIT. V. Clausola generale.

68. Queste istruzioni perchè potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso, e l'espesienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 131 —

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che si ha dritto a mezzo soldo quando gl'impiegati hanno un congedo da non oltrepassare un mese.

Con un regolamento approvato da Sua Maestà in data del 18 novembre 1817 si prescrive all'art. 10 che ogni funzionario, od impiegato giudiziario che ha soldo, perde di dritto per tutto il tempo, in cui è assente dalla residenza con permesso, la metà del soldo annesso alla carica od all'impiego che occupa, quantevolte però l'assenza non ecceda un mese; e che perde di dritto l'intero soldo nel caso che la durata del permesso oltrepassi il periodo di un mese. Si soggiunse però all'art. 11, che ne' casi di malattia può il segretario di stato ministro di grazia e giustizia accordare il godimento dell'intero soldo, o di una parte di esso, secondo il periodo della licenza; e che qualora una tale licenza, attesa la sua durata e la qualità de' funzionarj debba accordarsi da Sua Maestà, ovvero quando particolari circostanze facciano meritare de' riguardi, è accessoria la sovrana approvazione a poter percepire il soldo, o interamente, od in parte.

Perchè la condizione de'funzionarj amministrativi si fosse resa in tutto eguale a quella de'giudiziarj, Sua Maestà ha ordinato nel consiglio del 18 prossimo passato di adottarsi pei primi le medesime disposizioni che il regolamento del 18 novembre 1817 ha fissato per i secondi, rimanendo però fermo circa l'epoca dei congedi, e da chi debbano accordarsi, quanto trovasi prescritto nella legge del 12 dicembre 1816.

Di sovrano comando glielo partecipo per la corrispondente intelligenza.

— 132 —

Ministeriale del 14 marzo 1818 diretta dal ministro di grazia e giustizia al regio procuratore presso il tribunale civile di terra di Lavoro col quale si determina che gl'individui che contrassero matrimonio senza averlo consumato possono dimandarne lo scioglimento avanti i tribunali.

Il vicario capitolare di Gaeta, esponendo che vi sono molti individui, i quali avendo in tempo dell'occupazione militare contratto matrimonio innanzi al solo uffiziale dello stato civile senza averlo mai consumato, intendono ora discioglierlo, onde poter contrarre altri nodi, ha chiesto provvedimenti, onde evitarsi gl'inconvenienti e lo scandalo, cui danno luogo le pratiche illecite di persone ligate nel modo di sopra indicato.

Io ho fatto sentire al vicario suddetto, che uniformemente al parere dell'abolita commissione temporanea consultiva, Sua Maestà ha dichiarato che le parti possono domandare lo scioglimento o la nullità degl'indicati matrimoni innanzi a' tribunali civili corrispondenti.

— 133 —

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si risolve il dubbio se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione di contratti fosse di competenza de' tribunali ordinari ovvero de' consigli d'intendenza.

Si è promosso il dubbio se la decisione delle cause di escomputo, e di rescissione di contratti, che potranno aver luogo fra lo stato, i comuni ed i stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall'altra fosse di competenza de' tribunali ordinari, ovvero de'consigli d'intendenza. Sua Maestà, inteso il parere della camera di giustizia del supremo consiglio di cancelleria sull'enunciato dubbio, ha dichiarato che le dette cause sono di competenza del potere giudiziario a norma dell'articolo 5 numero 3 della legge del 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunciato in termini assoluti, od in casi particolari all'escomputo; la Maestà Sua ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere ammini-

strativo a norma dell'articolo 8 numero 3 della citata legge del 21 marzo 1817.

— 134 —

Circolare del 14 febbrajo 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i dritti protomedicali.

Dopo gli ordini circolari, da me spediti sotto il dì 9 del passato mese di agosto, si è chiesta da talun'intendenti la risoluzione di parecchi dubbj, ch'essi hanno incontrato sulla percezione de' dritti di protomedicato.

Esaminate le domande proposte, ed inteso non meno il parere del protomedico, che quello della commessione consultiva della gran corte de' conti, vengo a comunicarle le seguenti determinazioni.

1. L'esazione de' dritti protomedicali dev'essere confidata all'esattore centrale. I cassieri de' rispettivi comuni, sono incaricati di riscuotere i dritti dei contribuenti, e versarli nella cassa centrale del capo-luogo. Il premio dell'esazione sarà il cinque per cento, che verrà ripartito per tre quinti in favore dell'esattere comunale, e per due quinti a beneficio dell'esattore centrale.

2. Ciascuno esattore de' dritti protomedicali può far uso delle coazioni contro i contribuenti morosi, nel modo stesso che pratica pe' dazj, e rendite comunali, giusta gli articoli 242 e 243 della legge de' 12 dicembre 1816

A quest'oggetto, non sarebbe superfluo, che per mezzo del giornale d'intendenza si annunziasse l'ammontare della tassa dovuta dalle diverse professioni e mestieri; il tempo in cui devesi soddisfare; e la penale delle coazioni pe' contribuenti morosi. E ben'anche regolare che si autorizzi l'esattore centrale a spedire un commissario a danno dell'esattore comunale per ottenere il versamento della tassa non fatta de' dritti protomedicali.

3. L'esazione de' dritti protomedicali si eseguirà per ora dell'anno cominciato nel primo ottobre 1816, e terminato a' 30 dello scorso mese di settembre, giusta le liste di carico rimesse colla circolare de' 9 agosto, salvo a disporre il convenevole per la percezione delle tasse degli anni precedenti, tostochè si sarà formato il nuovo censimento. A tale oggetto ella affretterà, senz'altro indugio, il rinvio dello stato nominativo degli attuali esercenti al protomedico, come le fu prescritto nel detto foglio.

4. Rimane fissata la regola, che morendo taluno degli esercenti nel corso dell'anno protomedicale, dovrà esigersi dagli eredi la tassa per la rata, che ricade, fino al giorno della morte, rilasciandosi intanto tuttociò che sia dovuto per l'anno protomedicale, terminato ai 30 dello scorso settembre. È necessa-

rio ancora di dichiarare, che laddove si produca il reclamo di non essersi esercitata la professione, non potrà darsi ascolto alla domanda, se non si documenti di averne rinunziato l'esercizio presso l'uffizio del protomedico.

5. Potendo avvenire, che si trovino ne' comuni de' nuovi esercenti, senza che i di loro nomi siano registrati nelle liste di carico, in tal caso gli esattori riscuoteranno da essi i dritti dovuti, e ne daranno un conto esatto a dippiù, sotto la vigilanza de' sindaci. Con ciò s'intende di accordare la facoltà dell'esercizio a coloro che non l'abbiano legittimamente ottenuta. Dovrà anzi inibirsi rigorosamente a costoro l'esercizio della professione, ed esentarsi da qualunque contribuzione.

6. Essendosi domomandato, se le spese delle stampe che debbono servire pel censimento e per le ricevute de' contribuenti, debbano cedere a carico degli esattori, o pure delle amministrazioni; vengo a dichiarare, che quest'indennità dee pagarsi dagli esattori, cui si accorda il già fissato premio, a tenore di ciò che si pratica da tutte le altre amministrazioni.

7. Finalmente essendosi proposto il dubbio, se le ricevute che si rilasciano a' contribuenti, debbano essere soggette alla formalità del bollo, come trovasi anche disposto dalla legge de' 30 gennajo dell'anno scorso per le rendite demaniali.

Le partecipo questi provvedimenti, acciò ne disponga l'esecuzione secondo il di loro tenore.

— 135 —

Circolare del 22 aprile 1818 emessa dal direttore generale de' ponti e strade portante disposizioni a regolare i termini per la compilazione degli appalti per opere pubbliche.

Per allontanare le quistioni, che spesso nascono fra la direzione generale delle strade, e ponti del regno e gl'intraprenditori delle opere pubbliche, che essa fa costruire, ho creduto necessario di adottare nella compilazione degli appalti un termine che ne fissi il reciproco obbligo, qual termine elasso si debba chiudere il conto, e dar luogo a nuove licitazioni. Questo sistema praticato con successo dal corpo del genio in Francia ed in Napoli, dà il vantaggio di rettificare i prezzi delle analisi, se li primi mal stabiliti nel progetto, danno all'imprese nn guadagno eccessivo e straordinario, facile a conoscersi nel corso dell'opera. Non è contrario poi agli appaltatori, mentre limita con anticipazione il tempo, pel quale travagliano a prezzi convenuti. Con questa data ho ordinato agl'ingegneri, che in un articolo addizionale delle postille dicano, che l'appalto durerà quattro anni dal giorno del possesso, se l'opera è di considerazione; tre o due se di minore importanza; qual termine elasso si procederà a nuova impresa.

Le sarei obbligatissimo se da ora innanzi negli appalti, che andranno a sollennizzarsi presso cotest'intendenza si facesse la cennata circostanza notare negli uffizj, che sogliono emanarsi.

— 136 —

Istruzioni del 24 marzo 1818 portante il modo di eligere gli uffiziali dipendenti dalle liste in adempimento dell'articolo 162 del decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile in Sicilia.

Art. 1. Subito che a tenore dell'articolo 55 delle istruzioni delle liste degl'eligibili, le dette liste saranno interamente finite o partecipate, la prima cura degl'intendenti sarà quella dell'elezione de' decurioni:

2. Essi nomineranno al luogotenente generale di Sua Maestà tre soggetti per ogni posto di decurione ne' comuni maggiori di sei mila anime, e ne' capi de' distretti, secondo gli articoli 119 e 135 del real decreto par farsene poi l'elezione da Sua Maestà.

3. Similmente cureranno che i sottintendenti rispettivi loro propongano subito tre soggetti per ogni posto di decurione nei comuni minori di 6 mila anime, che non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 137 del real decreto.

4. Ricevute le nomine de' sottintendenti, prescritte nel precedente articolo gl'intendenti le proporranno immediatamente al luogotenente generale col loro parere per farsi l'elezione dallo stesso luogotenente generale.

5. I soggetti nominati dagl'intendenti, e dai sottintendenti per li posti di decurioni pescritti negli articoli precedenti, devono esser tratti dalle liste degli eligibili dei rispettivi comuni.

6. Nelle dette nomine dev'essere sempre preferito il merito, e si chiamano merito principalmente l'opinione generale di probità, la sufficienza dell'ingegno, i buoni studi, gl'impieghi, e i mestieri lodevolmente sostenuti, e la condotta accorda, e regolare.

7. In parità di merito son preferiti i proprietari, e fra i non proprietari quelli di maggiore età.

8. Secondo l'articolo 135 del real decreto, passato l'interstizio di due anni, la stessa persona può essere rieletta al decurionato. Ciò s'intende quante volte non vi sieno altre persone ugualmente idonee, poichè in caso diverso nè un cittadino può essere obbligato a servire la seconda volta, nè gli altri cittadini possono esser privati dell'onore, e del merito di travagliare per lo bene pubblico.

9. Le regole stabilite negli articoli 6, 7 e 8 devono servire di guida soltanto agl'intendenti, ed ai sottintendenti nel far le nomine, ma non possono allegarsi dai privati per impugnare le nomine o le elezioni, nè bisogna darsi la forma di

controversia litigiosa all'opinione, ed alla graduazione del merito.

10. In questa indizione sesta saranno eletti tutti i decurionati nel numero intero de' loro componenti secondo l'articolo 101 del real decreto.

11. Nelle seguenti indizione 7, 8, 9 e 10 deporrà in ogni anno la carica la quarta parte de' decurioni, a scelta dell'intendente, e si eligerà l'ugual numero de' successori nelle forme sopra stabilite.

12. Scorso il quatriennio, questa annuale deposizione ed elezione di quarta parte avrà luogo in modo, che la durata d'ogni decurione sia di quattr'anni.

13. Dove il numero de' decurioni non è perfettamente divisibile in quattro parti uguali, la rinnovazione si farà alternatamente. Per esempio, dove i decurioni sono dieci, se ne rinnoveranno due nel primo anno, tre nel secondo, due nel terzo, e tre nel quarto.

14. Le nomine de' decurioni in ciascun anno dovranno esser fatte dagl'intendenti a tutto il mese di aprile. Quest'articolo dovrà avere esecuzione anche per la corrente indizione 6, quantunque le liste degli eligibili non possono in quest'epoca esser finite.

15. Il possesso de' nuovi decurioni secondo l'articolo 149 del real decreto, dev'essere in ogni 1 di settembre. Questa volta il decurionato prenderà possesso quanto più presto sia possibile, e durerà a tutta l'indizione 7.

TIT. II. Consiglieri distrettuali.

16. Il consiglio distrettuale secondo l'articolo 66 del real decreto è composto d'un presidente, e di dieci consiglieri, fra i quali uno è consigliere segretario.

17. Il presidente si elige in ogni anno da Sua Maestà secondo l'articolo 116 del real decreto, e l'articolo 4 delle istruzioni delle elezioni. La scelta si versa fra i proprietari probi e sperimentati della rispettiva valle a beneplacito di Sua Maestà.

18. I decurionati de' comuni del distretto han dritto di nominare i candidati al posto di consigliere a norma dell'articolo 150 del detto decreto, cioè quelli dei comuni infra 3000 anime ne nominano uno, quelli da 3000 a 6000 due, e quelli sopra 6000 tre.

19. I comuni di grande popolazione, ne' quali per la loro vastità l'esercizio della giurisdizione dell'amministrazione, o della polizia è distribuito in sezioni, come sono i quartieri attuali di Palermo, Messina, e Catania, e come saranno appresso i circondari, nomineranno tre candidati al consiglio distrettuale per ciascuna delle suddette sezioni.

20. Ogni decurionato dee nominare persone tratte dalla propria lista degli eligibili. Gli è permesso di trarli anche dalle altre liste dello stesso distretto, quando nei propri non trovi i necessarj requisiti.

21. È requisito necessario una proprietà, che renda non meno di 66 once, e 20 tarì annuali soggette ai pubblici pesi. Questa proprietà si dove intendere secondo l'art. 4 delle istruzioni della lista degli eligibili.

22. È pure requisito necessario l'opinione pubblica di probità, e di talento sostenuta da fatti non equivoci, sia nell'esercizio di pubblici uffic), sia nella privata condotta.

23. È finalmente requisito necessario l'età non minore di trent'anni:

24. Le suddette nomine fatte dai decurionati del distretto saranno inviate dal sindaco al sottintendente. Costui l'esaminerà, e le spedirà colle sue osservazioni all'intendente.

25. L'intendente, fatta la conveniente discussione ed inteso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza, trasmetterà le nomine colle sue osservazioni, e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maestà per l'elezione de' dieci consiglieri.

26. L'elezione si farà da Sua Maestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di più comuni, e di più sezioni in proporzione della popolazione rispettiva.

27. In questa indizione sesta saranno eletti da Sua Maestà dieci consiglieri per ogni distretto; alla fine dell'indizione settima a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica due di essi, nella 8 indizione tre, nella 9 indizione due, e nella 10 indizione gli ultimi 3. In ognuna delle suddette indizioni si eleggeranno i successori nel modo stabilito dagli articoli precedenti.

28. Nel tratto successivo la rinnovazione si farà collo stesso progresso, mutandone alternatamente due in un anno; e tre in un altro, purchè la durata di ogni consigliere sia di quattr'anni.

29. Per la prima elezione che caderà nella presente indizione 6, il decurionato sarà convocato di dritto nella domenica immediatamente seguente al giorno del suo possesso. Negli anni successivi sarà convocato di diritto nella prima domenica di aprile.

30. Nella detta sessione il decurionato dovrà infallibilmente eseguire la nominazione de' candidati per lo consiglio distrettuale nel modo stabilito dall'art. 18 all'art. 23 delle presenti istruzioni.

31. Nel termine di un mese dovrà essere eseguito quanto è prescritto negli articoli 24 e 25, e le nominazioni colle carte

relative, e colle osservazioni de' sottintendenti, e degl'intendenti dovranno essere presentate al luogotenente generale.

32. Nella prima sessione del consiglio distrettuale in ogni anno il presidente col parere del consiglio destinerà fra i consiglieri il segretario. Quest'ufficio sarà annuale.

TIT. III. Consiglieri provinciali.

32. Il consiglio provinciale secondo l'articolo 48 del real decreto è composto di un presidente, e di venti consiglieri in Palermo: di un presidente, e di quindici consiglieri nelle altre intendenze. Fra i consiglieri uno è consigliere segretario.

34. Si deve applicare all'elezione de' membri del consiglio provinciale quanto si è stabilito dall'art. 17 all'art. 20 delle presenti istruzioni per li membri de' consigli distrettuali.

35. Per essere nominato al posto di consigliere provinciale è necessaria una proprietà, la quale renda almeno centotrentatre once, e dieci tarì all'anno. Questa proprietà s'intende secondo l'art. 4 delle istruzioni della lista degli eligibili.

36. I consiglieri provinciali devono avere i requisiti prescritti per i distrettuali negli articoli 22 e 23 di queste istruzioni.

37. Le nomine fatte dai decurionati di tutta la valle saranno inviate da'sindaci ai rispettivi sottintendenti. Questi l'esamineranno, e le spediranno all'intendente colle loro osservazioni.

38. L'intendente, fatta la necessaria discussione, ed inteso l'avviso consultivo del consiglio d'intendenza trasmetterà le nomine colle sue osservazioni e con tutte le carte al luogotenente generale, dal quale saranno proposte a Sua Maestà per l'elezione del numero stabilito de' consiglieri.

39. L'elezione si farà da Sua Maestà a suo beneplacito, ma per quanto sarà possibile, essa sarà regolata in modo, che il consiglio sia formato di candidati di tutt'i distretti in proporzione rispettiva.

40. In questa indizione sesta saranno eletti da Sua Maestà venti consiglieri provinciali in Palermo, e quindici nelle altre intendenze. Nell'indizione 7. a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica cinque consiglieri di Palermo, e lo stesso si farà negli altri tre anni.

41. Nelle altre sei intendenze ugualmente a scelta del luogotenente generale, ed a proposizione del ministro di stato deporranno la carica nell'indizione 7. a tre consiglieri, e nelle tre indizioni successive 8, 9, e 10 quattro altri per ogni anno.

42. In ognuna delle suddette indizioni ed intendenze si rimpiazzeranno i posti vacanti con l'elezione de' successori nel modo stabilito negli articoli precedenti.

43. Nel tratto successivo la rinnovazione annuale de' consi-

gli provinciali si farà col medesimo progresso, purchè la durata di ogni consigliere sia di quattro anni.

44. È applicabile a' consigli provinciali quanto è stabilito per li distrettuali negli articoli 29, 30, 31, e 32 delle presenti istruzioni, circa i termini delle nominazioni, e la destinazione del segretario.

TIT. IV. Sindaci ed eletti.

45. Il decurionato nomina tre soggetti per ogni carica di sindaco, di primo eletto, e di secondo eletto del proprio comune a tenore dell'articolo 141 del real decreto.

46. Questi soggetti devono essere tratti dalla lista degli eligibili del comune medesimo, e devono avere le condizioni, che sono state prescritte negli articoli 6 e 7 delle presenti istruzioni per le persone dei decurioni.

47. Le nomine anzidette dovranno immediatamente essere affisse alla porta della casa comunale, e nella cancelleria, e restare esposte al pubblico per otto giorni consecutivi. Nel tempo stesso esse saranno inviate dai sindaci ai sottintendenti.

48. Per un mese, da contarsi dal fine degli otto giorni di pubblicazione, sarà lecito a chiunque di presentare il suo reclamo al sottintendente contro le mentovate nomine. Il sottintendente dovrà esaminare, e verificare i reclami.

49. Finito il mese, il sottintendente invierà all'intendente le nomine, i reclami, se ve ne sono stati, e le sue osservazioni, e verificazioni sull'une, e sugli altri.

50. Non sarà ammesso più verun reclamo dopo che sarà scorso il termine di un mese stabilito nell'articolo 48.

51. Dove vi sieno stati reclami, l'intendente ne farà il conveniente esame, sentirà l'avviso del consiglio d'intendenza, e darà la sua risoluzione economica. Di questa prescriverà un rapporto ragionato al ministro di stato presso il luogotenente generale.

52. Le risoluzioni dell'intendente su tal materia non saranno soggette a verun gravame, salve le determinazioni che potranno esser prese dal ministro sul detto rapporto.

53. Sia per effetto de' reclami, sia per particolari osservazioni, e cognizioni, l'intendente non trovando soggetti idonei nella nomina del decurionato, potrà respingerla allo stesso per rifarla.

53. Qualora la nomina rifatta non presenti neppure persone idonee, l'intendente avrà dritto di scegliere anche fuori nomina, o farà egli da se stesso, sia la nomina, sia l'elezione, secondo i rispettivi casi, purchè vi concorra l'autorizzazione del ministro di stato, e l'avviso del consiglio d'intendenza, e purchè le persone scelte sieno tratte dalla lista degli eligibili, non escluse anche le persone de' decurioni.

55. Compite le suddette operazioni, l'intendente proporrà al luogotenente generale le nomine de' sindaci, e degli eletti de' comuni maggiori di tre mila anime, e de' capi di distretto, secondo gli articoli 7, e 10 delle istruzioni dell'elezioni. E farà egli stesso l'elezione de' sindaci, e degli eletti de' comuni minori di tre mila anime, che non sieno capi di distretto, secondo l'articolo 14 delle istruzioni medesime.

56. Per la prima elezione che caderà nella corrente indizione 6, il decurionato sarà convocato di diritto nella seconda domenica dopo il suo possesso, ed in quel giorno dovrà infallibilmente fare, e pubblicare la nomina del sindaco, e degli eletti.

57. Da quell'epoca correranno i termini di otto giorni, e di un mese prescritti negli articoli 47, e 48 delle presenti istruzioni. Le ulteriori discussioni, ed elezioni dovranno esser compite, e partecipate a 15 agosto 1718.

57. In ogni triennio dovendosi rinnovare l'elezione col medesimo metodo, il decurionato sarà convocato di dritto nella seconda domenica di aprile, e le elezioni dovranno esser compite e partecipate a tutto luglio.

59. Tanto nella prima elezione, quanto nelle successive, gli uffiziali eletti prenderanno assolutamente possesso il 1 di settembre, anche nel caso che le eccezioni di esenzioni, da essi prodotte, non sieno state ancora risolute.

60. Quante volte occorrerà di rimpiazzarne qualcheduno nel corso della durata regolare, il decurionato procederà alla nomina nelle forme ordinarie. La nomina sarà pubblicata per tre giorni a norma dell'articolo 47 di queste istruzioni. Fra otto giorni potranno essere prodotti i reclami secondo l'articolo 84, e il resto fino all'elezione, secondo gli altri articoli, sarà fatto colla maggiore prestezza.

61. I sindaci e gli eletti, o alcuno di essi finitó il triennio del loro esercizio regolare, possono esser confermati nel solo caso di una utilità o necessità evidente, la quale faccia dispensare alla regola generale stabilita nell'articolo 8 delle istruzioni presenti.

62. Quando avvenga il detto caso, la conferma non potrà aver effetto, che previa la deliberazione del decurionato, il consenso della persona che si conferma, e l'approvazione di Sua Maestà, o del luogotenente generale, o dell'intendente, secondo la rispettiva competenza della facoltà di eleggere, e nei modi soliti.

63. Non ostante tutto quello, che si è stabilito nel presente titolo, resteranno salve le variazioni, che potranno aver luogo nelle istruzioni da farsi per adempimento dell'articolo 112 del decreto, in rapporto alla regolarità ed all'andamento dell'amministrazione civile nella città di Palermo, Messina, e Catania.

TIT. V. Cancellieri archivari e cassieri.

64. Le nomine del cancelliere archivario, e del cassiere secondo l'articolo 147 del real decreto si faranno dal decurionato. Esse saranno fatte ed inviate agl'intendenti nel modo medesimo stabilito per le nomine de' sindaci, e degli eletti dall'articolo 45 all'articolo 55 delle presenti istruzioni.

65. Il decurionato secondo il detto articolo 147 quando non trovi soggetti idonei ai detti due uffizi nella lista degli eligibili del proprio comune, potrà uscire dalla stessa, e prender buoni soggetti anche dalle liste di altri comuni.

66. Il cancelliere archivario essendo uffizio a vita, dev'essere eletto la prima volta nella corrente indizione 6. Le ulteriori elezioni si faranno immediatamente quando accaderanno le vacanze.

67. La prima elezione sarà unita, e contemporanea a quella de' sindaci e degli eletti. Le elezioni successive non avranno epoca definita; ma il decurionato sarà convocato di diritto nella prima domenica, che seguirà la vacanza, e le ulteriori operazioni avranno effetto colla maggiore prestezza possibile.

68. L'uffizio del cassiere essendo triennale, sarà unito agli uffizi di sindaco, e di eletti circa l'epoca della nomina, e dell'elezione.

69. Secondo l'articolo 92 del real decreto, il decurionato che nomina il cassiere, dee rispondere della di lui fedeltà, e comodità. Questa responsabilità dovrà essere solidale di tutti i membri del decurionato. Esso dovrà a quest'oggetto adoperare tutte le ragionevoli cautele.

70. Secondo l'articolo 161 del real decreto, il cassiere può essere confermato. Ma ciò sarà permesso nei soli casi, e colle sole condizioni espresse nall'articolo 61 delle presenti istruzioni.

TIT. VI. Impiegati subalterni, agenti, e salariati.

71. Nella cancelleria del comune potranno essere necessarî uno o più uffiziali subordinati al cancelliere, da fissarsi dal luogotenente generale nel modo stabilito dall'articolo 89 del real decreto. Costoro saranno proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.

72. Gli uffiziali necessari per la contabilità presso il cassiere, e per lo *controllo* presso il cancelliere, che sono preveduti dall'articolo 237 saranno pure proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente.

73. Le proposizioni additate nei due articoli precedenti dovranno farsi per terna, e dovranno esser tratte dalla lista degli eligibili del proprio comune. Quando in essa non si trovino persone idonee, si potranno scegliere i soggetti anche in altre liste.

74. Vi potranno esser de' casi, in cui sia utile anche l'uscire dalle liste, ed il dispensare a qualche impedimento. Ciò potrà farsi dall'intendente a proposizione del decurionato, e coll'autorizzazione del luogotenente generale.

75. Gli uffiziali subalterni descritti nel presente titolo saranno a vita, ma potranno essere rimossi dall'intendente, qualora non si conducano bene. La loro rimozione apparterrà alle facoltà economiche attribuite all'intendente nell'articolo 250 del real decreto.

76. Gli altri agenti e salariati, di cui possa avere occorrenza il comune, dipenderanno dal bisogno. Essi saranno sempre proposti dal decurionato, ed eletti dall'intendente. Ma la durata, la condizione, il numero, e la mercede di costoro si stabiliranno negli stati discussi.

TIT. VII. Clausola generale.

77. Queste istruzioni potranno esser seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura, che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, ed esse saranno pubblicate, e registrate come parte accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1818.

— 137 —

Ministeriale del 25 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Catanzaro portante disposizioni sulla nomina degli esattori delle contribuzioni dirette.

In una relazione de' 28 dello scorso mese ella espose le difficoltà che si soffrono in vari comuni nella elezione degli esattori delle contribuzioni dirette, e le doglianze che le pervengono, sia perchè la scelta che fanno i decurionati non cade sempre sopra persone idonee al disimpegno dell'uffizio di esattore, sia perchè gl'individui scelti a tal carica cercano di sottrarsene. Io deggio prevenirla che in quanto alle elezioni degli esattori irregolarmente fatte da' decurionati, ella dee tenersi al prescritto del decreto del 19 dicembre 1811 provvisoriamente in vigore.

Riguardo poi agl'individui, i quali eletti esattori abbandonano il proprio comune, per sottrarsi al servizio, ella potrà destinare gli esattori interini a loro rischio e pericolo, e con tale misura unita al sequestro de' beni, o altro espediente che le circostanze suggeriscono, potrà richiamarli all'adempimento. Qualora poi non abbiano beni, obbligherà il decurionato ad eligere persone più idonee.

— 138 —

Reale Rescritto de' 18 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per le indennità dovute ai funzionari dell'amministrazione civile che sortono dalla propria residenza.

La legge de' 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, mentre stabilisce che a' funzionarj amministrativi che si allontanano dalla residenza per affari di servizio spettino le indennità corrispondenti a due terzi di soldo, non determina però in qual modo debbano le medesime proporzionarsi per un funzionario di grado inferiore, che sorte dalla residenza facendo le veci di un funzionario di grado superiore, perchè assente o perchè la di costui piazza sia vacante. Avendo proposto a Sua Maestà un tal dubbio, si è beniguata la Maestà Sua nel consiglio de' 13 andante dichiarare per punto generale, che nel caso in cui un funzionario amministrativo di grado inferiore esca dalla residenza facendo le veci di un funzionario superiore, le indennità sieno proporzionate a due terzi di soldo annesso a questo ultimo grado.

— 139 —

Circolare del 28 marzo 1818 diretta dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i sindaci ed i decurioni non debbonsi negare ai disimpegni che posson loro commettere i direttori pel ramo delle contribuzioni dirette.

L'articolo 101 del decreto reale de' 10 giugno 1817 prescrive tra l'altro che ove i sindaci o i decurioni si negassero o usassero negligenza nel disimpegno degl'incarichi a' medesimi affidati in conseguenza del decreto suddetto, potrebbero sulla dimanda de' rispettivi direttori delle contribuzioni venir condannati da' consigli d'intendenza ad una multa non minore di ducati 5, nè maggiore di ducati 25 a beneficio della tesoreria generale.

Affinchè però infliggendosi delle multe per tal oggetto se ne possa eseguire la riscossione al pari di quanto si pratica per le contribuzioni dirette, ho determinato:

1. Che i direttori delle contribuzioni, allorchè saranno pronunziate delle multe per effetto dell'articolo 101 del decreto sopracitato, spedir debbano de' ruoli suppletori per il loro importo, coll'avvertenza di notare nel frontespizio il motivo per cui hanno luogo.

2. Che negli stati quadrimestrali de' ruoli suppletori sian riportate le somme provvenienti da tali multe nella colonna ad esse destinata, indicandosi nelle osservazioni che restar debbano a beneficio della tesoreria.

Ne' conteggi da stabilirsi tra l'importo de' ruoli suppletori e i mandati della tesoreria per disgravi, la somma di siffatte multe sarà sempre dedotta da quella de' ruoli suppletori, quando essa non avrà dato luogo a mandati di sorte alcuna.

— 140 —

Circolare del 16 aprile 1818 partecipato dall'intendente di Palermo con la quale si escludono le deputazioni di salute a riscuoter somme dai comuni.

Sua Altezza Reale il luogotenente generale avendo considerato che i delegati che si spediscono dai gran camerai, dalla suprema deputazione di salute, o da altre deputazioni, mentre gravano l'economia de' comuni non servono che a prolungare l'esazione per moltiplicare le diete, ha risoluto con sue regali decisioni comunicatemi dal ministero a 16 e 20 del corrente, che tutte le deputazioni ed amministrazioni, nessuna esclusa, quando debbono conseguire qualche somma dai comuni portate legittimamente autorizzate, si debbano dirigere a' rispettivi intendenti, e che in questi casi gl'intendenti dispongano che i pagamenti sieno eseguiti da' comuni colla maggiore celerità possibile.

Partecipo a lei questa sovrana decisione per intelligenza e regolamento, e perchè si serva comunicarla a tutti i magistrati municipali de' comuni di cotesto distretto per l'uguale intelligenza e regolamento.

— 141 —

Reale Rescritto del 14 febbraio 1818 partecipato dal ministro della polizia generale portante disposizioni sui passaporti degl'individui che giungono dall'estero.

Informata Sua Maestà degl'inconvenienti che alla giornata avvenivano, dandosi esecuzione a quanto il real decreto del 1 agosto prescrive relativamente a' viaggiatori, che per la via di mare giungono ne' reali dominj, ha nel suo real consiglio dei 2 corrente prescritto, che tutte le volte che perverranno nei porti de' suoi reali domini degl'individui con passaporti non vistati da' suoi regj consoli, vice consoli, agenti consolari, o da altri regj impiegati, ed ove non saranno nemmeno vidimati dalle autorità reali residenti in quei porti, ove si saranno imbarcati, se saranno sudditi di Sua Maestà verranno dalla polizia invigilati, se esteri consegnati ad un pubblico negoziante, e se non vi sarà chi voglia prenderli per consegnati, si faranno subito partire pel confine, accompagnati da un gendarme: durante la vigilanza però e la consegna, vuole la Maestà Sua che

si scriva al regio impiegato residente in quel luogo dove si sono imbarcati, per sapere se la mancanza della vidimazione fosse derivata dall'ignoranza degl'individui, o per isvista dell'impiegato.

Lo partecipo nel real nome per sua intelligenza, e per l'adempimento.

— 142 —

Circolare del 16 maggio 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le azioni di escomputo sopra affitti di cespiti comunali da istituirsi innanzi le autorità giudiziarie.

A norma della sovrana risoluzione comunicatale con sovrano rescritto del 4 aprile prossimo scorso le azioni di escompnto sopra affitti di cespiti comunali debbono essere istituite innanzi all'autorità giudiziaria, e ne' termini dell'articolo 1769 del codice civile provvisoriamente in vigore, il giudice nel soggetto caso può dispensare il fittaiuolo del pagamento di una parte della mercede, pendente il giudizio. L'una e l'altra disposizione può indurre un dissesto nell'andamento dell'amministrazione. Ad evitare le conseguenze trovo conveniente, che ne' contratti di affitto si faccia rinunciare il fittaiuolo così a qualunque azione di escomputo, onde ogni disputa che n'emerge rientrasse nelle attribuzioni del consiglio d'intendenza a norma dell'indicata risoluzione, come al beneficio dell'articolo suddetto. Ella quindi prenderà colla sua prudenza le misure opportune, onde abbiano luogo siffatte rinunzie, e sorveglierà l'esecuzione delle disposizioni, che darà in proposito.

— 143 —

Ordine del 23 febbraio 1818 emesso dal supremo comando in capo relativo al servizio de' convogli militari.

L'articolo 8 del regolamento de' 20 luglio 1807 relativo al servizio de' convogli militari prescrive che i corpi intieri, ed i distaccamenti, a' quali le quantità delle vetture o animali da basto (determinate dagli articoli del regolamento e della circolare de' 2 dicembre detto anno che modifica in parte l'articolo 5) non saranno sufficienti potranno procurarsi di comun consenso co' fornitori de' supplementi, ma la spesa di tali supplementi sarà pagata in contante dal comandante del corpo, o distaccamento sotto la propria responsabilità, giacchè questa spesa non deve andare a carico del governo, ed un tale supplemento non sarà fornito che sulla domanda del comandante del corpo o distaccamento da farsi al commissario di guerra.

La verifica de' documenti della contabilità del passato anno,

finora pervenuti al comando supremo, ha fatto conoscere che le disposizioni dell'articolo 8 sono poco curate, tanto da' signori commissari di guerra, quanto da quelli che ne fanno le funzioni, per cui oltre le vetture o animali da basto, attribuiti dalla legge a corpi intieri e distaccamenti, si è rimarcato che liberamente sonosi accordate eccedenti forniture sotto il titolo di numero maggiore d'individui convalescenti, feriti o infermi al seguito.

Queste ultime forniture non potendo essere a peso del governo, giusta quanto è preveduto col riferito articolo devono per conseguenza cedere a favore delle comuni, ed a carico di quei funzionari, che sonosi allontanati dalle disposizioni del regolamento.

Per ovviare in avvenire ad un tale arbitrario abuso, e perchè i signori funzionari non si facciano lecito di accordare mezzi di trasporto a' corpi intieri, e distaccamenti, oltre quei determinati, giovami richiamare alla più scrupolosa attenzione de' signori commissari di guerra, e di quelli facienti funzione, il mentovato articolo, ed a' primi egualmente inculcare la precisione sulle osservanze dell'articolo 20 del regolamento suddetto, da che si è avuto luogo di sperimentare in questa parte che alcuni di essi han rilasciato un solo mandato, quantunque le gite percorse de' corpi intieri, distaccamenti e isolati sino all'altro commissario di guerra siano maggiori, e da ciò è avvenuto, che allorquando le mentovate parti, per le quali è stato accordato il mezzo di trasporto non essendo provvedute dei competenti mandati fino al luogo di destinazione, e sino al commissario di guerra più prossimo sulla linea di tappa, nell'arrivare alla prima stazione i sindaci di queste sono stati nella necessità di spedire altro mandato.

Perchè non si sperimenti in avvenire anche questo inconveniente, premuro i signori commissari di guerra uniformarsi al riferito articolo 20 per così vedere una volta per sempre il buono andamento del servizio, sul quale mi dò a sperare, che non sarò ulteriormente obbligato rammentare l'adempimento delle disposizioni del regolamento, ma vorranno strettamente conformarsi al contenuto del medesimo, e delle diverse circolari emesse pel buon successo del servizio degl'interessi del governo, nonchè delle comuni, diversamente il comando supremo si vedrà nella dura necessità di prendere verso i signori commissari di guerra le misure di rigore per l'accerto il più esatto di quanto è preveduto dalla legge.

I signori intendenti sono interessati di far conoscere la presente alle autorità comunali per la parte che lo concerne.

— 144 —

Reale Rescritto del 4 aprile 1818 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che ove non esistono vice-consoli le autorità municipali debbono adempire agli obblighi a' medisimi imposte nell'approdo de' legni.

Sua Maestà nel consiglio de' 9 del caduto marzo sul rapporto del segretario di stato ministro degli affari esteri, si è degnata risolvere, che ad ovviare gl'inconvenienti che sogliono spesso accadere ne' luoghi del regno, ne' quali non esistono vice-consoli esteri, a' legni delle rispettive nazioni che in essi approdano, ed ove non possono sperare di essere soccorsi e protetti da quest'impiegati, non essendovi vice-consoli, o altri agenti esteri ne' luoghi suddetti potranno apporre la sola firma ne' ruoli di equipaggio.

Nel real nome le partecipo ciò, perchè ne curi l'adempimento di sua parte, nell'intelligenza che dovrà darsi per detta firma la preferenza ai sindaci comunali.

— 145 —

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei sindaci ed eletti dell'amministrazione civile in Sicilia in adempimento dell'art. 108 del decreto degli 11 ottobre 1817.

TIT. I. Composizione del corpo amministrativo.

Art. 1. Il sindaco, e i due eletti compongono il corpo amministrativo del comune.

2. L'amministrazione civile nel comune appartiene propriamente al sindaco. Gli eletti non fanno che assisterlo, e supplirlo nei modi, che si dichiareranno più sotto.

3. Esso deve pure esercitare la detta amministrazione coll'assistenza del decurionato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e dalle presenti istruzioni.

TIT. II. Funzioni del sindaco.

4. Come sono diversi gli oggetti dell'amministrazione civile nel comune, così diverse sono le funzioni del sindaco. Esse si riducono alle classi seguenti.

5. I. Amministra il patrimonio del comune secondo il titolo 8 del real decreto, sotto il qual nome vengono tutte le rendite, e tutte le spese del comune medesimo; il maneggio degl'interessi annonarj e in generale tutt'i diritti, e i negozj che si esercitano per conto di esso, e che ricadono a suo profitto, o a sua perdita.

6. II. Prende cura di tutt'i pubblici stabilimenti, ed in generale di tutte le cose pubbliche descritte negli articoli 1 e 2 del real decreto, le quali esistono nel comune, e nel suo territorio, quantunque non sieno nel patrimonio dell'università.

7. Fra le cose pubbliche accennate nell'articolo 6, tutte quelle che sono governate da particolari amministratori, o deputati, o commissioni legittimamente stabilite sotto qualunque titolo, restano affidate agli stessi. Il sindaco si reputa membro delle medesime amministrazioni o commissioni, concorre cogli altri membri al bene delle cose suddette, e propone al governo le provvidenze opportune per il loro vantaggio, a tenore dell'articolo 45 e seguenti.

8. III. Pubblica, eseguisce, e fa eseguire le leggi, i decreti, e gli ordini del governo, che gli sono comunicati dal sottintendente; dispone della forza interna, o militare, propone quel che può interessare il bene pubblico e privato; e fa da commissario di guerra nei modi prescritti dagli articoli 75 76 77 e 78 del real decreto, e dall'articolo 13 di queste istruzioni.

9. IV. Presiede al decurionato, ed esercita la polizia amministrativa secondo le istruzioni corrispondenti agli articoli 108 e 249 del suddetto decreto.

10. V. Nell'adempire le funzioni descritte nei precedenti quattro numeri, il sindaco fa uso delle sue facoltà economiche, e sta soggetto ai reclami, ed ai rimedj, come è stabilito nel real decreto titolo X cap. 1.

11. VI. In rapporto al comune, e alle cose pubbliche mentovate nell'art. 6 il sindaco è la locale autorità competente per l'esercizio delle facoltà esecutive dichiarate nel real decreto tit. X cap. II.

12. Perciò trattandosi di atti esecutivi, ne' quali i comuni, o le altre cose pubbliche abbiano parte o attiva, o passiva, cioè tanto ad istanza di essi contro di altri, quanto ad istanza di altri contro di essi, a lui spetta il procedere a tenore dell'articolo 255 del real decreto, ed è incompetente qualunque altra autorità giudiziaria, o amministrativa, salvo quello ch'è stabilito negli articoli 13 e 14.

TIT. III. Dipendenza del sindaco dall'intendente, e dal sottintendente.

13. Il sindaco esercita tutte le anzidette funzioni sotto la dipendenza, e sotto gli ordini dell'intendente, e del sottintendente. Ciò importa, che l'intendente, e il sottintendente non solamente sono le autorità superiori, alle quali spetta la conoscenza dei reclami contro le operazioni economiche del sindaco già eseguite, ma che essi, quando lo credono opportuno, possono anche dirigerlo in qualsivoglia sua operazione tanto economica, quanto esecutiva, ed ordinargli ciò che debba fare, e

prender conto, ed intervenire in tutto quello, che pratica anche per uffizio, ed in prima istanza.

14. Inoltre l'intendente, e il sottintendente nei comuni della loro residenza, per particolari ordini di Sua Maestà, o del luogotenente generale, quando in tutti gli altri casi, nei quali essi lo credano utile, possono esercitare essi stessi direttamente, senza l'opera del sindaco, le facoltà economiche ed esecutive, purchè ne avvisino il sindaco.

15. I provvedimenti del sindaco possono essere sospesi prima dell'esecuzione dall'intendente, dal consiglio d'intendenza e dal sottintendente, qualora si vegga una evidente violazione di legge, o un'aperta ingiustizia.

16. È vietato al sindaco il fare dei rapporti direttamente al governo, e senza il mezzo dell'intendente. Gli è permesso soltanto di presentargli le sue suppliche in caso di legittimo reclamo contro le di lui risoluzioni.

TIT. IV. Funzioni del primo, e del secondo eletto.

17. Il primo ed il secondo eletto ajutano il sindaco, e fanno da coamministratori per tutte quelle commissioni particolari che riceveranno dal medesimo sotto la di lui dipendenza e direzione. Nelle discussioni essi non hanno, che il voto consultivo.

18. Il primo eletto per natura del suo uffizio deve sostenere il pubblico ministero. Innanzi al sindaco, e innanzi qualunque altra autorità amministrativa o giudiziaria dovrà sempre difendere i diritti, i privilegi, e le ragioni del pubblico, come si praticava un tempo dagli aboliti sindaci presso i senati e giurati. Le azioni del comune dovranno sperimentarsi a di lui istanza, ed egli dovrà esser citato per parte del comune.

19. Quando egli vedrà apertamente lesi dal sindaco i dritti del comune, o degli stabilimenti pubblici, farà i suoi reclami al sindaco stesso; e se il sindaco non darà le giuste provvidenze, potrà indirizzarli al sottintendente.

20. Il secondo eletto nel caso di sospezione, di malattia, o d'impedimento del sindaco, o del primo eletto, è colui che per legge deve supplirli. Egli in tali casi nelle adunanze del corpo amministrativo, o del decurionato prenderà il luogo e avrà le attribuzioni, e gli ordini di colui, le cui veci supplisce.

21. Nel caso che sieno impediti l'uno e l'altro, il secondo eletto farà le veci del sindaco, e domanderà al governo per via del sottintendente la surrogazione di un membro del decurionato alle funzioni di primo eletto.

22. Quando contemporaneamente sieno mancati, o impediti il sindaco, e i due eletti, provvederà il luogotenente generale per la loro surrogazione a proposizione dell'intendente. Quando

si tratta di comuni infra 3000 anime, provvederà l'intendente da se.

TIT. V. Relazione del sindaco col decurionato.

23. In tutt'i casi stabiliti dalla legge, l'assistenza e l'opera del decurionato è necessaria al sindaco. Le deliberazioni del decurionato in tali casi non sono dei voti consultivi, come si è detto degli eletti nell'articolo 16, ma sono delle norme certe, dalle quali esso non può deviare.

24. I casi mentovati nell'articolo precedente non sono soltanto la formazione dello stato discusso; l'imposizione dei dazi; l'esame del conto morale; e tutte le altre operazioni singolari additate ne' varj articoli del real decreto, ma sono eziandio tutti gli altri affari di sistema e di regola, che si contengono cumulativamente nell'articolo 98 del detto real decreto sotto l'espressione generica della pubblica utilità, e del bene dell'amministrazione e de' cittadini.

25. È conseguenza delle cose premesse, che al decurionato appartiene lo stabilire il miglior metodo di amministrazione del patrimonio comunale; il risolvere quel sistema di pubblica annona, che riputerà più conducente al bene del comune; il deliberare se conviene fissar prezzo ai generi di minuta consumazione, e a quale di essi; l'imporre esso medesimo il prezzo ai generi di maggiore importanza, e lasciarne l'imposizione al corpo amministrativo in quelli di poca considerazione lo stabilire i modi, e i tempi per farsi tali fissazioni di prezzo; il determinare le istituzioni, e le opere che convengano all'economia, alla cautela, al comodo, e all'ornamento del comune; e il fare altre simili deliberazioni d'interesse, e d'influenza generale.

26. È pure conseguenza dei medesimi principj, che autorizzati per la via regolare tutti gli accennati atti del decurionato, essi devono servire di guida necessaria al sindaco; appartiene a lui l'eseguirli, e il metterli in pratica, e l'averne poi ragione nel conto morale.

27. Devono inoltre essere uniti al sindaco i due deputati scelti dal decurionato nel numero de' suoi membri secondo l'articolo 98 del real decreto. Le funzioni di costoro sono due: assistere presso il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà: preparare con lui le proposizioni da farsi al decurionato per oggetto di utilità pubblica.

28. Per la prima delle suddette loro funzioni essi devono consigliare il sindaco in tutto ciò che crederanno diretto al bene pubblico. Quando egli ricusi di eseguire i loro consigli, essi ne devono far rapporto al decurionato nella prima sessione, purchè non si ritardi il corso degli affari, che non soffrono dimora. Nei casi urgenti, nei quali un affare non si può nè permettere, nè impedire senza grave danno, possono doman-

dare dall'intendente, o dal sottintendente, o dal sindaco stesso una sessione straordinaria del decurionato.

29. Il sindaco è sempre risponsabile di tutta l'amministrazione a lui affidata. I deputati sono risponsabili del solo adempimento di ciò che devono fare secondo l'art. 27.

30. Per la seconda funzione i due deputati devono applicarsi a tutti i buoni progetti di miglioramento, di cui è suscettibile l'amministrazione civile nel comune. Il sindaco è obbligato ad essere con loro di accordo nella preparazione; e o tutti di concerto, o uno di essi tre han diritto di farne la proposizione al decurionato.

TIT. VI. Coflitti, sospezioni, e relazione cogli altri sindaci.

31. Come per l'articolo 19 delle istruzioni degl'intendenti niuna autorità amministrativa potrà suscitar conflitto di giurisdizione colle autorità giudiziarie, se non per mezzo dell'intendente, così il sindaco, o alcuno degli eletti nel caso che accaderà l'indicato conflitto, dovrà scriverlo al sottintendente, e attendere da lui le opportune provvidenze.

32. Non militano contro il sindaco nell'esercizio delle sue facoltà economiche ed esecutive i motivi di sospezione, che le leggi hanno stabilito contro i giudici.

33. Solamente nei casi, in cui la sospezione sia tale da poterne nascere degl'inconvenienti, l'intendente potrà dare le provvidenze opportune per la regolarità, e pel buon ordine.

34. Quando per effetto di tali provvidenze sarà il caso di esser sospetto il sindaco, esso sarà ripiazzato nel modo stabilito dagli articoli 20 21, e 22 delle presenti istruzioni.

35. I sindaci fra loro debbono essere di accordo, e prestarsi scambievolmente la loro opera, a misura che la richiederanno in vantaggio dei rispettivi comuni.

TIT. VII. Relazione del sindaco col cassiere.

36. Il sindaco essendo l'amministratore de' beni del comune, sarà uno dei principali oggetti della sua carica il badare alla puntuale esazione delle rendite, e di tutto ciò che forma il patrimonio dell'università. Avrà l'obbligo di vigilare sopra tutti gli uffiziali del comune, e precipuamente sopra il cassiere.

37. Il cassiere è obbligato a riscuotere tutte le rendite, e i crediti del comune, secondo le note, che il sindaco gli deve far frequentemente formare. Deve egli esiger subito quelle partite, in cui i debitori son puntuali. Per li debitori non puntuali, passato un discreto termine, deve domandare al sindaco gli atti esecutivi.

38. La domanda degli atti esecutivi dev'esser fatta per via di note, nelle quali sieno indicati precisamente i nomi dei

debitori, le somme de' debiti, e le coazioni che sieno necessarie. Queste note saranno consegnate dal cassiere al sindaco per mani del cancelliere, che ne terrà conto nel suo ufficio.

39. Il cassiere sarà risponsabile per tutte le partite, per le quali in un discreto termine non avrà fatto domanda di atti esecutivi, e queste partite si avranno come esatte, e pervenute nella sua cassa.

40. La medesima risponsabilità sarà a carico del sindaco nel momento che gli saranno presentate le note prescritte nell'articolo 38. S'egli non farà i convenienti atti esecutivi, o non ne curerà l'utile e pronto adempimento, ne diverrà debitore egli stesso delle rispettive somme.

41. Il sindaco non potrà esser liberato della risponsabilità stabilita nell'articolo 40, se non quando l'esazione venga impedita o da causa litigiosa, o da vera incapacità del debitore, o da altra circostanza non imputabile a lui.

42. Il sindaco in tali casi dovrà giustificare la sua condotta nel suo conto morale, e tutte le quistioni che potranno insorgere su questo articolo, saranno definite secondo le leggi dal consiglio d'intendenza.

TIT. VIII. Ordine, e cerimoniale.

43. Il luogo di adunanza del corpo amministrativo sarà la casa del comune. Il sindaco sederà al capo della tavola; sederanno il primo eletto al lato destro, ed il secondo eletto al lato sinistro di lui. I luoghi posteriori saranno occupati dal cancelliere, e dal cassiere, quando saranno chiamati.

44. Il sindaco terrà il campanello, e presederà al buon ordine. Farà espellere dal luogo coloro, che avranno la temerità di turbare la decenza e la quiete. In caso di resistenza, potrà farli arrestare in prigione per 24 ore, e qualora il delitto meriti una punizione più grave, l'arrestato dovrà essere rimesso tra le 24 ore al giudice competente colle carte che il sindaco avrà fatte all'uopo.

45. Quando il sindaco in vigore dell'articolo 7 delle presenti istruzioni interviene nelle particolari commissioni o deputazioni che esistono nel comune, o si unisce coi particolari amministratori, se queste amministrazioni, o commissioni sono istituite dipendenti dal comune, o come si suol dire *filiali* dello stesso, sia per fondazione, sia per essere rami dismembrati dell'amministrazione comunale, il sindaco suddetto vi prende sempre il primo posto.

46. Prende egli pure il primo posto in tutte le amministrazioni o commissioni, anche non dipendenti dal comune, i componenti delle quali non sieno che persone private, o rivestite soltanto di qualche autorità comunale, perchè secondo

l'articolo 73 del real decreto, il sindaco è la prima autorità del comune.

47. Se poi si tratti di amministrazioni o commissioni non dipendenti dal comune, e in cui vi sieno membri rivestiti di autorità maggiore delle comunali, in queste adunanze, intervenendo il sindaco, si sederà a tavola rotando senza distinzione di precedenza o di rango.

48. Nei casi additati dagli articoli 45 e 46 il sindaco oltre di prendere il primo posto nelle sessioni, vi esercita pure gli atti presidenziali, e quando occorre di sottoscrivere appone la sua firma prima degli altri.

49. Nei casi additati dall'articolo 47 gli atti presidenziali si eserciteranno in giro un mese per ciascuno dai componenti, succedendosi l'un l'altro in regione di età. La firma si farà in due colonne. In una firmerà il sindaco, e dopo di lui gli altri componenti, o privati, o rivestiti di autorità semplicemente comunale, se ve ne sono. Nell'altra colonna firmeranno gli altri membri di autorità maggiore delle comunali coll'ordine della rispettiva legittima precedenza.

50. Quando nelle suddette commissioni o deputazioni interviene l'intendente, o il sottintendente, prende questi sempre il primo posto come presidente, qualunque sia l'autorità degli altri componenti. Esso vi esercita sempre gli atti presidenziali, e precede nella firma.

51. Quando insorgerà controversia circa l'applicazione delle regole contenute nell'articolo 45 sino al 50, questa controversia non sarà ragione di sospendere l'adunanza, nè darà diritto a verun di non intervenirvi. Allora si prenderà luogo per la sola ragione dell'età senza pregiudizio de' dritti rispettivi.

52 La controversia sarà subito esposta al governo per le vie legittime. Il governo deciderà i casi dubbi, se ve ne sono; e riprenderà e castigherà quelli, che abbiano mosso dubbio contro l'evidenza per solo spirito di torbidezza.

TIT. IX. Onori.

53. I corpi amministrativi secondo l'articolo 72 del real decreto, goderanno di tutti gli onori, titoli, e decorazioni di cui finora hanno goduto per concessione sovrana i magistrati municipali dei rispettivi comuni.

52. Fra i suddetti onori, titoli, e decorazioni, quelli che sono stati attribuiti al capo del magistrato municipale, apparterranno ora al sindaco: quelli che sono stati attribuiti a tutto il corpo del magistrato, apparterranno a tutto il corpo amministrativo.

55. Quantunque la rappresentanza del comune secondo l'articolo 93 del real decreto risiede nel decurionato, pure il corpo amministrativo, come rappresentante del decurionato, inter-

verrà in tutte le funzioni pubbliche, nelle quali finora è stato solito intervenire il magistrato municipale, e vi avrà lo stesso rango, e le stesse dimostrazioni, che vi ha avuto legittimamente il magistrato suddetto.

56. Tutto ciò si dovrà sentire senza pregiudizio delle dignità superiori, in modo che se concorra la presenza dell'intendente della provincia, o del sottintendente del distretto, il corpo amministrativo dovrà sempre cedere ad esso il primo luogo.

57. Se occorreranno delle quistioni da risolversi, e de' regolamenti da farsi circa l'esecuzione degli articoli del presente titolo, il luogotenente generale provvederà in seguito delle deliberazioni del decurionato, e del parere dell'intendente.

58. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari persuaderanno, esse saranno pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 146 —

Ordine del 3 giugno 1818 emesso dal supremo comando militare portante disposizioni pei matrimonj de' sotto ufliziali e soldati pensionati.

Non potendo i sotto-uffiziali, e soldati pensionati prender moglie senza di averne prima ottenuto il permesso, trovo regolare, e più conducente al bene del servizio che allora quando un individuo appartenente alla classe anzidetta, chiede licenza di matrimonio, si lasci alla facoltà dell'intendente della provincia, nella quale è il contraente domiciliato, di autorizzare l'effettuazione degli sponsali, colla circostanza però di non aver dritto la famiglia superstite alla pensione vedovile, secondo il prescritto da Sua Maestà per i militari, che si ammogliano essendo già ritirati; o di rigettare la domanda.

Per potere il permesso essere accordato, è d'uopo che la pretesa sposa sia dotata di buoni costumi, e di perfetta morale; che appartenga ad onesta famiglia, e sia fornita di tutte quelle prerogative, che possano rendere una donna abile alla industria, ed al travaglio, con un corredo proporzionato al suo grado.

Può compiacersi, signor intendente, rimanere in tale intelligenza, e disporre quanto conviene per l'adempimento della presente disposizione.

— 147 —

Circolare del 25 aprile 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare le dispense per opposizioni al matrimonio.

Per effetto dell'art. 23 del concordato, con cui Sua Maestà ha derogato alla legge del regio beneplacito per poter ricorrere alla Santa Sede nelle materie spirituali, e per gli oggetti ecclesiastici, è venuto a cessare il mezzo stabilito colla circolare de'9 agosto 1815 (spedita da questo ministero sotto il numero 1425, 2. divisione) onde far pervenire a notizia degli uffiziali dello stato civile la dispensa che Sua Maestà accorda all'impedimento, prescritto negli art. 162, e 163 del codice civile provvisoriamente in vigore, a'matrimoni fra gli affini nel medesimo grado dei fratelli, e delle sorelle, fra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote. La Maestà Sua in vista del parere rassegnato sull'oggetto dal supremo consiglio di cancelleria nella camera di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, ha dichiarato che si riserba di dispensare agli articoli suddetti volta per volta per via di questo real ministero; e mi autorizza ad accordare tali dispense, ove non s'incontri difficoltà. Ha ordinato ancora, che le dette dispense dovranno essere manifestate agli uffiziali dello stato civile per mezzo de' regj procuratori presso i tribunali civili delle provincie, alle quali si appartengono.

— 148 —

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli distrettuali di Sicilia in adempimento dell'art. 69 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. La convocazione, ed il giorno dell'apertura de' consigli distrettuali sarà prescritto da Sua Maestà.

2. I quindici giorni assegnati per la durata delle loro sessioni dovranno intendersi continui, e non interrotti.

3. Alle sessioni de' consigli distrettuali, e al loro necessario servizio durante l'unione saranno addette delle stanze, e dei mobili decenti nelle rispettive case delle sottintendenze.

4. Immediatamente dopo l'elezione, tanto il presidente, quanto i consiglieri presteranno in mano del sottintendente il giuramento di bene, e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate. Questo giuramento si registrerà agli atti, e se ne rimetterà la copia all'intendente.

5. Il sottintendente nel giorno prefisso aprirà pubblicamente il consiglio distrettuale. Costituita l'unione, il consiglio resterà libero nelle sue discussioni, e deliberazioni.

6. Il presidente manterrà il buon ordine interno nell'adu-

nanza. Le sue disposizioni su quest'oggetto dovranno essere puntualmente eseguite.

7. Quando vi sarà bisogno di ordini e di autorità, per far rispettare l'adunanza anche nell'esterno, il sottintendente provvederà ne' limiti delle facoltà sue.

8. In caso di assenza, o d'impedimento del presidente, eserciterà la presidenza del consiglio distrettuale il consigliere maggiore di età.

9. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo, precederà l'età maggiore.

10. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sieno di epoca uguale, si osserverà l'ordine dell'età.

11. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio distrettuale si faranno a porte chiuse, e a voti palesi.

12. Se per preparare queste discussioni, e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentirà a porte chiuse o aperte, come meglio giudicherà il presidente.

13. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffizj del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

14. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superiori, cogl'inferiori, o cogli estranei si terrà per via del presidente medesimo.

15. Durante l'unione, il sottintendente darà al consiglio distrettuale tutti gli schiarimenti, che gli saranno richiesti dal presidente. Egli potrà intervenire nel consiglio quante volte ne sia richiesto dal consiglio medesimo, senza però prender parte nelle deliberazioni dello stesso.

16. Tutti i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che destinerà il presidente medesimo.

17. Il presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare se non saranno presenti almeno otto votanti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

18. Quando si tratterà di affari che interessano personalmente uno dei consiglieri, o ascendenti, o discendenti in linea retta, o fratelli, o sorelle, o zii, o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto. In ogni altro caso non si ammetterà sospenzione, eccetto che il luogotenente generale di Sua Maestà, a proposizione dell'intendente disponga altrimenti, per la gravità della circostanza.

19. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, che è stabilito nell'articolo 10 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, e in parità i più giovani.

20. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario, e prenderanno il nome *di atti*. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

21. La segreteria del consiglio distrettuale sarà in custodia della segreteria della sottintendenza. Gli atti originali legati in volumi, numerati, e provveduti d'indice formeranno i registri del consiglio distrettuale. Questi registri si conserveranno nell'archivio della segreteria della sottintendenza.

22. Le copie degli atti, per aver vigore presso il consiglio provinciale o altrove, dovranno esser sottoscritte dal presidente, o dal consigliere che lo rimpiazza, e in oltre dal consigliere segretario.

23. I subalterni che il consiglio distrettuale avrà di bisogno per lo suo servizio, saranno provveduti dal sottintendente.

24. Il sottintendente invigilerà perchè il consiglio distrettuale sia chiuso, scorso il termine di quindici giorni prefisso alla sua unione legittima. Ogni atto fatto dopo il termine sarà nullo.

25. Quello che nelle presenti istruzioni si è detto de' sottintendenti, si reputerà detto degl'intendenti nei distretti, che sono sede d'intendenza.

26. Queste istruzioni potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino, a misura che il corso e l'esperienza lo persuaderanno ed esse saranno pubblicate, e registrate come parti accessorie del real decreto.

— 149 —

Reale Rescritto del 20 giugno 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le multe da infliggersi contro gli uffiziali dello stato civile.

Sua Maestà con suo decreto del 3 corrente, ch'ella troverà inserito nella collezione delle leggi, si è degnata di risolvere, che le multe e l'altre pene comminate dalle leggi provvisoriamente in vigore contro gli uffiziali dello stato civile per mancanze e controvenzioni commesse nella redazione degli atti di cui sono incaricati, saranno applicabili anche a' cancellieri comunali, rimanendo alla discrezione e prudenza de' tribunali civili il proporzionare le dette multe e pene tra il sindaco e il cancelliere, secondo i maggiori o minori gradi d'imputabilità di ciascuno d'essi. Ha in seguito la Maestà Sua per tratto di sua clemenza ordinato che non si proceda contro gli uffiziali enunciati nel cennato decreto per le multe e pene, in cui sono essi incorsi fino alla pubblicazione del decreto medesimo, purchè però non si tratti di falsità materiale, e d'altri atti qualificati dalla legge per delitti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che le riguarda.

— 150 —

Istruzioni del primo maggio 1818 per le scuole nautiche e per la marina mercantile.

Art. 1. È in arbitrio di ogni comune sulle coste, e nelle isole de' nostri reali dominj al di quà del faro di poter dimandare lo stabilimento di una scuola nautica per l'istruzione dei giovani, che vogliono intraprendere la carriera di piloti, capitani, o padroni di bastimenti mercantili, riserbandosi a provvedere uniformemente in appresso per lo stesso oggetto a' nostri reali dominj al di là del faro, i quali continueranno per ora a conservare quegli stessi stabilimenti di questo genere, che al presente hanno, e nelle medesime forme.

2. Queste tali scuole saranno distinte in scuole di prima classe, e di seconda classe. Nelle scuole di prima classe s'insegnerà a tutti coloro che ne saranno capaci, la grammatica italiana da primi rudimenti di essa, le matematiche elementari, e la navigazione teorico-pratica, e tali studj saranno distribuiti nel modo, che verrà detto in appresso. In quelle poi di seconda classe s'insegnerà semplicemente il pilotaggio con quelle ristrettissime nozioni preliminarj, che sono necessarie per esso.

3. Le scuole nautiche di Sorrento attualmente esistenti, continueranno ad essere divise in due, dette di *Carotto* e *Meta*, ed occuperanno i locali stessi, ove si trovano al presente. Esse saranno tutte due di prima classe.

4. Le scuole nautiche al presente esistenti, e quelle che mano mano si potranno stabilire, dipenderanno dal ramo della real marina.

5. Ognuna di tali scuole sarà affidata alla vigilanza di un direttore scelto, o tra gli ufiziali di marina, se mai qualcheduno se ne trovi residente in tal comune, o tra le persone più abili e distinte del comune delle scuole stesse ed un tale direttore avrà la cura di far adempire a quanto verrà prescritto per l'andamento economico, e per l'istruzione in detti stabilimenti.

6. Oltre a ciò le suddette scuole saranno di volta in volta ispezionate da uno de' membri della commessione di esame della real marina, da noi specialmente a ciò destinato.

Un tal ispettore farà il suo rapporto alla commessione suddetta, la quale dopo di aver discusso l'occorrente, ne informerà noi pe' canali regolari affine di darsi i provvedimenti necessarj.

— 151 —

Reale Rescritto del 29 maggio 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per i metodi da stabilirsi nello imprendimento di opere pubbliche.

Nel consiglio de' 10 maggio corrente a proposizione del direttore generale di ponti e strade, Sua Maestà si è degnata risolvere, che quante volte per meglio assicurare l'esecuzione di alcuna delle opere pubbliche, o per mancanza del tempo necessario alle formalità delle subaste, è accordato di adottarsi il metodo di ordine in eccezione della legge, che prescrive generalmente quello d'incanto, debba intendersi tale autorizzazione precisamente limitata alla spesa definita nel corrispondente stato estimativo.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione perchè ne disponga l'adempimento nella parte che le riguarda.

— 152 —

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei senati di Palermo, Messina e Catania in adempimento dell'articolo 112 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il corpo amministrativo della città di Palermo ha il titolo di senato. È composto di un pretore, e di sei senatori.

2. A questo corpo amministrativo competono tutti gli attributi e gli obblighi, che si danno dagli statuti dell'amministrazione civile generalmente ai sindaci ed agli eletti, salvo le differenze stabilite nelle presenti istruzioni.

3. A questo corpo amministrativo spettano gli stessi titoli, onori, e privilegi, che ha goduto fin ora il senato di Palermo per le leggi in vigore, eccettuata quella parte, che è derogata dagli statuti anzidetti.

4. La prima volta sarà eletto contemporaneamente tutto il senato. I senatori si precederanno coll'ordine stesso, con cui si troveranno scritti nel decreto di elezione. Al primo anno deporranno la carica, e saranno rimpiazzati il quinto, e il sesto senatore. Al secondo anno il terzo, ed il quinto. Al terzo anno il pretore, il primo ed il secondo senatore.

5. Nel tratto successivo il pretore, e i primi due senatori saranno cambiati nell'ultimo anno di ogni triennio, e negli altri due anni del triennio medesimo saranno cambiati gli altri 4 senatori a due per anno. Così la durata di ognuno sarà costantemente di 3 anni.

6. Il pretore è il centro ed il direttore di tutta l'amministrazione civile. Ogni senatore sotto la sua immediata dipendenza

vi esegue separatamente quella parte, che riguarda la sezione che gli è confidata.

7. Tutta la città, i borghi o tutto il territorio sono divisi in 6 sezioni, secondo il piano che sarà formato dall'intendente, inteso il decurionato, e sottomesso all'approvazione del luogotenente generale. Ciascuna sezione è assegnata ad uno de' senatori dal ministro presso il luogotenente generale.

8. Ognuno de' senatori presiede alla sezione, che gli è assegnata, e vi esercita particolarmente le funzioni di primo eletto, o quella parte di amministrazione civile, che riguarda la sezione medesima. Per tal oggetto ha presso di se due aggiunti; che si eleggono dal luogotenente generale a proposizione del decurionato deve pure apprestarsi alle sue ricerche un ajutante del cancelliere del senato, come si dirà all'articolo 21.

9. Ciascuno de' senatori coll'aiuto de' suoi aggiunti esercita nella sua sezione quelle incumbenze, che sono divisibili per luogo, e non ledono l'unicità e la integrità dell'amministrazione generale, che è inconcentrata in persona del pretore.

10. Tali sono la cura immediata delle cose pubbliche esistenti nella sezione; i pronti procedimenti della polizia amministrativa; i primi atti delle facoltà economiche, ed esecutive per oggetti speciali della sezione propria, ed altre provvidenze simili.

11. A ciascuno de' senatori possono pure nelle rispettive sezioni essere assegnati dal senato degli altri carichi particolari, che dividano fra loro le diverse incumbenze, riguardanti il bene comune.

12. Dalle risoluzioni del senatore di sezione, o di carico si ammette l'immediato reclamo a tutto il senato. Tali risoluzioni devono tuttavia esser prontamente adempite, eccettuati gli atti irreparabili, ed eccetto il caso che il senato per urgenti motivi di giustizia ne sospenda l'esecuzione.

13 Tutti i senatori insieme col pretore, e sotto la sua presidenza deliberano sugli affari dell'amministrazione generale della città.

14. Questi congressi generali devono tenersi nel palazzo senatorio almeno due volte la settimana. Circa il sedere si deve osservare la forma, che è stata solita per lo passato. Il pretore, ed i senatori hanno voto uguale. La maggioranza de' voti forma la deliberazione. Il senato può deliberare sempre che sia composto di cinque de' suoi membri almeno.

15. Il solo pretore corrisponde coll'intendente. I senatori non corrispondono, che col pretore. È vietato al pretore il fare dei rapporti direttamente al governo. Gli è permesso soltanto di presentargli le sue suppliche nel caso di legittimo reclamo contro le disposizioni dell'intendente.

16. In caso di assenza, o impedimento del pretore supplisce le sue veci il senatore più anziano in ordine di elezione. Assenti

o impediti i senatori, le loro veci si fanno nelle rispettive sezioni dal primo fra gli aggiunti in ordine di elezione.

17. Gli aggiunti sono i collaboratori, ed i supplenti del senatore nella sua sezione. Il senatore fa tra essi la distribuzione de' carichi.

18. L'esercizio dell'amministrazione civile della città risiede propriamente in tutto il senato. Se n'eccettua quella parte, che si è attribuita a' senatori di sezione, e di carico. Se n'eccettua parimenti quella parte, che nell'articolo seguente è attribuita al pretore.

19. Il pretore esercita da se tutto ciò che gli appartiene come presidente del senato, e tutto ciò che per l'urgenza e per lo bisogno di unità, e di prontezza non può dipendere da un collegio. Esso ha da ordinatore la disposizione de' fondi comunali a norma dello stato discusso, ne dirige l'amministrazione, e la contabilità, e ne è in conseguenza risponsabile, dovendone rendere in ogni anno il conto morale a norma de' regolamenti. Quest'articolo sarà più precisamente definito dal decurionato cogli opportuni regolamenti da approvarsi dal luogotenente generale per la via regolare.

20. Due deputati del decurionato assisteranno presso il pretore, e presso il senato, per esercitare rispettivamente ciò che è loro attribuito nel titolo 5 delle istruzioni de' sindaci ed eletti.

21. Il senato avrà un cancelliere, ed un tesoriere. Il cancelliere avrà 4 ajutanti, i quali dovranno prestarsi alle ricerche di ogni senatore di sezione, come si è detto all'articolo 8; a questi due uffiziali dovranno appartenere tutti gli obblighi de' cancellieri, e cassieri comunali. Il decurionato si applicherà ad organizzare i loro uffici, e ne proporrà i regolamenti al luogotenente generale per le vie legittime.

22. A questi due uffizi, e alle loro dipendenze si dovranno ne' detti regolamenti accomodare, ed assettare gli attuali uffizi del senato di Palermo riguardanti simili oggetti, conformandosi al disegno stabilito dalle recenti leggi amministrative.

23. Gli uffiziali impiegati, ed agenti del senato di qualunque specie dovranno essere eletti regolarmente, secondo i titoli 5 e 6 delle istruzioni del modo di eleggere gli uffiziali, dipendenti dalle liste degli eligibili.

24. Essendo principio infallibile di giustizia, che le riforme fatte per lo bene pubblico non devono costare a nessuno un indebito danno privato, per questa prima volta saranno preferiti negli uffizi della nuova pianta tutti i buoni uffiziali del senato attuale.

25. Fra gli attuali uffiziali del senato, se ve ne sieno taluni, i cui uffizi debbano cessare nel nuovo disegno, saranno questi conservati nel loro presente stato legittimo, finchè non sia provveduto in altro modo alla decenza del senato, e questi non siano situati in un posto uguale, o migliore.

26. Ciò che si è stabilito fin ora per lo senato di Palermo si deve intendere stabilito per li senati di Messina e Catania; salve le seguenti modificazioni.

27. Il corpo amministrativo della città di Messina ha il titolo di senato. È composto di un sindaco, e di 6 senatori. Ciò che in queste istruzioni si dice del pretore di Palermo è attribuito al sindaco di Messina.

28. Tutta la città, e tutto il territorio, compresi i sobborghi e i casali, saranno divisi in 6 sezioni, da commettersi a' 6 senatori. La designazione precisa di queste sezioni sarà fatta a' termini dell'articolo 7.

29. Ogni senatore di sezione avrà due aggiunti, tra i quali il senatore distribuirà i carichi della sezione a' termini dell'articolo 17.

30. Il corpo amministrativo della città di Catania ha il titolo di senato. È composto di un patrizio, e di 6 senatori. Il patrizio è in Catania quel che è il pretore in Palermo, ed il sindaco in Messina.

31. La carica di patrizio, che esiste presentemente in Catania, per la parte che riguarda l'amministrazione civile, sarà trasfusa e conformata alla nuova carica di patrizio capo del senato. Per le altre incumbenze dipenderà dalle disposizioni, che si daranno per via de' rami rispettivi.

32. Tutta la città, e tutto il territorio saranno divisi in 6 sezioni, da commettersi a 6 senatori. La designazione delle sezioni sarà fatta a termini dell'articolo 7.

33. Ogni senatore di sezione avrà presso di se un aggiunto.

34. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano o mutino a misura che il corso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate, e registrate, come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 153 —

Ministeriale degli 11 giugno 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la nomina dei decurioni.

Dopo di averle rimessa la nomina del decurionato del comune di Palermo con real rescritto del 27 maggio ultimo, ho rassegnato a Sua Maestà le nomine de' decurionati di diversi comuni delle Valli di Palermo, Catania, Siracusa, e Girgenti pervenutemi coi di lei fogli dei 14, e 23 del detto mese, e la Maestà Sua si è degnata d'approvarle con quattro reali decreti di cui ella troverà qui annesse le copie. Sua Maestà ha osservato in questa circostanza che in tali nomine, le quali appartengono in gran parte ai comuni di 1 classe, quasi ge-

neralmente si trovano compresi i maestri, forse perchè si è supposto che costoro dovessero necessariamente entrare nel decurionato ancorchè la popolazione offrisse un sufficiente numero di proprietari, e di altri soggetti più meritevoli di loro. La legge in tal caso non sarebbe applicata nel vero senso, e Sua Maestà vuole che gl'intendenti sieno rischiarati su tal proposito. È mente del Re che nella formazione delle liste dei decurionati de' comuni di ogni classe sieno applicati esattamente i principi stabiliti negli articoli 100 e 108 della legge del 12 dicembre 1816, nel senso della quale si debbano sempre interpetrare ed eseguire le istruzioni transitorie fatte per la Sicilia, e che in conseguenza nelle liste degli eligibili, e nei decurionati de' comuni di prima classe, non debbano essere compresi che i più meritevoli tra i proprietari e professori di arti liberali, e che in generale nelle composizioni de' decurionati si debba dare sempre la preferenza al merito, ed ai proprietari nel concorso di uguali requisiti e qualità. Ad oggetto di prevenire ogni equivoco nell'applicazione di queste regole, gl'intendenti nel formare le terne per le nomine de' decurionati dovranno indicare con precisione i requisiti e le qualità di ciascuno eligibile che propongono.

— 154 —

Ministeriale del 20 maggio 1818 diretta dal ministro cancelliere al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni intorno alla qualità de' suggelli alle carte ufficiali.

Ottimamente ha vostra eccellenza risoluto i dubbj propostile dal signor intendente di Catania intorno alla qualità del suggello da apporsi alle carte officiali, si dell'intendenza che de' comuni. I reali decreti de' 21 dicembre 1816, e 20 gennajo 1818 non lascian luogo ad equivoci. E quindi in tutte le carte officiali o legali, sia delle reali segreterie e ministeri di stato, sia delle amministrazioni regie, che ne dipendono, sia dei comuni, non deesi far uso, che de' piccoli reali suggelli secondo la forma, e con le rispettive indicazioni sovranamente prescritte.

— 155 —

Circolare del 29 giugno 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si determinano le facoltà della commessione di pubblica istruzione.

Contrastando taluni intendenti alcune delle facoltà che si esercitano da questa commessione di pubblica istruzione, vengo a manifestarle, che per ora le facoltà della commissione sono quelle additate nella decisione di Sua Altezza Reale del 13 dello scorso marzo, di cui gliene trasmetto la copia. Il sistema stabile sarà effetto degli stabilimenti generali, che fra breve saranno sottoposti alla sovrana approvazione. Intanto sono conseguenze de' decreti, e degli ordini di Sua Maestà le seguenti disposizioni.

1. Gl'intendenti in vigore dell'articolo 26 del real decreto degli 11 ottobre 1817 presederanno a tutte le deputazioni locali dipendenti dalla commissione, e a tutti gl'istituti d'istruzione, e di educazione.

2. La commessione che dirigerà da Palermo, secondo le sue facoltà tutti questi istituti, scriverà direttamente agl'intendenti, e gl'intendenti scriveranno direttamente ad essa, tolta ogni idea di superiore, e d'inferiore, ma soltanto come uguali e collaboratori, e membri del medesimo corpo, e di uguale dignità.

3. Gl'intendenti potranno comunicare utilmente alla commessione tutti i lumi, e tutti i buoni sentimenti che loro suggeriranno le circostanze locali per l'ottimo progresso delle cognizioni, e de' costumi.

4. Apparterrà alla commessione il guidare tutto questo ramo con unità di principj, e prendere le risoluzioni convenienti Tutto dovrà camminare con semplicità ed armonia.

Io quindi comunico a lei questi provvedimenti per l'adempimento di sua parte.

— 156 —

Circolare del 7 maggio 1818 emessa dall'intendente di Palermo con la quale si prescrive che ammalandosi un militare in un luogo ove non evvi ospedale militare possa questi esser condotto in un ospedale civile.

Dal segretario di stato ministro presso il luogotenente generale mi è stata comunicata per l'adempimento la sovrana decisione, colla quale Sua Maestà ha ordinato, che ammalandosi un individuo appartenente al ramo della guerra, in luoghi ove non trovasi stabilito un ospedale militare, dovesse essere ricevuto negli ospizj civili e curato a spese dell'amministrazione de' medesimi, finchè non sia nel grado di uscirne, e di con-

ferirsi ad uno degli ospedali militari il più prossimo, dovendo perciò corrispondersi dal ramo della guerra all'ospizio in cui è stato ammesso l'individuo, la indennità di trattamento in ragione di grana 24 per ciascuna giornata di ospitalità, senz'altro compenso, e nell'intelligenza che sarà destinato un contabile degli ospedali militari, pagato dallo stesso ramo della guerra a qualcheduno degli ospizj, ove il numero de'militari infermi, raccolti in una sala separata, richiedesse questo impiegato per sorvegliare al servizio, e per compilare la contabilità.

Nel partecipale una tal sovrana disposizione, io le ne raccomando l'esatto adempimento.

Ella intanto non lascerà di tenermi avvisato del ricapito della presente.

— 157 —

Istruzioni del 25 agosto 1818 pei consigli provinciali in Sicilia in adempimento dell'articolo 55 del decreto degli 11 ottobre 1817.

Art. 1. Il consiglio provinciale si aprirà il quinto giorno dopo, che saranno stati chiusi i consigli distrettuali.

2. Esso si radunerà nella casa dell'intendenza. Ivi durante l'unione saranno addette delle stanze e de' mobili decenti alle sue sessioni e al suo necessario servizio.

3. I 20 giorni assegnati dall'articolo 47 del real decreto per la durata delle sue sessioni, si dovranno intendere continui e non interrotti.

4. I presidenti, i quali si troveranno in Palermo prima dell'apertura, presteranno prima di partire nelle mani del ministro di stato residente in quella parte de' reali domini il giuramento di bene e fedelmente esercitare le funzioni loro affidate.

5. I presidenti, recandosi da Palermo al luogo dell'adunanza, saranno autorizzati a ricevere il giuramento stesso dagli altri componenti del consiglio all'apertura dell'unione in presenza dell'intendente.

6. I presidenti, che non saranno in Palermo, presteranno il giuramento insieme co' componenti de' consigli in mano de' rispettivi intendenti. I giuramenti che saranno prestati nelle intendenze saranno ridotti agli atti delle stesse.

7. Il presidente manterrà il buon ordine interno nell'adunanza. Le sue disposizioni su questo oggetto dovranno essere puntualmente eseguite.

8. Quando vi sarà bisogno di ordini, o di autorità per fare rispettare l'adunanza, anche nell'esterno, l'intendente provvederà ne' limiti delle facoltà sue.

9. In caso di assenza o d'impedimento del presidente eserciterà la presidenza del consiglio provinciale il consigliere maggiore di età.

10. Fra i consiglieri non si osserverà precedenza nel sedere, riputandosi tutti di uguale dignità in quel luogo, ed in quel carattere. Sederanno come verranno, e fra quelli che verranno nello stesso tempo, procederà l'età maggiore.

11. Nel firmare non si osserverà altr'ordine, che quello dell'antichità dell'elezione. Fra quelli, le cui elezioni sieno di epoche eguale, si osserverà l'ordine dell'età.

12. Le discussioni, e le deliberazioni del consiglio provinciale si dovranno fare a voti palesi. Le porte saranno chiuse o aperte al pubblico, come piacerà al presidente.

13. Se per preparare queste discussioni e deliberazioni vi sarà bisogno di sentire a voce delle persone, il consiglio le sentirà porte chiuse, o aperte, come meglio giudicherà il presidente.

14. Se bisognerà chiamare dilucidazioni in iscritto, queste si domanderanno per via di uffizi del presidente, e da lui si comunicheranno all'adunanza.

15. Similmente ogni altra corrispondenza esterna co' superiori, cogl'inferiori, e cogli estranei, si terrà per via del presidente medesimo.

16. Tutt'i membri del consiglio, compreso il presidente, saranno obbligati ad intervenire nelle sessioni, che il presidente destinerà.

17. Il presidente avrà voto. Il consiglio non potrà deliberare, se non saranno presenti almeno 14 votanti in Palermo, ed 11 in ciascuna delle altre sei intendenze.

18. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

19. Quando si tratterà di affari, che interessino personalmente uno de' consiglieri, o ascendenti o discendenti in linea retta, o fratelli o sorelle, o zii o nipoti dello stesso, egli si asterrà di dar voto e d'intervenire. In ogni altro caso non si ammetterà sospezione, eccetto che il luogotenente generale di Sua Maestà a proposizione dell'intendente disponga altrimenti per la gravità della circostanza.

20. I voti procederanno coll'ordine inverso di quello, ch'è stabilito nell'articolo 11 per le firme. I primi a votare saranno i più recenti di elezione, e in parità i più giovani.

21. Le deliberazioni si descriveranno dal consigliere segretario, e prenderanno il nome di *atti*. Ogni atto sarà firmato dai consiglieri presenti. Ognuno di essi potrà chiedere, che negli atti sia fatta menzione del suo voto particolare.

22. La segreteria del consiglio sarà in custodia della segreteria generale dell'intendenza. Gli atti originali legati in volumi, e provveduti d'indice formeranno i registri del consiglio provinciale. Questi registri si conserveranno nell'archivio della segreteria generale dell'intendenza.

23. Le copie degli atti per aver vigore dove convenga, dovranno essere sottoscritte dal presidente, o dal consigliere segretario.

24. I subalterni, che il consiglio provinciale avrà di bisogno per lo suo servizio, saranno provveduti dall'intendente.

25. L'intendente invigilerà perchè il consiglio provinciale sia chiuso, scorso il termine di 20 giorni prefisso alla sua unione legittima. Ogni atto fatto dopo il detto termine sarà nullo.

26. I voti del consiglio provinciale saranno in ogni anno tra un mese dopo la chiusura del consiglio, trasmessi dal ministro presso il luogotenente generale, il quale darà il suo parere sulle diverse proposizioni in essi contenute, al ministro degli affari interni presso Sua Maestà, e la Maestà Sua a cui i detti voti saranno rassegnati, darà le sue disposizioni per mezzo dello stesso ministro degli affari interni. E il ministro presso il luogotenente generale ne curerà l'esecuzione secondo l'articolo 54 del real decreto.

27. Fra le funzioni attribuite al consiglio provinciale dall'articolo 46 del real decreto ve ne sono talune, la cui sostanza è necessaria, ed indispensabile, ed in cui il consiglio non ha altra scelta, che quella del modo e dell'esecuzione. Tali sono l'apprestare i fondi a' soldi ed alle spese dell'amministrazione civile, l'esaminare il conto dell'intendente, ed altri simili oggetti, che non si possono trascurare senza offendere la giustizia. Per questi oggetti, quando mancherà il consiglio, sarà devoluto il diritto a Sua Maestà di provvedere come meglio convenga.

28. Queste istruzioni perchè potranno essere seguite da altri articoli, i quali aggiungano, tolgano, o mutino a misura che il caso e l'esperienza degli affari lo persuaderanno, esse saranno pubblicate e registrate come parti accessorie del real decreto degli 11 ottobre 1817.

— 158 —

Circolare del 25 maggio 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si abolisce ogni specie di emolumento per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile e si autorizzano i soli dritti di coazione.

L'articolo 175 del real decreto degli 11 ottobre 1817 mentre abolisce qualunque specie di emolumento per tutti gli uffiziali dell'amministrazione civile, autorizza i soli dritti delle coazioni secondo gli stabilimenti in vigore, fino a che non saranno riformati.

Posteriormente coll'articolo 25 delle istruzioni si assegnano agli uscieri, oltre de' salari, anche i dritti negli atti esecutivi.

Per darsi intanto una norma certa, e per evitarsi qualunque abuso in questo genere, ella disporrà che la stessa per l'esazione di tali dritti negli atti esecutivi sia regolata sulla pandetta del 1759 la quale trovasi ancora in vigore; e ciò fino a che piacerà a Sua Maestà di riformarla. Mi assicuri dell'arrivo della presente.

— 159 —

Reale Rescritto del 22 luglio 1818 partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a prevenire le collusioni in materia di empara de' detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giudiziarie.

Volendo Sua Maestà prevenire le frequenti collisioni in materia di empara de' detenuti tra la polizia ordinaria e le autorità giudiziarie, ha sovranamente dichiarato, che la polizia suddetta abbia facoltà di emparare i detenuti, da doverla però esercitare ne' casi, e nei modi seguenti.

1. Si può emparare un detenuto a conto della polizia ordinaria per uno degli oggetti di alta polizia, designati nell'articolo 3 delle sovrane istruzioni de' 22 gennaio 1817, cioè, per reità di stato, per riunioni settarie, e fazioni che per la loro natura, o per la loro estensione possono compromettere la quiete di uno o più comuni.

2. Si può egualmente emparare un detenuto per conto della polizia ordinaria, quando la di lui indole sia tale, che possa turbare la pubblica tranquillità colla organizzazione di masnade armate, di occulte associazioni di malfattori.

3. Si può ancora emparare per conto della polizia ordinaria un detenuto, quando sulla identità della di lui persona non si sono ancora acquistati i necessari schiarimenti.

4. Si può finalmente emparare oltre de' casi suddetti, purchè la polizia ordinaria ne ottenga, ed annunzi una espressa determinazione di Sua Maestà per caso individuale.

5. Non potendo i regi procuratori criminali eseguire alcuna disposizione particolare circa un detenuto, che non venga ad essi comunicata dal ministro di grazia e giustizia, dal quale unicamente dipendono, la polizia ordinaria in ogni caso di empara, dovrà dirigersi a questo ministero, il quale darà gli opportuni ordini a' suddetti procuratori generali criminali, ed ove occorra, proporrà l'affare a Sua Maestà, intesa sempre prima la polizia ordinaria.

Ne' casi però designati nel numero 1 del presente rescritto, se la polizia ordinaria non avrà sufficiente tempo di promuovere dal ministro di grazia e giustizia gli ordini diretti a' regi procuratori generali criminali per sospendersi la liberazione di un detenuto, potrà in questa urgente circostanza passare direttamente i suoi uffici a' suddetti regi procuratori, annunziando tale urgenza, e l'imputazione per la quale si dispone l'empara, che sarà una di quelle indicate nel suddetto articolo 1 del presente rescritto. Ma dovrà contemporaneamente la polizia medesima dar parte di tutto a questo ministero.

In quest'occasione soltanto i regi procuratori generali criminali sospenderanno in forza di avviso ricevuto direttamente dalla

polizia ordinaria la liberazione del detenuto emparato, ed attenderanno gli ordini dal ministro di grazia e giustizia, al qual ne faranno immediatamente rapporto.

Nel real nome comunico alle signorie loro questa sovrana determinazione per lo adempimento.

— 160 —

Circolare del 6 giugno 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme a seguirsi pei locali ad uso dell'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione al medico ed al cancelliere.

Con circolare del 9 agosto 1817 fù stabilito, che combinandosi nello stesso locale l'uso dell'uffizio del giudice istruttore e l'abitazione del medesimo, e del cancelliere, dovesse la spesa del pigione ratizzarsi sù questi funzionarj proporzionatamente alla parte, che ne occupassero per l'abitazione.

Affin di prevenire le quistioni, che potrebbero insorgere nell'applicazione di questa misura, ho determinato di accordo col ministro di grazia e giustizia, che il pigione sia ripartito per un terzo a carico della provincia, e per due terzi a carico del giudice, e del cancelliere, ove ambedue prescelgano di abitare nel locale, e per la metà fra la provincia e ciascuno di essi, cui piacesse tale abitazione. Il ministro di grazia e giustizia ha diretto i suoi ordini in questo senso al procuratore regio criminale, affinchè si possa mettere con lei di accordo sul proposito. Ella quindi darà di concerto col medesimo le disposizioni opportune, onde nel soggetto caso la regola prefissa sia costantemente osservata, ripetendole che la misura di abitazione nello stesso locale dell'officina non è obbligatoria, i sudetti funzionarj potendo ricusarla ove loro non aggrada. Questa misura è applicabile ancora ai giudici di circondario, ed ai loro cancellieri, qualora abitassero nei locali addetti a'giudicati, che si somministrano da' comuni, ed ella ne disporrà similmente l'esecuzione.

In questa occasione la prevengo di essersi determinato di accordo col lodato ministro che trà gli oggetti di primo stabilimento delle officine de' giudici istruttori non van compresi i registri ch'essi sono obbligati a tenere per l'esercizio delle loro funzioni. L'amministrazione dunque non dovrà sopportare veruna spesa per simili soggetti.

— 161 —

Circolare del 20 giugno 1818 amessa dal luogotenente generale in Sicilia portante le norme come debbansi amministrare i fondi addetti alle opere pubbliche.

Con circolare de' 14 maggio scorso le comunicai la sovrana determinazione relativa al modo come si debbano amministrare i fondi addetti alle opere pubbliche. Intanto sua altezza reale volendo che da un lato non si arrestino i travagli per le strade, che sono già in costruzione, e nel tempo stesso che l'amministrazione civile vi prenda quella parte attiva, ch'è tanto necessaria al buon successo de' lavori, si è degnata di disporre.

1. Che le strade sieno distinte in due classi, cioè in consolari, e traverse. Le prime sono quelle che dettagliatamente vengono descritte sotto tal nome dal generale parlamento del 1778, tutte le altre sono traverse provinciali o comunali.

2. Che il fondo regio, le pensioni della barriera, gli arretrati dell'estinto donativo di scudi 24 mila, le contribuzioni per ristoro delle lavanche e mali passi della strada consolare di Messina per le marine, ciò che ricavasi dalle trazzere usurpate, e le rendite di qualunque natura appartenenti alle strade consolari, debbano essere esclusivamente amministrate dal direttore generale delle strade.

3. Che le strade consolari debbano dividersi dal direttore generale in tanti tratti, i quali saranno assegnati alle diverse deputazioni comunali de' luoghi per dove le strade medesime passano.

4. Che tale deputazione, o uno de' loro componenti da designarsi dalle deputazioni rispettive, debba prendere esatta cura del tratto di strada che gli verrà assegnato, visitandolo frequentemente per osservare se vi sieno danni o usurpazioni, se le opere sia di manutenzione, sia di nuove costruzioni, si eseguano con esattezza, e progrediscano con regolarità.

5. Che le deputazioni debbano in ogni mese mandare nella direzione generale un distinto rapporto dello stato, in cui troveranno la strada, avvertendo se gli appaltatori de' riattamenti annuali hanno in quel mese mantenuta la strada secondo la loro obbligazione.

6. Che quando gli architetti si portano a visitare le strade, possano i deputati unirsi con i medesimi e far loro rilevare gl'inconvenienti che potrebbero forse verificarsi nei lavori, e che fossero nella cognizione delle deputazioni.

7. Che per quelle strade traverse, le quali sono in attuale costruzione in seguito di tasse già imposte, il direttore generale debba passare una nota delle persone alle deputazioni provinciali de' cespiti tassati e de' debitori arretrati, onde pos-

sano le deputazioni medesime curarne l'elezione, ed invigilare sull'esatta amministrazione de' fondi che ne risultano.

8. Che le deputazioni enunciate abbiano l'obbligo di rimettere in ogni settimana al direttore generale uno stato delle somme esistenti in cassa, per fondi delle rispettive strada, onde possa il medesimo prendere le convenienti misure in ordine alle opere da eseguirsi.

9. Che i certificati degli architetti della direzione generale spediti a favore de' maestri, debbano essere muniti della firma di uno de' deputati provinciali o comunali, che sarà destinata dalla deputazione provinciale.

Tali certificati saranno rimessi al direttore generale, il quale esaminerà, se i medesimi sieno analoghi all'opera eseguita e determinata, e vi apporrà il suo visto-bono, trasmettendoli indi all'intendente da cui si ordinerà il pagamento.

10. Che tutte queste disposizioni si debbano considerare come provvisorie da osservarsi sino a che non sarà stabilito definitivamente il nuovo sistema da Sua Maestà ordinato.

Di ordine di sua altezza reale le cumunico tutto ciò, perchè ella possa disporne il più esatto adempimento, nell'intelligenza che si è fatta la partecipazione necessaria al direttore generale de' ponti e strade.

— 162 —

Regolamento del 25 agosto 1818 emesso dal supremo magistrato di salute per impedire la diffusione della epizoozia in tutte le provincie del regno.

Art. 1. Tra i primi otto giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento, ciascuno proprietario di animali vaccini, sien questi tenuti in pascolo per industria di pastorizia, sien questi destinati in dote a degli stabilimenti di agricoltura, dovrà farne la rivela all'autorità municipale, indicando il numero degli animali, il luogo della loro dimora, e la circostanza di essere in tutto o in parte liberi, o pure affetti da epizoozia.

2. Quando un proprietario venda o perda per epizoozia o per qualunque circostanza uno de' suoi animali vaccini ne darà conoscenza alle autorità municipali tra il termine di otto giorni con una rivela parziale.

3. Le autorità municipali rilasceranno gratis a ciascuno proprietario un certificato della già eseguita rivela generale e parziale.

4. Le autorità municipali vigileranno attentamente per assicurarsi quando in uno stabilimento di agricoltura, o in un armento di animali vaccini siesi introdotta l'epizoozia.

5. Giungendo a notizia, sia indirettamente, sia per mezzo delle rivele dei proprietarj esservi degli animali contaminati,

le autorità municipali accorreranno subito, e sotto la di loro responsabilità obbligheranno i rispettivi proprietarj a separare gli animali infetti da' sani, facendo applicar loro a spese degl'interessati il trattamento veterinario che sarà determinato con un particolare regolamento.

6. Gli animali morti da epizoozia saranno brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi del cuojo o della carne.

7. Non sarà permesso di condurre al macello se non che gli animali vaccini riconosciuti evidentemente per sani.

A' quale oggetto ciascun proprietario che avrà portato al macello qualcuno de' suoi animali vaccini, sarà tenuto di avvisarne le autorità municipali, acciò vadano a riconoscere le condizioni, prima che si sia proceduto allo scannaggio.

8. Le autorità municipali faranno alla loro presenza osservare da esperti veterinarj lo stato degli animali che s'intendono di macellare.

Trovandoli sani, faranno imprimere un marchio indicante la lettera S. sulla spalla dritta anteriore di ciascun animale.

Trovandoli affetti da epizoozia, li faranno condurre in luogo separato e distinto fuori l'abitato, ed applicarvi a spese degl'interessati l'analogo trattamento veterinario.

9. Sarà strettamente vietato di potersi introdurre in un comune de' pezzi di animali vaccini di cui siesi praticato lo scannaggio fuori i luoghi di macello stabiliti dalle autorità municipali.

10. I Signori intendenti delle provincie pronunzieranno in via economica ed amministrativa delle pene corrispondenti contro tutti coloro, che contraverranno direttamente o indirettamente alle disposizioni contenute in questo regolamento.

A quale oggetto le autorità municipali si affretteranno di mandar subito a' signori intendenti rispettivi i verbali delle controvenzioni avvenute ne' comuni di loro amministrazione.

11. Delle multe che si pagheranno da' controventori, una terza parte andrà a beneficio di coloro che avranno scoverta la frode, e le due altre terze parti saranno versate nelle casse de' comuni rispettivi, ed addette alle spese occorrenti per questo ramo di servigio pubblico, a disposizione de' signori intendenti delle provincie.

12. I signori intendenti delle provincie cureranno colla loro autorità, che sieno esattamente adempite le misure indispensabili prescritte in questo regolamento, e che sia mantenuto il buon ordine nelle gelose operazioni che vi sono indicate.

— 163 —

Reale Rescritto del 9 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve la quistione insorta tra quel magistrato supremo di salute e varj intendenti per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'essere chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

Ho rassegnato a Sua Maestà la contestazione insorta tra cotesto magistrato supremo di salute, vari intendenti delle provincie in cotesti reali domini per ciò che riguarda i limiti entro i quali ciascuno dev'esser chiamato a vigilare all'interessante oggetto della salute pubblica.

La Maestà Sua si è degnata di risolvere quanto segue.

1. Il magistrato di sanità dev'essere supremo, ed indipendente. Egli deve continuare ad esser rivestito di tutte le sue attribuzioni, e trovarsi alla testa di tutto il servizio sanitario, tanto marittimo che interno, siccome si pratica in Napoli, e presso tutte le nazioni culte di Europa.

Ma ove questa istituzione resti slegata dal rimanente degli ordini civili, non potrà mai attendere a' suoi gelosi dissimpegni in tutta l'ampiezza di cui è suscettibile; convien dunque conciliarla e annodarla sotto tutt'i suoi rapporti ai sistemi amministrativi nuovamente stabiliti. Il servizio del Re è uno, ed il potere cooperante di tutti gli organi dello stato deve concorrere a vigilarne l'adempimento.

2. Gl'intendenti devono considerarsi come direttori di tutto il servizio sanitario delle loro rispettive provincie; ma coerentemente alle disposizioni che vengono loro comunicate dall'amministrazione suprema residente in Palermo, con la quale saranno in attiva corrispondenza, e senza poter prendere da se soli, fuorchè delle misure provvisorie nei casi di urgenza.

L'unità e la centralizzazione del sistema è il primo garante dell'esattezza del servizio.

3. Le deputazioni locali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio sanitario marittimo.

Le autorità municipali sono gli ultimi agenti di esecuzione per il servizio sanitario interno.

Questi due rami devono restare sempre, e scrupolosamente distinti. Intralciandosi fra di loro, imbarazzerebbero a vicenda il servizio, e tutto anderebbe in disordine.

4. L'amministrazione suprema non può avere che due classi di disposizioni a dare:

Quelle motivate da misure generali.

Quelle motivate da misure parziali.

5. Nel servizio sanitario marittimo le disposizioni in via di misura generale devono esser comunicate ai sol'intendenti, ai

quali compete il diramarle alle deputazioni locali, ed il vegliarne l'adempimento colla loro autorità.

Le disposizioni relative ai casi parziali debbono anche essere comunicate agl'intendenti, perciò che riguarda quelle deputazioni locali, che sono nella loro medesima residenza.

L'amministrazione suprema potrà comunicarle direttamente a quelle deputazioni, che sono ne' capoluoghi delle provincie, acciò il commercio non sia paralizzato, e non resti lungamente esposta a dei pericoli la salute pubblica. In questo ultimo caso però non si tralascerà mai di darne nel tempo stesso partecipazione per intelligenza agl'intendenti rispettivi acciò essi veglino alla condotta delle deputazioni, e cooperino all'adempimento delle misure, specialmente nei casi parziali di alta importanza.

6. Nel servizio sanitario interno, tutte le disposizioni sieno generali, sieno parziali devono esser comunicate a' sol'intendenti, perchè lo spirito delle leggi amministrative esige che le autorità municipali non debbano corrispondere con alcun funzionario fuori provincia.

Gl'intendenti sono i loro superiori immediati, ed esclusivi.

7. Le deputazioni locali devono dipendere dall'amministrazione suprema come prima autorità, e dagl'intendenti rispettivi, come incaricati di disporre, e vigilare l'adempimento delle leggi, e de' regolamenti generali.

Esse non devon esser presedute da alcuno, perchè non sono collegi deliberanti, ma collegi passivamente esecutori degli ordini loro superiormente comunicati. Gl'intendenti devono far conoscere alle deputazioni la loro autorità con ordini in iscritto, senza che sia necessario presedere personalmente alle medesime deputazioni, sulle quali essi esercitano in altro modo la loro influenza.

Sua Maestà ha deciso, che su queste massime debba conciliarsi la contestazione insorta tra varj intendenti, ed il magistrato.

Nel real nome io lo partecipo all'eccellenza vostra per lo corrispondente adempimento.

— 164 —

Circolare del 27 agosto 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per l'amministrazione dello stabilimento della redenzione dei cattivi e di tutti i suoi cespiti.

In circostanza di alcuni ricorsi avanzati da questa deputazione della redenzione de' cattivi per darsi gli ordini opportuni, onde venga soddisfatta di molte somme che avanza da diversi comuni, Sua Altezza Reale ha dichiarato che la suddetta deputazione generale, finchè Sua Maestà non risolverà altrimen-

ti, deve continuare a sussistere per i rapporti ch'essa ha fuori dell'isola, e per l'unità dell'amministrazione, e del destino degl'introiti addetti a questo utilissimo istituto di pietà. E quindi la Reale Altezza Sua vuole che agli amministratori locali di tale ramo nelle sette valli di questi dominj presedano gl'intendenti, cooperando col loro zelo al buon progresso dell'opera, e che fra essi e la deputazione generale vi sia la necessaria corrispondenza diretta con quella medesima armonia che è stata prescritta per la corrispondenza fra gl'intendenti e la commissione di pubblica istruzione.

Per ordine della prefata Altezza Sua Reale comunico a lei questa sua real decisione per l'adempimento.

— 165 —

Circolare del 30 settembre 1818 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce non esser permesso alle autorità di ordinare dei cangiamenti sui registri dello stato civile sotto alcun pretesto.

Non è permesso alle autorità di ordinare de' cangiamenti su' registri dello stato civile sotto il pretesto di regolarizzare, correggere, o perfezionare. L'allegazione di un vizio in un atto, è un fatto che dev'esser provato: esso può essere impugnato da terze persone, alle quali il preteso errore ha potuto fare acquistare qualche dritto; costituisce in somma l'oggetto di una disputa legale, ed i tribunali non possono conoscere, che in quest'ultimo caso. Ove fosse altrimenti, lo stato e la fortuna dei cittadini sarebbero in ogni momento compromessi, e sempre incerti. I regi procuratori debbono curare, che non sieno divulgati i difetti, e le omissioni corse nei registri dello stato civile, onde le famiglie non si allarmino, e lo stato civile di alcun'individui di esse non sia nella menoma parte alterato.

— 166 —

Editto del 1 ottobre 1818 relativo alla prestazione per le barriere.

Intesa sempre Sua Maestà a promuovere il vantaggio delle opere pubbliche, delle quali principalissime sono le strade, ha osservato, che se la costruttura di esse è di sommo rilievo, la conservazione delle già costrutte riguardar devesi di uguale importanza. E poichè dal general parlamento del 1812 fu con molta saviezza provveduto, onde a somiglianza delle colte nazioni si conservassero le strade rotabili del regno col mezzo delle barriere; quindi la prelodata Maestà Sua, conoscendo quando ciò è analogo al pubblico bene, ed alla giustizia insieme per contribuirsi da' consumatori viandanti delle strade una lieve prestazione, che tende direttamente a conservare il comodo

cammino, che la nazione ha loro beneficamente preparato; sovranamente rescrisse con dispaccio degli 8 gennajo 1814, che in taluni passi delle strade rotabili di questo regno si allogassero le barriere, o siano catene a tramezzo del passaggio dove da chiunque si tragitterà con animali da soma, da sella, o con qualunque specie di carro, ed altro incluso nella quì inserta tariffa, si dovrà pagare il tangente nella stessa tariffa stabilito.

Progetto della tariffa per le barriere.

Per ogni asino da sella, o da soma per ciascheduno grana.		1
Per ogni cavallo, giumenta, o mulo da sella o da soma		2
Per ogni lettiga incluso il caporetina con passagieri o senza		9
Per ogni carretto da trasporto, tirato da un'asino . .		4
Detto scarico		2
Detto tirato da un bove, o cavallo		8
Detto senza carico paglierà la metà della cennata barriera		4
Per ogni carriaggio a due ruote		4
Detto a quattro ruote a due cavalli		6
Detto con trè cavalli.		8
Detto con quattro o più cavalli		10
Per ogni carro tirato a due bovi		10
Detto scarico		5
Detto a quattro bovi.		16
Per ogni carro tirato a quattro bovi scarico. . . .		8
Detto a sei bovi o più	tarì	1
Detto scarico	grani	10

Per carri scarichi s'intendono anche quei carri, i quali portano vuoti i recipienti in quel numero che formano il carico del carro quando sono ripieni, siano barili, siano carralle, siano sacchi, siano rotoni e simili.

Per lo passaggio de' bovi, e giovenchi, cavalli, e mule di armento non si paga, come pure per lo passaggio di tutti gli animali non compresi nella presente tariffa.

Per la qualcosa Sua Maestà in vigor del presente, da pubblicarsi in tutti i luoghi frequentati e consueti di questo regno, vuole e comanda, che nessuno avendo percorso una gran parte della strada rotabile, nella vicinanza della barriera, trovi della strada nelle campagne ad oggetto solo di defraudare il dazio, e quindi ritorni nella strada medesima: in questi casi è autorizzato il direttor generale a mettere delle guardie in questi siti, ed obbligare i controventori al doppio della prestazione, e chiunque il quale farà passaggio per quei siti ove saranno allogate le barriere, soddisfar debba il tangente della prestazione giusta la tariffa stabilita, che sarà ivi allogata, in proporzione della vettura, animale, o carro ec, che sarà per condurre, senza eccezione di prerogativa, o dignità di persona.

Solamente però saranno esenti dal dazio delle barriere le per-

sone meramente reali, e loro accompagnamento; ed inoltre saranno esenti di tale contribuzione la truppa, gli uffiziali a cavallo in servizio, e le compagnie d'armi, che si riconosceranno dall'uniforme, senza del quale non potranno essere esentati dal dazio.

Comanda ancora Sua Maestà che tutti coloro, i quali saranno renitenti, o faranno la menoma opposizione al pagamento di tale prestazione giusta la sopra rapportata tariffa, siano severamente processati e puniti come perturbatori del pubblico bene, a tenore delle leggi vigenti.

E finalmente comanda, che tutti coloro i quali eluderanno con qualunque mezzo di pagar il dazio alla barriera, saranno obbligati ad una multa prudenziale, da stabilirsi dal direttore generale, e da non eccedere le once due.

— 167 —

Editto del 28 settembre 1818 per la polizia e conservazione delle pubbliche strade.

Sua Real Maestà, che ha particolare cura della conservazione, e durata delle strade consolari e traverse siano rotabili o vetturali e ponti, informata che vengono quasi in più parti danneggiate, per l'avarizia di taluni, che possedendo delle terre laterali alle strade o ponti, ardiscono di coltivare l'estremità, e porzione ancora delle strade medesime, e con riempire gli aquidotti, gambitte, capicanali, e passeggiatori, e di distruggere i fondamenti di quelle fabbriche, che incontrano, e con assoggettire le strade e ponti a continui ripari ne affrettano la rovina. Ha risaputo inoltre che alcuni giungono a fare delle usurpazioni fraudolente, tanto dei terreni acquistati per la costruzione delle strade, e ponti, quanto delle antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le cennate strade e ponti, come ancora dei materiali addetti alle pubbliche strade, e ponti di questo regno.

Volendosi dunque dare riparo agli enunciati disordini, che tendono alla distruzione del pubblico bene, ordina Sua Maestà a tutti i padroni, possessori, coloni, giardinieri, gabellotti, ed altri di luoghi di questo regno, che lasciar debbono inculta in qualsivoglia tempo, e solamente ad erbaggio la tesa collaterale alle suddette strade e ponti, e ciò per la larghezza di canna una per ciascun luogo, incominciando dal capo canale, giacchè dall'abolita deputazione del regno si diede il proporzionato compenso a ciascun padrone del terreno, nella prima costruzione delle riferite strade e ponti.

Si vieta inoltre e proibisce ad ognuno di fare scaricare le acque delle loro possessioni nelle suddette strade consolari, e traverse per non cagionare distruzione alle medesime, dovendo

dar loro corso per altrove, e ciò non potendo avvenire, sieno obbligati a fare a proprie spese gli aquidotti sotterranei nelle vie vetturabili, e ciò per condurre le acque ove piacerà loro, con l'intelligenza però e parere di uno degli architetti, che sarà per destinare il direttore generale.

Per coloro poi che hanno usurpato del terreno che forma parte delle strade e ponti, il quale fu compensato dall'abolita deputazione per l'edificazione de' medesimi, come ancora per quelli che hanno usurpate le antiche trazzere, in parte delle quali furono costruite le strade e ponti, includendovi ancora coloro, che hanno usurpato delle terre che dalla medesima abolita deputazione furono compensate per uso de' materiali, o per altri servizj attinenti alla costruzione delle strade e ponti, e finalmente per coloro che hanno commesso delle altre usurpazioni in tutte le strade consolari, e traverse rotabili, o vetturali, ordina Sua Maestà che conosciuta la di loro usurpazione venissero obbligati gli usurpatori tanto a restituire le terre usurpate, quanto al pagamento della pena di oncie venti, potendosi abilitare gli usurpatori, quante volte la di loro usurpazione non recasse verun danno alle strade, a pagare un corrispondente canone annuale, lasciandogli le terre usurpate, e per il tempo passato che le han goduto, pagare la somma corrispondente al canone sostituitogli, per quelli anni che le han posseduto in unica massa; o pure pagare una prestazione prudenziale, secondo che sarà creduto più conveniente.

Si proibisce ancora ad ognuno d'ingombrare le strade anzidette con legna, calcare, immondezze, letame, pietre, o altro, o di lasciarvi trattenere neri, sotto la pena di perdere o quei materiali, o anche i neri, che si trovassero nelle strade di qualunque natura o nei posti; ovvero recarvi alcun danno, nè di appropriarsi anche la menoma parte dei materiali impiegati per la costruzione delle strade anzidette, nè delle muracche, parapetti, scarrozzi, nè tutto altro materiale, che possa appartenere alle strade, o ai ponti di questo regno, e ciò sotto pena di oncie dieci.

Si proibisce inoltre ai possessori delle terre limitrofe alle strade di fare uscire le fichi d'India, le così dette zabbare, ed in generale le spiepi al di là della linea della strada, e ciò sotto le medesime pene; essendo obbligo di detti possessori di tagliarle in linea retta, corrispondente alla linea delle strade.

Si vieta ancora a ciascuno di poter eseguire alcun genere di nuova costruzione vicino alle dette strade o ponti, se non pria ottenesse il permesso del direttore generale, sotto pena in caso di controvenzione di oncie dieci, e la perdita dei materiali ivi esistenti.

Inoltre tutti i controventori del presente saranno obbligati a pagare l'importo di tutto quello danno, che sarà da essi loro nelle dette strade o ponti arrecato, secondo la relazione che

sarà per farsi dall'ingegnere destinato seriamente da detto direttore generale, oltre alle pene in vigor del presente prescritte.

E finalmente per gli alberi piantati, o da piantarsi per adorno delle strade o ponti niuno ardisca di danneggiarli, o parte, o per mezzo de' proprj animali, sotto la pena di oncie dieci.

Le anzidette pene saranno applicabili in metà al denunciante ancorchè fosse uffiziale del ripartimento delle strade, ed in metà all'amministrazione medesima.

— 168 —

Reale Rescritto del 5 settembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare i poteri delle deputazioni provinciali nelle opere e lavori pubblici.

Avendo rassegnato al Re una quistione, che si è elevata tra la direzione generale di ponti e strade, ed alcune delle deputazioni provinciali per le opere pubbliche, Sua Maestà nel consiglio de' 2 settembre corrente si è degnata di risolvere che:

1. Qualora dalle deputazioni provinciali s'incontrassero dei dubbj per lo non adempimento de' patti negli appalti di manutenzione, e nell'esecuzione di opere di nuova costruzione, senza attrassarsi il pagamento corrente e l'altro immediatamente successivo, chiederanno una verifica, la quale dovrà eseguirsi prima di passarsi a pagamenti ulteriori, che non saranno effettuiti in verun modo, se prima non saranno dileguati i dubbj promossi dalle deputazioni.

2. Nel caso preveduto dall'articolo precedente l'intendente si metterà di accordo col direttore generale per dileguare i dubbj insorti mediante verifiche, che saranno combinate in quanto al modo da effettuirsi tra esso intendente nella sua qualità di presidente della deputazione provinciale, ed il direttore generale suddetto per assicurare il servizio, e togliere ogni ostacolo.

3. Per le grandi costruzioni idrauliche, cioè ponti chiusi, e dighe, della riuscita delle quali è interamente risponsabile il direttore generale, in nessun caso le deputazioni potranno attrassare i pagamenti, e purchè non oltrepassino i fondi stabiliti per l'anno, conservando il dritto di fare delle osservazioni per questo ramo, come per le opere di conto regio.

Ha poi ordinato la prelodata Maestà Sua che le soprascritte disposizioni sieno considerate come altrettanti articoli addizionali a regolamenti precedenti.

Nel real nome le partecipo, signor intendente, questa sovrana risoluzione per lo adempimento corrispondente.

— 169 —

Circolare del 10 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni sulla rinnovazione dei titoli dei censi appartenenti a comuni ed ai luoghi pii di beneficenza.

Sul proposito della rinnovazione de' titoli de' censi appartenenti a' comuni, ed a' luoghi pii di beneficenza si sono elevati diversi dubbi, il che ha prodotto che sia trascorso il termine di tre mesi da Sua Maestà accordato, senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione.

Avendo ora Sua Maestà prorogato a tutto il mese di dicembre questo termine, e dichiarato che per l'ultima volta accordava tale grazia, è importante che rimuovano tutti gli ostacoli, che si sono frapposti.

Perciò dopo di aver inteso il parere della commissione consultiva della gran corte de' conti, vengo a comunicarle le seguenti istruzioni, che dileguano tutt'i dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta.

1. La rinnovazione de' titoli non deve eseguirsi presso i pubblici notai, ma mercè un ruolo de' debitori da formarsi dagli amministratori de' comuni o de' pubblici stabilimenti, e da discutersi e rendersi esecutivo da' consigli d'intendenza, intesi gl'interessati, senza che il ruolo vada soggetto alla formalità del registro e bollo.

2. Essendosi considerato che la citazione individuale de' debitori per assistere alla discussione del ruolo può incontrare non poche difficoltà, per evitare qualunque inconveniente saranno adottate le stesse regole stabilite col real decreto de' 30 gennajo 1817 per rendere esecutivi i titoli de' crediti del demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debitori, e non già per la discussione. In conseguenza di che gli amministratori de' comuni, e de' luoghi pii formeranno il ruolo colle norme prescritte dall'articolo 56 del detto decreto. Sarà data al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell'articolo 59 del decreto istesso, e scorsi i termini, di cui si parla nell'articolo 60, il consiglio d'intendenza procederà alla discussione del ruolo, compariscano o pur nò i debitori, rendendolo in seguito esecutorio per procedersi agli atti ulteriori.

3. Mancando i titoli costitutivi de' censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il creditore nel 1806, e la pruova dell'esazione effettuata dopo tale anno, varrà per titolo, salvo al debitore ogni eccezione per dimostrare l'inesistenza, o l'annullamento del medesimo.

4. Dovendo prendersi l'inscrizione ipotecaria pe' censi indicati in una provincia diversa da quella, ove ne siegue la rin-

novazione, dovrà ciò aver luogo in virtù di un estratto del ruolo già discusso, e renduto esecutorio.

5. Le istruzioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito, per darsi indi le disposizioni opportune circa il riscuotimento delle somme che a tal titolo saran dovute contro i debitori. Il ministro delle finanze ha già comunicate le disposizioni al direttore generale del registro e bollo, acciò le iscrizioni suddette sieno fatte a credito, serbata la norma stabilita dalla legge del 25 dicembre 1816

6. È opportuno di dichiarare, che pe' censi enfiteutici non è necessaria l'iscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il dominio diretto presso il concedente, non vi è bisogno della formalità imposta dalla legge soltanto a' creditori godenti un'ipoteca.

7. La stessa regola vale per i canoni, che si corrispondono per i demani comunali ex feudali ed ecclesiastici suddivisi che possono ripularsi come censi riservativi, o pure enfiteutici.

Sciolti così tutt'i dubbj, che diverse amministrazioni han promosso, non mi resta che inculcarle a porre tutta l'opera, acciò la rinnovazione de' titoli sia adempita al prefisso perentorio intervallo, rimovendo qualunque altr'ostacolo, che potesse nuovamente presentarsi.

— 170 —

Circolare del 24 ottobre 1818 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità e della divisione de' demani.

Le rimetto qui annessa una copia di real decreto de' 13 del corrente, col quale Sua Maestà ha ordinato le opportune modificazioni al suo precedente decreto de' 30 giugno ultimo, ad oggetto di far condurre a termine nel più breve tempo possibile lo stralcio delle operazioni dipendenti dalle leggi eversive della feudalità, e della divisione de' demani. Le rimetto pure tre estratti di altro real decreto della stessa data, che contengono la nomina del consigliere provinciale e del suo supplente, incaricati delle enunciate operazioni. Ella darà la più pronta, ed esatta esecuzione a tutt'i sopraddetti decreti, e rimetterà con di lei uffizio il decreto di nomina al consigliere ed al suo supplente. Ella rileverà dall'articolo 3 del decreto dei 13 del corrente, che il consigliere delegato deve terminare il suo disimpegno tra un anno, a contare dalla data del suo giuramento. Affinchè non corra inutilmente il termine prefisso, ella avrà cura di chiamare in residenza il detto consigliere ed il suo supplente, di metterli al corrente di tutte le istruzioni relative alla loro commessione, d'indicarli tutte le operazioni di cui dovranno occuparsi, di consegnargli le carte relative, di dargli ogni altro utile avviamento, e di riceverne indi il

giuramento, dichiarandoli in esercizio. Ella farà in modo però che per dicembre prossimo i detti funzionari sieno in piena attività, e mi farà conoscere l'epoca precisa in cui vi saranno entrati.

Affinchè l'applicazione dell'articolo 1 del real decreto de' 13 del corrente non dia luogo ad interpetrazioni inesatte, io le dichiaro, che le ordinanze ivi contemplate sono tutte quelle che per effetto delle disposizioni contenute nella circolare di questo ministero de' 25 luglio 1816 doveano eseguirsi, previo il parere del procurator generale presso la gran corte de' conti; ed in generale tutte le ordinanze che si trovino redatte sia anteriormente, sia posteriormente alla detta epoca, qualunque sia il motivo per cui sieno rimaste sospese. Ella dovrà pubblicare, e fare eseguire senza ulteriore ritardo tutte le ordinanze di tal natura, prendendo gli opportuni schiarimenti dal detto magistrato, qualora ella li crede necessari. Io intanto ho incaricato il magistrato medesimo di rimetterle sollecitamente qualche ordinanza sospesa, che mai si trovasse presso di lui, col suo avviso, di cui ella lo abbia richiesto, o che essa abbia preparato di ufficio, in conformità delle enunciate istruzioni. Così i detti consiglieri delegati dovranno occuparsi soltanto di quegli affari, su'quali non ancora si trovava redatta ordinanza di sorta alcuna all'epoca della pubblicazione del real decreto de' 30 giugno ultimo.

Ella mi farà conoscere nel corso dell'anno della delegazione alla fine di ogni bimestre, lo stato delle operazioni fatte da lei e dal consigliere delegato, e mi proporrà le indennità dovute a' termini dell'articolo 3 del real decreto de' 13 del corrente. Ella baderà a tenere una corrispondenza esatta del consigliere delegato, e col procurator generale presso la gran corte de' conti, onde facilitare i mezzi prescritti nell'articolo 2 del detto decreto. In una parola, ella è nel dovere di prevenire e rimuovere ogni ostacolo, che potesse produrre il menomo ritardo nella esecuzione del detto disimpegno.

Il di lei zelo per lo real servizio e per lo bene de' di lei amministrati sono per me il più sicuro garante dell'adempimento esatto degli enunciati decreti e delle disposizioni contenute nella presente, alla quale ella darà riscontro a posta corrente.

— 171 —

Ministeriale del 21 ottobre 1818 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le funzioni delle autorità municipali nel servizio delle deputazioni di salute.

Ho rassegnato al Re il contenuto nel suo foglio del 28 dello scorso mese, col quale facendomi conoscere, che in molti comuni marittimi di cotesti reali domini non esistono deputazioni di salute, e che le loro funzioni sono cumulativamente esercitate dalle medesime autorità municipali corrispondenti, vostra eccellenza chiede la norma da tenersi per l'esecuzione dell'ultimo sovrano rescritto, in cui vien disposto che questi due rami debbono rimaner sempre e scrupolosamente distinti.

La Maestà Sua si è degnata di comandare, che in quei comuni in cui attualmente non esistono deputazioni di salute, le autorità municipali continuino provvisoriamente ad esercitarne le funzioni.

Gl'incarichi di servizio sanitario marittimo, e di servigio sanitario interno, rimarranno però sempre separati, e distinti nella loro parte esecutiva, e nelle loro attribuzioni, a tenore dell'articolo 3 delle istruzioni sovrane, comunicate a' 9 dello scorso mese.

È mente di Sua Maestà, che le autorità municipali non esercitino le funzioni di deputati di salute per effetto del loro carattere di autorità municipali, ma come altrettanti suddelegati straordinari a' quali è interamente affidato questo ramo di pubblica amministrazione.

Trattandosi poi di stabilire di pianta le deputazioni di salute ne' luoghi ove attualmente non esistono, la Maestà Sua si riserba di sanzionare un regolamento generale, acciò vi si provvegga uniformemente in tutta l'isola, come si pratica in questa parte de' reali domini.

Partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana disposizione per lo corrispondente adempimento.

— 172 —

Reale Rescritto del 21 ottobre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a ripartire con ugual peso tra' comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia.

Il foglio annesso al suo uffizio del 17 dello scorso anno esibisce tra l'altro le osservazioni della suprema deputazione di salute di Palermo sul modo che dovrebbe pratticarsi per ripartire con egual peso tra comuni le spese del servigio sanitario in tutte le occorrenze di pubblica custodia.

Io ho creduto della sovrana attenzione il dubbio promosso, quindi avendo rassegnato l'affare alla sua sovrana intelligenza, la Maestà Sua è rimasta ferma nell'antecedente sua determinazione, già comunicata all'oggetto col real rescritto de' 12 dello scorso settembre, se non che per maggiore dilucidazione degli ordini dati, e per stabilirsi un metodo prattico d'esecuzione consentaneo a quello che ha luogo in questa parte dei suoi reali domini, si è degnata di pronunziare i seguenti provvedimenti.

1. Le spese di uno straordinario servigio di pubblica salute, che può riguardare un intero valle, debbono andare a carico di tutt'i comuni del valle istesso tanto marittimi, quanto interni.

2. Ne' casi predetti la suprema generale deputazione di salute non dee far altro che prescrivere le misure che crede necessarie alla garanzia della salute pubblica, e comunicarle nel tempo istesso agl'intendenti de' valli per l'analogo adempimento. Ogni altra parte che concerne i mezzi d'esecuzione è perfettamente estranea a' disimpegni che sono affidati a questo collegio.

3. Ciascun intendente riunirà subito il consiglio d'intendenza, e farà un calcolo approssimativo pe' fondi, che l'adempimento delle misure proposte dalla suprema deputazione esigerà indispensabilmente.

4. Fatto questo calcolo il consiglio d'intendenza n'eseguirà la ripartizione tra i comuni tanto interni che marittimi del valle corrispondente. L'intendente ne promuoverà la sollecita esazione colla sua autorità, per disporre dell'importo a misura delle spese che occorreranno.

5. Terminato il servigio straordinario, l'intendente invierà direttamente a cotesto ministero uno stato di esito ed introito, per le determinazioni corrispondenti.

6. Quando trattasi di spese straordinarie, che superino i mezzi disponibili di un valle, a cui abbiano rapporto coll'oggetto generale della saluta pubblica di tutta l'isola, esse saranno anche eseguite da' valli corrispondenti in cui sono state imposte le misure sanitarie. Nulla di meno al termine del servigio saranno obbligati le rimanenti valli ad indennizzare quello, da cui si sono erogate le spese, in modo ch'esse gravitino proporzionatamente su tutt'i comuni esistenti in cotesti reali domini. Apparterrà a cotesto ministero di stato di conoscere, su i rapporti de' rispettivi intendenti, quando debba aver luogo il disposto del presente articolo, ed esso ne regolerà le operazioni di risulta per l'analogo adempimento. Sua Maestà dichiara che gli accennati provvedimenti debbano riguardare i soli casi d'uno straordinario servigio, mentre per quei che concerne le spese stabilite ed ordinarie di pubblica salute, la Maestà Sua attende sollecitamente i riscontri prescritti coi suoi reali

ordini de' 9 dello scorso maggio per pronunziare le sue ulteriori risoluzioni.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra affinchè si serva disporne l'adempimento.

— 173 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1818 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo arrendamento del dazio civico.

Con di lui rapporto del 26 ottobre ultimo ella ha riferito che D. Gaetano Taibi ottenne dal senato di Palermo l'arrendamento del dazio civico di grana sei a rotolo sulla carne bovina per la pigione di oncie 25600, e dopo questa liberazione fra il termine di ore 24 fu dallo stesso senato accettata sul detto arrendamento una nuova offerta, per oncie 400 di più della prima. Quindi è nato il dubbio se questa seconda offerta fosse ammissibile. Il dubbio è risoluso dalle reali istruzioni date in seguito del real decreto degli 11 ottobre 1817. Queste istruzioni coincidono con le disposizioni della legge de' 12 dicembre 1816, secondo le quali debbono applicarsi ed interpetrarsi in ogni caso di dubbio, ed esse sole debbono regolare la forma de' contratti comunali. Or tali istruzioni non riconoscono altri additamenti, che quelli di decima e di sesta, da presentarsi ne' termini in essa stabiliti. Quindi la seconda offerta di once 400 presentata come incontinente sul detto contratto, non deve ammettersi, giacchè le dette istruzioni non riconoscono incontinenti, ed esse hanno abolito ogni altro anteriore stabilimento, che contenesse disposizioni contrarie. Conviene quindi, che tanto nel soggetto caso, quanto in ogni altro affitto comunale si stia strettamente alle citate reali istruzioni, senza più ricorrersi agli antichi aboliti stabilimenti.

Nel real nome le partecipo questa risoluzione, per l'uso corrispondente di risulta.

— 174 —

Circolare del 21 dicembre 1818 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei creditori dei comuni.

Giungono frequentemente a questo ministero le querele dei creditori de' comuni, che si lagnano di non poter riscuotere ciò che loro spetta per partite esecutive ed incluse negli stati discussi da sua altezza reale approvati. Io conosco bene che questo è uno de' primi disordini da ripararsi. I comuni non hanno scusa. Coi suddetti stati discussi si è dato loro per lo più la rendita sufficiente, e colla decisione di sua altezza reale de' 20 dello

scorso agosto si sono dati loro i mezzi di supplire qualche volta che gli stati discussi non avean potuto provvedere. Essi dunque non devon mancare agli obblighi di giustizia, e se mancano, le autorità amministrative che vi presiedono non devono tollerarlo. Il decreto degli 11 ottobre 1817 ha chiuso a' creditori l'accesso a' giudizi ordinari, e gli ha indrizzati agl'intendenti, a' sotto intendenti, ed a' sindaci. Queste autorità novelle sono rivestite di tutte le facoltà esecutive per lo pronto adempimento della giustizia.

Il comune debitore liquido e corrente, in vigore dello stato discusso, non dev'essere risparmiato. L'intendente, il sotto intendente o il sindaco non può non apprestarsi alle istanze dei creditori. Egli deve ordinare, procedere, sequestrare, espignorare, e fare tutti gli altri atti esecutivi, che corrispondono alle leggi, ed a' riti che sono in vigore: tutto ciò dev'essere praticato colla celerità e colla fermezza necessaria, per far capire, che il nuovo sistema amministrativo è stato fatto per assicurare e facilitare la giustizia, e non per accrescere gli ostacoli. Sentano i comuni tutto il peso della potestà tutoria, alla quale Sua Maestà ha voluto sottoporli, e la puntualità nell'adempimento degli obblighi di giustizia, sia il primo buon frutto della suprema provvidenza, sotto la quale Sua Maestà ha dichiarato tutti i corpi morali. Io raccomando particolarmente quest'oggetto al di lei zelo, e spero che per suo mezzo in cotesta valle si dieno ottimi esempi sia per la puntualità de' buoni amministratori de' comuni, sia per lo castigo di quelli che ne abusano.

— 175 —

Circolare del 28 novembre 1818 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si danno le norme a seguirsi per le opere pubbliche affidate alla direzione medesima.

Colla data di questo giorno ho spedita a tutti gl'ingegneri direttori di opere pubbliche dipendenti da questa direzione generale la circolare infrascritta.

« Accadendo talvolta che per espressa ministeriale disposizione alcune opere pubbliche comunali sieno affidate per la loro esecuzione a questa direzione generale, che ne diventa responsabile, è di necessità che le opere stesse sieno assoggettate a tutti que' metodi di amministrazione e di arte, che i regolamenti in vigore prescrivono per le opere di conto del real tesoro, e delle provincie. Ella quindi qualora si trovi nel caso proposto uniformandosi a questa disposizione, prenderà cura che i lavori relativi figurino ragolarmente nelle memorie postillate a norma di tutte le altre organicamente dipendenti dai ponti e strade. Nel dargliene conoscenza la prego di dare tutte le disposizioni analoghe nella parte che la riguarda.

— 176 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1834 partecipato dal ministro degli affari interni portante le risoluzioni sovrane prese sui voti del consiglio provinciale della Calabria citeriore relativamente ai contratti di fida.

Il consiglio ha osservato che in quella provincia i comuni o non hanno terre particolarmente addette all'uso civico del pascolo, o ne hanno pochissime. Posseggono beni fondi patrimoniali e demanj capaci di ripartizione ai termini dell'articolo 182 della legge che rimangono riaffittati e l'amministratore per assicurarsene la rendita, pigliando argomento dall'articolo 188 ricorre alla fida sugli animali de' cittadini. Sostiene il consiglio che con tal metodo sia ruinoso, e che converrebbe nell'interesse stesso de' comuni piuttosto dare in affitto i fondi ad un prezzo al di sotto del giusto che assicurarla con i ruoli di fida. Conchiude quindi col dover cedere l'assoluta abolizione di questi ultimi, e stabilirsi per massima che i fondi patrimoniali, e demaniali de' comuni debbono tutti essere dati in affitto.

Io ho rassegnato a Sua Maestà che quanto siano valutabili le osservazioni del consiglio sarebbe pericoloso d'adottare la conseguenza che vorrebbe tirarne di doversi abolire i ruoli di fida degli animali che pascolano sui fondi comunali. Ciò distruggerebbe l'articolo 188 della legge de' 12 dicembre 1816, e priverebbe un terzo forse de' comuni del regno di una delle principali loro industrie per far fronte agli esiti necessarj, obbligandoli ad aumentare i dazj di consumo. D'altronde si aprirebbe un vasto campo al monopolio de' grandi possessori di animali di ciascun comune per profittare delle proprietà pubbliche a loro vantaggio a danno ancora delle piccole industrie. Sua Maestà per tali considerazioni per evitar tanti mali e mettere un argine agl'inconvenienti che il consiglio stesso ha rilevato, si è degnata risolvere che vengono adottati i seguenti espedienti:

1. Che per ottenere delle giuste offerte per l'affitto de' pascoli comunali l'intendente debba assicurarsi del giusto prezzo locativo del pascolo col confronto de' vicini pascoli simili specialmente di quelli che appartengono a' privati, ed ove tutto manchi col giudizio di probi esperti rinnovando questo esame almeno in ogni sessennio sentendo in contradizione i proprietarj d'industrie armentizie, i sindaci e decurionati ed i principali proprietarj che non posseggono armenti.

2. Che stabilito il prezzo locativo debba usar tutti gli sforzi suoi per procurarne l'affitto su le basi di già fissate nel modo detto di sopra ed a norma delle ritualità richieste dall'amministrazione. Ove delle particolari circostanze consigliassero d'accogliere un'offerta minore dovrà darne conoscenza al consiglio

d'intendenza per sentirne l'avviso, onde su di esso risolvere l'occorrente rimanendo sempre ferma la massima di non potersi circondare senza giusta cagione l'affitto de' pascoli comunali, ad un prezzo inferiore a quello fissato nel modo sopra indicato.

3. Che in mancanza dell'affitto debba ripartirsi l'importo del valor locativo de' pascoli con ruoli di fida fra tutti i proprietarj di animali del comune.

4. Che non possa il consiglio d'intendenza ricevere nè discutere i reclami per minoramento di fida o per esecuzione di essa, quando anche il reclamante provi o possa provare di non avere immessi i suoi animali nel pascolo comunale oggetto del ruolo di fida, dovendosi considerare questi come un contratto necessario, ed il possessore di animali incapace di ottenere reclamo del prezzo sul non godimento del pascolo. Da questa regola potranno andare esenti totalmente quelli industriosi di armenti che avendo grande qualità di animali esercitino la loro industria sulle terre del tavoliere di Puglia. Questi ove per un solo determinato tempo dell'anno immettono i loro animali nelle terre a pascolo de' comuni potranno meritare di essere annoverati in una classe separata per una prestazione proporzionata al tempo del godimento del pascolo, ed ove non immettono giammai gli animali loro nel territorio del comune potranno meritare l'esecuzione intera dal ruolo di fida che l'intendente dietro l'avviso del decurionato potrà deffinitivamente ad essi accordare.

Sua Maestà spera che con questi mezzi si ottenga il concorso negli affitti e sia eliminata al più possibile la necessità di formare de' ruoli di fida per avere un utile dalle proprietà erbifere de' comuni del regno.

— 177 —

Parere emesso dalla consulta generale del regno il dì 20 luglio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere (1).

Parere del signor consultore commendatore barone Bammacaro emesso nella sessione del 29 maggio 1833 relativo all'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

Su la dissodazione delle terre del tavoliere di Puglia, sull'affranco de' canoni, essendosi presentati a Sua Maestà diversi pareri, si è compiaciuta la Maestà Sua, d'incaricare la consulta de' reali domini di qua del faro dell'esame di questo affare ne' seguenti termini.

(1) Preveniamo i nostri lettori che questo avviso della consulta non si trova ancora da Sua Maestà approvato; e che noi lo abbiamo qui inserito solo per dar conoscenza delle verità istoriche che esso contiene e dei dotti ragionamenti che racchiude.

» Si è discettato, se sia utile l'affrancazione de' canoni sulle
» terre del tavoliere, non che se convenga di permettere la
» dissodazione di queste. Sono stati impegnati nell'esame di
» questi due articoli il consultore cavalier Zurlo, il procu-
» ratore generale presso la gran corte de' conti commendator
» Fortunato, il duca di Ventignano; ed a costoro si è aggiunto
» un anonimo. Il lavoro di ciascuno, meno che quello del
» consultore Zurlo tardi arrivato si è passato all'intendente di
» Capitanata cavaliere Santangelo, e questo funzionario ha an-
» che scritto sulla materia.

» Tutti han diversificato nel modo di vedere, ed io avendo
» rassegnato a Sua Maestà le due questioni, e ciò che su di
» esse si è pensato, la Maestà Sua ha disposto di rimettersi
» l'esame di esse al parere della consulta de' suoi domini al
» di qua, e di spedirsi alla stessa i detti diversi lavori, per-
» chè nell'esame tenga conto di quanto si è *diversamente opi-*
» *nato.*

Reassunto de' diversi rapporti e pareri rimessi alla consulta.

Il commissario civile del tavoliere divide ne' suoi rapporti la dissodazione delle terre del tavoliere dall'affranco de' canoni.

Sul dissodamento osserva:

Che il desiderio di dissodare le terre volgarmente dette *saldi-vergini*, cioè quelle che conservano uno smalto di erbe, ed una superficie combattia non alterata da secoli, non sia utile, come al primo sguardo si crede. Ne' primi anni danno esse una raccolta ubertosa, ma dopo breve tempo va a deteriorare la loro condizione, e resta così delusa la speranza dell'agricoltore. È pure a riflettersi che la mancanza delle braccia, a confronto delle vaste pianure della Puglia, farebbe coltivare soltanto le terre più ubertose.

Fin dai tempi di Alfonso I d'Aragona fu ordinato, che le sole masserie di *portata* fossero addette all'agricoltura, serbandosi il sistema di seminarne alternativamente una metà, e rimanendo l'altra per uso delle pecore de' locati. Nel 1555 furon segregate da' fondi fiscali le terre a pascolo per dissodarsi, ed addirsi alla semina de' cereali; ma prima e dopo una tal'epoca fu sempre proibita l'arbitraria dissodazione.

Nel 1798 essendosi permessa la censuazione de' *ristori e poste frattose*, fu conceduta la facoltà di dissodarsi que' pascoli per estendere la coltura de' campi, e per migliorare que' terreni che non offrivano un pascolo gentile agli animali. Questa eccezione, che riguardò soltanto i *ristori*, e le terre frattose, non fece che confermarne la regola generale di proibirsi ogni dissodamento.

La legge de' 13 gennaio 1817 proibì ancora le dissodazioni sopra le terre a pascolo, ma alle insistenze de' censuari fu

permesso coll'articolo 35 di questa legge, di potersi dissodare il quinto delle censuazioni erbifere, onde accorrere al bisogno del pane, necessario per le industrie stesse della pastorizia, e per quanto potesse essere relativo al miglioramento delle circostanze degl'industriosi. Ma per effetto di tale facoltà furono dissodate le migliori poste erbifere, e dopo sei anni, quando incominciarono a spossarsi, vennero abbandonate, e non offrirono che un pascolo *raro*, ed amaro di *nocchiariche*, nè furono più ricercate da estranei coloni, i quali trovavano da per tutto delle terre di regia corte a coltura di eguale bontà, e con un canone molto più mite.

Non essendosi colla legge anzidetta del 13 gennaio dichiarato che in ogni caso di cessione di terre a pascolo si avesse dovuto comprendere la rata del quinto dissodabile, o dissodato, è avvenuto che si sia talvolta succensito l'intero quinto dissodato; e quindi devoluto le terre di qualche censuario, il ricensimento ha incontrato l'ostacolo che il novello censuario non potendo dissodarne il quinto abbia deposto la volontà di acquistarle.

Propone quindi la dissodazione anche al di là del quinto, quando il censuario abbia migliorato il fondo a dissodarsi con una piantagione di alberi; e di doversi stabilire che coloro che abbian dritto alla dissodazione del quinto, la eseguano fra un determinato tempo, elasso il quale, sarà proibita ogni dissodazione, sulle terre erbifere del tavoliere.

Che chiunque voglia dissodare un'estensione qualunque possa farlo dopo che avrà dimostrato di aver adempito alla piantagione di cento alberi utili, almeno sopra ciascuna versura, de' quali almeno tre quarte parti abbiano dato segni sicuri di vegetazione, obbligandosi di ripiantare nella seguente stagione que' pochi, che o non possedessero radici, o seccassero prima di formarsi adulti.

Che un'eccezione dovrebbe farsi alla facoltà di dissodare pei terreni boscosi del tavoliere, e per gli altri fondi, che sono rivestiti di alberi di alto fusto, da cui si traesse un canone non lieve per l'eccellenza degli erbaggi.

In tal modo si provvederebbe al bisogno della Puglia pel combustibile, e pel legname di costruzione, e la conservazione delle prime migliorie spingerebbero i censuari a farne delle altre.

Questa misura sarebbe ancora utile per la censuazione dell'erba estiva, o sia *statonica*, la quale dovrebbe formare la seconda necessaria condizione per coloro che volessero dissodare le terre a pascolo. Questo favore accordato ai censuari della *vernotica* colla legge de' 13 gennaio 1817, e prima col decreto del 26 novembre 1808, non si è verificato che per poche censuazioni. Tutte le altre ne sono prive, sia per la indolenza de' censuari, sia per altre ragioni.

Sulle affrancazioni dei canoni eleva egli due quistioni.

La prima, se l'affranco sia utile all'agricoltura ed alla pastorizia: l'altra, se lo sia agl'interessi del real tesoro.

Conviene egli nel principio, che non convenga al Principe di avere delle particolari proprietà, e che la ricchezza, ed il comodo di qualunque governo dipenda dal comodo, e dalla ricchezza de' sudditi. E conviene ancora nell'idea, che il possedersi dal Re nostro signore una proprietà speciosa com'è quella del tavoliere di Puglia, che esige una vasta, e complicata amministrazione, torna conto di sbarazzarsene; ma non può convenire dell'applicazione di questa massima al caso della massa immensa delle terre del tavoliere, che sono in siti diversi, e di diversa condizione, e che non possono migliorarsi con qualunque specie di coltivazione.

Osserva quindi sulla prima quistione.

Che il dissodare le terre erbifere tende a renderle sterili, e di poco valore tra pochissimi anni: che la estensione del tavoliere (escluse le terre di portata) di circa carri 12,300, eguale ad un milione di moggia napolitane, n'è stata più della metà dissodata ed addetta alla semina de' cereali; e se l'affancazione venga permessa, non vi saranno terre che restino esclusivamente per la pastorizia.

S'incarica de' vantaggi che si propongono per la semina, cioè, una raccolta più abbondante di cereali, ed un aumento di popolazione; e che potrebbero formarsi per la pastorizia dei prati artificiali; ma vi osserva in contrario:

Che la produzione de' cereali supera il nostro bisogno, e se prima vendevansi agli esteri, ora questi concorrono a provvedercene.

L'aumento della popolazione inutilmente si spera: il clima è insalubre per difetto degli alberi, per la frequenza di acque stagnanti, e per la nudità del suolo. Le terre della Capitanata si preparano alla semina coll'aratro, quindi non richiedesi che poco numero di braccia; solo nel tempo della messe accorrono dalle vicine provincie compagnie di mietitori, restandovi appena que' giorni che sono necessari all'opera.

E se questa verità voglia desumersi da' fatti, e non dalle teorie, basterà il riflettere, che in forza della legge del 1806 si credettero i censuarii autorizzati a poter dissodare una parte delle loro terre, e ne dissodarono fino al 1816 più di 1300 carri, eguali a circa 100 mila moggi napolitani, e per effetto della legge del 1817, che ne permise la dissodazione del quinto, furon ridotti a coltura circa altri moggi 130 milla napolitani, e ciò non ostante nel giro di 25 anni non aumentò la popolazione nella parte piana della Puglia, nè prosperò la fortuna de' censuari.

Fa osservare, che la pastorizia non può minorarsi; essa e l'agricoltura sono le principali sorgenti di ogni ricchezza nazionale. Se fu biasimata la pastorizia che si esercitava sulle

terre del tavoliere, la fu con ragione, per essere incerta e vagante; ma da che furono stabilmente assegnati a' pastori dei pascoli, de' quali hanno l'utile dominio, e su' quali possono costruirvi de' ricetti, ed ogni altro edifizio necessario alle industrie; dacchè le pecore venute dalla Svizzera han fatto cambiare d'aspetto le nostre lane, la pastorizia si è migliorata, ed ha fatto i suoi progressi.

Se poi si consideri il nostro bisogno della pastorizia, si vedrà quanto meriti di esser protetta. Se il prodotto delle nostre lane non giunge che a carica 20 mila cantaia in ogni anno, e la necessità di usarne ne richiede circa cantaia 55 mila, le 35 mila mancanti debbonsi prendere dall'estero in tessuti, ed altre manifatture. Così si ricorre anche all'estero per i cuoi, e formaggi.

I prati artificiali non possono formarsi che mercè de' capitali, e delle braccia necessarie, e sarebbe un errore il distruggere prima di edificare.

In fine quei pastori che non hanno delle censuazioni, dovrebbero dismettere le loro industrie.

Sulla seconda quistione, se l'affrancazione de' canoni sia utile agl'interessi fiscali, osserva:

Che il riscatto di questi canoni richiederebbe almeno la somma di dieci milioni: a ciò si aggiunge l'arretrato che essi debbono soddisfare; e se anche i censuari avessero de' mezzi, li toglierebbero alle industrie. È recente l'esempio delle disgrazie de' censuari per acquistare il dominio utile che posseggono.

Nè il Fisco potrebbe lusingarsi di alienare l'intera proprietà: si troverebbe privo della miglior parte di essa, e del resto dovrebbe sempre averne cura, e tenervi un'amministrazione. Uscendo le terre dalla proprietà del Fisco, si perderebbe la speciale protezione del governo per la postorizia.

Conchiude quindi che potrà un giorno esser utile a Sua Maestà l'affrancazione de' canoni del tavoliere, ma che sia pericoloso il farlo in questo momento, in cui non si affrancherebbero altre terre, che quelle le quali si vogliono addire alla semina de' cereali.

Sostiene che in Capitanata le terre erbifere colla dissodazione restano degradate: che la nostra pastorizia debba essere altamente protetta, anzichè attraversata, sino a quando essa non si mette a livello de' nostri bisogni coll'aumentare gli armenti, e col migliorarne le produzioni: che la pastorizia degli Abruzzi, e specialmente quella de' piccoli pastori, i quali nella mancanza, o nella restrizione de' pascoli, sarebbero obbligati a disfarsi delle industrie, rimarrebbe distrutta, o eccessivamente minorata, quando nell'affrancarsi le residuali terre erbifere venissero destinate alla semina che verrebbero a mancare le più belle risorse, che i comuni, e molti proprietari Abruz-

zesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali presentano i più belli pascoli estivi alla nostra pastorizia.

Comunque però vi sieno degli ostacoli all'affrancazione, pure potrà eseguirsi, quando precedano la piantagione degli alberi, e l'accrescimento delle braccia. La prima non farà temere che le terre sieno abbandonate al momento che diventinò meno fruttifere: l'utile della piantagione, le spese, e le fatiche vi attaccherebbero il coltivatore. Ogni censuario cercherà di affrancar quelle da lui migliorate; il fisco nelle piante troverà il compenso di ciò che le terre han potuto deteriorare per aver perduto lo smalto: serviranno gli alberi per far accrescere la popolazione che al presente non potrebbe prosperare per mancanza di legname; e gli alberi influirebbero a migliorarne il clima. Distribuendosi le terre in picciole quote, dandosi a' piccioli industriosi, si promuoverebbe l'aumento di popolazione. Così è avvenuto nelle cinque masserie, ed ora comuni di Carapella, Ordona, Orta, Stornara, e Stornarella.

Rapporto del consultore Zurlo.

Egli propone la quistione dell'affranco de' canoni nell'interesse del real tesoro ed in quello della pubblica prosperità.

Nel primo aspetto osserva, che la rendita del tavoliere prima del 1806, giusta il coacervo fattone dall'avvocato fiscale di Foggia nella sua opera *dello stato economico della dogana di Puglia*, ascendeva ad annui ducati 329, 635 : 77, e da questa rendita dedotte l'esenzioni, e lo importo delle contribuzioni sulle terre, e sulle industrie, il prodotto netto era in duc. 167,068:52.

D'altronde calcalandosi il capitale delle terre del tavoliere per 15 milioni di ducati, secondochè opinarono il consigliere delle reali finanze principe di Migliano, ed il direttore signor marchese Palmieri, e supponendone fatta la vendita agl'istessi locati, senza sborso di prezzo, e col solo interesse del 4 per 100, avrebbe il fisco ricevuto annualmente ducati 60000; a questa somma aggiunto l'importo delle contribuzioni in duc. 101,567, e l'importo delle antiche esenzioni, avrebbe il reale erario introitati ducati 762, 567 : 52, vale a dire ducati 600,000 dippiù di quello che effettivamente ritrae.

Or ritenendosi come valore rappresentativo della proprietà fiscale il capitale di 15 milioni; per le due leggi del 21 maggio 1806, e del 13 gennaio 1817, ebbe il tesoro l'introito di ducati 3, 600, 000, i quali debbonsi imputare nel prezzo di quelle terre. E questi capitali così vistosi tolti all'industria fecero una ferita alla prosperità de' censuari, cosicchè gli attrassi da essi dovuti fino al 1822 giunsero a circa un milione; e per questa circostanza implorarono essi, ed ottennero dal Re nostro sovrano a quell'epoca un soccorso di duc. 300000; e quindi

si fecero a domandare la ritenzione del quinto su i canoni, una dilazione per gli arretrati, ed altro; ciò che produsse la destinazione di un commissario civile per gli affari del tavoliere, ed una temporanea minorazione de' canoni, su quelle terre che ne fossero le più gravate.

La minorazione fu fatta, e giunse quasi al quinto, di cui erasi chiesta la ritenzione. Ma ciò non ostante il tavoliere va incontro ad un arretrato di ducati 624, 956 : 61 : le devoluzioni progrediscono da giorno in giorno; e si ha da uno degli stati rimessi dall'intendente, di essersene già domandate delle altre per ducati 47, 688 : 35, e quindi è da temersi che il regio erario si troverà gravato dal peso di una estesa proprietà colla perdita di tutti i canoni arretrati, tra i quali già figura una somma di ducati 117, 314 : 74.

Deduce da tutto ciò, che presupposto l'antico capitale di 15 milioni, a quanto si faceva ascendere il prezzo del tavoliere di Puglia, il fisco ne ha ritratto fin'ora a conto le seguenti somme.

Per la legge del 31 maggio del 1806 . .	duc.	1 : 800 : 000
Per gli aumenti della seconda legge del 13 gennaio 1817 circa	»	1 : 800 : 000
Per lo capitale della fondiaria	»	3 : 300 : 000
Per lo capitale delle terre non censite, e devolute, dedotta la fondiaria	»	960 : 000
Per lo capitale delle terre non censite, e devolute, dedotta la fondiaria	»	960 : 000
Totale	duc.	7 : 860 : 000
E rimarrebbe perciò ad avere una proprietà di altri	»	7 : 140 : 000

Or questa proprietà del fisco è presso di coloni esausti, e non è garentita, nè dalla speranza dello smaltimento delle loro derrate, nè da quella della loro opulenza. I nostri cereali non sono più ricercati: le nostre lane son vinte da quelle degli altri paesi che prima le richiedevano: le nostre manifatture non sono atte a procurare un sufficiente smaltimento: i nostri caci non sopportano la concorrenza cogli stranieri.

Se dunque la proprietà del fisco è di sua natura decrescente, e cammina pel suo ritorno al fisco medesimo, è sicuramente abbracciabile quell'espediente che può assicurare il suo capitale, specialmente quando per questa via possa rianimarsi l'industria, e la prosperità dell'agricoltura, e della pastorizia, cioè la proposta affrancazione de' canoni.

Sotto il rapporto del pubblico interesse fa osservare:

Che la legge del 21 maggio 1806, facilitando l'affrancazione, avrebbe forse prodotto un equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, in quella misura che lo stato del regno avrebbe suggerito: il solo ostacolo che quella legge vi pose fu l'anticipa-

Digitized by Google

zione di 1,800:000 ducati che tolse a' locati, e ritardò quell'utile risultamento che voleva per l'altra parte accelerare.

La legge de' 13 gennaio 1817, mercè l'addoppiatura di tal somma, rendette invincibile la stessa difficoltà. E l'articolo 35 della legge medesima, che limitò la facoltà di seminare alla sola quinta parte delle rispettive censuazioni, non fece che ripristinare l'antico sistema del tavoliere: tolse ogni salutare effetto alle censuazioni; e stabilì a buon conto, che l'agricoltura continuasse ad essere in Puglia ausiliaria della pastorizia.

Osserva che l'aumento della popolazione non può aversi che dall'agricoltura, la quale prepara le sedi proprie a' coloni, e quindi a' villaggi, e alle città. La pastorizia errante è propria de' popoli rozzi ed incolti: ogni pecora in Puglia rende meno di quelle che sono ne' luoghi più scarsi di pascolo, e più rigidi di temperatura. Il grosso bestiame prospera più nelle terre coltivate, e nelle campagne abitate che ne' vasti campi di pascoli naturali privi di ricoveri.

L'introduzione de' prati artificiali, ed il miglioramento de' pascoli presuppóngono la piantagione di certi alberi e la facoltà delle irrigazioni. Esigere la piantagione degli alberi prima che siano rimossi gli ostacoli inerenti al suolo della Puglia sarebbe lo stesso che combattere colla natura, e colla esperienza. Nel tavoliere non può allevarsi che il pero selvaggio, tranne pochi siti alle vicinanze di piccoli torrenti, nè può sperarsi altro se non col concime de' vegetabili, e co' serbatoi di acque, i quali debbono essere la conseguenza dell'agricoltura, e della presenza de' coltivatori. Con questi mezzi però non può dirsi che tutte le parti della Puglia saranno un giorno coverte di alberi, di terre cólte, di città e villaggi. Quindi vi sarà una parte addetta alla pastorizia.

Se il governo volesse impiegare de' capitali pel dissodamento, per la coltura, e per tutt'i bisogni di nascenti famiglie e popolazioni, sarebbe ciò incompatibile co' bisogni generali del regno. La popolazione dal Re Ferdinando I stabilita in Orta ha costato per 60 anni al real tesoro ducati 2500 l'anno, e tuttora continua per ducati 1500 circa.

Trasportandosi le popolazioni da un luogo ad un altro, si obbligherebbero queste a rinunziare alle proprie abitudini.

I censuari di Puglia riguardano come precaria la loro proprietà, temendo anche le devoluzioni. Ma coll'affrancazione sono rimossi tutti gli ostacoli. Ella va a conciliare gl'interessi de' censuari, e quelli del real tesoro.

Nè può temersi che i censuari non abbiano i mezzi di soddisfare il capitale di 11 milioni. La possibilità dell'affrancazione è fondata sul valore progressivo delle terre liberate da servitù, o restrizione di coltura. Potrebbero essi ricorrere a' capitali altrui per assicurarsi una fortuna avvenire. In fine basta al reale erario il dichiararsi redimibile la rendita, essendo per tal ra-

gione più commerciabile, e l'uso cui s'intende addire il tavoliere, cioè l'ammortizzazione di una parte del debito pubblico, può egualmente ottenersi, e dalla rendita migliorata, e dal capitale.

La difficoltà, che l'affrancazione in diversi siti interrompa l'unità, e la contiguità del demanio fiscale, si fonda principalmente su la falsa idea di simmetria, che non è da paragonarsi alle forti ragioni che suggeriscono l'affranco. Nè questo può ottenersi in massa, meno che quando si voglia permettere che sia l'oggetto di una specolazione degli esteri capitalisti.

La convenienza del tesoro, e l'interesse de' censuari esige, che l'affrancazione sia graduale, e non simultanea, poichè è indifferente al fisco l'effettuarla in un maggiore, o minor tempo; e giova a lui, ed a' censuari che sia il frutto della progressiva prosperità ed industria di costoro.

Le spese in fine di amministrazione potrebbero ridursi a minor somma, ma se pure per altri anni dovessero sostenersi per intero, pure il vantaggio che si otterrebbe, sarebbe più che bastevole a compensarle.

S'incarica in ultimo luogo de' modi, e termini delle affrancazioni, e vedendo che dalla legge del 1806 fu fissata la ragione del 5 per 100, e che il real decreto del 1816 aggiunse l'aumento del 5 per 100 per l'affranco de' canoni maggiori di ducati 10, e del 10 per 100 per quelli maggiori di ducati 50, sostiene che dovrebbero per lo meno restar fermi questi aumenti. E forse converrebbe di render più atta la ragione dell'affranco, per la circostanza che i censuari avrebbero il vantaggio di soddisfarne l'importo in iscrizione sul gran libro.

RAPPORTO DEL PROCURATOR GENERALE FORTUNATO.

Sull'affrancazione.

Osserva, che la proibizione dell'affranco de' censi del tavoliere sia contraria alla prosperità del regno; e che pe' danni de' censuarj derivanti dalla legge de' 13 gennajo 1817, sarebbe utile una nuova legge che ne permetta l'affranco.

Sul dissodamento.

Fa un cenno dell'origine de' demanj fiscali di Puglia: espone che nel 1536 la nazione dimandò a Carlo V la libertà dell'agricoltura in Capitanata, ma i di lui ministri più abili nelle negoziazioni, che nel regolare la fortuna degli stati, non si occuparono de' mezzi di render migliore la nostra sorte.

Indi considera che per effetto della legge del 1817 alcuni pascoli non si possono censire; il censuario non può dissodare oltre il quinto della sua quota: nelle succensuazioni può il

nuovo padrone utile coltivare il quinto della parte pervenutagli, ancorchè il primo avesse già dissodato la quinta parte dell'intero fondo. Quindi non devesi attribuire alla mancanza delle braccia e de' mezzi di coltivazione lo stato attuale dell'agricoltura, e della pastorizia in Capitanata, bensì alle disposizioni della legge del 1817.

Osserva inoltre che l'agricoltura aumenta la popolazione, la rende vigorosa, e costumata. La vagante pastorizia promuove ne' pastori abitudini di distruzione e di ozio.

Il governo per ciò deve favorire l'agricoltura e la pastorizia in quanto sia fissa, e soccorra l'agricoltura con l'ingrassi e con le fatiche degli animali. Dissodandosi le terre del tavoliere si farebbe degli armenti un uso migliore, e questi avrebbero un miglior nutrimento co' pascoli artificiali. Accrescendosi le varie produzioni necessarie alle manifatture; ed in tal modo si promuoverebbe ancora l'aumento della popolazione, de' capitali e degl'introiti del governo. Si citano degli esempj avvenuti in Italia della ricchezza prodotta dalla piantagione de' gelsi contra le prevenzioni di quei abitanti.

I pascoli perenni ne' tempi di Alfonso I potevano convenire alla popolazione, alla poco sicurezza de' proprietarj, ed alle ristrette circostanze dell'erario: ora il vanno che si teme dalla loro abolizione non sussiste: e quando anche vi fosse, non sarebbe da calcularsi a fronte de' vantaggi che si otterrebbero.

In Francia l'agricoltura divenne prospera quando fu sciolta da privilegi e vincoli, e fu renduta libera; e l'Inghilterra deve la sua ricchezza alla introduzione delle arti.

Conchiude doversi permettere i dissodamenti, proporsi i nuovi metodi di coltura, applicarsi ampiamente le leggi del Tavoliere per coloro che han richiesto i dissodamenti. Intanto prepararsi una legge per rendere di proprietà private i demanj del Tavoliere. Questa legge dovrebb'esser capace di rendere numerosi i compratori, di vendere al ricco con taluni patti, con altri patti al compratore povero, ed a tutti, quando, scemata la concorrenza, non si potrebbe tutto alienare che ribassando il prezzo delle alienazioni.

RAPPORTO DEL PROFESSORE GRANATA.

Osserva che l'affrancazione sia utile, perciocchè i governi nulla debbono possedere in privata proprietà. L'agricoltura si emanciparebbe da ogni legame, la pastorizia si sottrarrebbe dalla influenza di un sistema complicatissimo e pernicioso.

Riflettendo al modo di esecuzione presenta questa idea: 1. la estensione di più un milione di moggi di terreno destinati per la maggior parte a' pascoli, priva quasi perfettamente di alberi, e dove il clima è insopportabile nella stagione estiva; 2. il frutto de' campi e del bestiame decaduto di prezzo, e la

necessità di minorare la produzione de' cereali, ed accrescere, e perfezionare quella del gregge: 3. le finanze de' censuarj attuali esinanite; 4. la impossibilità di poter costoro affrancare i canoni, e divenir proprietarj, se non quando avranno migliorata la pastorizia e l'agricoltura: miglioramento che deve principalmente sperarsi da' cangiamenti de' loro metodi agrarj e pastorali.

Le pecore posson meglio reggere al freddo che al caldo; ed al miglioramento delle loro lane, conduce più che ogni altro la buona salute, il vigore, la nettezza.

Per non combattere di fronte il pregiudizio che occupa l'animo degli abruzzesi, che il bestiame debba svernare in Puglia, si potrebbero adoperare, durante il tempo da accordarsi per l'affrancazione de' canoni, mezzi efficaci onde istruirli, che le loro terre coltivate sono più che bastevoli ad alimentare le loro pecore per tutto l'anno.

Fa quindi un calcolo che le pasture naturali degli Abruzzi, del Sannio, e della Basilicata riducendosi per un quinto a prati artificiali, potrebbero somministrare alimento ad un maggior numero di pecore.

Propone per un esempio ai rustici di fare in una delle tre provincie di Abruzzo, ed in quella di Campobasso un *ovile di modello* subordinato ad uno stabilimento agrario che metterebbe in armonia la pastorizia con l'agricoltura; ed i rispettivi direttori formando un giornale di tutte le operazioni, e de' loro risultamenti si renderebbero noti in tutto il regno; il che recherebbe immenso vantaggio, come è avvenuto nella Svizzera, nel Belgio, ed in Francia.

Riguardo all'agricoltura pugliese osserva, che la medesima sarebbe migliorata con la piantagione degli alberi, i quali giovano anche all'aria, e rendono più salubre il clima. E siccome gli alberi fino a che non acquistino forti radici han bisogno di essere inaffiati ne' mesi estivi, il custode di essi dovrebbe avere un'abitazione ed un pozzo. Sarebbero perciò condizioni per acquistare un tratto di terra in proprietà, che l'acquirente vi edifichi una casa rurale, vi faccia un pozzo, e pianti un determinato numero di alberi tra il tempo che dalla legge verrà stabilito, minacciando una penale ai contravventori, ed offrendo premj a coloro che maggior numero di alberi allevassero, e costruissero anche un molino, un forno, un'officina d'istrumenti rustici, ed una cappella per compiervi i doveri di religione, ne' quali pur troppo si manca per difetto di tal comodità da' campagnuoli, che si raccolgono nell'inverno in que' piani. Ai poveri potrebbe permettersi per qualche tempo di avere delle capanne, o pure quelle stesse pagliaje che ciascun censuario ora costruisce.

Ragiona sulla qualità delle terre del Tavoliere, e fa osservare che l'ampio piano di Puglia nella massima sua parte è fatto

a strati paralleli, e quasi perfettamente orizzontali. Di essi il superiore crasso da uno a due palmi è di terreno argilloso, e facile a lavorarsi: a questo soggiace un altro quasi della stessa crassizie di materia calcarea in forma di pasta tenera quando è sotterra, e che acquistà la consistenza presso a poco del tufo comune di Napoli dopo essere stata esposta per qualche tempo all'aria libera, e tale sostanza è la famosa crusta di cui si servono talvolta quei naturali per pietre di edifizj, ed anche per cemento, imperocchè si calcina al fuoco di una fornace. Sottoposto finalmente alla crusta giace uno strato di ciottoli il più spesso frammisti a sabbia, ma talora impastati con argilla, non tanto però tenace che non possa frangersi agevolmente; cosicchè nè le cruste, nè i ciottoli oppongono tanta resistenza, che non vi si possono scavar fossi senza molta fatica; e perciò non v'ha ostacolo alcuno alla piantagione degli alberi.

Quindi fa osservare che le vane ipotesi debbano cedere ai fatti evidenti. Che le pianure di Montemilone e di Venosa sono della stessa natura di quelle di Capitanata, ed in esse si trovano grandiose boscaglie. Nell'istesso piano di Puglia esisteva il bosco dell'Incoronata, e quello di Giardinetto: che una gran quantità di peri selvaggi si vede in molte mezzane: ciò che fa presumere di essere suscettibili quei terreni di altre piante legnose.

Calcola il numero degli operai necessarj per piantarsi trenta alberi in ogni versura di quei terreni, e fa conto che la spesa potrebbe in tutto ascendere a ducati 144 mila circa.

Il governo potrebbe ancora stabilire de' semenzai delle specie principali più economiche onde ciascuno se ne provvegga, e si dovrebbe ancora stabilire in Capitanata una *masseria sperimentale pe' prati artificiali*.

Si espone in fine un regolamento pel modo di esecuzione.

PARERE DEL DUCA DI VENTIGNANO.

Sul dissodamento considera che il permetterlo sia reclamato dalla giustizia. Tutti gli enfiteuti del regno sono nel dritto di migliorare le loro terre, tranne quelli del Tavoliere. La proprietà di un popolo risulta da quella di ciascuno individuo, e l'incremento della nostra agricoltura si otterrà aggiungendo al valor capitale del fondo quello delle migliorie.

La nostra pastorizia è decaduta, non per mancanza di pascoli, ma per la miseria generale, e per la cattiva qualità delle lane. Che se s'immagini, che la gran pastorizia ne potrebbe ritrarre danno, pure coll'aumento dell'agricoltura e della pastorizia minuta ne sarebbe compensata.

Nella coltivazione del tavoliere i terreni da semina non vengono concimati per la loro grande estensione. Ma formandosi degli stabilimenti agricoli, potrebbero fornirsi di una dote proporzionata di animali. Covrendosi la Capitanata di alberi, di

siepi, di campestri abitazioni, la popolazione si aumenterebbe, ed avrebbe ancora un interesse di sostenere l'ordine pubblico, chiunque sarà interessato alla conservazione di proprietà agricola.

Ciò che deve occupare si è il modo di permettere il dissodamento, onde non andar incontro ad accogliere molte dimande che tendono a dissodare per avere una passeggiera utilità coll'abbondanza de' prodotti.

Sull'affrancazione, osserva.

Che la promiscuità di servitù e di dominio sono sempre nocive ai progressi dell'agricoltura, quindi è utile l'affrancazione. *I censi a migliorare* riescono utili quando l'agricoltura è incipiente, scarsa la popolazione, e concentrata la proprietà. Ora i censi sul Tavoliere sono col patto di non migliorare. Non si potrebbe permettere dissodamento senza esigere forti garantie, e non resta perciò che l'affrancazione.

Un proprietario di molti fondi, e che abbia molti debiti, dovrebbe vendere una parte de' primi per estinguere i secondi. Ciò avverrebbe nelle reali finanze con l'affrancazione del tavoliere; e questa dovrebbe farsi con rendita iscritta sul gran libro, che diverrebbe così un nuovo fondo di ammortizzazione.

Conchiude che l'affrancazione ed il dissodamento debbano essere conceduti, ma non deve permettersi il dissodare che a que' soli che abbiano già affrancato.

Risponde poi al dubbio, che se una compagnia di ricchi speculatori affrancasse, e dissodasse troppo rapidamente le terre del Tavoliere, la pastorizia ne risentirebbe grave danno; ed osserva che il dissodamento per non nuocere alla pastorizia dovrebbe almeno avvenire in venti anni: affrancandosi in ciascun anno un ventesimo. Dimostra che l'azione degli speculatori arditi e ricchi non potrebbe oltrepassare i limiti dell'anno ventesimo di dissodazione; e ciò quando si ammetta che in ogni anno si dissodassero 32 mila moggi, e vi fossero braccia bastevoli a dissodarli. Si potrebbe quindi non concedere affrancazione oltre 24 mila ducati di canone all'anno. Le richieste potrebbero accogliersi, ma non esaurirsi che gradatamente.

Osservazioni di un anonimo.

Sulla *dissodazione* delle terre del Tavoliere, considera che lo stato delle nostre finanze non è in posizione di sostenere un avvenimento disastroso nell'adozione di un progetto che va a contrastare l'opera de' secoli. Il tributo fondiario che gravita sull'immenso pascolo delle montagne degli Abruzzi, di Molise, Basilicata, e forse ancora di Principato ulteriore, si dovrebbe radiare da' ruoli della contribuzione, e riguardare la dissodazione del Tavoliere, ossia la distruzione della pastorizia, come un disastro politico finanziero. L'amministrazione civile degli

Abruzzi, o di Molise ne soffrirebbe, essendo il fondo precipuo delle loro casse comunali, gli affitti del pascolo estivo delle loro montagne. Gli uomini addetti alla pastorizia non potendo occuparsi in altro, non avrebbero mezzi per soddisfare le contribuzioni annesse alle loro case.

I prati artificiali che intendonsi formare dovrebbero inaffittarsi coll'acqua estratta da' pozzi, anzi per la metà dell'anno metterli spesso sott'acqua per difenderli dal sole di Capitanata, dal soffio infocato de' venti.

Nè può sperarsi altro dalla dissodazione delle terre che cereali: gli alberi non potranno vivere.

Del grano non può farsene estrazione per l'estero: i censuarj mancherebbero di fondi per la dissodazione, e per la coltura. È vero che potrebbe aumentarsi la popolazione, ma non in quel clima, ed in un'aria soggetta anche ad istantanee, ed estranee variazioni.

Non potrebbe aversi dal nuovo sistema la lana necessaria per le pannine: le pecore pagliarecce non potrebbero dare dei soddisfacenti supplementi.

Sull'affrancazione de' canoni.

Considera, che la medesima sarebbe soggetta agl'istessi inconvenienti del dissodamento. Non potendosi presso di noi eseguire, si dovrebbe ricorrere ad un estero, e questi per prima condizione richiederebbe di non alterarsi il tributo fondiario.

Conchiude di esser necessario un bonamento dell'arretrato, o di tentarne in altro tempo l'esazione.

PARERE DI CAGNAZZI.

Sul dissodamento.

Osserva che dopo la legge del 1806 i censuarj, dissodando le terre, ebbero delle abbondanti ricolte, ma indi successe la sterilità. La legge perciò del 1817, che ridusse al quinto la parte da coltivarsi, fu ben adattata alle circostanze di quel tempo.

Per eseguirsi il dissodamento si dovrebbe prima migliorare la terra, che si ha, con fabbriche rurali, e con piantagioni: dovendosi permettere il dissodamento in proporzione delle migliorazioni fatte, affinchè si avesse in queste il compenso del depreziamento, che potesse recarsi alle terre. Il calcolo di questo danno dovrebbe farsi avendosi riguardo al tempo che si richiede perchè la terra si rifaccia di quel tessuto di radici graminacce che formano i buoni pascoli.

Sarebbe quindi necessario che si desse una cauzione dal censuario che volesse dissodare pel possibile depreziamento, e pel rilascio da farsi in caso di devoluzione al nuovo colono: ed ove tal cauzione non si abbia con le migliorie, dovrebbe darsi con ipoteche.

Non essendo il Tavoliere nella sua estensione atto alla medesima coltivazione, dovrebbero i coloni adattarsi alla qualità del terreno. Se in tutte le parti potesse eseguirsi una piantagione, o sarebbe di alberi facili a crescere, ed il di loro prezzo sarebbe minore, la loro vita più breve; o di alberi tardi a prodursi, e si richiederebbero secoli, e solo per avere combustibile: non essendo atte quelle terre a legname di costruzione. Vi son de' luoghi non suscettivi di piantagioni, perchè coverti di strati calcarei, nè può quindi sperarsi che si alimentino gli alberi.

Le migliori terre però sarebbero le prime a dissodarsi, perciocchè sarebbe più facile per esse il ritornare a pascoli, e quindi minore la cauzione da rendersi.

Sarebbe intanto utile istruire gli agricoltori ed i pastori con delle pratiche dirette a migliorare le loro operazioni. Necessario sarebbero le costruzioni di cappelle rurali, di forni, e molini: in tal modo le famiglie de' coloni si richiamerebbero in campagna, e colle rurali abitazioni si eviterebbe ai coloni medesimi il doversi recare dalla città dopo lungo cammino in campagna; nè le loro donne sarebbero abbandonate a se medesime.

Osserva in fine che i bruchi facilmente formano i loro nidi ne' terreni saldi, come quelli del Tavoliere.

Sull'affrancazione.

Devesi questa permettere, essendo in tal modo assicurati i Real interessi. Che se si teme di poter rimanere presso del Governo la peggior parte del Tavoliere, pure ciò non dee farmar ostacolo, perchè sarebbe anche in seguito dissodata ed affrancata, aumentandosi l'industria. Pel modo dell'affrancazione si rimette il signor Cagnazzi al parere del consultore Zurlo.

PARERE DEL CAVALIER TORTORA.

Enuncia le cause della decadenza del Tavoliere, cioè: 1. il depreziamento delle derrate, 2. modo di coltivare, 3. bisogno di vendere, 4. mancanza di mezzi a coltivare, dovendosi ricorrere agli usurai, 5. dover pagare in contante il canone, e la fondiaria nel tempo della messe.

Progetta quindi di cambiare il modo della percezione, e farlo in biada, grano, e lana, impiegandosi per la truppa.

Propone che a carico de' censuarj si dovrebbero trasportare i generi in *Manfredonia, e Barletta*, calcolandosi il prezzo ad una data ragione. Forma delle tavole, ove dimostra l' utile del progetto. Nella dimanda diretta al Re N. S. sostiene, che secondo il progetto vi è il risparmio della metà sulla razione de' viveri e foraggi, e sul vestiario. Conviene poi per l'affrancazione, piantagione di alberi, prati artificiali, e massarie

sperimentali, ma intanto cangiamento di percezione, finchè tali rimedi non siano adoperati.

PARERE DI RICCI.

Progetta l'affrancazione de'canoni in venti anni, con la facoltà di riscattare non meno di un ventesimo di canone all'anno in capitale al 5 per 100, o con iscrizione, o con danaro. Si farebbe la diminuzione del canone, in proporzione della parte affrancata.

Ricorso di un censuario che si sottoscrive deputato generale per parte anche de' suoi colleghi.

Espone: 1. Che il prescrivere tempo per la dissodazione del quinto sia contra i patti stabiliti, essendosi loro data la facoltà di farlo in qualunque tempo.

2. Che il piantar prima 100 alberi a versura, e mantenerli per potere in seguito dissodare al di là del quinto, richiederebbe grave spesa, che per lo meno eguaglierebbe il valor del fondo, precisamente per le continue irrigazioni, di cui avrebbero bisogno. Al che si aggiugne, che per esperienza secolare si conosce di non crescere gli alberi ne' terreni di Puglia, e che gli abruzzesi non potrebbero sempre coltivarli, dovendo per cinque mesi abbandonare que' luoghi, passando cogli armenti nelle loro provincie, e sarebbero anzi distrutti dal bestiame pugliese.

Non è poi vero che la terra colla dissodazione resti depreziata, e che debbasi in conseguenza prima di dissodarla migliorarsi in modo da formare la garentia del fisco: che anzi chi dissoda a sue spese, non indifferenti, e ne dissotterra quel che racchiude, notabilmente la migliora, rendendola ancora atta a migliori produzioni.

3. L'affrancazione forzosa è contra i patti; niuno si è a questa obbligato, nè si hanno i capitali necessarj per l'oggetto. Quindi ne seguirebbe la devoluzione delle terre al fisco.

4. Utile è l'affrancazione libera. Nè potrebbe temersi che si dissodino tutte le terre, e che la pastorizia ne soffra. La totale dissodazione non può affatto verificarsi, mancando i capitali, le braccia, e perchè il censuario che ha armenti ha interesse di dar loro i pascoli; nè vale il dire che la dissodazione, e la semina di nuove terre produrrebbe una maggior diminuzione; questa devesi attribuire alla mancanza di circolazione del denaro...

Comunque le affrancazioni si eseguano a passi lenti, pure dopo un certo periodo, possono le spese di amministrazione minorarsi: in ogni caso però di affrancazione, il fisco non è

più soggetto ad arretrati, nè a devoluzione della terra affrancata.

Che se si tema di non affrancarsi il canone delle terre di cattiva qualità, ciò non deteriora lo stato attuale, perciocchè per tali terre è soggetto il fisco ad arretrati e devoluzioni.

Nel permettersi però la libera affrancazione, devesi la stessa concedere ad equa ragione, con discreta dilazione, e con iscrizioni sul gran libro, essendo gravosissimi gli attuali canoni.

Colla legge del 1817 i canoni delle terre a pascolo, ricevettero una scala di aumenti, oltre il pagamento di un'altra annata di entratura. In conseguenza domanda (egli il deputato), che anche pel depreziamento de' prodotti non possa eseguirsi l'affrancazione al 5 per 100, stabilito colla legge del 1806, ma di doversi eseguire *ad una ragione molto più equa*.

5. Lo scambio provvisorio della percezione in derrate sembra utile al momento, ma il modo è *inabbracciabile*. La qualità delle lane si pretende *scelta*, ma ciò non può eseguirsi, tra perchè sarebbero continue le contese, e perchè dopo la scelta, il valore delle rimanenti lane sarebbe oltremodo depreziato; quindi per la qualità dovrebbe dirsi *commerciabile e ricettibile, giusta il costume della piazza di Foggia*.

Irregolare sarebbe il trasporto de' generi a spese de' censuarj in Barletta, o Manfredonia. Sarebbe giusto farsi la consegna in Foggia, secondo il solito, e siccome è stabilito ne' contratti.

È molto tenue il prezzo di ducati 50 a cantajo per le lane. E siccome i canoni nel 1806 furono livellati al prezzo dello lane fatto in quell'anno, che fu in ducati 87 : 50 il cantajo per quelle di prima condizione, e di ducati 86 per quelle di seconda condizione, così lo stesso prezzo dovrebbe fissarsi. Che se si voglia diminuire, perchè le lane si trovano ribassate a' ducati 72 : 75 il cantajo, secondo la voce del 1831, la diminuzione però non dev'essere che discreta.

In fine fa osservare, che nello scambio di percezione il real governo farebbe anche il vantaggio che in vece di attendere fino a novembre i pagamenti dell'ultimo terzo per le terre a pascolo, sarebbe soddisfatto nel mese di maggio il canone intero delle medesime.

Il consultore Bammacaro a vista di tutto ciò ha preliminarmente osservato.

Che essendosi proceduto nel 1548 alla misura delle terre del Tavoliere, allorchè dal vicerè di Toledo furono spediti in Puglia il *presidente Guerrera*, ed il luogotenente del tribunale della camera *Francesco Revertera* per la reintegra de' fondi usurpati a tempo delle passate guerre, tutte le terre furono ritrovate della estensione di carri 15,495, e versure 8, inclusivi i terreni aggregati al Tavoliere da Alfonso I d'Aragona, e sui quali fu costituita una servitù di pascolo in favore de' locati.

Fu quindi dal Consiglio collaterale, e dalla regia Camera stabilito nel 1550, che salva la ripartizione a farsi de'carri 558, e versure 7 del feudo di *Andria*, i rimanenti carri 14.937 ed una versura fussero divisi in modo, che carri 6263, restassero addetti alla coltura, e carri 8674, ed una versura al solo pascolo.

Nel 1555 furono da questa estensione risecati altri 1000 carri, e furono aggregati alle terre di coltura pel maggior comodo dell'annona di Napoli, poichè in quel tempo la Puglia ne somministrava la provvista.

Ed in seguito altri carri 600 furono pure staccati dalle terre a pascolo, ed addetti alla coltura; onde può conchiudersi che de' carri 15,500 della intera estensione del Tavoliere, carri 7500 circa rimasere di terre salde pel pascolo degli animali, e carri circa 8000 per uso di semina.

Questo dato di fatto assicura, che avendo permesso nel 1798 Sua Maestà il re Ferdinando I di gloriosa memoria, di potersi censire, e dissodare i *ristori*, e le così dette *poste frattose*, un'altra diminuzione ricevvetero le terre salde a pascolo. E quindi avendo dovuto i possessori delle terre di pmtata, per virtù delle leggi del 1806, e 1817 redimere dalla servitù del pascolo questi fondi, de'quali una parte era destinata per erba, ed essendosi dissodati carri 1300 delle dette terre salde a pascolo in virtù della legge del 1806, può calcolarsi prudenzialmente che le terre salde a pascolo furono ridotte in forza delle dette sovrane determinazioni a circa carri 5000, su i quali cadde la dissodazione del quinto, permessa dalla legge del 1817; e questa facoltà ha ridotto a quattro quinti le terre salde a pascolo, cioè a carri 4000 circa.

Passando poi all'esame delle due questioni, su le quali si è compiaciuta Sua Maestà di voler sentire il parere della consulta di questi suoi reali dominj.

Sulla dissodazione ha osservato.

Che le domande de' censuari perchè si permetta loro di poter dissodare, oltre il quinto delle altre terre a pascolo, sono fondate su la fiducia di poterne ritrarre ne' primi anni delle ubertosè raccolte, e soddisfare così o tutto, o parte de' canoni arretrati. Ma questo rimedio deteriora la condizione de' terreni che vanno a dissodarsi: non dà che un utile temporaneo agli stessi censuari: è nocivo agl'interessi del fisco.

Non v'ha dubbio, che le terre, lasciate lungamente in riposo, e specialmente le terre *salde a pascolo*, danno se sieno dissodate, ubertose ricolte ne' primi anni. Ma è ugualmente certo per esperienza e per ragione, che que' terreni dopo i primi anni si steriliscono. E se anche si restituissero poi a riposo, vi vuole del tempo, per farli riacquistare l'attitudine a quei buoni

erbaggi, che davano prima del dissodamento. Quindi i terreni soffrirebbero una deteriorazione, senzachè i censuari ne ritrarrebbero un vantaggio positivo e permanente.

Si aggiunga che cresciuta per li primi anni la quantità dei cereali, e per conseguenza diminuzione il prezzo, ne risentirebbero danno i proprietari, e coloni degli altri terreni del regno: ora sopra tutto che la estrazione de' grani è di gran lunga diminuita, per esserne scemato il bisogno presso gli esteri.

Nuocerebbe anche alla pastorizia il dissodamento illimitato. I terreni del tavoliere, come saggiamente osservò anni sono un dotto avvocato fiscale del reale patrimonio essendo in un clima assai temperato, producono in tutto l'inverno un pascolo sempre abbondante: ma nell'està si veggono aridi e senza alcuna verdura. D'altra parte nel tempo di està le montagne di Abruzzo, sgombre dall'alta neve, da cui sono coverte per 6 mesi dell'anno, producono un'erba del tutto conveniente al pascolo degli animali; e perchè pur si trovano, in quelle montagne, abbondanti e fresche acque, i pastori nel mese di maggio vi conducono i loro animali da' piani di Puglia. Un tale passaggio da' pascoli della Puglia a quelli di Abruzzo, di cui se ne trovano le memorie innanzi allo stabilimento dell'impero romano ha sempre renduta propria e naturale l'industria delle pecore in quelle contrade.

E se in qualche stagione straordinariamente, o precocemente fredda, grande è stata la mortalità delle pecore ne' terreni di Puglia, infinitamente maggiore sarebbe stata la loro mortalità ne' climi molto freddi degli Abruzzi.

Ecco perchè la trasmigrazione delle pecore dagli Abruzzi in Puglia, si è costantemente osservata per secoli, ed il perchè non senza ragione, ma fu anzi da saggi motivi consigliata la disposizione della legge del 1817, con cui fu limitata al quinto la facoltà di dissodare le terre salde a pascolo.

La diminuzione poi della pastorizia nuocerebbe a tutti quei comuni, e proprietari degli Abruzzi, i quali dalla fida delle erbe ne' mesi estivi, ritraggono i mezzi di provvedere a' loro bisogni.

Nocivo in fine sarebbe al fisco il libero dissodamento, poichè su le terre dissodate troverebbe men sicuro l'annuo canone che vi riscuote.

Ed il progetto di farsi da' censuari delle piantagioni su que' terreni, onde il fisco sull'appoggio di queste migliorie possa permettere altro dissodamento, incontra la difficoltà, che quei terreni sono per la maggior parte poco adatti a nutrire alberi di alto fusto, e molto opportuni al pascolo, ed alla semina.

Si aggiunga su questo punto, a tutto ciò che si è già osservato ne' diversi pareri trasmessi alla consulta, che se i censuari delle terre a pascolo sul tavoliere fiscale, per l'articolo 11 della legge del 1806 rimanevano esonerati dalla servitù della statonica, dovuta a' coloni delle terre a coltura, qualora avessero

migliorati con delle piante, prati sativi ec. i loro terreni; e questi mezzi non sono stati adoperati, per liberarsi da tale servitù è questa una pruova, che la piantagione su quei terreni non possa avere felici risultati.

D'altronde i censuari desiderano de' pronti rimedi per accorrere a' loro bisogni, e non attendere il frutto di quelle migliorie difficili ad ottenersi, e che esigono lungo tempo e spesa.

Quindi la facoltà di dissodare altra quota di questi terreni, oltre il quinto:

1. Dovrebbe essere ristretta tra dati limiti, e precisamente subordinata alle vedute che vanno qui appresso ad esporsi su la seconda quistione.

2. Non dovrebbe eseguirsi, se prima i censuari non abbiano affrançato il canone corrispondente alla parte che si vuol dissodare.

Sull'affranco ha considerato.

Che la legge del 1806 permise l'affranco de' canoni *su le terre di corte a coltura*; e quella del 1817 accordò *la facoltà di affrancare i canoni del tavoliere su le domande particolari, che pa' censuari si fossero indirizzati a Sua Maestà.*

Or siccome per le terre addette a coltura l'affranco de' canoni è utile a' censuari, ed al fisco, non incontra l'ostacolo della dissodazione, che può depreziarne il valore, e diminuire il pascolo degli animali; potrà permettersene l'affranco senza alcuna limitazione, accordando un'abilitazione maggiore a coloro che eseguissero fra un certo tempo l'affranco del canone intero.

Ma per le terre salde a pascolo essendosi ridotte a circa carri 4000, o poco più, sarà della saggezza di Sua Maestà di permetterne l'affranco, in modo, che una sovrana dichiarazione all'oggetto metta i censuari al caso di poter riunire il pieno dominio de' fondi, e così abilitarli all'affranco de' canoni; ma che intanto sian sicuri i censuari pastori, ed i possessori degli animali di numerose greggi, che non possa mancar loro il pascolo sufficiente, che da secoli han goduto su quei terreni.

Per contrario, potrebbe esser loro nocivo un affranco non graduale, e quindi la libertà di poter usare della parte affrancata come meglio gli piaccia, e di poter cedere i loro dritti a degli speculatori.

Quindi considerando, che per eseguirsi l'affranco di tutt'i canoni su le terre del tavoliere, vi bisogna la somma di circa 9 milioni: che per l'affranco di quelli su le terre a coltura, e di quelli delle terre a pascolo, vi bisognano 4 milioni, e più.

Che l'affranco non può eseguirsi che tra il giro di molti anni, ed in piccole rate, poichè i censuari non sono al caso di sborsare in breve tempo somme così ingenti.

Ch'estendendosi la dissodazione del quinto di tali terreni fino

al terzo per ora, non rimarrebbero per il pascolo che soli carri 3400 circa; il complesso di queste circostanze dà luogo appunto a quell'affranco graduale, ch'è dettato dalla prudenza, e conducente al bene della massa intera de' censuari del tavoliere e de' pastori Abruzzesi non censuari: tantoppiù, che vi vuole anche del tempo per introdursi de' prati sativi, e de' ricoveri, onde aversi meno bisogno degli erbaggi del Tavoliere, nel tempo che le montagne degli Abruzzi sono coverte di neve.

Il permettersi adunque di poter affrancare fra un certo tempo il terzo de' canoni sulle terre a pascolo, incluso il quinto dissodabile, o di già dissodato, e quindi il dippiù, nel modo che meglio creda Sua Maestà, conduce agl'interessi de' censuari, che per ora possono anche eseguire l'affranco per tutte le terre a coltura: assicura i proprietari degli animali, che questa nuova legge non può essere ad essi nociva: impegna la massa de' censuari ad unir denaro, per affrancar presto il terzo de' canoni, sperando in seguito l'affrancazione del resto; e farà in fine conoscere i risultati delle facoltà ad essi accordate, di dissodare un'altra quantità di terreno, e di affrancare buona parte de' canoni; e quali i vantaggi, che ne siano derivati in pro del fisco, e de' censuari medesimi.

E per questi motivi è stato di avviso:

1. Che potrebbe compiacersi Sua Maestà di permettere l'affranco di tutt'i canoni delle terre così dette *salde di corte a coltura*, accordandosi a' censuari la facoltà di poterne eseguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi sull'affranco qualche abilitazione a quei censuari, che ne' primi 6 anni, dal giorno della pubblicazione della nuova legge, affrancassero il canone intero.

2. Che possono dichiararsi affrancabili i canoni sulle terre salde a pascolo, ma l'affranco non possa eseguirsi che colla seguente limitazione, cioè:

Di potersi affrancare per ora la terza parte de' canoni su queste terre, includendovi in essa il quinto dissodabile, o di già dissodato; e che seguito l'affranco di questa parte delle terre a pascolo, possa Sua Maesà permettere l'affranco del resto, come meglio crederà nella sua saggezza, per l'interesse del real tesoro e della pastorizia.

3. Che l'affranco del terzo di questi canoni possa eseguirsi fra sei anni, ed in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carri di terreno; accordandosi qualche abilitazione a coloro che affrancassero ne' primi tre anni il terzo intero del canone.

4. Che l'affranco de' canoni su le terre a coltura, e del terzo su quelle a pascolo possa farsi con tanta rendita iscritta, che equivalga all'ammontare del canone.

5. Che oltre il quinto permesso dalla legge del 1817, non

possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno, ancorchè minima della terza parte affrancabile, se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

6. Che i dissodamenti debbano eseguirsi a' termini dell'articolo 35 della legge de' 13 gennaio 1817.

7. Che coloro che dissodassero, o facessero dissodare più dell'affrancato, sieno soggetti alle pene stabilite nell'articolo 36 della stessa legge.

Parere particolare del signor consultore monsignor Rossi emesso nelle sessione della consulta de' 29 maggio 1833 sull'affrancazione e dissodazione delle terre del Tavoliere.

Il sottoscritto nella divergenza, ed opposizione ancora dei pareri trasmessi alla consulta col Real Rescritto de' 27 luglio 1832 sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del Tavoliere:

Nella deficienza di statistiche esatte e comparative.

1. dello stato attuale, specialmente de' così detti proprietarii di armenti pastori, e locati, anche non censuarii, avanti e dopo la censuazione fin'oggi.

2. De' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore, fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come que' de' corpi religiosi mentovato nella legge de' 29 gennaio 1817.

3. De' miglioramenti per avventura fattisi ne' terreni censiti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro rispettivi prodotti.

Considerando, che specialmente negli Abruzzi (ove il sottoscritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de' Marsi dal 1805 al 1818, e d'onde trasferito in Puglia da vescovo di Sansevero vi dimorò sino al 1826) esiste una ben estesa classe de' pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla stessa posizione locale, e da abituati circostanze sono obbligati ed accostumati da memoria d'uomo di trasmigrare dall'autunno all'està co' loro armenti e greggi nel tavoliere di Puglia o nell'Agro Romano contiguo; tranne un certo numero di pecore strazionarie, o così dette *pagliarecce*, cui son capaci di nutrir nel lungo verno tra quelle graciali ed aride vette:

Considerando, che questo prodigioso numero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, di terre, e di capitali di Puglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se *illimitata della dissodazione*, e vie più *di simile affranco;* sarebbero obbligati o a maggiormente emigrare, o a dismettere le loro industrie per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte estaglio,

che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno serbata una parte senza addire alla semina le terre che li producono.

Considerando, che per effetto di un subitaneo e molto più se *illimitato* dissodamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia verrebbero eziandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietarii abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne, le quali da una parte offrono i più bei pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Puglia i suoi armenti e greggi *aestivatum*; fan determinarne fin da ora l'attual basso numero degli animali nel tavoliere della degradazione appunto delle stipulazioni di affitto de' loro pascoli, ancorchè la estensione di tali pasture estive siasi cotanto raccorciata sotto l'opere della divisione demaniale.

Considerando, che tai riflessi non isfuggirono le vedute e le provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817 che nell'esordio di quella legge premise — » Aver osservato, che i cambiamenti avvenuta nella economia del Tavoliere per effetto della già eseguita censuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoltura, e la pastorizia, che la imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito. E volendo Egli riparare ai *disordini* che la esperienza aveva fatto conoscere di aver canciato il sistema del Tavoliere, ed a *prevenire i danni*, che risulterebbero contro la prosperità di una gran parte dei sudditi, aveva creduto giusto, ed opportuno di adottare quella transazione in cui ne'94 articoli intesi a rimarginare le piaghe occasionate per tale cangiamento, accorre a restituire il detto equilibrio dell'agricoltura e pastorizia del regno; e specialmente a soccorrere il ceto de' pastori, e locati anche non censuarii, ed i proprietarii abruzzesi di dette montagne, con esenzioni, grazie speciali, *deputati per invigilare alla economia e governo* del medesimo tavoliere, e rilasci correlativi (legge de' 13 gennaio 1817. Articoli 30 39 40 62 a 65 69 93).

Dopo tali considerazioni e riflessi tendenti a conservare al possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuetudine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi colleghi, e del voto della maggioranza, che risultano da' rispettivi rapporti.

Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto, qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto, credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in tal caso egli lo scrivente associando le sue deboli alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultor relatore commendator Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo,

sulle quali cioè da' censuarii si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parere colle limitazioni e gradazioni dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti le considerazioni del sottoscritto specialmente a pro de' proprietarii di armenti e pastori non censuarii abruzzesi, e de' loro pascoli estivi ed invernali con que' regolamenti, che intesi gl'interessati nel modo regolare giudicherà più conducenti; a scanso di ogni pregiudizio degl'interessi del real tesoro, dei censuarii de' proprietarii de' terreni nell'estensione del tavoliere; e senza danno dell'agricoltura, della pastorizia, e del regio erario; salvo il quinto, che rimanga in facoltà de' censuarii di dissodare a norma della legge del 1817 e del dritto, che acquistarono detti censuarii a titolo oneroso, pagando la rilevante somma di ducati un milione ed ottocentomila.

Parere particolare dei signori consultori Canofari e Capone emesso nella sessione del 29 maggio 1833 sulla dissodazione ed affrancazione delle terre del Tavoliere.

I consultori *Canofari*, e *Capone* adottano i due generali principj dell'affrancabilità e delle ulteriori dissodazioni, contenuti ne' due primi dei sei articoli della pluralità. Ma perchè tali principj siano applicati con una giusta gradazione, necessaria a prevenire tutti gl'inconvenienti notati nel rapporto del consultor Bammacaro relatore, opinano, che sarebbe opportuno di far precedere un dettagliato regolamento, da proporsi a Sua Maestà da una commessione di persone pienamente istruite di tutta la località del Tavoliere.

Aggiungono al secondo articolo del parere della maggioranza, che la dissodazione del quinto permessa dalla legge del 1817, se resti parte a farsene per lo compimento, non debba aver bisogno di preventiva affrancazione, come ne ha avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente il quinto loro.

Inoltre, che le prime affrancazioni debbano imputarsi rispettivamente per ciascuno alle terre già dissodate di sua pertinenza, onde l'affrancazione siegua di mano in mano sul tutto, e non sieno pregiudicati gl'interessi di Sua Maestà, a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli del parere della maggioranza.

Parere particolare del consultore cavaliere Zurlo emesso nella sessione del 29 *maggio* 1833.

Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto se debba o no permettersi l'affrancazione de' canoni del Tavoliere, come era stato disposto col decreto de' 21 maggio 1806; e nel caso affermativo, quale ne dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria sulla prima parte sono stati di uniforme sentimento affermativo: sono stati disuniti tra loro sul modo di permettersi il libero uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perchè possano indi i censuarj divenuti padroni delle terre farne quell'uso che più li piace: salvi i luoghi boscosi e frattosi che hanno le loro regole inalterabili: due altri colleghi hanno ciascuno opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione, dissodare il terzo delle sue poste erbifere, e migliorarle a suo modo; e l'altro ch'è stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario pastore dissodare a riprese il suo terreno, ma affrancando prima ciò che vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principj su' quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprietà che resta al fisco del Tavoliere di Puglia sia in un continuo progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano a bastanza. La progressione anche lenta di questa differenza è una gran minaccia agl'interessi fiscali, e la nostra attuale discussione mostra quanto chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le conseguenze. Colla legge de' 13 gennajo 1817, che doveva esser basata al mio debole modo di vedere sopra altri principj, e che doveva mettere il Tavoliere ad un punto di rendita più proporzionale con quel vantaggio che ritrarre ne dovevano i censuarj, lasciando a' medesimi il residuo de' capitali indispensabili a chi esercita estese industrie, si erano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria molto al di là di questo limite; e con talune ordinate forzose affrancazioni si erano riscossi da' censuarj circa due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare; somma questa seconda anche vistosa, con cui non solo i censuarj portavano avanti le industrie, ma rimpiazzavano eziandio le perdite inseparabili da queste speculazioni. Quindi dal primo giorno dopo il 1817, miseria ed attrassi al primo decremento de' prezzi delle produzioni industriali, attrassi tuttavia costanti, e non ripianati che in parte dopo più anni di feraci stagioni, e di

felici prezzi specialmente de' cereali, che avrebbero dovuto farli scomparire interamente; quindi è obbligato il tesoro a tenere una somma di oltre a ducati 90,000 in aiuto de' censuari, anche dopo il ribasso di oltre a ducati 100,000, su' canoni; nè vi vuole altro per rendere dimostrato ciò che ho premesso.

2. Non ammette dubbio, che tutto questo indichi la miseria in cui sono caduti i censuari pastòri ed agricoltori, alla quale applicar si devono quei rimedi che sono i soli capaci a rianimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvilimento.

Premessi questi principj vediamo se l'immaginata affrancazione de' canoni, su di cui si versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti, che si desiderano. L'affrancazione de' canoni, con cui si trasferirebbe a' censuarj la proprietà delle terre censite tutta intera, slacciarebbe queste dai ligami che soffrono, e se ne lasciarebbe libero ed ugualmente intero l'use a' possessori, onde poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del Tavoliere seminatorio possono dirsi utili proprietarj gli uomini, che ne tirano colle loro mani, e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero non così; l'uomo non può toccarlo; l'uso è de' soli animali che vi pascolano; se vivono, danno all'uomo un ritratto utile; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna un semplice pagatore. Più: i primi ed i secondi soggetti a disgrazie, ed a mille casi di devoluzione, non possono essere attaccati ad una proprietà utile di fondi schiavi, che reputano per essi precaria: l'acquisto della proprietà assoluta, libera e tutta intera, ve li attaccarebbe veramente, e potrebbe farli tornare dal languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

Ma suole accadere nelle grandi operazioni che nella mente delle persone le più savie, e riflessive sorgano de' dubbj inseparabili dalle medesime.

1. Dubbio — Se si permetterà a' censuarj di fare libero uso delle loro terre erbifere prima che le affrancazioni non sieguano, possono essi rompere, e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisco inutili; quindi rovine irreparabili della proprietà fiscale.

2. Dubbio — L'uso libero delle terre farebbe cadere la coltura particolarmente su' saldi vergini tanto per la pastorizia necessarj, e che per la loro ubertosità di prodotti attirerebbero la prima vista dell'avido censuario; quindi rovina della pastorizia particolarmente de' possessori.

Conseguenza di questi dubbj, o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione prima, e proporzionale uso libero dopo.

Opinando io in contrario se volessi tali dubbj dileguare, mostrando, che le dissodazioni fatte diedero la facoltà di affrancare i canoni concessa col decreto de' 21 maggio 1806 non hanno

sicuramente fatto perdere al fisco i fondi del Tavoliere, nò rovinata la nostra nomada pastorizia, ma anzi aumentate le produzioni a vantaggio de' censuarj, che forse sono i soli, che hanno attrasso; e se volessi riportarmi alle ragioni nascenti dai principj generali tanto dottamente sviluppati da' degni soggetti, che ultimamente hanno scritto sopra questa materia, forse il mio ragionamento farebbe un troppo debole effetto. I dubbj nascono dal timore di un fatto, che può avvenirne. L'impressione a prima vista n'è grande, ed essa non può svanire, che dietro una ragionata analisi (alla quale sola mi fermo) analisi, ch'è relativa alla parte erbifera del Tavoliere, giacchè sulla seminatoria non cadono riflessioni. In un ceto numeroso come è quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si riducesse colle braccia altrui ad abusarne, ma in generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

I censuarj pastori si dividono in due classi, una di abruzzesi, l'altra di pugliesi; ed il Tavoliere erbifero è diviso presso a poco metà a' primi, metà ai secondi, per l'uso de' loro animali, che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel Tavoliere, ma che non ha industrie di sorta alcuna per covrirlo.

Gli abruzzesi in gran parte non hanno dissodato neppure il quinto, non ostante la facoltà avutane nella stipola de' contratti in forza del decreto de' 13 gennaio 1817. Sobrii, moderati, esatti sono essi, i meno che presentano arretrati, e tutto sacrificano all'adempimento de' proprj doveri. Ed è stato osservabile, che proibitasele con ordinanza la convenuta dissodazione del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostante il forte bisogno che ne avevano, e non ostante il dritto di eseguirlo in forza de' contratti, che sarebbero stati resi esecutivi dal magistrato ordinario.

Vi è di più — Gli abruzzesi possessori di numerose industrie di animali colle quali vivono, non dandoli i loro montuosi territorj altre risorse, che solo erbe estive, non fanno temere quei mali che s'immaginano: pastori nati possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di animali per profittarne: le calano in Puglia l'inverno, le riconducuno ne' loro comuni il maggio, aborrendo a ragione ogni industria agricola, che li obligasse a trattenersi in Puglia ne' tempi estivi lontani dalle famiglie, e dal centro de' loro affari. L'affrancazione, che li esimerebbe da mille timori, li attaccherebbe più alla loro proprietà erbifera, non farebbero essi che migliorarla, e con poche modifiche continuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli da costoro? Chi scrive lo sa per prova.

I censuari Pugliesi, che sono più agricoltori che pastori, potrebbero far temere qualche abuso: ma sono anch'essi ben ca-

richi di animali: oltre le massarie di pecore necessarie per l'incrasso delle terre sono obbligati a tenere quelle degli animali grossi, d'onde devono uscire le loro caravane di bovi per la coltura; e devono tenere giumente, e bufale per la trebbia, e per covrire colle ultime le loro poste paludose. L'abuso dunque non deve in generale temersi, neppure per parte di costoro. Ed in una grande operazione non devono curarsi i piccioli disordini, dove qualcheduno ne avvenisse: a buon conto la professione natia è necessaria per gli abruzzesi; ugualmente necessaria per i pugliesi. Le industrie degli animali di cui nè gli uni, nè gli altri potrebbero mai privarsi formerebbero sufficientissima garentia da non far temere abuso per parte loro.

Del ceto anomalo, che possiede erbe senza animali, non si può dire lo stesso; per esso solo valerebbero quelle cautele, che si sono immaginate troppo generalmente per tutti; essi escono dalle vedute, che io porto su'veri pastori, che possedono il Tavoliere erbifero, e che hanno bisogno di aiuto. Parlando solo di questi ho premesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co' loro attrassi non ostante il ribasso de' canoni, e col bisogno di un capitale di aiuto del governo: or non so immaginare come il rimedio dell'affrancazione de' canoni ideato per ripararvi potesse aver luogo quando non se li permettesse il libero uso de' fondi prima dell'effettiva affrancazione de' canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? Corpi smunti per tornare in forze hanno bisogno di ristori, non di ulteriori salassi. Un censuario avvilito non può affrancare i canoni, che colle risorse successive, che dar li devono prima di tutto i fondi censiti; quindi l'uso de' fondi deve precedere non susseguire l'affrancazione: il credito, che si procurerebbe un proprietario, che migliora un fondo divenuto tutto suo proprio supplisce al resto. Replico qui ciò che ho detto altra volta, se il Tavoliere si affranchi anche in parte, l'interesse del governo nel resto sarebbe quello di avere rendite redemibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso.

Quindi a mio avviso

1. Che dovrebbe essere libera l'affrancazione de'canoni, niuno escluso.

2. Facoltà di affrancare in rendita iscritta purchè si facesse fra dieci anni. Scorso questo termine l'affrancazione dovesse seguire in contanti; le rendite, ed il contante destinati sempre alla estinzione del debito pubblico.

3. Facoltà specialmente per i censuari agricoltori di affrancare ogni canone anche a riprese, e per parti, purchè la parte che si affranchi non sia minore di 25 ducati di rendita.

4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge senza affranco preventivo a' censuari pastori.

5. Facoltà a' pastori possessori di animali, anche senza affranco preventivo, di dissodare le terre a pascolo di qualun-

que natura, eccetto i boscosi, e frattosi, e dissodarle però a riprese, e per parti da stabilirsi d'accordo col fisco del Tavoliere, sulla quantità maggiore o minore de' canoni, per aggiugnersi con questa modifica una cautela di più, onde evitarsi ogni timore di abusi. Non sarà lecito dissodare una seconda parte se non sia stata affrencata la prima.

6. Per i possessori anomali delle terre a pascolo, senza che abbiano industrie a covrirle ed a garantirne le operazioni, vedrà il fisco del Tavoliere, vista l'estensione di queste terre che debbono essere poche, se convenga adottare per le medesime quelle misure, che si sono proposte pe' pastori possessori di animali.

Parere della maggioranza della consulta emesso nella sessione del 29 maggio 1833 a relazione del consultore signor duca di Avena.

Con reale rescritto de' 27 luglio 1831 fu incaricata la consulta di esaminare:

1. Se sia utile l'affrancazione de' canoni sulle terre del tavoliere di Puglia.

2. Se convenga permettersi la dissodazione di queste.

Contemporaneamente vari rapporti ed alcune memorie si trasmisero coll'incarico di tener conto nell'esame di quanto erasi diversamente opinato.

Altre memorie sullo stess'oggetto pervennero alla consulta con rescritti del 7 settembre, 26 ottobre 1831, 21 aprile 1832, e con una ministeriale del 21 dicembre 1831.

In un primo lavoro preparatorio la commissione per gli affari interni e delle finanze relatore il barone commendator Bammacaro, non solo tutti i rapporti e le memorie trasmesse, vennero a minuto esaminate, ma non si mancò di mettere a calcolo le osservazioni di altri scrittori, che nell'idea del pubblico bene e di farsi conoscere non ignari nell'utilissima scienza della pubblica economia, aggiunser le loro all'emesse opinioni. La memoria però del cavaliere Tortora, inviata col real rescritto de' 7 settembre 1831 non si versa sull'argomento dell'affrancazione de' canoni e della dissodazione delle terre, trattandovisi soltanto di un nuovo metodo per l'esazione de' canoni in generi, ch'ei crede vantaggiosissimo agl'interessi de' censuari, all'erario, ed a provvedere con risparmio alle sussistenze ed a' foraggi dell'esercito. Quindi di questa estranea disamina non doveasi tener parola.

Discusse con maturità tutte le altre opinioni, la maggioranza della commissione non seguì le idee del relatore, e il sottoscritto concorrendo nel parere della maggioranza, qualche dilucidazione credeva importante, non già riguardo alla soluzione del

doppio problema, della convenienza cioè dell'affrancazione dei canoni, e dell'intera libertà a' proprietari di far quell'uso che avesser creduto più proprio a' loro interessi sulle quote affrancate, ma sopra riguardi più regolamentari che legislativi, onde questa sovrana munificenza, degna del cuore del nostro ottimo Re e della sapienza del suo ministero, con andamento progressivo si rendesse benefica.

Portatosi l'esame in consulta, il sottoscritto credè suo dovere di render più chiara la sua prima idea, dimostrando come pienamente col parere della maggioranza della commissione convergea. E il parere della maggioranza della consulta accolse ed approvò il parere della maggioranza della commissione il quale trovavasi concepito ne' seguenti termini:

» 1. Che fosse lecita l'affrancazione su tutte le terre seminatoriali ed erbose del tavoliere, nessuna eccettuata.

» 2. Dissodazione, dopo l'affrancazione, anche illimitata, menochè de' boschi, fratte, e tratturi.

» 3. L'affrancazione al 5 per 100 sul canone che pagano i censuari rispettivamente sulla quota delle terre a loro censite.

» 4. Permettere l'affrancazione da un carro in sopra senza limitazione di tempo.

» 5. Con rendita iscritta sul gran libro.

» 6. Il prezzo sborsato nell'atto della stipula senza eccezione.

» 7. Ogni enfiteuta che vuol affrancare deve affrancare prima tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la facoltà di affrancare quelle degli altri, se però questi ultimi non vogliono affrancare.

Opinioni in alcune parti singolari però ebbero monsignor Rossi, i commendatori Caنofari e Capone, il cavaliere Zurlo, il barone Bammacaro, e il sottoscritto; il quale destinato a porre in carta i fatti e le riflessioni su cui il parere della maggioranza si fonda, premette la trascrizione de' voti singolari.

Monsignor Rossi così si esprime:

» Il sottoscritto nella divergenza ed opposizione ancora de' pareri trasmessi alla consulta colla real carta de' 27 luglio 1832 sulla utilità dell'affranco, e sulla convenienza della dissodazione de' terreni del tavoliere.

» Nella deficienza di statistiche esatte e comparative:

1. dello stato attuale specialmente de' così detti proprietari di armenti pastori, e locati anche non censuari, avanti e dopo la censuazione fin oggi:

2. de' terreni del tavoliere o nel tavoliere esistenti, sia affrancati, sia dissodati o no, della loro diversa natura, valore, fruttato, ed estaglio, e se di proprietà altrui, come quei dei corpi religiosi mentovati nella legge de' 29 gennaio 1817:

3. de' miglioramenti per avventura fattisi ne' terreni censiti tanto per l'agricoltura, quanto per la pastorizia, e de' loro rispettivi prodotti.

» Considerando che specialmente negli Abruzzi (ove il sottoscritto ha riseduto per tredici anni da vescovo de' Marsi dal 1818, e donde trasferito in Puglia da vescovo di Sansevero vi dimorò sino al 1826) esiste una ben estesa classe di pastori, che non ha censuazioni, i quali dalla stessa posizione locale, e da abituali circostanze sono obbligati ed accostumati da memoria d'uomo di trasmigrare dall'autunno all'està co' loro armenti e greggi nel Tavoliere di Puglia o nell'agro Romano contiguo; tranne un certo numero di pecore stazionarie, o così dette *puglierecce*, cui son capaci di nutrir nel lungo verno tra quelle glacili ed aride vette.

» Considerando che questo prodigioso numero di pastori ordinariamente piccoli e poveri, privi di terre e di capitali nel tempo in cui gli antichi pascoli di Puglia andrebbero ad essere ristretti in forza della libertà, massime se *illimitata* delle *dissodazione*, e vie più di *simile affranco*, sarebber obbligati o a maggiormente emigrare, o a dismettere le loro industrie per non trovar pascoli adattati al loro bestiame, o per non poter corrispondere il forte-estaglio che si pretenderebbe a ragione da quelli che ne avranno portata una parte senza addire alla semina le terre che il producono.

» Considerando che per effetto di un subitaneo e molto più, se *illimitato* dissodamento delle terre fiscali con tale diminuzione della pastorizia, verrebbero eziandio a mancare le più belle risorse, che i comuni e proprietari abruzzesi ritraggono dagli estagli, e dalle fide delle loro montagne le quali da una parte offrono i più be' pascoli estivi alla nostra pastorizia, che fin da tempi di Varrone vi condusse dalla Puglia i suoi armenti e greggi *aestivatum*, fan determinare fin da ora l'attual basso numero degli animali nel Tavoliere dalla degradazione appunto delle stipulazioni di affitto de' loro pascoli, ancorchè la estensione di tali pasture estive siasi cotanto raccorciata sotto l'opera della divisione demaniale.

» Considerando che tai riflessi non infuggirono le vedute e le provvidenze del sapientissimo legislatore nel 1817 che nell'esordio di quella legge premise aver osservato che i cambiamenti avvenuti nella economia del Tavoliere per effetto della già eseguita censuazione avevano alterato l'equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, che la imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi, e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito: o volendo Egli riparare a' *disordini* che la sapienza aveva fatto conoscere di aver cangiato il sistema del Tavoliere, ed a *prevenire i danni*, che risulterebbero contro la proprieta di una gran parte de' sudditi, aveva creduto giusto ed opportuno di adottare quella transazione in cui ne' 94 articoli intesi a rimarginare le piaghe occasionate per tale cangiamento, accorre a restituire il detto equilibrio dell'agricoltura, e pastorizia del regno, e special-

mente a soccorrere il ceto de' pastori, e locati anche non censuari ed i proprietari abruzzesi di dette montagne, con esenzioni, grazie speciali, *deputati per invigilare alla economia e governo* del medesimo Tavoliere, e rilasci correlativi (legge de' 13 gennaio 1817; articoli 30, 39, 43, 62 a 65, 69, 93).

» Dopo tali considerazioni e riflessi tendenti a conservare al possibile il sistema suddetto stabilito dall'annosa consuetidine ed esperienza de' secoli nella varietà de' divisamenti de' suoi celleghi e del voto della maggioranza, che risultano da' rispettivi rapporti.

» Il sottoscritto nel momentoso e difficile avviso richiesto, qualora Sua Maestà nella pienezza de' suoi lumi e delle nozioni necessarie all'oggetto credesse della sua giustizia e prudenza indurre qualche cangiamento nell'indicato sistema, in tal caso egli lo scrivente associando le sue deboli, alle mature osservazioni contenute nel rapporto del consultore relatore commendatore Bammacaro; ed in ordine all'affrancazione, e dissodazione delle sole terre salde di corte a coltura e pascolo, sulle quali cioè da' censuari si corrisponde il canone alla regia corte, ne divide il parere colle limitazioni e gradazioni dal medesimo relatore proposte; tenendosi ben vero presenti le considerazioni del sottoscritto specialmente a pro de' proprietari di armenti e pastori non censuarii abruzzesi, e de' loro pascoli estivi ed invernali, con que' regolamenti, che intesi gl'interessati nel modo regolare giudicherà più conducente; a scanso di ogni pregiudizio degl'interessi del real tesoro, de' censuarii, de' proprietarii de' terreni nell'estensione del Tavoliere, e senza danno dell'agricoltura della pastorizia, e del real Erario, salvo il quinto, che rimanga in facoltà de' censuari di dissodare a norma della legge del 1817, e del dritto che acquistarono detti censuarii a titolo oneroso pagando la rilevante somma di ducati 1,800,000.

I commendatori Canofori e Capone ragionano in questa sentenza.

» I consultori Canofari e Capone adottano i due generali principi delle affrancabilità e delle ulteriori dissodazioni, contenuti ne' due primi de' sette articoli della pluralità. Ma perchè tali principi siano applicati con una giusta gradazione, necessaria a prevenire tutti gli inconvenienti notati nel rapporto del consultore Bammacaro relatore, opinano, che sarebbe opportuno di far precedere un dettagliato regolamento, da proporsi a Sua Maestà da una commessione di persone pienamente istrutte di tutta la località del Tavoliere.

» Aggiungono al secondo articolo del parere della maggioranza, che la dissodazione del quinto, permessa dalla legge del 1817 se resti pareri a farsene per lo compimento, non debba aver bisogno di preventiva affrancazione, come non ne ha

avuto bisogno per quelli, che han già dissodato interamente il quinto loro.

» Inoltre, che le prime affrancazioni debbano imputarsi rispettivamente per ciascuno alle terre già di sua pertinenza, onde l'affrancazione segua di mano in mano sul tratto; e non sieno pregiudicati gl'interessi di Sua Maestà a cui carico rimarrebbero altrimenti i terreni deteriorati.

» In fine convengono pienamente negli altri quattro articoli del parere della maggioranza.

Il cavaliere Zurlo viene alle seguenti considerazioni.

» Il quesito da sciogliersi dalla consulta è quello appunto, se debba o no permettersi l'affrancazione de' canoni del Tavoliere, com'era stato disposto col decreto de' 21 maggio 1817, e nel caso affermativo, quale ne dovesse essere il modo di esecuzione. I rispettabili colleghi della commessione preparatoria, sulla prima parte, sono stato di uniforme sentimento affermativo. Sono stati discordi tra loro sul modo di permettersi il libero uso delle terre, che ne sarebbe la conseguenza. La maggioranza ha opinato, che prima debba affrancarsi tutto, perchè possano indi i censuarii, divenuti padroni delle terre, farne quell'uso che più li piace; salvi i luoghi boscosi, e frattosi, che hanno le loro regole inalterabili. Due altri colleghi, hanno ciascuno opinato singolarmente, uno per la facoltà al censuario di potere, pendente l'affrancazione, dissodare il terzo delle sue poste erbifere, e migliorarle a suo modo; e l'altro, ch'è stato l'accuratissimo relatore dell'affare, di potere il censuario di pasture dissodare a ripreso il suo terreno; ma affrancando prima, ciocchè vuole dissodare, e dandogli un dato numero di anni per eseguirlo.

» Venuti questi tre diversi pareri all'esame della consulta, io nel presentare a questo rispettabile consesso il mio debole avviso, premetto alcuni principi, sopra i quali esso poggia.

1. Non ammette dubbio, che la proprietà che resta al fisco del tavoliere di Puglia, sia in un progressivo deperimento. Le devoluzioni che crescono ogni anno di numero, e le riconcessioni che ogni anno più diventano rare, lo indicano abbastanza. La progressione, anche lenta di questa differenza, è una gran minaccia agl'interessi fiscali; e la nostra attuale discussione, mostra quanto, chi ad essa ci ha chiamati, sia pieno di sollecitudine, prevedendone le conseguenze. Colla legge de' 13 gennaio 1817 che doveva esser basata (al mio debole modo di vedere) sopra altri principi; e che doveva mettere il tavoliere ad un punto di rendite più proporzionate, con quel vantaggio, che ritrarre ne dovevano i censuari, lasciando a' medesimi il residuo de' capitali, indispensabili a chi esercita estese industrie, si erano invece portati i canoni, ed il prodotto inclusa la fondiaria, molto al di là di questo limite, e con talune ordinate forzose affrancazioni si erano riscossi da' censuari, circa

due milioni, oltre i primi due tirati dal governo militare, somma questa anche vistosa, con cui, non solo i censuari, portavano avanti le industrie; ma eziandio rimpiazzavano le perdite inseparabili da queste speculazioni. Quindi dal primo giorno, dopo il 1817 miseria ed attrassi al primo decremento dei prezzi delle produzioni industriali; attrassi tuttavia costanti, e non ripianati che in parte dopo più anni di feraci stagioni, o di felici prezzi, specialmente de' cereali che avrebbero dovuto farli scomparire interamente. Quindi è obbligato il tesoro a tenere una somma di oltre a ducati 90 mila in ajuto de' censuari, anche dopo il ribasso di oltre a ducati 100 mila su' canoni; nè vi vuole altro, per rendere dimostrato ciocchè ho promesso.

» 2. Non ammette dubbio, che tutto indica la miseria, in cui sono caduti i censuari pastori, ed agricoltori, alla quale applicar si devono que' rimedi, che sono i soli capaci a rianimare la loro attività, e darli i mezzi da uscire dall'avvilimento.

» Premessi questi principi, vediamo, se l'immaginata affrancazione de' canoni su de' quali versa l'esame della consulta, possa produrre gli effetti che si desiderano. L'affrancazione dei canoni, con cui si trasferirebbe a' censuari la proprietà delle terre censite, tutta intera; lascerebbe libero ed egualmente intero l'uso a' possessori, onde poterne colla loro attività trarre il massimo profitto. Oggi del tavoliere seminatorio, possono dirsi utili proprietari, gli domini che ne tirano colle loro mani e coll'industria il frutto, e ne pagano il canone; ma dell'erbifero, non così. L'uomo non può toccarlo; l'uso è che i soli animali che vi pascolano, se vivono, danno all'uomo un ritratto utile; morendo nell'inverno, diventa l'uomo senza risorsa alcuna, un semplice pagatore. Più, i primi ed i secondi soggetti a disgrazie ed a mille casi di devoluzioni, non possono essere attaccati ad una proprietà utile, solamente di fondi schiavi, che reputano per essi precaria. L'acquisto della proprietà, assoluta, libera e tutta intera, ve li attaccherebbe veramente, e potrebbe farli tornare dal languore al comodo. Quale idea più savia di questa?

» Ma suole accadere nelle grandi operazioni, che nella mente delle persone più savie e riflessive, sorgano de' dubbi inseparabili dalle medesime.

» Primo dubbio. Se si permetterà a' censuari di fare libero uso delle loro terre erbifere, prima che le affrancazioni non seguano, possono essi rompere e sfruttare le terre, abusandone, ed indi lasciarle al fisco inutili. Quindi rovina irreparabile della proprietà fiscale.

» Secondo dubbio. L'uso libero delle terre, farebbe cadere la coltura, particolarmente su' saldi vergini tanto per la pastorizia necessari, e che per la loro ubertosità di prodotti, attirerebbero la prima vista dell'avido censuario. Quindi rovina della pastorizia particolarmente de' possessori.

» Conseguenza di questi dubbi: o intera affrancazione di tutto prima, e poi libero uso di tutto; o parziale affrancazione prima e proporzionale uso libero dopo.

» Opinando io al contrario, se volessi dileguare tali dubbi, mostrando, che le dissodazioni fatte dietro la facoltà di affrancare i canoni, concessa col decreto di maggio 1806 non hanno sicuramente nè fatto perdere al fisco i fondi del tavoliere, nè rovinata la nostra nomada pastorizia; ma anzi aumentate le produzioni a vantaggio de' censuari, che forse sono i soli, che non hanno attrasso; e se volessi riportarmi alle ragioni che nascono da' principj generali, tanto dottamente sviluppati da illuminati soggetti che ultimamente hanno scritto sopra questa materia, forse ogni mio ragionamento, farebbe un debole effetto. I dubbi nascono dal timore di un fatto, che può accadere: l'impressione a prima vista n'è grande; ed essa non può sparire, che dopo una ragionata analisi (alla quale solamente mi fermo) ch'è relativa alla parte erbifera del tavoliere, giacchè sulla seminatoria non cadono riflessioni. In un ceto numeroso, com'è quello de' pastori vi può essere qualcheduno che per la miseria estrema, e per la non curanza di alcuna proprietà si riducesse colle braccia altrui ad abusarne; in generale però presentano tutti gli altri la dimostrazione del contrario.

» I censuari pastori si dividono in due classi: una di Abruzzesi, l'altra di Pugliesi, ed il tavoliere erbifero è diviso presso a poco, metà a' primi, metà a' secondi per l'uso de' loro animali che vi si menano al pascolo. Vi è una terza classe anomala, che possiede erbe nel tavoliere, ma che non ha industrie di sorte alcuna per covrirle.

» Gli Abruzzesi in gran parte non hanno dissodato neppure il quinto, non ostante la facoltà avutane nella stipula de' contratti in forza del decreto de' 13 gennaio 1817. Sobri, moderati, esatti sono essi, i meno che presentano arretrati, e tutto sacrificano all'adempimento de' propri doveri; ed è stato osservabile, che proibitaseli con ordinanza la convenuta dissodazione del quinto, hanno continuato a non toccarlo, non ostante il forte bisogno che ne avevano, e non ostante il dritto di eseguirlo in forza de' contratti, che sarebbero stati resi esecutivi dal magistrato ordinario.

» Vi è dippiù. Gli Abruzzesi possessori di numerose industrie di animali, colle quali vivono, non dandoli i loro montuosi territori altre risorse, che solo erbe estive, non fanno temere que' mali che s'immaginano: pastori nati possessori di sole erbe estive nelle loro montagne, devono necessariamente tenere industrie di animali per profittarne. Le calano in Puglia l'inverno, le riconducono ne' loro comuni il maggio; abborrendo a ragione ogni industria agricola, che li obbligasse a trattenersi in Puglia ne' tempi estivi, lontani dalle famiglie, e dal centro dei loro affari. L'affrancazione che li esimerebbe da mille timori li

attaccherebbe più alla loro proprietà erbifera; non farebbero essi che migliorarla, e con poche modifiche continuerebbero ad essere sempre pastori. Qual timore di vedere manomessi i pascoli di costoro? chi scrive, lo sa per prova.

» I censuari pugliesi, che sono più agricoltori, che pastori, potrebbero far temere qualche abuso: ma sono anch'essi ben carichi di animali. Oltre le massarie di pecore necessarie per l'ingrasso delle terre, sono obbligati a tenere quelle degli animali grossi, donne devono uscire le loro caravane di buoi per la coltura, e devono tenere giumente e bufale per la trebbia, e per covrire colle prime le loro poste paludose. L'abuso dunque, non deve in generale temersi neppure per parte di costoro, ed in una grande operazione non devono curarsi i piccoli disordini, dove qualcheduno ne avvenisse. A buon conto, la professione natia è necessaria per gli Abruzzesi, ugualmente necessaria pei pugliesi. Le industrie degli animali di cui nè gli uni, nè gli altri potrebbero mai privarsi, formerebbero sufficientissima garentia da non temere abuso per parte loro.

» Del ceto anomalo, che possiede erbe senza animali, non si può dire lo stesso, ma essi escono dalle vedute, che io porto su i veri pastori che posseggono il tavoliere erbifero, e che hanno bisogno di ajuto.

» Parlando solo di questi, ho permesso di essere essi caduti in gravissimo languore, e ne ho fatta la dimostrazione co' loro attrassi, non ostante il ribasso de' canoni, e col bisogno di un capitale di ajuto del governo. Or non so immaginare, come il rimedio dell'affrancazione de' canoni ideato per ripararvi, potesse aver luogo, quando non se li permettesse il libero uso dei fondi prima dell'effettiva affrancazione de' canoni. Da qual fonte prenderne i mezzi? corpi smunti, per tornare in forza hanno bisogno di ristori, non di ulterior salassi. Un censuario avvilito non può affrancare i canoni, che colle risorse successive che dar gli devono prima di tutto i fondi censiti; quindi l'uso dei fondi deve precedere, non susseguire l'affrancazione: il credito che si procurerebbe un proprietario che migliora un fondo, divenuto tutto suo proprio, supplirebbe al resto. Replico qui, ciochè ho detto altra volta. Se il tavoliere si affranchi anche in parte, l'interesse del governo, nel resto sarebbe quello di avere rendite redimibili, ed in conseguenza commerciabili per farne uso.

» Quindi è mio avviso.

» 1. Che dovrebb'essere libera l'affrancazione de' canoni, niuno escluso.

» 2. Facoltà di affrancare in rendita iscritta, purchè si facesse fra 10 anni. Scorso questo termine, l'affrancazione dovesse seguire in contanti: le rendite, ed il contante destinati sempre all'estinzione del debito pubblico.

» 3. Facoltà specialmente pe' censuari agricoltori di affran-

care ogni canone anche a riprese, e per parti, purchè la parte che si affranchi non sia minore di ducati 25 di rendita.

» 4. Facoltà di dissodare i quinti permessi dalla legge, senz'affranco preventivo a' censuari pastori.

» 5. Facoltà a' pastori possessori di animali, anche senz'affranco preventivo di dissodare le terre a pascolo di qualunque natura, eccetto i boscosi e fiattosi, e dissodarle però a riprese, e per parti da stabilirsi sulla maggiore o minore quantità dei canoni di accordo col fisco del tavoliere, per aggiungersi con questa modifica una cautela dippiù, onde evitarsi ogni timore di abuso. Non sarà lecito dissodare una seconda parte, se non sia stata affrancata la prima.

» 6. Pe' possessori anomali delle terre a pascolo senza che abbiano industrie a covrirle ed a garentire le loro operazioni, vedrà il fisco del tavoliere, vista l'estensione di queste terre, devono esser poche, se convenga adottare per le medesime quelle che si sono proposte pe' pastori possessori di animali.

In voto del barone Bammacaro essendo nella consulta quello identico ch'espresse nella commissione preparatoria, e dato alle stampe, si aggiunge quì in fine. (1)

Su quattro articoli cadono le riflessioni particolari del sottoscritto, l'ultimo de' quali che riguarda la libera dissodazione da conservarsi inviolata a' termini della legge del 1817 ha comune col vicepresidente commendatore Criteni, e co' consultori monsignore Rossi, Canofari, Capone e Zurlo. Gli altri tre su' quali ha opinioni a sè esclusive verranno a' loro siti allogate nell'ordinamento del lavoro addossatogli, e che in due parti va da per sè stesso a dividersi.

1. Esame e discussione su i due quesiti di sopra enunciati;

2. Esame e rifiuto delle opinioni divergenti.

1. *Parte.* — Con molta saggezza le due quistioni si propongono nella subordinazione di far che l'esame della dissodazione delle terre vada considerato come conseguenza del primo, cioè della utilità dell'affrancamento de' canoni. Molte quistioni oziose vengono in tal modo a rimuoversi, e la limpidità colla quale la prima quistione si risolve, limpidissima rende la soluzione dell'altra.

I prudenti timori del commissario civile del tavoliere espressi ne' suoi rapporti de' 21 maggio e 24 luglio 1831 che l'affrancazione considerata nel suo aspetto di semplice teoria possa essere utile un giorno, ma non già in questo momento in cui si chiede di affrancare a solo oggetto di seminar cereali, e le precauzioni conseguentemente proposte onde assicurare al suolo della Daunia l'intero sviluppamento agricolo di cui è capace, mostrano

(1) Il voto della maggioranza della commissione, trasmesso al sottoscritto, è letteralmente inserito. Il voto del signor barone Bammacaro in vece di ritrovarsi qui in fine trovasi messo in principio, e ciò per serbare un più preciso ordine.

tutto l'ingegno e la bontà di un ottimo amministratore, quando la quistione seconda venisse preliminarmente ad essere esaminata. Ma nella subordinazione nella quale si propone attualmente, rientra ne' principi di giustizia universale, ne' principi purissimi di economia pubblica, che nella libera facoltà di disporre de' propri beni nel modo che il proprietario creda più a sè conveniente, i cardinali principi stabilisce de' dritti civili e della prosperità de' popoli.

Breve cenno sulla storia del Tavoliere.

È stato con molto senso avvertito che per la sola mancanza di popolazione, da crudeli guerre mietuta, i romani, e poi Alfonso di Aragona condannarono allo stato della pastorizia nomada le campagne della Daunia. Ma è notabile che il Re Alfonso dovè con premii e pene determinare i pastori abruzzesi a discendere ne' campi invernali della Puglia; che lór malgrado i nostri pastori si adagiarono a quelle trasmigrazioni; e che con un sistema di privilegi, di leggi proibitive, e non poche vessazioni vi fossero stati strascinati piuttosto che guidati.

Le turbolenze intestine e le straniere invasioni non diedero agio a' nostri Re della razza aragonese di migliorare le condizioni di quella provincia sino a' tempi viceregnali; e durante quest'infelice periodo della nostra storia, concentrandosi tutte le misure governative a spirito di fisco e non di finanza, non dee recar meraviglia se il malaugurato sistema del Tavoliere trovasse in que' miseri tempi confermazione piuttosto che riforma.

Ma nel riordinamento della monarchia, quando l'augusto Carlo tutte le molle ricomprese della energia patria, ed a nuova vita richiamò gli assopiti ingegni; l'amore del pubblico bene raccolse vicino al trono que' sovrani intelletti che della scienza governativa ed economica fecero tra noi brillare più che l'aurora; e già verso la fine del secolo decimottavo divenne comune, popolare, desiderata dal pubblico voto l'abolizione del selvatico sistema del Tavoliere. E dal trono de' Borboni la prima legge emanò del 1779 colla quale le prime censuazioni si effettuarono. E dal trono de' Borboni que' sapientissimi provvedimenti partirono che han fatto sorgere nel seno del Tavoliere, quasi in mezzo a deserti, le popolazioni Carapella, Ordona, Orta, Stornara e Stornarella, con dispendii dell'Erário, ed a solo oggetto di far saggio del possibile miglioramento di quelle terre che dalla forza dell'abitudine e da non sempre disinteressate passioni di quei che diceano conoscere le vere condizioni, ne andava proclamando l'impossibilità. E per questi soli riguardi la legge del 1779 limitazioni e proibizioni colla facoltà di censire accoppiava: legge eminentemente transitoria e nella sola iniziativa da considerarsi pe' progressivi migliora-

menti che nella sua saggezza il benefico Ferdinando di Borbone meditava negli anni più felici del suo regnare.

Raccolse questa magnanima idea lo straniero, e volle tutto approfittarsene l'onore. Ma dalla usurpazione le depredazioni non si scompagnano. Quindi il beneficio fu dal sistema allor vigente di rapina avvelenato. Ciò non ostante vantaggi non indifferenti n'emersero; e quel che più vale la persuasione di già ormai radicati tra i nostri pastori che ridurre i pascoli della Daunia alle condizioni delle terre delle altre provincie non sia in disaccordo co' loro veri interessi. E manifestazione di questa verità fanno i loro reclami col Real Rescritto del 21 aprile 1832 alla consulta comunicati. Al che si aggiunga che nella gran folla degli scrittori che a trattar la quistione pei vantaggi o disvantaggi del Tavoliere abbiam veduto prodigiosamente moltiplicarsi, nemmeno un solo ad appoggiare l'opinione de' proclamati disvantaggi tra gli abruzzesi è surto. Un solo si è fatto però proclamatore di tai pretesi danni. Ma ciò ch'ei scrisse saremo appresso per vedere.

La legge del 1817 della quale or si sente vivo il bisogno di correggere le innovazioni, fu opera delle circostanze. Ed era riserbato al magnanimo cuore di un principe che in una lunga carriere veder può condotti alla loro perfezione que' semi di miglioramenti che di ogni parte va rifecondando e rialimentando, mettere il suggello del perfezionamento a quelle vedute di prudenza che gli atti legislativi del 1779 e 1817 prepararono. La storia del passato somministra sufficienti dati per confortare co fatti la teoria: e della teoria e de' fatti, quasi oggetto unico da varii punti risguardato, vuole istituirsi il presente esame.

Utilità dell'affrancazione.

Fatta eccezione del solo professore Longo, e subordinatamente dell'avvocato D. Antonio Maddaloni che credon dannosa qualunque affrancazione, eccetto ancora il voto di monsignore Rossi di sopra trascritto, tutte le altre opinioni, anche quelle di alcuni consultori pel resto dissidenti, concorrono nel pensiere che della convenienza dell'affrancabilità de' canoni sorger più non possa quistione.

Nel vantaggio de' censuarii così ragionava la maggioranza della commessione all'avviso della quale si è la consulta uniformata. « Se essi l'han chiesta, bisogna dire che han consul-
» tato bene i loro interessi. Ed in vero *coll'affrancazione*,
» associato il dominio utile al diretto, possono fare della loro
» proprietà quell'uso, che torna lor comodo, vendere, ipo-
» tecare ec. ec. Sotto questo aspetto adunque di utilità, e di
» volontà de' censuarii, nel domandare *l'affrancazione* la mag-
» gioranza ha considerato il vantaggio che ad essi lore ritorna.

» Ma se mai poi non l'avesser chiesto, parc che non sarebbe
» giusto risolvere un contratto consegrato colla legge de' 13
» gennaio 1817 senza il consenso d'ambe le parti. I contratti
» come si ligano, così si sciolgono. Sua Maestà come legisla-
» tore supremo dettò la legge del 1817; ma il Fisco stipulò
» come contraente. Come si spegnerà quell'enfiteusi perpetua
» senza il consenso di tutti gl'interessati? Queste sono le con-
» siderazioni intorno gli enfiteuti. »

E si rifletta inoltre che pe' principi della nostra legislazione, la redimibilità de' censi trova solo limite ne' contratti enfiteutici: limite per altro che il consenso delle parti contraenti quando convengono in contratti di una tal natura sol rende legale, e che il consenso delle stesse parti può sciogliere, quando entrambe venissero in accordo determinato dalle rispettive convenienze. Or nel caso di che si tratta, della convenienza dell'affrancazione negl'interessi de' censuarii del Tavoliere non è da discorrere; perciocchè, quando l'affrancare o non affrancare dipenda dalla loro volontà, nella manifestazione del loro volere dee di necessità includersi un calcolo già formato della convenienza dalla loro parte. Rimane perciò soltanto a mettere in esame la convenienza della parte del real governo, la quale dal doppio aspetto riguarderemo degl'interessi della finanza, e degl'interessi di generale prosperità della provincia di Capitanata, delle altre che han relazione col vecchio sistema del Tavoliere, e di quella di tutto il territorio del regno nelle immediate conseguenze per la pastorizia e l'agricoltura, e le seguenti a miglioramento ulteriore di ogni altro genere d'industria.

Vantaggi dell'Erario.

La maggioranza della commessione, cui la consulta accede, così esprimeasi su tal riguardo: « In ordine poi al vantaggio
» del Fisco per l'affrancazione, si è considerato che la sua
» proprietà va attenuandosi ogni giorno. Devoluzioni continue,
» attrasso immenso di canoni. Lo stesso Fisco riscotitore, e
» non riscotitore de' censi che non esige, paga la stessa fon-
» diaria di ducati 12000 l'anno. Non si parla di un vasto nu-
» mero d'impiegati che gradatamente potrebbe minorarsi o per
» morte de' medesimi, o perchè Sua Maestà li potrebbe atti-
» vare altrove allorchè non fossero più necessari pel Tavoliere.
» Questo caso però è ipotetico. Piacessero a Dio per lo bene
» del Fisco che si verificasse! ».

Al che si aggiunga che coll'affrancazione de' canoni, in proporzione degl'introiti che si faranno, mezzi si accrescono ad estenzione del debito pubblico. Si è molto acutamente riflettuto che, se si trattasse di affrancazione quando un debito non fosse già costituito, qualche titubanza potrebbe far sorgere la dissi-

pazione possibile del danaro ritratto. Ma quando un debito già gravita, e all'estinzione di esso il danaro da ritraersi trova un agevole scolo; quando anzi dagli espedienti già presi questo viene ad essere il più efficace; qualunque dubbio vuol riputarsi meramente inopportuno, e l'utile diretto, immediato dell'erario manifestamente appare.

Per ciò che riguarda gl'interessi dell'erario non v'ha dunque dubbio alcuno da suscitarsi: e tutta la quistione si rivolge all'esame.

Delle utilità generali nell'affrancazione de' canoni.

Sarebbe inutile ridondanza di lusso scientifico voler discendere a questo esame in tesi generale. Quindi sarà stato sufficiente portare lo sguardo sulle opinioni contrarie per mettersi in possesso di tutti i dati che alla soluzione ci conducono del proposto quesito.

Si è detto che il suolo della Capitanata si rifiuti a qualunque produzione agricola, fuorchè quella de' cereali; che questa ubertosissima ne' terreni vergini, appena dissodati vie via vada languendo, in modo che dopo qualche hanno i terreni vengono ad essere deteriorati talmente che al bisogno più non sovvengano dell'agricoltore e del pastore. Si è declamato sul danno che ricever potrebbero le nostre greggi ambulanti se un sistema venisse a cangiarsi che da inveterato costume è divenuto sistema intimamente legato alla sussistenza di tanta parte del regno che abitualmente a' pascoli invernali della Puglia discende.

A rimuovere tai timori il parere della maggioranza della commissione, approvato dalla consulta, nel ragionare i motivi che il prezzo dell'affrancazione venisse sborsato nell'atto della stipola senza eccezione, in tal modo si espresse,

« Ciò rende meno precipitosa la dissodazione per la quale tanto rumor si mena, per tema del danno della pastorizia. I pastori pe' quali tanto si spasima di doglia per la dissodazione, che si crede imprudente, la più parte di essi son censuari. Penseranno a casi loro, allorchè saran proprietari delle terre che avranno affrancate. »

» Que' pastori poi che non son censuari oltrechè non han dritto a reclamare, troveranno siccome trovano ora mille terre non dissodate di tanti proprietari di Puglia, che non appartengono al Tavoliere, e pagheranno le erbe come le pagano attualmente. Ma supposto che non sia così, e che non è, se i pastori che non son censuari pagheranno più care le erbe, colla stessa proporzione venderanno il frutto del lor gregge in lana, cacio, ec. ec. Queste cose si livellano da sè medesime, e perciò il timore di chi sostiene la causa de' pastori è panico e irragionevole. In ordine poi alle dilazioni che si concedessero

sul prezzo del riscatto, si creda che alla prima scadenza nessuno pagherà, possa, o non possa, sia vero il bisogno, o esagerato. L'immoralità ed il genio del furto è giunto al colmo. Che si farà? Preventivi, espropriè ec. ec. In questo modo s'inviluppera sempre più quell'amministrazione che si vuole abolire, e'l fisco intanto sborserà bezzi. »

» Di queste cose se ne ha una funesta esperienza nelle transazioni passate per quel che concerne il Tavoliere, nè vi è bisogno di altro. »

» Ai quali pensieri aggiunger si possono delle vedute generali.

» Riguardo alla prosperità delle nostre greggi ambulanti, che risentir possono di disvantaggio gli attuali possessori, quando de' terreni che or si addicono a' pascoli sono essi quasi esclusivamente censuari, e quando l'affrancazione de' canoni è per essi mera facoltativa?

Se altri che i possessori delle attuali greggi venissero a redimere i canoni questi non avrebbero altro che un passaggio di dominio diretto, e il canone identico che or si paga al real governo si pagherebbe a' nuovi acquirenti.

La condizione adunque delle nostre greggi verrebbe a rimaner precisamente qual'è nello stato attuale, e il dominio utile su i pascoli in nulla ha menomato de' proprietari di esse.

Potrebbe opporsi che oltre a' possessori de' greggi che sono attualmente censuari, ve ne sono degli altri che non son tali; potrebb'esagerarsi l'ostacolo che questi incontrassero nel trovare i pascoli, o nel trovarli a prezzo troppo alto, allorquando si portano alla ventura a' pascoli invernali della Puglia, e soggiacer dovessero a quelle dure condizioni che i possessori delle erbe lor volessero imporre.

Molte riflessioni si presentano a far che del tutto una tale obiezione si dilegui.

E dapprima, prescindendo che chi si espone alla ventura d'incorrere ne' danni che nella vendita e compra delle erbe invernali si suppone, ad una certa pena soggiaccia che dagli imprudenti non è mai eliminabile, simile vicenda correr deggiono anche nello stato attuale. L'affrancazione de' canoni nulla perciò induce di nuovo sul loro conto.

L'incarimento poi che ricever deggiono di necessità i pascoli quando le terre sode vengono maggiormente a restringersi, è più che ampiamente compensato dal bisogno che hanno le terre coltivate di procacciarsi il concime animale delle greggi; dalla agricoltura di accrescere mezzi di alimento alle greggi.

Ed inoltre tale inconveniente non può risentirsi se non da' possessori delle piccole greggi. Ma nella loro picciolezza medesima trovano rimedio più che sufficiente a' mali temuti.

Le picciole greggi possono più facilmente trasportarsi da luogo a luogo; e colle piccole greggi appunto è più agevole anzi è opportuno espediente trovar modo di far conoscere a' nostri pa-

stori che il nomadismo non sia di quel vantaggio che una sola inveterata abitudine ha potuto far supporre.

Un cangiamento nel governo delle nostre greggi, anche con tutti i suoi potentissimi mezzi che ha il governo, esser non può se non lenta opera del tempo; le istruzioni non bastano quando manca l'esempio; ed esempio difficilmente è da sperarsi nelle grandi masse, le quali quanto più sono maggiori, tanto più difficoltà oppongono ad uno spostamento di abitudini. Se, nessuna esclusa, tutte le nuove industrie, tutti i miglioramenti sociali dalla sola imponenza del bisogno sono stati provocati, lungi dal temersi, sarebbe da desiderarsi che alcuni di questi piccioli possessori per sottrarsi alle compressioni che riceverebbero nel mercato delle erbe, fossero quasi lor malgrado costretti a non discendere in Puglia. Gli ovili invernali, difficili per le grandi masse, non offrono grandi ostacoli per le picciole. Ed ecco da per sè prodotto quell'esempio insegnatone che si andava ricercando.

Ma intanto le cresciute cognizioni e l'esperienza dell'esempio altrui, più di qualunque altro maestro insegnatrice, determinerebbero a poco a poco un nuovo miglior governo delle greggi e de' pascoli.

E poi decider non si vuole del miglioramento possibile di una industria dalle sole condizioni di una vecchia abitudine. Se ciò fosse, nella condizione noi non saremmo della presente prosperità, e tanto lontani dalle rustiche condizioni de' nostri venerabilissimi si ma pur rozzi avoli.

Nè decider si vuole del miglioramento possibile di un terreno dalle sole sue fisiche condizioni. Intorno all'abitazione dell'uomo formasi una necessaria zona di fertilità che col crescere della popolazione semprepiù si va dilatando. Per le ricerche di laboriosi naturalisti di Francia è ormai notissimo che non v'ha differenza alcuna tra i dintorni di Parigi e le ora deserte piagge, ove le moli torreggiavano della pomposa Palmira. La sola mano dell'uomo rende fertili le arene della Senna, e il solo spostamento del commercio rendè sabbia sterile quell'antico emporio di ricchezza. E senza partire dal nostro regno, che sarebbero le lievi cotenne di terra vegetabile su i nudi scogli del capo Japigio, ove per opera de' soli coloni si va raccogliendo ed accumulando la terra vegetabile? Si rianimi l'industria de' nostri coloni, e lasciamo al bel sole delle Puglie e delle Calabrie la cura di riprodurre in ogni solco che l'aratro aprirà nelle rive ora incolte dell'adriatico, e dell'Ionio i campi di Larissa ed i giardini di Alcinoo.

E molto meno dalle limitate cognizioni dell'agricoltura attuale decider non si vuole dello sviluppamento che l'agricoltura ricever potrebbe, anzi indubitatamente dovrà coll'affrancazione de' terreni.

Oltre che, limitandosi anche l'agricoltura della Daunia a' soli

cereali la produzione non dee dirsi giammai soverchia, e nel general mercato europeo l'addizione di nuovi terreni coltivati non farà giammai che di ulteriore produzione non si senta il bisogno, come l'ubertà di alcuni terreni non impedì, e non impedirà giammai che terre meno ubertose non si coltivino. Ma è poi concepibile che alla sola coltura de' cereali le terre del Tavoliere sieno tuttavia condannate, quando dal necessario inceppamento si rimuovano nel quale l'attual sistema di nomadismo le trattiene? Dalla sola condizione di doversi stare all'alternativa di agricoltura e di pascolo la condizione emerge di doversi limitare attualmente l'agricoltura Daunia a soli cereali, unica coltura annuale che col nomadismo si accorda. Quelle terre che nutrono la falce odiosa a curvi aratri ti daranno fertili viti e copia di generosi vini, e le terre più difficili godono de' vivaci oliveti quasi spontaneo prodotto delle appule regioni. Ed ecco come la legge di proprietà, la legge di confinazione dei campi costituisce quel sacro culto al Dio termine che d'ogni miglioramento civile, e di tutta l'espansione dell'umana industria è l'origine insiememente e il fecondatore inesausto.

Ponendosi all'arbitrio del proprietario la scelta di quel genere di coltura che al suo campo affrancato crede viemeglio convenire, non è al certo da dubitarsi che al culto di Cerere quello di Bacco ancora e di Pomona venga armonicamente a collegarsi, e di quella divina Pallade che sembra aver fatto della parte meridionale della nostra penisola una region prediletta.

All'opposizione poi che dandosi la libertà di affrancare i censi senza limitazione alcuna produrrebbe l'affrancazione delle terre ubertose, e lascerebbe in pieno abbandono le terre sterili, il parere della maggioranza della commissione approvato dalla consulta era per tal modo ragionato.

7. Ogni enfiteuta che vuol *affrancare* deve *affrancare* prima tutte le sue quote a lui censite, e quindi avrà anche la facoltà di *affrancare* quelle degli altri, se però questi ultimi non vogliono *affrancare*. La qual disposizione andava così ragionando. Ciò per chiuder la bocca sul seguente preteso inconveniente in danno del fisco, inconveniente che non si comprende. Si va dicendo, che si dissoderà il miglior terreno e si lascerà il *carcame*, la *scacchiera*.

Ciò potria venire in ordine al *carcame*, se il Tavoliere fosse in mano di un sol censuario. Costui nell'*affrancare* e *dissodare* il buono, lascerebbe al fisco il *carcame*: quando però è in mano di molti, come lo è, ognuno *affranca* e *dissoda* il suo terreno buono o male che sia, e poi *affrancherà* il terreno altrui se 'l vuole colle condizioni come qui sopra. Con questo temperamento si evita il *carcame*. In ordine poi alla *scacchiera* questa osservazione è poco esatta. Considerato il Tavoliere sullo

stato presente sotto questa veduta, ed avrete una *scacchiera* necessaria e perenne, come lo è, per le continue devoluzioni in mille luoghi diversi accadute, e che accadono alla giornata, per cui il fisco fa, e deve fare a suo conto le terre.

Ma quand'anche un resto di terre di qualità non buona qua e là si rimanesse dapprima incensito nel Tavoliere, ciò non dee riputarsi un grande inconveniente all'occhio dell'economista.

Indubitatamente le terre più fertili son sempre quelle le quali anticipatamente si riducono a coltura. Ma dopo di esse la coltura passar dee di necessità alle meno fertili, e finalmente a forzare per dir così la natura e cercare il prodotto anche da que' terreni che pria sembravana incoltivabili. Ed oltre a ciò: la civiltà umana ed i vari bisogni del viver civile fan che da qualunque terreno trar si possa una produzione. Ed oltre a ciò ancora: le terre che si teme che rimaner possano a carico dell'erario, indubitatamente o non han valore nello stato attuale, o ne han minimo. In ogni caso, sono esse o non sono attualmente censite? Se il sono, l'affrancazione dovrà sempre sulla quantità del canone, non sulla qualità del terreno raggirarsi; e sul residuo non affrancato, un residuo di canone proporzionale alla sua qualità rimarrà sempre. Che se poi non avessero trovato ancora un censuario, e sol corressero l'eventualità di un affitto, quanto maggiore fosse il terreno affrancato, tanto più agevole si renderebbe la possibilità di avere oblatori.

Il timore finalmente che la rapida affrancazione verrebbe a produrre necessari inconvenienti, e che perciò dovesse compassarsi in modo che non prima di venti anni succedesse l'affrancamento totale, par che non possa supporsi tra le umane possibilità. Nel nostro regno il numerario non è copioso; e dippiù i grandi possessori di numerario trovano nell'industria de' campi operazioni più lucrative, e collo stabilimento de' fondi pubblici in tutta l'europa un impiego anche più sicuro. Il timore esser dee nell'inversa degli avvenimenti, e credere piuttosto lentissima l'affrancazione de' canoni per mancanza di mezzi, comunque estese suppor si volessero le volontà. La sola proprietà piena; il pieno dominio de' terreni è quella che può incoraggiarla; e gl'incoraggiamenti, per le ragioni di sopra esposte, non debbon riputarsi giammai soverchi. A capo di venti anni, con tutte le possibili agevolazioni, è da presumersi non solo, ma da riputarsi moralmente certo che i terreni del Tavoliere non saranno affrancati per metà.

Tutte queste riflessioni sarebbero state da trascurarsi affatto, se come difficoltà non si fossero proposte e con aria di persuasione lumeggiate. La scienza economica non vuole esser fondata su qualche idea aristotelica, e nè anche sulle oramai smentite massime di coloro che nella prima metà del secolo decimottavo si dieder nome di economisti. L'economia de' moderni fondata sulle basi della produzione e del moto de' capitali è oggi mai

tutt'altra; e cardinalmente diversa da quella de' discepoli di Socrate, quando la massima era consacrata che l'arricchimento di una famiglia o di un popolo ottener non si potesse se non colla depauperazione e lo spogliamento di un'altra famiglia, di un altro popolo, quando l'introduttore di un'arte, di una nuova industria, e di un nuovo ramo di mercatura e di commercio sol coll'occhio di gelosia riguardavasi, e straniero e nemico rappresentavano la stessa idea.

Il che ci dispensa di far parola di una difficoltà fondata sul timore che capitalisti stranieri venissero a rendersi proprietari della maggior parte del Tavoliere o somministrassero i fondi per l'affrancamento. Un tal timore nel linguaggio di buona economia, nel linguaggio di chiarita amministrazione nel voto si risolve, e nel saggio desiderio che i fatti che quel timor provocava venissero pel pubblico bene prontamente a verificarsi. Tutt'altrimenti da quelle viete massime di riputarsi nemico, depauperatore della fortuna pubblica chi venga ad importare nuove industrie, nuovi capitali, nuove cognizioni nell'attuale luce della pubblica economia va egli considerato come vero amico, istruttore, recatore di proprietà incalcolabile; e per sè stesso, e per l'esempio: come quel fermento che nelle inerti masse si propaga e le vivifica; come quel granello di senapa che la divina sapienza prendeva ad esempio di fecondità e di vigore. Uno straniero che venga a versare dell'oro nelle nostre casse, sien pubbliche, sien private, altro non fa che accumulare alla somma di capitali ora esistenti nuovi capitali, ed accrescenza conseguentemente la massa. Il quale accumulamento non potendo andar classificato tra i capitali improduttivi, sorgente necessaria dee farsi di nuova produzione, anche quando si limitasse lo speculatore a non ritrarre altro che la pura rendita del capitale che versa. Perciocchè quel capitale è posto già in circolazione, ed in ragione di essa, non della sola rendita è produttore, ma della cooperazione allo sviluppamento di altre industrie che con que' capitali sussidiari si alimentano. Ciò in tesi generale. Ma nello special caso del Tavoliere, lo speculatore, nelle probabilità indispensabili da qualunque speculazione, non verserà certamente tutti i suoi fondi alla sola redenzione de' canoni, ma vorrà profittare delle terre redente allo sviluppamento di altre industrie, sien rurali, pastorizie, sia nel ben calcolato impiego delle materie prime che indi sen traggono, sia per lo stabilimento di qualunque altra manifattura. Ed ecco nuovi capitali ben più produttivi de' primi; ecco nuovo impiego di braccia forse inoperose o male addestrate degli agricoltori, e de' pastori, ed ecco creazione quasi di affatto nuova energia.

Ed alle vedute di pubblica economia le vedute si aggiungano di pubblica amministrazione nel pensiere del miglioramento progressivo del costume.

Il Tavoliere di Puglia nella state offre una solitudine deserta, e nell'inverno un aggregato di forestieri che vi concorrono da varie parti del regno, e quasi per carovane distribuiti.

Questa circostanza ha fatto si che nelle pianure della Puglia ordinariamente discorressere o si organizzassero delle comitive di facinorosi. La stessa vita nomada de' pastori dee determinarli ad una condotta poco regolare.

Nel perfezionamento della scienza economica, le vedute civili non posson andar disgiunte da' veri principi di quella. Non vi può essere aumento di produzione senza un progressivo aumento di civiltà, e questa dalla sola fissazione de' popoli in una dimora stabile riconosce le sue essenziali condizioni: e perciò la sola agricoltura, i soli costumi agricoli formarono, e formeranno mai sempre i primi dati di qualunque umano incivilimento.

Il nomadismo de'nostri pastori è peggiore di quello delle orde erranti che abitualmente passano da uasa in uasa traversando le deserte sabbie. Quelle trascorrono almeno da luogo a luogo colla totalità delle loro famiglie, colle domestiche divinità, e non senza certa franchezza generosa che dagli uomini d'armi difficilmente si distacca. I nostri abbandonano per sei mesi le loro donne nell' alterna vicenda del mal costume, dell'oziosità, e di tutta la seguace schiera de'vizi che n'emergono. Or quale sorpresa se da essi o tra essi sorgano così frequentemente i facinorosi?

È un provvedere insiememente alla ricchezza pubblica, al pubblico costume ed al decoro, rendere il Tavoliere di Puglia abitual soggiorno di uomini industriosi, e non di vagabondi; ed è un procurare insiememente non il solo miglioramento del territorio Pugliese, ma il miglioramento altresì delle nostre regioni subappennine che il Tavoliere circondano, ed al quale per un momentaneo ed efimero vantaggio gli abitatori di quelle fluendo, trascurano que' miglioramenti del proprio territorio che son vantaggi solidi e permanenti; da disgradare senza dubbio quelli che, nell'erta delle alpi e delle regioni più ingrate, popoli industriosi riunir seppero, sol perchè permanentemente quivi fanno soggiorno.

Le quali ultime considerazioni par che determinar dovrebbero ad eliminare qualunque ostacolo che alla libera prosperità sulle terre del Tavoliere si oppone, quando anche l'erario venisse a soffrirne qualche detrimento, quand'anche la prosperità delle nostre greggi ambulanti venir potesse alquanto menomata. Ma si è già veduto che nè l'uno nè l'altro caso è possibile.

Che però evidentissima conchiuder si dee la convenienza e l'utilità incalcolabile nell'affrancazione de' canoni sulle terre del Tavoliere.

Se convenga permettere la dissodazione sulle terre affrancate.

Pe' fatti e le riflessioni di cui si è tenuto sinora ragionamento, egli è chiaro che l'affrancazione de' canoni sia da incoraggiarsi a tutto potere e rimuovervi qualunque ostacolo. Ma ostacolo potentissimo si opporrebbe se le terre affrancate soffrir dovessero eccezioni dal pieno dominio di che le altre terre franche godono sotto la protezione del civil reggimento. Che anzi, che varrebbe l'affrancazione sola senza il diritto di chiudere le affrancate, senza la piena libertà d'introdurvi qualunque genere di coltura che il proprietario creda convenire al suo economico sistema? E qual altro oggetto indur potrebbe un censuario all'affrancazione del canone se non la libera e piena proprietà del fondo affrancato?

Agli efimeri timori che per una tal libertà si producono, si è risposto abbastanza nell'esame della prima quistione. Altro qui non resta che andare enumerando alcuni espedienti che si propongono come preliminari, o concomitanti alla dissodazione de' terreni, onde ottenerne il più vantaggioso risultamento. Essi verranno individualmente posti a scandaglio: giova però qui esaminarli nella loro totalità.

Chi ha proposto costruzione di edifizj, chi piantagione di alcuni alberi, chi saggio di quali alberi e di quali piante fossero più adattabili al suolo e al clima delle varie parti del Tavoliere, chi finalmente prosciugamenti de' suoli paludosi, arginazioni di acque, modelli di coltura e di governo delle greggi della Daunia non solo, ma lungo tutta la catena subappennina che col Tavoliere ha relazione.

Cominciando da queste ultime: senza dubbio vantaggiosissimi sono i progetti per la bonifica delle terre paludose, pel governo delle acque, per una pratica istruzione a miglioramento dell'industria agricola e pastorale. Ma tutto questo è opera già andante del governo, e non alla sola Daunia limitabile, ma da estendersi a tutta quanta la superficie del regno. Senza dubbio tali opere agevoleranno sempre più l'affrancazione de' canoni, il miglioramento de' terreni affrancati. Ma non mai come preliminari indispensabili considerar si vogliono per poter poi cominciare a dar opera all'affrancazione ed a quel miglioramento de' fondi affrancati che il proprietario trovi nelle sue convenienze.

Ed al proprietario istesso intera lasciar si vuole la facoltà di rivolgersi al tale piuttosto che al tale altro ramo di coltura, di scegliere i cereali, i leguminosi, o altre piante sative che meglio creda a proposito, di piantare una vigna piuttosto che il tale albero. Ed in generale, per ciò che riguarda saggi, numerosissimi e felici ne abbiamo nelle cure di chi nel centro i-

stesso del Tavoliere, presso le mura di Foggia di alberi di vario genere già fa pompeggiare un giardino.

Modo di affrancamento.

Determinata e chiarita l'utilità dell'affrancazione de' canoni sulle terre del Tavoliere e della convenienza di permettere sulle terre affrancate il pieno esercizio de' dritti dominicali; la consulta si è occupata di stabilire il modo onde l'uno e l'altro oggetto possano col maggior vantaggio conseguirsi; ed è convenuta che l'affrancazione permetter si possa nelle condizioni sopra enunciate degli articoli 2, 3, 4, 5, 6; e il parere della maggioranza della commissione approvato dalla consulta, questi motivi ne adduceva — « Perchè meno de' boschi, fratte, e » tratturi?

» Perchè in Puglia si vogliono piantare degli alberi, che non vi possono allignare, secondo l'opinione di taluni, e poi si permetterebbe svellere que' che tuttavia vi esistono. Pe' tratturi poi è facile intendere che servir deggiono per comodo delle gregge.

» Questa è una ragione equa pe' territori del Tavoliere parte seminatoriali, e parte erbosi. A ciò aggiungasi che non tutt'i territori del Tavoliere sono in Capitanata. Ven sono in Basilicata, e forse altrove.

» La prima parte di questa opinione è per dar comodo a' poveri censuari di affrancare. La seconda perchè non sia obbligatoria con prescrizione di tempo ed olezzasse di violenza. »

» Vantaggio comune al Fisco, ed agli affrancatori. Questi ultimi pagheranno con iscrizioni che acquisteranno, allorchè il crederanno utile sul maggiore, o minor valore di esse. Il vantaggio poi del Fisco consiste nel destinare il prezzo del riscatto di censi alla minorazione del debito pubblico, e per conseguenza allo scemamento de' suoi interessi. »

Ma per accertar viemeglio e rassodare i fatti e le dottrine finora ragionate, vengono le opposizioni stesse e le divergenze che si sono variamente prodotte su questo argomento.

2. *Parte.* Queste opinioni e divergenze van per loro stesse a classificarsi.

1. In quelle che direttamente ad ogni idea di affrancazione si oppongono;
2. In quelle che convenendo nella utilità delle affrancazioni, mostran desiderio che sien precedute da alcune operazioni preliminari;
3. In quelle che alcune guarantie vi desiderano per parte de' censuari;
4. In quelle che l'affrancazione vorrebbero limitata, o progressiva;
5. In quella finalmente che l'utilità del dissodamento sostiene

anche preliminarmente all'affrancazione, e come mezzo conducentissimo ad ottenere che i canoni vengano affrancati.

I.

Di questa opinione è lo scrittore di un opuscolo, i cui principi sono stati già a passo a passo seguiti, discussi, e vittoriosamente confutati da altro scrittore. La storia di questa, che nemmen potrebbe dirsi contesa, è nitidamente espressa nella memoria del duca di Ventignano in conferma de' suoi pensieri esposti ne' rapporti a sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze, e trasmessi alla consulta col reale rescritto dei 27 luglio 1831.

Monsignor Rossi si è opposto all'affrancazione del Tavoliere sul timore che danno non risultasse alla condizione de' pastori di Abruzzo che conducono le loro greggi ai pascoli invernali di Puglia.

Analogamente agli stessi pensieri son quelli espressi in un opuscolo col seguente titolo : *sul Tavoliere di Puglia, memoria di Antonio Maddaloni.*

Abbiam veduto che con misure coercitive i pastori abruzzesi furon tratti a spostare da' loro ovili le greggi.

Abbiam veduto che nessuno de' pastori o degli scrittori Abruzzesi abbia reclamato contro un sistema, pel quale tanto danno lor si è creduto che venisse ad arrecarsi.

Abbiam veduto ch'essendo i possessori delle greggi del pari censuari del Tavoliere, anche non conservandosi il sistema di nomadismo, nessun disvantaggio vengono a soffrirne.

Ed abbiam veduto che se qualche possessore di piccolo gregge trovasse difficoltà nella compra delle erbe invernali, il bisogno, padre di tutte le industrie, troverebbe agevolmente modo di cambiar sistema e rendere migliore e più proficua la sua piccola gregge. Ciò che avvertì il Palmieri nel 1789 succede anche attualmente. La rendita di una pecora nomada è sempre assai minore di quella che in inverno rimane negli ovili.

Finalmente domande espresse di potersi stabilir nella Puglia da' pastori di Abruzzo appunto si fanno.

II.

Opere preliminari al miglioramento del Tavoliere mediante l'agricoltura richiede il direttor generale di ponti e strade. Secondo lui non vi sarebbe speranza di ottener permanenti gli agricoltori nella Daunia, se prima l'aria non vi sia bonificata col disseccamento de' laghi, e con un buon governo de' fiumi. Ma si è con molto senno avvertito che nè l'aria può dirsi egualmente nociva a tutti i luoghi del Tavoliere, nè le condizioni del Tavoliere, nè le condizioni delle terre più malsane son di-

verse da quelle che in molte altre provincie del regno si soffrono, e per non uscir della provincia più fertile ed eminentemente agricola, quasi a due passi, direm così, dalla capitale l'aria vuol essere bonificata. Ed a provvedere appunto ad un tale imperioso bisogno la numerosa amministrazione di ponti e strade trovasi dalla provvidenza del governo istituita. L'opera nella quale il direttor generale espone questi pensieri, fa conoscere insiemamente che le bonificazioni delle terre paludose importerebbero per la Daunia pochissima spesa. Ed ecco come agevolmente a' pensieri di lui si potrebbe accedere quando la concorrenza delle affrancazioni, che indubitatamente comincerebbe dalle non mal sane alle mal sane si trasportasse; e così della benificazione delle terre paludose della Daunia si conoscesse un bisogno di preferenza ne' generali lavori sul governo delle acque.

Del resto, non è dell'attuale disamina la determinazione di questa piuttosto che di un'altra parte del regno pel sistema delle benificazioni che ha già il suo regolare andamento e progredisce felicemente.

Intanto si conviene che la Capitanata sia ora oppressa da due infermità, dall'aria mal sana, e dal sistema del Tavoliere. Sarebbe al certo utilissima cosa che da entrambe immediatamente venisse a curarsi. Ma ad esclusione dell'una, escluder deesi necessariamente l'altra?

La mancanza degli alberi, e degli abitanti nella Daunia, e in gran parte la poca salubrità dell'aria, dal barbarico sistema del Tavoliere provviene. Ma come vi potrebbero essere uomini ed alberi, diceva assai bene il Palmieri, quando si vieta e s'impedisce che vi sieno? Tolgansi gl'impedimenti, e si vedrà subito la Puglia ricoverta di alberi e di uomini.

A questa classe di opinioni va riferita anche quella che credè preliminare convenienza l'istruzione popolare pel miglior governo delle greggi e delle terre; stabilimenti di modelli a tal doppio oggetto nella Daunia non solo, ma nelle terre subappennine altresì che col Tavoliere han relazione.

Sarebbe preliminarmente da esaminarsi se in quelle terre piuttosto che per tutte le altre provincie tai precauzioni siano indispensabili. Certo: i catechismi agrari e le istituzioni di modello sono di utilità somma, ma già universalmente riconosciuti, approvati, promessi dal governo, ed ogni nostra provincia conta la sua speciale società economica, oltre all'istituto centrale d'incoraggiamento nella capitale, cui questo dilicato oggetto è commesso. L'istruzione è ottima, ma esser vuole progressiva, ma non limitatamente i soli pienamente istrutti voglion esser chiamati alla coltivazione de' terreni, al governo delle greggi; e queste arti primitive dell'uomo, queste arti che prendon la loro iniziativa dalle prime mosse del viver civile non esigono grandissimo disviluppamento di cognizioni e d'ingegno. Della istru-

zione, de' lumi crescenti san molto bene trar vantaggio e giovarsi; ma nella mediocrità ancora sanno non mediocramente prosperare. S'incominci dalla prima condizione della rimozion degli ostacoli, ed i miglioramenti non mancheranno di andarvisi allogando di mano in mano.

III.

Sono poveri gli attuali censuarii del Tavoliere. Posta la loro miseria, l'affrancazione de' canoni verrebbe inutilmente proclamata; ed il permettere la dissodazione delle terre ancor salde riuscirebbe rovinoso agl'intraprenditori del pari che allo stato. Così lo stesso direttor generale di ponti e strade si esprime. Quindi il voto che affarncazione e dissodamenti non si permettano se non previa guarantia per parte de' censuarii di rendere precedentemente assicurata la buona riuscita delle intraprese.

Secondo queste vedute si è proposto che una data quantità di alberi preliminarmente si piantassero, ed il professor Granata giunge finalmente a volere de' saggi preliminari sulla scelta delle piante secondo la varia convenienza de' diversi terreni; esige costruzioni preliminari di case rurali, di scavamento di pozzi; e l'arcidiacono Cagnazzi bramerebbe che delle parrocchie qua e là precedentemente si stabilissero, onde le popolazioni venissero intorno ad essa a raggrupparsi, come gli antichi selvaggi presso le are degli dei.

Ma valutando le religiose mire di quest'ultimo, è da notarsi che i primi oracoli storici furon le querce dodonee; che sotto l'elci di Laurento Fauno e Pico stabilivano tra noi le prime carmentali; e che tanto nella nostra che nella Grecia trasmarina tutti gli dei di Omero, ove concorse di uomini vedean di già stabilito, accorreano volenterosi.

E riguardo alle piantagioni assicurate, alle case rurali, al cavamento de' pozzi, ed a quant'altro si volesse andare escogitando a guarentia della prosperità non illusoria de' lavori agricoli nel dissodar le terre salde, giustissimo era il timore quando della quistione delle dissodazioni si trattava non subordinatamente, ma preliminarmente all'affrancazione.

Ora che la facoltà di dissodare dal solo aspetto si riguarda di una conseguenza di giustizia e di utilità dopo un'affrancazione seguita; guarentia più che bastante è la somma di già sborsata per la redenzione de' canoni.

Di vantaggio; il diligentissimo duca di Ventignano ha minutamente esaminato tutte le fasi della legge del 1806 in avanti, e non senza compiacimento si rileva che non cieca ed improvvida, e da' soli interessi del momento provocata è stata l'opera delle dissodazioni. Che se tutto il bene che sperar se ne potea non si ottenne, ciò dallo spirito di rapina derivava nella militare occupazione; e dal 1817 in poi, dall'incertezza in cui

si videro i censuarli di godere in appresso stabilmente di quei benefici che tutt'oro avean lor costato e tante cure. Del resto: osserva quel diligentissimo scrittore che se vi son casette rurali nell'ampia solitudine del Tavoliere, se vi son pozzi cavati, e qualche benchè lieve miglioramento nella coltura delle terre, al sistema delle censuazioni e delle dissodazioni si dee.

Per lo che, col solo atto delle affrancazioni, col solo fatto dell'essersi sborsato il danaro alla redenzione de' canoni, una doppia guarentia si è di già ottenuta:

1. Per parte dell'Erario, quando anche i fondi affrancati deteriorassero in vece di migliorarsi, ciò che da quelle ritrar si potea di già si ritrasse:

2. E per parte degli affrancatori, l'interesse personale è abbastanza forte per non far loro trascurare quando mai sulle terre redente assicurar possa un progressivo miglioramento.

IV.

Il relatore barone Bammacaro, nell'emettere una sua opinione singolare distingue un doppio modo di affrancazione secondo che le terre sieno le così dette *salde di corte a coltura* o terre salde a pascolo.

Per le terre salde di corte a coltura, non dubita potersi accordare la facoltà di seguire l'affranco in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di ciò che corrisponde a due carra di terreno.

Per le terre salde a pascolo però opina non potersi dichiarare affrancabili i canoni se non colla seguente limitazione.

1. Potersi affrancare per ora la sola terza parte, e permettersi sol progressivamente l'affrancazione di terre più estese, come meglio da Sua Maestà si stimi nella sua saggezza per l'interesse del real tesoro, e della pastorizia.

2. Per l'affranco di questo terzo, eseguirsi ciò fra 6 anni in più rate, ma che ciascuna di esse non sia minore di due carra.

Opina poi che oltre il quinto non possano i censuari dissodare qualunque altra porzione di terreno, ancorchè minima della terza parte affrancabile; se prima non abbiano affrancato il canone corrispondente alla medesima.

E che i dissodamenti si eseguano a' termini dell'articolo 35 e colle pene stabilite nell'articolo 36 della legge del 13 gennaio 1817.

Un tal parere non è troncare dalla radice la mala pianta del tavoliere, ma diradarne soltanto qua e là l'ombra micidiale e conservarne il malefizio in gran parte.

Non è un portar diminuzione alle ingenti spese dell'amministrazione del tavoliere, ma accrescerle anzi per la parte residua che conservar si dee, e per la vigilanza crescente di andarsi sempre mai calcolando e distinguendo le terre salde a col-

tura, le terre salde a pascolo, e quanta ne sia nell'una e l'altra specie la censuazione, il che nelle censuazioni promiscue specialmente esiger dovrebbe una vigilanza attivissima.

Tutta la teoria economica dell'ingegno opinante è in quella massima che nulla rilasciar si deggia alla eventualità del volere de' privati, non sempre coll'utilità universale in accordo, e perciò doversi dal governo andar tutto a minuto scandagliando e proporzionando. Dio liberi la mia patria da due estremi, esclamava l'ingenua anima del Filangieri. La liberi da un governo che per nulla vuole ingerirsi al miglioramento della nazionale industria, e la liberi da quello che assumer vorrebbe su tal riguardo l'opera minuziosa d'un immediato istruttore.

Del resto, con quell'ampiezza insieme e particolarità di vedute che l'importantissimo oggetto della libertà delle terre del Tavoliere esige, la quistione è stata da tutti i lati esaminata. E non fondandosi l'opinione del relatore barone Bammacaro sopra argomenti di ragione e di fatto che non sieno stati esaminati, discussi, e ridotti al loro giusto valore, il sottoscritto destinato ad esprimere i motivi della maggioranza che la fecero nella commissione ed in consulta recedere da ciò ch'ei proponeva, rispettando sempre tanto il parere del relatore, quanto tutti gli altri voti singolari, non avrebbe a ripetere che le cose già dette.

E voti a vero dir singolari non sono i tre altri di cui sol rimane a dir parola.

I commendatori Canofari e Capone nella totalità del voto della maggioranza non disconvengono. Sola giunta piuttosto che limitazione vi appongono, quando alla promulgazione della legge la precedente pubblicazion desiderano di un regolamento che di quella assicuri la più facile e regolare esecuzione.

La maggioranza distinguendo ciò che formar dee lo scopo delle disamine della consulta, da ciò che forma espedienza nell'andamento governativo ed amministrativo, non ha potuto far plauso a' pensieri di chi facea voti che la nuova legge esser dovesse solenne, generosa, ampia, e semplicissima. E tali pensieri trovava avvalorati nella stessa opinione del relatore barone Bammacaro, quando, non ostante le limitazioni proposte, opinava doversi accordare, tanto per l'affranco delle terre salde a coltura, quanto per le terre a pascolo, nella terza parte per ora secondo lui affrancabili qualche abilitazione a que' censuari che fra sei anni, per le prime, e fra tre anni per le seconde, affrancassero il canone intero.

La quale opinione forse un motivo di spinta per la celerità delle affrancazioni par che andasse rintracciando nel limitare al terzo le terre affrancabili, quasi per invitare gl'intraprenditori a profittare di questa parte del beneficio; e provocarne così la concorrenza. Sull'ultima soggiunta del parere de' commendatori Canofari e Capone, di doversi cioè precedentemente

impulare qualunque affrancazione alle terre già dissodate, il sottoscritto riflette: primo, che se essi stessi convengono non potersi ledere il dritto già acquistato di que' censuarj di dissodare il quinto secondo la legge del 1817, e la santità de'contratti: or non solo i loro dritti così verrebbero a ledersi, ma una obbligazione gravosissima ad imporsi di affrancare le terre dissodate; secondo, che in tal modo non solo gli attuali censuarj, che meriterebbero piuttosto de' riguardi, verrebbero a trovarsi in concorrenza inferiori alle condizioni di chiunque altro; ma a restringersi verrebbero quelle facoltà che ampliar si vogliono per fare che l'abusivo sistema con celerità si estinguesse.

V.

Ma spiccantissimo è il parere del cavaliere Zurlò, il quale non solo pienamente concorre nel voto della maggioranza, ma opina che tal facoltà di dissodare accordar si potesse anche precedentemente all'affrancazione, quasi mezzo da concedersi alla buona volontà di migliorar le terre del Tavoliere in cui al generoso volere non trovasse compagna la facoltà delle sue domestiche fortune.

Prossima a questa opinione è quella del signor Ricci, nella cui memoria rimessa col real rescritto de' 7 settembre 1831 altro di notevole non si rinviene fuorchè la facoltà da accordarsi a' censuarj di affrancare le terre in venti anni, sborsandone anno per anno il vigesimo del prezzo totale.

La maggioranza riconosce essere ben vero che intraprendere un dissodamento porti già da per sè stesso una spesa, come da' deputati degli attuali censuarj si è fatto già alla consulta osservare, ed esser vero altresì che le spese della dissodazione in parte soltanto venir possano compensate dalla ubertosa raccolta de' primi anni. Perlochè rimane negl'interessi degl'intraprenditori probabilità di garentia che co' seguenti lavori le terre dissodate vengano via via pe' lavori degli anni successivi a migliorarsi; e che il pensiere di affrancare il campo migliorato, e di unire il diretto all'utile dominio suppor si debba spontaneo, quasi indubitato, e per sola mancanza di mezzi protratto ed in ritardo.

Ma queste riflessioni rendon probabile non accertata la garentia.

Le non infrequenti devoluzioni avvenute diminuiscono anche di molti gradi questa probabilità. Ponendo pensiere alle devoluzioni seguite sinora, e provvenienti quasi tutte non da parte de' possessori di greggi, non da parte d'industriosi che avessero avuto idea d'introdurre nelle terre censite un regolar sistema di agricoltura, ma da specolatori che col solo oggetto d'un vantaggio momentaneo o di affitti, si fosser dati a censire; qual

garentia si avrebbe che specolatori simili non venissero a presentarsi, promettendo affrancazioni che forse son nel proposito di non adempiere giammai? E qui nel massimo vigore sono applicabili tutte le riflessioni ed i timori dell'acutissimo commissario civile che dell'audacia e delle conseguenze di quegli speculatori fu testimonio ed argine. Questi tali specolatori son forse quelli classificati per censuarj anomali, ma un semianomalismo può presentarsi anche sotto l'aspetto di pastori e di agricoltori, e la non certezza della garentia se non rimane nella sua integrità, in gran parte vi rimane.

Conseguentemente il voto della maggioranza acceder non poteva a quella parte del parere del cavaliere Zurlo, nella quale consiste quasi la sola singolarità del suo voto. Perciocchè quella distinzione di affrancare fra dieci anni con rendita iscritta, e dopo quest'epoca in danaro contante, viene in sostanza a non presentare divergenza veruna.

Dagli stessi fatti dello stato di fortuna poco prospera di censuarj in una memoria rimessa con ministeriale de' 21 dicembre 1831 deduce l'avvocato D. Benedetto Cognetti conseguenze affatto diverse. Convenendo anch'egli nella utilità ed indispensabilità di render franche le terre del Tavoliere, e riputando impossibile che gli attuali censuarj potessero affrancarle, progetta di trovar modo anche con coercizioni ad indurgli ad abbandonare i terreni censiti, e promuovere a tutto potere le devoluzioni, onde esporre in vendita quelle terre. La vendita, ei dice, è possibile, le censuazioni non son tali.

Questa opinione basta essere stata enunciata, per vederla da sè stessa sepolta sotto le rovine della sua crollante mole.

Altro non rimane che a discutere se limitazioni impor si deggiano sulla quantità delle terre affrancabili; se non concedersi quando almeno non si domandi l'affrancazione di due carra, come proponeva il relatore, o di un carro, come opina la maggioranza della consulta; o concedersi illimitatamente per qualunque quantità, come il sottoscritto è di avviso.

Portando una rapida occhiata sullo stato attuale del Tavoliere, ed alla prospettiva de' miglioramenti ulteriori, e che di mano in mano giova creder crescenti, esigere che non meno di un carro si affranchi è un restringere le possibilità de' rapidi miglioramenti. Se una popolazione è da sperarsi che vada a fissare il suo soggiorno nel Tavoliere, e che le famiglie de' pastori cerchino in esso stabilità di residenza, alle famiglie patriarcali dobbiam rivolgerci, alle famiglie di tutti gli agricoltori nell'attual sistema di loro domestica economia. Ordinariamente un padre di famiglia dà una compagna a' suoi figli, ed ecco alla sua morte, ed anche in vita le famiglie moltiplicarsi. Ei divide tra i suoi figli il suo campo, ed ogni nuova famiglia avrà così il suo campicello, vorrà costruirsi una casa, vorrà il suo orto, la sua picciola vigna. Perchè negare a que-

sta buona gente la facoltà di affrancare le sue picciole proprietà, di profittare delle grazie di un Re benefico, e restringerne le generose espansioni? Dippiù, abbiam veduto nel seno del Tavoliere villaggi sorti da masserie: se questi villaggi vogliam vedere via via crescere e quel nucleo di popolazioni espandersi per quella legge dell'Eterno che fa nascere un uomo accanto ad un pane, è uopo accrescere le popolazioni nascenti di Orta, Ordona, Stornara, Stornarella, e Carapelle, rendere per quanto si possa più agevole la proprietà de' piccioli campi ad un padre di famiglia che voglia dare stabilimento alla sua prole, ad un industrioso che voglia mettere a profitto i suoi piccioli capitali. Son da lodarsi i latifondi, ma i piccioli si coltivano. Eran due jugeri soltanto le possidenze di que' patrizj di Roma che alternavano l'impugnar della spada coll'impugnar dell'aratro, e dalle dittature e da' trionfi a' lavori campestri faceano ritorno, laureati.

Le quali agevolazioni per affrancar piccole parti de' terreni, o ad esporle in vendite conservar si dovrebbero indistintamente anche per quelle terre le quali fossero non censite o devolute. Nell'idea provvidissima di far che il pernicioso sistema del Tavoliere vada finalmente a disparire, nessuna parte di quell'ampia solitudine vuol rispettarsi, eccetto i soli tratturi, e riposi laterali, fino a che lo scitico sistema delle greggi ambulanti non venga totalmente a vedersi abolito.

Altra opinione del sottoscritto non accolta dalla consulta è stata quella di non doversi tacere sulla sorte delle terre sopraccennate, sien devolute, sieno non ancor censite; riputando il sottoscritto un sopraccarico di operazioni il doversi per quelle, quando non se ne faccia veruna menzione, prima censire e poi domandarne l'affrancamento. Crede il sottoscritto che una tale interpetrazione dar si potrebbe al silenzio della legge quando questa non permettesse direttamente la vendita delle terre non censite o devolute. La qual vendita far si dovrebbe alle stesse condizioni delle terre censite.

E sul ragguaglio del prezzo dell'affrancamento, altra opinione singolare è quella del sottoscritto. Ei crede che quando il valore della rendita pubblica è determinato dal corso de' cambi, il ragguaglio del 5 per 100 su i canoni sia una indicazione che ritardi senza verun profitto l'opera dell'affrancamento, oltre all'essere assolutamente inopportuna. Ritardar dee l'opera dell'affrancamento il pensiere che siavi differenza tra rendita e rendita, mentre in sostanza le iscrizioni sul gran libro, unico mezzo che si propone, è impossibile che sul capitale e non sulla rendita si ragguagliassero.

Finalmente sulla opinione che il sottoscritto divide col vice-presidente commendatore Criteni, e co' consultori monsignore Rossi, commendatori Canofari e Capone, e cavalier Zurlo la maggioranza della commessione, il parere della quale ha

la consulta ritenuto, erasi così espressa ». Qui finirebbe l'obbligo della maggioranza per rispondere agli ordini sovrani intorno al Tavoliere. Essa però dee non tacere su' clamori pervenuti alla consulta in nome di molti censuarj di gennajo 1817. Questi clamori non sono giuridicamente a cognizione della consulta medesima, ma di fatto, dal quale sembra che discenda la giustizia a lor favore. La maggioranza non ignora che Sua Maestà sia un cultor severo della bella dea rifuggita in cielo, perciò animata dalla fiducia che le ispira la sua giustizia e clemenza osa di sottometterle ciò che segue.

» Per effetto della legge del 1817 i censuari avean la facoltà di dissodare il quinto del loro censo. Dessi non l'han dissodato, per delle ragioni, come dicono, che non si potrebber comprendere. Sostengono e 'l possono, che per effetto di quella legge, e di quel contratto poteano, ed hanno il dritto dissodar sempre senza limitazione, perchè il contratto di enfiteusi del 1817 è perpetuo. Fan riflettere che se per effetto di una legge derogatoria di quella del 1817 essi fossero obbligati prima *affrancare*, poi *dissodare*, quel contratto pel quale pagarono 1,800,000 ducati resterà risoluto, ed essi perderanno la facoltà di dissodare quel quinto che comperarono a caro prezzo. Per conseguenza vorrebbero prima dissodare quel quinto nascente dal contratto del 1817, e poi affrancare il resto. La maggioranza umilmente prega Sua Maestà aver presente queste rispettose osservazioni de' censuari ricorrenti.

La maggioranza però non rimovendosi dal sistema qui sopra adottato, cioè prima *affrancazione intera*, *poi dissodazione indistintamente*, per non dar luogo a frodi, e render l'operazione semplice e spedita, ardisce proporre alla Maestà Sua che disponga una verifica di coloro che non han dissodato il quinto, giacchè la consulta non li conosce, e se Sua Maestà nella sua saviezza il crede, potrebbe farli indurre ad una transazione per non vulnerare quel contratto solenne che il Re di allora dettò colla legge del 1817, ed il fisco stipolò.

Ma il vice-presidente e gli altri sopranuominati col sottoscritto non dubitano che la legge del 1817 permetteva a'censuari la dissodazione del quinto delle terre censite. Tutto ciò che riguarda l'esecuzione di quella legge, abbiano o no i censuari fatto sinora uso di una tal facoltà, esser non può argomento del presente esame. Pel dissodamento del quinto, se mai vi fossero terre non ancor dissodate, l'equità, la giustizia, la buona fede de' contratti reclamano tutt'insieme per l'integrità de' dritti acquisiti a titolo oneroso, pagando la rilevante somma di 1,800,000 ducati. E perciò, ad evitare qualunque fraudolenza che per la libertà da concedersi al dissodamento delle terre affrancate potesse mai sorgere, pare indispensabile che una limitazione si faccia sulle terre censite di quella quantità di terreni che trovansi già dissodati, ed

un'assegnazione del rimanente delle terre da dissodarsi in virtù di que' contratti, nel caso che alla integrità del quinto non si fosse ancor giunto. Probabilissimamente un tale stato è nella commissione del Tavoliere; ma se non vi fosse, questa esser dovrebbe operazione preliminare alla esecuzione della nuova legge.

Conchiusione.

Per tutte queste considerazioni, la consulta sul doppio quesito se sia utile l'affrancazione de' canoni su tutte le terre del Tavoliere di Puglia; e se convenga permettersi la dissodazione di esse, è alla maggioranza di avviso rassegnarsi a Sua Maestà il suo voto affermativo ne' termini de' sette articoli proposti dalla maggioranza della commissione che sin dal principio si trovano enunciati. Ed essendosi anche letteralmente inseriti i pareri singolari, il sottoscritto, analogamente alle idee sue proprie ed a quella comune al vice-presidente commendator Criteni, ed a' consultori monsignor Rossi, Canofari, Capone, e Zurlo, concentra il suo voto nel seguente modo.

1. Che sia libera su tutte le terre del Tavoliere, tanto a coltura che salde, nessuna esclusa, l'affrancazione de' canoni.

2. Che si faccia con rendita iscritta sul gran libro, rendita per rendita.

3. Che il prezzo venga sborsato nell'atto della stipola, senza eccezione.

4. Che l'affrancazione si permetta senza veruu limite nè del quantitativo delle terre, nè di tempo.

5. Che si permetta a chiunque comprare il dominio diretto sulle terre censite, ma che precedentemente l'attuale censuario venga cerziorato se voglia esser preferito; ed in caso di affermativa, la prelazione sia per lui di dritto.

6. Che di tutte le terre devolute e non censite sia libera la compra nelle forme ordinarie degli effetti pubblici alienabili e sempre col beneficio del calore della *subasta*; ma l'offerta non riceversi se non sul prezzo da ragguagliarsi; per le prime su gli antichi canoni; per le seconde, sul solito sistema legale delle censuazioni. I pagamenti dovranno farsi nel tempo e modo come sopra stabiliti per le affrancazioni.

7. Che rimanendo salva la facoltà di dissodare il quinto nelle condizioni de' contraenti per la legge del 1817, appena succeduta l'affrancazione, sia libera sulla parte affrancata la dissodazione non solo, ma il pieno uso della proprietà secondo le leggi generali del regno.

8. Che le terre affrancate, non dovendosi più riguardare come parte del Tavoliere, e rientrando perciò nelle condizioni

generali di tutti i predj rustici, esse vengano di mano in mano a circoscriversi e confinarsi con termini lapidei.

9. Che de' soli tratturi e riposi laterali non si permetta per ora novazione alcuna.

— 178 —

Reale Rescritto del 20 febbrajo 1819 partecipato dal ministro delle finanze al direttore del registro e bollo portante la risoluzione del dubbio se le deliberazioni dei tribunali civili sulle eccezioni di ricusa o d'incompetenza dei conciliatori, debbano andar soggette alla formalità del registro.

Avendo proposto a Sua Maestà nel consiglio de' 9 del corrente mese il dubbio, se le deliberazioni de' tribunali civili sulle eccezioni di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori, debbano essere assoggettate alle formalità del registro e del bollo; la Maestà Sua prendendo in considerazione da una parte, che le sentenze tutte de' tribunali civili debbono essere munite delle formalità del registro e del bollo; e dall'altra parte tenendo presente la modicità delle cause di competenza de' conciliatori, poichè secondo l'art. 12 della legge organica dell'ordine giudiziario i conciliatori sono competenti per le sole azioni personali relative a' mobili sino alla somma di ducati 6, ha determinato che le mentovate deliberazioni de' tribunali civili sull'eccezione di ricusa, o d'incompetenza de' conciliatori si registrino gratuitamente.

Nel real nome, ed in riscontro del suo rapporto de' 2 dello scorso gennajo numero 29, le partecipo tal sovrana determinazione, per il corrispondente adempimento, prevenendola che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 179 —

Ministeriale del 24 febbrajo 1819 diretta dal ministro degli affari interni a quello delle finanze con la quale si risolve il dubbio se i reali decreti che stabiliscono la vendita dei fondi degli stabilimenti pubblici fossero applicabili ai conservatori di Napoli.

Essendosi promossa la quistione se i reali decreti, che stabiliscono la vendita de' fondi degli stabilimenti pubblici, fossero applicabili ai conservatori di Napoli, e precise nel caso, si presentava per la compra di taluni bassi del conservatorio de' SS. Pietro e Paolo; io ho risposto che le leggi da Sua Maestà promulgate su questa materia non escludevano i conservatorj, e che essendo essi compresi tra i luoghi pii laicali, i loro beni potevano comprarsi col prezzo delle iscrizioni.

Stimo opportuno di manifestarlo a vostra eccellenza affinchè le sia d'intelligenza.

— 180 —

Parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti approvato con ministeriale del 10 febbrajo 1819 col quale si risolve il dubbio se sia permesso al sindaco d'introdurre le liti dei comuni di competenza dei giudici di circondario.

Promosso il dubbio, se l'art. 309 della legge del 12 dicembre 1816, con cui è permesso ai sindaci, preso soltanto l'avviso del decurionato, e senza alcuna autorizzazione superiore, d'introdurre le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario, sia stato derogato dall'art. 16 della legge del 21 marzo 1817, col quale viene attribuita in generale a' giudici del contenzioso amministrativo la facoltà di autorizzare l'introduzione de' giudizi riguardanti lo stato, i comuni, ed i pubblici stabilimenti, senza farsi distinzione alcuna fra quelli di competenza de' tribunali, e gli altri appartenenti a' giudici di circondario.

La commissione considerando che col suddetto articolo della legge de' 21 marzo non volle il legislatore stabilire casi ne' quali fosse necessaria per lo stato, pe' comuni, e pe' pubblici stabilimenti l'autorizzazione superiore a formar dimande in giudizio, locchè era stato precedentemente ordinato con leggi particolari, ma volle indicare soltanto le autorità alle quali per tali affari dovea tenersi ricorso.

Che quindi lungi di essersi indotta con ciò alcuna deroga alle prescrizioni della legge de' 12 dicembre 1816, deve reputarsi la stessa in piena osservanza, anche perchè l'indicato articolo ad essa espressamente si rimette nell'occuparsi de' richiami da prodursi contro le determinazioni delle autorità all'uopo destinate.

È di avviso potere i sindaci da se introdurre le liti de' comuni di competenza de' giudici di circondario.

— 181 —

Circolare degli 8 gennaio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni e pubblici stabilimenti i cui beni sono stati o vanno a vendersi.

Dal direttore della cassa di ammortizzazione mi è stato presentato un progetto, tendente a sollecitare il trasferimento delle iscrizioni a favore delle amministrazioni, e pubblici stabilimenti i di cui beni fondi sono stati, o vanno a vendersi, ed i censi e capitali ad affrancarsi, per effetto delle disposizioni contenute nei reali decreti de' 28 maggio, 18 settembre e 6 novembre 1816, 3 luglio e 31 agosto 1818.

Io in virtù di tal progetto ho determinato che le affrancazioni, e le vendite debbano continuare a farsi nel modo finora stabilito coi montovati reali decreti, e colle analoghe istruzioni pubblicate; affinchè però non si ritardi in niente il sopraenunciato trasferimento, dal principio di questo nuovo anno in avanti gli affrancanti, ed i compratori non faranno più il versamento delle corrispondenti iscrizioni a beneficio della cassa di ammortizzazione, ma delle amministrazioni, opere, o stabilimenti, ai quali i canoni, censi, capitali, e beni fondi si appartengono. Le frazioni di rendita minori di un ducato le soddisferanno essi affrancanti o compratori al prezzo corrente in piazza con polizza per banco, pagabile alle suddette amministrazioni o stabilimenti.

Tanto gli estratti delle iscrizioni, quanto le polizze verrano depositate nella cassa di ammortizzazione, per devenirsi in seguito alla stipula dell'istrumento, approvato il quale, il direttor della cassa suddetta ne rimetterà una copia al conservatore delle ipoteche della provincia, a cui riguarda, perchè a spese del compratore si faccia la trascrizione.

Effettuata la trascrizione, il medesimo direttore della cassa di ammortizzazione rimetterà una copia dell'istrumento, insieme coll'estratto d'iscrizione e colla polizza di banco, se in Napoli, all'amministrazione a cui appartiene, se poi nelle provincie, per mezzo degl'intendenti.

Affinchè segua impreteribilmente la mutazione di quota nei catasti della contribuzione fondiaria in testa de' compratori, e ne sieno discaricate le amministrazioni e gli stabilimenti, ai quali i fondi venduti si appartenevano, i direttori delle amministrazioni in Napoli, o gl'intendenti nelle provincie, in ricevere dal direttore della cassa di ammortizzazione gl'istrumenti della seguita vendita, avran cura di scrivere di officio ai direttori delle contribuzioni dirette, perchè si faccia la mutazione di quota in testa al compratore, manifestando nella lettera di officio tutte le particolarità necessarie, per poter servire di norma nel farsi la suddetta mutazione di quota. I direttori delle contribuzioni dirette nel ricevere tali uffizi, ancorchè non vi sia la dimanda del compratore, disporranno la mutazione di quota in testa del medesimo.

La incarico quindi, signore, dell'esatto adempimento di sua parte delle disposizioni contenute nella presente.

— 182 —

Circolare degli 8 febbraio 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la liquidazione dei conti arretrati dei comuni.

Questo ministero di stato avendo considerato la necessità di liquidarsi i conti arretrati de' comuni, ha risoluto che se ne imprenda il lavoro, comincando dalla stessa indizione; che questa liquidazione si esegua colla veduta di transigersi quelle partite, che potrebbero essere dubbiose, o inviluppate; che dovendo questo travaglio iniziarsi e discutersi dai decurionati rispettivi, non resterà al consiglio d'intendenza, che la risoluzione definitiva, onde crede superflua la destinazione di altre persone pel compimento dell'affare; ch'ella insinui perciò ai decurionati l'impresa di questo travaglio, e che nel caso di dubbio, d'inviluppo nei conti arretrati passino a lei la transazione fatta, e la deliberazione motivata insieme col conto per trasmettersi poi a questo ministero di stato, provvisoriamente incaricato delle funzioni di luogotenente generale per la corrispondente autorizzazione; che si trasmettano di uffizio alla gran corte de' conti per via del pubblico ministero i conti de' comuni maggiori, che saranno giudicati dal consiglio d'intendenza; e finalmente che si dia puntuale adempimento all'articolo 125 del real decreto degli 11 ottobre 1817, in vigor del quale è abolita qualunque specie di emolumento, o di lucro sotto nome di dritto o di regalo.

— 183 —

Circolare del 3 febbraio 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante la soluzione di vari dubbi relativi alla procedura dei conciliatori.

In continuazione della mia circolare de' 16 dello scorso mese mi affretto di manifestare alle signorie loro la soluzione di altri due dubbi insorti sul regolamento della procedura de' conciliatori: essi sono;

1. Le sentenze de' conciliatori possono essere impugnate col rimedio del ricorso per ritrattazione?

2. Per eseguirsi un verbale di conciliazione vi occorre una sentenza?

Il primo di questi dubbi dev'essere risoluto negativamente. Le formalità prescritte dal codice di procedura civile per l'esperimento del ricorso civile sono in qualche modo incompatibile colle sentenze dei conciliatori. D'altronde questo rimedio sarebbe in opposizione colla lettera e collo spirito del §. 2 dell'articolo 2 della legge organica dell'ordine giudiziario.

Perciò che riguarda poi il secondo dubbio conviene distinguere le conciliazioni che sono minori di sei ducati, e quelle ch'eccedono questa somma. Nel 1 caso il processo verbale essendo esecutivo a' termini dell'articolo 42 del citato regolamento non occorre alcuna sentenza affin di mandarlo in esecuzione. Nel 2 caso il processo verbale avendo solo la forza di scrittura privata, è chiaro che per eseguirsi vi occorre una sentenza; ciò ha anche luogo allorchè il processo verbale di una conciliazione inferiore alla somma di sei ducati, voglia eseguirsi contra gli eredi o altri che han causa dalle parti comparsi nella conciliazione.

Elleno parteciperanno la soluzione di questi dubbi a' regi procuratori de' tribunali civili. Questi magistrati dovranno comunicarla a' conciliatori.

Elleno mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 184 —

Circolare de' 20 febbraio 1819 emessa dal direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni ad allontanare ogni quistione che possa nascere tra gli appaltatori e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni.

Ho il vantaggio di trascriverle qui in seguito per intelligenza di cotesta deputazione provinciale la circolare, che con questa data medesima ho fatto ai signori ingegneri dipendenti da questa direzione generale.

» Per allontanare ogni quistione di fatto fra gli appaltatori, e le deputazioni provinciali nel caso di nuove costruzioni, si è stabilito, che in tutte le opere suscettibili di mantenimento, l'epoca dalle quale dovrà questo decorrere, ai patti del contratto, sarà annunziata dagl'ingegneri direttori alle deputazioni provinciali, ed al direttore generale. Se nello spazio di un mese la deputazione provinciale non vi fa alcuna osservazione, il dritto dell'appaltatore è fissato da quell'epoca, in caso contrario dal giorno che sarà stabilito dalla deputazione, di accordo coll'ingegnere di ponti e strade direttore dell'opera. In questo ultimo caso la deputazione e l'ingegnere ne terranno informato il direttore generale. Or come nelle nuove costruzioni di strade si stabilisce in quasi tutti i contratti, che l'epoca della consegna, e quella del mantenimento provvisorio deve decorrere dal giorno della consolidazione del brecciale; che spesso la consegna all'appaltatore del mantenimento non può aver luogo immediatamente dopo la consolidazione; che una lunga strada non può consolidarsi, si stabilisce;

1. Che la consolidazione verrà annunziata alle deputazioni, ed alla direzione generale da due miglia in due miglia, e non per tutti minore.

2. Che quantunque non siasi la strada consegnata all'appaltatore del mantenimento, quello della costruzione avrà dritto, dall'epoca che la consolidazione non è contrastata al mantenimento provvisorio.

3. Il mantenimento provvisorio verrà stabilito eguale al mantenimento effettivo che si avrà coll'affitto della strada stessa per asta pubblica.

4. Per non sbilanciarsi ne' pagamenti provvisori, questi non saranno fatti, che circa la metà dell'affitto presumibile, salvo a pagare il dippiù allor quando verrà conosciuto e definito. Pel mantenimento de' passeggiatori, e fossi sino all'epoca della consolidazione, gli appaltatori non avranno dritto al mantenimento, perchè per facilitare la consolidazione si possono lasciare imperfetti sino all'epoca della consegna — Queste disposizioni la prego, signore, di farle per postille in tutt'i nuovi appalti di costruzione di strade, e di uniformarvisi per quelle che sono attualmente intraprese, e che dipendono dalla sua direzione.

— 185 —

Circolare del 4 marzo 1819 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per la redazione degli stati discussi e per la riordinazione dei patrimonj civici.

Ho veduto con dispiacere che nella maggior parte de' comuni non sono state ancora poste ad effetto le utili determinazioni di Sua Altezza Reale contenute negli stati discussi, e nella circolare de' 13 agosto dello scorso anno per la riordinazione de' patrimonj civici. Riandando l'ordine di quest'operazione dei decurionati ho conosciuto, che non è nella generalizzazione dei dazj di consumo che s'incontra un'ostacolo reale, ed insuperabile, poichè questa dividendo e dilatando il peso lo rende più giusto, più fertile, e meno sensibile. Io trovo l'ostacolo solamente nell'ostinata volontà delle persone potenti, le quali essendo per lo più membri dei decurionati ricusano di far un atto di giustizia, ed utilità pubblica, che toglie ad essi il privilegio detestabile, che hanno usurpato colla forza, di nulla contribuire nei pubblici pesi. Bisogna dunque, che ella colla massima energia s'applichi a distruggere quest'impedimento vergognoso. Dove i decurionati si uniscono, e devengano a delle deliberazioni, ella faccia uso delle facoltà, che le dà l'art. 107 del real decreto degli 11 ottobre 1827. Quando trovi ingiuste queste deliberazioni, e i decurionati non abbiano voluto correggerle, ella farà al ministero il suo rapporto ragionato, da cui si daranno le più giuste, e severe provvidenze.

Dove i decurionati mostrino apertamente la loro indocilità,

e disubbidienza, non congregandosi, o non venendo a deliberazioni positive, ella adopererà quanto prescrive l'articolo 165 dello stesso real decreto. Come i componenti del decurionato, che manchino nell'esercizio della loro carica sono dichiarati dalla legge responsabili di qualunque danno, ed interesse che derivi dalla loro colpa, così ella procederà contro di loro per nome proprio, obbligandoli cogli atti esecutivi ad esibire quella parte di dazio, che secondo lo stato discusso sarà maturata, e non sarà stata esatta per loro difetto; e farà che il consiglio d'intendenza li ammonisca, e li castighi colla multa dallo stesso decreto prescritta.

Ella vede bene, che questi mezzi sono tutti in suo potere, e che così se le apre un campo utilissimo, ed onorevole per fare sperimentare ai comuni gli effetti del suo zelo, e della sua vigilanza.

— 186 —

Reale Rescritto degli 8 maggio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si risolve il dubbio se sia dovuto un dritto e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione dei fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

Si è domandato se sia dovuto un dritto, e quale alla contabilità dell'intendenza per la liquidazione e discussione de'fondi addetti alle opere pubbliche provinciali.

La risposta a questo quesito può desumersi dall'articolo 4 del real decreto del 1 febbrajo 1816, il quale dichiara applicabili alla contabilità di taluni fondi tutti i decreti e regolamenti relativi alla contabilità comunale.

Or l'intendenza essendo autorizzata dall'articolo 144 della legge del 12 dicembre 1816 a percepire l'uno per cento sulle rendite ordinarie di ciascun comune per le spese di liquidazione e discussione dei conti comunali, ben inteso però che il maximum del dritto non possa oltrepassare i ducati 200, ne seguirebbe che un egual dritto dovesse attribuirsi all'intendenza per la liquidazione e discussione del conto de' fondi addetti alle opere pubbliche provinciali, alla quale il consiglio d'intendenza deve procedere per effetto dell'articolo 7 del citato decreto del 1 febbrajo 1816. Essendosi però considerato che i detti fondi si compongono per lo più di risorse straordinarie, e che il conto de' medesimi è sotto ogni rapporto più semplice, e più breve della maggior parte de' conti comunali maggiori, si è giudicato conveniente di ridurre alla metà il dritto che l'intendenza potrà esigere dalla provincia per la discussione del conto medesimo.

In conseguenza il dritto sarà del mezzo per cento. La liberanza di un tal dritto è riserbata alla mia approvazione, e

verrà accordata di anno in anno in vista di un rapporto col quale ella mi farà conoscere l'esito della già seguita discussione del conto, indicandomi particolarmente il totale dell'introito che avrà formato il materiale del conto, e che dovrà regolare il dritto di contabilità.

Si è domandato inoltre se la discussione di detto conto debba intendersi ultimata in consiglio d'intendenza, o se debba essere sottomessa a revisione necessaria della gran corte de' conti.

La risposta a questo quesito emana similmente dal citato articolo 4 del decreto del 1 febbrajo, in virtù del quale debbono applicarsi al conto de' fondi suddetti le disposizioni dell'articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816, poichè l'impiego di taluni fondi è regolato con uno stato discusso riserbato all'approvazione sovrana. Ella quindi in esecuzione di questa legge come sarà terminata nel consiglio d'intendenza la discussione di detto conto, dovrà rimetterlo alla gran corte de' conti, perchè vi si proceda alla revisione prescritta dalla legge, siccome si osserva per i conti di que' comuni, che hanno uno stato discusso approvato dal Re.

Sua Maestà, a cui ho rassegnato nel consiglio de' 4 maggio corrente questa risoluzione si è degnata di sanzionarla.

Io quindi gliela partecipo nel real nome per l'esatto adempimento.

— 187 —

Avviso del procuratore generale presso la gran corte dei conti rassegnato al ministro delle finanze in data del 18 marzo 1819 col quale si risolve il dubbio se debbano o pur nò esser pagate ai contabili le somme di cui hanno ottenuta la declaratoria dalla gran corte dei conti.

Con suo pregiatissimo foglio del 3 del corrente mese ella mi comanda di rassegnarle il mio avviso sul dubbio se debbono, o nò, esser pagate a' contabili le somme, di cui hanno ottenuta la declaratoria da questa gran corte, senza attendere la discussione de' conti successivi.

Non vi è dubbio, che per regola generale un contabile dichiarato creditore ha dritto ad essere soddisfatto del suo credito all'istante, e senza attendere che sian discussi i suoi conti successivi. Oltre a che questa regola è conforme alla ragion comune ed il sistema contrario ci spingerebbe all'assurdo, che un contabile, il quale fosse conservato nella carica durante sua vita, non avrebbe dritto a reclamare il pagamento della creditoria ottenuta, se non dopo sua morte.

Ciò nondimeno questa regola generale va soggetta alle seguenti eccezioni, e in altri termini vi è dritto a sospendere i pagamenti della creditoria ne' seguenti casi.

1. Se la gran corte avesse espressamente deciso, che del

credito del contabile se ne debba tener ragione nel conto seguente.

2. Se l'amministrazione, da cui il contabile dipende, abbia a riscuotere da lui altre somme, o quantità per qualunque titolo, o causa.

3. Se dai conti posteriori già presentati risultasse il contabile debitore giusta la sua stessa posizione, o a causa di errori di calcoli commessi a danno dell'amministrazione, o per visibili partite duplicate di esito, a' termini di quanto vien previsto nell'art. 10 del regolamento de' 2 febbrajo 1818.

4. Se dopo spedita la declaratoria il contabile si trovasse in istato di malversazione.

5. Se il contabile in attività di esercizio non avesse ancora presentato gli altri suoi conti, malgrado di essere già scorso il termine dalla legge stabilito.

6. E finalmente se il contabile all'epoca che domanda il pagamento della creditoria, fosse uscito di carica, e non avesse ancora presentati i conti posteriori a quello, dal quale emerge la declaratoria.

— 188 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che vi è d'uopo del permesso del Re quando gl'impiegati delle officine militari subalterne vogliono contrarre matrimonio.

Sua Maestà nel consiglio de' 23 giugno ultimo, applicando agli impiegati dell'intendenza generale dell'esercito, e delle altre officine subalterne dipendenti dal comando supremo il decreto del 28 novembre 1817 ha deciso, ch'essi per potersi ammogliare, debbono ottenere la licenza della Maestà Sua.

Nel parteciparvi questa sovrana disposizione, comunicatami dal ministero, v'inculco ad eseguirla esattamente nelle occorrenze.

— 189 —

Reale Rescritto del 7 maggio 1819 partecipato dal ministero degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le attribuzioni del pretore della città di Palermo.

Sua Maestà avendo nominato il Principe di Torrebruna Pretore del comune di Palermo, e volendo che l'amministrazione di questo comune sia stabilita sulle basi prescritte dal real decreto dagli 11 ottobre 1817 ha disposto che il nuovo Pretore si mettesse al corrente dell'andamento dell'amministrazione della città di Napoli, onde potesse nello stesso modo regolare l'amministrazione della città di Palermo. Il signor Principe ha quindi domandato ed ha ottenuto tutti quegli schiari-

menti che ha creduto opportuni a rimuovere varie difficoltà, che si trovarono promosse. La Maestà Sua ha ordinato che alcuni di questi schiarimenti siano comunicati a cotesto ministero, onde farli pervenire anche a notizia dell'Intendente.

1. Essendosi domandata una norma sulla forma del possesso da darsi al senato, si è stabilito di eseguirsi quello che si pratica in Napoli. Quindi il pretore dovrà rendersi in abito decente, di spada, all'intendenza, dove presterà tra le mani dell'intendente il giuramento prescritto dalla legge. I senatori, ed i decurioni si renderanno nello stesso modo nel palazzo del senato, dove presteranno il giuramento tra le mani del Pretore. Quanto si sarà adempito a questi atti, l'intendente stabilirà d'accordo col Pretore, il giorno e l'ora dell'istallazione del senato. I senatori, ed i decurioni si riuniranno in abito decente, di spada nel palazzo del senato, l'intendente vi si renderà in abito egualmente decente, e prendendo il suo primo posto, che in ogni rincontro gli è dovuto, procederà all'atto del possesso del senato.

2. Essendosi domandate delle istruzioni pratiche per la esecuzione della leva, sono state date al signor Pretore quelle che si eseguono in Napoli, cioè quelle stesse che furono comunicate al capitan generale Bourcard. E per viepiù facilitare quest'operazione, si è permesso al signor Pretore di condurre con se un impiegato, che suole assistere presso il senato di Napoli in tale disimpegno. Il senato di Palermo dovrà contribuire a questo impiegato, durante il suo incarico, una gratificazione di once venti al mese.

3. La città di Palermo essendo stata divisa in più sezioni, bisogna che in ciascuna, a spese del senato, si stabilisca una officina di tre o quattro stanze in cui il senatore incaricato della sezione possa spedire giornalmente gli affari di sua attribuzione.

4. Il Pretore eserciterà le funzioni nel palazzo del senato; ma non può essere obbligato ad abitarvi.

5. Essendosi osservato, che l'antico Pretore si trovava spesso esposto a delle spese considerevoli in occasione di pubbliche feste, di riunioni senatorie, e simili, si è trovato conveniente di dispensarvi il nuovo Pretore da tutti quei complimenti di sorbetti, e altro, che hanno avuto luogo per lo passato, siccome si pratica in Napoli. Si eccettuì solo la ricorrenza della festa di S. Rosolia, qualora nel palazzo senaterio intervenga Sua Maestà o il suo luogotenente generale. La spesa in questo caso sarà a carico del senato.

5. Essendosi fatto supporre che la deputazione di salute di Palermo da qualche tempo in quà prenda ingerenza sulla qualità de' commestibili che si espongono venali, invadendo le attribuzioni della polizia urbana, la quale è confidata a' senatori nella loro qualità di eletti municipali, si è creduto

conveniente di richiamarsi la detta deputazione nei limiti delle sue facoltà, onde non s'immischi in quella parte di polizia urbana, ch'è attribuita agli eletti in virtù de' nuovi stabilimenti, che emanano dalla legge de' 12 dicembre 1816.

Partecipo a vostra eccellenza nel real nome gli enunciati schiarimenti per l'uso conveniente di risulta.

— 190 —

Circolare del 31 luglio 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante l'approvazione de' nuovi modelli degli atti dello stato civile.

A' termini delle leggi civili recentemente pubblicate sono stati redatti, e mi sono stati comunicati dal ministro di grazia e giustizia i nuovi modelli degli atti dello stato civile che le trasmetto in istampa.

Ella avrà cura di fare seguire sollecitamente secondo il tenore de' medesimi la stampa de' corrispondenti registri, e di regolarla in modo che questi sieno pronti al più presto possibile, ed adempiti di tutt'i solenni prescritti dalla legge, si trovino spediti in ogni comune al primo di gennaio prossimo a norma delle antecedenti istruzioni.

Affine di agevolare il novello lavoro, credo utile di fare le seguenti avvertenze.

1. L'atto di nascita dee sempre avere in margine la indicazione del giorno, in cui è stato amministrato il sagramento del battesimo. Quest'indicazione è richiesta da un real decreto, la di cui osservanza è imperiosamente prescritta da Sua Maestà.

Conviene dunque che il registro degli atti di nascita sia diviso in due colonne, nella prima delle quali possa scriversi l'atto di nascita propriamente detto, e nell'altra l'indicazione di cui si è fatta parola. Quest'indicazione non può essere enunciata in un modo qualunque, ma deve essere contenuta in un atto, che l'uffiziale dello stato civile redigerà all'uopo.

2. Alla pubblicazione pe' matrimoni la nuova legge ha sostituito le notificazioni. La diversità non è solamente nel nome, ma anche nelle forme. Per le pubblicazioni il codice civile provvisoriamente in vigore richiede, che sieno fatte due pubblicazioni in giorno di domenica coll'intervallo di 8 giorni; che ne sia redatto atto per essere inscritto immediatamente nel registro delle pubblicazioni; e che una copia di questo atto rimanga affissa alla porta della casa del comune. Nulla di tutto ciò che alla forma ha rapporto. Unica dev'essere la notificazione da scriversi sopra un foglio che per lo spazio di 15 giorni deve rimanere affisso alla porta della casa comunale: l'atto di notificazione dee essere compilato dall'uffiziale dello stato civile, dopochè saranno spirati i 15 giorni dell'affissione. Da ciò traggono origine i tre modelli, de' quali il primo presenta la notifica-

zione „ il secondo un *memorandum* dell'affissione del foglio di notificazione, il terzo finalmente l'atto della seguita notificazione. Il secondo modello è di una necessità assoluta secondo il nuovo sistema, comunque non sia espressamente richiesto. L'atto di notificazione dovendo essere compilato dopo il corso di 15 giorni dall'affissione; senza un *memorandum* legalmente riportato nel registro delle notificazioni mancherebbe, in caso di poco accorgimento dell'uffiziale dello stato civile, o di altro improvveduto accidente, il mezzo di conoscere con precisione il giorno, in cui il foglio della notificazione è stato realmente affisso. Più: nelle opposizioni che possono sopravvenire alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio, la legge vuole che non solo sia fatta sommaria menzione delle notificazioni, ma ancora ch'esse sieno trascritte nel registro delle notificazioni. Da qui il bisogno di farle dividere in tre parti, destinarne la prima a' *memorandum* delle notificazioni, la seconda agli atti di notificazione, la terza finalmente per la trascrizione delle opposizioni. Per questa trascrizione si è formato il modello corrispondente.

3. L'atto della solenne promessa di matrimonio è parimenti di novella redazione. L'obbligo imposto dalla legge all'uffiziale dello stato civile di far menzione in margine dell'atto della solenne promessa, del giorno in cui è seguita la canonica celebrazione del matrimonio, esige che ciascun modello sia diviso in due colonne, come si è osservata per gli atti di nascita.

4. Le nuove leggi civili hanno stabilito la legittimazione di mera grazia. È necessario che la stessa sia registrata negli atti dello stato civile, dappoichè porta un cangiamento nello stato dell'individuo, cui ha rapporto. Ecco il motivo del modello corrispondente inserito nel registro degli atti diversi.

5. Finalmente le tavole annuali sono state riformate con altro sistema, e se ne è aggiunta ancora un'altra.

Ella istruirà di tutte queste operazioni gli uffiziali dello stato civile, onde abbiano a corrispondere esattamente al disimpegno delle loro funzioni.

— 191 —

Regolamento del 15 ottobre 1819 portante disposizioni per la formazione degli stati di popolazione.

Ad oggetto di procurare la possibile esattezza e regolarità nella formazione degli stati di popolazione, tanto necessari alla vista di saggio governo, determina quanto segue.

1. Lo stato di popolazione per ciascun comune sarà fatto immancabilmente tra lo spazio de' due primi mesi di ogni anno non solo dagli impiegati municipali, ma anche da' parrochi separatamente. Avranno essi cura di rilevare tutte le notizie occorrenti colle opportune interrogazioni non solo da' padri di famiglia, ma da' possessori delle case di affitto; da' padroni perciò che riguarda le persone di loro servizio; da' maestri di bottega pe' loro discepoli e lavoranti; e finalmente dal vicinato e da chiunque altro che somministrar le possa.

2. Dovrà annotarsi ordinatamente ciascun'abitazione secondo il numero della porta, che serve d'ingresso lungo la strada, col nome del proprietario della medesima.

3. Si dinoterà la famiglia, che abita colla condizione e numero de' componenti.

4. Si esprimerà il nome, sesso, età di ciascun individuo, stato di salute, se di perfetta conformazione organica, oppure con notabili difetti, condizione naturale, vale a dire se celibe, coniugato, o vedovo, o se abbia figli, dinotandosi la dimora di questi colle circostanze già dette: intender si debba per celibe della persona, che giunta all'età del matrimonio non le abbia contratto.

5. Si dovrà dinotare se la famiglia sia possidente o nò, oppure qualcheduno della famiglia.

6. Si dirà l'impiego, l'arte, professione di ciascuno, o altro modo con cui procura la sussistenza, non omettendosi circostanza veruna su di ciò, se abbia dipendenza alcuna da altri, come figlio, pupillo, discepolo, operaio, o lavorante.

7. Si annoteranno i nati nell'anno in ciascuna famiglia, non ostante che siano annotati ne' registri dello stato civile.

8. I morti parimenti di ciascuna famiglia, aggiungendo la qualità della morte, e causale, coll'età del morto, ed in qual comune.

9. Si annoteranno anche le persone assenti dal comune da più di due mesi, e per qual cagione, e quelle emigrate dal regno.

10. Le nuove persone domiciliate nel comune, con le caratteristiche individuali sopraddette ed altre circostanze.

11. Formati tali stati con tutta la possibile esattezza, sotto la speciale risponsabilità de' predetti funzionari, saranno gelosa-

mente conservati ne' rispettivi archivi: intanto sì il corpo municipale, come i parrochi faranno le mappe a norma degli annessi modelli, e senza alcun ritardo le metteranno immancabilmente agl'intendenti rispettivi, i quali avranno cura di passarli nelle mappe generali per rimetterle in questo ministero degli affari interni.

Approvato da Sua Maestà.

— 192 —

Reale Rescritto del 18 settembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si danno disposizioni a regolare la piantagione degli alberi silvani.

Sua Maestà intenta al bene de' suoi popoli ha rimesso in ogni anno nelle provincie de' semi di alberi silvani i più ricercati, ed i più profittevoli, onde formati si fossero da' proprietari i vivai con le regole dell'arte, ma con dispiacere non ne ha veduto alcun effetto, forse per inespertezza, o poco attenzione nel formare i detti vivai: d'altronde la mancanza del combustibile va da giorno in giorno crescendo. La prefata Maestà Sua a superare quest'ostacolo, crede espediente doversi in ciascun comune, almeno de' più bisognosi di piantagione, occupare il decurionato a far formare in ogni anno un vivaio di differenti alberi non solo silvani che fruttiferi de' più atti alla speciale qualità del suolo, sotto la direzione di un abile agronomo che potrebbe essere qualche membro delle società economiche, e vendersi i rampolli a' proprietari di terre che ne chiedessero, per potersi indennizzare le spese occorrenti alla formazione di essi vivai, o pure questi farsi a spese de' rispetti decurionati, e darsi *gratis* i rampolli a' proprietari che ne dimandassero, con dovere i medesimi far costare in seguito di averli piantati. Sua Maestà nel consiglio del 15 del corrente ha risoluto di rimettersi tuttociò alla considerazione de' consigli provinciali, affinchè veggano, se possa avere esecuzione con quelle modificazioni, e regolamenti che potranno essi consigli suggerire a seconda delle locali circostanze, e concorrere così al massimo bene della nazione.

Di sovrano comando le comunico ciò per l'adempimento.

— 193 —

Circolare del 29 ottobre 1819 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si risolve il dubbio quale dritto possa esigersi dai cancellieri dei conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari

È surto il dubbio qual dritto possa esigersi da' cancellieri de' conciliatori per la stipula delle obbligazioni di coloro che prendono a prestito il grano dai monti frumentari per uso di semina.

Di accordo col segretario di stato ministro degli affari interni è stato risoluto, che il dritto di un carlino deve esigersi da'cancellieri solamente per le obbliganze di tomoli cinque inclusive o più, e di non essere soggette ad alcun pagamento le obbliganze per quantità minori, e ciò sulla considerazione che i cancellieri de'conciliatori, essendo gli stessi che i cancellieri comunali, si trovano già salariati.

Ellenò comunicheranno la soluzione di questo dubbio a'conciliatori delle rispettive provincie per intelligenza de'loro cancellieri.

— 194 —

Ministeriale del 14 ottobre 1819 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si fissano le attribuzioni dei segretari generali d' intendenza.

Mi si è fatto supporre che nell' intendenze di Sicilia i segretari generali si trovano quasi inutilizzati, perchè non si è ancora formata una giusta idea dell' importanza delle loro funzioni, le quali si vorrebbero confondere in certo modo coll'impiego di segretari dell' intendente.

Quest' idea riportata dalla legge sarebbe distruttiva di tutti que'vantaggi, che Sua Maestà ha voluto assicurare all'amministrazione civile coll' istituzione della carica di segretario generale. La legge dichiarando il segretario ganerale primo collaboratore dell' intendente e direttore della segreteria dell' intendenza ; ha inteso di stabilire in ogn' intendenza una seconda autorità immediatamente dopo quella dell' intendente, che potesse cooperare al bene dell' amministrazione, assistere, e secondare l' intendente, e rimpiazzarlo in ogni caso di assenza, o d' impedimento, onde il servizio si trovasse bene assicurato, e non soffrisse il menomo ritardo o disguido per la mancanza dell' intendente. Segue da ciò, che il segretario generale dev' essere al corrente di tutta l' amministrazione al pari dell' intendente, che deve anche seguirsi ne' più mi-

nuti dettagli; e che deve esercitare una vigilanza attiva sopra tutti gli uffiziali dell'intendenza, affine di essere sempre in stato d'illuminare l'intendente e facilitargli il servizio dell'amministrazione, mentr'è presente, e di ben rimpiazzarlo nel caso di assenza, in modo che il servizio sia continuato colla stessa regolarità.

Per queste considerazioni si mette la più gran diligenza nella scelta de' segretari generali, e la mediocrità si tollera meno in essi che ne'sottintendenti. Io son sicuro che queste vedute non saranno sfuggite alla saviezza di vostra eccellenza, e che se mai fosse giunta a di lei notizia l'idea erronea che si attacca alla detta carica ella non avrebbe mancato di rettificarla. È importante però ch'ella prenda subito conto di un simile errore, e che lo dilegui da pertutto colla sua autorità, disponendo che i segretari generali siano elevati al rango cui la legge li ha costituiti, e che abbiano un pieno esercizio delle loro funzioni. Giova prevenire l'eccellenza vostra che la notizia di un tale errore è giunta sino al Re, e ch'è intenzione di Sua Maestà che sia immediatamente emendato, e che questa dilucidazione formi l'oggetto di un articolo da inserirsi nel giornale di Palermo, onde si stabilisca generalmente una giusta opinione della carica di segretario generale.

— 195 —

Istruzioni del 10 novembre 1819 portante le norme da seguirsi per la redazione degli stati discussi comunali.

Art. 1. I comuni sono per norma della loro amministrazione distribuiti in tre classi.

Appartengono alla prima classe i comuni, che hanno una popolazione di 6000, o più abitanti, quelli in cui risiede una intendenza, una gran corte civile o criminale, e quelli che hanno una rendita ordinaria in ducati 5000.

Alla seconda classe quelli che hanno una popolazione al di sotto di 6000, sino a 3000 abitanti, o quelli in cui risiede una sotto-intendenza.

Alla terza classe tutti gli altri che hanno una popolazione minore di 3000 abitanti.

2. I comuni che si trovano riuniti, potranno dimandare la separazione, ed una particolare amministrazione comunale, quante volte per situazione locale sieno naturalmente separati dai comuni, di cui formano parte, abbiano una popolazione di 1000 abitanti, e mezzi sufficienti per formare, e rinnovare il personale dell'amministrazione, e per supplire alle spese comunali.

Similmente i comuni che hanno una popolazione minore di 1000 abitanti, e che mancano degl'indicati mezzi per ammini-

strarsi, possono dimandare la riunione ad altro comune vicino.

3. Le dimande autorizzate dall'articolo precedente, saranno discusse dall'intendente in consiglio d'intendenza, inteso il parere del sotto-intendente. Il consiglio d'intendenza darà su di ciascuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottoposto alla sovrana risoluzione.

TIT. II. Regole su cui debbono stabilirsi gli stati discussi comunali.

CAP. I. Rendite comunali, e loro diversa natura.

4. Le rendite annue di ciascun comune sono ordinarie, e straordinarie.

Sono ordinarie quelle che i comuni traggono dai loro fondi patrimoniali e demaniali; dai censi, canoni o prestazioni: dai proventi giurisdizionali; da una sovraimposta alla contribuzione diretta; da' dazi di consumo, e da privative volontarie e temporanee.

Sono rendite straordinarie quelle, che derivano da reste di cassa degli anni precedenti; da qualunque specie di arretrati; da restituzione di crediti, ed affrancazione di censi; da dazi di consumo imposti per un tempo determinato per supplire temporaneamente a qualche esito straordinario, e da qualunque altro cespite eventuale.

5. Le somme, che si traggono dall'affrancazione di censi, o da restituzione di capitali, saranno impiegate di nuovo a capitale redditizio, all'acquisto di rendita, o ricompra di pesi propri, tra lo spazio di mesi sei al più tardi, a cura e diligenza del sindaco. Qualora l'impiego non sia effettuato tra questo termine, ed il sindaco non giustifichi nel suo conto di avere inutilmente esaurito ogni mezzo per farlo; esso sarà dichiarato risponsabile del danno che avrà risentito il comune, dopo il termine stabilito.

CAP. II. Fondi patrimoniali, censi, e prestazioni.

6. I fondi urbani saranno censiti, a meno che non vi si opponga il bisogno, o l'utile riconosciuto del comune.

7. I fondi rustici appartenenti ai comuni saranno divisi in quote, le quali non potranno essere maggiori di salme due, nè minori di una salma. Il luogotenente generale, in seguito dell'avviso dell'intendente preso in consiglio d'intendenza, potrà accrescere le quote al di là di due salme, ove l'estensione dei fondi divisibili ecceda il numero dei partecipanti, o i fondi stessi fossero posti in distanza dall'abitato.

8. Saranno esclusi dalla divisione i boschi, le terre limose, o che avessero una inclinazione tale, che non potrebbero coltivarsi senza pericolo di franare.

9. Ogni quota sarà censita in preferenza a tutti i capi di famiglia non possidenti, indi ai piccioli possidenti, seguendosi l'ordine inverso dei ruoli della contribuzione fondiaria, cominciando dai più piccoli, e passando sino a quelli, che hanno una rendita annuale di ducati cinquanta, dovendo restare per sempre esclusi dalla censuazione i possidenti, che abbiano una rendita maggiore.

10. I rispettivi decurionati, adoperando due periti, che non sieno interessati, fisseranno la rendita annuale da stabilirsi a ciascuna quota, e rimetteranno all'intendente le perizie col loro parere. Questi consultando le circostanze locali, fisserà il canone annuale sulle terre da censirsi, dopo che avrà udito il parere del consiglio d'intendenza. Nello stabilire questi canoni si dovrà fare in modo, che resti colonico tutto il beneficio che può trarsi dalla propria industria, onde animarli a dare alle terre tutto il valore, di cui possono essere suscettibili.

11. I canoni saranno fissati in coutante, pagabili due mesi dopo la raccolta dei generi, che produce il fondo gravato. Quelli che si trovino fissati in generi saranno commutati in contante. Il sindaco avrà cura, sotto la sua responsabilità, di assicurare il pagamento del canone, esigendo per le vie amministrative, e senza spese quelle cautele, che giudicherà necessarie, potendo anche mettere in deposito tanta quantità di genere che corrisponda al canone; se non potessero fissarsi altrimenti che in generi, ne sarà affittata l'esazione in massa, ed in contante.

12. La divisione dei fondi comunali si farà per teste, ove l'estensione delle terre lo permetta. Nel caso che le terre divisibili non sieno sufficienti, allora tutti quelli che vi avran dritto saranno estratti a sorte. Le quote saranno sempre assegnate a ciascuno col mezzo del bussolo, che dovrà essere pubblico, e gl'intendenti prenderanno tutte le misure, perchè sia esegnito con esattezza.

13. Le divisioni eseguite secondo le regole precedenti saranno dopo l'esame, e l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza definitivamente approvate dal luogotenente generale su di uno stato distinto, che ne rimetterà l'intendente. Questo stato indicherà:

1. La denominazione del fondo.
2. La natura delle terre divise.
3. Il numero delle quote.
4. L'estensione di ciascuna di esse.
5. Il canone stabilito a ciascuna quota.
6. Il nome e cognome dei censuari.

14. Le quote censite non possono in alcun modo, nè per qualsivoglia causa vendersi, o ipotecarsi per lo spazio di anni dieci.

Saranno pure per lo stesso tempo esenti le terre censite dalle

azioni dei creditori, così pei debiti precedentemente contratti, come per quelli che si contraessero tra dieci anni dal giorno dell'acquisto. Potranno solamente i creditori sperimentare le loro ragioni sopra dei frutti di queste terre.

Qualunque contratto vero o simulato, contrario alle disposizioni precedenti, è nullo di dritto, e le terre censite si devolvono a favore del comune. La devoluzione avrà del pari luogo tutte le volte, che le terre si lasciano incolte per tre anni consecutivi, o fossero sensibilmente deteriorate per negligenza del censuario. Nel caso di devoluzione s'intendono compresi anche i miglioramenti, quando essi non eccedano il valore corrispondente a tre annate di canone.

15. I cittadini concessionari sono padroni in tutta la pienezza del dominio delle quote loro accordate. Essi non possono fare liberamente uso, salve le restrizioni contenute nell'articolo precedente. Saranno solamente tenuti a corrispondere l'annuo canone. Ove questo non si pagasse per tre anni, si darà luogo alla devoluzione dei fondi censiti.

16. In tutt'i casi di devoluzione i fondi saranno riconceduti colle regole di sopra espresse, ed in mancanza dei non possidenti, a quelli tra i concessionari, che saranno giudicati più diligenti coloni. Gl'intendenti, sentito il parere dei rispettivi decurionati, e l'avviso del consiglio d'intendenza, giudicheranno a chi si appartenga la riconcessione delle terre devolute.

17. Le censuazioni, e le riconcessioni per essere definitive, debbono essere approvate dal luogotenente generale.

18. Le terre demaniali addette all'uso civico di pascolo, dovranno essere sempre riservate a questo uso, a cui non potrà in verun caso derogarsi colla vendita in massa dell'erba. Su di queste terre compete al comune il dritto di fida, sia per supplire alle spese comunali, sia per pagare la fondiaria imposta sulle terre medesime, colle modificazioni descritte nei seguenti articoli.

19. L'uso civico menzionato nell'articolo precedente si esercita dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono quindi esclusi i negozianti di bestiame. Essi possono parteciparvi nei comuni, cui appartengono, per quella sola parte di animali, che serve alla loro particolare industria; non già per quelli che tengono per le speculazioni di commercio.

20. I comuni che hanno sufficienti rendite patrimoniali per pagare la fondiaria delle terre riservate all'uso civico, non possono esigere fida dal possessore di animali gregari, sino al numero di dieci piccoli, ed uno grande.

Quelli che mancano di tali rendite, nello stabilire il dritto di fida, non possono tassare il detto possessore più della metà della fida imposta al possessore d'industria maggiore.

21. L'uso dei boschi comunali per fuoco, o altri bisogni

essenziali, non può essere sottoposto a fida, o prestazione; può esserlo soltanto l'uso per industria commerciale.

Quando questa parte di rendita non basti a pagare la fondiaria del bosco, essa graviterà sulle altre rendite del comune, senza che mai possa ripartirsene l'equivalente tra' cittadini, che vi esercitano usi essenziali.

22. Si dicono usi essenziali quelli, che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini, cioè di pascere, di acquare, pernottare, coltivare con una corrisposta al ordine, legnare per lo stretto uso del fuoco, e degli strumenti rurali, per edifizi, cavar pietre, o fossili di prima necessità, occupare suoli per abitazioni.

23. Tutti gli altri cespiti comunali, che non saranno censiti, debbono essere affittati a cura e diligenza del sindaco. L'affitto non può conchiudersi altrimenti, che col mezzo dell'asta pubblica, com'è prescritto dai regolamenti.

Quando circostanze estraordinarie esigessero la dispensa di questa forma, o l'abbreviazione de' suoi termini, il luogotenente generale può accordarla sull'avviso motivato del consiglio d'intendenza.

24. La durata degli affitti delle rendite comunali, salvo ciò che sarà detto in seguito sulle privative volontarie e temporanee, non può eccedere i periodi qui appresso determinati:

Pei dazi di consumo, anni due.

Pei proventi giurisdizionali, anni quattro.

Per le terre addette al solo pascolo, anni sei.

Pei terreni coltivati, oliveti, vigne, o simili, anni sei.

Per gli edificî urbani, e per le macchine di ogni specie, anni otto.

Pei boschi cedui o selve cedue, un numero di anni uguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1, 2, 3 ec., ed in ogni anno non potrà incidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire l'affitto.

25. L'anno dell'affitto pei fondi rustici comincerà dal primo settembre, e terminerà al 31 agosto. Quello delle altre rendite comunali comincerà dal primo gennaio, per quanto la natura delle rendite, gli usi locali, ed il maggior vantaggio del comune non si opponga a questa disposizione.

26. Ogni comune; che non ritrae rendita sufficiente dai suoi demani, e fondi patrimoniali, può stabilirsene una:

1. Nei proventi giurisdizionali, per quanto essi siano adattabili alle sue circostanze.

2. Nell'imposta dei dazi di consumo.

3. Nella sovraimposta alla contribuzione diretta.

4. Nelle privative volontarie e temporanee.

CAP. III. Proventi giurisdizionali.

27. Sono provventi giurisdizionali:

1. Il prodotto delle multe pronunziate da qualunque tribunale, o autorità per fatti di ogni competenza commessi sul territorio del comune in contravvenzione alle leggi, ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

2. I dritti di polizia urbana, i quali si stabiliscono sulla concessione dei posti fissi e volanti ai venditori nelle strade, piazze, e mercati del comune.

3. Il dritto sul peso e la misura pubblica.

28. Lo stabilimento dei dritti enunciati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e delle tariffe che dovranno regolarne la riscossione, sarà progettato dal decurionato, discusso dal consiglio d'intendenza, ed approvato dal luogotenente generale.

29. Sarà presentata alla nostra approvazione nel corso di quest'anno una istruzione, secondo la quale dovranno essere regolati gli ufizi del peso e della misura pubblica. Intanto i pesi, e le misure continueranno nello stato attuale, e rimarranno pure in attività la deputazione suprema, e le altre deputazioni secondarie che si trovano stabilite, fino a che non saranno messe in osservanza le nuove istruzioni prescritte nel presente articolo; le dette deputazioni però si asterranno da ora dall'esercizio di ogni giurisdizione, che per le ultime leggi giudiziarie si trovi attribuita al potere giudiziario, o alle autorità dell'amministrazione civile.

CAP. IV. Dazj di consumo.

30. I dazj comunali si possono imporre su i soli generi di consumo di ogni specie, che s'immettono per consumarsi, o vendersi nel comune, esclusi quelli che sono immessi per semplice deposito, o passaggio.

31. Ogn'imposizione, o variazione di dazio comunale colla corrispondente tariffa, dev'essere preceduta dall'autorizzazione del luogotenente generale sulla deliberazione decurionale, e l'avviso di espedienza del consiglio d'intendenza.

32. È esclusa, ed è vietata indistintamente ogni esenzione dai dazj comunali, ai quali debbono essere soggetti tutte le classi dei cittadini, o abitanti consumatori, a qualunque stato essi appartengano.

33. La tariffa del dazio comunale sul macino non potrà oltrepassare bajocchi due per ogni tomolo, o bajocchi trentadue per ogni salma. Questo peso sarà anche diminuito, subitochè le circostanze comunali lo permetteranno.

34. Per l'imposizione de' dazj di consumo, saranno sempre pre-

feriti quei generi, che servono al lusso, o al maggior comodo a quelli, dei quali si fa uso nei bisogni più comuni ed ordinarj della vita.

35. Il modo di percezione dei dazj di consumo è regolato dall'intendente sull'avviso del decurionato, e del sotto-intendente.

36. I dazj di consumo dovranno cadere indistintamente sopra tutti gli abitanti. Per coloro che non comprano a minuto i generi soggetti al dazio, la percezione sarà eseguita col mezzo della transazione per individuo, o per capo di famiglia.

La transazione in tal caso dovrà essere stabilita con un ruolo proposto dal decurionato, discusso dal sotto-intendente, ed approvato dall'intendente, dopo che ne avrà ottenuta l'autorizzazione dal luogotenente generale, a cui si farà rapporto ragionato per mezzo del ministero di stato.

I ruoli saranno divisi in più classi, nelle quali ciascun contribuente sarà descritto e tassato in ragione del suo comodo, e del consumo presuntivo dei generi soggetti a dazio, che si fa nella sua famiglia.

CAP. V. Sovraimposta alla contribuzione diretta.

37. La sovraimposta addizionale alla contribuzione diretta è facoltativa del decurionato di ciascun comune, sotto l'approvazione dell'intendente. Essa non potrà oltrepassare tre grana.

38. La detta sovraimposta sarà riscossa su i ruoli ordinarj della contribuzione, e sarà versata nella cassa comunale a misura dell'esazione ad ogni disposizione del sindaco.

CAP. VI. Privative volontarie, e temporanee.

39. Le privative volontarie si possono stabilire soltanto sulla preparazione, e la vendita dei commestibili. Esse sono essenzialmente temporanee ed a vantaggio del comune, esclusa ogni privativa a profitto dei particolari, così in questo, come in ogni altro genere.

40. Lo stabilimento di qualunque privativa volontaria e temporanea dev'essere preceduta da una favorevole deliberazione motivata del decurionato, il quale, come rappresentante del comune, consenta che l'esercizio del dritto d'ogni cittadino sia momentaneamente sospeso a vantaggio esclusivo della generalità della popolazione, e proponga nel tempo stesso le basi della privativa da adottarsi.

Ogni privativa volontaria e temporanea dev'essere inoltre autorizzata dal ministero presso il luogotenente generale, sull'avviso di espedienza dell'intendente dato in consiglio d'intendenza.

41. Le privative volontarie, e temporance debbono essere date in appalto all'asta pubblica. La loro durata ordinaria è di un anno. Quando le circostanze di un comune esigano che sia per più tempo, l'appalto non può eccedere il triennio.

42. Le privative enunciate sono ordinariamente gli ultimi mezzi, a cui i comuni possono ricorrere per supplire alle spese civiche.

Esse non di meno possono essere preferite ad ogni altro mezzo.

1. ove si tratti d'industria, che per la natura della cosa, o per la posizione del luogo non potendo esercitarsi da ciascun cittadino, dia luogo ad una privativa di fatto,

2. ove al beneficio delle rendite che ne risulta al comune, vi si unisca la precisa necessità di adottarle, per assicurare l'annona,

3. ove esse possano rimpiazzare utilmente quei piccoli dazj, che riuscissero più molesti alla popolazione.

TITOLO III.

CAP. I. Spese comunali, natura e misura delle medesime.

43. Le spese comunali sono ordinarie, straordinarie, ed imprevedute.

44. Le spese ordinarie sono:

1. Gli stipendj al cancelliere archivario; agl'impiegati nella cancelleria comunale; al cassiere; ai servienti; al maestro ed alla maestra delle fanciulle; al medico ed al cerusico; al predicatore quaresimale; al sagrestano, ed organista della chiesa di padronato comunale; al regolatore del pubblico orologio; ai guardiani per la polizia urbana e rurale, e per la custodia de' boschi comunali, ove siano tali agenti stabiliti; al casermiere comunale, per quei comuni ove l'esige il bisogno; alla ricevitrice dei projetti; al custode del camposanto, allorchè sarà stabilito per l'inumazione de' cadaveri fuori l'abitato; la congrua, o il supplimento di essa ai parrochi, e sotto parrochi, dovunque si trovi stabilita questa spesa, per la quale le cose dovranno lasciarsi per ora nello stato in cui si trovano, senza farsi veruna novità; il soldo al custode delle prigioni; il soldo al giudice del circondario; la sussistenza dei detenuti nelle prigioni circondariali,

2. La pigione per le case addette all'amministrazione comunale, alle scuole primarie, alla ruota de' projetti, all'udienza de' giudici di circondario, ed al carcere che vi è assegnato, e per tutti i locali destinati ad usi de' comuni.

3. L'abbonamento alla collezione delle leggi, ed ai giornali dell'intendenza; quelle di scrittojo per la cancelleria comunale; di stampa dei registri, e carte per la contabilità comu-

nale, escluse le carte e registri del cassiere, per le quali è accordata una indennità; di stampa per gli atti dello stato civile. Tali carte e registri sono esenti da ogni esazione a titolo di dazio, che potrebbe forse imporsi.

4. La fondiaria su i beni comunali; gl'interessi dei debiti costituiti; il mantenimento del servizio della posta interna, allorchè verrà stabilito; la manutenzione dei fondi, e dell, opere pubbliche comunali, come gli edifizj, ponti, strade l piazze, acquidotti, camposanti fuori l'abitato, e simili; ie dritto di contabilità per la liquidazione de' conti comunali; le feste religiose, e civili; le messe matutine dette *pro populo*; il mantenimento delle chiese di padronato comunale, dovendosi lasciare però le cose nello stato in cui si trovano, siccome si è prescritto per le congrue; il mantenimento delle caserme comunali per le truppe di passaggio; e di ogni altro pubblico stabilimento; l'illuminazione notturna.

45. Sono straordinarie le spese cagionate dal pagamento de' debiti arretrati, e non costituiti; quelle di costruzione di edificj, strade, ponti, ed altre opere pubbliche comunali; quelle per l'acquisto di qualche fondo necessario; per le giubilazioni agl'impiegati comunali; il mantenimento de' projetti; quelle per lo scioglimento della promiscuità, e per tutto ciò che può avervi rapporto; delle liti; delle opere pubbliche provinciali, che potranno essere autorizzate.

46. Si dicono imprevedute quelle spese, che sono cagionate da' bisogni giornalieri, ed eventuali di ciascun comune, che non sono specificati nei due precedenti articoli.

47. Le spese ordinarie e straordinarie comunali sono regolate in ragione de' bisogni, delle risorse, e della classificazione di ciascun comune.

Non tutte le spese autorizzate negli articoli precedenti dovranno farsi necessariamente in ogni comune, ma potranno essere ammesse sugli stati discussi quante volte le risorse comunali il permettano.

48. Le spese imprevedute sono determinate secondo la classificazione de' comuni, combinata con altre ragioni presuntive, che sono indicate dalle circostanze locali di ciascun comune. Il fondo assegnato a queste spese è diviso in due parti. Il sindaco dispone della prima per le spese giornaliere, ed urgenti; ma non potrà senza l'autorizzazione dell'intendente disporre dell'altra, che rimane riservata per le spese eventuali straordinarie.

49. La spesa dell'illuminazione notturna dev'essere eseguita necessariamente dai soli comuni, che sono residenza dell'intendenza, o di una gran corte civile. Ogni altro comune non può farla senza l'autorizzazione del luogotenente generale, accordata sull'avviso motivato del consiglio d'intendenza, e per

quelle che si trovano già stabilite in varj comuni, si dovrà provocare l'approvazione del luogotenente generale.

50. L'onorario del medico non può oltrepassare ducati 120 nei comuni di prima classe; ducati 90 in quelli di seconda, e ducati 72 in quelli di terza.

L'onorario del cerusico non può essere maggiore di ducati 100 nei comuni di prima classe; di ducati 80 in quelli di seconda, e di ducati 60 in quelli di terza.

I medici e cerusici, mediante l'onorario che percepiscono dal comune, debbono specialmente prestare la loro opera gratuita ai poveri nell'abitato, e nel territorio comunale.

51. A' medici, e cerusici comunali può accordarsi un supplimento d'indennità, qualora abbiano l'obbligo di servire in più luoghi di un comune riunito. Questo supplimento non può oltrepassare il terzo dell'onorario.

52. Gli onorarj stabiliti pel medico e pel cerusico, possono cumularsi in una stessa persona, quando essa presti servizio nelle due facoltà. In tal caso non ha luogo il supplimento autorizzato dall'articolo precedente.

53. In un comune non può stabilirsi che un solo onorario di medico e di cerusico, salvo qualche eccezione comandata da circostanze locali, in cui il luogotenente generale può estendere questa misura sulla proposta decurionale, e l'avviso motivato dell'intendente, preso in consiglio d'intendenza.

54. L'onorario del predicatore quaresimale non può oltrepassare la somma di ducati 60 nei comuni di prima classe, di ducati 40 in quelli di seconda, e di ducati 30 in quelli di terza.

55. La spesa delle feste religiose a carico dei comuni, ammessa a titolo di oblazione, e di elemosina non può oltrepassare ducati 60 nei comuni di prima classe, ducati 40 in quelli di seconda, e ducati 20 in quelli di terza.

È riservato al luogotenente generale di dispensare al rigore di questa regola pei soli comuni di Palermo, Catania, e Messina, in seguito della dimanda motivata del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente dato in consiglio d'intendenza.

56. La spesa per le feste civili non può oltrepassare ducati 40 nei comuni di prima classe; ducati 25 in quelli di seconda, e ducati 15 nei comuni di terza, applicandosi però a questo articolo la modificazione autorizzata nell'articolo precedente.

57. La spesa per l'onorario dei maestri delle scuole primarie, non può eccedere ducati 110 nei comuni di prima classe; ducati 70 in quelli di seconda, e ducati 40 nei comuni di terza classe.

L'onorario delle maestre non può oltrepassare ducati 70 nei

comuni di prima classe, ducati 40 in quelli di seconda, e ducati 25 in quelli di terza.

Non si ammetterà trattamento di maestra in quei comuni, dove non se ne trovi alcuna, che sappia leggere e scrivere, ed abbia mezzi non volgari a poter istruire le fanciulle.

Occorrendo qualche eccezione alla regola precedente, e permettendola le circostanze del comune, il Luogotenente generale può autorizzarla sull'avviso del decurionato, e del consiglio d'intendenza.

58. Il salario del regolatore dell'orologio pubblico non può oltrepassare ducati 12.

Quello dei guardiani urbani, rurali, e forestari, allorchè verranno stabiliti, e di ogni altro salariato, sarà determinato dal Luogotenente generale sulla proposta del rispettivo decurionato, e l'avviso dell'intendente.

59. Nella ripartizione delle spese straordinarie per gli edifii provinciali, autorizzate in seguito di proposizioni dei consigli provinciali, le capitali dei capiluoghi, in cui gli edifici sono stabiliti, possono essere tassati fino al quarto della spesa, in considerazione dei vantaggi che ne ritraggono.

Nella ripartizione delle spese per l'udienza del giudice di circondario, e pel carcere, che vi è assegnato, può adottarsi, a seconda delle circostanze, la stessa regola tra'comuni del circondario.

60. La spesa di costruzione, restaurazione, e manutenzione delle strade comunali, è a carico dei rispettivi comuni, a norma degli articoli 44 e 45, quante volte non sieno tratti di strada consolare. In questo caso, quando il tratto della consolare passi fuori l'abitato, o ne tocchi qualche punto estremo, o il comune non abbia una popolazione maggiore di 1000 abitanti, il comune è esente da ogni spesa a tal riguardo; quando poi il detto tratto attraversi l'abitato, rimanendo sempre l'opera a carico dei ponti, e strade, il comune concorre alla spesa per la metà, se abbia 4000 o più abitanti, e per un quarto se ne abbia meno.

61. I cassieri comunali, ad eccezione del comune di Palermo, pel quale sarà presa una disposizione particolare], non hanno trattamento fisso, ma un premio annuo, che sarà regolato sulle suguenti basi.

I cassieri de' comuni che anno una rendita di annui ducati 600 o meno, ricevono il premio del quattro per conto.

Quei dei comuni di una rendita da 600 a 3000 ducati esclusivamente, hanno un premio di ducati 36.

Quei de' comuni di una rendita di 3000 a 5000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 50.

Quei dei comuni di una rendita da 5000 a 7000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 90.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 7000 a 1000 esclusivamente, hanno un premio di ducati 110.

Quei dei comuni di una rendita di ducati 10000 in sopra, hanno un premio di ducati 120.

62. I cassieri comunali hanno inoltre un'indennità di spese, calcolata al mezzo per cento; ma non potrà essere minore di ducati 2, nè maggiore di ducati 60.

Quest'indennità nei comuni riuniti, è regolata alla stessa ragione per la rendita particolare del luogo di residenza del cassiere, ed alla ragione dell'uno, e mezzo per cento per le rendite degli altri luoghi; ma il totale non può oltrepassare ducati 60.

63. Il premio, e l'indennità accordata nei due precedenti articoli, saranno pagate in proporzione delle riscossioni effettuate.

64. Mediante il premio, e l'indennità accordata ai cassieri comunali, le spese di scrittoio, dei registri, e delle carte di contabilità sono a loro carico.

Essi però sono esenti da ogni dritto per la discussione dei loro conti.

65. Il trattamento annuo dei cancellieri comunali può esser fissato in ragione di ducati 20 per ogni migliaio di abitanti, ma non potrà essere minore di ducati 24, nè oltrepassare ducati 200.

Viene eccettuato da questa regola il cancelliere del comune di Palermo, pel quale sarà presa una determinazione particolare.

66. Il trattamento degli impiegati nelle cancellerie comunali, laddove per bisogno riconosciuti venghino autorizzati dal luogotenente generale, ed il salario di ogni serviente addetto all'amministrazione comunale, saranno fissati sul rispettivo stato discusso dal luogotenente generale a rapporto dell'Intendente, preceduto da una deliberazione decurionale.

Nello stesso modo saranno fissate le spese delle cancellerie comunali, avuto riguardo alla popolazione dei rispettivi comuni.

67. È riservato alla sovrana determinazione il trattamento che deve accordarsi a tutti gl'impiegati nell'amministrazione dei comuni di Palermo, Catania e Messina.

68. Ogni altra carica dell'amministrazione civile, non compresa nel presente capitolo, è di pura onorificenza, ed è esclusa da ogni trattamento.

69. Tutt'i funzionari enunciati non possono aver dritto ai rispettivi trattamenti, se non che quando avranno prestato il giuramento, a norma dei regolamenti, nelle mani del loro superiore immediato.

70. Il decreto dei 3 maggio 1816 sulle giubilazioni, e pensioni è applicabile ai funzionari, ed impiegati nell'amministrazione civile, in ciò che riguarda i titoli per ottenere la giubilazione con pensione.

TIT. IV. Debiti dei comuni, e condizioni necessarie per soddisfarli.

CAP. I.

71. I creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, nel quale il comune si pretenda obbligato, o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi consigli d'intendenza.

72. I creditori sono obbligati, tra lo spazio di mesi sei, di presentare i titoli dei loro crediti. A tale effetto si aprirà un registro in ciascun'intendenza, in cui sarà notato il nome del creditore, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e l'epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del segretario generale, che lo firmerà immediatamente dopo, senza lasciare spazio in bianco.

73. I consigli d'intendenza nel corso di un anno, debbano liquidare tutt'i creditori dei comuni, sentiti gl'interessati. Dalla decisione dei consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran corte dei conti, la quale deve pronunziare definitivamente nei quattro mesi successivi.

74. È riservato al luogotenente generale di prorogare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell'articolo precedente, purchè la proroga non oltrepassi sei mesi.

74. I creditori che sono in possesso di esigere, continueranno ad esserlo provvisoriamente sino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso, da cinque anni a questa parte, non avran dritto a reclamare alcun pagamento, se non dopo la liquidazione.

76. Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori, che hanno in loro favore le sentenze dei tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell'attuale possesso di esigere.

77. Tutt'i debiti dei comuni, che non saranno liquidati nel modo prescritto, per colpa dei creditori, o per mancanza di titoli, sono dichiarati estinti di dritto.

TIT. V. Modo, e tempo per la formazione degli stati discussi.

CAP. I.

78. Ogni comune deve avere il suo stato discusso che serve di norma inalterabile all'amministrazione delle sue rendite, e spese.

79. Gli stati discussi saranno formati secondo le regole fissate negli articoli precedenti, e saranno in osservaza per un

solo anno, salvo a rendersi quinquennali, allorchè saranno bene consolidati gl'introiti, e gli esiti.

80. Il progetto dello stato discusso fatto dal decurionato a proposta del sindaco, ed indi sulle osservazioni del sotto-intendente, è fissato in consiglio d'intendenza.

Le rendite, e le spese autorizzate saranno classificate in modo da escludere ogni definitivo avanzo.

81. Gli stati discussi comunali sono autorizzati dall'intendente in consiglio d'intendenza, sotto l'approvazione del luogotenente generale, per quei comuni che hanno una rendita ordinaria minore di ducati 6000, e sotto l'approvazione sovrana per quei comuni che hanno una rendita ordinaria di ducati 6000 o più, siccome è prescritto nel capitolo 3 titolo 8 del real decreto degli 11 ottobre 1817.

82. In ogni prima domenica di settembre i decurioni sono convocati di dritto per formare il progetto dello stato discusso dell'anno seguente. Il progetto del decurionato dovrà essere ultimato, e rimesso prima della fine del mese al sotto-intendente, il quale vi appone le sue osservazioni, e lo spedisce all'intendente. Questi prima della fine di ottobre farà prevenire al ministro presso il luogotenente generale, e per lo esercizio dell'anno 1820, al più presto che potrà, i progetti degli stati discussi, per essere approavti a norma dell'articolo precedente.

83. Al primo di gennaio di ciascun anno, ogni amministrazione comunale dovrà trovarsi fornita del suo stato discusso a cura dell'intendente, il quale ne rimetterà pure una copia al sotto-intendente. Il sindaco ne comunicherà immediatamente una copia legale al cassiere.

84. Nel mese di aprile il ministero presso il luogotenente generale, rassegnerà a Sua Maestà un progetto generale delle rendite, e spese comunali, autorizzate per l'anno corrente, il quale dovrà essere basato sulle mappe analitiche, che rimetteranno gl'intendenti, secondo i modelli, che verranno loro comunicati.

85. L'ordine col quale dovranno essere notate le partite di introito, e di esito sugli stati discussi, è contenuto nel modello annesso al presente regolamento.

TITOLO ULTIMO

86. Tutte le disposizioni, decreti, e leggi precedenti, contrarie al presente regolamento, sono rivocate.

— 196 —

Circolare del 27 novembre 1819 emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la spedizione nel ministero medesimo degli atti di morte degli stranieri.

Il ministro degli affari esteri mi ha osservato di trovar necessario, che i signori intendenti indrizzino in questo ministero gli atti di morte degli stranieri, in vece di rimetterli direttamente a lui, come ha praticato qualche intendente, a fine di adempirsi delle legalizzazioni, e così evitarsi la restituzione dei medesimi per parte degli agenti esteri, perchè maucanti di siffatta formalità.

Io trovando regolare la proposizione del suddetto ministro la incarico, signor intendente, di rimettere da oggi in avanti in questo ministero gli atti di morte degli esteri, onde potersi spedire a' loro destini colle dovute legalizzazioni.

— 197 —

Ministeriale del 17 novembre 1819 diretta dal ministro delle finauze al direttore generale del gran libro con la quale si danno disposizioni a regolare il pagamento de' semestri di rendita a favor degli stabilimenti pubblici.

Mi ha data conoscenza con suo rapporto del 30 scorso ottobre di essersi effettuato il pagamento di ducati 1723 a favore del real liceo di Salerno, giusta gli ordini che le comunicai in data del 16 detto scorso mese.

Ad oggetto poi di evitarsi in avvenire ogni ritardo pe' pagamenti spettanti a' pubblici stabilimenti delle rispettive annualità, che vanno ad esser loro trasferite per effetto delle vendite, che si eseguono presso la cassa di ammortizzazione, è venuta ella a propormi col rapporto medesimo di aprirsi in cotesta direzione un conto separato per ogni partita che possa acquistare uno stabilimento qualunque, da riunirsi poi a' conti antecedenti iu seguito dall'esazione di ogni semestre. In tal modo verrebbero gli stabilimenti medesimi a ricevere senza ostacolo tanti pagamenti parziali per quanti sono i diversi conti.

Io approvo, signor direttore generale, il sopra enunciato sistema da lei propostomi, e l'autorizzo a mandarlo ad effetto, premurandolo sempreppiù a fare in modo che non venga ritardato alcun pagamento a favore de' suddetti stabilimenti pubblici.

— 198 —

Regolamento generale di servizio sanitario interno sovranamente approvato il di primo gennaio 1820.

TITOLO PRELIMINARE.

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell'interno del regno.

1. dalla respirazione delle arie mal sane;
2. dall'uso de' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi;
3. dal contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un contaggio qualunque.

2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl'inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TIT. I. Delle arie mal sane.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura, o lo diventano per fatto dell'uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti da' ristagni di acque, in forma di laghi chiusi, o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell'aria de' vicini abitati, gli uffiziali municipali corrispondenti devono provocarne, in tutto o in parte il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d'industria possono mai ricavare dagl'indicati ristagni, e che possono dar pretesto a far continuare ad esistere l'inconveniente a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto dell'uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive dipendenti:

1. dalla coltivazione del riso,
2. dalla macerazione de' lini e de' canapi,
3. dalle stalle,
4. dalle pubbliche sepolture,
5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,
6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate,
7. dagli stabilimenti e fabbriche d'industria,
8. da' depositi di generi guasti,
9. dalle fogne.

10. dagli accumulamenti delle immondezze, e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontare gl'inconvenienti che possono dipendere da tutti gl'indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite ne' seguenti articoli.

6. La *coltivazione del riso* non dev'esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta, non minore di due miglia tanto da' comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine, si framezzino large vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati o eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dietro gli abitati o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La *macerazione de' lini e de' canapi*, che si fa in acqua non corrente, non dev'esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell'articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell'aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l'antico stabilimento, col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita a lago di Agnano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono esser mantenute da' loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall'ammonticchiamento de' letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle *stalle* permanenti ad uso di intieri armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di 30.

9. Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817 e nell'analogo regolamento di esecuzione, dato all'uopo dal ministro degli affari interni sulla costruzione e polizia de' cimiteri.

10. Perchè nelle *prigioni* e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza.

1. a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d'individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli aliti di coloro che vi dimorano;

2. a far mantenere la massima nettezza e proprietà ne' pavimenti delle stanze e ne' luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3. a far serbar nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori da Hales, onde l'aria vi resti continuamente recentata per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le *case* costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'umido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costruita di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intonaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di 6 mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli *stabilimenti* e *fabbriche d'industria* possono alterare la salubrità dell'aria per due diverse cause:

1. Per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'esercizio dell'industria, e che danno delle esalazioni nocive alla respirazione; come avviene nelle concerie di diverse specie; nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, ne' macelli, nei magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ec. ec.

Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall'abitato; debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli, donde attinger l'acqua necessaria per recentar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà;

2. Per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalle liquefazione di alcuni metalli, come avvien per esempio nella officina degli ottonari; o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' lavoratori chimici. Questi stabilimenti devono esser diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere da' venti e neutralizzare dell'aria atmosferica.

13. I *depositi di generi guasti* ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserba.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* co' corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l'abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimente cura, perchè le strade degli abitati sien *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandovisi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccoli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest'interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

TIT. II. De' cibi, delle bevande, e de' farmaci nocivi.

16. S'intendono per nocivi alla salute;

1. i cibi *immaturi*, che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han subito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3. i cibi *adulterati*, come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischiano delle sostanze eterogenee e perniciose;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

17. S'intendono per nocive alla salute.

1. le bevande *adulterate*, come sono i vini, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore o colore.

2. le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immondo, putrido e fermentabile.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L'uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17, dev'essere severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantenere gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben

costruite conserve per il preventivo depuramento delle acque che vi si possono raccogliere.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell'articolo 18 deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarino l'uso o innocente o proficuo.

TIT. III. Del contatto con generi, persone o animali, di già attaccati da un contagio qualunque.

20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque, dev'esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione.

1. allorchè i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come sono la peste, la febbre gialla ec.;

2. allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia*.

21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de' nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siasi manifestato in vari punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizoozie di diverso genere, prodotte specialmente da cause meteorologiche, da scarsezza o mal qualità di alimenti ec.

TIT. IV. Disposizioni generali.

22. Gli uffiziali municipali sono i funzionari pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente regolamento, ed a garantir l'adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi a' disordini, che possono compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutt'i mezzi che l'amministrazione civile mette in lor potere.

23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altr'incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze a' sottintendenti ed agli intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno da' supremi magistrati, ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti di cui si

parla nell'articolo 13 del presente regolamento, allorchè gli uffiziali municipali avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi, colla di loro personale assistenza, da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sian realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite autorizzazioni le faranno dare alle fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria circostante dalle esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d'impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell'articolo 19 di questo regolamento.

25. Allorchè giunge a notizia degli uffiziali muncipali che de' farmaci nocivi vengono somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e darne circostanziato rapporto agl'intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali muncipali devono vegliare all'indole delle malattie che possono svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allorchè i medici locali assicurino che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uffiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai sottintendenti ed agl'intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl' Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispondenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto terranno presenti le disposizioni contenute nel capitolo 5 del titolo 3 del regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl'incidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazzaretti.

28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffondano a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali mucipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoperando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl' intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimaniale indicante il numero degl' infermi, l'indole specifica della malattia, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl'intendenti ne darranno conoscenza al ministro degli affari interni ed ai Soprintendenti generali rispettivi per

la misure ulteriori da prescriversi dai supremi magistrati di salute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali dovendo vegliare attentamente all'epizoozie che possono svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizoozie contagiose, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli uffiziali municipali corrispondenti.

30. Giungendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo delle rivele de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

31. Gli animali morti di epizoozia devono esser brugiati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoia ó della carne.

32. In tempo di epizoozia dev' esser vietato.

1. Di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2. Di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3. Di farli dimorare nelle medesime stalle o maudre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente opereta la disinfettazione.

33. Non deve esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e nei casi di epizoozie, gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

34. Nei casi preveduti da' cinque precedenti articoli, gli uffiziali municipali devono riferire tutto ai sottintendenti ed agli intendenti rispettivi, e questi a Soprintendenti generali corrispondenti, per le disposizioni da emettersi dai supremi magistrati di salute, secondo la natura de' casi e delle circostanze.

35. Per il più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun intendente di provincia o valle si farà cooperare da una commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl' incarichi di queste commessioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei sottintendenti de' distretti e degli uffiziali comunali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl' intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolamento.

— 199 —

Reale Rescritto del 27 novembre 1819 partecipato dal ministro degli affari interni portante disposizioni per la costruzione di un solo camposanto in ogni comune.

Sua Maestà con real rescritto del 22 maggio ultimo sulla domanda del consiglio generale della provincia di Napoli, si è degnata autorizzare la costruzione di un solo camposanto per uso di più di un comune, quando una tale riunione sia utile, o necessaria per minorare la spesa, o quando vi concorra il consenso de' comuni interessati.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato, che sieno esattamente eseguite le sue precedenti sovrane risoluzioni, relative all'economia della spesa per quest'oggetto, ed all'esecuzione generale della legge.

Io la incarico di applicare nelle occorrenze questa sovrana determinazione alla provincia di suo carico, autorizzando la formazione di un solo camposanto per uso di più comuni, ove vi concorrano le circostanze enunciate nel real rescritto: avvertendo però di far designare nel camposanto riunito il sito di spettanza di ciascun comune.

— 200 —

Reale Rescritto del 21 giugno 1820 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale fissa il modo come inoltrare le dimande riguardante oggetti dispensativi.

Ho fatto presente al Re il contenuto nell'ufficio di cotesto ministero di stato de' 6 marzo scorso numero 462, che verte sul modo come debbano avviarsi le dimande riguardanti oggetti dispensativi. Sei sono le classi in cui il ministero di stato di vostra eccellenza ha disposto siffatti oggetti, come risulta da' sei seguenti articoli.

1. Dispensa al divieto di matrimonio nascente dall'articolo 160 delle leggi civili.

2. Dispensa al termine prescritto per la notificazione dei matrimoni nell'articolo 68 delle leggi civili.

3. Supplimento alla mancanza pel consenso di un ascendente nel matrimonio de' minori.

4. Legittimazione de' figli naturali.

5. Dispensa alla legge proibitivia del sacerdozio per gli unigenti.

6. Finalmente commutazione di volontà, specialmente in materia di legati a persone povere.

Sua Maestà, dopo avere maturamente ponderate tutte le osser-

vazioni fatte sul proposito, si è degnata ordinare articolo per articolo le seguenti cose :

1. I congiunti o gli affini, i quali vorranno contrarre matrimonio, dovranno pria d'ogni altro presentare la dispensa all'impedimento canonico in unione alla supplica che contiene la dimanda della dispensa all'impedimento civile; subitochè sarà questa da Sua Maestà accordata, si restituirà alle parti la dispensa all'impedimento canonico, restando a loro cura di presentarla al supremo consiglio di cancelleria per impartirsi il regio *exequatur*, che non potrà mai spedirsi senza essersi prima ottenuta da Sua Maestà la dispensa all'impedimento civile.

2. Sua Maestà si riserba di manifestare le sue sovrane determinazioni circa il modo come debbano avviarsi le dimande per la dispensa al termine nella notificazione de' matrimoni.

3. Sua Maestà ha già provveduto al modo come supplirsi il consenso di un ascendente al matrimonio de' figli minori con un particolar sovrana rescritto di questa stessa data.

4. Sulle dimande per legittimazione de' figli naturali si sentirà l'avviso del regio procuratore del tribunale civile della Valle, ed in seguito del rapporto di questo magistrato, il segretario di stato ministro luogotenente generale passerà i suoi uffici al segretario di stato ministro di grazia e giustizia per provocarsi le sovrane risoluzioni.

5. In forza dell'ultimo concordato con la santa sede è rimasta abolita la legge proibitiva del sacerdozio per gli unigeniti; e perciò non vi ha luogo a dimanda di dispensa per tale oggetto.

6. Finalmente sulla domanda di commutazione di volontà, si sentirà l'avviso del procurator regio presso il tribunale civile della valle, e dove occorre qualche cosa rilevante, potrà anche sentirsi l'avviso della commissione consultiva.

In seguito de' rapporti corrispondenti della commissione e del procurator regio, saranno provocate le sovrane disposizioni dal segretario di stato ministro di grazia e giustia.

Il ministro di stato inoltre nel suo mentovato officio ha tenuto parola delle dimande di dispensa, che potranno verificarsi sugli articoli 156 e 174 delle leggi civili; vale a dire per abbreviarsi il termine di dieci mesi, infra il quale non è permesso alle vedove di passare a seconde nozze, e per supplire alla mancanza del consenso del consiglio di famiglia nei matrimoni de' figli minori che mancano di ascendenti. Sua Maestà ha detto, per ciò che riguarda la dispensa all'articolo 174, che se ne dia conto quando si produrranno le dimande per impartirsi le corrispondenti sovrane determinazioni.

— 201 —

Circolare del 23 maggio 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la reddizione dei conti comunali della Sicilia.

Di riscontro a' di lei rapporti del 10 maggio ultimo 1. officio numero 3605, e del 7 del corrente 1. officio numero 6470 relativi entrambi alla difficoltà incontrata nella reddizione dei conti comunali per causa degl'incendj avvenuti in varie cancellerie dei comuni, non che nella casa di quest'intendenza, mi occorre di manifestarle quanto segue.

Ho considerato primieramente che essendo sempre variabile qualunque metodo che voglia adottarsi per la reddizione de' comuni ove le carte elementari sono state consumate dalle fiamme, non altro se ne debba adottare fuorchè quello di affidare alla prudenza, allo zelo, all'energia, ed all'onestà degl'intendenti la cura d'investigare i mezzi onde supplire, per quanto è possibile, a questo voto, di calcolare pria se le spese occorrenti all'oggetto sieno maggiori dell'utile che si potrebbe ricavare dal rendimento de' conti, e di rintracciare con metodo incerto gli elementi dei conti bruciati.

A somministrare intanto una base su cui possono poggiare le premesse idee, d'uopo è distinguere i conti che riguardano i comuni ove non accadde incendio, da quelli dei comuni ove le cancellerie furono bruciate.

Quanto ai primi, sembra di non occorrere alcuna provvidenza particolare, poichè essendo le cose nello stato, in cui erano pria delle scorse vicende, non si presentano difficoltà che impediscano il corso all'esecuzione delle leggi.

In quanto ai secondi, sembra necessario osservare, che ove l'incendio accade nelle sole cancellerie comunali possono essere obbligati al rendimento de' conti tutti coloro, che lo avevano forse presentato, giacchè presso di loro è sempre presumibile che debbano esistere i duplicati: dal che ne avverrebbe, che avendosi i conti materiali, francamente potrebbonsi foggiare i conti morali coll'ajuto degli stati discussi, i duplicati de' quali potrebbero da questo ministero di stato somministrarsi a quei comuni, che ne ebbero la perdita, come elementi per la formazione de' conti, o per l'andamento di tutta l'amministrazione.

E però ho disposto.

1. Che dai comuni, le di cui cancellerie furono esenti da incendio, ella richiami sollecitamente i conti con tutte le cautele, che debbono esistere presso i cassieri, o uffiziali comunali, e laddove precedentemente fossero stati rimessi all'intendenza, e presso di questa fossero state colle altre carte bruciate, ne dimandi i duplicati nelle forme legali per farsene

dal consiglio d'intendenza il debito esame, e la corrispondente liquidazione a norma delle leggi.

2. Che dove le cancellerie comunali fossero state incendiate, prenda ella conto di ciò che manchi per poter formare, o far nuovamente i conti tanto morali, che materiali, e secondo le particolari circostanze proporzioni le provvidenze al riparo.

3. Che nell'eseguire quanto si contiene nel premesso art. 2 tenga ella per massima, che dove la spesa della formazione, e rifazione del conto potesse esser maggiore o dell'interesse del conto istesso, o della utilità che potrebbe ricavarsi dall'esame da farsene, debbasi rinunciare alla domanda del conto per non opprimere i comuni con eccessive spese nell'atto che pei passati disordini, e per altre cause trovansi abbastanza sbilanciati.

4. Che dove potesse con facilità e senza grave dispendio aversi il conto materiale, ossia quello d'introito ed esito, che è obbligato di rendere il cassiere comunale, ed all'incontro vi fossero ostacoli legittimi per quello morale, in modo che senza una eccessiva spesa non potesse ottenersi, in questo caso richiami ella soltanto il conto materiale per farsi di questo solo lo esame, e la liquidazione a norma delle leggi.

5. Finalmente che per quei comuni, ove le costasse di essere stati incendiati gli archivj, e pei quali perciò riconoscesse necessario l'invio dei duplicati degli stati discussi, ne faccia ella fra otto giorni improrogabili la richiesta a questo ministero di stato.

Mi giova quindi, signor intendente, attendere dalla di lei conosciuta energia, e dal di lei sperimentato zelo tutto lo adempimento delle premesse disposizioni: al quale oggetto la interesso, dopo che avrà ella terminate le operazioni, che pel disposto si richiedono, a farmi conoscere in uno stato lo risultamento delle operazioni istesse per le ulteriori provvidenze.

— 202 —

Reale Rescritto del 14 dicembre 1820 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i fondi provinciali non van soggetti all'ammortizzazione per l'elasso del biennio.

Con reali decreti del 4 febbrajo 1818 e 22 novembre 1819 trovasi ordinato che i fondi provinciali non debbono andar soggetti all'ammortizzazione dopo il corso di due anni, prescritta pe' fondi della tesoreria generale. Quest'eccezione fu basata sul giusto riguardo che i fondi di proprietà delle provincie non possono formare un reddito dello stato, ma debbono destinarsi ad usi unicamente diretti al vantaggio delle provincie me-

desime. Intanto per avere una contabilità regolare per non mantenere aperti tanti registri, quanti possono essere gli anni scorsi; e per conoscersi ad una epoca certa le spese di ciascun anno, ho creduto necessario prendere gli oracoli di Sua Altezza Reale, la quale nel consiglio de' 28 novembre ultimo si è benignata ordinare, che continuando i fondi provinciali a rimanere esenti dall'ammortizzazione, e non soggetti alla diversità degli esercizi, debbano le deputazioni provinciali far conoscere a questo ministero pel 30 giugno dell'anno seguente il *deficit*, che forse sarà risultato sopra qualche articolo dello stato discusso provinciale dell'anno precedente, affinchè ottenendosi qualche risparmio sullo stato discusso corrente, si possa questo invertire al ripianamento del *deficit*.

Inoltre Sua Altezza Reale ha trovato indispensabile che le deputazioni provinciali facessero liquidare pel 30 giugno di ciascun anno tutte le spese dell'anno precedente, onde esser sodisfatte quelle che non ancora fossero ordinanzate per l'epoca del 30 settembre, e dedicarsi gli avvanzi, ove ne risultassero, in supplemento dell'introito dell'avvenire, diminuendosi in proporzione i grani addizionali per le spese provinciali.

Di sovrano comando le comunico, signor intendente, tale determinazione di Sua Altezza Reale onde ella possa perfettamente uniformarvisi per le provincie di suo carico.

— 203 —

Circolare del 19 luglio 1820 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare i matrimoni degli affini.

In forza delle disposizioni contenute nel real rescritto dei 12 di giugno scorso, trovasi introdotto il sistema, che i congiunti o gli affini i quali vorranno contrarre matrimonio, debbano pria d'ogni altro provvedersi della dispensa all'impedimento canonico, ottenuta ed esibita la quale, sarà subito accordata la dispensa all'impedimento civile. Essendosi però rilevato, che prima di accordarsi tal dispensa sarebbe cosa utile di conoscere le circostanze di coloro che si fanno a dimandarla. Sua Altezza Reale il vicario generale ha risoluto che si faccia un esame di tali circostanze, e che il medesimo si commetta ai procuratori regi presso i tribunali civili, per accordarsi o negersi in seguito de' loro rapporti la chiesta dispensa. Ha considerato Sua Altezza Reale che nel caso della negativa, sarebbe duro per le parti il soffrire inutilmente una spesa per provvedersi della dispensa all'impedimento canonico; e quindi mi ha ordinato, come io nel real nome eseguo, di non essere più necessario che le dimande per dispensa all'articolo 160 delle leggi civili sieno accompagnate dalla dispensa canonica; e che le parti potranno provvedersi di que-

sta, dopo che sul rapporto del procurator regio sarà accordata la dispensa civile, la quale non potrà avere effetto, se non si otterrà in seguito la dispensa canonica, e non sarà la medesima esecutoriata nel regno nelle forme regolari.

— 204 —

Circolare del 14 aprile 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi debba mettersi sulle lettere di officio la parola *riservata*.

L'uso di mettere su'plichi la parola riservata è lodevol cosa, ma quando si ristringa ad affari che meritano di essere riservatamente trattati. In contrario l'apertura di simili plichi dovendosi da me fare mi toglie il tempo a più utili cose. L'esperienza di pochi giorni mi ha istruito, che rapporti di pochissimo momento mi arrivano sopraccartati a quel modo. Io desidero, che quest'abuso sia tolto, e che si restringa a delle carte che meritano veramente riserva. La incarico dunque di regolarsi pel tratto successivo secondo questa idea, e di prevenire i capi di amministrazione, che da lei dipendono, onde vi si uniformino esattamente.

— 205 —

Circolare del 19 maggio 1821 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni a regolare la redazione degli stati discussi comunali.

L'art. 259 della legge de' 12 dicembre 1816 convoca i decurionati nella prima domenica del prossimo entrante mese di ottobre, per formare i progetti delle variazioni su i rispettivi stati discussi quinquennali de' comuni, da servire per l'esercizio del venturo anno. E ormai tempo di rimenare definitivamente l'amministrazione comunale a quella severità di principj, da cui non avrebbe dovuto mai recedere, poichè essa deve costantemente riposare sopra leggi positive, ed esser sottomessa ad un andamento uniforme ed invariabile per formare il ben essere della grande famiglia di tutti gli amministrati. Un esempio recentissimo ci ha troppo convinti che i falsi sistemi, o per dir meglio, l'ostinazione di non conoscerne veruno, ha menato a mali gravissimi. L'amministrazione comunale, spezzando i vincoli che la legge le avea imposti, o cedendo alla forza di circostanze imperiose, è corsa da errori in errori, e cercando sempre un bene ideale, ha rovesciata la sua economia.

Sorge da tutto questo il bisogno urgente di rannodare ciò che le vicissitudini di tempi calamitosi aveva sciolto, e met-

tere perciò nella redazione degli stati di variazioni quella diligenza, e quello zelo sostenuto, che l'amore del bene pubblico ispira a' funzionarj chiamati a concorrervi.

Io non ho bisogno questa volta di discendere a dettagli fastidiosi, e molto meno di richiamare l'attenzione degl'intendenti, de' sottintendenti, o de' decurionati sul motodo pratico da osservarsi nella formazione degli stati di variazioni. Le istruzioni, ed i modelli dati negli esercizj scorsi, che non debbono essere perduti di vista, uniti ad una lunga esperienza, rendono superflua qualunque altra osservazione a questo riguardo. Inutile cosa del pari sarebbe di dare altre istruzioni, se l'amministrazione non fosse stata attaccata nelle sue basi, e se gl'introiti e gli esiti de' comuni non avessero sofferti dei cambiamenti sensibilissimi, dettati più dall'arbitrio, che dal vero desiderio del bene. Io mi limiterò a qualche cenno fuggitivo su di alquni articoli generali.

Gli stati discussi de' comuni sono tuttavia in osservanza, non essendo ancora scorso il primo quinquennio dalla loro redazione. Di là nasce la conseguenza che, a norma dell'art. 253 della legge de' 12 dicembre 1816, le rendite e le spese ordinarie e fisse de' comuni non possono essere variate; quindi se abberrandosi da questo principio, si fossero fatte delle innovazioni, è dovere degl'intendenti di rettificarle, e di restituire gl'introiti ed esiti ordinarj nella posizione medesima in cui si trovavano sugli stati discussi quinquennali.

Stabilita questa regola, gl'intendenti discenderanno all'esame delle rendite, e delle spese straordinarie. Gravissimi o ruinosi esiti hanno sofferto i comuni nelle ultime vicende del regno. Essi con generosi sagrificj sono concorsi alla somministrazione di oggetti militari di ogni specie, ed al mantenimento delle armate. La giustizia esige che sieno rivaluti di tutti questi esiti, che in forza de' regolamenti debbono essere a carico del tesoro reale. Per effetto delle circostanze medesime vi è luogo a dubitare che le rendite e crediti de' comuni negli scorsi esercizj non si sieno esatte alle proprie scadenze. Gl'intendenti avranno perciò cura di notare tra gl'introiti straordinarj i crediti di qualunque natura, sulla esazione de' quali non cade verun dubbio; e lasceranno fra le rendite straordinarie incerte quelli, la di cui riscossione non si giudicasse nè prossima, nè facile.

L'animo paterno del Re vorrebbe vedere eliminate dagli stati discussi de' comuni tutte le spese estranee alla loro amministrazione, e diminuiti i loro bisogni, onde potessero così alleggerirsi i pesi straordinarj che gravitano sopra de' suoi amatissimi sudditi. Ma questa costante e benefica volontà del nostro augusto Sovrano dev'essere secondata con giustizia, e col savio discernimento di un buon padre di famiglia. Sarebbe un male inteso vantaggio per le popolazioni, anzi lo stesso

che precipitarle in mali gravissimi, se per risparmiar loro qualche dazio civico; si lasciassero sussistere de' vuoti che diverrebbero sempre maggiori col progresso degli anni; se si abbandonassero le opere pubbliche; se non si pagassero i crediti legittimamente riconosciuti. Deve dunque la principalissima cura degl'intendenti essere quella di equilibrare i pesi straordinarj di ciascun comune co' suoi veri bisogni.

Sarebbe un attentato contro le proprietà particolari, quando i creditori per censi, capitali, o per qualunque titolo legale, non trovassero la garentia corrispondente, ed i fondi su i quali potessero essere soddisfatti. Possono però esservi de' casi ne' quali un comune, quando anche volesse sottoporsi a penosi sacrifizj, non potrebbe soddisfare in un solo anno tutti i suo' debiti, o quegli arretrati che la forza invincibile delle circostanze ha fatti formare. Allora è della prudenza degl'intendenti, de' sottintendenti, e de' decurionati di stabilire il maggior fondo possibile, ma sempre coll'avvertenza di non dar luogo a nuovi arretrati, e di estinguere, se fosse possibile, una parte de' capitali. Così mentre si soddisfa alla giustizia, i comuni gradatamente si troveranno liberi da quei debiti che li forzano per qualche tempo a soffrire pesi straordinarj.

Le opere pubbliche comunali debbono richiamare tutta la sollecitudine dell'intendente. I fondi destinati a questo uso si troveranno forse o invertiti o distrutti. Intanto le strade interne sono abbandonate, gli edifizi comunali negletti, i lavori sospesi. Gl'intendenti debbono far sentire a' loro amministrati che se soffrono per tale oggetto qualche peso straordinario, è questo poco sensibile quando serve per decorare il proprio paese, per dar vita al commercio, all'agricoltura, all'industria, facilitando le comunicazioni; per alimentare infine tanti utili travagliatori loro concittadini.

Tra le opere comunali si annovera la costruzione de' camposanti, prescritta colla legge degli 11 marzo 1817, e col regolamento de' 21 dello stesso mese. Queste opere, secondo le prescrizioni dell'enunciata legge, avrebbero dovuto essere portate al loro totale compimento nella fine dell'anno 1820, ma sono ancora incomplete per le inversioni fatte dei fondi, che si erano formati all'uopo; nello stato attuale delle cose Sua Maestà si riserva di spiegare le sue sovrane intenzioni su di quest'oggetto particolare. Intanto la munificenza di suo real animo, volendo provvedere a' bisogni de' suoi popoli, senza aggravarli di nuovi pesi, vuole che i fondi destinati per la formazione de' camposanti sieno portati in introito su i rispettivi stati di variazioni, per essere indi addetti alle spese urgentissime de' comuni, i quali generalmente mancano di altri mezzi per farvi fronte. Gl'intendenti, nell'uniformarsi a questo volere della Maestà Sua, disporranno che gli enunciati

fondi restino rigorosamente intatti nelle casse comunali per poi disporsene, con sovrana approvazione, dopo che si sarà sentito il decurionato, e l'avviso del consiglio d'intendenza, sull'uso cui si crederà proprio di destinarli.

Sono queste le principali vedute colle quali debbono essere formati gli stati di variazioni. Con questa occasione però io debbo dare agl'intendenti qualche avvertenza, che comunque non faccia parte immediata del lavoro di cui si tratta, pure è utile per l'amministrazione generale de' comuni, e può sommamente influire nella proposizione de' pesi straordinarj, allorchè si credesse necessario d'imporne.

L'articolo 203 della legge de' 12 dicembre 1816 autorizza la percezione de' dazi di consumo per mezzo di una transazione per individuo, o per capo di famiglia ove non potesse eseguirsi per appalto o in amministrazione. Questo mezzo in ultima analisi si riduce ad un vero testatico gravoso specialmente per la classe meno agiata, e diviene sempre più dispiacevole pel modo di esigerlo. Sarebbe senza dubbio utilissimo che simili transazioni fossero abolite: ma non essendo ciò possibile in molte circostanze, conviene che gl'intendenti vi ricorrano ne' casi di un vero ed assoluto bisogno, secondo la intenzione della legge.

Più importante ancora è, che gl'intendenti pongano mente alle privative volontarie che si stabiliscono dai comuni sulla preparazione e la vendita de' commestibili. Io mi sono avveduto con rincrescimento che in moltissimi comuni si è ricorso a questo espediente; certamente onroso non solo, ma anche fecondo di gravissimi abusi. La legge de' 12 dicembre sopraccitata allorchè autorizzò gli amministratori di ricorrere a questo mezzo, aggiunse con molta saviezza nell'art. 209 che dovea esser questo l'ultimo a cui i comuni potessero ricorrere per supplire alle loro spese civiche. Io non posso perciò mai raccomandare abbastanza agl'intendenti la stretta osservanza di questa regola.

Importando sommamente al buon andamento dell'amministrazione de' comuni di aversi il quadro generale della loro situazione, gl'intendenti non obblieranno di rimettermi insieme con gli stati di variazioni anche le collettive da servire di supplimento alle mappe analitiche, come fu prescritto con le istruzioni del 1 agosto 1818. Lo scopo unico degl'intendenti nel fare il lavoro delle variazioni sugli stati discussi quinquennali dev'esser quello di alleviare i comuni da qualunque spesa superflua, e quindi da' pesi che ne risultano: ma questa idea regolare per se stessa trovasi subordinata alla giustizia ed ai veri bisogni delle popolazioni, poichè altrimenti una falsa economia, o un desiderio mal calcolato di diminuire fuori tempo qualche peso, potrebbe menare a conseguenze dispiacevoli. Il bene sarebbe effimero, e profonde le piaghe che

si renderebbe difficile di rimarginare. La sperimentata diligenza degl'intendenti, de' sotto-intendenti, e de' decurionati, la conoscenza particolare che hanno de' bisogni di ciascun comune, il loro desiderio di vedere prosperare l'amministrazione comunale fa con molto fondamento sperare i più utili risultati; lo zelo e la buona volontà de' funzionari amministrativi sarà potentemente secondata dal governo. Il nostro augusto Sovrano medita nella sua somma saviezza tutt'i mezzi per riordinare l'amministrazione dello stato sotto i suoi differenti rapporti. Senza dubbio non isfuggirà al suo animo paterno l'idea di migliorare pure per quanto sarà possibile l'economia de' comuni, e l'andamento della loro particolare amministrazione. Le regole dunque sopra indicate dovranno sempre essere applicate secondo le variazioni che potrà forse subire il sistema amministrativo; e dovranno uniformarsi colle generose e benefiche intenzioni del Re, le di cui incessanti cure sono dirette alla vera e stabile prosperità dei suoi popoli.

— 206 —

Regolamento del 5 luglio 1821 per le scuole comunali e per le scuole private disposto dalla commessione dell'istruzione pubblica di Sicilia.

DELLE SCUOLE PRIMARIE.

Art. 1. Gli oggetti dell'insegnamento nelle scuole primarie saranno la lettura, la scrittura, gli elementi del calcolo, e le nozioni di pesi e misure; oltre i doveri religiosi e sociali, che sono la base di ogn'istruzione.

Quando la scuola primaria sarà assistita da più maestri, l'istruzione si potrà nelle classi superiori estendere a' primi elementi della grammatica italiana.

2. Il metodo da osservarsi nelle scuole primarie sarà quello di Lancaster, o il metodo normale del simultaneo insegnamento. L'antico metodo d'istruire i ragazzi individualmente sarà assolutamente proibito.

3. La commessione in vista delle circostanze locali di ogni comune, e de' mezzi di cui si potrà disporre, determinerà di caso in caso, se convenga adattarsi l'uno o l'altro de' metodi prescritti.

4. I libri di cui si farà uso nelle scuole primarie, saranno indicati dalla commessione prima d'incominciare l'anno scolastico

5. Ogni comune sarà provveduto di uno o più istitutori, secondo i bisogni delle popolazioni. Ne' comuni poi che abbracciano più circondari, si procurerà di proporzionare il numero delle scuole primarie a quello de' circondari.

6. La disposizione enunciata nel precedente articolo servirà di norma nello stabilire le scuole primarie per le fanciulle. Le scuole stabilite ne' collegi di marina saranno riguardate come scuole primarie.

7. Il locale delle scuole primarie comunali sarà scelto dal corpo municipale di ogni comune, nel sito più centrale e più comodo a tutti i ragazzi.

8. Ogni scuola dovrà essere provveduta a spese del comune delle tabelle per la lettura, per la calligrafia, e per l'aritmetica secondo la qualità del metodo, che si dovrà osservare.

9. La dote della scuola, ed il soldo dell'istitutore saranno a carico della cassa comunale.

10. Nel capoluogo di ogn'intendenza vi sarà una scuola primaria centrale, affinchè sia di norma e di modello a quelle degli altri comuni. In questa scuola dovranno apprendere il metodo pratico coloro, che vorranno consagrarsi all'istruzione primaria.

11. Niuno potrà essere nominato istitutore di una scuola primaria, se non sia munito di un certificato, che attesti di avere appreso il metodo pratico ordinato dalla commessione.

12. Nelle scuole primarie fondate o dotate da' comuni, i decurionati avranno il dritto di presentare una terna di soggetti, fra i quali dovrà scegliersi dalla commessione l'istitutore, dopo le informazioni sufficienti de' costumi e della capacità letteraria de' soggetti presentati.

13. Colui che avrà fondato una scuola o per donazione, o per testamento, potrà riserbare a' suoi eredi il dritto di presentare l'istitutore, purchè abbia costui i requisiti necessari, e di morale e d'idoneità.

14. I comuni ed i fondatori particolari potranno prescrivere che l'istitutore della scuola sia provveduto a concorso.

In questo caso i concorrenti dovranno giustificare con certificati legali la loro buona condotta per essere ammessi al concorso, e chi sarà giudicato più degno nell'esame, sarà nominato.

15. Gli ordinari nel tempo della visita potranno prender conoscenza delle istruzioni religiose delle scuole.

16. Le scuole de' fanciulli e delle fanciulle non potranno essere riunite sotto qualunque pretesto nel medesimo locale.

17. I parrochi ed i sindaci del comune, dove la scuola è stabilita; potranno esercitarvi una particolare sorveglianza; ma trovando qualche disordine non potranno che darne parte alla commessione dell'istruzione pubblica.

18. Il parroco, il sindaco, e l'ispettore speciale della commessione formeranno un comitato per discutere, occorrendo, e proporre le riforme ed i miglioramenti conducenti al vantaggio dell'istruzione.

Questo corpo solleciterà dalla commessione i provvedimenti opportuni alla conservazione ed al progresso delle scuole.

DELLE SCUOLE SECONDARIE.

Art. 1. Le scuole secondarie saranno destinate in mancanza di collegi di studi all'insegnamento delle belle lettere, così latine che italiane. La commessione, quando ne avrà i mezzi, vi aggiungerà quelle altre lezioni, che crederà più giovevoli alla coltura letteraria de' rispettivi comuni.

2. Gl'istitutori delle scuole secondarie saranno sempre eletti a concorso, e non si provvederà la scuola per via di nomina, che in mancanza di concorrenti, o in considerazione di un merito particolare in letteratura che possa distinguere qualche soggetto, e previa la domanda che ne faccia il corpo municipale.

3. Nell'insegnamento delle scuole secondarie sarà indispensabilmente osservato il metodo scolastico prescritto dalla commessione, e si farà uso de' libri, che nel medesimo saranno indicati.

4. Prima d'incominciare l'anno scolastico la commissione farà conoscere le variazioni, che o l'esperienza, o i progressi de' lumi potranno suggerire, così riguardo all'insegnamento, come riguardo a' libri.

5. Il metodo scolastico da osservarsi per l'insegnamento delle belle lettere sarà il seguente.

Corso di Belle-Lettere latine ed italiane.

1. Classe. *Insegnamento.* Nozioni generali di tutte le parti del discorso, esercizio nelle declinazioni, e coniugazioni de' nomi, e de' verbi regolari così latini, che italiani, compresi i verbi ausiliari, facilitato con l'uso delle tavole sinottiche, avviamento alla spiegazione de' classici, geografia, e storia sacra.

Libri Lat. compendio di Eutropio, Cornelio Nipote. *Ital.* Favole morali del Passeroni, compendio della geografia, storia sacra del padre Soave.

2. Classe. *Insegnamento.* Osservazioni adottate all'indole delle due lingue sopra l'uso particolare, e le diverse irregolarità, che può ammettere ogni parte del discorso, esercizio nelle declinazioni, e coniugazioni de' nomi e de' verbi irregolari così latini, che italiani, spiegazione de' classici con analisi grammaticale, continuazione della geografia, storia dell'impero degli Assiri, Persiani, e Macedoni, e delle repubbliche greche fino alla morte di Alessandro Magno.

Libri Lat. Favole di Fedro, lettere di Cicerone, Ovidio le tristezze. *Ital.* Descrizione della peste stata in Firenze, e le 30 novelle di Boccaccio, Domairon rudimenti di storia.

3. Classe. *Insegnamento.* Sintassi delle due lingue, nozioni della costruzione regolare, e figurata, spiegazione de' classici con esercizio di correttamente scrivere nella lingua italiana,

prosodia dell'una e l'altra lingua, unita all'esercizio di ridurre a giusta misura i versi ad arte scomposti, mitologia, storia della repubblica romana fino alla battaglia di Azio.

Libri Lat. Commentari di Cesare, Cicerone della vecchiezza, Catullo e Tibullo. *Ital.* Galateo e gli uffizi di Monsignor della Casa, Raccolta di lettere volgari, Prosodia del Marcacci.

4. Umanità. *Insegnamento.* Spiegazione de' classici Prosatori, che hanno maggior elevazione nello stile, e ne' sentimenti, Preparazioni all'esercizio di comporre in prosa, ed in poesia, limitato per la lingua latina nel tradurre i migliori pezzi di ottimi scrittori, che abbiano nella volgar lingua un'approvata traduzione, ed esteso per la lingua italiana alla esecuzione di temi facili, e trattati da scrittori classici; dovendo sempre, tanto le traduzioni latine, quanto i componimenti italiani mettersi a confronte con gli originali, che saranno stati tradotti, o imitati, trattato delle figure, antichità romane, storia degl'imperatori romani fino alla caduta dell'impero di Occidente.

Libri Lat. Cicerone gli uffizi, o l'amicizia, Squarci storici di Tito Livio, Ovidio le metamorfosi, Virgilio l'Egloghe, Terenzio. *Ital.* Agnolo Pandolfini governo della famiglia, il Cortegiano di Castiglione, Rime oneste, Torquato Tasso, Compendio delle antichità Romane, Compendio de' precetti rettorici ad uso delle scuole pie.

5. Rettorica. *Insegnamento.* Analisi oratoria sopra i classici, che si spiegheranno, esercizio di comporre nell'una, e nell'altra lingua, ed in prosa, ed in verso, proponendo ad eseguire progressivamente sulla imitazione di ottimi modelli de' temi più elevati in qualunque genere, lezioni sullo stile, sulla scrittura e condotta di una orazione in tutte le sue parti, e sulla poesia lirica, pastorale, descrittiva, e didattica, storia della Sicilia.

Libri Lat. Cicerone le Orazioni, Aringhe di Sallustio, e di Tito Livio, l'Eneide di Virgilio, Orazio la Lirica, l'Arte poetica, e qualche satira o epistola, una Commedia di Plauto. *Ital.* Scelta di prose italiane, Dante, Petrarca, squarci dell'Ariosto Ugone Blair, elementi della storia di Sicilia.

Nota. Per lo studio della storia sarà impiegata l'ultima mezz'ora nella lezione del dopo pranzo.

Istituzioni di matematica, e filosofia. I libri da proporsi nelle scuole saranno per ora il corso elementare di matematica di Marie, e le istituzioni di logica e metafisica del padre Soave.

L'eloquenza si darà dopo le istituzioni elementari di matematica, e filosofia, dovendo i giovani essere disposti a comprendere le filosofiche, ed elevate dottrine delle belle lettere, comprese nelle lezioni superiori, dell'eloquenza, ed essere altresì preparate ad esercitarsi in composizioni di libera invenzione.

14. Sarà vietato sotto pena di sospensione, che alcuno dei maestri insegni altre facoltà, oltre di quelle, che gli sono state concesse nella patente di approvazione.

Polizia

15. Le ora della suola saranno diposte in maniera, che sempre finiscano un'ora prima del mezzo giorno per la mattina, ed il dopo pranzo fissamente alle ore 23 sino al mese di giugno, ed alle ore 22 e mezza per gli altri mesi, e sarà quindi osservata la tavola dell'orario aggiunta al presente regolamento.

16. Le scuole si dovranno aprire mezz'ora prima d' incominciare l'esercizio scolastico.

17. Il maestro dovrà destinare de' custodi scelti fra i più probi e i più saggi degli allievi, ai quali si darà il titolo di monitori, affinchè possano soprintendere agli allievi, che arriveranno prima di aprirsi le scuole. I monitori sorveglianti renderanno conto della condotta degli allievi al maestro.

18. Tutti gli allievi dovranno presentarsi con quella proprietà, che comporta la lor condizione, e ritrovarsi presenti all'ora precisa, in cui comincerà la lezione.

19. Quelli che giungeranno dopo sonata l' ora, saranno notati con una marca di ignominia dal maestro.

26. Sonata l'ora dell'apertura della lezione, il maestro dovrà fare l'appello di tutti gli allievi, notando i presenti, e gli assenti, per far le note che si dovranno rimettere periodicamente all'ispettore.

21. Vi saranno in ogni scuola due registri; uno per segnare l'entrata, i nomi, e l'età e l'avanzamento degli allievi nelle classi; l'altro per ascrivere i presenti, e gli assenti. Questi registri dovranno essere presentati in ogni mese all'ispettore della commessione.

22. Ogni allievo avrà un libretto che dovrà riportare ai suoi parenti alla fine di ogni settimana, e dove saranno scritte le buone e cattive note, che avrà ricevute, secondo il merito o demerito della sua condotta.

25. Gli alliei sortiranno in ordine sotto la condotta e sorveglianza de' monitori. Questi monitori saranno scelti presso la dimora de' fanciulli in maniera da potere condurre un certo numero, ritornando a casa.

24. Incominciando lo studio, nessun allievo dovrà entrare e sortire dalla scuola, sanza averne ottenuto il permesso del maestro.

MEZZI D' INCORAGGIAMENTO.

Ricompenze

Art. 1. Alla fine di ogni lezione il maestro dovrà distribuire de' biglietti a tutti gli allievi, che si saranno particolarmente distinti.

25. I monitori avranno un particolar contrassegno di onore, che li distingua da tutti gli altri.

26. Allorchè un allievo si sarà particolarmente distinto nel corso della settimana per la sua docilità, la sua applicazione, ed i suoi progressi, riceverà dal maestro la domenica mattina, pria di portarsi alla messa in presenza de' suoi compagni una decorazione di onore, che dovrà portare sospesa al collo.

27. I biglietti ottenuti nel corso della settimana saranno raccolti dal maestro, e cambiati nel fine di ciascun mese in altrettanti premi. La distribuzione di questi premi sarà determinata dal decurionato sulla proposta del maestro, e dell'ispettore delle scuole.

18. Se qualche allievo siasi eminentemente distinto nel corso dei suoi studi, sarà proposta in suo favore una ricompensa particolare.

29. L'esame generale, che si farà in fine dell'anno scolastico, si terminerà con la distribuzione dei premi, da farsi alla presenza di tutte le autorità civili, e de' membri del decurionato.

Punizioni.

30. Sono proibite le sferzate; i soli castighi che si metteranno in uso, saranno i castighi umilianti, e di disonore.

31. Ogni allievo, che avrà commesso un difetto particolare, dovrà portare appeso al collo uno scritto, che indichi il difetto commesso; ed essendo recidivo, starà in questa umiliante posizione in ginocchio.

32. Quando la condotta dell'allievo sia stata da tale, che meriti di essere escluso dalla scuola, il maestro dovrà informarne l'ispettore, a cui si appartiene il giudizio della esclusione.

Esame.

33. In fine di ciascun anno scolastico vi sarà un esame generale, il quale si farà alla presenza del corpo municipale, e dell'ispettore, e coll'intervento delle persone più istruite del comune.

34. Di questo esame si farà processo verbale per inviarsi dall'ispettore al presidente dell'istruzione pubblica.

35. Quegli allievi, che si distingueranno in un modo particolare, dovranno essere premiati a spese del comune. Questi premi consisteranno in libri scelti fra quelli, che potranno essere più utili all'istruzione.

DELLA MORALE DISCIPLINA, ED INTERNA POLIZIA DI TUTTE LE SCUOLE.

Istruzione religiosa.

Art. 1. Prima d'incominciare il giornaliero esercizio, tutti gli allievi saranno condotti nella chiesa, che sarà designata dall'ispettore, per assistere alla santa messa.

Il decurionato, quando le scuole non abbiano una particolare assegnazione per quest'oggetto, dovrà provvedere a' mezzi necessari all'adempimento di questa disposizione.

2. Ogni lezione dovrà incominciare, e finire colla preghiera.

3. In tutte le domeniche gli allievi si dovranno riunire nella sala della scuola la mattina alle ore 9 antimeridiane, per essere condotti in chiesa, ed assistere agli officj, ed istruzioni religiose, che destinerà l'ispettore.

Vi sarà un libro per notare l'assistenza di tutti gli allievi.

4. Sarà proibito ai maestri di ascoltare le confessioni dei proprj scolari.

5. Tutti gli allievi dovranno recitare ogni giorno una piccola parte del catechismo, per istruirsi nelle principali dottrine della fede cattolica.

6. In ogni anno si dovranno fare indispensabilmente in tutte le scuole gli esercizj spirituali di S. Ignazio.

Doveri de' maestri.

7. La condotta de' maestri dovrà ispirare colla sua decenza l'amore alla virtù e della cristiana pietà. Essi dovranno sempre condursi nella scuola in abito decente, conservare una modesta compostezza, ed usare un linguaggio degno di persona ben educata, e maniere sobrie e caste.

8. Dovrà tenere il maestro un registro di tutti gli allievi, che avrà ammesso nella sua scuola, notando i parenti di ciascheduno, e il luogo dell'abitazione.

9. Egli dovrà condursi alla scuola mezz'ora prima dell'apertura della stessa.

10. Non sarà lecito ad alcun maestro di trattenere i suoi al-

lievi nella scuola dopo mezzo giorno, e dopo le ore 24 della sera.

11. Sarà proibito di condurre gli allievi in campagna per diporto ne' giorni di vacanza, o anche per oggetto di scolastico esercizio, senza ottenerne precedente il permesso.

12. La custodia de' giovanetti per tutto il tempo della scuola sarà affidata all'immediata responsabilità del maestro, nè si potranno dividere i discepoli in diverse camere, senza che vi sia in ognuna di esse un ajutante.

13. Sarà proibito ai maestri di allontanarsi dalle loro scuole per villeggiatura, o altra ragione senza il dovuto permesso. Questo permesso infra gli otto giorni si domanderà dall'ispettore, il quale lo darà in iscritto, e curerà che la scuola sia provveduta di un abile sostituto; oltrepassando il termine di otto giorni si domanderà il permesso dalla commessione, proponendo nel tempo stesso il soggetto che dovrebbe supplire le mancanze. Scorso poi il termine prescritto al permesso allontanamento, e prolungandosi più oltre il ritorno senza nuova licenza, dietro la legale intima si procederà dalla commessione alla rimozione del maestro.

DEI CONCORSI NELLA ELEZIONE DEI MAESTRI DELLE SCUOLE SECONDARIE.

Art. 1. Vacando una cattedra secondaria in un comune, la prima autorità civile dovrà darne officiale notizia per via dell'intendente alla commessione dell'istruzione pubblica.

2. La commessione, conoscendo che debba aver luogo il concorso, disporrà che si pubblichino gli avvisi per tutta l'intendenza.

3. Il termine da stabilirsi per il giorno del concorso non sarà minore di giorni 40, e potrà prolungarsi, se la mancanza dei concorrenti o altra circostanza lo esiga.

4. Il luogo, ove si dovrà fare il concorso, sarà il capoluogo del distretto, e si aprirà sempre sotto la presidenza della prima autorità civile, che risiede nel capoluogo.

5. L'importanza della cattedra da provvedersi, quando non vi sia gran distanza di luogo, dovrà permettere che il concorso si eseguisca in una delle due università.

6. L'ispettore delle scuole comunali dovrà sempre intervenire nel concorso.

7. Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, dovranno presentare al presidente del medesimo le fedi di battesimo, di perquisizione, e di moralità, le quali carte si dovranno rimettere dietro di essere stato eseguito il concorso in forma legale, ed autentica alla commessione dell'istruzione pubblica.

8. La mancanza delle anzidette carte, o la illegalità farà perdere al candidato qualunque diritto all'elezione.

9. Gli articoli o i quesiti, sopra de' quali si dovrà versare l'esame, saranno rimessi dalla commessione dietro l'avviso dell'intendente prima di spirare il termine, suggellati in un piego.

Questa disposizione non avrà luogo, quando il concorso si debba eseguire in una delle due università, o in un liceo. In questo caso la proposta degli articoli si farà dagli esaminatori prescelti dalla commessione fra il numero dei professori.

10. Il piego enunciato nel precedente articolo sarà diretto dalla commessione all'intendente, e questo piego si dovrà aprire nel giorno stabilito pel concorso alla presenza dell'ispettore, di tutti i concorrenti, e del presidente del concorso.

La violazione di questo articolo renderebbe nulli gli atti del concorso.

11. Per l'osservanza della disposizione precedente, gli aspiranti saranno abilitati a farne l'atto di protesta, prima di mettersi a scrivere. Nel corso dell'esame, e dopo terminato il medesimo, non sarà più permesso per la sopraddetta causa il reclamare contro la validità del concorso.

12. Incominciando gli aspiranti ad eseguire i loro lavori, sarà destinato dal presidente del concorso un prefetto, o alternativamente, e senza interruzione alcuna due, per assistere ed impedire che gli aspiranti non abbiano comunicazione con alcuno.

13. Gli aspiranti dovranno stare tutti riuniti nella medesima stanza.

14. Non sarà permesso l'uso di alcun libro, nè da' concorrenti si potrà scrivere, se non che in quella carta controsegnata dal presidente, che si appresterà ad ognuno, notandosi il numero de' fogli consegnati.

15. Il tempo che si dovrà destinare dal presidente per la durata del concorso, non potrà eccedere le ore 24.

16. Spirato il termine, oppure compiuti già i lavori corrispondenti, i candidati consegneranno al presidente del concorso i loro scritti contrassegnati di foglio in foglio dalla propria firma, e da quella di ciascuno de' concorrenti, e vistati dal presidente, il quale riconoscendo il contrassegnato, li farà immediatamente suggellare in un piego con suggello dell'intendenza, e colla direzione *alla Commessione di pubblica istruzione*.

17. Il presidente del concorso sarà nell'obbligo di esporre nel suo rapporto il dettaglio di tutto l'ordine osservato nel l'esame, ed assicurare l'esatto adempimento delle presenti istruzioni in tutte le sue parti. Se vi sarà stato qualche disordine, o irregolarità, dovrà del pari notificarlo alla commessione.

18. Il giudizio sul merito relativo degli scritti sarà fatto dagl'ispettori generali, o esaminatori della commessione, a' quali

si potrà unire straordinariamente uno o più soggetti, quante volte ciò si crederà espediente.

19. Se il concorso sarà stato eseguito in una delle due università, o in un liceo, in questo caso il giudizio letterario sarà pronunziato dagli esaminatori indicati all'articolo 8.

20. Nel rapporto che si farà dagli esaminatori alla commessione, i concorrenti si dovranno mettere in lista, secondo il grado del merito rispettivo di ciascheduno che si farà conoscere distintamente.

21. La nomina del precettore sarà fatta sul merito letterario, che risulterà dall'esame degli scrittori, congiunto al merito morale, di cui dovranno essere senza eccezione veruna rivestiti i concorrenti.

DELLE SCUOLE PRIVATE

Art. 1. Il maestro che vorrà aprire una scuola privata, dovrà farne la petizione al presidente della commessione d'istruzione pubblica.

2. Il presidente, dietro i legittimi informi sulle qualità morali del petizionario, lo indirizzerà o ad uno degl'ispettori, o de' professori dell'università, affinchè sia esaminato sulle materie che vorrà insegnare, quando la scuola si voglia aprire in Palermo. Se i maestri dimoreranno nei comuni delle altre intendenze, verranno diretti agl'intendenti e sotto intendenti, per essere esaminati da coloro che saranno destinati dal presidente.

3. Sul processo verbale degli esaminatori in Palermo, e degl'intendenti, e sotto-intendenti per gli altri comuni, la commessione della pubblica istruzione darà l'approvazione, o disapprovazione.

4. Il petizionario approvato riceverà una patente sottoscritta da tutti i membri della commessione, senza la quale non sarà permesso di tenere scuola privata. Questa patente dovrà rinnovarsi in ogni anno.

5. Spedita che sarà una patente d'autorizzazione per un maestro di scuola privata, il presidente ne darà comunicazione al direttore della polizia generale per riconoscere il maestro autorizzato ad aprire la sua scuola, e sottometterlo alle leggi di polizia.

6. Ogni maestro di scuola privata sarà tenuto di esibire un locale comodo e decente, il quale dovrà essere particolarmente approvato dal presidente dell'istruzione pubblica per le scuole di Palermo, e per quelle di tutti gli altri comuni dai rispettivi intendenti.

7. Non sarà lecito ai maestri di eleggere dei sostituti, e degli aiutanti pel servizio delle loro scuole, senza l'approvazione espressa, ed individualmente della commessione; nè si darà

quest'approvazione, se non dopo le convenienti informazioni, ed esame.

8. Se più maestri vorranno unirsi insieme in una scuola per dare un corso metodico e progressivo di studi, sarà loro permesso di farlo, purchè ciascuno di essi sia autorizzato, e patentato individualmente per quel ramo d'insegnamento che dovrà dare.

9. I maestri delle scuole private saranno obbligati di osservare il metodo scolastico prescritto dalla commessione, ed usare esclusivamente i libri, che sono stati stampati per uso della pubblica istruzione.

10. Essi dovranno inoltre osservare tuttociò che sarà prescritto nelle istruzioni, relativamente alla polizia delle scuole, a' doveri de' maestri, e degli studenti, ed alla disciplina, sì scolastica che morale.

11. Essi non potranno negarsi di far visitare la loro scuola dall'ispettore, o da qualunque altra persona, che destinerà il presidente dell'istruzione pubblica.

12. Quante volte una scuola sarà visitata, il maestro sarà nell'obbligo di render conto della qualità dell'insegnamento Se sarà egli provato colpevole di trasgressione nel grado d'insegnamento, che darà senza autorizzazione, l'ispettore dovrà subito dimandare dal presidente dell'istruzione pubblica la facoltà di chiudere la scuola.

13. Alla fine di agosto di ciascun anno il maestro sarà nell'obbligo di dirigere al presidente dell'istruzione pubblica, per via dell'ispettore, lo stato nominativo degli scolari, che frequentano la sua scuola, ed inoltre il nome del padre spirituale, ch'esercita nei doveri della religione i suoi allievi.

14. Il dritto della patente che si pagherà alla segretaria di pubblica istruzione, sarà di tarì dodici. Per la rinnovazione da farsi in ogni anno, non si pagherà alcun dritto.

15. Nelle scuole private vi sarà l'obbligo d'insegnare il catechismo di religione.

16. I gradi accademici ottenuti nelle università non escluderanno il bisogno di prendersi la patente della commessione per essere autorizzato a tenere scuola privata.

DEGL'ISPETTORI.

1. Dovranno gl'ispettori invigilare alla osservanza del metodo scolastico, che sarà stato approvato dalla commessione dell'istruzione pubblica, ed all'esatto adempimento de' regolamenti proposti per la disciplina delle scuole.

2. Essi prenderanno conto dell'assiduità dei maestri, e dello stato ed andamento delle scuole, dandone conoscenza distinta con periodici rapporti alla commessione, o direttamente

quando le scuole saranno in Palermo, o per via delle intendenze quando le scuole saranno negli altri comuni. Questi rapporti si faranno in Palermo alla fine d'ogni mese; e negli altri comuni in ogni sei mesi, alla fine di giugno e di dicembre di ciascun anno. Acccadendo qualche circostanza, o avvenimento di particolar considerazione l'ispettore dovrà subito farne rapporto al presidente dell'istruzione pubblica.

3. Baderanno che non s'introducano nelle scuole altri libri, se non quelli che saranno prescritti nel metodo scolastico.

4. Dovranno visitare almeno una volta la settimana tutte le scuole, così pubbliche che private, ed in ogni mese per via di un esame, o a voce o in iscritto prender conto dei progressi della gioventù.

5. Non dovranno permettere, che sieno per qualunque pretesto interrotti gli esercizi religiosi, che si prescrivono nei regolamenti.

6. Prima di chiudersi l'anno scolastico avranno cura di fare eseguire un pubblico esame coll'intervento di tutte le autorità del comune.

7. Esigeranno dai rispettivi maestri in ogni settimana il rapporto, giusta il modello che sarà rimesso, dell'assistenza ed assiduità di tutti gli scolari, per trasmetterli alla fine del mese alla commessione.

8. Baderanno alla decenza del locale, ove si faccia la scuola, curando che per le case circonvicine non si cagioni scandalo a' discepoli.

9. Se qualche giovine si distingua in modo particolare per i suoi talenti, e per la sua attenzione, dovranno gl'ispettori renderlo in modo particolare manifesto alla commessione, onde possano ottenere qualche distinzione di onore.

10. Quando l'ispettore troverà de' disordini nelle scuole userà tutti i mezzi di moderazione, e di prudenza, ed occorrendo, provocherà le disposizioni opportune dal presidente della commessione.

11. Dovranno gl'ispettori invigilare, affinchè nell'esercizio delle cariche e degl'impieghi, che abbiano bisogno di carte autorizzati o delle università o della commessione, non s'intendano de' sogggetti, che non l'abbiano legalmente ottenuti. In questo caso ne daran parte all'intendente o sottintendente del distretto, perchè si vieti l'ulteriore esercizio della carica, o dell'impiego, e contemporaneamente ne daranno avviso al presidente dell'istruzione pubblica.

Quando un ispettore avrà conoscenza che una persona di sua propria facoltà avrà radunati de' giovanetti o delle fanciulle per dar loro istruzione, si porterà sulla faccia del luogo per sorprenderla, e trovando vero che la scuola sia aperta, intimerà al capo della scuola di chiuderla, e quindi ne darà avviso al presidente dell'istruzione pubblica.

Digitized by Google

12. In caso di urgenza, in cui convenisse di sospendere dall'esercizio qualche funzionante della pubblica istruzione, non potrà farlo l'ispettore, che di concerto coll'intendente, e con sostituire altra persona, che ne faccia le veci, per non mancare al pubblico il servizio. In questa circostanza ne dovrà l'ispettore far sollecito rapporto al presidente della commessine di pubblica istruzione, per le determinazioni, che crederà necessarie.

— 207 —

Ordinanza del 31 ottobre 1821 emessa dalla direzione della polizia di Palermo portante disposizioni a regolare le locande e le case che si affittano con mobili.

Art. 1. A datere dalla pubblicazione del presente regolamento tutte le persone che tengono locande, fondachi, appartamenti o stanze con mobili per uso di affitto, nell'estensione de' commessariati di polizia della città di Paleımo, ne faranno fra otto giorni della pubblicazione del presente regolamento, dichiarazione a' rispettivi commessari di polizia.

Quelle ch'esercitano tale industria ne' giudicati di circondario del distretto di Palermo, non compresi nella giurisdizione dei commessariati di polizia, eseguiranno la loro dichiarzione presso i rispettivi giudici di circondario.

Quelle che l'esercitano ne' capi luoghi di Valle, presso il commessario di polizia in Messina, e presso gl'ispettori commessari negli altri capivalle.

Quelle ne' capi-luoghi di distretto e capi-circondari, presso i rispettivi giudici di circondario.

Quelle finalmente ne' comuni non capi-circondari, presso i rispettivi sindaci.

2. Tale dichiarazione conterrà il nome, il cognome, l'età e la patria del proprietario, l'indirizzo e la qualità delle locande, e fondachi, delle stanze, e degli appartamenti con mobili, che si danno in fitto.

3. Tutte le persone che da oggi innanz'intenderanno di aprire nuove locande o fondachi, o dare in fitto stanze od appartamenti con mobili, saranno tenute di fare preventivamente la dichiarazione prescritta nell'articolo 1 presso le autorità, ivi indicate.

4. Tanto le persone comprese nell'articolo 1 quanto quelle nell'articolo 3 non potranno tener locande e fondachi, nè dare in fitto stanze ed appartamenti con mobili, senza speciale permesso del direttore generale nella città e distretto di Palermo; degl'intendenti nella città capo-luoghi di Valle, e nei distretti annessi; de' giudici di circondario ne' comuni capi-circondari

degli altri distretti; e de' sindaci negli altri comuni non capi-circondari.

5. Il permesso conterrà la dichiarazione fatta dal proprietario, e l'autorizzazione che si darà, giudicandosi a proposito, dalle autorità approvate nell'articolo precedente.

6. Saranno i locandieri e fondacai obbligati di tenere al di sopra della porta della diloro casa, in un luogo apparente, una tabella in cui si descriverà il mestiere ch'esercitano.

7. Tutt'i locandieri, e fondacai, e coloro che hanno stanze, ed appartamenti con mobili per uso di affitto, terranno un registro, in cui iscriveranno nel modo qui appresso le persone, che vi si portano ad alloggiare.

8. Tale registro sarà cifrato in ogni pagina da' rispettivi commessari di polizia nella città di Palermo, e di Messina; dagl'ispettori commessari negli altri capi-valle; da' giudici di circondario ne' comuni capi-circondario; e da' sindaci negli altri comuni non capi-circondari.

9. Noteranno in esso giorno per giorno senza interruzione o voto bianco nel mezzo, i nomi e cognomi, l'età, la patria, la qualità, i contrassegni, il domicilio abituale, e la data dell'arrivo e della partenza delle persone che alloggiano, anche pel corso di una sola notte.

10. Sarà cura de' locandieri e fondacai di non albergare vagabondi, mendicanti, o persone sospette.

Qualora si presentassero tali persone, saranno i locandieri, e fondacai, ed i proprietari di case per uso di fitto obbligati di riferirlo al funzionario di polizia per darsi le provvidenze all'uopo.

11. I locandieri, ed i proprietari di stanze ed appartamenti con mobili per uso di affitto, saranno tenuti di formare copia, da essi sottoscritta, di ciò che hanno segnato nel loro registro nel corso della giornata.

Tale copia sarà inviata sul mattino del giorno seguente nella città di Palermo al commessario di polizia presso la direzione generale, ed a' commessari rispettivi de' quartieri; nella città di Messina al commessario; negli altri capi-luoghi di valle agl'ispettori commessari di polizia; ne' comuni capi-luoghi di circondario a' giudici di circondario, e negli altri comuni ai sindaci.

12. Saranno essi tenuti di esibire i loro registri ogni qual volta ne sieno richiesti dal funzionario di polizia di sopra enunciato, il quale vi apporrà il suo visto.

13. Rimetteranno giornalmente prima di mezzogiorno presso i rispettivi uffici dell'autorità accennate nell'articolo 12 nota degli esteri arrivati nel giorno precedente, e nella mattina stessa in cui si spedisce la suddetta nota, indicando tutte le circostanze che potranno essere a loro notizia sul conto degli stessi esteri.

Essi avvertiranno gli esteri dell'obbligo di presentarsi fra due giorni del loro arrivo presso gli uffici testè indicati, portando seco i loro passaporti; e li avvertiranno ancora di presentarsi in detto periodo a' rispettivi consoli per ottenere l'invito diretto alla polizia a rilasciare le carte di soggetto.

14. Gli esteri, prima che scorrono due giorni dal loro arrivo, dovranno farsi conoscere da' ministri esistenti nel luogo, incaricati, consoli, e vice-consoli delle potenze, cui appartengono.

15. Niuno può permettersi di ritenere presso di se quell'estero, che dopo due giorni dal suo arrivo, non abbia esibito la carta di soggiorno ottenuta dalla polizia.

16. I locandieri o fondacai, ed i padroni di case con mobili per uso di affitto, sono obbligati di rimettere ogni mese al funzionario di polizia del circondario lo stato nominativo de' domestici addetti al servizio della loro industria.

17. Dovranno fare immediatamente rapporto agl'indicati funzionari di polizia di qualunque avvenimento straordinario, che possa aver luogo nelle loro locande, fondachi, o case.

18. Ogni altro individuo, non esclusi i capi di società religiose, ed i padroni di bastimenti, che alloggerà persona qualunque, sarà tenuto fra ore 24 dell'arrivo di essa, di farne dichiarazione al funzionario di polizia, specificando i nomi, cognomi, età, patria, qualità, contrassegni, domicilio abituale e data dell'arrivo, e della partenza delle persone, che alloggino, anche pel corso di una sola notte.

Que' capi di società religiose, i quali albergheranno abitualmente delle persone, sono tenuti di uniformarsi esattamente alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza.

19. I contraventori saranno puniti con un'ammenda di carlini 50 per le contravvenzioni agli articoli 3 4 7 18; di carlini 30 per quelle agli articoli 1 6 8 9 16 e 17; e di carlini 10 per le altre agli articoli 10 11 13 e 21. Oltre a ciò saranno civilmente responsabili a' termini delle leggi de' disordini, o reati commessi da coloro che alloggeranno.

20. I locandieri, i fondacai, o padroni di case con mobili per uso di affitto, soggiaceranno in caso di recidiva al doppio dell'ammenda, ed all'interdizione della loro industria, il tutto a tenore delle disposizioni delle leggi penali.

21. Terranno essi affissi nelle sale delle loro locande, fondachi, o case copia del presente regolamento, affinchè ogni persona che vi arriva ne abbia cognizione.

22. Gl'intendenti, i commessari di polizia, gl'ispettori commessari, i giudici di circondario, ed i sindaci sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

I comandanti militari sono richiesti di fare loro prestare mano forte in caso di bisogno.

Nota. Questa ordinanza è stata confermata addì 16 dicembre 1830.

— 208 —

Regolamento del 30 agosto 1821 emesso dal direttore generale di polizia portante disposizioni a regolare il corso pubblico

TIT. I. Rivela e numerazione.

Art. 1. Tutte le carrette, i carri da bovi, i galessi, o curricoli, ed in fine ogni altro sorta di carraggio ad uso di fitto, compresi anche i carri e carrette a uso proprio, dovranno essere rivelati alla direzione generale di polizia.

2. Ogni rivela dovrà contenere il nome, cognome, la patria, e l'abitazione del padrone dei legni, il numero, e la qualità dei medesi, e la indicazione delle rispettive stalle, e rimesse.

3. Queste rivele dovranno esser fatte una volta all'anno, infra otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

4. Per ogni rivela la direzione darà, senza pagarsi dritto veruno, un certificato di essersi adempito a tale obbligo.

5. La direzione assegnarà un numero d'ordine a ciascun legno delle indicate classi; questo numero sarà posto nei lati, e nella parte posteriore di tutti i legni da commercio, e da nolo, e sarà dipinto di color nero nell'alterza di quattro oncie su di un fondo bianco di forma rotonda.

I carri però da bovi senza cassa così dette carozze avranno il numero nel medesimo modo, dipinto però da entrambi i lati sù di una tavoletta attaccata ad un'asta alta due palmi.

6. I numeri dovranno essere dipinti dai soli pittori che saranno dalla direzione destinati a quest' oggetto; essi dovranno attenersi esattamente al modello prescritto nel precedente articolo. In caso di mancanza, o di irregolarità qualunque, saranno essi congedati e sottoposti a quelle pene di polizia amministrative prescritte dal codice.

7. Chi possederà due carriaggi a quattro ruote, già numerati secondo l'articolo 5, sarà abilitato a chiedere dalla direzione generale il permesso di averne degli altri simili senza numero. La direzione generale però assegnerà anche a questi un numero d'ordine, che dovrà sempre portarsi dipinto in piccolo, su di un cartoncino attaccato sotto il cielo delle carrozza alla parte posteriore. È poi proibito di esporre nei larghi, ed in qualunque altro luogo questi legni non numerati, dovendo affittarsi dalle rispettive rimesse.

8. Se avverrà nel corso dell'anno, che i padroni dei legni, cangino la loro abitazione, o la stalla, o la rimessa, dovranno farne infra 24 ore rivela alla direzione generale.

Se essi romperanno qualche loro legno per inutilizzarlo,

dovranno esibire alla direzione quel pezzo di legno su cui era dipinto il numero, e se lo venderanno ad altri, dovranno indicare alla direzione il nome, cognome, ed il domicilio del compratore.

9. I guarnimentari, così detti *scassa carrozze*, e qualunque altro artefice da cui suol farsi compra, e vendita di carriaggi di qualunqe altro legno usato non potranno cassare il numero, senza prima rivelare alla direzione da chi sia stato comprato, e quale uso intenda farne.

10. Se nel corso dell'anno, uno o più numeri di qualche vettura, compresi anche i carri, o carrette sieno scolorati in modo, che non si veggano chiaramente, il padrone del legno sarà obbligato farlo trasportare nella direzione, onde farsi rinnovare il numero per mezzo degli stessi pittori.

TIT. II. Esposizione dei legni.

11. Niun carriaggio potrà esporsi per uso di fitto, se non sia così solido, e così ben condizionato da non far temere di alcun pericolo.

12. L'esposizione dei legni da fitto, fuori delle rimesse, non potrà farsi in alti siti, che in quelli assegnati dalla direzione generale, non potendosi mai per alcun pretesto esporre in verun altro luogo.

13. I legni dovranno disporsi in fila in ciascun largo fra gli spazi circoscritti, nè potranno oltrepassare i suddetti limiti. Resta proibito ai cocchieri e galessieri di potersi scostare dal loro sito sotto pretesto d'andare ad incontrare i passeggieri dovendo i passeggieri istessi scegliersi quello che ad essi loro piaccia. Resta ugualmente proibito ai cocchieri e galessieri ad uso di fitto di tragittare la Toledo, e Marqueda a lento passo, e di fermarsi nelle dette strade per affittare i loro legni.

14. L'esposizione delle carrette di trasporto non potrà farsi in altri siti, se non nelli seguenti larghi . . . .

Resta vietato ad ogni proprietario di carretta e di carri da bovi di tenere esposti la notte nelle strade i carri, e carrette suddette, dovendo questi tenersi nelle rispettive rimesse, onde restar libere le strade sotto la pena al contravventore prescritta dal codice.

TIT. III. Corso delle vetture.

15. I legni ad uso di fitto non dovranno mai essere guidati dai passeggieri, ma soltanto da'rispettivi cocchieri o galessieri.

16. Non potrà circolare alcun legno se non sia stato rivelato nelle forme prescritte, e non sia numerato.

17. Dovranno tutte le vetture, carri, carrette, e i carriaggi indistintamente, non esclusi anche quelli dei particola-

ri, andar sempre a piccolo trotto nella città e borghi di essa fino ai limiti che la circoscrivono nei seguenti articoli designati, ed a lento passo in occasione di folla, non menocchè nelle strade anguste, e nelle imboccature delle strade, e dei vicoli.

18. Dovendo i carriaggi da fitto, ed anche le carozze, e carriaggi dei particolari fermarsi momentaneamente innanzi alle chiese, alle botteghe di caffè, alle sorbetterie, o alle case, per qualunque oggetto, dovranno situarsi in unica fila, e sempre in modo da non dare incomodo alla gente a piedi, come anche dovendo fermarsi tutti i suddetti legni nella via Toledo e nella via Macqueda, dovranno sempre situarsi nella via toledo in unica fila alla parte sinistra salendo da porta felice, e nella via Macqueda alla stessa sinistra entrando dalla porta così detta di *vicari*: nei vicoli, e nelle strade anguste non potranno rimaner fermate se non se pel momento in cui posino, o rilevino innanzi ai portoni delle case le persone condotte, e dovranno immediatamente condursi al largo sia per proseguire il cammino, sia per attendere le persone.

19. I guardaportoni avranno l'obbligo di avvertire i cocchieri delle carrozze, che escano dai cortili dei palazzi, ove essi sono addetti, ad uscire in modo da non urtare gli altri legni che passano per la strada.

20. Nei corsi pubblici ed innanzi ai teatri, i cocchieri dei legni da fitto o de' particolari dovranno uniformarsi esattamente ai regolamenti in vigore, ed a quelli, che potranno esser pubblicati per circostanze particolari.

TIT. IV. Tariffa del corse.

21. La tariffa dei prezzi è fissata nel seguente modo.

22. Nel contratto a corsa il cocchiere è libero di condurre il passeggiere per qualunque strada più gli piaccia, purchè vada senza ritardo al luogo che gli sarà stato indicato.

Nel contratto ad ora si dee sempre eseguire la volontà del passeggiere nella elezione delle strade.

23 Ogni ora si ha per terminata, e come tale dovrà pagarsi, allorchè ne sia trascorsa la metà; se sarà passato un solo quarto d'ora si pagherà come mezza ora, secondo il prezzo fissato nelle tariffe.

24. Trascorsa la mezza notte, per le ore successive alla prima in cui si è preso il carriaggio, la tariffa sarà raddoppiata. Durante il carnevale così per ciò che concerne la tariffa, come per tutt'altro che riguarda il corso dei legni, si osserverà il regolamento particolare, che dalla direzione di polizia suol pubblicarsi.

25. Fuori della città il prezzo delle corse verrà regolato dai contratti particolari fra i cocchieri, ed i passeggieri: i limiti che circoscrivono la città sono i seguenti.

TIT. V. Doveri generali dei padroni dei legni, e dei galessieri, e cocchieri.

26. I possidenti delle carrozze e qualunque altro carriaggio di fitto, dei carri, e carrette, e tutti gli altri menzionati nell'articolo primo saranno obbligati a conformarsi alle disposizioni contenute in tutto il titolo primo, e nell'articolo 2 di questo regolamento sotto la pena di tarì trentasei per i possessori dei legni a quattro ruote, di tarì 24 per i galessi, e di tarì 12 per i carri, e carrette.

27. I suddetti padroni saranno inoltre responsabili dell'onestà, e della esattezze dei loro cocchieri e galessieri, non menocchè della capacità nel loro mestiere.

28. Tutti i padroni de' legni senza eccezione, tutte le volte che saranno colti in controvenzione delle disposizioni contenute nei diversi titoli della presente ordinanza, ovvero se dalle pruove acquistate risulteranno controventori, oltre di essere sottoposti alla multa prescritta all'articolo 26 (la quale sarà doppia per i recidivi,) soggiaceranno anche ad altre misure amministrative di polizia, secondo la diversità dei casi.

29. Le misure delle quali si parla nell'articolo precedente, saranno applicabili a quei cocchieri o galessieri, che siano la causa immediata della trasgressione: eglino saranno tradotti al posto di guardia della direzione per dar luogo intanto, se il caso lo richiegga, à quel procedimento giudiziario, che più convenga alla natura della medesima.

30. Le stesse misure saranno prese contro i cocchieri o galessieri, i quali negheranno di condurre gli avventori ne' legni esposti a fitto, o pretenderanno un prezzo eccedente alla tariffa nel titolo 4, o violeranno in qualunque modo le regole al loro mestiere.

31. Ogni passeggiere, qualunque egli siasi, che negherà di conformarsi in tutti gli articoli del titolo 4, o commetterà qualche eccesso contro i cocchieri o galessieri, sarà accompagnato nella direzione per essere sottoposto a quelle misure, alle quali potrebbe andar soggetto secondo alla qualità dell'eccesso commesso.

TIT. VI. Doveri de' padroni de' legni da fitto nei giorni festivi o di solennità pubbliche.

32. In tutti i giorni, con particolarità quelle di feste ordinarie o estraordinarie, ed in occasione di pubbliche solennità tutti i legni di fitto debbono essere esposti secondo il solito nei siti determinati nell'articolo 14.

33. Nei giorni festivi, ed in quelle solennità pubbliche, niun cocchiero o galessiero potrà negare di noleggiare a chi

richiederà i legni, che a tale uso sono esposti al pubblico: essi non potranno inoltre riscuotere, o pretendere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa contenuta nella presente ordinanza. Ogni contratto diverso dalla medesima, sarà dichiarato nullo sul reclamo di chi ha preso a fitto la carrozza, o qualunque altro carriaggio, e qualora fosse già seguito il pagamento, dovrà subito restituirsi il dippiù della somma eccedente la tariffa: indipendentemente da ciò sarà il controventure punito amministrativamente ad arbitrio della direzione, secondo la diversità dei casi.

34. Ogni padrone di legni da nolo, che nei giorni festivi, o di solennità pubbliche osasse di occultarli, sarà punito con la detenzione dei legni, con le pene comminate nel presente regolamento, e con le misure di polizia, che il caso potrà esigere.

35. È vietato nei suddetti giorni di feste o di solennità pubbliche ai cocchieri o galessieri di restare nei larghi, senza i loro legni, invitando gli avventori ad affittarli a prezzo arbitrario, tenendo intanto i legni nascosti, o nelle rimesse, o in altro luogo qualunque; essi saranno arrestati, e puniti con una detenzione amministrativa, salve le pene combinate nel precedente articolo per i padroni dei legni, che li occultino.

36. I commissari di polizia sono incaricati per la piena, ed esatta osservanza del presente regolamento.

37. Il comandante la real' piazza viene invitato ad ordinare, che sia prestato il braccio forte agli anzidetti funzionari di polizia in caso di bisogno.

— 209 —

Reale Rescritto degli 11 agosto 1821 partecipato dal ministro degli affari di Sicilia col quale si fissa l'indennità spettante ai piantoni che si adoperano dai comuni contro i debitori morosi.

Ho rassegnato al Re il contenuto in un rapporto della giunta di scutrinio per l'istruzione pubblica intorno all'erronea interpetrazione, che taluno ha data alle modifiche approvate dalla Maestà Sua sugli articoli 4 ed 11 del regolamento per le scuole primarie.

Ha quindi Sua Maestà confermato il detto regolamento sovranamente approvato, nel modo espresso nel real rescritto de' 12 prossimo passato giungno, e colle seguenti spieghe.

Dichiara Sua Maestà, che l'approvazione de' maestri appartiene alla Giunta suddetta in forza dell'articolo 5 del regolamento accennato (sul quale non si è portata alcuna modifica), e ciò dopo che gli eletti avran subiti i soliti esami in presenza degl' ispettori distrettuali delle scuole de' parrochi, e sindaci rispettivi, e delle persone destinate dall' intendente;

ben inteso che la Giunta proporrà le nomine anzidette a questa segreteria di stato per ottenerne il corrispondente real diploma.

Dichiara inoltre la Maestà Sua, che nell'essersi attribuito a'parrochi la vigilanza immediata sulle scuole primarie delle loro parrocchie rispettive, si è avuto per oggetto di chiamarli ad invigliare sulle medesime suole di unita agl'ispettori stabiliti per parte dell'istruzione pubblica, e scelti sempre tra'soggetti più distinti per meriti letterari o ecclesiastici, in seguito dei rapporti de'vescovi e degl'intendenti; e quindi vuole la Maestà Sua, che i parrochi non possano impedire agl'ispettori l'esercizio delle loro funzioni. — Dichiara in fine il Re per modo di regola, che quanto riguarda la morale, così delle persone de'maestri, come delle loro massime, debba dipendere dall'ispezione de'rispettivi ordinari diocesani: all'incontro quanto concerne l'esame dello scibile circa l'attitudine del professore ad insegnare con profitto le lettere, ciò resta riserbato alla Giunta nella maniera di sopra espressa — Nel real nome le ne passo l'avviso per l'adempimento.

— 210 —

Circolare del 16 dicembre 1818 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a seguirsi per la creazione delle amministrazioni diocesane.

Seguita l'istallazione delle amministrazioni diocesane, a tenore dell'articolo 17 del concordato, per la gestione de'beni del già monte frumentario, varj dubbj e domande si sono fatte da talune amministrazioni, e da diversi regj procuratori presso le medesime su di oggetti non preveduti dalle istruzioni emanate in data de' 31 dello scorso ottobre. Or siccome le risoluzioni prese su tali dubbj e domande, col voto dell'alta commissione per l'esecuzione del concordato, debbono nell'adempimento esser comuni a tutte le amministrazioni diocesane, così ne fo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza, e regolamento di quella, cui ella presiede.

1. Benchè sulle istanze avanzate da varie amministrazioni diocesane per la destinazione di un segretario con un competente salario si fusse disposto, che dai rispetti ordinarj si destinasse a tali funzioni qualche prete della loro diocesi, assicurandolo, che tale travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, pure nuove domande si sono fatte su tale proposito dalle stesse amministrazioni, e da altre; ed oltre a ciò si è domandata la regola da tenersi per le spese di scrittorio, e per le altre, che potranno occorrere pel corso degli affari di competenza delle stesse amministrazioni.

Discussosi perciò nuovamente l'affare, e non essendosi riconosciute sode ragioni per doversi gravare il patrimonio de' poveri affidato alle amministrazioni diocesane del soldo di un segretario; si è confermata la risoluzione, antecedentemente presa, di doversi dagli ordinarj rispettivi destinare qualche abile prete della loro diocesi a far da segretario presso l'amministrazione diocesana, assicurandolo, che questo travaglio gli valerà di merito negli ascensi ecclesiastici, e gli servirà altresì di titolo ad esser preferito nelle provviste de' beneficj di regio patronato: nella intelligenza che ciò deve intendersi solamente pe' travagli ordinarj, che sono proprj di un segretario, mentre ove occorresse di farne degli straordinarj nella formazione di mappe, stati, ed altri simili, in tal caso i componenti l'amministrazione diocesana sono autorizzati a determinare, e far corrispondere quella gratificazione, che colla loro prudenza giudicheranno proporzionata al travaglio fatto o dal segretario medesimo, o da emanuensi, che avranno dovuto impiegarvisi; senza che le gratificazioni conseguitesi dal segretario pe' travagli straordinarj abbiano punto a diminuire il di lui titolo agli ascensi ecclesiastici. Egualmente le amministrazioni diocesane sono autorizzate a fare le spese di scrittoio, e le altre che potranno occorrere per lo corso degli affari di loro competenza, e per la manutenzione de' fondi, ad esse affidati: rimanendo però avvertite, che nel disporsi tali spese deve sempre concorrervi l'unanimità de' componenti l'amministrazione, ed il precedente esame sulla necessità, da cui vengano determinate, e su i mezzi di risparmio, al pari che farebbe un diligente padre di famiglia.

2. Varie domande si sono fatte dalle amministrazioni diocesane per apprestarsi i mezzi, onde facilitare ad esse l'esazione delle rendite de' beni affidati alla loro cura.

A ciò Sua Maestà si è degnata provvedere con decreto de' 17 del prossimo passato novembre, di cui è qui acclusa copia, accordando alle suddette amministrazioni diocesane per l'esazione delle rendite, e per la coerzione de' debitori quegli stessi privilegj, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza.

3. Si è promosso il dubbio, se il sequestro da apporsi su i beni de' beneficj, allorchè ne avviene la vacanza, sia unicamente delle facoltà de' regj procuratori presso le amministrazioni diocesane, o pure vi debbano prender parte gli altri componenti le amministrazioni medesime.

Coerentemente alle idee espresse dal segretario di stato ministro delle finanze colla circolare del dì primo del corrente mese sulle attribuzioni de' regj procuratori; si è risoluto, che la determinazione d'imporre, o togliere i sequestri su i beneficj vacanti appartenga ai soli membri dell'amministrazione, che hanno voto. Il regio procuratore potrà fare le sue requisi-

torie presso la rispettiva amministrazione per tali sequestri, e dissequestri, e riconoscendo, che non se gli faccia diritto, potrà per via del corrispondente ministero domandare le superiori provvidenze.

4. Trovandosi sotto la cura delle cennate amministrazioni i beni delle parrocchie vacanti, si è domandato, se possano soddisfarsi agli economi curati i loro salarj, e le spese per lo mantenimento del culto; come pure se per le chiese vescovili, che sono tuttavia vacanti, possono pagarsi i soldi ai vicarj capitolari, le spese per lo mantenimento del culto nelle chiese cattedrali, e le limosine ai poveri.

Per ciò che riguarda le parrocchie vacanti le amministrazioni diocesane corrisponderanno ai rispettivi economi ciò che si somministrava ad essi dalle abolite commissioni parrocchiali per loro salario, e per spese di culto in virtù degli stabilimenti in vigore. Similmente nelle sede vescovili vacanti le amministrazioni suddette dalle rendite delle rispettive mense soddisferanno i soldi ai vicarj capitolari dall'epoca, che ai medesimi non è stato più corrisposto dal demanio, e nella stessa somma, che trovavasi ad essi fissata, somministreranno dal dì 1. gennajo del prossimo entrante anno 1819 le somme occorrenti per lo mantenimento del divin culto nelle chiese cattedrali; e pagheranno le somme assegnate per limosine ai poveri dal momento, che non si sono più corrisposte dal demanio.

5. Essendosi colle istruzioni stabilito, che gli affitti de' fondi si facciano precedenti affissi, e con subaste, si è promosso il dubbio, presso quale autorità debbano eseguirsi le dette subaste.

Si è risoluto, che le subaste in occasione di affitti de' fondi affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguano presso le stesse amministrazioni.

6. In caso di vacanza di beneficj essendo avvenuto, che gli eredi dei defunti titolari hanno ricusato di esibir la platea de' beni de' vacanti beneficj; per cui le amministrazioni diocesane non hanno potuto procedere al sequestro; si è domandato quali spedienti debbano tenersi, onde le suddette amministrazioni possano conoscere con esattezza i beni da sequestrarsi, ed averne i titoli, le carte, e le platee corrispondenti.

In tali casi le amministrazioni diocesane praticheranno bonariamente tutt'i mezzi, onde indurre gli eredi de' titolari a consegnare i titoli e le carte relative; e quando ciò non riesca tra il termine di tre giorni, esse amministrazioni ne passeranno gli ufficj alle autorità amministrative per astringere colla forza i renitenti alla esibizione delle dette carte, e titoli.

7. Essendosi dalla direzione generale del registro, e del bollo conosciuto, che nella consegna de' beni alle amministrazioni

diocesane occorrano delle spese per carta, ed emanuensi nella formazione di verbali e stati di beni, e che non sia giusto di gravarne gli agenti demaniali, e forestali, ma bensì le suddette amministrazioni diocesane, le quali si ricevono la detta consegna; si sono domandate all'effetto le opportune provvidenze.

Per la indennizzazione di tali spese si è approvata la tassa proposta dalla stessa direzione di grana cinque a pagina da contenere nommeno di 25 linee, e di pagarsi dalle amministrazioni diocesane ai ricevitori demaniali su di un foglio di liquidazione che ne sarà formato su i travagli stessi.

— 211 —

Circolare del 30 gennajo 1819 emessa del ministro delle finanze con la quale si approva che tra beneficj vacanti affidati alle amministrazioni diocesane si debbono comprendere anche quelli di padronato particolare.

Il ministro degli affari ecclesiastici nel parteciparmi il dubbio, che erasi promosso, cioè se tra beneficj vacanti, de' quali l'articolo 17 del concordato affida la economia alle amministrazioni diocesane, comprender si debbano anche quelli di padronato particolare, ma ne fa conoscere con foglio de' 2 del corrente mese la soluzione, proseguendo nel modo che trascrivo.

» Proposto siffatto dubbio alla commissione esecutrice del detto concordato, la medesima ha riconosciuto, che il frutto di qualsia beneficio, o di libera collazione, o di gius patronato, deve riguardarsi sempre sotto una medesima categoria; poichè i fondi tanto degli uni, come degli altri sono dedicati a Dio; quindi essa commissione è stata di avviso, che sieno egualmente soggetti alle amministrazioni diocesane in caso di vacanza, quando però sieno veramente collativi, e non semplici instituzioni, o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio de' rispettivi patroni; e che possa esservi soltanto luogo a differenza, a riguardo dell'erogazione delle rendite nel tempo della vacanza per il caso, che fossero destinate ad usi particolari, o nell'erezione de' beneficj, o con atti posteriori; ed in questa circostanza, non potrebbero assoggettarsi all'erogazione prescritta nel citato articolo 17.

» Essendo stato un tale avviso approvato dal Santo Padre, e da Sua Maestà, l'ho, colla data di oggi, partecipato alle amministrazioni diocesane, per loro intelligenza, e regolamento; e mi fo un dovere di darne comunicazione all'eccellenza vostra, perchè le serva d' intelligenza, e per l'uso conveniente.

Io la rendo di ciò informata, signor regio procuratore, per-

chè ella concorra nelle disposizioni di cotesta amministrazione quantevolte sieno uniformi alle proposizioni sviluppate dalla commessione esecutrice del concordato, e garentite dal supremo potere ecclesiastico e secolare.

— 212 —

Circolare del 19 giugno 1819 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione del dubbio se i segretarj delle amministrazioni diocesane dovessero o pur no tenere il repertorio.

Essendosi promosso il dubbio, se i segretarj delle amministrazioni diocesane dovessero, o pur no, tenere il repertorio, come quelli delle pubbliche amministrazioni, di accordo tra 'l ministro degli affari ecclesiastici e me si è disposto quanto dal ministro medesimo si è partecipato ai presidenti di detta amministrazione con una circolare scritta ne' termini seguenti.

» In seguito delle osservazioni da me fatte al segretario di stato ministro delle finanze ad oggetto di non obbligarsi i segretarj delle amministrazioni diocesane a provvedersi del repertorio, che in virtù dell'articolo 6 del regolamento de' 27 dicembre 1816 debbono tenere i segretarj delle intendenze, delle sottintendenze, e delle amministrazioni pubbliche, il prelodato ministro mi ha rimessa copia di un rapporto del direttore generale dell'amministrazione del registro, e del bollo, con cui ha proposto, che qualora il repertorio escluder si voglia necessario, che gli atti delle amministrazioni diocesane, i quali dovrebbero esser portati nel repertorio suddetto, si registrino mediante il visto del regio giudice circondariale, a termini del real decreto de' 21 aprile 1817.

» Avendo io approvata la proposizione del detto direttore generale, incarico cotesta amministrazione diocesana di conformarsi esattamente alle disposizioni del cennato real decreto de' 21 aprile 1817 per le formalità da serbarsi nella registrazione degli atti, che da essa amministrazione si rilasciano ».

Passo ciò alla di lei intelligenza, signor regio procuratore, affinchè ne surveglia l'adempimento.

— 213 —

Circolare del 30 dicembre 1818 emessa dal ministro delle finanze portante la soluzione di varj dubbj surti sul regime delle amministrazioni diocesane.

Pubblicate le istruzioni sul regime delle amministrazioni diocesane, da taluno de' regj procuratori si son promossi li cinque seguenti dubbj, la soluzione de' quali, interessando tutti, è necessario, che da lei sia conosciuta, e sia adottata nel disimpegno delle funzioni, che le sono affidate:

1. Se altre istruzioni attender si debbano, oltre di quelle già comunicate.

2. Se il regio procuratore abbia voto nelle sedute dell'amministrazione, o debba solo esercitare il suo ministero per via di rimostranze.

3. Se la scelta dell'esattore, e cassiere sia anche a responsabilità del regio procuratore, ed in conseguenza se debba questi prender parte nella discussione della cauzione offerta dal contabile.

4. Se possa il cassiere far pagamenti senza la intelligenza del regio procuratore.

5. Se delle tre chiavi, disposte coll'art. 13 delle istruzioni, debba una dal regio procuratore conservarsi, e se debba il danaro introitato nella cassa ridursi in Madrefede, per indi disporsi sulla medesima i convenienti pagamenti.

Per quanto riguarda il primo dubbio, sarebbe superfluo un supplemento d'istruzioni, mentre con quelle già emesse si è creduto di provvedere sufficientemente al principj, ed ai progressi di una ben ordinata economia, cosicchè pare, che niente resti a desiderarsi, onde essa non vada soggetta ad inconvenienti: ove però casi particolari occorressero, che uscissero dalla sfera del sistema generale fissato colle dette istruzioni, o che per circostanze particolari esigessero una eccezione, potranno allora provocarsi gli opportuni provvedimenti.

Riguardo al secondo dubbio è da riflettersi, che l'officio di regio procuratore tende alla osservanza delle leggi, e de' regolamenti, su di cui l'amministrazione è basata, ed a rimuovere tutti gli arbitrj, che potrebbero ledere gl'interessi così dell'amministrazione istessa, che di coloro, coi quali abbia essa de' rapporti. Quindi ogni regio procuratore essendo destinato a mantener l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, il concorrere nelle deliberazioni col suo voto sarebbe incompatibile col suo ministero, ed in conseguenza non dee egli questo esercitare, che per via di requisitorie.

Emerge da ciò la soluzione del terzo, e quarto dubbio, poichè se voto non è al regio procuratore attribuito, non può egli concorrere nella scelta del cassiere, che mediante requisitoria sull'esame delle qualità morali del soggetto nominato, e sulla idoneità della cauzione.

Similmente mancando il regio procuratore di voto, non può egli prendere una parte dispositiva nelle ordinanze de' pagamenti, ma dovrà vistare i mandati, a sol oggetto di mostrare, che nella spedizione de' medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione. Quindi allorchè crederà, che non debba il mandato estinguersi, ne sospenderà la vidimazione, e provocherà le determinazioni superiori.

In fine sul primo oggetto della quinta quistione, cioè sulla ripartizione delle tre chiavi della cassa, e da osservarsi, che

quando coll'art. 13 delle istruzioni si è disposto, di dovers ene conservar una da ciascuno de' componenti l'amministrazione, si è inteso dire da ciascuno di loro, secondo la natura delle rispettive facoltà. Or come i membri votanti di detta amministrazione sono interessati al ben'essere della cassa, a cagione della responsabilità sul conto del cassiere da essi scelto, e n'è interessato il regio procuratore ad oggetto chè non restino, per inconvenienti, deluse le vedute della legge sulla destinazione del danaro, nella cassa raccolto, così è espediente, che due di dette tre chiavi si ritengano dai primi, ed una dal secondo.

Sul secondo oggetto della quinta quistione, cioè sulla riduzione in madrefede di tutti gl'introiti, osservo esserne impossibile la esecuzione per la massima parte delle amministrazioni, che per la distanza non potrebbero avvalersi del banco, esistente nella capitale. Siccome però è utile, che il montante delle casse sia convertito per quanto è possibile in polizze, così sarà cura dell'amministrazione non solo di preferir sempre i pagamenti in carte di banco, ma anche di ammettere tutte le carte di questa natura, che dai particolari si volessero ridurre in numerario, serbate però interamente le disposizioni del decreto de' 5 dicembre 1815.

Si compiaccia, signor regio procuratore, di adottare quanto le ho partecipato, in risoluzione de'dubbj come sopra proposti, e di disporre il conveniente, onde l'amministrazione osservi la parte, che la riguarda, nella prevenzione, che in giornata ho dato conoscenza della presente al ministro degli affari ecclesiastici.

— 214 —

Circolare del 6 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni per la vendita dei generi di pertinenza delle amministrazioni diocesane.

Da' regii procuratori presso talune amministrazioni diocesane mi si era proposto il dubbio, se i generi di pertinenza delle medesime vender si dovessero nel momento del ricolto, medianti le stesse formalità prescritte nell'articolo 9 delle istruzioni diramate da sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura, e custodirli, per poi vendersi a misura, che favorevoli opportunità si fossero presentate. Avendo io manifestato il dubbio al prelodato ministro, si è tra noi convenuto, di lasciare alle amministrazioni quell'arbitrio di cui userebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio de' propri interessi, anzicchè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante.

Quindi ciascuna amministrazione resta facoltata di vendere

i generi, di qualunque siasi natura, o nel momento raccolti, o dopo tempo, in totalità ed in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola sessione d'incanto, avendo sempre riguardo alla di loro natura, alla di loro qualità, e quantità, al prezzo corrente, a quello sperabile, alla facilità o difficoltà dello smaltimento, alla stagione, ed a tutte le altre circostanze, che non sfuggirebbero dalle vedute di un accorto proprietario.

Nel darne a lei parte, signor regio procuratore, per di lei intelligenza, e di cotesta amministrazione, e per l'analoga osservanza, le fo avvertire, che nelle occasioni dovrà ella vegliare, perchè con accorgimento si determini il tempo, ed il modo della vendita, onde una misura adottata per facilitazione, e per utilità non ridondi in discapito del patrimonio, che dall'amministrazione istessa si governa.

— 215 —

Circolare del 31 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante disposizioni sul dissequestro dei beneficj posti sotto il governo delle amministrazioni diocesane.

Erano insorti de' dubbj, a me proposti dai regj procuratori, ed al ministro degli affari ecclesiastici dai presidenti di alcune delle amministrazioni diocesane, riguardo al procedimento sulle istanze di coloro, che domandassero il dissequestro de' beneficj, posti sotto il governo delle amministrazioni medesime, ed in risoluzione degli stessi dal prelodato ministro mi si partecipa una sua circolare, spedita a presidenti, e concepita ne' sguenti termini.

» Ad oggetto di evitare qualunque equivoco, in cui possano incorrere le amministrazioni diocesane, costituite a tenore dell'articolo 17 del concordato, nel dare sfogo alle domande, che ad esse si presentano da coloro, i quali vengono provveduti di beneficj ecclesiastici di qualunque natura, sieno di collazione vescovile, sieno di patronato de' particolari, per ottenere il dissequestro de' beni annessi al rispettivo beneficio da loro conseguito; è d'uopo che nei casi di tali domande le amministrazioni diocesane, pria di procedere ad alcun passo, me ne diano ragguaglio, con indicare la natura del beneficio, di cui si domanda il dissequestro, a chi ne appartenga la provvista, l'epoca della vacanza, chi ne sia il provveduto, e quant'altro possa occorrere ad assicurare la regolarità della seguita provvista; ed attendano le mie disposizioni. Da questa regola sono escluse le domande per dissequestro de' beneficj di collazione pontificia, e di quelli di regio patronato, dovendo le amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro de' primi, subito che saranno ad esse presentate le bolle pontificie, munite di regio *exequatur* dalla prima camera del supremo con-

siglio di cancelleria, e pe' secondi in veduta delle reali cedole, che verranno esibite dai provveduti.

Sarà cura di vostra signoria illustrissima e reverendissima di manifestare queste disposizioni a cotesta amministrazione diocesana, perchè possa conformarvisi esattamente per la sua parte.

Io ne do a lei direttamente comunicazione, signor regio procuratore, perchè prenda a cura, che quanto nella circolare sudetta trovasi disposto, resti esattamente nelle occasioni eseguito.

— 216 —

Ordinanza del 6 settembre 1821 emessa dalla polizia generale portante disposizioni pei stranieri che dimorano nel regno.

Vista l'ordinanza del giorno 9 del corrente anno, approvata dal Re, nostro signore.

Volendo rendere più semplici e spedite le misure generali ivi adottate.

Determina.

Art. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della cennata ordinanza cesseranno di aver effetto per gli esteri, che conosciuti abbastanza per la distinzione della loro nascita, che grado, e carica, di cui fossero rivestiti, dimorino nelle provincie del regno da 10 anni in quà.

2. Sì per costoro, come per altri di egual condizione, che intendessero passare nelle provincie, e per presentazione personale all'intendente, o sotto-intendente per ottenere la carta di soggiorno, e basterà che se ne avanzi la corrispondente domanda per mezzo di una persona incaricata per iscritto.

3. Ferme rimanendo tutte le altre disposizioni della ordinanza medesima per gli esteri non compresi nel 1. e nel 2. articolo della presente, la carta di soggiorno verrà rilasciata in seguito dell'attestato di ricognizione, emesso dall'incaricato di affari, o console generale della potenza, di cui son sudditi; non senza l'obbligo di manifestare i motivi della venuta, la durata della dimora, ed i mezzi di sussistenza, fermo sempre il disposto, di ciò nell'articolo 2 della presente.

4. Sono dispensati da questa ultima formalità gli esteri, che notoriamente appariscano aggiati, sia per cariche che occupano, sia per capitali o beni che posseggono; come s'intendono sempre non soggetti all'obbligo di fornirsi della carta di soggiorno le persone addette al corpo diplomatico, ovvero a' consolati delle diverse potenze estere.

5. Gli albergatori e locandieri dovranno tenere affissa la presente determinazione accanto alla suddetta ordinanza de' 9 giugno, e gl'intendenti ed i sotto-intendenti sono espressamente incaricati della relativa esecuzione.

— 217 —

Circolare del 18 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno disposizioni per lo animamento dell'agricoltura e col commercio.

Le provvide e salutari intenzioni del Re per lo bene della Sicilia sarebbero rimaste vote di effetto, se prontamente, e senza il menomo ritardo non si fosse provveduto al più urgente dei bisogni di questo paese agricola, la cui sussistenza è quasi interamente appoggiata alla coltura delle sue terre, ed alle agevolazioni che il commercio per questo ramo ha avuto in tutti i tempi.

Le nuove istituzioni nate in luoghi dove la natura e le abitudini, unite alla moltiplicità delle risorse, non presentano le stesse circostanze della Sicilia, aveano qui inceppato l'agricoltura in modo, che lo squallore erasi sparso nelle campagne; la miseria aveva oppresso il colono; e gli ostacoli alla felice riscossione de' crediti aveano disanimato i proprietari. In fatti da qualche tempo non più apprestavansi i soccorsi in semenze, ch'erano la base dell'economia agraria di Sicilia; e se mai in questo momento non si pensasse a porgere i ripari opportuni a' mali, per cui una tale somministrazione è venuta meno, verrebbe a mancare nell'entrante anno la semina, ed aumentandosi perciò la pubblica indigenza, non saremmo più in grado di sperimentare appieno gli effetti de' benefizi, che la mano del Re sta preparando a questi suoi sudditi.

Avendo io dunque inteso i reclami giustissimi su questo interessante oggetto, non ho tardato un istante d'incaricare la commessione eretta per la riforma della procedura civile, di occuparsene con preferenza e sensa differimento; ed essa penetrata della gravità dell'affare, e della necessità di solleciti ed opportuni ripieghi per impedire quei danni, le cui conseguenze fatali sarebbero, e gravi ed irreparabili, avendo seguita la norma ad essi da Sua Maestà prescritta, di conciliare tutto il buono delle antiche e delle moderne leggi, è venuta a proporre all'oggetto le seguenti misure.

Art. 1. Che i sindaci dovessero nei luoghi del loro dipartimento con tutti i mezzi che crederanno più adatti, insinuare e prestare tutta la loro opera, onde si abilitassero i coltivatori alla semina, facendo che i proprietari dessero i soliti soccorsi di generi e denaro, sull'assicurazione che saranno agevolati per lo rimborso dei loro crediti.

2. Che si contragga il vincolo di azioni e di obbligazione per tali soccorsi, non che per il mezzo de' pubblici stromenti, ma pure per via di libri burgensatici, taglie, o qualunque altra scrittura privata; quali tutti debbono riportare l'antica

via esecutiva, senza che vi fosse necessità di essere tali titoli di credito registrati.

3. Che si eseguano le convenzioni stabilite fra i contraenti per la restituzione delle semenze e soccorsi, con l'aumento di tomoli due o più, secondo il costume, o pure secondo la meta e valuta; finalmente con ragionarsi il prezzo dei frumenti per semenze e soccorsi al tempo della consegna da restituirsi coi frutti al 7 per 100 al tempo della raccolta, secondocchè trovasi disposto nella circolare del 1811.

4. Che per la riscossione di tali crediti possa il creditore sequestrare i frutti del fondo che si trova coi soccorsi dati pel coltivato; e che non possano quelli altrove trasportarsi, se non sarà soddisfatto il credito; che a tal uopo il creditore abbia il dritto di apporre delle guardie per la custodia a spese del debitore, quando si trovasse il debito già maturo; o pure a spese del creditore, finchè anderà a verificarsi il maturo.

5. Che sopra i prodotti nascosti del fondo, per cui si son date le semenze o soccorsi, sia tal creditore preferito a qualunque altro, ancorchè privilegiato creditore, e finanche al padrone del suolo.

6. Finalmente che lo sperimento di tali crediti; di qualunque somma fossero, si facesse presso il giudice del circondario, o suo supplente, e ne' luoghi ove non vi sia giudice di circondario, presso il giudice conciliatore del luogo, ed in sua mancanza da chi lo rappresenta: elargendo per questa sola volta la giurisdizione di onze due, a tutto ciò che concerne questi crediti di soccorsi e semenze.

Or fatta discussione in consiglio intorno alle cose dalla commissione proposte, si è trovato coerente alle mire benigne del Re, ed alla conservazione dello stato e della sussistenza pubblica, di doversi momentaneamente adottare, e di ordinare l'adempimento fino a tanto che riformandosi la intera procedura, possano queste stesse misure formar parte del sistema generale.

Io quindi comunico a tutte le autorità le disposizioni suddette, affinchè vi diano pronta ed esatta esecuzione per la loro parte; ed ho al tempo stesso disposto, che se ne faccia pubblicazione formale per essere all'intelligenza di tutti gli abitanti della Sicilia.

— 218 —

Reale Rercritto del 10 marzo 1819 partecipato dal ministro delle finanze portante la soluzione della quistione cioè se debba procedersi a nuova liquidazione allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti dei beni delle mense una rendita maggiore se ne ritragga.

Alcune amministrazioni diocesane nel procedere alla liquidazione del terzo pensionabile hanno avuto motivo ad osservare, che le rispettive mense, o non sono suscettibili di questo carico, o il carico risulta tenue, sol perchè gli affitti attuali presentano un estaglio mal proporzionato alla rendita dei fondi: quindi i procuratori regii presso delle stesse hanno elevato il dubbio, se a nuova liquidazione debba procedersi, allorchè rinnovati in regola tutti gli affitti de' beni delle mense, una rendita maggiore se ne ritragga.

Proposta da me la quistione a sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari ecclesiastici, il medesimo in riscontro mi partecipa un real rescritto ne' termini seguenti:

» Con pregiato foglio dei 6 dell'andante mese, ha vostra eccellenza proposto il dubbio, se le amministrazioni diocesane dopo aver fatte le liquidazioni delle rendite delle rispettive mense per la fissazione del terzo pensionabile, dove ne sieno suscettibili, debbano procedere a nuove liquidazioni, allorchè rinnovati tutti gli affitti, se ne avessero rendite maggiori di quelle che presentano gli affitti fatti dal demanio. E Sua Maestà, cui ho proposto il detto dubbio nel consiglio del giorno corrente, ha ordinato, che basti la liquidazione, che si stà ora facendo per le provviste ultimamente seguite: e che non si potranno fare nuove liquidazioni, se non che quando, estinti, o passati ad altre sedi gli attuali vescovi, si faranno novelle provviste.

» Il che nel real nome partecipo all'eccellenza vostra, perchè si serva restarne intesa.

Nel real nome io le partecipo, signor regio procuratore, la rapportata sovrana determinazione, affinchè, nel caso lo stesso dubbio da cotesta amministrazione si promuova, non abbia la liquidazione ad arrestarsi, ed affinchè a nuova liquidazione si proceda, allorchè, vacata la sede vescovile, sia per la morte, sia per la traslazione dell'attuale pastore, sarà essa novellamente provveduta.

— 219 —

Circolare del 8 ottobre 1821 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la pubblicazione delle opere letterarie.

Essendo di assoluta necessità per porsi in circolazione i lumi, e per aversi una piena conoscenza delle opere letterarie e scientifiche, che si producono con le stampe nelle diverse città dell'isola, che se ne depositasse almeno una copia nella biblioteca del comune, o del capo luogo della Valle, ove si stampano, perchè ivi fossero lette da chicchesia; e conoscendo altresì essere utile di fissare una biblioteca pubblica, che fosse quasi un generale deposito di tutte le opere, ch'escono da penne siciliane, le prescrivo.

1. A non tralasciare d'includere agli autori di cotesta sua Valle a far per di lui mezzo la consegna d'ogni produzione letteraria, o scientifica nella biblioteca del comune, o del capo Valle.

2. Di spedirmene per di lei canale altre due copie una per conservarsi nella biblioteca pubblica comunale di Palermo, e l'altra nella particolare libreria di questa real segreteria di stato, secondo gli ordini reali.

Faccia ella quindi conoscere per istampa a tutti i comuni a lei soggetti questa mia volontà, e ne curi esattamente l'esecuzione.

— 220 —

Reale Rescritto del 2 febbrajo 1822 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i viceconsoli sieno esenti dallo alloggio militare.

Al segretario di stato ministro degli affari esteri è pervenuto qualche reclamo per parte de' consoli generali de' sovrani esteri, i quali si sono doluti, che taluni vice-consoli destinati ne' capi luoghi delle provincie, e distretti ad esercitare le funzioni, delle quali vengono rivestiti da' rispettivi sovrani sono stati obbligati a somministrare l'alloggio a' militari non permanenti. Non essendo giusto che i sudditi esteri siano sottoposti alle nostre leggi e regolamenti, ella, signor intendente, per la provincia che amministra disporrrà che qual si sia di essi, ove non suddito di Sua Maestà, ma estero che esercita le funzioni di vice-console del suo proprio sovrano, riconosciuto dal governo di Sua Maestà il Re nostro signore in tal qualità, venga esentato dal peso degli alloggi militari.

— 221 —

Circolare del 17 marzo 1819 emessa dal ministro delle finanze portante i requisiti che debbono concorrere nel cassiere incaricato della esazione delle rendite delle amministrazioni diocesane.

Un rapporto del regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Viesti ha dato motivo alla quistione, se l'articolo 116 della legge sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816, sia applicabile al cassiere delle amministrazioni diocesane, val dire se nella elezione di questo ufficiale evitar si debba la di lui parentela coi membri, che le compongono ne' gradi in detto articolo fissati. Il ministro degli affari ecclesiastici, ed io siamo convenuti per l'affermativa, quantevolte difficile non sia, in esclusione di quello, nel quale tale impedimento concorra, di rinvenire altro soggetto idoneo alla carica.

Ciò posto, converrà badare, che ove altri aver si possa per ben disimpegnare la carica di cassiere, colle cautele prescritte dalle istruzioni, escluder debbasi sempre ognuno, che nel grado vietato si trovasse di appartenere a taluno de' componenti l'amministrazione, ma ove poi la circostanza il richiegga, la scelta dovrà cadere sopra quello tra congiunti di grado più remoto, la di cui probità sia tale, che possa contrabilanciare l'impedimento legale.

Ella, signor regio procuratore, ben intende di quanta importanza sia la carica di cui si tratta, ed in conseguenza a lei, cui è attribuita la sorveglianza alla retta economia, deve principalmente interessare, che di essa non sia investito, se non colui, dal quale vadano lontani tutt'i rischi che con tanta precauzione la legge ha voluto, che si sfuggissero.

— 222 —

Circolare del 6 febbrajo 1822 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni a regolare l'epoca della nascita a coloro che vengono ammessi all'ascrizione marittima.

Il signor direttore della real segreteria di stato di marina mi ha manifestato, che per taluni marinari ascritti nelle matricole dell'ascrizione marittima manca l'indicazione dell'epoca della loro nascita, per cui non può a costoro rilasciarsi il corrispondente foglio di ricognizione; che in conseguenza è d'uopo che tal'individui presentino le fedi di loro nascita, ma ciò non può mandarsi ad effetto, attesocchè i parrochi ricusano di lasciare gratuitamente siffatte fedi.

Un tale inconveniente fu altra volta riferito a questo ministero degli affari ecclesiastici da quello di marina, ed essendosi

osservato, che per effetto del decreto del dì 11 maggio 1814 provvisoriamente in vigore per disposizione di Sua Maestà, i parrochi erano obbligati a rilasciare gratuitamente agli uomini da mare i certificati necessarj, per essere ammessi a far parte dell'ascrizione marittima; con circolare de'6 agosto 1817 si ordinò a tutti gl'intendenti di far sentire agli ordinarj diocesani della rispettiva provincia, che inculcassero ai parrochi delle loro diocesi l'esatta osservanza del cennato decreto circa la spedizione gratuita de' certificati anzidetti.

Siccome queste disposizioni non sono state pienamente eseguite, secondo ho rilevato dalla lettera del lodato signor direttore, così mi rivolgo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, perchè faccia sentire ai parrochi di cotesta diocesi che si conformino esattamente a quanto trovasi prescritto col suddetto decreto relativamente al rilasciarsi gratuitamente i certificati di sopra indicati, senza dar motivo di nuovi reclami su tale oggetto.

— 223 —

Circolare degli 11 agosto 1819 emessa dal ministero delle finanze con la quale si fissano le indennità dovute a' regi procuratori diocesani quando escono fuori residenza.

Nella circolare, qui appresso trascritta, diretta dal ministero degli affari ecclesiastici a' presidenti delle amministrazioni diocesane, potrà ella ravvisare il sistema da adottarsi, nel tassare la indennità, sia a' regi procuratori, sia ad altro de' membri votanti, che per affari di servizio vanno ad uscire dalla residenza.

» Un dubbio promosso dal regio procuratore dell'amministrazione diocesana di Bisignano, ed a me partecipato dal segretario di stato ministro delle finanze circa il modo da tenersi nel calcolare le di lui indennità di viaggio per affari di servizio, mi ha dato luogo a conoscere la necessità di fissare sul proposito un sistema uniforme per tutte le amministrazioni diocesane.

» Essendomi a tale oggetto messo d'accordo col prelodato ministro, si è concordemente stabilito, coll'adesione pure della commissione esecutrice del concordato, che ne' casi, ne' quali per effetto di una deliberazione presa all'unanimità dall'amministrazione diocesana, o il regio procuratore o alcuno de' membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi dovranno rimettere all'amministrazione diocesana, di cui fanno parte, lo stato delle loro spese effettive, nel quale verrà enunciato il motivo della loro sortita, e quello della dimora oltre la giornata, se questa circostanza avrà luogo. Un tale stato munito delle osservazioni dell'amministrazione diocesana circa la distanza, i mezzi più o meno dispendiosi del viaggio, il luogo ed il tempo della dimora, il bisogno di una spesa

maggiore o minore di mantenimento, e tutte le altre circostanze, che potranno concorrervi, sarà rimesso al ministero di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, per esserne definitivamente autorizzato il rimborso.

» Il che partecipo a lei per intelligenza di cotesta amministrazione diocesana, e perchè la medesima vi si conformi esattamente ne' casi, che potranno occorrere.

Ella, signor regio procuratore, per quanto le riguarda concorrerà nell'adempimento, ben inteso, che nelle circostanze dovrà farmi conoscere la indennità; che dall'amministrazione al prelodato ministro sarà stata proposta.

FINE.

C.C702

INDICE.

Digitized by Google

Digitized by Google

SBN 616702